

LUISS 

Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Internazionale dell'Economia

Le relazioni commerciali e di investimento
tra la Cina e il continente africano, con
particolare riferimento al ruolo della BRI

Chiar.ma Prof.ssa Maria Rosaria Mauro

RELATORE

Chiar.mo Prof. Daniele Gallo

CORRELATORE

Matr.155543 Andrea Guglielmo Pappalardo

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

Introduzione.....	1
CAPITOLO I – L’EVOLUZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE E DELLA POLITICA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DELLA CINA	4
1. Riforma e <i>Politica della Porta Aperta</i>	5
2. Deng Xiaoping: il punto di svolta della Cina Socialista	11
3. La nuova struttura economica	14
4. Il <i>Beijing Consensus</i>	18
4.1. Segue. La “ <i>Go Out Policy</i> ”: il crescente interesse verso i Paesi ricchi di risorse .	20
4.2. Legame tra il <i>Beijing Consensus</i> e la <i>Belt and Road Initiative</i>	21
5. Il regime in materia di Investimenti diretti esteri	23
CAPITOLO II – ORIGINE E SVILUPPO DELLA <i>BELT AND ROAD INITIATIVE</i>.....	29
1. Il quadro teorico: la visione di Xi Jinping.....	29
2. Il piano di attuazione con particolare attenzione al continente africano	33
3. Il finanziamento della BRI	38
3.1. Contributi istituzionali.....	39
3.1.1. Il ruolo delle Banche di Sviluppo	42
3.1.2. Il <i>Silk Road Fund</i>	43
3.2. Contributi privati	46
4. L’evoluzione normativa del trasporto internazionale alla luce della BRI	50
5. I sistemi di risoluzione delle controversie interne alla BRI	54
5.1. I meccanismi esistenti esterni alla BRI.....	58
5.2. L’arbitrato commerciale internazionale	62
CAPITOLO III- RELAZIONI COMMERCIALI E DI INVESTIMENTO TRA CINA E AFRICA	67
1. Origine e sviluppo dei rapporti commerciali sino-africani.....	67
1.1. Le organizzazioni di integrazione economica africana	71
1.2. Segue. Il <i>Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)</i>	78
2. Gli Accordi commerciali bilaterali	83
2.1. Lo stato attuale e le prospettive degli accordi commerciali bilaterali	85
2.2. Segue. L’ <i>African Free Trade Agreement</i>	88
3. I trattati bilaterali di investimento.....	93
3.1. Caratteristiche degli accordi di investimento cinesi nei “Paesi BRI”	96
4. Il regime degli investimenti cinesi nel continente africano.....	104
5. Accordi di prestito.....	107

5.1.	Categorie di prestito.....	110
5.2.	Analisi sistematica delle condizioni di prestito	113
5.2.1.	Le clausole peculiari dei contratti di prestito cinesi	114
5.2.2.	Altri elementi caratterizzanti dei contratti con finanziatori cinesi	117
5.2.3.	Modello contrattuale: l'uso delle clausole di riservatezza	119
5.3.	<i>Segue. Il ruolo della China Export-Import Bank e della China Development Bank</i> 122	
6.	L'impatto della BRI sul continente africano	127
6.1.	Analisi delle implicazioni giuridiche e commerciali	130
CAPITOLO IV – ATTIVITÀ DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO DI ISPIRAZIONE ASIATICA NEL CONTINENTE AFRICANO		
135		
1.	<i>La Asian Infrastructure Investment Bank</i>	135
1.1.	<i>Membership</i> e struttura	140
1.2.	Priorità strategiche	143
1.3.	Progetti approvati	146
2.	<i>La New Development Bank</i>	151
2.1.	<i>Membership</i> e struttura	155
2.1.1.	<i>La New Development Bank e l'Asian Infrastructure Investment Bank a confronto</i>	158
2.2.	Priorità strategiche	161
2.3.	Progetti approvati	164
2.3.	La collaborazione tra Banche Multilaterali	167
3.	Il tentativo della <i>SCO Development Bank</i>	169
3.1.	I rapporti tra la <i>SCO Development Bank</i> e le altre MDB di influenza asiatica .	173
Conclusione		179
BIBLIOGRAFIA		182

Introduzione

La Cina è diventata una delle principali potenze economiche a livello globale e la *Belt and Road Initiative* (BRI) rappresenta una delle sue iniziative più ambiziose. La BRI si configura come un'opportunità notevole per incrementare gli investimenti, in particolare nell'ambito delle infrastrutture, favorendo così lo sviluppo delle relazioni commerciali e di investimento tra i Paesi partecipanti e stimolando la collaborazione tra istituti bancari e investitori. Inoltre, la BRI ha un forte impatto sul continente africano, che risulta essere una delle principali aree di interesse della Cina per le sue risorse naturali e per le opportunità di investimento. La presente tesi si concentra sull'analisi della politica commerciale e di investimento della nazione cinese, con particolare attenzione all'iniziativa *Belt and Road* (BRI) e al suo impatto sul continente africano. L'elaborato esplora l'importanza del tema alla luce del nuovo ordine economico internazionale e delle conseguenze a lungo termine della guerra in Ucraina. La crisi in Ucraina ha infatti rappresentato una sfida per la comunità internazionale e ha sollevato importanti questioni riguardo alla sicurezza energetica e alle relazioni commerciali tra le principali potenze economiche mondiali. In un contesto in cui la Russia è soggetta a sanzioni internazionali e l'Europa sta subendo le conseguenze della rottura dei rapporti commerciali, principalmente nel settore energetico, la Cina riesce a evitare danni significativi da questo conflitto, il quale ha conseguenze sia militari che economiche e commerciali. Essendo già consolidata come una delle principali potenze economiche mondiali, la Cina potrebbe sfruttare il conflitto in corso per rafforzare ulteriormente la sua posizione nell'ambito dell'economia internazionale. L'Africa sembra rappresentare un canale di sbocco per gli eccessi di bilancio cinesi, creando opportunità di investimento ed espansione per il Paese asiatico nel continente africano.

Il tutto può essere analizzato attraverso la lente del diritto internazionale dell'economia, promuovendone uno studio degli elementi più interessanti. L'apertura cinese agli investimenti esteri ne ha proiettato la forza economica sullo scacchiere internazionale. La sua *leadership* potrà essere fondamentale nel definire i pilastri dell'ordine economico mondiale del domani e la *Belt and Road Initiative* può risultare terreno di prova nella gestione del suo percorso di crescita e sviluppo. L'instaurazione di meccanismi di dialogo come il *Forum on China Africa Cooperation* (FOCAC), l'aumento degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) nel continente africano e il potere decisionale in Banche Multilaterali di Sviluppo operanti nel territorio, come l'*Asian Infrastructure Investment Bank*, offrono un'indicazione chiara della strategia che la Cina ha adottato per definire le relazioni commerciali e di investimento. Tale strategia ha influenzato direttamente la stesura della presente tesi.

La ricerca esamina i principali aspetti del diritto internazionale dell'economia che regolamentano queste relazioni commerciali e gli investimenti, con una particolare attenzione alla loro rilevanza per l'attuale contesto internazionale. Al fine di approfondire questa tematica, è essenziale analizzare diversi elementi. Pertanto, è stato scelto di iniziare l'esame da una prospettiva storica, successivamente affrontare gli aspetti economici e di politica commerciale, per poi concentrarsi sull'analisi dettagliata del regime pattizio pertinente. Infine, si amplierà la tematica per trattare del ruolo delle banche multilaterali di sviluppo di ispirazione asiatica.

Nel primo capitolo la questione cui si cerca di dare una risposta è relativa alla matrice storica e ideologica che ha motivato la Cina ad adottare un atteggiamento di apertura nei confronti del resto del mondo. Dalla politica della Porta Aperta di Deng Xiaoping si passerà a trattare il concetto di *Beijing Consensus*, un insieme di principi economici e politici che hanno guidato la politica economica cinese degli ultimi decenni. Da un lato, si analizzerà la politica della "*Going Out Policy*" che ha spinto la Cina a effettuare investimenti in diversi Paesi esteri, principalmente quelli

ricchi di risorse naturali. Dall'altro lato, si esaminerà anche la diversità nell'approccio cinese nell'accogliere gli investimenti diretti esteri, attraverso l'implementazione di un nuovo quadro legislativo che riflette l'evoluzione dell'apertura nazionale.

Nel secondo capitolo si cercherà di fornire una risposta alla questione relativa ai diversi modelli di finanziamento cui la Cina può contare per supportare un'iniziativa così estesa come la *Belt and Road Initiative*. Il Capitolo II analizzerà l'origine e lo sviluppo della BRI, l'ambizioso progetto di infrastrutture che mira a collegare la Cina con il resto del mondo attraverso una serie di corridoi terrestri e marittimi. In particolare, si esamineranno i contributi finanziari all'iniziativa, da quelli pubblici delle Banche di Sviluppo e del *Silk Road Fund*, a quelli privati, predisponendo anche un'analisi delle formule possibili di partenariato pubblico-privato. Inoltre, per riuscire a fornire un quadro d'insieme completo, si esamineranno il quadro normativo e le sfide per la regolamentazione del trasporto internazionale e dei sistemi di risoluzione delle controversie, con particolare attenzione all'arbitrato internazionale, alla luce della BRI.

Il terzo capitolo mira a fornire una risposta alla questione riguardante il regime contrattuale che regola le relazioni commerciali tra la Cina e i suoi *partner* commerciali, *in primis* africani. In particolare, si analizzerà l'origine e lo sviluppo dei rapporti commerciali sino-africani, con particolare attenzione alle organizzazioni regionali di integrazione economica operanti nel continente e al *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC). Si tenterà di identificare il continente africano sotto la veste di interlocutore commerciale della Cina, evidenziando i punti nevralgici di una *partnership* dall'esponenziale valore strategico per il nuovo ordine economico internazionale. Si studierà anche l'evoluzione degli accordi commerciali bilaterali e degli accordi di investimento, esaminandone gli elementi caratteristici, nonché il regime degli investimenti cinesi nel continente africano e le sue relative sfide. In aggiunta, si analizzeranno gli accordi di prestito, ponendo particolare attenzione alle condizioni, alle clausole di riservatezza e al ruolo svolto dalla *China Export-Import Bank* e dalla *China Development Bank*. Si concluderà l'indagine esaminando gli effetti che la BRI ha prodotto in Africa, mettendo in luce le conseguenze dal punto di vista legale e commerciale.

Nel quarto capitolo si cerca di rispondere alla questione riguardante l'assistenza fornita dalle Banche Multilaterali di Sviluppo di ispirazione asiatica nelle regioni coinvolte nella Nuova Via della Seta. In particolare, si analizzerà il ruolo della Cina nell'*Asian Infrastructure Investment Bank*, nella *New Development Bank* e l'ipotesi prospettata dallo *SCO Development Bank*. Verrà analizzata la *membership* e la struttura di queste banche, le loro priorità strategiche e i progetti approvati, in particolar modo nel continente africano, al fine di sottolineare i contorni della manovra politico-commerciale a *leadership* cinese.

In sintesi, la *Belt and Road Initiative* si configura come un potente strumento per la realizzazione di una vasta rete di connessioni tra la Cina e il resto del mondo, promuovendo l'espansione dei legami commerciali e degli investimenti. Tuttavia, questo ambizioso progetto si trova ad affrontare diverse sfide e problematiche, tra cui i modelli di finanziamento, la regolamentazione del trasporto internazionale e dei meccanismi di risoluzione delle dispute, nonché il ruolo dell'arbitrato internazionale. Inoltre, sorgono preoccupazioni in merito alla sostenibilità del debito e alla trasparenza dei prestiti erogati. Di conseguenza, spetta alla Cina affrontare tali criticità al fine di garantire il successo di quest'iniziativa di portata straordinaria. Dunque, appare essenziale approfondire il ruolo che la Cina riveste nella *governance* economica globale per comprendere l'impatto e le opportunità che la *Belt and Road Initiative* avrà sulle relazioni commerciali e di investimento in un futuro quanto più prossimo.

CAPITOLO I – L'EVOLUZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE E DELLA POLITICA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DELLA CINA

Il finanziamento del Ciad dopo il rifiuto della Banca Mondiale¹, la simbolica partecipazione dei leader cinesi al *World Economic Forum* di Davos², così come il ruolo crescente dell'economia cinese all'interno del *Regional Comprehensive Economic Partnership*³ (RCEP), legato all'istituzione dell'*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB)⁴ e della *New Development Bank* (NDB)⁵, sono sintomi della crescente rilevanza della Cina nel panorama globale. La Cina, che ha visto la nascita di alcune delle più importanti e innovative scoperte nella storia umana, come il compasso, la carta e la polvere da sparo, ha tradizionalmente mantenuto una posizione riservata e poco propensa all'esportazione delle proprie conoscenze al di fuori dei suoi confini. Ad esempio, grandi viaggiatori come Marco Polo e Matteo Ricci hanno assolto il ruolo di intermediari tra la vasta conoscenza cinese e il resto del mondo⁶.

Con il primo capitolo si intende fornire un quadro del Paese, sottolineando quei tratti salienti della sua storia recente che hanno costituito i principali pilastri della sua ascesa quale potenza mondiale. Il percorso inizia dal lascito della fallita Rivoluzione Culturale maoista, un quadro sociologico di tensioni, ribellioni e chiusura, e prosegue con la presentazione del percorso di riforme e ideologie che ne ha mutato le fondamenta strutturali e culturali.

Il primo paragrafo si concentra sul cambio di prospettive⁷ derivanti dalle riforme di Deng Xiaoping, nel costituire un ponte tra l'identità maoista e l'apertura verso l'Occidente. Il successivo paragrafo esaminerà la politica di apertura della Cina, con un'attenzione particolare all'obiettivo di modernizzare il mercato e il sistema amministrativo del Paese. Il terzo paragrafo tratterà più in particolare il nuovo modello economico nel suo impianto strutturale e la riforma del sistema bancario. L'adattamento cinese alle influenze straniere finisce per costituire un modello unico, definito *Beijing consensus*, che si apre all'esterno, e viene posto quale estrema antitesi del modello statunitense del cosiddetto *Washington consensus*, soddisfacendo anche un interesse

¹ Si tratta dei fatti successivi al finanziamento della Banca Mondiale per l'oleodotto Ciad-Cameroon. La Banca ha sospeso il finanziamento nel 2006, accusando il Ciad di avere cambiato la propria legge in materia fiscale non rispettando più gli accordi iniziali. Altreconomia, *La Banca mondiale lascia il progetto dell'oleodotto Ciad-Camerun*, in *Altreconomia*, 2008, disponibile online su www.altreconomia.it.

² La partecipazione di Xi Jinping al *World Economic Forum* (WEF) di Davos nel 2017 fu la prima per un Capo di Stato cinese. L'incontro, organizzato ogni inverno, riunisce imprenditori, politici, economisti ed esperti di tutto il mondo per discutere e trovare soluzioni ad alcune delle sfide più urgenti del mondo, comprese quelle relative all'economia globale, alla salute, ai cambiamenti climatici e alla tecnologia. La partecipazione cinese al WEF di Davos può essere definita simbolica in quanto rappresenta l'importanza della Cina come attore globale e il suo ruolo nella definizione delle agende mondiali, ma può anche essere vista come un'occasione per promuovere la sua immagine e la sua posizione come potenza internazionale.

³ Quindici nazioni dell'Asia-Pacifico, tra cui Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Australia e Nuova Zelanda, hanno finalizzato l'accordo commerciale regionale noto come RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) il 15 novembre 2020. Firmato in un contesto di incertezza economica a causa della pandemia di COVID-19, attraverso l'istituzione di una zona di libero scambio che comprende il 30% della popolazione mondiale e il 28% dell'economia PIL, il RCEP cerca di promuovere la crescita economica, lo sviluppo e la prosperità nei Paesi membri. Inoltre, l'accordo include disposizioni per la protezione degli investimenti, la regolamentazione del commercio e la cooperazione in materia di politica commerciale. È ufficialmente entrato in vigore il primo gennaio 2022. Per maggiori informazioni si veda il *sitoweb* ufficiale www.rcepsec.org.

⁴ Si veda capitolo 4 o si consulti www.aiib.org.

⁵ Si veda capitolo 4 o si consulti www.ndb.org.

⁶ O. BALDACCI, A. PICASSO, S. NELLA, *La Cina in medio oriente*, in *Centro studi internazionali*, n.67, 2007 consultabile online su www.senato.it.

⁷ Mao Zedong, fondatore della Repubblica Popolare Cinese e leader del Partito Comunista Cinese dal 1949 al 1976, aveva adottato una politica di chiusura verso l'occidente e di isolamento internazionale. Sotto la guida di Mao, tra il 1949 e il 1976, la Cina si era concentrata sul perseguimento del socialismo nel Paese, adoperando una politica di isolamento internazionale. Dopo la morte di Mao, Deng Xiaoping ha intrapreso una serie di riforme economiche che hanno aperto il Paese all'occidente, riconoscendo l'importanza della globalizzazione e dei rapporti commerciali internazionali per la crescita economica cinese.

propagandistico. Il crescente interesse verso i Paesi ricchi di risorse, quindi, si trasforma in un campo di prova del *Beijing consensus*, rimasto estraneo alle crisi economiche del nuovo millennio. Ad esempio, la crisi economica del 2008 divenne pretesto per proporre il modello cinese nei Paesi dove l'*alter ego* statunitense non rappresentava più un esempio valido e sicuro. La propaganda ideologica si è trasformata in un crescente interesse commerciale e di investimenti che vede nei Paesi ricchi di risorse una mira espansionistica per nuovi legami commerciali e diplomatici. Un esempio di tale percorso di adattamento e di riforma è il progetto della *Belt and Road Initiative*, svelato nel summit del 2013 in Kazakistan dal presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, che riprende l'idea della via della seta percorsa mille anni fa da Marco Polo, invertendone il flusso commerciale da Oriente ad Occidente. Quindi, si può affermare che si stia definendo una piena esaltazione della grandezza monumentale cinese, ormai non più restia ad avventurarsi in realtà culturalmente distanti, nella sua rete di collegamenti con il mondo esterno⁸.

Con lo sbarco dei mercantili europei e statunitensi nel Paese, Pechino ed Hong Kong divennero capitali del commercio internazionale e del multiculturalismo. Se l'apertura al mondo è avvenuta solo in un secondo momento, si è realizzata in maniera tanto drastica e repentina da tramutare la Cina nel principale competitor mondiale degli Stati Uniti⁹. L'ultimo paragrafo è invece volto a delineare l'atteggiamento innovativo che tale percorso di sviluppo e innovazione ha portato in ambito di investimenti diretti esteri all'interno del territorio cinese.

1. Riforma e *Politica della Porta Aperta*

L'immagine di una Cina economicamente e culturalmente potente è la conseguenza di millenni di storia¹⁰, ma la sua immagine di modello globale di efficienza¹¹, successo e forza è il risultato di una politica ponderata ed oculata che trova nella figura di Deng Xiaoping una importante chiave di volta. Sotto la presidenza di Deng Xiaoping è terminato un sistema politico autoritario e chiuso all'esterno e ne è stato fondato uno nuovo, con un duplice fondamento: apprendere dai progressi tecnologici di altre nazioni; e irrobustire le risorse sociali ed economiche del Paese¹². Infatti, la Cina di Deng ha perseguito una politica di apertura internazionale, passata alla storia come la "*Politica della Porta Aperta*"¹³, di cui uno dei risultati più celebri è stata la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, suo ex avversario imperialista, nel 1979¹⁴.

Per meglio identificare le origini di questo percorso evolutivo, è opportuno partire dal contesto culturale alla base delle riforme, preso in analisi attraverso il criterio

⁸ O. BALDACCI, A. PICASSO, S. NELLA, *Ivi*.

⁹ Secondo i dati forniti dal Fondo Monetario internazionale relativi al PIL nominale dei due Paesi.

¹⁰ M. PEI., *China as a Cultural, Economic and Political Superpower*, Oxford, 2006.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Tesi condivisa da diversi storici ed esperti, tra cui si citano, in maniera non esaustiva: Ezra F. Vogel, autore di "*Deng Xiaoping and the Transformation of China*"; Roderick MacFarquhar, professore emerito di Storia politica della Cina all'Università di Harvard; Barry Naughton, professore di economia cinese all'Università della California a San Diego; Orville Schell, direttore del Centro d'arte e media per la Cina all'Università di Berkeley.

¹³ Vedi secondo paragrafo.

¹⁴ Anno del consolidamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti, conclamate dall'incontro tra Deng Xiaoping e Jimmy Carter del gennaio '79. Prima di questo, c'era stata una graduale apertura politica da parte degli Stati Uniti verso la Cina, grazie anche all'azione di Kissinger che, nel 1970, ha visitato la Cina per una serie di colloqui con i funzionari cinesi. Questi incontri hanno portato a sviluppi positivi nei rapporti tra i due Paesi e hanno creato le basi per una normalizzazione delle relazioni diplomatiche. Il 31 gennaio 1979 sono stati firmati i *diplomatic agreements* tra i due Paesi, ma le relazioni erano già state normalizzate con delle dichiarazioni il 1 gennaio 1979. Questo incontro ha rappresentato un importante passo avanti nella costruzione di relazioni più strette e positive tra Cina e Stati Uniti.

dell'autorappresentazione¹⁵. Varie definizioni sono state date della Cina nel corso dei millenni; a tal proposito, può risultare appropriato citarne alcune: (i) la *tianxia*, ossia l'insieme delle terre sotto il cielo del paradiso, che ne finisce per svelare quell'attributo di costante unità con il quale il popolo cinese ha rappresentato il globo, ponendosi al centro di questa visione; (ii) lo *Zhongguo*, volto a rappresentare la Cina quale terra di mezzo, Stato Centrale, nella volontà di descriverla come il polo principale dell'Asia, in una sua prospettiva storica che lo affianca agli altri grandi imperi¹⁶.

È proprio dall'autorappresentazione cinese quale esempio di unità e di continuità che è interessante partire¹⁷, poiché contrasta con la percezione dei sinologi occidentali che vedono la cultura cinese come sincretica e polimorfa. In questo processo di riforma, la Politica della Porta Aperta di Deng ha determinato non solo un'accettazione di paradigmi culturali occidentali fino a quel momento apertamente ripudiati, ma anche una linea politica di apertura della Cina ad importazioni da ed esportazioni verso il resto del mondo¹⁸.

La strategia non è stata, dunque, solo politica, ma l'attrazione di investimenti ha rappresentato l'elemento chiave del progetto di Deng,¹⁹ non a caso una delle prime mosse del quadro politico di Deng Xiaoping è stata una apertura alle imprese straniere che volevano stabilirsi in Cina²⁰. In particolare, è stato nel 1980 che le prime quattro zone economiche speciali, ovvero Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, sono state istituite nella regione meridionale del Paese, come parte di una strategia più ampia che ha poi reso la Cina uno dei maggiori produttori ed esportatori di merci al mondo²¹.

Secondo Deng Xiaoping la riforma della Cina doveva realizzarsi attraverso un elaborato e analitico piano di innovazione. Sul modello di Zhou Enlai, Deng ha perseguito il progetto delle

¹⁵ Secondo S. Pelaggi, la Cina non ha mai accolto gli influssi dall'esterno lasciandoli intatti (allo stesso modo in cui essa non ha mai semplicemente «sinizzato» i suoi vicini), ma li ha sempre adattati ai propri rapporti interni trasformandoli in modo creativo. In breve, la Cina ha sempre tentato di adattarsi ai cambiamenti, senza mai spezzare la sua identità originaria. L'autorappresentazione cinese, caratterizzata da termini ricorrenti anche nella saggistica attuale, come 夏 *huaxia* – splendida e grandiosa civilizzazione, 神州 *shenzhou* - dominio divino, 四海 *sihai* - quattro angoli del mondo, 天下 *tianxia* -tutte le terre sotto (il cielo del) paradiso, 中國 *zhongguo* - lo stato centrale, ossia il centro dell'universo, è esemplificativa della visione storica di una Cina che trascende le epoche e i confini, raccontandosi come punto saldo di successo e tradizione. Cfr. S. PELAGGI, *La civiltà cinese*, in *La Cina di Xi, Geopolitica.info* (a cura di), 2018, consultabile *online* su www.onlinededucation.it. Guarda sul tema anche W. SHAN, P. SIMONS, D. SINGH, *Redefining Sovereignty in International Economic Law: Redefining Sovereignty in International Economic Law*, ed. I, Londra, 2008.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Deng Xiaoping ha accettato e condiviso alcuni paradigmi culturali occidentali come parte del suo programma di apertura e modernizzazione della Cina. Questi includono l'adozione del capitalismo in Cina, incoraggiando la creazione di zone economiche speciali e la formazione di *joint venture* con imprese straniere, così come un crescente interesse verso la tecnologia, vista come una componente cruciale dello sviluppo economico insieme alla globalizzazione. Cfr. H. GUOCANG, *China's Open Door Policy, 1978-1984*, in *Journal of International Affairs*, vol. 39, no. 2, 1986, pp. 1–18. Guarda anche Z. XIAODAN, W. YAN, *Forty-Years of the Modernization of Chinese Socialist Legality: Strategy, Lacuna, and Outlook*, in *German Law Journal*, vol. 23, no. 5, 2022, pp. 691–712. L. SURYADINATA, *The Rise of China and the Chinese Overseas : A Study of Beijing's Changing Policy in Southeast Asia and Beyond*, *Iseas Yusof Ishak Institute*, ed. I, Singapore, 2017.

¹⁹ B. NAUGHTON, *Deng Xiaoping: The Economist*, in *The China Quarterly*, no. 135, 1993, pp. 491–514, disponibile *online* su www.jstor.org.

²⁰ Il riferimento è all'implementazione delle Zone Economiche Esclusive (SEZ) in Cina, iniziata con la direttiva del Consiglio di Stato del 15 luglio 1979, che autorizzava le province di Guangdong e Fujian a adottare misure straordinarie per lo sviluppo del turismo, del commercio estero e degli investimenti. 16 maggio 1980, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e il Consiglio di Stato hanno approvato il "Verbale di riunione delle province di Guangdong e Fujian" (广东、福建两省会议纪要). Le "Zone speciali di esportazione" sono state ufficialmente ribattezzate "Zone economiche speciali". C. D STOLTENBERG, *China's Special Economic Zones: Their Development and Prospects*, in *Asian Survey*, vol. 24, no. 6, 1984, pp. 637–54.

²¹ Le 4 zone economiche speciali create da Deng Xiaoping sono state fondamentali per la crescita economica e commerciale della Cina, in quanto volte ad attirare gli investimenti stranieri e sviluppare le industrie, incentivando la modernizzazione e l'integrazione della Cina nel commercio internazionale.

quattro modernizzazioni²², ossia il rinnovamento del comparto agricolo, di quello industriale, della conoscenza tecnica e scientifica, quindi anche dell'istruzione, e delle forze armate. Ai fini dell'elaborato verranno esaminate le prime due, in quanto rappresentative di un processo di modernizzazione sostanziale della Cina, attraverso una diversificazione della sua economia, e di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione cinese.

Nel corso di tali riforme, l'autorità governativa ha progressivamente rafforzato il proprio ruolo, adottando un approccio per tappe, basato su fasi sperimentali²³.

La prima tappa della riforma è stata rivolta al miglioramento del comparto agricolo²⁴. Con l'abolizione delle Comuni popolari²⁵, attraverso la "Decisione su diverse questioni riguardanti l'accelerazione dello sviluppo agricolo" (关于加快农业发展若干问题的决定) del 28 settembre 1979, Deng promuove l'adozione di un "sistema di responsabilità familiare" che si basa su un modello a doppio binario, in cui alle famiglie viene richiesto di destinare una quantità limitata della loro produzione alla comunità, mentre la parte restante può essere commercializzata. Dunque, affinché il nuovo comune potesse soddisfare le proprie esigenze alimentari, ad ogni famiglia residente veniva assegnato un appezzamento di terreno, con conseguenziale onere di produzione e consegna di una determinata quantità di prodotti. Soddisfatta la quota di consegna, la famiglia contadina era libera di conservare la restante produzione per uso personale o per la vendita sul libero mercato²⁶. Il diritto d'uso veniva concesso agli agricoltori come permanente e trasferibile, senza incidere sui diritti di proprietà sulla terra. Il primo punto nevralgico del piano di Deng si sostanzialmente, quindi, in ciò che molti sinologi hanno definito riappropriazione del paesaggio²⁷. In linea di continuità con il pensiero maoista²⁸, Deng riteneva come il nemico del popolo cinese non fosse incarnato nelle figure capitaliste o borghesi, così come accadeva in altre parti del mondo, ma si definisse all'interno di quella frammentazione territoriale tipica delle unità agricole capeggiate da diversi proprietari terrieri, ormai divenuti capi di villaggio²⁹. Il risultato fu che, dopo il 1978, i mercati rurali iniziarono a riaprire, consentendo ai piccoli agricoltori di impegnarsi in attività commerciali su piccola scala che precedentemente venivano proibite, ad esempio l'allevamento di pollame, la produzione di artigianato e la raccolta di mais, vietata durante la Rivoluzione Culturale in quanto attività capitalista³⁰.

La seconda tappa del sistema di riforme portato avanti dal governo cinese si concentrò sul settore delle imprese, a partire dall'ottobre del 1980. Il vicepremier Yao Yilin, capo della commissione statale per la pianificazione, rivelò il notevole ampliamento degli esperimenti che avrebbero dato

²² In realtà la politica precede lo stesso Deng, ma sarà con lui che riuscirà ad affermarsi modernizzando il Paese attraverso questi quattro assi. B. NAUGHTON, *op. cit.*

²³ Così come preannunciato durante il discorso tenuto alla sessione del Congresso Nazionale del Popolo del 1978. Guarda E. LION, *Le Zone Economiche Speciali in Cina e a Taiwan come motori per lo sviluppo economico: un confronto*, tesi di laurea Corso di Laurea magistrale in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea, Università Ca' Foscari, 2014. Cfr. anche sul tema S. KOBAYASHI *et al.*, *The Three Reforms, in China: Progress and Outlook*, in *Japan Research Institute*, Vol. 1, no. 45, 1999.

²⁴ G.C. CHOW, *China's economic transformation*, in R. GARNAUT, S. LIGANG, C. FANG (a cura di), *China's 40 Years of Reform and Development: 1978-2018*, I ed., Canberra, 2018, pp. 93-116, consultabile online su www.jstor.org.

²⁵ Le comuni popolari sono forme di organizzazione sociale ed economica che sono state introdotte in Cina durante il Grande Balzo in Avanti di Mao negli anni '50. Si trattava di cooperative agricole che raggruppavano le famiglie rurali in unità più grandi, dove la terra e le attrezzature erano gestite in comune e le decisioni erano prese da un consiglio eletto. L'obiettivo era quello di aumentare l'efficienza produttiva e di sviluppare la cooperazione tra le famiglie agricole, ma il risultato è stato in molti casi insoddisfacente e ha portato a disuguaglianze e a un declino della produzione alimentare. A. PIAZZA, *La Cina Di Deng Xiaoping: Un Lungo Cammino Verso La Modernizzazione*, in *Tuttocina.it*, 2018, disponibile online su www.tuttocina.it.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ G.C. CHOW, *Ivi*, pp. 105.

²⁸ Infatti, anche lo stesso sistema di responsabilità familiare era già stato provato in segreto da Mao nella zona dell'Anhui.

²⁹ Cfr. S. PELAGGI, *La civiltà cinese, op. cit.*

³⁰ *Ibidem*.

alle imprese statali maggiore autonomia di mercato e di concorrenza³¹. Infatti, se alla fine del 1978 la ristrutturazione industriale riguardava sei aziende pilota nella provincia del Sichuan, alla fine del 1981, circa l'80% delle imprese industriali del Paese aveva aderito all'esperimento di ristrutturazione³². Le componenti principali della riforma industriale nei primi anni erano: (i) la sperimentazione di nuovi prodotti al successivo sistema di vendita degli stessi; (ii) l'adozione di un "sistema di responsabilità economica", attraverso la suddivisione di più livelli del comparto territoriale; (iii) un quadro retributivo basato sulla produttività; (iv) e una attenta razionalizzazione del sistema amministrativo locale per le imprese statali a controllo locale.

La politica di riforma e apertura toccò anche il settore della cosiddetta industria pesante e impresa statale. Tuttavia, non sempre il contributo risultò determinante nello spingere i settori produttivi verso un'autonoma efficienza. Ne è esempio l'affidamento della cosiddetta industria pesante alla Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato (SASAC)³³. La riforma delle imprese statali si rivelò più difficile di quella delle imprese agricole³⁴. Dal punto di vista economico, a differenza delle piccole aziende agricole autosufficienti, le grandi imprese industriali dipendevano da fattori al di fuori del loro controllo, compresa la fornitura di attrezzature e input materiali prodotti da altre imprese. Nel 1987, il sistema di responsabilità contrattuale³⁵ venne esteso a tutte le imprese statali, ciascuna delle quali era tenuta a firmare un contratto con il livello di governo che ne aveva il controllo³⁶.

Di gran lunga più positivo fu il contributo dato alle imprese municipali e di villaggio. Deng Xiaoping si era preposto, infatti, di ricercare manodopera evitando le derive sociali delle metropoli occidentali, per questo decise di spostare le industrie in campagna, dove la maggioranza della popolazione contadina risultava alle volte sottooccupata, e quindi era possibile assorbire la manodopera in eccesso³⁷. Le imprese di borgata e di villaggio venivano quindi istituite come

³¹ Con Jiang Zemin si darà vita ad una privatizzazione delle grandi imprese statali nei compartimenti non strategici.

³² Dati forniti dalla *National Bureau of Statistics (NBS), China Statistical Yearbook, Beijing: China Statistics Press, 1997*. L'esperimento di riforma si rese possibile attraverso una catena di provvedimenti normativi emanati dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1979: "Diversi regolamenti sull'ampliamento dell'autonomia delle imprese industriali statali nel funzionamento e nella gestione" (关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定), "Regolamenti sull'attuazione del profitto Conservazione delle imprese statali (关于国营企业实行利润留成的规定), "Sull'espropriazione delle imprese industriali statali" (关于开征国营工业企业固定资产税的暂行规定).

³³ La SASAC è stata fondata nel 2003 e si è concentrata sul settore dell'industria pesante fin dalla sua creazione. La SASAC è stata creata per gestire e supervisionare le risorse del Paese che sono controllate dallo Stato, incluse le società statali e le imprese pubbliche che operano nel settore dell'industria pesante. La SASAC ha il compito di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese pubbliche e di promuovere un'economia *market-oriented*, incluso nel settore dell'industria pesante. Quest'ultima comprende settori come l'acciaieria, la siderurgia, le materie prime, l'energia, la costruzione navale e il petrolio e il gas, tra gli altri.

³⁴ S. PELAGGI, *op. cit.*

³⁵ Questo sistema delimitava l'imposizione fiscale, determinando le quote di produzione fisse da consegnare allo Stato, nonché la gestione delle risorse umane.

³⁶ N. K. CHANDRA, *Legacy of Deng Xiaoping*, in *Economic and Political Weekly*, ed. 32, no. 13, 1997, pp. 642–44, disponibile online su www.jstor.org.

³⁷ M. BAGLIONI, *Disuguaglianza e crescita: il ruolo delle Township and Village enterprises*. Tesi in Scienze Economiche Statistiche e Sociali, 2003, pp. 244.

imprese collettive³⁸, e ai sensi del loro contratto³⁹, si impegnavano a pagare al governo una tassa annuale fissa, avendo garantita la possibilità di trattenere l'eventuale utile residuo. D'altro canto, lo stesso presidente cinese tentò di arginare il rischio di una migrazione verso le città con vari espedienti come, ad esempio, gli *Hukou*⁴⁰.

Punto centrale della Riforma fu la sua matrice politica, con l'intento di affermare in Cina un ideale Stato di diritto. Il primo passo fu quello di ridisegnare mediante riforme il Partito, ad esempio fu posto un limite di due mandati presidenziali di cinque anni, venne disposta la periodicità delle riunioni del Partito e si fissò a 70 anni l'età di pensionamento per i ruoli chiave dello stesso⁴¹. L'ascesa di Deng Xiaoping si caratterizza per la costituzione di una nuova tipologia di economia improntata ad un nuovo corso ideologico. Nel 1979 Deng enunciava i quattro principi cardinali della nuova ideologia comunista, orientati a rappresentare allo stesso tempo un filo di continuità e di svolta con il lascito del maoismo in Cina: sostenere la via socialista; sostenere la dittatura democratica del popolo; sostenere la direzione del partito comunista cinese; difendere il pensiero di Mao Zedong e il marxismo-leninismo. I quattro principi cardinali nel '79 sono esemplificativi di un processo di riforma che si rifaceva al passato e al concetto di *tianxia*⁴². Il pragmatismo, frutto di tali principi, è rimasto impresso nella storia insieme ad alcune sue celebri frasi⁴³. Il 15 luglio 1979 è stata una data rilevante nel processo di sviluppo e modernizzazione cinese, poiché il Comitato Centrale del PCC e il Consiglio di Stato hanno approvato i rapporti delle province del Guangdong e del Fujian in favore dell'istituzione di "Zone Speciali di

³⁸ In Cina, le imprese collettive sono regolamentate principalmente dalla "Legge cinese sulla proprietà collettiva" (中华人民共和国集体经济所有制法) e dal "Regolamento sulla gestione delle imprese collettive" (集体企业管理条例), entrambe promulgate dall'ordinanza n. 88 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese il 9 settembre 1991. Questi due documenti costituiscono le principali fonti di regolamentazione per le imprese collettive in Cina. In particolare, l'articolo 5 della "Legge cinese sulla proprietà collettiva" stabilisce che le imprese collettive sono proprietà condivisa e che le loro attività sono regolate dalla legge. L'articolo 18 del "Regolamento sulla gestione delle imprese collettive" stabilisce le regole per la creazione e la registrazione delle imprese collettive, mentre l'articolo 31 definisce le responsabilità dei proprietari delle imprese collettive.

³⁹ L'impresa di borgata e il governo stipulavano un contratto che specificava le quantità e le qualità dei prodotti che l'impresa doveva produrre e consegnare al governo, nonché le condizioni per l'erogazione dei finanziamenti e dei sussidi. Questo contratto fungeva da base per il sistema di responsabilità tra le due parti e garantiva che entrambe le parti rispettassero i loro obblighi. Il contratto era un elemento chiave nel sistema di responsabilità tra imprese di borgata e governo, poiché stabiliva le regole e le condizioni per la produzione e la consegna dei beni e servizi. Questo ha garantito una maggiore trasparenza e stabilità nel sistema economico, facilitando la pianificazione e lo sviluppo a lungo termine. Cfr. C. TISDELL, *Economic Reform and Openness in China: China's Development Policies in the Last 30 Years*, in *Economic Analysis and Policy*, vol. 39, no. 2, 2009, pp. 271–294.

⁴⁰ Gli *Hukou* sono un esempio di espediente utilizzato da Deng per evitare la migrazione rurale nelle città e, dunque, evitare le derive sociali delle metropoli occidentali come Manchester. Si trattava di un sistema di registrazione, analogo ad un passaporto interno, che dagli anni '80 rendeva possibile solo a chi lo detenesse di spostarsi nelle città. S. SHEEHAN, *China's Hukou Reforms and the Urbanization Challenge*, in *The Diplomat*, 2017, disponibile *online* su thediplomat.com.

⁴¹ Il tutto attraverso la Risoluzione riguardante l'emendamento della Costituzione e l'istituzione del Comitato per l'emendamento costituzionale (关于修改宪法和成立宪法修改委员会的建议), adottata alla terza sessione del quinto congresso nazionale del popolo il 10 settembre 1980.

⁴² Modello dell'autorappresentazione cinese quale un unicum storico politico marcato alla continuità. Significa "Cielo in basso" o "tutto sotto il cielo" e, secondo il filosofo Zhao Tingyang, si riferisce all'antico ideale cinese di una politica armoniosa e responsabile di confermare la legittimità politica della governance mondiale così come di quella locale e di consentire la giustificazione dei sistemi.

⁴³ Così come Mao vedeva trasposto il suo pensiero nel cosiddetto Libretto Rosso, anche Deng è stato testimone di una condivisione del suo pensiero storico politico che, aldilà della sua integrazione nello Statuto del PCC e nella Costituzione della RPC, ha lasciato ai posteri frasi emblematiche del suo pragmatismo. Ne è un esempio: "We must safeguard world peace and ensure domestic development", Deng Xiaoping, 29 maggio 1984, consultabile *online* sul sito www.dengxiaopingworks.wordpress.com

*Esportazione*⁴⁴” a Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen. Successivamente, il 16 maggio 1980, i due organi sopracitati hanno istituito formalmente tali Zone Economiche Speciali, al fine di attrarre investimenti internazionali e tecnologia avanzata grazie ad un regime giuridico speciale di favore. Nello specifico, tra le condizioni preferenziali concesse a società estere, si può riscontrare un regime di favore in ambito fiscale e di dazi doganali, oltre che una maggiore flessibilità dalle procedure burocratiche⁴⁵. L’istituzione di zone economiche speciali in Cina ha inaugurato un nuovo modello di sviluppo⁴⁶ dove il socialismo viene sostenuto da una politica di apertura con chiare influenze occidentali, garante, però, di dogmi e simboli socialisti rappresentanti la Cina che è stata⁴⁷.

Il successo di questo nuovo modello può essere indicizzato con l’andamento del prodotto interno lordo⁴⁸, idoneo a rappresentare una misura della dimensione totale dell’economia cinese. Dal 1978 ad oggi, infatti, il PIL è cresciuto in media di quasi il 9% ogni anno rendendo la Cina, in oltre quarant’anni di progressi, la seconda economia del mondo.

È pertinente sottolineare anche l’apporto positivo alla crescita dell’economia dato dall’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio cinese⁴⁹. Il Paese, avendo seguito come osservatore speciale la chiusura degli accordi di Marrakech, è entrato ufficialmente nell’OMC nel 2001, grazie al contributo dei vari *working groups* che si sono susseguiti dal 1987⁵⁰ al 2001. A seguito dell’adesione all’OMC, infatti, la Cina ha rivisto la struttura della propria economia sotto più aspetti⁵¹. Già da un primo momento, la Cina ha dovuto gradualmente rimuovere barriere non tariffarie⁵², rivedere le politiche sui prezzi⁵³, e revisionare le tariffe sui prodotti agricoli e sulle

⁴⁴ Dette anche *Export Processing Zones*, sono spesso incluse all’interno della più grande gamma delle Zone economiche speciali. Cfr. T. FAROLE, *et al.*, *Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Directions Trade*, 2011. Disponibile online su www.openknowledge.worldbank.org.

⁴⁵ OCSE, *China's Special Economic Zones: 40 Years of Reform and Development*, 2019.

⁴⁶ R. CANN, *Deng Xiaoping's 'Special Economic Zones': A New Model of Development*, in *Journal of Contemporary China*, 1997.

⁴⁷ Nonostante l’influenza delle esperienze occidentali, l’istituzione delle SEZ in Cina ha anche mantenuto alcuni elementi della vecchia politica di Mao, come la tutela del controllo del partito sulle attività economiche del Paese, l’enfasi sulla pianificazione centralizzata, la promozione delle imprese statali e la difesa della sovranità nazionale. Questi elementi sono stati integrati nel modello delle SEZ, che è stato visto come un mezzo per promuovere la riforma economica, ma allo stesso tempo mantenere il controllo del partito sullo sviluppo del Paese. *Ibidem*. Guarda sul tema anche L. SURYADINATA, *The Rise of China and the Chinese Overseas: A Study of Beijing's Changing Policy in Southeast Asia and Beyond*, Iseas Yusof Ishak Institute, ed. I, Singapore, 2017. Cfr. C. TISDELL, *Economic Reform and Openness in China: China's Development Policies in the Last 30 Years*, in *Economic Analysis and Policy*, vol. 39, no. 2, 2009, pp. 271–294.

⁴⁸ In meno di 10 anni dall’inizio delle riforme di Deng Xiaoping, il volume del commercio estero, attraverso i dati raccolti dalla Banca Mondiale, incrementa il PIL di ben il 25%. Cfr. H. GUOCANG, *op. cit.*

⁴⁹ La Cina è diventata membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) grazie a un lungo processo di negoziazione e adeguamento alle regole commerciali internazionali. Il processo è iniziato nel 1986, quando la Cina ha presentato la sua domanda di adesione all’OMC, e si è concluso 15 anni dopo, nel 2001, alla conferenza Ministeriale OMC a Doha.

⁵⁰ Dopo la richiesta di adesione al GATT.

⁵¹ M.R. MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, Napoli, 2019, pp. 37-38.

⁵² *Dal Protocol of Accession of the People's Republic of China*, Parte 1, articolo 13 par. 3 “[...] *China shall apply conformity assessment procedures to imported products only to determine compliance with technical regulations and standards that are consistent with the provisions of this Protocol and the WTO Agreement. Conformity assessment bodies will determine the conformity of imported products with commercial terms of contracts only if authorized by the parties to such contract. China shall ensure that such inspection of products for compliance with the commercial terms of contracts does not affect customs clearance or the granting of import licences for such products*[.]”.

⁵³ *Dal Protocol of Accession of the People's Republic of China*, Parte 1, articolo 15:

“[...] *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the*

esportazioni di prodotti tessili, con la concessione di un trattamento preferenziale alle economie in via di sviluppo. Gli obblighi conseguenti all'adesione all'OMC hanno determinato una riforma dell'impianto normativo cinese, *in primis* del diritto societario e del commercio estero, dove fu rimosso il monopolio statale sulle attività di importazione, salvo per i settori strategici come la produzione del cotone; e venne modificato il sistema fiscale e di accesso ai servizi, al fine di ottemperare agli obblighi del *Trade Related Investment Measures* (TRIM)⁵⁴ e del *Generale Agreement on Trade in Services* (GATS)⁵⁵. Una delle principali modifiche apportate, trattandosi di un'introduzione *ex novo* nel sostrato normativo cinese, fu quella del diritto della proprietà intellettuale⁵⁶, dove furono riprodotti i principi del TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) e venne promulgata una legge *ad hoc* sui brevetti. A causa dell'adesione, vi è stato un notevole impulso ai servizi nazionali, nonché un aumento degli investimenti esteri e il conseguente stimolo alla concorrenza internazionale⁵⁷.

2. Deng Xiaoping: il punto di svolta della Cina Socialista

Alla morte di Mao, la Cina era una nazione impoverita a causa di anni di disordini politici e di gestione economica guidata dall'ideologia maoista⁵⁸. L'eredità politica del "Grande Balzo in Avanti" di Mao⁵⁹, che avrebbe dovuto essere un passo verso un socialismo pienamente realizzato si tradusse solo in un "crollo della razionalità del partito"⁶⁰. In seguito alla scomparsa di Mao Zedong, il Paese dimostrava profonde divisioni sia nelle aree rurali che in quelle urbane. In particolare, nella zona rurale, che rappresentava il fulcro del Paese, e dove la metà della popolazione si impegnava nell'agricoltura, le conseguenze di questo evento erano ancora sentite fortemente⁶¹. La campagna di Rivoluzione Culturale dal 1966 al 1976, che ha travolto completamente sia le istituzioni locali del partito sia il mondo intellettuale, ha invece logorato l'ambiente urbano⁶².

Con la salita al potere di Zao Feng, ex ministro della pubblica sicurezza, veniva ordinato l'arresto della banda dei Quattro⁶³, guidata dalla vedova di Mao, e veniva dichiarata la fine della Rivoluzione Culturale. Zao Feng si presentava come il successore e il continuatore dell'opera di Mao, anche se all'interno del Partito Comunista Cinese la corrente riformatrice stava prendendo

following rules: (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability; [...]"

⁵⁴ M.R. MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, Ivi cit. pp. 151 e ss.

⁵⁵ Ivi, pp. 164 e ss.

⁵⁶ Cfr. J. QIN, *Trade, investment and Beyond: The impact of WTO Accession on China's Legal System*, in *The China Quarterly*, 2007, Vol. 191, pp. 720-741.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ C.D. BROWN, *China's Great Leap Forward*, in *The Journal of Asian Studies*, 2012, consultabile online in www.asianstudies.org. Cfr. C. TISDELL, Ivi pp. 280-294. W. SHAN, P. SIMONS, D. SINGH, *op. cit.*

⁵⁹ Nel 1958, Mao lanciò una campagna radicale per aumentare la produzione nel Paese, mirando a raggiungere una piena esaltazione del comunismo prima dell'Unione Sovietica. *Ibidem*.

⁶⁰ Così come dichiarato nell'intervista di G.B. Andornino a Rai Storia: il Tempo e la Storia, stagione 4, ep.29, 2016, e ribadito nel paper *The evolution of China's foreign policy since the Deng era*, presentato al *China Center for Contemporary World*, 2013.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Si tratta del gruppo politico intenzionato a prendere le redini della Rivoluzione Culturale di Mao e capeggiato dalla moglie, Jiang Qing.

piede sotto la direzione di Deng Xiaoping. Deng ereditava una Cina destabilizzata⁶⁴, tanto che Gregory Chow asserisce come fu già il bisogno di prendere le distanze dal vecchio regime maoista, reo di essersi macchiato della preparazione di una riforma culturale non condivisa con il popolo, motivo bastevole per dare, dunque, il via alla riforma⁶⁵.

A seguito della crisi sociale che aveva contraddistinto gli anni precedenti, Deng appoggiava la cosiddetta "Primavera di Pechino",⁶⁶ durante la quale spesso venivano affissi i "dazebao", ossia i manifesti di protesta giovanile contro l'ideologia e la politica di quei tempi. Durante questa fase della politica di Deng Xiaoping, vengono riformate le procedure e i criteri di nomina dei membri del partito comunista cinese [attraverso la Risoluzione riguardante l'emendamento della Costituzione e l'istituzione del Comitato per l'emendamento costituzionale (关于修改宪法和成立宪法修改委员会的建议) del 10 settembre 1980]⁶⁷ e viene promossa una crescita che favorisse anche la possibilità di attrarre investimenti dall'estero⁶⁸. Con queste riforme politiche si innalza il tasso di scolarizzazione e la società si rende conto di essere più libera dai vincoli concettuali del maoismo⁶⁹.

La proposta di Deng per un sistema socialista con caratteristiche cinesi emerse per la prima volta nel dicembre 1978 all'XI congresso nazionale del Partito Comunista Cinese⁷⁰. È stata una filosofia politica costruita sull'ideale marxista che si è concentrata sulla possibilità di adattamento

⁶⁴ Così come dichiarato nell'intervista di G.B. Andornino a Rai Storia: il Tempo e la Storia, stagione 4, ep.29, 2016, e ribadito nel paper *The evolution of China's foreign policy since the Deng era*, presentato al *China Center for Contemporary World*, 2013.

⁶⁵ G.C. CHOW *op. cit.*, *China's economic transformation*, in R. GARNAUT, S. LIGANG., C. FANG (a cura di) *China's 40 Years of Reform and Development: 1978-2018*, I ed., Canberra, pp.93-116, 2018, consultabile online su www.jstor.org.

⁶⁶ Il periodo storico di liberalizzazione che è seguito alla morte di Mao. La "Primavera di Pechino" è stata un periodo di aperta espressione di opinioni e proteste che si è verificato a Pechino, la capitale della Cina, nel 1989. Il movimento, iniziato come una manifestazione pacifica di studenti per la democrazia e i diritti umani e sull'onda delle manifestazioni avvenute in Cecoslovacchia nel 1968, si è espanso e ha coinvolto una vasta gamma di gruppi sociali, tra cui intellettuali, artisti, lavoratori e residenti di Pechino. Il riferimento alla primavera, periodo di svolgimento della rivolta, è anche un rimando alla rinascita e alla speranza, comunemente associati alla primavera, cercando di evolversi verso un futuro più democratico e aperto.

⁶⁷ Approcciandosi ad una definizione di un quadro comune professionalizzante atto ad instaurare un partito di terza e di quarta generazione competente ed esperto. Cfr. K. LIEBERTHA, *Governing China: From Revolution Through Reform, 1996*, New York, capitolo 5.

⁶⁸ G.C. CHOW, *Ivi*, pp. 13.

⁶⁹ Poi culminata con il "Regolamento provvisorio sulla guida della direzione degli investimenti esteri" (指导外商投资方向暂行规定) che la Commissione statale per la pianificazione, la Commissione economica e commerciale e il Ministero del commercio estero hanno promulgato congiuntamente il 20 giugno 1995. Sembra che il clima ideale per una riforma di stampo democratico. In effetti, Wei Jingsheng, attivista politico, già nel 1978 aveva pubblicato un saggio intitolato "Quinta modernizzazione", sospingendo verso le riforme, poi attuate da Deng, ma pretendendone una quinta, ossia il subentro di un regime democratico. Wei ha criticato apertamente il sistema politico cinese e il Partito Comunista, mentre Deng ha difeso l'autorità del Partito e ha resistito alle riforme politiche. Questo ha portato a molte tensioni tra i due e Wei Jingsheng è stato arrestato e imprigionato per la sua attività politica. Cfr. G.B. ANDORNINO, *China's new role on the world stage. Trends, issues, prospects*, in L. ZHANG, S. BERETTA (a cura di), *Contemporary China through Eyes of Italian Experts*, in *China University of Political Science and Law*, Pechino, 2012, pp. 2-7. Cfr. anche sul tema S. KOBAYASHI *et al.*, *op. cit.*

⁷⁰ Durante la Terza Sessione Plenaria dell'Undicesimo Congresso Nazionale del PCC, Deng Xiaoping tenne un discorso nel quale definì il percorso di sviluppo e di riforme che auspica per la Cina negli anni a venire. Ma fu il 27 giugno 1981, con la Sesta Sessione Plenaria dell'Undicesimo Comitato Centrale, che si approvò il primo documento ufficiale che statuiva il cambiamento di prospettive ideologiche del Paese, ossia la "Risoluzione su alcune questioni storiche concernenti il Partito dalla fondazione del Partito Popolare Repubblica della Cina" (关于建国以来党的若干历史问题的决议). J.F. HUCHET, *The Economic Legacy of Deng Xiaoping*, in *China Perspectives*, maggio 1997, N. 11, pp. 6-16, 1997, consultabile online su www.jstor.org. Z. XIAODAN, W. YAN, *Forty-Years of the Modernization of Chinese Socialist Legality: Strategy, Lacuna, and Outlook*, in *German Law Journal*, vol. 23, no. 5, 2022, pp. 691-712.

alle nuove condizioni sociopolitiche dell'epoca contemporanea, facendo affidamento sulla duttilità del pensiero radical-comunista.⁷¹ Difatti, per affrontare i bisogni più urgenti della popolazione, questa nuova forma di socialismo ha fatto spesso riferimento a obiettivi e quadri teorici tradizionali, ma aggiornando e innovando le consolidate teorie marxiste, leniniste e maoiste al fine di mantenere una linea politica sempre attuale⁷². Tra i concetti fondamentali che Deng stesso ha usato per racchiudere l'essenza del socialismo con caratteristiche cinesi, quello di “*cercare la verità attraverso i fatti*”⁷³ è uno dei più significativi perché sottolinea l'importanza di una politica concreta, dove i fattori economici sono percepiti come gli unici in grado di sostenere un dato corso politico. In relazione a questo, Deng e la sua generazione di politici hanno stabilito il rifiuto di qualsiasi posizione politica irrealistica e incapace di garantire la forte performance economica della Cina e uno sviluppo delle forze produttive. Infatti, l'idea di Deng consisteva nel dare il via ad una fase primaria del socialismo, alla base della quale vi era il pensiero che il comunismo non fosse realisticamente in grado di sopravvivere senza un significativo accumulo iniziale di ricchezza⁷⁴ e che, solo una volta maturata, questa consentisse alla società di funzionare in futuro sulla base delle massime marxiste⁷⁵.

Un ulteriore elemento principale della politica di Deng Xiaoping, è stata la volontà di attuare un'economia socialista orientata al mercato, poiché sembra individuare il modo più efficace per garantire il rapido sviluppo delle forze produttive⁷⁶. In questo, Deng è riuscito a superare l'apparente conflitto terminologico con il termine “socialismo” chiarendo come l'economia sia orientata al mercato, e pertanto capitalista, fintanto che serva obiettivi economici capitalisti, d'altra parte, il mercato è emblema del socialismo qualora venga usato per promuovere il comunismo a lungo termine⁷⁷.

Il processo di riforma della Cina socialista iniziato da Deng deve il suo successo all'operato positivo di altri uomini che ne hanno trainato il progetto⁷⁸.

Tra questi, Hu Jintao, ne è sicuramente l'esempio più rappresentativo⁷⁹; d'altro canto, promuove una tesi ancor più innovativa rispetto a quella denghiana, di cui si tratterà più avanti, aprendo ad un nuovo approccio scientifico alla ricerca, riallacciandosi a ideali e filosofie storicamente messe da parte nella ricerca di una società armoniosa. Questo nuovo approccio ideologico si è concretizzato con l'Undicesimo Piano quinquennale del partito (1981-1985), che ha permesso un adattamento dell'ideologia marxista alle esigenze richieste dalla modernità⁸⁰.

⁷¹ Ne è un esempio l'evoluzione dell'ideale maoista della lotta di classe che con Deng Xiaoping si tramuta in un'eradicazione della povertà. R. COLONNA, *Cos'è il socialismo con caratteristiche cinesi?*, in *Centro studi di Geopolitica e relazioni internazionali*, consultabile online nel sito www.geopolitica.info.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ Proverbio di derivazione maoista poi divenuto slogan di Deng. Mira a rappresentare un cambio di prospettive, passando da una visione politica concentrata su dogmatismi e sulla venerazione di singole figure politiche, ad una nuova tendenza di attenta analisi delle esigenze del popolo cinese.

⁷⁴ Cfr. W. GUO YOU, *The period of Deng Xiaoping's reformation*, Pechino, 2015, pp. 37.

⁷⁵ In riferimento all'idea della fase di transizione secolare che dovrebbe anticipare l'ascesa del comunismo e durante la quale il PCC dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo delle forze produttive cinesi.

⁷⁶ R. COLONNA, *Ivi*.

⁷⁷ Cfr. W. GUO YOU., *op. cit.*

⁷⁸ J.F. HUCHET, *The Economic Legacy of Deng Xiaoping*, in *China Perspectives*, maggio 1997, N. 11, pp. 6-16, 1997, consultabile online nel sito www.jstor.org

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Più apertamente che in passato, Hu Jintao si fa portavoce di una politica di critica al passato, *in primis* per la ricerca di uno sviluppo scientifico eccessivo che ha oppresso lo sviluppo sociale, finendo per delineare disparità e disordini nel popolo cinese. L'approccio di Hu si contraddistingue, dunque, per una politica programmatica eterogenea da molti definita come *umbrella concept*, in quanto atta a difendere ogni assetto e fondamento culturale, economico, sociale del popolo cinese. La ridistribuzione della ricchezza e la tutela ambientale risultano essere due elementi qualificativi della nuova Politica cinese, improntata alla definizione di una “*società armoniosa*”. La stessa teoria di armonia, ricercata da Hu, risulta essere punto di rottura con il passato nel riallacciarsi alla filosofia confuciana, bandita da Mao, e che diventa, con la statua di Confucio eretta in piazza Tienanmen, simbolo di svolta per l'ideologia cinese.

Con le riforme di Deng, l'economia cinese è avanzata ad alti ritmi, ma l'apertura economica, oggetto di trattazione del paragrafo successivo, non ha risparmiato contraccolpi politici sugli equilibri del Partito. Ne è esempio il caso di Hu Yaobang⁸¹, fermo braccio destro di Deng fin dai primi anni del movimento rivoluzionario cinese, anch'egli portavoce di una politica economica con una forte apertura all'Occidente che ha irritato il conservatorismo dell'epoca. Nel momento in cui gli studenti si radunarono nelle piazze alla fine del 1986 per chiedere di accelerare il processo di liberalizzazione nel Paese, si generò una lunga serie di scontri tra intellettuali e politici che portarono alla caduta di Hu Yaobang⁸². Al suo funerale, il 22 Aprile 1989, decine di migliaia di studenti marciarono su Piazza Tienanmen per rendere onore alla memoria del vecchio leader riformista, dando vita all'inizio di una protesta studentesca⁸³ passata alla storia come "i fatti di piazza Tienanmen".

3. La nuova struttura economica

L'economia cinese era essenzialmente chiusa prima della riforma economica. L'evoluzione economico-politica che la Cina ha intrapreso da Deng in poi può essere sussunta all'interno del modulo sistemico di analisi di Robert Gilpin⁸⁴. Questo modello è rilevante perché analizza il cambiamento dei sistemi internazionali, riconoscendo come, nel periodo moderno, siano soprattutto i fattori economici ad essere diventati una fonte importante di potere nazionale⁸⁵ e come questo possa portare, a determinate condizioni, ad un mutamento di sistema.⁸⁶ Ed è proprio dal mutamento di sistema⁸⁷ che è necessario partire per comprendere il nuovo ordine cinese. Tale cambiamento si attua mediante un ammodernamento delle istituzioni, come gli istituti di credito specializzati nel rapporto e nell'investimento con l'estero, e dell'assetto normativo, come le nuove norme in tema di investimenti esteri. Lo sviluppo economico segue le nuove leve della filosofia economica, aumentando esponenzialmente la sua presenza nel globo e convertendo i saperi e le risorse acquisite in potere militare e capacità tecnologica⁸⁸.

Nel 1978 la somma dei valori delle sue esportazioni e importazioni ammontava a solo il 7 per cento del suo reddito nazionale, mentre vent'anni dopo, nel 1998, il volume del commercio estero era aumentato al 37% del PIL⁸⁹. In questa prospettiva di avanzamento e di riforma, il ruolo del

⁸¹ Hu, a differenza di Deng, aveva una concezione politica che poteva quasi conciliarsi con un certo pluralismo politico.

⁸² Lo stesso malcontento politico che aveva portato all'arresto e alla prigioni di Wei Jingsheng, autore del dazebao sulla Quinta Modernizzazione, di cui sopra, ha comportato una frattura politica insanabile. Molti, tra professori e politici dell'epoca, si distinsero per una condivisione degli stessi ideali di Wei, promuovendo maggiore libertà di stampa e di parola. Tra questi ci fu sicuramente Hu Yaobang che, depresso da Deng nel 1987, fece pensare ad una strategica mossa politica, volta a rinnegare chiunque possedesse diverse idee politiche da quelle denghiste. Cfr. M.C. BERGÈRE, *La Repubblica popolare cinese (1949-1999)*, Bologna, 2000, pp. 311. Sul tema vedi anche Z. XIAODAN, W. YAN. *Op. cit.*, pp. 691-712. Guarda anche C. TISDELL, *Ivi* pp. 271-294.

⁸³ T. SAICH, *The Rise and Fall of the Beijing People's Movement*, in *The Australian Journal of Chinese Affairs*, No. 24 (Jul., 1990), pp. 181-208, 1990 consultabile *online* nel sito www.jstor.org.

⁸⁴ R. GILPIN, *Guerra E Mutamento Nella Politica Internazionale*. Bologna, 1989, pp. 163. Guarda sul tema anche S. JIN, *et al. Ivi*, pp. 161-183.

⁸⁵ *Ibidem* pp. 245.

⁸⁶ Maggiori sono i benefici economici ottenuti da un mutamento di sistema, maggiori possibilità ci saranno di rimodellare l'ordine internazionale costituito. Guarda L. TERMINE, *La Cina Nell'ordine Unipolare Obiettivi E Strategie Di Una Potenza Revisionista*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 2018.

⁸⁷ «[il periodo maoista è] un periodo di ulteriore involuzione economica, sociale e politica». Guarda G. CACCAVIELLO, *Cina 1978-2018: da Deng a Xi ha vinto l'abbraccio al capitalismo*, in *Sole 24 ore*, 2018.

⁸⁸ Cfr. S.G. BROOKS, W. WOHLFORTH, *The Rise and Fall of the Great Powers in the Twenty-First Century: China's Rise and the Fate of America's Global Position in International Security*, vol. 40. n. 3, 2015/16, pp. 7-53, consultabile *online* in www.belfercenter.org

⁸⁹ Dati IMF nel *World Economic Outlook*, 1998, pp. 71, disponibile *online* su data.imf.org.

governo centrale cinese, graduale e sperimentale, ha dunque proceduto per tappe. La 3° sessione plenaria dell'undicesimo comitato del partito centrale ha scandito il passo del progetto di ammodernamento cinese, identificando questioni di primaria importanza nello sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali, e adottando una decisione sulla riforma della struttura economica, comminando principi di stampo marxista con le nuove ideologie politiche di apertura di Deng [attraverso la Decisione del Comitato centrale del Partito comunista cinese su diverse questioni riguardanti l'accelerazione dello sviluppo agricolo del 13 dicembre 1978 (关于建国以来党的若干历史问题的决议), e il Regolamento sul lavoro dei comuni popolari dell'11 gennaio 1979 (农村人民公社工作条例)].⁹⁰ Con questa sessione avviene una riforma integrale dell'organizzazione economica del Paese, che Xu Chenggang⁹¹ definisce come il passaggio da una *Centrally Planned Economy*⁹² ad un nuovo modello economico, il *Regionally decentralised totalitarian system*⁹³. Il modello di economia a pianta centrale cui la Cina faceva riferimento era quello sovietico, per questo totalitario, che, nell'adattamento cinese, risultava però sviluppato su più istituzioni diverse e, dunque, non esattamente centrale.

La strategia del *Regionally Decentralized Totalitarian System* (RDTS) è, infatti, diversa dalla *Market competition* di una basilare economia di mercato, bensì è improntata ad una competizione regionale⁹⁴. Quindi, ogni *subnational government*, sin dai livelli più bassi, compete su un doppio binario: il primo si dipana nel breve periodo, realizzando una crescita del PIL grazie alla

⁹⁰J.F. HUCHET, *op. cit.*

⁹¹ Xu Chenggang è *Visiting Professor* presso il Dipartimento delle Finanze dell'Imperial College; *Visiting Fellow*, Hoover Institution della Stanford University e *Honorary Professor*, University of Hong Kong.

⁹² “Un sistema economico in cui le decisioni economiche vengono prese dallo stato o dal governo piuttosto che dall'interazione tra consumatori e imprese. A differenza di un'economia di mercato in cui le decisioni di produzione sono prese da privati cittadini e imprenditori, un'economia pianificata centralmente cerca di controllare ciò che viene prodotto e come le risorse vengono distribuite e utilizzate. La produzione di beni e servizi è intrapresa da imprese statali.” Da *United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, Centrally Planned Economies*, 2015, disponibile online su archive.unescwa.org.

⁹³ Il nuovo espediente di amministrazione utilizzato era di decentralizzazione delle risorse tra i governi locali. “The RDA regime is characterized as a combination of political centralization and economic regional decentralization. On the one hand, the national government's control is substantial in that the Chinese political and personnel governance structure has been highly centralized. Subnational government officials are appointed from above, and the appointment and promotion of subnational government officials serve as powerful instruments for the national government to induce regional officials to follow the central government's policies. [...] On the other hand, the governance of the national economy is delegated to sub-national governments. Regional economies (provinces, municipalities, and counties) are relatively self-contained, and subnational governments have overall responsibility for initiating and coordinating reforms, providing public services, and making and enforcing laws within their jurisdictions. This feature qualitatively differentiates the Chinese economy from a typical centrally planned economy”. C. XU, *The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 49, no. 4, 2011, pp. 1078, e come chiarito durante l'intervista “How China's Economy Actually Works”, condotta da *New Economic Thinking* (a cura di), 21 Apr. 2021, disponibile online su www.youtube.com.

⁹⁴ “At the early stages of the reforms, the central government delegated more autonomous power and provided stronger incentives to subnational governments in order to encourage them to try out reforms and promote economic growth. [...] When a region has a higher growth rate than others, the head of the region will enjoy greater power and will be more likely to be promoted. One of the most important initiatives taken by many subnational governments was the development of nonstate firms, including FDI and indigenous firms (e.g., the township-village enterprises), which has been the most important engine of China's economic growth [...]”. C. XU, *Ivi* pp. 1079.

privatizzazione parziale dei terreni⁹⁵ e alla nascita delle *township and village enterprises*⁹⁶; il secondo, nel lungo periodo, permette uno sviluppo del settore privato.⁹⁷

È all'inizio degli anni '80, che, a dispetto di una forte corrente conservatrice nel partito, tale strategia del RDTS di Deng Xiaoping prende forma con l'avvio al processo di riforme. La produzione agricola è l'oggetto iniziale del rinnovamento. Le comuni popolari cedono il passo ad un nuovo sistema di responsabilità familiare per la coltivazione della terra, con il sistema del doppio binario, che genera anche un robusto aumento del reddito della popolazione rurale. Il tasso annuo di crescita del valore della produzione agricola nei primi sei anni di riforma (1978-1984) aumenta esponenzialmente⁹⁸. L'incremento della produzione agricola comporta la necessità di rivedere e ridefinire la struttura di riferimento esistente. Huang e Rozelle⁹⁹ sottolineano come la riforma del mercato agricolo comprenda altre cinque componenti: (i) *marketing*, (ii) distribuzione, (iii) prezzo dei prodotti, (iv) sviluppo delle istituzioni finanziarie, (v) ruolo del governo.¹⁰⁰

I primi due elementi possono essere interpretati come riferimento ad un'estensione del mercato all'estero, tramite anche società di esportazione private¹⁰¹. Il prezzo della merce, terzo fattore, è frutto di una soluzione di compromesso, consistente nell'implementazione di una struttura di prezzi a due livelli, dove un livello di prezzi rimane costante, mentre l'altro viene determinato dal mercato¹⁰². Lo sviluppo di istituzioni finanziarie per sostenere lo sviluppo dell'agricoltura costituisce la quarta componente. La disponibilità di istituti di credito consentiva agli agricoltori di prendere in prestito denaro per finanziare la produzione e gli investimenti¹⁰³. I frutti positivi di tale politica si iniziano ad intravedere a partire dall'adesione all'OMC, con un riallineamento delle politiche commerciali cinesi, quinto componente, verso l'acquisizione di risorse energetiche; vi è un ridimensionamento delle imprese statali¹⁰⁴ e la quotazione delle quattro maggiori banche cinesi¹⁰⁵. Quando l'economia pianificata ha lasciato il posto al nuovo modello di economia, la

⁹⁵ Parziale perché la riforma agraria tratta del diritto d'uso dei campi senza intaccare il concetto di proprietà.

⁹⁶ *Township and Village Enterprises* (TVE) sono aziende o imprese rurali che operano nelle comunità rurali o nei villaggi in Cina. Queste aziende sono state istituite all'inizio degli anni '80 come parte delle riforme economiche cinesi e hanno avuto un ruolo cruciale nella trasformazione dell'economia cinese da una economia pianificata a un'economia di mercato.

⁹⁷ Cfr. D. PERKINS, *Reforming China's Economic System*, *Journal of Economic Literature*, in *American Economic Association*, 1988, vol. 26, pp. 615 e ss.

⁹⁸ G.C. CHOW, pp. 95.

⁹⁹ Jikun Huang è professore presso la *School of Advanced Agricultural Sciences* e direttore del CCAP, *China Center for Agricultural Policy*, dell'Università di Pechino. Scott Douglas Rozelle è un economista e ricercatore presso il *Freeman Spogli Institute for International Studies* e co-direttore del *Rural Education Action Program* presso la Stanford University.

¹⁰⁰ J. HUANG, S. ROZELLE, *China's agriculture: Past failures, present successes and enabling policies*, in *Routledge Handbook of the Chinese Economy* di G.C. CHOW, D. PERKINS (a cura di), Londra, 2014.

¹⁰¹ Ciò indica un impegno nel favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli anche a livello internazionale. *Ivi*, pp. 95.

¹⁰² Si tratta di un meccanismo tale da ricercare un equilibrio tra la stabilità dei prezzi per gli agricoltori e l'influenza delle forze di domanda e offerta.

¹⁰³ La presenza di istituti di credito consente agli agricoltori di accedere a finanziamenti per supportare la produzione e gli investimenti nel settore. Questo aspetto è di fondamentale importanza per stimolare lo sviluppo e la modernizzazione dell'agricoltura, consentendo agli agricoltori di ottenere i mezzi finanziari necessari per migliorare le loro pratiche agricole. Ciononostante, il problema della povertà rurale non viene sradicato; la vendita avviene sempre e solo attraverso appalti pubblici, sotto il controllo statale; l'ammontare di investimenti e la media dei redditi nelle zone rurali sono molto ridotte rispetto alle zone urbane.

¹⁰⁴ Negli ultimi decenni, in Cina si è assistito ad un processo di privatizzazione di molte imprese statali, che sono diventate società a proprietà mista o completamente private, come la *China Mobile*, una delle più grandi compagnie di telecomunicazioni del Paese, che ha introdotto investitori privati nel 1997 o la *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC), azienda petrolifera che ha emesso azioni in borsa nel 2001. Guarda Y. WANG, *The Political Economy of State-Owned Enterprise Reform in China*, 2002, in *The Journal of Asian Studies*.

¹⁰⁵ *Commercial Bank of China (ICBC)*, *China Construction Bank*, *Agricultural Bank of China* e *Bank of China*, tutte quotate alla Borsa di Hong Kong tra il 2004 e il 2010. F. BARBUTO, *La via cinese per l'Africa: Beijing Consensus e investimenti*, in *Centro studi internazionali*, 2016, consultabile online nel sito www.cesi.org.

Cina è stata liberata dalla necessità di finanziare direttamente gli investimenti tramite istituti di credito commerciale sostenuti dallo Stato, e inoltre ha affrontato una revisione del sistema bancario moderno per esercitare una efficiente gestione macroeconomica, senza procedere alla privatizzazione delle istituzioni bancarie¹⁰⁶. Tra il 1978 e il 1985 si puntò a separare la politica monetaria¹⁰⁷ da quella fiscale, delegando quest'ultima funzione ad istituti formalmente indipendenti. Furono istituite Banche specializzate in Agricoltura, Industria e Commercio, Costruzioni, ed Estero (Banca di Cina) che ricevettero una certa autonomia per estendere il credito alle imprese statali, per quanto rimanessero soggette alla pressione politica locale per garantire lo sviluppo economico regionale¹⁰⁸. Il sistema si dimostrò poco efficace, perché la specializzazione in un settore determinato impediva una diversificazione del portafoglio, provocando perdite nel lungo periodo¹⁰⁹. Il governo centrale tentò di provvedere alle problematiche del precedente sistema attraverso la *Commercial Banking Law* del 1995, atta a trasformare le Banche specializzate in SOCB (*State-Owned Commercial Bank*), formalmente indipendenti nella valutazione di merito sui clienti, ma sostanzialmente ancorate al dettame politico del Consiglio di Stato¹¹⁰. Al fine di alleviare la pressione politica sulle quattro SOCB e di fornire prestiti alle imprese di Stato (SOE) per attuare specifiche politiche di sviluppo economico, nel 1994 sono state istituite tre "banche politiche"¹¹¹: la *China Development Bank*, la Banca per lo sviluppo agricolo e la Banca per l'importazione e l'esportazione (Cexim)¹¹². La più grande tra queste è la *China Development Bank* (CDB), specializzata nel finanziare investimenti sia nazionali che internazionali nel settore delle infrastrutture e dell'industria soprattutto in Asia e Africa. La CDB acquisisce i fondi necessari per le sue attività di finanziamento esclusivamente tramite

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ Con l'istituzione delle banche commerciali, il governo cinese ha cercato di promuovere una maggiore autonomia e indipendenza delle banche, sotto il controllo di una banca centrale indipendente, detentrici della politica monetaria, la *People's Bank of China* (BPC). La Banca Popolare cinese emetteva moneta e concedeva prestiti alle imprese statali secondo le necessità specificate dall'autorità urbanistica. Il credito ufficiale che viene erogato alle imprese meno efficienti è concesso, di regola, a tassi di interessi molto bassi fissati dalla Banca Centrale. Tuttavia, il prolungarsi di una politica del genere ed un *credit rating* non affine agli standard internazionali ha comportato l'esigenza di continue ricapitalizzazioni, per far fronte all'indebitamento derivante dalla crescita nel numero di crediti non esigibili. Secondo le stime di *OECD Economic Surveys* del 2005, dal 1998 l'apporto statale alla ricapitalizzazione bancaria è stato pari al 17% del PIL. Cfr S. MALLE, *Profili Macroeconomici Della Cina*, in *Il Politico*, vol. 71, N. 3, 2006, pp. 194–216, consultabile *online* su www.jstor.org. Cfr. C. TISDELL, *Ivi* pp. 271–294.

¹⁰⁸ Ognuna di queste banche ha un particolare segmento del mercato cinese a cui dedicarsi, ad esempio la *Industrial and Commercial Bank of China* si occupa principalmente di erogare capitale circolante alle imprese di medie e grandi dimensioni nelle aree urbane. La Banca di Cina si occupa del commercio estero e dei flussi internazionali di capitale. La *Construction Bank of China* si occupa degli investimenti fissi a medio-lungo termine. L'*Agricultural Bank of China* si occupa del finanziamento dell'economia rurale. Prima della riforma del 1994, le banche di Stato erano anche responsabili del sostegno alle politiche economiche del Governo, motivo per il quale vengono definite "politiche".

¹⁰⁹ M. MORELLI, *Le banche di Stato in Cina (1978-2011)*, in *Pandora Rivista*, consultabile *online* in www.pandorarivista.it

¹¹⁰ La *Commercial Banking Law* (商业银行法) è stata promulgata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo cinese il 19 maggio 1995. *Ibidem*.

¹¹¹ Definite così in quanto la ragione sociale era quella di ricercare capitale per fini di carattere statale. Ribadito anche dal metodo di finanziamento limitato alla sola emissione di obbligazioni e non al deposito di risparmio come le SOCB.

¹¹² Le tre banche sono state istituite nel 1994 rispettivamente con la Legge sulla Banca di Sviluppo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国发展银行法), la Legge sulla Banca Agricola di Sviluppo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国农业发展银行法) e la Legge sulla Banca di *Import-Export* della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国进出口银行法).

sovvenzioni provenienti dal Ministero delle Finanze e l'emissione di strumenti di debito a breve termine (con scadenza triennale o quinquennale), destinati sia al pubblico che al settore privato¹¹³. Questa solida base finanziaria consente alla CDB di svolgere un ruolo significativo nel supporto all'economia cinese in fase di transizione verso un'economia di mercato. In effetti, la riforma di liberalizzazione economica ha portato la Repubblica Popolare Cinese a mutare assetto economico attraverso una riforma di obiettivi e ideali, volta ad attrarre maggiori investimenti stranieri, che ha assunto un proprio identificativo: Consenso di Pechino.

4. Il *Beijing Consensus*

La riforma di liberalizzazione dell'economia ha portato ad una transizione della Repubblica Popolare Cinese dall'essere un'economia pianificata al diventare un'economia di mercato, attraverso una riforma di stampo capitalista, che potesse attirare un maggiore interesse da parte degli investitori stranieri. Questa transizione ha registrato il suo picco con l'adesione del Paese all'OMC nel 2001. Infatti, con l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'immagine estera della Cina ha acquisito sempre maggiore rilevanza. Si è iniziato a definire, così, il prototipo del *Beijing Consensus* (Consenso di Pechino), per alcuni, esempio di un modello economico alternativo, ma anche, per altri, un *soft power*¹¹⁴ ispirato all'innovazione, alla qualità della vita e alla determinazione esterna di un modello di trapianto culturale¹¹⁵. Le ingenti risorse esterne, il nuovo apparato di norme economico-politiche, hanno rappresentato terreno fertile per la ricostruzione di un sistema di successo e per l'impostazione di una sua diffusione all'estero.

Il termine *Beijing consensus* viene coniato da Joshua Cooper Ramo nel 2004 per sottolineare le differenze tra il sistema di principi alla base del sistema economico cinese e il corrispettivo statunitense, riferendosi alle politiche economiche di Deng e i risultati da queste conseguite nella radice economica del Paese, così come poi successivamente elaborate dai successori alla *leadership* cinese di Deng¹¹⁶. L'idea alla base del *Beijing Consensus* è, dunque, di cesura netta con la matrice politico economica statunitense, in particolare come ripudio della democrazia multipartitica quale necessario corollario dell'apertura al libero mercato. Il Consenso di Pechino dovrebbe essere visto come una dichiarazione di intenti per un adattamento pragmatico a circostanze contingenti: un movimento filosofico verso una «visione ultrapragmatica» di deliberazione politica¹¹⁷.

¹¹³ Dall'inizio degli anni '90 sono comparse anche nuove banche commerciali, in veste di società di capitali. Guarda Z. FANG, *The Financing of China's Infrastructure Development: A Study of the China Development Bank*, in *Journal of Asian Economics*, 2012.

¹¹⁴ Un modello politico con capacità di attrazione verso l'esterno dell'insieme di valori culturali ed istituzionali.

¹¹⁵ Per la prima corrente di pensiero si veda A. SIMONAZZI, R. CARLIN, *C'era Una Volta Il Washington Consensus*, 2012, disponibile *online* su www.ingenere.it. Guarda anche L. TERMINE, *op. cit.* Per il secondo orientamento confronta R. HASMATH, J. HSU., *The Chinese Corporatist State: Adaptation, Survival and Resistance*, New York, Oxford, 2013.

¹¹⁶ J.C. RAMO, *The Beijing Consensus*, Londra, 2004. Guarda anche *Beijing Consensus* in *Enciclopedia Treccani*. L'enciclopedia continua dicendo che, dall'ascesa della Cina negli anni '90 come leader economico e geopolitico, molti Paesi del Terzo Mondo hanno iniziato a guardare verso Pechino come modello di sviluppo alternativo. Il governo cinese sostiene questa posizione attraverso la rappresentazione della Cina come alternativa alle potenze imperialistiche, con una posizione meno intransigente rispetto all'Occidente su molti temi. Questo permette alla Cina di essere un interlocutore in trattati bilaterali con Paesi che sono considerati irricevibili dall'Occidente.

¹¹⁷ "The intertwining of state and market in China is at the root of China's most distinctive developmental features. However, the specific character of the Chinese system and the way in which government and business relations have been structured cannot be readily replicated in other countries". B. NAUGHTON, *China's Distinctive System: Can it be a Model for Others?*, in *Journal of Contemporary China*, 2010, 19(65), pp. 437.

In senso molto ampio, è possibile affermare che i cosiddetti *Washington Consensus*¹¹⁸ e *Beijing Consensus* rappresentano non solo due modelli di sviluppo differenti, ma proprio due approcci diversi, sviluppati in situazioni socio-politiche diverse, al fine di guadagnare il sostegno popolare a mosse politiche di grande impatto¹¹⁹. Il modello cinese sembra aver riscosso successo, non solo grazie al pragmatismo e alla sperimentazione, ma anche alla convinzione nei principi e negli ideali del suo leader dell'epoca. Infatti, i progressi registrati dalla Cina nel recente passato, soprattutto in campo economico, sono il risultato delle riforme e della politica di apertura, che incarnano il Consenso di Pechino tanto da farlo diventare oggi riferimento per altre economie in sviluppo. Al contempo, non tutti condividono la tesi per la quale possa assumere le vesti di un modello effettivo e impiantabile in altri contesti¹²⁰. Questo perché la complessità dello sviluppo cinese, presa insieme alla struttura del mercato e del suo componente sociale, rende difficile generalizzarla all'interno del termine Consenso di Pechino¹²¹. Ciononostante, si pone come esempio intrigante per quelle nazioni che, per motivi diversi, intendono sviluppare un modello distante dall'Occidente¹²², data la possibilità di determinare uno sviluppo economico rapido, sotto un forte controllo politico.¹²³

Tra i mercati esteri più interessati, l'Africa rappresenta uno dei principali¹²⁴. In fondo, le risorse naturali di cui la Cina ha bisogno, e di cui l'Africa è piena, sembrano poter giustificare l'ingente interesse che la nazione cinese ha sviluppato, dal momento in cui ha deciso di rafforzare la propria figura sul panorama internazionale¹²⁵. La volontà di spingersi verso l'Occidente e oltre si rende manifesta attraverso la partecipazione all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, la cd. *Shanghai Cooperation Organization* (SCO)¹²⁶. In particolare mediante l'identificazione delle

¹¹⁸ Si tratta di un'espressione coniata dall'economista John Williamson nel 1989 per identificare dieci specifiche direttive da applicare ai pacchetti d'aiuto economici per i PVS in difficoltà economica. Tali politiche sono particolarmente condivise dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. *Washington Consensus in Enciclopedia Treccani*.

¹¹⁹ Se da un lato più volte Deng ha sostenuto il sistema socialista nella linea nel suo partito popolare cinese, d'altro canto ha più volte riconosciuto l'importanza per la Cina di seguire un suo percorso di crescita nello sviluppo economico, rifiutandosi di abbracciare altre ideologie come quella neoliberista o capitalista, come interpretata in altri Paesi di matrice occidentale. *Ibidem*. Dalla determinazione di un quadro finanziario comune che ha dato i natali al FMI, il *Washington Consensus*, ad un piano massiccio di investimenti in Africa, il *Beijing Consensus*. A. SIMONAZZI, R. CARLIN, *C'era Una Volta Il Washington Consensus*, 2012, disponibile online su www.ingenere.it. Guarda anche L. TERMINE, *op. cit.*

¹²⁰ A. SIMONAZZI, R. CARLIN, *op. cit.*, L. TERMINE, *op. cit.*

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² Cfr. R. HASMATH, J. HSU., *The Chinese Corporatist State: Adaptation, Survival and Resistance*, New York, Oxford, 2013. Guarda sul tema anche L. SURYADINATA, *op. cit.* C. TISDELL, *Ivi* pp. 271–294.

¹²³ È il caso di molti sistemi autoritari o semi autoritari. I sistemi autoritari potrebbero essere interessati al Beijing Consensus perché offre loro la possibilità di sviluppare l'economia del loro Paese senza compromettere il controllo politico. In questo modello, le autorità governative mantengono un controllo stretto sulla economia attraverso la regolamentazione, la pianificazione centralizzata e la proprietà statale delle imprese principali. Inoltre, il Beijing Consensus sostiene che la stabilità politica e sociale sia essenziale per il successo economico a lungo termine, e questo è un punto di vista che potrebbe attrarre i governi autoritari che desiderano mantenere il controllo sulla società. Guarda S. HALPER, *The Beijing consensus: How China's authoritarian model will dominate the 21' century*, New York, 2010, pp. 128 ss.

¹²⁴ F. BARBUTO, *op. cit.*, *La via cinese per l'Africa: Beijing Consensus e investimenti*, in *Centro studi internazionali*, 2016, consultabile online nel sito www.cesi.org.

¹²⁵ Quello di creare un ponte che colleghi l'Oriente con l'Occidente è evidentemente un *leitmotiv* della ideologia politica cinese, si pensi alla "*Belt and Road Initiative*".

¹²⁶ La *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) è un'organizzazione regionale asiatica istituita nel 2001 con l'obiettivo di promuovere gli scambi commerciali nella regione, sostenendo la lotta al terrorismo internazionale, al separatismo etnico e all'estremismo religioso. Con l'ingresso dell'Iran e del Pakistan tra i membri effettivi della SCO, rispettivamente nel 2021 e nel 2017, ad oggi i Paesi osservatori rimangono Afghanistan, Bielorussia e Mongolia. Questi Paesi non hanno il diritto di voto all'interno della SCO, ma partecipano a varie attività e conferenze organizzate dall'organizzazione e hanno la possibilità di osservare i lavori dall'interno. La SCO incoraggia la partecipazione di Paesi osservatori per espandere la sua influenza e il suo raggio d'azione nella regione e nel mondo. Disponibile sul *sitoweb* della SCO, www.eng.sectsc.org.

aree del "konjan", ossia aree di influenza privilegiate, corrispondenti ai territori dei membri parte dell'organizzazione (Uzbekistan, Kazakistan Kirghizistan e Tajikistan). Ma anche attraverso la pratica del *Land Grabbing*, ossia l'acquisto di ettari di terreno in Paesi ricchi di risorse, generalmente Paesi in via di sviluppo¹²⁷. La SCO, così come il *Land Grabbing*, rappresentano quindi un'importante evidenza di come la Cina cerchi di consolidare la sua presenza e il suo ruolo in aree del mondo.

4.1. Segue. La "Go Out Policy": il crescente interesse verso i Paesi ricchi di risorse

La posizione cinese beneficia di alcuni importanti elementi che le conferiscono un notevole vantaggio in qualsiasi contesto di negoziato. In particolare, il Paese è un membro permanente del Consiglio di sicurezza, che gli accorda un piano di parità con le altre potenze economiche globali¹²⁸.

Per diversi decenni la RPC non ha avuto interesse nel ricercare all'estero ulteriori fonti di risorse (energetiche o minerarie), perché consapevole di potersi basare sull'apporto derivante dalle sue stesse riserve, si pensi al giacimento petrolifero del Daqing¹²⁹. Con la politica di apertura condotta da Deng, tuttavia, parallelamente all'aumento del tasso di crescita, veniva registrato anche un aumento delle risorse necessarie, *in primis* petrolifere¹³⁰. A causa del suo estremo fabbisogno energetico, la Cina è infatti stata costretta a cercare di stringere rapporti con Paesi esportatori di gas e petrolio per sostenere il proprio notevole tasso di crescita.

Il segretario Hu Jintao ha adottato la politica di "Going Out" nel 2002¹³¹ con l'intenzione di incoraggiare le principali compagnie energetiche e petrolifere della nazione ad entrare nei mercati internazionali¹³². Questo nuovo programma ha quindi intensificato e migliorato le relazioni con le nazioni esportatrici di petrolio del Medio Oriente. Ad esempio Paesi come Pakistan, Iran, India e Mongolia sono diventati osservatori della *Shanghai Cooperation Organization*. Ma, anche la *China National Petroleum Corporation*, compagnia petrolifera statale, ha contribuito con investimenti in dati Paesi, per esempio ha acquistato petrolio in Kazakistan nel 2006; è entrata

¹²⁷ Tramite contratti di acquisto o locazione poco trasparenti, vengono occupati per lo sfruttamento intensivo ettari di terreno, in genere per 25-30 anni. L'impresa maggiormente attiva in questo settore è la *China State Farm Agri business Corporation* (CSFAC), attiva in molti Paesi, ad esempio nel 1990 la sua sussidiaria *Jiangsu China State Farm Agri business Corporation* ha istituito la *China-Zambia Friendship Farm*, acquistando terreni nel territorio in questione. Cfr. D. BRÄUTIGAM, X. TANG, *China's Engagement in African Agriculture: Down to the Countryside*, in *The China Quarterly*, no. 199, 2009, pp. 686-706, disponibile online su www.jstor.org.

¹²⁸ Cfr. S. ZHAO, *The China Model: Can it Replace the Western Model of Modernization?*, in *Journal of Contemporary China* N.19, 2010, pp. 419-436.

¹²⁹ Si tratta del più grande giacimento petrolifero presente in territorio cinese, nell'Heilongjiang, nord-est della Cina. Scoperto nel 1959 è ad oggi sotto la gestione della *China National Petroleum Corporation*.

¹³⁰ D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *La penetrazione cinese in Africa*, Istituto Di Studi Politici San Pio V Roma, 2013, pp. 74 ss., disponibile online su www.academia.edu.

¹³¹ Il 2002 è l'anno di elezione di Hu Jintao al ruolo di segretario generale del PCC. Nello stesso anno ha annunciato l'inizio di questa politica durante un discorso alla Conferenza Consultiva del Popolo Cinese. In questo discorso, ha sottolineato la necessità per le imprese cinesi di espandersi all'estero per rafforzare la loro posizione a livello globale e aumentare la loro competitività. Cfr. sul tema anche C.Y. TUNG, F. WEN, *China's Investment in Belt and Road Countries: An Industrial Perspective*, in J. SYED, Y. YING, (a cura di) *China's Belt and Road Initiative in a Global Context*, ed. I, Kaohsiung, Taipei City, 2019.

¹³² D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *Ivi*.

anche nel mercato nigeriano; e si è aperta a mercati spesso bloccati dalla comunità internazionale, come quelli del Sudan¹³³, dell'Iran e del Venezuela¹³⁴.

Nel settore dell'*Oil & Gas*, infatti, la strategia di Pechino pianifica un crescente livello di cooperazione bilaterale con il Medio Oriente, sia nell'aumento delle importazioni di petrolio e sia nell'espansione della propria capacità di raffinazione¹³⁵.

All'estero, la *Going Out Policy* ha dimostrato anche un carattere ideologico, nell'esportare il *Beijing consensus* come ideale di cooperazione *win-win*. A partire da Zhou Enlai, che aveva tentato di raccontare il fascino e il dettame concettual-politico del Libretto Rosso di Mao tramite gli "otto principi", il viaggio in Africa nel 1963¹³⁶, dall'inizio della politica di *Going Out*, mediante viaggi diplomatici, hanno provato ad esportare un modello di radice marxista-leninista¹³⁷. La Cina si presentava come la prima e la più fulgida espressione di un Sud del mondo che esportava il suo ideale proletario ma di successo; un piano propagandistico efficace e persuasivo. Oggi il Paese guarda l'Africa ispirandosi alla formula di Jiang Zemin - «*la Cina è il più grande Paese in via di sviluppo. Ma è l'Africa il continente con il maggior numero di Paesi in via di sviluppo*» - resa dal presidente della RPC all'incontro inaugurale del Forum sulla cooperazione Cina-Africa a Pechino nel 2000¹³⁸.

La costante crescita dei momenti mediatici e politici di consolidamento delle relazioni, culminati con i forum FOCAC, sono espedienti di crescita sotto tutti i fronti per entrambe le parti del tavolo di gioco.

4.2. Legame tra il *Beijing Consensus* e la *Belt and Road Initiative*

¹³³ La *China National Petroleum Corporation* è la maggiore compagnia petrolifera cinese, iniziò la sua attività di investimento in Sudan nel 1995, arrivando ad incrementare la produzione sudanese di petrolio di 250 mila barili al giorno. Cfr. O. BALDACCI, A. PICASSO, S. NELLA, *op. cit.*, *La Cina in medio oriente*, in *Centro studi internazionali*, 2007, n.67, consultabile nel sito www.senato.it

¹³⁴ Nel 2006, la CNPC ha stretto un accordo con la *National Iranian Oil Company* per sviluppare il giacimento di petrolio di Azadegan, uno dei più grandi giacimenti di petrolio del mondo. Nello stesso anno, la CNPC ha iniziato a partecipare al progetto di sviluppo del giacimento venezuelano ad Orinoco, lavorando insieme alla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA. Parallelamente, la CNPC ha acquisito una quota del 40% della *Greater Nile Petroleum Operating Company*, consolidando la sua posizione come uno dei maggiori player del settore energetico in Sudan. Cfr. J. STEMPEL, *Berkshire defends PetroChina stake amid Sudan ties*, 2007 e O. AUYEZOV, *Kazakhstan expands China oil pipeline link*, 2009. Guarda anche M. PARRAGA, *Venezuela approves Chinese role in Orinoco oil block*, 2010, entrambi disponibili online su www.reuters.com.

¹³⁵ Cfr. O. BALDACCI, A. PICASSO, S. NELLA, *op. cit.*, pp. 13.

¹³⁶ Ha rappresentato una pietra miliare nella storia dei rapporti tra la Cina e l'Africa. Zhou Enlai ha visitato diversi Paesi africani, tra cui l'Algeria, il Ghana, il Senegal e la Guinea, per promuovere la cooperazione economica e politica tra la Cina e l'Africa. Durante il suo viaggio, Zhou Enlai ha incontrato diversi leader africani e ha discusso di questioni come lo sviluppo economico, la lotta contro il colonialismo e il rafforzamento dei legami tra la Cina e l'Africa. Ha anche tenuto un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui ha espresso il suo sostegno alla lotta dei Paesi africani per la libertà e l'indipendenza.

¹³⁷ Dal 2002 in poi, i leader cinesi hanno effettuato numerosi viaggi in Africa con lo scopo di spingere la cooperazione e i rapporti economici e commerciali tra la Cina e l'Africa. Questi viaggi hanno avuto l'obiettivo di promuovere la cooperazione bilaterale in ambiti quali l'infrastruttura, l'energia, il commercio e l'agricoltura. Ad esempio, nel 2006 il presidente cinese Hu Jintao ha effettuato un viaggio in Africa per rafforzare i legami tra la Cina e i Paesi africani e promuovere la cooperazione economica. Nel 2009, il premier cinese Wen Jiabao ha effettuato un viaggio in Africa con lo scopo di rafforzare la cooperazione in ambito energetico, commerciale e di sviluppo. Nel 2018, il Premier cinese Li Keqiang ha effettuato un viaggio in Africa per promuovere la cooperazione bilaterale e la collaborazione tra la Cina e l'Africa in ambiti quali l'infrastruttura, l'energia, il commercio e l'agricoltura. Questi viaggi dimostrano l'impegno della Cina a lavorare con l'Africa per promuovere lo sviluppo e la cooperazione tra i due continenti e rafforzare i rapporti economici e commerciali.

¹³⁸ F. BARBUTO, *op. cit.*, *La via cinese per l'Africa: Beijing Consensus e investimenti*, in *Centro studi internazionali*, 2016, consultabile online nel sito www.cesi.org

La *Belt and Road Initiative* (BRI) è un'iniziativa annunciata dal presidente Xi Jinping durante una visita ufficiale in Kazakistan, Paese parte della *Shanghai Cooperation Organization*. La BRI rappresenta un progetto di portata storica, rivolto alla continuità storico politica [*tianxia* e *zhongguo*] tra gli orizzonti politici di Xi e Mao¹³⁹. D'altronde, Xi ha visto trascritto il suo pensiero in tema di socialismo con caratteristiche cinesi¹⁴⁰ nello statuto del PCC, con un trattamento riservato solo a Mao e Deng.¹⁴¹ Questo sottolinea la volontà di Xi Jinping di emergere come figura di rilevanza mondiale, recuperando in parte il pensiero di Mao e attribuendo un significato storico fondamentale all'Iniziativa della Nuova Via della Seta (*Belt and Road Initiative*), che rappresenta l'ambizione di un leader il cui pensiero è stato consacrato nello Statuto del Partito.

Mao aveva prospettato la "Teoria della Zona Intermedia"¹⁴² (TZI, 中间地带), ossia una teoria di riorganizzazione globale basata sulle sfere di influenza dominanti. Mao argomentava che la prima area fosse dominata dall'influenza americana, la seconda da quella sovietica e la terza invece, veniva definita intermedia, in quanto non dipendente direttamente da nessuna delle precedenti. Mao considerava un'opportunità espandersi all'interno di quest'area, e volle posizionarsi come leader della zona intermedia e portare la Cina a competere con i due blocchi.¹⁴³ La teoria definita anche Teoria dei Tre Mondi sostituì la "lotta anti-egemonica del terzo mondo" alla "lotta di classe" e la indirizzò verso un fronte unito con i Paesi del secondo mondo¹⁴⁴. Fu con l'inizio della stagione di "Riforma e apertura" che il Paese si volse verso tale fronte, subendo una progressiva trasformazione¹⁴⁵. Il tacito accordo tra Pechino e Washington¹⁴⁶, avviato da Mao e rafforzato dalle alleanze tra le due nazioni a seguito della riforma denghista, ha segnalato l'ingresso della Cina nell'economia globale nel segno della svolta ideologica, recentemente perseguita da Xi Jinping¹⁴⁷. La Presidente della Commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale del popolo Fu Ying ha scritto nel 2017 che la "Comunità di destino comune"¹⁴⁸, insieme al *Beijing Consensus*¹⁴⁹, ambisce

¹³⁹ E. FARDELLA, *op. cit.*

¹⁴⁰ L'apporto di Xi al "socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era" rappresenta un adeguamento degli ideali post-maoisti all'attuale contesto internazionale della Cina, portando il PCC alla guida del popolo cinese verso progetti sempre più grandi, tutelando i connotati della RPC da ogni spinta di occidentalizzazione. Si intende riconoscere definitivamente la Cina come potenza globale, ma conservandone le peculiarità. Cfr. R. COLONNA, *op. cit.*, *Cos'è il socialismo con caratteristiche cinesi?*, in *Centro studi di Geopolitica e relazioni internazionali*, consultabile *online* nel sito www.geopolitica.info

¹⁴¹ Per il costituzionalista Jiang Shigong, l'inserimento del Pensiero di Xi nello statuto del PCC rappresenta un ulteriore collante tra la storia del Partito ed il Paese, essendosi Xi sempre opposto ai tentativi di sradicare la politica di Deng da quella di Mao. Cfr. E. FARDELLA, *Il ruolo della Belt and Road Initiative (BRI) nella storia del Partito comunista cinese: passato, presente e futuro*, in *Torino World Affairs Institute*, consultabile *online* sul sito www.twai.it

¹⁴² Si tratta della dottrina del cd. "non allineamento" nella differenza con i due blocchi, sovietico e atlantico.

¹⁴³ Tale teoria dovette cedere il passo alla tesi del Cominform del '47, avvicinandosi al modello sovietico. Negli anni Sessanta, tuttavia, Mao sconvolge la teoria e suddivide il polo intermedio in due microaree dove la sofferenza era derivante da: livello di sottosviluppo nella prima area, e dalle pressioni politiche americane o sovietiche nella seconda.

¹⁴⁴ Cfr. R. COLONNA, *op. cit.*

¹⁴⁵ E. FARDELLA, *op. cit.*, *Il ruolo della Belt and Road Initiative (BRI) nella storia del Partito comunista cinese: passato, presente e futuro*, in *Torino World Affairs Institute*, consultabile *online* sul sito www.twai.it

¹⁴⁶ *Ibidem*

¹⁴⁷ Utilizzando una periodizzazione divisa in tre grandi transizioni (la lotta al sistema feudale, la politica maoista e il Socialismo con caratteristiche cinesi tra il 1978 e il 2018), il Pensiero di Xi acquisisce un orizzonte più ampio e storicamente determinante, simboleggiata dalla comunità di destino comune. Cfr. *How the West got China wrong*, in *The Economist*, 2018, disponibile *online* sul sito www.economist.com

¹⁴⁸ La comunità di destino comune o la comunità umana dal futuro condiviso (人类命运共同体) è un termine politico coniato da Hu Jintao al XVIII Congresso Nazionale del PCC. Mira a rappresentare l'obiettivo della comunità cinese nella progettualità di un destino globale comune. La Cina si propone quale leader del futuro nel supportare uno sforzo comune al progresso.

¹⁴⁹ Entrambi rappresentano la visione di un mondo in cui tutti i Paesi lavorano insieme per creare un futuro migliore. La comunità di destino comune si concentra sulla costruzione di una partnership globale basata sulla

a riformare l'ordine mondiale attraverso i tre pilastri di Xi Jinping¹⁵⁰: sicurezza cooperativa, sviluppo congiunto e inclusione politica¹⁵¹. La necessità di affrontare le nuove minacce in modo coordinato e l'aderire ai principi tradizionali cinesi sono due fattori che hanno contribuito alla sicurezza cooperativa, infatti uno dei principi guida di Xi Jinping è proprio l'equilibrio tra sicurezza e sviluppo. Per prevenire l'emergere di minacce alla stabilità e alla sicurezza, la BRI deve quindi fungere da secondo pilastro dello sviluppo della comunità del destino comune, fungendo da collante tra lo sviluppo del nord e del sud del mondo. L'ultimo pilastro, la politica dell'inclusione, sembra suggerire invece una nuova *governance* globale basata sull'idea di accettare diversi modelli di sviluppo e rispetto reciproco¹⁵².

Anche l'approccio cinese all'attività di espansionismo tiene perfettamente conto della nozione e dei dettami del *Beijing Consensus*, esplicandosi quale piena realizzazione di quella riforma economica con caratteristiche cinesi cui auspicava Deng Xiaoping. Un esempio eclatante è rappresentato dalle relazioni sino-africana, in cui la Cina esporta il proprio modello come un valido ed efficiente paradigma, rinnovando la propria immagine internazionale attraverso una maggiore apertura verso l'estero, come dimostrato dalla riforma degli investimenti diretti esteri (IDE). Questa diffusione del modello cinese va oltre i confini nazionali e si presenta come un approccio vincente per migliorare sia l'immagine esterna del Paese che gli aspetti interni della sua macchina economica¹⁵³. È pertinente, dunque, dedicare un paragrafo al regime degli investimenti diretti esteri verso la Cina, focalizzandosi sulla nuova *Foreign Investment Law* del 2020¹⁵⁴, in quanto questa legge rappresenta un importante punto di svolta nel contesto dell'apertura economica del Paese. La Cina ha avviato significative riforme nel settore degli investimenti diretti esteri al fine di promuovere un ambiente più favorevole agli investitori stranieri e stimolare la crescita economica. Questi sviluppi hanno un impatto significativo sia sulla Cina stessa, che mira a diversificare e modernizzare la propria economia, che sugli investitori internazionali che cercano opportunità in un mercato in rapida crescita.

5. Il regime in materia di Investimenti diretti esteri

cooperazione, la diversità e il rispetto reciproco, mentre il Beijing Consensus rappresenta il modello di sviluppo economico cinese che ha portato al suo successo. Entrambi sono parte della visione globale della Cina di diventare un attore globale attivo e responsabile, che si basa sul concetto di un mondo di nazioni sotto lo stesso tetto (*Tianxia*).

¹⁵⁰ La Cina sembra star sostenendo un mondo ideale dove tutti i Paesi possano coesistere pacificamente e rispettare le differenze tra di loro. Questo ideale di "comunità di futuro condiviso" enfatizza la diversità, l'inclusività e la considerazione degli interessi e dei valori legittimi di tutte le nazioni, indipendentemente dal loro sistema sociale o livello di sviluppo. F. YING, *China's vision for the world: a community of shared future*, in *The Diplomat*, 2017, disponibile *online* nel sito www.thediplomat.com. Guarda anche E. FARDELLA, *op. cit.*, *Il ruolo della Belt and Road Initiative (BRI) nella storia del Partito comunista cinese: passato, presente e futuro*, in *Torino World Affairs Institute*, consultabile *online* nel sito www.twai.it

¹⁵¹ Durante la cerimonia di apertura del *Belt and Road Forum* a Pechino (14 maggio 2017). Da F. YING, *op. cit.*

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ Si pensi, a titolo esemplificativo, all'utilizzo del mezzo radio, la CRI, ossia la *China Radio International*, che diffonde i suoi canali di informazione e propaganda anche nelle ragioni più remote del continente africano. Ma anche all'agenzia di stampa Xinhua che nel 2008 ha lanciato il suo *China African News Service*, e la *China Central TV* (CCTV) che nel 2012 ha presentato la "CCTV Africa", con sede a Nairobi. Guarda I. PANOZZO, *Beijing consensus, l'offensiva dello charme nel continente nero*, in *Limes*, 2018, consultabile *online* su www.limesonline.com

¹⁵⁴ *Foreign Investment Law* (新外商投資法) adottata al termine della Seconda Sessione del 13° Congresso Nazionale del Popolo il 19 marzo 2019 ed entrata in vigore dal primo gennaio 2020.

Sin dal 1979, anno in cui è iniziata la politica dell'“*Opening Doors*”, la disciplina degli investimenti stranieri in Cina si è basata sulla *Law of the PRC on Sino-Foreign Equity Joint Ventures* che poneva cinque modalità¹⁵⁵ con le quali l'investitore straniero potesse iniziare ad operare nel mercato cinese. Prima della *New Foreign Investment Law*¹⁵⁶ (FIL) del 2020, pertanto, il regime normativo vigente in materia di investimenti diretti esteri sul territorio cinese si presentava come frammentario e restrittivo.¹⁵⁷ Ciononostante, la Cina ha storicamente rappresentato una terra fertile per gli investimenti e vari Paesi hanno investito ingenti somme di denaro al suo interno grazie a condizioni economiche favorevoli, favorendo la crescita complessiva del Paese.¹⁵⁸ Il flusso di investimenti diretti esteri è forte, con un surplus commerciale che le permette di incrementare l'ammontare delle riserve estere in Cina¹⁵⁹.

È inevitabile analizzare il campo degli investimenti esteri diretti in Cina dal suo inizio nel 1980 al 2020, partendo dalle SEZ (*Special Economic Zones*), già affrontate, e procedendo fino alla “*New Foreign Investment Law*” [FIL] approvata nel 2019 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2020. La *Politica della Porta Aperta*, dal 1980, ha concesso nuovi mezzi atti a permettere agli investitori stranieri di valutare l'ingresso nell'economia cinese, tra cui vengono istituiti gli Uffici di Rappresentanza, che permettono all'investitore straniero di affacciarsi facilmente sull'economia cinese.¹⁶⁰ Nel quadro degli investimenti diretti le *Joint Venture* hanno una importanza primaria; presentandosi come Società a responsabilità limitata, sono costituite da un investitore straniero, con un valore inferiore ad un quarto dell'intero pacchetto azionario, e una società con sede in Cina.¹⁶¹ Si suole distinguere le *Joint Venture* nella classificazione tra *Equity Joint Venture* (EJV) e le *Cooperative Joint Venture* (CJV). Le prime sono caratterizzate dal possesso di personalità giuridica e, dunque, dal vantaggio che ciò comporta in tema di rischi sul singolo investitore, oltre che dalla possibilità di stipulare autonomamente contratti. Le seconde, invece, sono prive di personalità giuridica e sono soggette a maggiori rischi per l'investitore¹⁶².

Nel quadro di investimenti esteri, le *Wholly Foreign Owned Enterprise* (WFOE) sono un ulteriore espediente concesso all'investitore estero. Si tratta di Società a responsabilità limitata prive

¹⁵⁵ Tramite un ufficio di rappresentanza; una *Joint Venture* (JV) con *partner* cinesi, suddivisa in *Equity Joint Venture* o *Contractual JV*; una impresa di proprietà straniera (*Wholly Foreign-owned Enterprises*”), una Società di persone a partecipazione straniera “*Foreign-Invested Companies Limited by Shares*”; una “*Foreign-Invested Partnership Enterprises*”. Cfr. sul tema anche Cfr. H. GUOCANG, *op. cit.*

¹⁵⁶ La FIL (新外商投資法) è stata Adottata alla Seconda Sessione del 13° Congresso Nazionale del Popolo il 15 marzo 2019 ed è valida dal 1° gennaio 2020.

¹⁵⁷ In effetti, tale sistema aveva una stretta supervisione municipale e governativa che richiedeva processi burocratici lunghi e costosi, e trattava le imprese straniere in modo ingiusto rispetto a quelle nazionali.

¹⁵⁸ Secondo i dati forniti dall'UNCTAD *World Investment Report 2021*, la Cina è il primo Paese al mondo per investimenti esteri in uscita e il secondo, dopo gli Stati Uniti, per IDE in entrata.

¹⁵⁹ Il surplus della Banca dei Pagamenti (BdP) di un Paese può essere impiegato per aumentare le riserve estere del Paese stesso. Le riserve estere sono costituite da valuta estera detenuta dalle autorità monetarie di un Paese. Queste riserve servono per soddisfare la domanda di valuta estera e come una sorta di assicurazione contro la volatilità dei cambi delle valute. Il surplus della BdP può essere anche utilizzato per l'acquisto di investimenti diretti esteri, come l'acquisizione di partecipazioni in società estere o la fondazione di nuove imprese all'estero. Tuttavia, la scelta tra l'acquisto di riserve estere e investimenti esteri dipenderà dal bilancio intertemporale del Paese. Il bilancio intertemporale tiene conto delle entrate e delle uscite a lungo termine e del debito pubblico. I governi di un paese devono bilanciare le entrate, le uscite e il debito cosicché il risultante debito pubblico non sia insostenibile a lungo termine. Pertanto, un governo dovrebbe scegliere tra l'acquisizione di riserve estere e gli investimenti esteri in modo da massimizzare l'utilità della nazione e garantire la sostenibilità a lungo termine. P.R. KRUGMAN, M.J. MELITZ, M. OBSTFELD, *Economia internazionale. 2, Economia monetaria internazionale*, 2015, Milano, Ed. 10, pp. 251- 278.

¹⁶⁰ A patto di essere registrati legalmente nello Stato di provenienza e presso l'autorità di registrazione delle società straniere in Cina, la Amministrazione di Industria e Commercio (AIC).

¹⁶¹ *Regulations for the Implementation of the Law on Sino-foreign Equity Joint Ventures*, consultabile online Sul sito www.english.mofcom.gov.cn

¹⁶² C.D. D'ANDREA, *Investire in Cina – Guida pratica*, su Milano Finanza, 2018, pp. 30-34.

totalmente di *partner* cinesi¹⁶³. Per quanto la mancanza di un socio cinese rappresenti non solo un'incognita per l'operare nel mercato, ma anche una limitazione nel settore di mercato cui può farsi riferimento, al contempo determina una libertà e un controllo maggiore nelle dinamiche interne all'investimento¹⁶⁴.

È opportuno anche citare la presenza di *Foreign Investment Companies limited By Shares*, ossia Società per azioni a partecipazione estera, e *Foreign Invested Partnership Enterprises*, ossia nuove tipologie di società di persone aperte alla partecipazione di investitori stranieri.

Il subentro di investitori stranieri, frutto di una politica di apertura, è stato causa di un esame coscienzioso dello specchio normativo nazionale che ha portato alla stesura di un progetto di legge *ad hoc*.

Dal 2015 il Consiglio di Stato cinese e il Ministero del Commercio (MOFCOM) hanno lavorato ad un piano di revisione del quadro normativo in ambito di investimenti esteri, tanto da portare il 19 gennaio 2015 alla pubblicazione del “*Draft of the Law of PRC on investment from Foreign Countries*”, un progetto, però ancora lacunoso¹⁶⁵. La *ratio* era quella di semplificare l'attività di investimento, precisamente con un cambio di prospettiva, passando da un *Positive Approach* ad un *Negative Approach*, dunque, elencando le attività di investimento proibite e quelle fortemente limitate. Le società straniere avrebbero potuto semplificare il loro investimento tramite un dialogo diretto con l'Amministrazione per l'Industria e il commercio (AIC)¹⁶⁶. Il *Draft* prevedeva anche l'istituzione di un'apposita commissione nazionale volta a valutare l'accettazione degli investimenti esteri, la *National Development and Reform Commission* (NDRC). Proprio dalle verifiche effettuate dalla NDRC si definì un *secondo Draft*¹⁶⁷, nel 2018, che introduceva un importante elemento di incoraggiamento agli investimenti esteri cioè l'impossibilità delle autorità amministrative locali di imporre alle società straniere il trasferimento della loro tecnologia e del loro *know-how*¹⁶⁸.

Dal terzo *Draft*, all'inizio del 2019, è stato redatto il disegno legislativo¹⁶⁹. La proposta di legge è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Il nuovo piano di apertura agli investimenti esteri, con l'entrata in vigore della *New Foreign Investment Law*,¹⁷⁰ di fatto propone condizioni concorrenziali paritarie per tutti gli investitori, aprendo ancor di più il suo mercato all'estero. La nuova normativa nazionale ha abolito le leggi precedenti sul medesimo tema. Ai sensi della nuova FIL è previsto un periodo di transizione di cinque anni, nel quale le società precedentemente

¹⁶³ L'Articolo 1 della Legge sulle WFOE (中華人民共和國外資企業法), del 12 aprile 1986, asserisce come “*In order to expand foreign economic co-operation and technological exchange and to promote the development of the Chinese national economy, the PRC permits foreign enterprises and other economic organizations or individuals to establish enterprises with sole foreign investment within Chinese territory, and protects the legitimate rights and interests of such enterprises*”.

¹⁶⁴ E.M. COSTANTINI, *La Disciplina Degli Investimenti Diretti Esteri (IDE): Dall'open Door Policy Alla New Foreign Investment Law in Cina*, Tesi luiss, 2021, pp. 116, disponibile online su www.tesi.luiss.it.

¹⁶⁵ Per esempio “*Draft still leaves many questions unanswered. One major question relates to the acquisition of a domestic business by foreign investors. While such transactions are currently governed by a separate set of regulations issued by MOFCOM, commonly referred to as the "M&A Rules", the Draft does not address how the M&A Rules would be reconciled with the Foreign Investment Law*”. E. DAVIES, T. FOO et al., *China-Proposes-New-Foreign-Investment-Law*, in *Briefing Note Clifford Chance*, disponibile online su www.cliffordchance.com.

¹⁶⁶ Le Società estere avrebbero potuto avviare forme di investimenti esteri diretti presentando la domanda direttamente all'Amministrazione per l'Industria e il commercio (AIC), competente per la registrazione delle società in Cina, considerando sempre la lista negativa esistente. Guarda L. XI, *National Security Review in Foreign Investments: A Comparative and Critical Assessment On China and U.S. Laws and Practices*, in *Berkeley Business Law Journal*, 2015, disponibile online su www.lawcat.berkeley.edu.

¹⁶⁷ E.M. COSTANTINI, *Ivi* pp.124.

¹⁶⁸ Visto come principale freno al flusso di investimenti.

¹⁶⁹ Ben quarantadue articoli hanno costituito questo disegno, articolato in sei sezioni: disposizioni generali, promozione degli investimenti, tutela degli investimenti, gestione degli investimenti, responsabilità giudiziaria e disposizioni integrative.

¹⁷⁰ La normativa in ambito IDE si pone in un rapporto di specialità con la normativa vigente in Cina in ambito societario, frutto dell'emendamento del 27 ottobre 2005, che richiamando la precedente riforma in campo societario del 1993, aveva già rivisto la legge *Sino-Foreign Equity Joint Venture* del 1979.

costituite devono adeguarsi al nuovo regime giuridico, per esempio una *Foreign Investment Enterprise* (FIE) istituita conformemente alle leggi precedenti può mantenere la sua originaria forma organizzativa (come WFOE, EJV o CJV) entro cinque anni dalla nuova FIL entrata in vigore¹⁷¹.

Nella stessa legge, agli IDE viene riconosciuto un trattamento non meno favorevole rispetto a quello concesso agli investitori cinesi nella fase di ingresso nel mercato¹⁷². Considerando poi gli elementi di innovazione del Draft 2018, il *negative approach*¹⁷³ predisposto nella nuova FIL: (i) non richiede più il trasferimento di tecnologia¹⁷⁴, (ii) prevede la possibilità di emissione di “*shares, corporate bonds and other securities or by other means*” per le società straniere¹⁷⁵; (iii) prevede la possibilità di autorizzare gli investitori stranieri a trasferire liberamente fondi all'interno della RPC¹⁷⁶.

Oltre alla disciplina sugli investimenti diretti esteri, le leggi FIE disponevano i requisiti per gli investimenti diretti e la consulenza sugli investimenti indiretti, per quanto la disciplina di questi ultimi fosse completata con le “*Disposizioni provvisorie sugli investimenti all'interno della Cina da parte delle FIE*”, che tuttavia non stabiliscono una definizione di investimento indiretto¹⁷⁷.

Dato un regime di favore, evidenziato dal valore degli investimenti esteri raggruppati nelle *Special Economic Zones* poste nelle zone costiere, vi fu un forte impulso allo sviluppo di nuove zone speciali, le cosiddette *Free Trade Zones* (FTZs) che hanno rappresentato un ulteriore passo per l'ingresso degli investitori al mercato cinese.¹⁷⁸ A causa dello sviluppo di regole di liberalizzazione come la “*Lista Negativa*”¹⁷⁹, un elenco di investimenti vietati o fortemente limitati, gli investitori stranieri sono ora più liberi rispetto al passato di scegliere l'ubicazione dei propri investimenti.

Dall'ingresso all'OMC in poi, infatti, la Cina ha tentato di mutare il suo approccio in ambito di investimenti al fine di adeguarsi alle esigenze del mercato mondiale. Per quanto abbia tentato di riflettere su temi quali il trattamento nazionale, il trasferimento di tecnologia e le clausole

¹⁷¹ Articolo 42 co. 2 FIL: “*Foreign-funded enterprises, which were established in accordance with the Law of the People's Republic of China on Sino-Foreign Equity Joint Ventures, the Law of the People's Republic of China on Wholly Foreign-owned Enterprises and the Law of the People's Republic of China on Sino-Foreign Cooperative Joint Ventures before the implementation of the Law, may retain their original organization forms and other aspects for five years upon the implementation hereof. Specific implementation measures shall be formulated by the State Council*”.

¹⁷² Articolo 4, co.1 e co. 2: “*The State shall implement the management systems of pre-establishment national treatment and negative list for foreign investment./For the purpose of the preceding paragraph, pre-establishment national treatment refers to the treatment given to foreign investors and their investments during the investment access stage, which is not lower than that given to their domestic counterparts; negative list refers to special administrative measures for the access of foreign investment in specific fields as stipulated by the State. The State shall give national treatment to foreign investment beyond the negative list*”.

¹⁷³ Articolo 28 della FIL: “*For fields in which the negative list for foreign investment access provides that investment is prohibited, foreign investors must not make investment. For fields in which the negative list for foreign investment access provides that investment is restricted, foreign investors shall meet the requirements provided by the negative list in making investment. Fields outside the negative list for foreign investment access are to be managed according to the principle of consistency between domestic and foreign investment*”.

¹⁷⁴ Articolo 22 co. 2 FIL: “*During the process of foreign investment, the State shall encourage technology cooperation on the basis of free will and business rules. Conditions for technology cooperation shall be determined by all investment parties upon negotiation under the principle of equity. No administrative department or its staff member shall force any transfer of technology by administrative means.*”

¹⁷⁵ Articolo 17 FIL.

¹⁷⁶ Articolo 21 FIL.

¹⁷⁷ Potrebbe, tuttavia, essere desunta da altre fonti indirette come vari BIT (come il Bit Germania-Cina).

¹⁷⁸ Alla prima *Free Trade Zone* istituita a Shanghai nel 2013, con il nome di “Zona pilota di libero scambio di Shanghai”, ne seguirono altre simili nelle regioni del Tianjin, Fujian e Guangdong. Le FTZ hanno base normativa data dall'Articolo 89 della Costituzione che delega al Consiglio di Stato il potere di costituirle. Cfr. D. PENG, X. FEI, *China's Free Trade Zones: Regulatory Innovation, Legal Assessment and Economic Implication*, in *The Chinese Economy*, 2017, pp. 238.

¹⁷⁹ La *Negative List* viene aggiornata annualmente da NDRC e MOFCOM; viene supportata dal *Encouraged Industry Catalogue for Foreign Investment*, che elenca i settori dove la Cina incoraggia gli investimenti stranieri.

preferenziali, non sono mancate critiche sul piano internazionale¹⁸⁰. La nuova FIL mira a rassicurare i mercati, riconoscendo le nuove linee guida in ambito di trattamento nazionale¹⁸¹ e indicando il principio di parità di trattamento tra imprese cinesi e straniere.¹⁸² In più, all'Articolo 4, la FIL aggiunge come: “*Where the international treaties or agreements that the People's Republic of China concludes or joins have more favorable provisions for the treatment of access by foreign investors, the relevant provisions may be followed*”. Il principio espresso indica la volontà della Cina a migliorare il processo di internazionalizzazione nei prossimi decenni¹⁸³. Infine, la legge in vigore dal 2020 include un “*sistema di servizi di investimento estero*” progettato per fornire consulenza su leggi, misure politiche e altre questioni pertinenti, nonché per promuovere accordi commerciali multilaterali e meccanismi bilaterali di cooperazione in materia di investimenti¹⁸⁴.

In termini di protezione degli stessi, il livello di protezione ipotizzato serve a controbilanciare la salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi degli investitori con la legge cinese. Altresì, sulla gestione degli investimenti, la nuova FIL, come anticipato, si adegua al diritto societario della RPC, quindi, applica le stesse normative domestiche alle società straniere.

Il nuovo regime specifica altre varie misure di garanzia relative agli investimenti esteri, come la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e, per quanto riguarda questi ultimi, l'obbligo in capo agli organi amministrativi e ai loro dipendenti di mantenere la riservatezza commerciale in merito a qualsiasi investimento effettuato nel corso delle loro operazioni.

¹⁸⁰ A tal riguardo confronta G. ZAPPONINI, *La Trappola Del Debito Cinese Colpisce Ancora. Dopo l'Africa, L'Asia*, su *Formiche.net*, 2021, disponibile online su www.formiche.net. L'articolo si focalizza sulle recenti sfide che la strategia cinese di gestione dei debiti ha causato ai bilanci pubblici del Kenya e del Laos. In particolare, si analizzano i problemi derivanti dall'approccio cinese nel trattare coi debitori di questi Paesi.

¹⁸¹ In linea generale, viene riconosciuta un'omogenizzazione del trattamento tra investitori stranieri e nazionali, proibendo ogni tipologia di discriminazione e imponendo un onere di motivazione per ogni deroga alla regola.

¹⁸² *Article 9: The policies of the state supporting the development of enterprises shall equally apply to foreign-invested enterprises in accordance with the law; Article 10: The process for the formulation of laws, regulations and rules related to foreign investment shall make use of appropriate methods to solicit opinions and suggestions from foreign-invested enterprises. Normative documents and documents of legal judgement related to foreign investment shall be announced in a timely manner according to law; Article 11: The State shall establish and improve a foreign investment service system and provide consultation and other services to foreign investors and foreign-invested enterprises on information pertaining to laws and regulations, policy measures, and investment projects; Article 12: The State shall establish multilateral and bilateral investment promotion cooperation mechanisms with other countries, regions, and international organizations, and strengthen international exchange and cooperation in the field of investment; Article 13: The State shall establish special economic zones as is deemed necessary, or implement pilot policies and measures for foreign investment in some areas, and shall additionally promote foreign investment, and expand opening up policies; Article 14: The State encourages and guides foreign investors to invest in specific industries, fields, and regions in accordance with the needs of national economic and social development. Foreign investors and foreign-invested enterprises may enjoy preferential treatment in accordance with laws, administrative regulations, or provisions of the State Council; Article 15: The State shall guarantee that foreign-invested enterprises shall participate in work pertaining to the setting of standards on an equal footing in accordance with the law, and strengthen information disclosure and social supervision of the setting of standards. Mandatory standards set by the state are equally applicable to foreign-invested enterprises; Article 16: The State guarantees that foreign-invested enterprises may fairly and equally compete or participate in government procurement activities in accordance with the law. Government procurement shall ensure equal treatment of domestic products and services provided and produced by foreign-invested enterprises in China in accordance with law; Article 17: Foreign-invested enterprises may, in accordance with the law, raise capital through public offering of stocks, corporate bonds and other securities; Article 18: Local governments at or above the county level may, in accordance with the provisions of laws, administrative regulations, and local regulations, formulate policies and measures for the promotion of foreign investment promotion and facilitation within statutory jurisdiction*

¹⁸³ S.M. COLINO, *The Internationalization of China's Foreign Direct Investment Laws*, in *Social Science Research Network*, 2021, disponibile online su www.papers.ssrn.com.

¹⁸⁴ Articolo 34 co.1: “*The State shall establish a foreign investment information reporting system. Foreign investors or foreign-funded enterprises shall submit the investment information to competent departments for commerce through the enterprise registration system and the enterprise credit information publicity system*”.

L'ultima parte della Nuova FIL si occupa della responsabilità giuridica derivante da un investimento straniero nella RPC. Gli organi amministrativi dello Stato hanno ancora forti poteri coercitivi che si basano sul controllo dell'andamento dell'investimento, ciò significa che in qualsiasi momento possono interromperlo per diverse e tassative motivazioni¹⁸⁵, salvo che non risultino emanazione di un abuso di potere. Allo stesso modo però la nuova legge descrive la responsabilità legale per l'investitore straniero che viola le leggi pertinenti all'investimento¹⁸⁶.

A seguito dell'abolizione delle leggi riguardanti la disciplina delle *Equity Joint Venture* e delle *Contractual Joint Venture*, gli investimenti già esistenti istituiti da tali norme, dovranno cambiare la loro struttura organizzativa. I principali cambiamenti tra il vecchio regime e il quadro concepito dalla nuova FIL riguardano, precisamente, la struttura societaria delle FIE. Con la Nuova FIL, oltre alla forma di società a responsabilità limitata, una FIE può anche assumere la forma di società per azioni. Le EJV che ora sono organizzate come società a responsabilità limitata, possono adottare la forma di S.p.a. o fondersi con la nuova società a responsabilità per azioni. Invece, per la CJV già esistente, la riforma ha distinto quelle con lo status di personalità giuridica, che potranno assumere la forma di società a responsabilità limitata o società con azioni coerenti con il diritto sociale prevalente, e quelle prive di personalità giuridica invece avranno la possibilità di trasformarsi, se possibile, in una società di capitali. Anche alcune norme operative sono state modificate ai sensi del diritto delle società della RPC.¹⁸⁷

In ambito di distribuzione degli utili e delle perdite, la norma è analoga a quella precedente. Infine, in termini di scioglimento della società, ciò può avvenire per il raggiungimento degli scopi sociali o per altri eventi disposti dallo statuto della società.

Di conseguenza, la nuova legge sugli investimenti esteri stabilisce che l'obiettivo è ridurre la disparità tra imprese nazionali ed estere, ad esempio, semplificando e riducendo le industrie incluse nella cosiddetta lista negativa e applicando un principio di non discriminazione tra le parti. Inoltre, le linee guida della nuova legge mirano a rafforzare il campo della protezione della proprietà intellettuale per le imprese con sede all'estero. La Nuova FIL tende ad uniformare l'intero sistema sotto l'unico tipo di "*foreign-invested enterprises*", semplificando l'intera disciplina, ma non applicando a pieno il principio di trattamento giusto ed equo a causa della persistente presenza di fattori limitanti, come le *Negative Lists*. Nonostante ciò, si può notare come la Cina negli ultimi anni si stia impegnando a ridurre e mitigare queste barriere.

In conclusione, la nuova legge sugli investimenti esteri della Cina del 2020 rappresenta un importante passo verso una maggiore apertura economica e l'armonizzazione del sistema normativo per le imprese straniere. La legge mira a ridurre le disparità tra imprese nazionali e estere, semplificando le restrizioni e applicando principi di non discriminazione. Nonostante l'esistenza delle *Negative Lists*, la Cina sta facendo sforzi per ridurre le barriere agli investimenti esteri. Questo quadro normativo anticipa il successivo capitolo che esplorerà l'origine e lo sviluppo della *Belt and Road Initiative*, condividendo la filosofia della politica della Porta Aperta di Xi Jinping e il suo impatto nell'apertura della Cina verso l'esterno.

¹⁸⁵ Cfr. M.P. RAMASWAMY, *The impact of the new Chinese Foreign Investment Law 2019 on the administrative legal system governing foreign investments and implications for the investment relations with Lusophone Markets*, in *Juridical Tribune*, 2019, pp. 341.

¹⁸⁶ L'Articolo 36 afferma "*Where the investment activities of foreign investors violate the provisions of the negative list for foreign investment access, in addition to being handled in accordance with the provisions of the previous two paragraphs, they shall also bear the corresponding legal responsibilities*".

¹⁸⁷ Come, ad esempio, in ambito di fondo legale; ai sensi della legge sulle WFOE, queste avevano precedentemente l'obbligo di contribuire per riservare fondi per il lavoro dipendente, bonus e fondi di welfare, prima di distribuire il profitto agli investitori, al netto delle imposte. Nell'ambito del nuovo regime, le società sono tenute a contribuire con il 10% degli utili nella loro riserva per le eccedenze statutarie fino a quando la somma aggregata dell'eccedenza statutaria raggiunge il 50% del suo capitale sociale. Le società possono anche assegnare al netto delle imposte utili alla riserva di eccedenza facoltativa, secondo quanto deciso dal consiglio di amministrazione degli azionisti, o dalla assemblea generale degli azionisti.

CAPITOLO II – ORIGINE E SVILUPPO DELLA *BELT AND ROAD INITIATIVE*

1. Il quadro teorico: la visione di Xi Jinping

Hu Jintao aveva già predetto una nuova Via della Seta¹, ma è solo con Xi Jinping che l'idea ha preso forma. Nel 2013, durante una visita in Kazakistan, il presidente Xi ha annunciato un nuovo piano per creare una Cintura Economica o, meglio, un progetto policentrico in grado di collegare la Cina all'Asia centrale e di predisporre un piano di avvicinamento commerciale all'Europa centro e orientale, all'Iran, alla Turchia, passando per i Balcani e la Russia². Alla dichiarazione di Xi è prontamente seguito un piano di visite di Stato, volte ad affermare il consolidamento dei rapporti con i Paesi oggetto dell'iniziativa; ne è esempio, nel 2014, il viaggio dell'allora primo ministro, Li Keqiang, nel sud-est asiatico, promuovendo l'idea di una "Via della Seta marittima" che colleghi la Cina sudorientale con il sud-est asiatico, il Bangladesh, l'India, il Golfo Persico e il Mediterraneo.

Nell'articolato intento di analizzare lo sviluppo e le prospettive della *Belt and Road Initiative* (BRI o B&R), con ciò che attiene al potenziale impatto sui Paesi parte del suo progetto, si può considerare appropriato tracciare una panoramica generale della visione di Xi Jinping per inquadrarne meglio l'importanza significativa nel contesto contemporaneo.

Partendo dagli albori della sua carriera politica, Xi Jinping appare risultato dell'*ethos* della rivoluzione e della lotta maoista, a cui aggiunge i tratti del volontarismo e del populismo, marcati nei suoi periodi giovanili³. Da quando è diventato il leader indiscusso della Cina⁴, però, Xi Jinping si è allontanato dal motto denghiano del "mantenere un basso profilo", principio che aveva guidato la politica estera cinese durante gran parte dell'era delle riforme⁵. Cioè, per quanto attinga gran

¹ Hu Jintao aveva dichiarato come fosse ora di operare una transizione dalla politica di Deng, volta a prendere tempo per costruire una Cina competente, ad una politica concreta, pronta ad agire in prima linea sul piano internazionale. M. CLARKE, *The Belt and Road Initiative: China's New Grand Strategy?*, in *Asia Policy*, no. 24, 2017, pp. 77, disponibile *online* su www.jstor.org.

² Nel discorso alla cerimonia di apertura del *Belt and Road Forum* per la Cooperazione internazionale, 14 maggio 2017, è lo stesso Xi a definirne la portata trasversale attraverso una ricca serie di epiteti dal forte impatto morale, come *road for peace*, *road for prosperity*, *road for opening up* o *road for innovation*.

³ Nel 1971 inizia a far parte della Lega della Gioventù Comunista Cinese, principalmente protratta ad occuparsi dei giovani e della protezione degli ideali comunisti. L'influenza dei suoi trascorsi politici adolescenziali, confluiranno nelle sue politiche di stampo populista. Si fa riferimento all'etica della '*common prosperity*', ossia la ricerca di una politica attenta alle speculazioni e ai meccanismi di un mercato che finisce per incrementare la disuguaglianza, con forti impatti sulla crescita delle nuove generazioni. Guarda *Xi's Call for Common Prosperity Signals a New Period of Populism, State Regulation and Interventionism*, in *Merics*, 2021, disponibile *online* su www.merics.org. Guarda anche YI E. YANG, *China's Strategic Narratives in Global Governance Reform under Xi Jinping*, in *Journal of Contemporary China*, 2020, pp. 1–15.

⁴ Il 15 novembre 2012, alla conclusione del XVIII Congresso nazionale del PCC, Xi Jinping è stato eletto segretario generale del Partito Comunista Cinese, succedendo a Hu Jintao. Il 14 marzo 2013, viene eletto alla carica di Presidente della Repubblica dal Congresso nazionale del popolo.

⁵ Si tratta dell'approccio alla riforma di Deng, frutto di una visione di una Cina in crescita, ma che esige un lungo periodo di costruzione, tra competenze ed infrastrutture. "*tao guang yang hui*", ossia "nascondi la tua forza, attendi il tuo turno", o più comunemente tradotta come "mantieni un basso profilo"; è una formula coniata da Deng tra il 1989 e il 1991, utilizzata come dottrina centrale della sua politica estera. Z. PANG, *From Tao Guang Yang Hui to Xin Xing: China's Complex Foreign Policy Transformation and Southeast Asia*, in *Cambridge University Press*, 2021, disponibile *online* su www.cambridge-org. Cfr. anche YI E. YANG, Ivi e S. KOBAYASHI *et al.*, *op. cit.*

parte del suo pensiero politico da quella ch'è la comune base culturale maoista⁶, il presidente Xi non si esime dal criticarla espressamente, annoverandola tra “le disavventure cinesi” del XIX secolo⁷. Effettivamente, Xi ha avuto la possibilità di svilupparsi durante il periodo in cui fu attuata la politica di apertura di Deng Xiaoping, che aveva concepito un piano volto a formare i leader della quinta generazione: una nuova classe competente di politici.⁸ In seguito al suo notevole successo politico, il presidente Xi è divenuto la figura di maggior rilievo in Cina sin dai tempi di Mao⁹. Questo risultato è stato raggiunto adoperando in un primo momento un accentramento del potere nel Partito, e in un secondo momento direttamente in se stesso.¹⁰ Nel corso dei suoi mandati, quindi, Xi si è contraddistinto per continuità e coerenza, pubblicamente dichiarando i propri obiettivi¹¹. Tuttavia, si può ragionevolmente affermare che il presidente cinese abbia dovuto anche fronteggiare un ambiente di inquieto malessere, sia a livello domestico che internazionale¹², dovuto principalmente al suo approccio autoritario e paternalistico unito al dissenso per il condono di criticate misure di governi locali¹³. La libertà di manovra politica del presidente Xi è stata ostacolata anche a causa dell'incremento delle pressioni internazionali, che hanno posto sotto osservazione i suoi ambiziosi obiettivi, tra cui la *Belt and Road Initiative* (BRI), ridimensionandone il suo potere¹⁴.

L'identificazione della Cina come una grande potenza è un elemento cruciale della visione di Xi¹⁵. Per questo, tramite la sua leader “autoritaria”, ha dapprima epurato il Partito da eventuali pericoli

⁶ Mao aveva una visione socialista del mondo e del potere, e la base culturale maoista rappresenta la sua interpretazione del marxismo e del leninismo e il suo contributo all'evoluzione del pensiero comunista. Xi Jinping, partecipando da giovane alle Lega Della Gioventù Comunista, si fa portavoce dell'intento di proteggere quegli stessi principi.

⁷ Xi, nella risoluzione del plenum PCC del 20 novembre 2021, ha affermato che Mao Zedong aveva sbagliato nella sua conduzione della lotta di classe e della rivoluzione culturale, che hanno causato molti danni e sofferenze alla società cinese. G. MODOLO, *Xi Jinping Critica Mao: “Commise Errori Durante La Rivoluzione Culturale”*, La Repubblica, 2021, disponibile *online* su www.repubblica.it.

⁸ Così come dichiarato nell'intervista di G.B. Andornino a Rai Storia: il Tempo e la Storia, stagione 4, ep.29, 2016, e ribadito nel paper *The evolution of China's foreign policy since the Deng era*, presentato al *China Center for Contemporary World*, 2013.

⁹ Il processo di apertura che ha avuto inizio con Deng ed ha potuto testare le sue basi con i suoi successori, è riuscito a ridurre la vulnerabilità economica del Paese, frutto della dipendenza economica dai Paesi suoi rivali e concorrenti. L'incredibile lavoro che si cela dietro l'Iniziativa della B&R, è solo un aspetto di una notevole strategia di promozione della sicurezza politica ed economica. Cfr. A.L. CHAN, *Xi Jinping: Political Career, Governance, and Leadership, 1953-2018*, in *Oxford Academic*, 2022, pp. 521, disponibile *online* su www.oxfordacademic.com.

¹⁰ Si dice che Xi Jinping abbia accentrato il potere politico nel Partito Comunista Cinese perché ha intrapreso una serie di riforme politiche che hanno rafforzato il potere del Partito e lo hanno consolidato come l'unico polo decisionale del paese. Queste riforme hanno comportato la riduzione del peso delle istituzioni statali e la centralizzazione del potere nelle mani del Comitato Centrale del Partito, di cui Xi è il leader. Inoltre, Xi ha intrapreso una campagna per aumentare la disciplina interna del Partito e per rafforzare la sua autorità, ad esempio rimuovendo il vincolo dei due mandati presidenziali imposto da Deng Xiaoping.

¹¹ Ne sono esempi le campagne e i consequenziali provvedimenti anticorruzione, oltre che le dichiarazioni e il consequenziale sostegno alla *Belt and Road Initiative*.

¹² Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha più volte dichiarato come gli Stati Uniti siano preoccupati per la riduzione della libertà in Cina e per la repressione dei dissidenti, delle minoranze etniche e dei gruppi religiosi. Redazione Esteri, *Stati Uniti, Blinken: “in Cina, Iran E Russia Gravi Violazioni Delle Libertà Religiose*, in La Repubblica, 2022, www.repubblica.it.

¹³ Può esserne d'esempio l'atteggiamento di Xi Jinping dinnanzi alle misure aggressive di repressione delle manifestazioni pro-democrazia tenutesi ad Hong Kong nel 2019. Il leader ha dato fermo sostegno alle misure repressive per porre fine al caos e alle violenze, suscitando non poche critiche tra i media internazionali. Cfr. Redazione ANSA, *Xi, a Hong Kong Repressione Contro Caos per Portare Ordine - Ultima Ora*, su Agenzia ANSA, 16 Nov. 2021, disponibile *online* su www.ansa.it.

¹⁴ Cfr. YI E. YANG, *op. cit.*

¹⁵ Al 19° Congresso del Partito, nell'ottobre 2017, Xi ha dichiarato esplicitamente la sua visione politica di trasformazione della Cina in una potenza globale “avvicinandosi al centro della scena”. L'identificazione della Cina come una grande potenza, è un elemento cruciale della visione di Xi, che rappresenta, allo stesso tempo,

alla sua integrità, mediante diverse campagne anticorruzione¹⁶, e ha posto le basi necessarie per progetti di lungo periodo quali la BRI e l'*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), e riforme come quella delle *State Owned Enterprises* (SOE)¹⁷.

La *Belt and Road Initiative* ("一带一路", letteralmente "Una cintura, una strada") costituisce una complessa iniziativa volta a favorire lo sviluppo delle connessioni commerciali tra Europa e Asia, nonché a promuovere la realizzazione di ampie reti infrastrutturali di connettività in Paesi dell'Asia, del Medio Oriente e dell'Africa orientale e settentrionale, al fine di superare le difficoltà che ancora si frappongono al libero scambio¹⁸. Questa strategia rappresenta un programma di sviluppo nazionale di dimensioni globali, con un rilevante impatto sull'economia mondiale, espressione di una rinnovata e determinata politica di legame tra economia e diplomazia in ambito cinese¹⁹. La BRI può essere rappresentata come un giusto piano per raggiungere due obiettivi finali, ossia quello di proporre un piano vantaggioso e appetibile per più *partner* commerciali²⁰ e di presentare la Cina come istituzione interdipendente in grado di fornire posti di lavoro e opportunità. Già il discorso di lancio racchiudeva un'importanza strategica evidente, che può essere evidenziata nello slogan "*Promote people-to-people friendship and create a better future*"²¹. Dalle parole di Xi emerge il suo approccio concreto alla cooperazione internazionale²², seppur esplicitamente rivolto verso un'integrazione eurasiatica²³. Nel suo discorso, infatti, sono elencati i cinque principali obiettivi della politica di cooperazione cinese: *policy communication, road connectivity, people-to-people exchange*, facilitazione delle rotte commerciali e circolazione del denaro²⁴.

evoluzione diretta e conclusione del pensiero di Deng, secondo cui fosse opportuno per la Cina attendere il momento giusto.

¹⁶ La prima delle quali è stata lanciata subito dopo il suo insediamento nel 2012, con il conseguenziale arresto di molti funzionari di alto livello, tra membri del Partito e dirigenti di imprese statali.

¹⁷ La riforma, iniziata nel 2014, è una strategia volta a perfezionare la competitività delle imprese pubbliche cinesi, concentrandosi su una razionalizzazione della struttura aziendale e su una rimozione dei controlli burocratici. In alcune economie di mercato socialista, come ad esempio quelle presenti in Russia e Cina, le imprese statali rappresentano un elemento centrale del sistema economico. Grazie al sostegno pubblico, alcune di queste imprese sono in grado di competere sui mercati internazionali con le principali aziende globali, assumendo un ruolo rilevante nella scena economica internazionale. F. PERNAZZA, *The Role of State-Owned Enterprises in the Economic Transnational Relations*, in M.R. MAURO, F. PERNAZZA (a cura di), *State and Enterprise*, ed. I, Torino, 2023, pp. 170-211..

¹⁸ P. MAGRÌ, *Introduction*, in E. AMIGHINI (a cura di), *China's Belt And Road: A Game Changer?*, 2017, Milano, ed. 1, pp. 7-13.

¹⁹ L'iniziativa mira a migliorare la connettività tra Asia, Europa e Africa in cinque aree principali: coordinazione delle politiche, costruzione di infrastrutture, facilitazione del commercio, integrazione finanziaria e scambi tra persone. Tra gli obiettivi dell'Iniziativa ci sono il cercare nuovi mercati di esportazione, l'esportazione della capacità produttiva in settori come trasporti e infrastrutture, l'aumento dell'uso internazionale del renminbi come valuta di riserva globale e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. L'iniziativa è vista come un'importante mossa di diplomazia economica cinese. A. AMIGHINI, *Towards a New Geography of Trade?*, in E. AMIGHINI (a cura di), *China's Belt And Road: A Game Changer?*, 2017, Milano, ed. 1, pp. 121-141.

²⁰ Il *soft power* cinese sta ottenendo avvallo internazionale, conquistando spazio sul panorama internazionale liberale e aprendosi alle sfide e alla concorrenza del contesto internazionale. Guarda sul tema P.D. FARAH, E. CIMA, *China's Influence on Non-Trade Concerns in International Economic Law*, ed. I, Londra, New York, 2016.

²¹ I riferimenti alla antica Via Della Seta rappresentano un ennesimo rinvio al criterio di autorappresentazione cinese quale *continuum* ininterrotto di sviluppo ed integrazione, ma l'Iniziativa si presenta anche come una rivisitazione ed un rinvigorimento della cooperazione internazionale, sia da un punto di vista economico che commerciale.

²² Ne è esempio il discorso tenuto da Xi, *President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries*. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China e disponibile online su www.fmprc.gov.cn.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Con ciò si intende un maggior peso attribuito al Renminbi/yuan.

D'altronde, la BRI coinvolge 151 Paesi e 32 organizzazioni internazionali; il risultato è un quadro comune d'azione che, insieme, racchiude un terzo del PIL mondiale e quasi un quarto di tutti i prodotti e servizi che il mondo mobilita²⁵. Oltre all'ambizione del progetto in termini di estensione geografica, visti i Paesi coinvolti, è necessario menzionare l'orizzonte temporale considerato: circa 35 anni²⁶.

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde ha fatto menzione del potenziale della BRI dicendo: “*Our topic today—One Belt, One Road—is an ambitious vision. It reflects China’s bold leadership and its willingness to contribute to global public goods. I commend the Chinese government for this initiative, which has the potential to support infrastructure development and economic growth across the Asia-Pacific region and beyond. [...]The Initiative’s focus on connectivity, infrastructure, trade, and people-to-people exchanges is a laudable goal. It can foster closer regional cooperation and integration, and help address key development challenges in Asia and beyond.[...]The Belt and Road Initiative can be a catalyst for a more integrated, vibrant, and prosperous Asia*”²⁷.

Il 28 marzo 2015, poi, la *National Development and Reform Commission* (NDRC)²⁸ ha rilasciato un nuovo piano d'azione nel quale la BRI viene inquadrata come punto nevralgico per la politica estera cinese²⁹. Il lancio pubblico della BRI, quindi la sua presentazione al pubblico internazionale, rappresenta la profonda consapevolezza di Xi Jinping sul fatto che sia possibile rilanciare la Cina negli affari mondiali mediante il potere della parola³⁰.

Tuttavia, tale Iniziativa può risultare problematica proprio sotto l'aspetto della definizione di un'attenta politica estera. D'altronde, un progetto così esteso tra Paesi distanti e divisi in ambito politico, culturale e socioeconomico prospetta diverse tematiche di conflitto. La questione della sicurezza è sicuramente una delle principali, trattando sia lo storico problema di gestione della pirateria³¹, sia quello più recente della gestione della minoranza uigura³² e dei militanti islamici che rendono difficoltoso operare in alcune aree³³. La gestione degli approvvigionamenti

²⁵ Al 6 gennaio 2023, la Cina ha firmato più di 200 documenti di cooperazione sulla costruzione congiunta della *Belt and Road* con 151 Paesi e 32 organizzazioni internazionali. *Elenco dei Paesi che hanno firmato documenti di cooperazione con la Cina sulla costruzione congiunta della Belt and Road (已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览 - 中国一带一路网)*, 2019, disponibile online su www.yidaiyilu.gov.cn. Guarda anche le stime di *McKinsey & Company, China's One Belt, One Road: Will it reshape global trade?*, 2016, Disponibile online su www.mckinsey.com e anche M.R., MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, op. cit. pp. 38.

²⁶ T. SUMMERS, *What exactly is 'one belt, one road?*, in *Chongyang Institute for Financial Studies*, 2015, disponibile online su www.chathamhouse.org.

²⁷ Christine Lagarde durante il suo discorso al Forum di Pechino sul *One Belt one Road* del 16 maggio 2017.

²⁸ Ribattezzata così nel 2013, la NDRC prende il posto della Commissione per la pianificazione statale della Repubblica popolare cinese. Si tratta di un'agenzia cinese sotto il diretto controllo del Consiglio di Stato con l'obiettivo precipuo di studiare e formulare politiche per lo sviluppo economico e sociale, guidando la ristrutturazione del sistema economico della Cina.

²⁹ *Action plan on the Belt and Road Initiative*, disponibile online su www.english.gov.cn.

³⁰ In un suo discorso a una riunione di propaganda nazionale il 20 agosto 2013, Xi ha esortato a “*creare nuovi concetti, nuovi ambiti, nuove narrazioni che integrino elementi sia cinesi che non cinesi, in modo da raccontare la storia cinese e diffondere il verbo cinese*”. J. XI, L. WEI, W. CHUNBO, *Xi Jinping Discorsi importanti al Belt and Road Forum for International Cooperation*, Pechino, 2017.

³¹ Soprattutto nelle aree dei mari dell'Asia meridionale e nel cd. Corno d'Africa.

³² Gli Uiguri sono un gruppo etnico turcofono e di religione islamica che vive principalmente nella regione autonoma uigura di Xinjiang, in Cina. La Cina, affermando di aver implementato programmi di prevenzione e controllo del terrorismo per garantire la sicurezza nazionale, è stata oggetto di accuse di repressione e di violazione dei diritti umani, avendone limitato la loro libertà di espressione e movimento.

³³ Basti pensare alle violenze nella zona del Darfur Sud Sudan, che richiedono la ricerca di rotte alternative per poter esportare il petrolio, o l'identificazione del porto di Mombasa in Kenya quale punto strategico, data la rilevanza che, nelle prospettive della BRI e della *Maritime Silk Road*, dovrà ricoprire il nuovo corridoio ferroviario che collegherà Nairobi con Mombasa.

energetici in PVS e, al contempo, lo sviluppo delle capacità rendono il nodo della politica estera ancora più intricato³⁴.

2. Il piano di attuazione con particolare attenzione al continente africano

Gli obiettivi dichiarati da Xi Jinping attraverso la BRI sono molteplici e di diversa fattura: da un quadro di cooperazione comune per la pace e lo sviluppo del dialogo ad un espediente utile per costruire e andare oltre i periodi di crisi³⁵. Una possibile interpretazione al netto di qualsiasi deriva politica dell'Iniziativa³⁶ suggerirebbe che Xi tenti di innalzare il ruolo della Cina nelle relazioni globali, e che grazie al surplus economico registrato dal Paese abbia la possibilità di finanziare capitale all'estero concentrandosi su investimenti infrastrutturali³⁷.

La *Belt and Road Initiative* si presenta, dunque, come un insieme di progetti svariati³⁸ protratti verso i medesimi obiettivi economici e finanziari³⁹. Stante l'ammontare degli investimenti⁴⁰, il piano primario può presumibilmente essere identificato nell'insieme dei progetti infrastrutturali⁴¹. La riuscita dell'iniziativa B&R è strettamente legata alla partecipazione attiva e collaborativa di tutti i Paesi partner, che devono essere impegnati in un processo di cooperazione internazionale attiva e continuativa; in questo senso, può rappresentare un banco di prova per analizzare come la comunità mondiale si muova verso quell'ordine globale che la Cina sostiene⁴².

Nel settembre del 2015 è stato emanato dalla NDRC il piano organico per la costruzione dei collegamenti terrestri e per la componente marittima, la cosiddetta *Maritime Silk Road*⁴³. Vengono

³⁴ Si pensi alla mancata ratifica da parte della Cina della Carta dell'Energia. Guarda B. WEKESA, *China Silk Road Economic Belt: prospettive e implicazioni africane*, in *Affari dell'Asia orientale africana*, 2015, pp. 144–161.

³⁵ Vedi nota 2, discorso alla cerimonia di apertura del *Belt and Road Forum*.

³⁶ Così come dichiarato durante il discorso di presentazione della *Belt and Road Initiative* in Kazakistan.

³⁷ G. NATARAJ, R. SEKHANI, *China's One Belt One Road Initiative: analisi da una prospettiva indiana*, in *Belt and Road*, 2016, disponibile online su www.beltandroad.hktdc.com

³⁸ I progetti della BRI includono la costruzione di ferrovie ad alta velocità, autostrade e ponti, l'espansione dei porti, la creazione di gasdotti e oleodotti, la costruzione di centrali idroelettriche e nucleari e la promozione della cooperazione economica e commerciale tra i paesi lungo la *Belt and Road*. Tali investimenti rappresentano un'ampia gamma di investimenti in infrastrutture e sviluppo economico in tutto il mondo, ma accomunati dal medesimo obiettivo, ossia di incentivare la pace e la prosperità tra i Paesi coinvolti. Vedi nota 2, discorso alla cerimonia di apertura del *Belt and Road Forum*.

³⁹ In sintesi, gli obiettivi economici e finanziari della BRI sono mirati a migliorare la connettività economica, aumentare la cooperazione e la integrazione economica, e promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva nei Paesi lungo la rotta.

⁴⁰ La stessa Cina ha recentemente impegnato quasi 300 miliardi di dollari per sviluppare investimenti infrastrutturali e collegamenti al di fuori del Paese. Secondo i dati forniti da *We Build Value*, in *Gli Investimenti Cinesi Nelle Infrastrutture*, 2018, disponibile online su www.webuildvalue.com.

⁴¹ La costruzione di tratte ferroviarie transcontinentali, autostrade, ma anche gasdotti e strutture necessarie per il trasporto di energia e strutture portuali

⁴² Ossia un ordine globale multipolare che mira a una distribuzione più equa del potere e delle opportunità tra le nazioni, allo scopo di cooperare in modo più equo e solidale per risolvere le sfide globali come il cambiamento climatico, la povertà e la instabilità politica. Guarda F. PETER, *Westward Ho—the China Dream and “One Belt, One Road: Chinese Foreign Policy under Xi Jinping*, in *International Affairs-Royal Institute of International Affairs 1944*, vol. 92, no. 4, 2016, pp. 941–957, disponibile online su www.jstor.org.

⁴³ Il *Vision and Actions on Jointly Building the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road* è il primo testo ufficiale pubblicato per concedere una panoramica della visione e della strutturazione del progetto. *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road*, disponibile online su www.ndrc.gov.cn.

ben individuati i corridoi di riferimento in una cartina geografica di rilevanza strategica⁴⁴, dove spicca il corridoio di Pakistan, il cosiddetto *China-Pakistan Economic Corridor*⁴⁵.

Il progetto della *Belt and Road* punta più grandemente a collegare Asia, Europa [quindi anche Italia⁴⁶], e Africa, promuovendone conseguenzialmente il flusso di investimenti esteri diretti. Tale promozione è punto cruciale per stimolare la crescita economica, concedendo la possibilità ai PVS, principalmente a quelle parte del continente africano, di trarre vantaggio dalla BRI, espandendosi, ad esempio, verso la *Maritime Silk Road*⁴⁷ o giovando dello slancio verso la connettività⁴⁸. Secondo il *China National Bureau of Statistics*⁴⁹, tra l'altro, finora nessuno dei primi dieci *partner* commerciali della Cina in Africa è membro dell'iniziativa BRI, ed è particolarmente interessante, visto che col Sudafrica condivide anche la *membership* nel BRICS⁵⁰. La BRI potrebbe, dunque, presentarsi come *chance* per aumentare il numero di IDE verso il continente nero⁵¹, e stimolarne lo sviluppo. Basti pensare che già nel 2015, l'Unione Africana

⁴⁴ A sudest vengono identificati i Corridoi di Indocina, Bangladesh e Pakistan. Ad ovest, il *New Eurasian Land Bridge*, che collega la Cina occidentale con la Russia occidentale, passando per Kazakistan, Bielorussia, Polonia e Germania, rappresenta una componente di attracco in Europa. La Cina settentrionale, mediante un corridoio proprio, vede la nazione collegarsi con la Mongolia e la Russia orientale. Il corridoio *Cina-Central Asia-West Asia* collega la Cina Occidentale con la Turchia. Infine, la Via della Seta Marittima intende ripercorrere il tracciato delle tradizionali rotte marittime in Asia Sud Orientale per affacciarsi al Mar Giallo e nel Mar cinese orientale, collegando, così, la Cina con la Corea e il Giappone.

⁴⁵ Il CPEC è una rete pianificata di strade, ferrovie e progetti energetici che collegano il porto di Gwadar, in acque profonde, nel sud-ovest del Pakistan, con la regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord occidentale. Il CPEC ha un'importanza strategica per la Cina perché riduce la dipendenza delle rotte commerciali cinesi dallo Stretto di Malacca, che è un punto critico per la sicurezza del commercio marittimo, a causa di frequenti atti di pirateria e criminalità marittima. Inoltre, il progetto CPEC ha il potenziale per creare nuove opportunità di investimento e di cooperazione tra la Cina e il Pakistan, nonché per stimolare lo sviluppo economico in regioni meno sviluppate dell'Asia. CPEC / *China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Authority Official Website*, disponibile *online* su www.cpec.gov.pk.

⁴⁶ L'allora primo ministro italiano Paolo Gentiloni ha sottoscritto un Memorandum di intesa su *e-commerce* e startup durante il Forum B&R tenutosi a Pechino. Tale MoU è parte delle 29 intese istituzionali e commerciali sottoscritte tra Cina e Italia nei settori de commercio, dell'energia, dell'industria, dell'infrastruttura e del settore finanziario.

⁴⁷ In particolare, nell'Asia meridionale e nel sud-est asiatico. Dalla sua enunciazione, diverse presunte mappe della partecipazione dell'Africa alla Via della seta marittima sono state pubblicate su diverse piattaforme mediatiche. L'agenzia di stampa cinese Xinhua, ad esempio, ha proposto un percorso che dall'oceano Indiano si avventura verso la costa orientale dell'Africa, in particolare in un'area che raggiunge Nairobi in Kenya, come parte della *Maritime Silk Road*.

⁴⁸ Ad esempio, nel gennaio 2017 è stato ufficialmente completato un progetto ferroviario da 4 miliardi di dollari che collega la capitale dell'Etiopia, Addis Abeba, al porto di Doraleh in Gibuti. Il progetto è stato parzialmente realizzato e finanziato da aziende cinesi con l'assistenza del governo cinese (la Cina ha pagato all'Etiopia 2,49 miliardi di dollari). La nuova ferrovia, che si estende per 752 chilometri e riduce di tre giorni il tempo di percorrenza, avrà un impatto significativo sulla vita degli etiopi e sull'intera economia locale. La riduzione del tempo di viaggio di due terzi avrà quindi un grande impatto sul flusso commerciale, riducendo il costo del trasporto merci. Dati forniti dalla *SAIS China Africa Research Initiative presso la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Dati: investimenti cinesi in Africa, 2016*, disponibile *online* su www.sais-cari.org/data-chinese-and-ameican-fdi-to-africa.

⁴⁹ *National Bureau of Statistics (NBS), China Statistical Yearbook-2015*, disponibile *online* su www.stats.gov.cn.

⁵⁰ Un *Memorandum of Understanding* siglato, però, tra Cina e Sudafrica in ambito di BRI, parrebbe far intendere una prossima partecipazione del Paese nel progetto, con tutto ciò che concernerebbe in termini di espansione economica e di sviluppo di progetti infrastrutturali. Cfr. C. MAPONYA, *Cina e Africa unite da un destino comune*, su *Quotidiano del Popolo Online*, 2016, e M.M. EHIZUELEN, O.A. HODAN, *Sustaining China-Africa Relations*, in *Asian Journal of Comparative Politics*, 2017, vol. 3, no. 4, pp. 285–310.

⁵¹ Secondo l'analisi in H. CHEN, *L'iniziativa cinese "One Belt, One Road" e le sue implicazioni per le relazioni di investimento sino-africane*, su *Revisione delle società transnazionali*, 2016, pp.178–182.

(UA)⁵² aveva lanciato l'Agenda 2063⁵³, prospettando uno scatto verso una modernizzazione e industrializzazione del continente, dimostrando l'intenzione di proporsi come futuro motore della crescita globale⁵⁴. Nello stesso anno l'importanza strategica del continente africano per il progetto della B&R veniva avvalorata quando l'economista della Banca Mondiale Yifu Lin ha sottolineato come “*il compito principale dell'Iniziativa [Belt and Road] in Africa dovrebbe essere il trasferimento industriale e la costruzione di infrastrutture*”⁵⁵.

Dall'inizio degli anni 2000, la Cina è diventata poi una fonte di finanziamento sempre più significativa per i progetti infrastrutturali africani⁵⁶. Si stima che nel decennio 2004 - 2014 i Paesi africani abbiano preso in prestito dalla Cina quasi 10 miliardi di dollari per progetti ferroviari, mediante l'intervento della sola Banca CEXIM⁵⁷, che è soltanto uno dei finanziatori statali cinesi che verranno trattati nei paragrafi a seguire. L'Africa orientale ma soprattutto Kenya e Gibuti sono stati destinatari di importanti progetti finanziati e realizzati da società cinesi⁵⁸ mediante i contributi finanziari, tra gli altri, della stessa Banca *Export-Import* (CEXIM). Tramite il finanziamento di progetti infrastrutturali in Paesi esteri, la Cina impiega le risorse derivanti dal suo surplus interno di produzione⁵⁹, che, stante ai numeri interni⁶⁰ vede una notevole eccedenza nei settori cementizio, energetico e siderurgico, comportando anche un'ulteriore opportunità di mercato per le imprese nazionali operanti in tali settori ormai privi di domanda interna⁶¹. Pertanto,

⁵² L'Unione Africana (UA) è un'organizzazione intergovernativa composta da 55 Paesi africani con lo scopo di promuovere la pace, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo economico e sociale del continente africano. È stata fondata nel 2002, e ha sede ad Addis Abeba, in Etiopia.

⁵³ L'Agenda 2063, un piano di sviluppo di 50 anni utilizzato per costruire un'Africa integrata, prospera e pacifica, è uno degli sforzi per perseguire lo sviluppo economico in Africa. Comprende sette aspirazioni primarie, 18 obiettivi e 44 aree prioritarie, ulteriormente suddivise in 161 diversi obiettivi a livello nazionale. Cfr. K. DE GHETTO, J.R. GRAY, M.N. KIGGUNDU, *L'agenda del sindacato africano 2063: aspirazioni, sfide e opportunità per la ricerca manageriale*, in *Africa Journal of Management*, 2016.

⁵⁴ Del tutto in linea con i recenti accordi stipulati tra Cina e UA, che mira a collegare tutte le 54 nazioni africane attraverso progetti di infrastrutture e di trasporto, tra cui moderne autostrade, aeroporti e linee ferroviarie. Si tratta di due iniziative, quella dell'Agenda 2063 e quella della BRI, per dover di cose distinte e distanti, ma accomunate da una medesima metodologia ed intento, ossia quello di promuovere lo sviluppo inclusivo incentivando l'occupazione e l'industrializzazione.

⁵⁵ J.Y. LIN, *Industry transfer to Africa good for all*, in *China Daily*, 2015, disponibile online su www.chinadaily.com.cn.

⁵⁶ Secondo i dati della *SAIS China Africa Research Initiative presso la Johns Hopkins School of Advanced International Studies*, *Dati: investimenti cinesi in Africa*, 2016, disponibile online su www.sais-cari.org/data-chinese-and-american-fdi-to-africa

⁵⁷ Si tratta di una banca istituzionale, fondata nel 1994 e sotto il diretto controllo del Consiglio di Stato, con lo scopo di migliorare il commercio estero, l'economia locale e fornire aiuti esteri in PVS, per sostenere il dialogo commerciale e l'esportazione dei prodotti domestici. *Ibidem*.

⁵⁸ Un esempio è dato dal Mombasa-Nairobi SGR, un importante progetto ferroviario a “scartamento standard” da ben 3,8 miliardi di dollari che attraversa il Kenya. Il progetto ferroviario di 609 km è stato inaugurato nel 2017 da *China Road and Bridge Corporation*, grazie al contributo finanziario del 90% di *Banca CEXIM*, con solo il 10% fornito dal governo keniano. Il progetto mira a collegare il principale porto del Kenya ai Paesi circostanti, ossia Ruanda, Uganda e Sud Sudan. Con lo stesso fine di aiuto alla crescita di economie locali e consolidamento dei rapporti commerciali, la Cina è coinvolta anche nella costruzione del porto di Lamu, sempre in Kenya, costruito da *China Communications Construction Company*, che collegherebbe il Paese al Sud Sudan e all'Etiopia. Cfr. Redazione GCR, *Kenya Awards Lamu Port Road Project to China Communications*, in *Global Construction Review*, 2021, disponibile online su www.globalconstructionreview.com.

⁵⁹ Il surplus commerciale è cresciuto a 676 miliardi di dollari, rispetto ai 524 miliardi del 2020, e questo segna una crescita continua per il terzo anno di fila. Secondo i dati di *Italian Trade Agency*, Scheda Paese Cina, 2022, disponibile online su www.ice.it. Guarda l'interpretazione di G. NATARAJ, R. SEKHANI, *Op. cit.*

⁶⁰ Secondo i Dati di Teleborsa, centro di informazioni economico-finanziarie del quotidiano LaStampa, a giugno 2021 la Cina registrava un surplus commerciale pari a 97,9 miliardi di dollari.

⁶¹ La *Banca EXIM of China* e la *China Development Bank* hanno condotto uno studio sulle pratiche di prestito nel 2013-2015. Questo esame ha mostrato che il 70% del credito estero è stato concesso a condizione che almeno una parte dei fondi fosse utilizzata per acquistare attrezzature e manodopera cinesi. Cfr. Un interessante commento ai risultati è dato da J. KYNGE, *Chinese Overseas Lending Dominated by One Belt, One Road Strategy*,

il coinvolgimento di imprese cinesi nelle operazioni svolte all'estero di fornitura, gestione o manodopera ha un effetto simile a quello di una sovvenzione indiretta per le imprese, in particolare le SOE,⁶² che soffrono finanziariamente di un eccesso di offerta industriale⁶³. È proprio a tal proposito che la Cina ha deciso di sostenere la crescita del progetto all'interno del continente africano attraverso l'istituzione di un fondo *ad hoc* di 40 mld di dollari, il cosiddetto *Silk Road Fund*⁶⁴, e mediante investimenti e programmi di aiuto allo sviluppo⁶⁵. L'approccio cinese all'investimento è, però, mutato col tempo in rapporto alla tipologia di interessi strategici in gioco o al tipo di rapporto politico condiviso con lo Stato ricevente⁶⁶. Potrebbe dirsi che più lo Stato ricevente è identificabile come grande potenza, più l'aiuto allo sviluppo rappresenterebbe mezzo per incrementare il *soft power* dello Stato creditore, quindi uno strumento di diplomazia per perseguire fini economici e politici⁶⁷.

Per quanto riguarda l'ammontare degli investimenti cinesi protratti verso il continente africano, si stima come nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020, la *China Exim Bank* e la *China Development Bank* abbiano fornito prestiti verso l'Africa per un totale di 23 miliardi di dollari, per la realizzazione di una serie di progetti di grande portata, tra cui la costruzione di ospedali moderni, la creazione di reti elettriche efficienti e la realizzazione di importanti opere stradali e ferroviarie. In particolare, la costruzione di queste infrastrutture ha avuto un impatto positivo sul settore terziario del continente, promuovendo lo sviluppo delle attività economiche e commerciali e favorendo la creazione di nuove opportunità di lavoro per la popolazione locale⁶⁸ con il conseguente trapianto di ben 800 aziende cinesi in territorio africano⁶⁹. Nello stesso anno sono stati annullati debiti per ben 10 miliardi di dollari in oltre 30 Paesi africani e annullati i dazi doganali su ben 190 prodotti⁷⁰.

su *Financial Times*, 2015, disponibile *online* su www.financialtimes.com. Guarda sul tema anche L. SURYADINATA, *op. cit.*

⁶² La BRI può essere utilizzata come opportunità per riformare le SOE cinesi, secondo un già dichiarato piano di ristrutturazione del sistema di proprietà, improntato ad una maggiore efficienza e redditività tramite un intervento privatistico. Cfr. sul tema F. PERNAZZA, *The Role of State-Owned Enterprises in the Economic Transnational Relations*, *ivi* pp. 193-197.

⁶³ J. KYNGE, *op. cit.*

⁶⁴ Oggetto di analisi nei paragrafi successivi. Cfr. anche *Lloyd Partners, L'iniziativa One Belt, One Road*, 2017, disponibile *online* su www.lloydandpartners.com.

⁶⁵ OCSE, "Official development assistance (ODA) is defined as government aid designed to promote the economic development and welfare of developing countries", disponibile *online* su www.oecd-ilibrary.org. Guarda anche D. CELLAMARE N. BAHÉLI, *op. cit.* pp. 3-4.

⁶⁶ Ad esempio, la Cina potrebbe avere un approccio più collaborativo con Paesi africani con i quali ha una storia di relazioni positive, mentre potrebbe essere più interventista con Paesi che sono considerati chiave per la sua strategia di sviluppo economico e per la sicurezza regionale. Inoltre, la Cina potrebbe concentrarsi su progetti infrastrutturali in Paesi che hanno una carenza di infrastrutture, o su progetti di sviluppo di risorse naturali in Paesi con ricche riserve di materie prime.

⁶⁷ L'aiuto allo sviluppo è un aspetto fondamentale delle relazioni internazionali e può svolgere un ruolo importante nel rafforzare il *soft power* di un Paese. In particolare, l'aiuto allo sviluppo consente ai paesi donatori di migliorare la loro reputazione internazionale e di proiettare un'immagine positiva di sé stessi a livello globale. Ciò si ottiene attraverso il finanziamento di progetti e iniziative finalizzati a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle popolazioni dei paesi beneficiari, promuovendo lo sviluppo socio-economico e sostenibile e, di conseguenza, il miglioramento del loro status internazionale. Vedi nota 114 capitolo 1.

⁶⁸ Vedi nota 48, *SAIS China Africa Research Initiative*.

⁶⁹ Si tratta di grandi imprese cinesi. A. FERRARI, *Le Regioni Dello Strapotere Di Pechino in Africa*, in Agi, 2019, disponibile *online* su www.agi.it. A tal proposito cfr. D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *La penetrazione cinese in Africa*, Istituto Di Studi Politici San Pio V Roma, 2013, pp. 74 ss., disponibile *online* su www.academia.edu.

⁷⁰ La Cina ha cancellato 1,3 miliardi di dollari di debito a 31 Paesi africani nel 2000 e successivamente, nel 2003, in occasione del secondo Forum di Cooperazione sino-africana ha siglato accordi commerciali per circa 700 milioni di dollari. *Ivi* pp. 3.

Alla luce di ciò, si potrebbe individuare una duplice strategia cinese, da un lato finalizzata a procurare l'accesso a risorse naturali⁷¹ (come il petrolio⁷²) dei Paesi africani e dall'altro finalizzata a favorire lo sviluppo agricolo delle aree meno industrializzate, stimolando una maggiore richiesta dei prodotti *made in China*⁷³.

Un altro settore di crescente interesse per gli investimenti cinesi in Africa è il settore primario. Questo perché la Cina ha favorito la ricerca di prodotti alimentari per sostenere la propria crescita demografica che, nonostante i numeri, risulta la più bassa da quaranta anni.⁷⁴ Proprio in questo settore la Cina sta dirigendo i nuovi programmi di aiuto allo sviluppo⁷⁵. Precisamente, la strategia adottata prevede l'acquisizione di superfici coltivabili da parte di grandi imprese agricole di Stato, che rappresentano molti degli attuali investimenti cinesi in Africa⁷⁶.

La maggior parte degli investimenti finora disposti verso il continente africano provengono da due poli principali: il governo centrale, che opera mediante imprese di Stato, e gli attori non statali, principalmente società privatizzate e privati. Questi ultimi stanno assumendo sempre maggior prestigio nelle dinamiche di finanziamento di progetti BRI⁷⁷. In genere, questi finanziamenti si manifestano attraverso un sistema di prestito bilaterale che coinvolge la Banca CEXIM e la Banca di Stato del governo interessato. Si tratta di operazioni che non sembrano però potersi riferire alla nozione di Investimenti Diretti Esteri [IDE], in quanto l'imprenditore non sembra rischiare mai il

⁷¹ Gli investimenti si dirigono generalmente in un settore strategico dell'economia dello Stato in cui vengono offerti, come ad esempio nell'area attinente alla produzione di energia. La rilevanza della presenza economica estera finisce per rappresentare un *do ut des*, in quanto al contributo finanziario si affiancherebbe un ritorno in materie prime e risorse. Potrebbe risultare complicato identificare le risorse cui la Cina ambisce attraverso la B&R, data la eterogeneità di prodotti che l'Africa può offrire, la loro distribuzione geografica, oltre che il diverso legame che lega la Cina con ogni Stato del continente africano; ad esempio, l'Africa contiene il 95% delle riserve del mondo dei metalli del gruppo del platino.

⁷² Nel computo totale delle importazioni di greggio cinesi, il 30% infatti proviene dal continente africano, ed in particolare dall'Angola, dal Sudan e dalla RDC. L'interesse verso la produzione petrolifera della regione ha portato, nel 1995, all'istituzione in Niger del *China-Africa Development Fund*, CADF, fautore di progetti infrastrutturali di trasporto di greggio tra le regioni africane, come in Nigeria, Guinea Equatoriale, Chad e Tanzania. D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *op. cit.*

⁷³ Ne è andata a mutare anche la caratterizzazione dei prodotti; infatti, se ad inizio millennio le materie prime più esportate risultavano essere quelle facenti capo al settore tessile e vestiario, sul finire del secondo decennio le esportazioni cinesi hanno visto mutare faccia in strumenti di comunicazione, veicoli per trasporto su strada e apparecchiature elettroniche. Secondo i dati forniti dal MOFCOM, i prodotti elettronici e meccanici costituiscono ad oggi la maggioranza dei prodotti oggetto di esportazione cinese in Africa.

⁷⁴ Nonostante il calo di 0,85 milioni rispetto al 2021, secondo l'ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, alla fine del 2022 la popolazione nazionale era di 1.411,75 milioni. Ufficio di statistica Sole 24ore, *Cina, Crescita Mai Così Bassa Da Oltre 40 Anni*, 2023, disponibile online su www.ilsole24ore.com.

⁷⁵ In questo momento, la Repubblica Popolare Cinese sta sviluppando nuovi programmi di aiuto allo sviluppo volti a sostenere il settore agricolo in diversi paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa e Asia. Tra questi programmi di notevole rilevanza si possono citare il Programma di Cooperazione Agricola Sud-Sud (SACAP), il Programma di Cooperazione Agricola *China-Africa* (CAAP), e il Programma di Cooperazione Agricola Cina-Asia (CAAP). Tali programmi contemplano la fornitura di supporto tecnico e finanziario per lo sviluppo del settore agricolo nei paesi beneficiari, al fine di promuovere la sicurezza alimentare e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. In dettaglio, i programmi prevedono l'acquisizione di attrezzature agricole avanzate, la diffusione di tecniche di coltivazione e gestione delle risorse naturali sostenibili, la promozione dello sviluppo di filiere agroalimentari locali e la realizzazione di progetti di sviluppo rurale integrato.

⁷⁶ Si tratta del cosiddetto *Land Grabbing*, ossia quella pratica sviluppata nell'ultimo ventennio e caratterizzata dalla ricerca nei PVS di risorse tramite l'acquisto, ma in genere tramite contratti poco trasparenti di locazione, di interi ettari di territori, per poter ottenere in un lungo periodo, in genere 25-30 anni, lo sfruttamento del terreno coltivabile. L'impresa maggiormente attiva in questo settore è la *China State Farm Agri business Corporation* (CSFAC), attiva in molti Paesi, ad esempio nel 1990 la sua sussidiaria *Jiangsu China State Farm Agri business Corporation* ha istituito la *China-Zambia Friendship Farm*, acquistando terreni nel territorio in questione. Cfr. D. BRÄUTIGAM, X. TANG, *China's Engagement in African Agriculture: Down to the Countryside*, in *The China Quarterly*, no. 199, 2009, pp. 686-706, disponibile online su www.jstor.org. Vedi anche sul tema M.R. MAURO, F. PERNAZZA, *General Introduction: State and Enterprise in the Global Market*, in M.R. MAURO, F. PERNAZZA (a cura di), *State and Enterprise*, Torino, ed. I, 2023, pp. 14.

⁷⁷ D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *op. cit.*

capitale investito, effettuando altresì un'operazione analoga a quella di un prestito agevolato (ODA)⁷⁸. Al contempo, secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), un prestito agevolato è definito come «*provided by official agencies, including state and local governments, or by their executive agencies; and concessional (i.e. grants and soft loans) and administered with the promotion of the economic development and welfare of developing countries as the main objective*»⁷⁹, con un chiaro riferimento all'esigenza di un'agenzia di cooperazione bilaterale o multilaterale che abbia come scopo quello di ridurre la povertà nel territorio della nazione ricevente. Missione diversa è, invece, quella perseguita dalla Banca CEXIM, che mira a promuovere il commercio e lo sviluppo della sola nazione cinese. Il fenomeno di cooperazione economica tra nazioni in via di sviluppo, promuovendo principi di complementarità e reciproco beneficio, risulta, quindi, difficilmente assimilabile alla formula di aiuto allo sviluppo, apparendo, perlopiù, come espressione di finanziamento commerciale⁸⁰.

3. Il finanziamento della BRI

La gestione delle varie iniziative della Nuova Via della Seta viene attribuita all'impegno congiunto del Consiglio di Stato e della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, nonché del Ministero degli Esteri e del Ministero del Commercio, promuovendo un dialogo su più fronti con i governi locali e le SOE di rilievo⁸¹. In ragione della significativa disponibilità finanziaria che la Cina sta attualmente dedicando all'Iniziativa, la quale costituisce il maggior investimento mai effettuato da un'unica nazione al di fuori dei propri confini⁸², sorge la necessità di un maggiore coordinamento internazionale finalizzato all'incremento delle probabilità di successo dell'operazione e alla salvaguardia dell'impiego efficiente delle risorse economiche utilizzate. Tale *engagement* finanziario viene concesso fattualmente da diverse istituzioni nazionali ed estere, di cui si tratterà più avanti, anche se la Cina, che già ricopre il maggior ruolo all'interno degli ingranaggi della BRI, è alla ricerca di ulteriori fonti di finanziamento, tali da poter soddisfare i complessi requisiti finanziari dell'Iniziativa⁸³: dal Capitale privato al finanziamento delle *State Owned Chinese Banks*⁸⁴, fino all'operato in tale ambito dell'AIIB⁸⁵ e del *Silk Road Fund*⁸⁶.

Tuttavia, al 2018 l'ammontare totale di investimenti diretti esteri protratti dalla Cina ai Paesi membri della BRI risultava in una proporzione limitata rispetto al totale di IDE in uscita dalla

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ OECD, *Official Development Assistance (ODA) WHAT IS ODA?*, 2019, disponibile online su www.oecd.org.

⁸⁰ D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *Ivi*, pp. 74 ss.

⁸¹ A. GHISELLI, E. FARDELLA, *Cina. Il Mediterraneo nelle nuove Via della Seta*, n. 132, Osservatorio di politica internazionale, 2017, pp.13.

⁸² Y. XUGANG, C. RIZZI, M. TETTAMANTI, F. ZICCARDI, L. GUO, *China's Belt and Road: The Initiative and Its Financial Focus*, Singapore, 2018, pp. 89.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ Le due banche finora protagoniste in ambito di prestiti all'estero della Cina sono la *Chinese Export-Import Bank* e la *China Development Bank*, entrambe sotto il diretto controllo del Consiglio di Stato cinese. «*Entrambe rappresentano nell'insieme oltre il 75% di tutti i prestiti trans-frontalieri diretti tra il 2000 e il 2017, mentre gli enti governativi, come il Ministero del Commercio, svolgono solo un ruolo minore*». Da A. AMIGHINI, *Chi Finanzia La BRI?*, su ISPI, 2020, disponibile online su www.ispionline.it.

⁸⁵ L'AIIB è un istituto finanziario internazionale che si occupa di sostenere la costruzione di infrastrutture. La banca è stata avviata dal governo cinese e supportata da altri 56 Paesi di Europa, Oceania, Africa e Sud America come membri. L'AIIB è considerato da alcuni un rivale del FMI, della Banca mondiale e dell'ADB, considerati dominati da Paesi sviluppati come gli Stati Uniti. Maggiori informazioni sono disponibili su www.aiib.org.

⁸⁶ Il NSRF, *New Silk Road Fund*, è stato istituito per sostenere esplicitamente il progetto B&R. Vedi paragrafo successivo. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente sito web del fondo www.silkroadfund.com.cn.

nazione⁸⁷. I maggiori contributori all'Iniziativa sono la Banca CEXIM e la *China Development Bank* (CDB), altri attori come la AIIB e il SRF risultano godere di un ruolo marginale⁸⁸. La Banca CEXIM e la CDB ricoprono, dunque, un ruolo fondamentale nella buona riuscita del Progetto⁸⁹ che, come spiegato nei capitoli successivi, vede una molteplicità di modelli di finanziamento. Difatti, la Cina sta tentando di sondare svariati modelli di investimento⁹⁰, tale da consentire un aumento sostanziale dell'afflusso finanziario nelle zone di interesse della B&R⁹¹. E in aggiunta, in un mercato tanto grande quanto denso di richieste e opportunità, la cooperazione finanziaria internazionale incentiva l'intervento di altre economie sviluppate al cofinanziamento di progetti BRI⁹². Gli incentivi per il coinvolgimento di altre economie sviluppate nel finanziamento della *Belt and Road Initiative* aumentano la disponibilità di risorse per sostenerne i progetti, inoltre, il coinvolgimento di più attori internazionali nel finanziamento dell'Iniziativa può contribuire a ridurre il rischio di sovraccarico finanziario per una singola economia, garantendo al contempo una maggiore cooperazione e integrazione tra le economie coinvolte. Una migliore collaborazione contribuisce a creare un ambiente di sviluppo sostenibile e a generare un impatto economico e sociale a lungo termine più significativo per le regioni interessate. In questo contesto, è fondamentale esaminare i contributi istituzionali alla *Belt and Road Initiative* e il ruolo cruciale svolto dalle banche di sviluppo nel facilitare il finanziamento dei progetti correlati. Nelle prossime sezioni, approfondiremo questi temi per comprendere meglio l'interconnessione tra gli aspetti istituzionali e finanziari della BRI e il suo impatto sullo sviluppo delle regioni coinvolte. Tali aspetti possono favorire un ambiente di sviluppo sostenibile e un impatto economico e sociale a lungo termine più significativo per le regioni interessate dall'Iniziativa. Nelle prossime sezioni, si esamineranno i contributi istituzionali alla BRI e il ruolo delle banche di sviluppo nell'agevolazione del finanziamento dei progetti correlati.

3.1. Contributi istituzionali

La partecipazione diretta del settore pubblico al finanziamento dell'iniziativa *Belt and Road* costituisce probabilmente un'importante ragione per l'attrazione dell'interesse delle maggiori istituzioni finanziarie multilaterali e regionali, che verranno trattate a seguire. Tale coinvolgimento dei governi nell'ambito di un'iniziativa economica di vasta portata, infatti, può essere considerato un fattore di stabilità e di garanzia per gli investitori. Inoltre, il coinvolgimento di organizzazioni pubbliche nella promozione e nella gestione dei progetti può contribuire a garantire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e il rispetto di *standard* ambientali e

⁸⁷ Lo stock di IDE della Cina nei Paesi delle Vie della Seta era di 173 miliardi di dollari, solo l'8,7% dello stock totale di IDE in uscita della Cina. Di questo stock, circa il 55% è anteriore all'annuncio della BRI nel 2013. Dati UNCTAD, *Unctad Annual Report*, 2018.

⁸⁸ Nel 2018, i prestiti in essere di queste due istituzioni nei Paesi della Via della Seta ammontavano rispettivamente a soli 8 miliardi di dollari e 11 miliardi di dollari, ovvero il 2,3% e il 3,2% del totale. Y. XUGANG, C. RIZZI, M. TETTAMANTI, F. ZICCARDI, L. GUO, *op. cit.* pp. 89-96.

⁸⁹ La CDB, con un patrimonio totale di 2.357,5 miliardi di dollari, è la più grande banca di sviluppo al mondo. Nel 2018 i suoi prestiti in essere nei Paesi della Via della Seta ammontavano a circa 110 miliardi di dollari, mentre quelli di CEXIM hanno raggiunto circa 140 miliardi di dollari. La restante parte deriva da quattro banche commerciali statali, vale a dire *Industrial and Commercial Bank of China* (ICBC), *China Construction Bank* (CCB), *Agriculture Bank of China* (ABC) e *Bank of China* (BOC).

⁹⁰ Vedi paragrafi successivi.

⁹¹ Un esempio simbolico è la progettazione e la costruzione della centrale idroelettrica di Karot in Pakistan, per la quale il progetto di proprietà di una società di *Joint Venture*, coinvolge *China Three Gorges International Corporation*, SRF e *International Finance Corporation* (IFC) del gruppo della Banca Mondiale. O, ancora, l'AIIB e l'*Asian Development Bank* cooperano nel finanziamento di un progetto autostradale in Georgia.

⁹² L. WEIDONG, *et al.*, *Financing the Belt and Road Initiative*, in *Eurasian Geography and Economics*, vol. 61, no. 2, 2020, pp. 1-9.

sociali. In questo contesto, è possibile evidenziare l'importanza delle imprese di proprietà statale (SOEs) come attori chiave nella realizzazione di progetti infrastrutturali, in quanto dotate di una solida base finanziaria.

Finora, le istituzioni finanziarie multilaterali⁹³ hanno rappresentato il “primo pilastro” della B&R⁹⁴. La portata globale dell'iniziativa e la mole degli investimenti hanno infatti richiesto il coinvolgimento di Banche Multilaterali di Sviluppo, come l'*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) o la *New Development Bank* (NDB), nota anche come *BRICS Bank*⁹⁵, ma anche la cooperazione nel continente europeo con la Banca europea di investimenti (BEI)⁹⁶. Un esame attento dei progetti finanziati mostra che quasi la metà dei progetti dell'AIIB sono stati finanziati attraverso il cofinanziamento con altre istituzioni finanziarie multilaterali⁹⁷ come l'*Asian Development Bank* (ADB), la Banca Africana di Sviluppo, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Islamica per lo Sviluppo e il Gruppo della Banca Mondiale⁹⁸. Il Gruppo della Banca Mondiale ha iniziato a partecipare alla *Belt and Road Initiative* nel maggio 2017 firmando un memorandum d'intesa con il Ministero delle Finanze cinese e altre banche multilaterali di sviluppo⁹⁹, tuttavia il suo intervento nell'Iniziativa consta solo di consulenza e assistenza tecnica all'investimento¹⁰⁰. Nondimeno, anche grazie all'operato dell'*International Finance Corporation*, il gruppo BM ha finanziato diversi progetti con l'AIIB nei territori direttamente connessi alla BRI nei settori di propria rilevanza, ossia infrastrutture, tecnologie e settore dell'agricoltura¹⁰¹.

⁹³ Le istituzioni finanziarie multilaterali sono organizzazioni internazionali che mirano a promuovere lo sviluppo economico e finanziario a livello globale. Queste istituzioni sono finanziate da molti Paesi membri e offrono finanziamenti, assistenza tecnica e altre forme di supporto ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a migliorare la loro economia e a ridurre la povertà.

⁹⁴ Y. XUGANG, C. RIZZI, M. TETTAMANTI, F. ZICCARDI, L. GUO, *op. cit.* pp. 91.

⁹⁵ La NDB è una banca multilaterale di sviluppo gestita dagli stati BRICS, ossia Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, in via alternativa all'attuale Banca mondiale. La *New Development Bank* è stata concordata dai leader BRICS al vertice omonimo tenutosi il 27 marzo 2013 a Durban, in Sudafrica. Viene lanciata nel 2014, al 6° vertice BRICS a Fortaleza, in Brasile, come nuova banca di sviluppo da 100 miliardi di dollari e con un pool di oltre 100 valute di riserva. Shanghai è stata scelta come sede e un centro regionale è stato istituito a Johannesburg.

⁹⁶ La Banca Europea per gli Investimenti (Banca Europea per gli Investimenti - BEI) è la banca di investimento dell'Unione Europea. Fondata nel 1958, ha sede in Lussemburgo e svolge un ruolo importante nel finanziamento di progetti a livello europeo e internazionale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e l'occupazione. La BEI è finanziata dai Paesi membri dell'UE e agisce come intermediario finanziario per aiutare a realizzare progetti in settori quali infrastrutture, energia, ambiente, ricerca e innovazione.

⁹⁷ Si rimanda al report relativo ai progetti realizzati dall'AIIB dalla sua istituzione. Guarda *Approved Projects Overview – AIIB*, 2017, disponibile online su www.aiib.org. Cfr. anche J. ZHOU, *A New Multilateralism? A Case Study of the Belt and Road Initiative*, in *The Chinese Journal of Comparative Law*, 2020, disponibile online su www.academicoup.org.

⁹⁸ Il Gruppo della Banca Mondiale include l'IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*), l'IDA (*International Development Association*), l'IFC (*International Financial Corporation*), la MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*) e l'ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*).

⁹⁹ *Memorandum of Understanding on Collaboration on Issues of Common Interest under the Belt and Road Initiative* tra il ministero delle Finanze della Repubblica popolare cinese e la Banca asiatica di sviluppo, la Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la *New Development Bank* e il Gruppo della Banca Mondiale. Disponibile online sui siti delle Banche in questione, ad esempio guarda www.ndb.int.

¹⁰⁰ Così come chiarito dalla stessa BM sul suo sito web nella sezione dedicata alle “Domande Frequenti”, disponibile online su www.pubdocs.worldbank.org.

¹⁰¹ “*The World Bank Group is dedicated to the development of countries along the Belt and Road. We have ongoing commitments of 86.8 billion dollars in numerous infrastructure, trade, power, and connectivity projects in those countries. Remarks of World Bank Group President Jim Yong Kim at the Belt and Road Forum for International Cooperation – Opening Plenary Session. World Bank, 2017, disponibile online su www.worldbank.org.*”

Anche l'*Asian Development Bank* (ADB)¹⁰² ha sviluppato *partnership* con i Paesi coinvolti nell'iniziativa per fornire finanziamenti e supporto tecnico a progetti di sviluppo¹⁰³. La BEI, d'altra parte, ha maturato una collaborazione con i Paesi coinvolti nell'iniziativa per sostenere lo sviluppo economico e la cooperazione finanziaria. Nel giugno 2017, durante il 19° vertice dell'Unione Europea sulla Cina a Bruxelles, la banca europea e il *Silk Road Fund* hanno siglato un Memorandum Di Intesa volto a sottolineare una nuova strategica collaborazione al supporto di investimenti, con un gruppo di lavoro congiunto per rafforzare la cooperazione tra l'UE e la Cina su tutti gli aspetti di investimento¹⁰⁴.

In aggiunta, anche le SOE sembrano avere un ruolo primario nel costituire il primo pilastro della BRI. Le entità commerciali cinesi partecipano mediante una strategia di internazionalizzazione multiforme. Secondo i dati forniti da Deloitte a sostegno¹⁰⁵, la maggioranza delle SOE partecipa alle attività della BRI mediante fusioni o acquisizioni di società nei Paesi interessati al progetto, mentre la restante minoranza vi partecipa comunque, mediante appalti, trasferimento di rami d'azienda o progetti *greenfield*¹⁰⁶. Il contributo delle SOE all'Iniziativa è significativo, prospettando una continuazione delle attività di internazionalizzazione delle stesse nei Paesi connessi alla BRI¹⁰⁷, principalmente nei settori delle infrastrutture e costruzioni¹⁰⁸.

In aggiunta, molte iniziative statali sono state lanciate per sostenere lo sviluppo della Via della Seta e promuovere la cooperazione economica tra i Paesi coinvolti. Ad esempio, a tal scopo il governo cinese ha creato il *Silk Road Fund*, il governo tedesco ha ben accolto il profondersi della *Deutsche Bank* in ambito BRI e molti altri governi hanno fornito finanziamenti diretti o prestiti garantiti per supportare progetti specifici¹⁰⁹.

¹⁰² Istituita nel 1966, l'*Asian Development Bank* mira a sostenere la crescita, lo sviluppo e la cooperazione economica tra i Paesi asiatici e dell'area del Pacifico. Questa banca anticipa fondi per progetti di sviluppo nei PVS che aderiscono; fornisce assistenza tecnica per la progettazione e l'esecuzione di tali progetti; promuove gli investimenti; e coordina le politiche di sviluppo dei membri. Nel 2018, la Banca ha lanciato una nuova strategia a lungo termine, Strategia 2030, con l'obiettivo di integrare elementi finanziari, di sensibilizzazione e di partenariato al fine di ridurre la povertà estrema e consentire uno sviluppo inclusivo e sostenibile in Asia e nel Pacifico. Cfr. M.R. MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, op. cit. pp. 304.

¹⁰³ Secondo la lista delle operazioni della Asian Development Bank presente nei Rapporti di Assistenza Tecnica e Studio della *Belt and Road Initiative*. *Study of the Belt and Road Initiative: Technical Assistance Report*, in *Asian Development Bank*, 2016, disponibile online su www.adb.org.

¹⁰⁴ Con il MoU siglato da Li Keqiang e Jean Claude Juncker, si delinea un Fondo di coinvestimento Cina-UE di 500 milioni iniziali. Secondo Pier-Luigi Gilibert, amministratore delegato del Fondo europeo per gli investimenti (EIF): "*The China-EU Co-Investment Fund will bring together unique financial and technical expertise from the European Investment Fund and the Silk Road Fund. This exciting new initiative will strengthen investment into private equity and venture capital funds to support growing companies across Europe in the years ahead.*" Guarda l'articolo della BEI a riguardo *EIB Group Cooperation with China to Be Strengthened with New EUR 500 Million Silk Road Fund Equity Investment Initiative*. *European Investment Bank*, 2017, disponibile online su www.eib.org.

¹⁰⁵ Si tratta di un rapporto di analisi basato su interviste svolte nel 2014 alle 500 principali imprese cinesi. *White paper sulla trasformazione delle SOE* di Deloitte - Numero 3, Deloitte, 借力"一带一路" 国企国际化迈进新时代, ed. 3, 2015, pp. 12, disponibile online su www.deloitte.org.

¹⁰⁶ Si tratta di progetti, tipicamente mediante *Joint Venture* o Partenariato Pubblico Privato, in cui il Paese ospitante accoglie un'impresa di un Paese estero in cui una parte o il tutto delle sue attività è di proprietà dell'investitore straniero, col vincolo della conformità alla *lex situ*. Tratto da Glossario dei termini economici, pubblicato dalla Banca d'Italia, disponibile online su www.bancaditalia.it.

¹⁰⁷ X. LI, K. ZENG, *Beijing Is Counting on Its Massive Belt and Road Initiative: But Are Chinese Firms on Board?* In *Washington Post*, 2019, disponibile online su www.washingtonpost.com.

¹⁰⁸ N. HUIZHE, *Chinese SOEs Accelerate Participation in BRI Construction*, in *Belt and Road Portal*, 2018, disponibile online su www.eng.yidaiyilu.gov.cn.

¹⁰⁹ Tra questi, i governi europei come quello francese, tedesco e italiano hanno stretto accordi con il governo cinese per promuovere la cooperazione economica in ambito di BRI. Fuori dall'UE, l'Indonesia, la Malesia e la Thailandia hanno fatto lo stesso.

La Via della Seta sta promuovendo una maggiore interconnessione commerciale e finanziaria tra i Paesi coinvolti, il che ha portato ad un aumento della domanda di titoli azionari e obbligazionari emessi da aziende e governi di questi Paesi¹¹⁰. Inoltre, la Via della Seta ha anche incoraggiato lo sviluppo di borse valori locali e l'apertura di nuovi mercati finanziari, contribuendo così alla diversificazione e alla maturazione dei mercati finanziari in Asia¹¹¹. Tuttavia, è importante sottolineare che vi sono anche sfide e rischi per gli investitori, come ad esempio incertezze politiche e differenze regolamentari tra i Paesi coinvolti, di cui si tratterà più avanti.

3.1.1. Il ruolo delle Banche di Sviluppo

Come detto, l'apporto contributivo di istituzioni diverse alla crescita dell'iniziativa è probabilmente uno degli aspetti più determinanti. Di notevole portata è il contributo delle *International Financing Institutions* (IFI) che viene concesso alla *Belt and Road Initiative* da un ventaglio di diverse Banche di Sviluppo. A partire dalla metà del XX secolo, il ruolo delle Banche di Sviluppo inizia a prendere forma in risposta ad esigenze specifiche di singole aree geografiche¹¹². L'obiettivo primario di tali Organizzazioni è facilitare e sostenere lo sviluppo economico-sociale mediante partecipazione diretta agli investimenti per progetti pubblici o privati, assistenza tecnica ed erogazione di prestiti¹¹³. Probabilmente, per attinenza rispetto alla strategia *Belt and Road* la prima di queste banche multilaterali, almeno per territori coinvolti, è la Banca Asiatica per gli Investimenti nelle Infrastrutture (AIIB), operativa dal 2016 con l'obiettivo di finanziare opere infrastrutturali lungo la Nuova Via Della Seta¹¹⁴. Con un capitale iniziale previsto di ben 100 miliardi di dollari e con un bacino di utenza di ben 57 Paesi¹¹⁵, l'AIIB permette un più agevole ingresso in nuovi mercati, contribuendo così all'ulteriore internazionalizzazione delle imprese cinesi e dell'economia nazionale¹¹⁶.

Considerata l'ampiezza dell'iniziativa, il ruolo della AIIB è enorme¹¹⁷, seppur questa non sia da sola in grado di rispondere a tutte le esigenze della Cina in merito BRI. È quindi stato necessario

¹¹⁰ Secondo i dati forniti da Invesco, Banca Mondiale, nel settembre 2018, le prospettive della *Belt and Road* per un mondo prima del Covid-19 erano rosee. Veniva prospettato un miglioramento della solidità finanziaria, un ampliamento della rete di infrastrutture, un miglioramento a livello di produzione agricola, di materiali di base e di energia, oltre che ad una generale crescita dei settori di consumo. Lo studio prospettava anche un miglioramento dei rating sovrani e un rafforzamento delle valute. Nuova Via Della Seta, *La Belt & Road Initiative*. 2018. Disponibile *online* su www.invesco.it.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² M.R. MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, *op. cit.*, pp. 302 ss.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ La banca si occupa anche di altri settori, tra cui energia, trasporti e telecomunicazioni, infrastrutture rurali e sviluppo agricolo, approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari, protezione ambientale, sviluppo urbano e logistica.

¹¹⁵ E con molti altri già dichiaranti un prossimo subentro. Anche l'Italia partecipa alla AIIB con una quota di 2,5 miliardi.

¹¹⁶ Più in generale, l'Iniziativa accrescerebbe l'uso del Renminbi sui mercati internazionali. Ciò aumenterebbe l'esperienza cinese nell'utilizzo del Renminbi come valuta internazionale e rappresenterebbe un passo avanti, dopo la sua integrazione nel paniere di valute IMF, verso l'obiettivo a lungo termine di far diventare il renminbi una valuta di riserva internazionale.

¹¹⁷ Nel solo 2016, l'AIIB ha approvato 9 progetti che riguardano direttamente l'iniziativa B&R. Si annoverano a titolo esemplificativo un prestito di 165 milioni di dollari per un progetto di aggiornamento ed espansione del sistema di distribuzione dell'energia in Bangladesh, un prestito per un progetto di miglioramento delle infrastrutture in Indonesia, un progetto di miglioramento delle strade in Tagikistan e in Pakistan. L'AIIB ha anche approvato, in collaborazione con la Banca mondiale, un prestito di 600 milioni di dollari per la costruzione del gasdotto transanatolico (TANAP), che collegherà l'Azerbaijan all'Europa. In questo accordo, l'AIIB, che si è impegnata a concedere un prestito di 800 milioni di dollari. F. PETER, *Op. cit.* pp. 941–957,

il coinvolgimento anche de: la CDB, la Banca CEXIM e la *New Development Bank* (NDB)¹¹⁸. Con il coinvolgimento di tali prestatori nei progetti, la loro coalizione potrebbe fungere da agente catalizzatore per aumentare gli investimenti infrastrutturali che, a loro volta, potrebbero aiutare ad attirare gli investimenti privati¹¹⁹.

Anche l'*Asian Development Bank* (ADB) sostiene l'iniziativa B&R della Cina in Asia centrale e meridionale¹²⁰, con diverse aree di interesse operativo, quali le infrastrutture, l'educazione, l'ambiente, la strategia di cooperazione regionale ed integrazione e il settore finanziario¹²¹.

Rilevante è anche l'apporto della *China Development Bank*. La CDB è la più grande banca di sviluppo della Cina, fondata nel 1994 come istituzione finanziaria, sotto il diretto controllo del Consiglio di Stato¹²². La sua ragione sociale va a mutare nel 2015, quando viene ufficialmente ridefinita come istituto finanziario per lo sviluppo. Nel maggio 2017, la CDB ha istituito un piano di prestito speciale del valore di 250 miliardi di Renminbi per sostenere la cooperazione B&R su infrastrutture, capacità industriale e finanziamento¹²³. La Banca ha già iniziato a rafforzare la collaborazione con altre forme di istituzioni finanziarie sia nazionali che estere, per incentivare la partecipazione a progetti BRI. Ne è esempio lampante il Memorandum sottoscritto con *Deutsche Bank*¹²⁴ per instaurare una cooperazione futura in ambito B&R¹²⁵.

3.1.2. Il *Silk Road Fund*

Il sistema del *Silk Road Fund* è stato ideato per attrarre fondi nel progetto, operando, così come spiegato in seguito, in maniera differente dalla normale cornice operativa delle *International Financing Institutions* (IFI). Viene istituito nel dicembre del 2014 con lo scopo precipuo di finanziare la BRI, con un capitale iniziale di 10 miliardi di dollari provenienti direttamente dalle

¹¹⁸ La NDB, ufficialmente fondata a Shanghai il 20 luglio 2015, è stata istituita per facilitare la cooperazione finanziaria e lo sviluppo tra cinque economie emergenti: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, che rappresentano collettivamente oltre 3 miliardi di persone, ovvero il 41,4% della popolazione mondiale e coprono più di un quarto della superficie terrestre mondiale in tre continenti. Pur non essendo direttamente collegata alla strategia B&R, finanzia progetti relativi alle infrastrutture in tutto il mondo e, dunque, collabora a stretto contatto con l'AIIB e le altre istituzioni connesse con l'Iniziativa, diventandone tassello fondamentale. Disponibile *online* su www.ndb.org. Guarda anche A. CHIBBER, *China's One Belt One Road Strategy: The New Financial Institutions and India's Options*, 2017, disponibile *online* su www2.gwu.edu.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ Il presidente dell'ADB, Takehiko Nakao, ha segnalato che l'organizzazione è aperta alla cooperazione sull'iniziativa B&R: "*Possiamo cooperare, ma allo stesso tempo dovremmo prestare attenzione alla fattibilità economica*". Da *ADB Intende Partecipare Alla Realizzazione Della BRI, Lo Riferisce Il Governatore Takehiko Nakao - Radio Cina Internazionale*, disponibile *online* su www.Italian.cri.cn, italian.cri.cn.

¹²¹ L'ADB è una banca di sviluppo regionale fondata nel 1966 per promuovere lo sviluppo sociale ed economico in Asia. L'ADB si definisce come un'organizzazione di sviluppo sociale dedicata alla riduzione della povertà in Asia e nel Pacifico attraverso una crescita economica inclusiva, una crescita sostenibile per l'ambiente e l'integrazione regionale. Informazioni disponibili *online* su www.adb.org

¹²² Guarda www.cdb.org.

¹²³ Staff Reuters, *China Development Bank Provides over \$190 Billion for Belt and Road Projects*, in Reuters, 2019, disponibile *online* su www.reuters.com.

¹²⁴ Si tratta della più grande Banca tedesca.

¹²⁵ È stato stabilito un piano iniziale di cooperazione progettuale del valore di circa tre miliardi di dollari in cinque anni. La CDB e la *Deutsche Bank* hanno concordato di lavorare insieme nei prossimi cinque anni per sostenere i progetti. La mossa renderà *Deutsche Bank* uno dei primi prestatori globali a partecipare all'iniziativa. Le due parti hanno inoltre concordato di istituire un gruppo di lavoro congiunto per cooperare su progetti che promuovano l'iniziativa, compresi prestiti congiunti e finanziamenti di progetti vantaggiosi per i clienti di entrambi i prestatori. Cfr. *CDB News*, disponibile *online* su www.cdb.com.cn

riserve valutarie cinesi¹²⁶. Ma a prendere parte all'assetto economico contributivo del SRF sono anche la CDB, la *China Investment Corporation* (CIC) e la *Export-Import Bank of China*¹²⁷.

Il target principale dell'operazione sono le opere infrastrutturali e la cooperazione industriale e finanziaria, difatti, il *Silk Road Fund* potrebbe attirare altre istituzioni finanziarie statali al finanziamento di specifici progetti. La cooperazione con AIIB, CDB, CIC e Banca CEXIM potrebbe giovare all'erogazione di prestiti perché ciò consentirebbe di mobilitare risorse finanziarie aggiuntive per sostenere i progetti infrastrutturali e industriali lungo la Nuova Via della Seta.¹²⁸

Per missione si può ragionevolmente paragonare all'*International Finance Corporation*¹²⁹ del gruppo Banca Mondiale che punta a promuovere lo sviluppo economico delle realtà imprenditoriali. Il fondo opera in modo analogo ad un'impresa di *venture private equity*¹³⁰, ma con un gruppo più piccolo di investitori impegnati a lungo termine¹³¹. In sintesi, il Fondo investe in aziende private in fase di crescita, spesso con una storia finanziaria limitata o incerta e un potenziale di rendimento elevato¹³². Questo significa che sono maggiori sia il rischio di fallimento o di perdita dell'investimento che le possibilità di generare un rendimento significativo¹³³. Ne è esemplificativo il primo progetto legato alla BRI annunciato dal SRF ossia quello del sopracitato progetto *Karot*¹³⁴, punto nevralgico della *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC).

Le aree di maggiore interesse per il SRF e, dunque, per l'Iniziativa, sono i settori de: le infrastrutture, l'energia e le risorse, tramite una promozione della cooperazione industriale e finanziaria. Senza predeterminati confini geografici, il Fondo opera esplorando attivamente settori emergenti come la *green economy*¹³⁵ e l'economia digitale, con l'obiettivo di aiutare i Paesi di

¹²⁶ Ad oggi, il Fondo ha un capitale totale di 40 miliardi di dollari USA e 100 miliardi di RMB, rendendolo un fondo a doppia valuta. Statuto SRF, disponibile *online* su www.silkroadfund.com.cn.

¹²⁷ La *State Administration of Foreign Exchange*, la *China Investment Corporation*, la *China Development Bank* e la *Export-Import Bank* contribuiscono rispettivamente al 65%, 15%, 5% e 15% del capitale.

¹²⁸ R. POON, D. KOZUL-WRIGHT, *Development Finance with Chinese Characteristics?*, in *Project Syndicate*, 2015, disponibile *online* su www.project-syndicate.org.

¹²⁹ L'IFC è un'agenzia del Gruppo della Banca Mondiale, istituita nel 1956, con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e la crescita delle imprese private dei Paesi membri meno sviluppati, mediante l'erogazione di finanziamenti senza garanzie di rimborso.

¹³⁰ In una recente intervista, il governatore della PBOC, Zhou Xiaochuan, ha suggerito che la SRF adotterà almeno un orizzonte temporale di 15 anni per gli investimenti, piuttosto che l'orizzonte di 7-10 anni adottato da molte società di *private equity*, per tenere conto del più lento ritorno sugli investimenti infrastrutturali nei Paesi in via di sviluppo. Da R. POON, D. KOZUL-WRIGHT, *op. cit.*

¹³¹ Y. XUGANG, C. RIZZI, M. TETTAMANTI, F. ZICCARDI, L. GUO, *China's Belt and Road: The Initiative and Its Financial Focus*, 2018, pp.98.

¹³² *Ivi*, pp. 100.

¹³³ Per questo motivo, il *private equity venture* viene definito come una "avventura" finanziaria, poiché comporta una scommessa sul successo futuro di un'azienda. Guarda anche *Venture Capital, Cos'è, Come Funziona, Fondi E Differenza Con Private Equity*, in *Startup Business*, 2021, disponibile *online* su www.startupbusiness.it. M.A. CAPUTO, *et al.*, *L'influenza Del Private Equity Sulle Dinamiche Industriali Delle Imprese Partecipate*, Dipartimento Di Economia E Direzione Delle Imprese, Tesi in Dinamiche Industriali, Luiss, 2018, pp. 81.

¹³⁴ Il *Silk Road Fund* cinese ha annunciato il suo primo progetto di investimento nell'iniziativa B&R durante la visita di stato del presidente cinese Xi Jinping in Pakistan, segnando una pietra miliare della partnership strategica di cooperazione tra i due Paesi. L'investimento nel progetto idroelettrico Karot da 1,65 miliardi di dollari in Pakistan, insieme ad altri progetti idroelettrici nella regione, aiuterà il Paese dell'Asia meridionale ad aggiornare la sua fornitura di energia elettrica e a migliorare la sua performance economica.

¹³⁵ Un esempio dello slancio del *Silk Road Fund* verso mercati innovativi e, in primis, verso la *Green Economy* è dato dalla recente istituzione dell'IACWA, *Power Renewable Energy Holding Ltd.*, ossia una piattaforma di investimenti in energia rinnovabile fondata congiuntamente da *Silk Road Fund* e ACWA Power, uno dei principali sviluppatori, proprietari e operatori di impianti di generazione di energia e desalinizzazione dell'acqua. La holding punta a rappresentare un veicolo principale di sviluppo delle energie rinnovabili e, attualmente, possiede una serie di progetti di energia rinnovabile in Asia occidentale e Africa, tra cui eolico, fotovoltaico, solare termico e altri tipi di energia verde. Fonte www.Silkroadfund.com.cn.

destinazione a migliorare il loro potenziale di sviluppo e raggiungere uno sviluppo sostenibile¹³⁶. Il SRF fornisce soluzioni di investimento e finanziamento multi valuta¹³⁷ per supportare imprese o progetti nell'ambito del quadro BRI, che possono trovarsi in diverse fasi di sviluppo¹³⁸.

Oltre a effettuare investimenti azionari, o in debito, il Fondo può anche concedere prestiti, investire in altri fondi, collaborare con organizzazioni internazionali di sviluppo e istituzioni finanziarie nazionali ed estere o commissionare ad altri investimenti.

Per quanto riguarda, invece, l'apparato organizzativo del SRF, il Fondo istituisce un consiglio di amministrazione (CDA) composto da 11 membri¹³⁹. Questi insieme agli azionisti che detengono non meno del 50% del capitale totale nominano un presidente, il legale rappresentante del Fondo¹⁴⁰. Istituiscono poi un consiglio di vigilanza, composto da 6 membri tra azionisti e dipendenti¹⁴¹.

L'operato del SRF viene diviso tra sette comitati¹⁴². Tra questi meritano attenzione per ciò che riguarda la gestione del fondo il Comitato di gestione del rischio e il Comitato per gli Investimenti (IC). Il primo fornisce una guida generale in materia di gestione del rischio, controllo interno e conformità¹⁴³. Si tratta di un apparato responsabile della definizione degli obiettivi, delle strategie e dei sistemi di gestione del rischio, nonché dell'elaborazione di raccomandazioni e decisioni in stretto contatto con il dipartimento legale. D'altra parte, il Comitato per gli Investimenti (IC) è, ai fini dell'elaborato, il più rilevante, in quanto responsabile di emettere decisioni e raccomandazioni per tutte le attività di investimento del Fondo, operando in conformità con lo Statuto e in accordo con il CDA.

Il processo decisionale di investimento del SRF ruota intorno all'attività dell'IC, ed è supportato dallo statuto, da un'ampia *due diligence*, nonché da pareri indipendenti forniti dai team legali e di rischio¹⁴⁴. Nella definizione del suo operato, il SRF coopera continuamente con tutte le parti interessate; il team di gestione del portafoglio del Fondo segue l'attuazione di tutti gli accordi di investimento, vigila sul funzionamento dei progetti, al fine di garantire il loro regolare sviluppo secondo un approccio *win-win*¹⁴⁵.

La stretta connessione del Fondo con gli obiettivi strategici della Via della Seta può essere ragionevolmente dedotta da alcuni recenti interventi del SRF; si pensi al Memorandum d'intesa con il Fondo Europeo per gli Investimenti¹⁴⁶, o ancora alle intese con la Repubblica di

¹³⁶ Il 3 dicembre 2022, il presidente del *Silk Road Fund* ha partecipato all'incontro dell'*International Financial Forum* (IFF) e ha sottolineato che gli investimenti all'estero della Cina hanno contribuito all'aumento del reddito e del commercio dei Paesi di destinazione. Inoltre, la Cina ha sostenuto l'iniziativa di sospensione del servizio del debito del G20 e al quadro comune per il trattamento del debito.

¹³⁷ Rmb o dollari.

¹³⁸ Entro la fine del 2022, *Silk Road Fund* ha impegnato oltre 20 miliardi di dollari in investimenti che coprono più di 60 Paesi e regioni. Fonte www.silkroadfund.com.cn.

¹³⁹ I membri sono nominati da un alto dirigente, da una rappresentanza dei dipendenti del Fondo, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero del Commercio, dalla Banca Popolare Cinese, dall'Amministrazione Statale dei Cambi Esteri, dalla *China Investment Corporation*, dalla *China Development Bank* e dalla *Export-Import Bank of China*.

¹⁴⁰ L'attuale presidente del SRF è Cai Xuejun.

¹⁴¹ Il consiglio di vigilanza comprende un presidente, eletto da almeno la maggioranza di tutti i supervisori. Il numero di supervisori che rappresentano i dipendenti deve rappresentare non meno di 1/3 di quello di tutti i supervisori Statuto SRF, disponibile *online* su www.silkroadfund.com.cn.

¹⁴² Si tratta dei: *Strategic Planning Committee*, *Remuneration Committee*, *Sustainable Investment Committee*, *Investment Committee*, *Audit Committee*, *Risk Management* e *Budget Committee*. Tra questi, particolarmente interessante è il Comitato per gli investimenti sostenibili, istituito il 22 luglio 2022, con l'incarico di sviluppare e migliorare il quadro di investimento sostenibile del Fondo in modo che soddisfi gli *standard* internazionali e supporti la *Belt and Road Initiative*.

¹⁴³ Fonte www.silkroadfund.com.cn

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ R. POON, D. KOZUL-WRIGHT, *Development Finance with Chinese Characteristics* in *Project Syndicate*, 2015, disponibile *online* su www.project-syndicate.org.

¹⁴⁶ Si rinvia alla nota 99.

Uzbekistan¹⁴⁷. Nel marzo 2019, *Silk Road Fund* ha investito come socio accomandante in AIIF3, che si concentra sugli investimenti infrastrutturali nell'Africa subsahariana, principalmente nei settori dell'energia e dei trasporti¹⁴⁸.

3.2. Contributi privati

Altri fattori importanti sono da prendere in analisi in ambito di finanziamento dell'iniziativa B&R. Esperti della BM¹⁴⁹ hanno dichiarato come sia difficoltoso realizzare un'analisi attenta ed effettiva degli ingranaggi di finanziamento proposti dalla Cina, essendovi pochi dati sistematici e coerenti sulle modalità con la quale questi vengano svolti¹⁵⁰. Il finanziamento privato per i progetti infrastrutturali, ad esempio, si presenta in una vasta gamma di forme: finanziamento azionario, prestiti bancari commerciali, *project finance*, obbligazioni ed altro.

La ricerca cinese di nuovi modelli di finanziamento ha, d'altronde, trasversalmente allargato le metodologie di approccio ai progetti di costruzione all'estero, trattando di BOT (*Build-Operate-Transfer*), PPP (*Public-Private Partnership*) ed EPC (*Engineering-Procurement-Construction*)¹⁵¹.

Nell'identificare la BRI come un'esponenziale sfida di finanziamento¹⁵² risulterebbe necessaria una combinazione tra contributo pubblico e privato. Ma, a causa delle diverse capacità finanziarie e istituzionali, i progetti regionali e transfrontalieri affrontano sfide diverse con modelli di finanziamento diversi. Per ragioni strutturali, economiche e legali si opta spesso per una struttura "EPC+F" (*Engineering-Procurement-Construction* più Finanziamento) e per un modello di partenariato pubblico-privato (PPP)¹⁵³. Quest'ultimo è un contratto a lungo termine tra un ente pubblico e un soggetto privato per la fornitura di servizi pubblici e/o lo sviluppo di infrastrutture pubbliche, in cui sono condivisi rischi, ricavi e responsabilità. Si tratta di un modulo che combina

¹⁴⁷ Il 3 aprile 2020, il Fondo e la Banca nazionale per le attività economiche estere della Repubblica dell'Uzbekistan hanno firmato un accordo di agevolazione per fornire un prestito destinato a finanziare la costruzione e lo sviluppo del progetto del Centro turistico di Samarcanda, una rinomata città storica lungo l'antica Via della Seta. Il centro è stato progettato e costruito per ospitare il vertice della *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) del 2022.

¹⁴⁸ Ad oggi, AIIF3, fondo di *private equity* focalizzato sulla realizzazione di investimenti commerciali in tutta l'Africa, ha sostenuto vari progetti che abbracciano un ampio spettro di settori come energie rinnovabili, aeroporti e porti, logistica e generazione di energia convenzionale in una serie di Paesi subafricani tra cui Nigeria, Ghana, Benin, Kenya, Ruanda e Tanzania. Questi sforzi hanno svolto un ruolo positivo nella riduzione delle emissioni di carbonio, creando più posti di lavoro e avvantaggiando la popolazione locale. Nel 2019, AIIF3 è stato riconosciuto come il miglior fondo ESG dell'anno da *SuperReturns Africa*. Nel 2021, il suo investimento in Metrofibre (un operatore di rete in fibra ad accesso aperto in Sud Africa) è stato nominato *Infrastructure Deal of the Year da Private Equity Africa*. Fonte www.silkroadfund.com.cn.

¹⁴⁹ T. GHOSSEINN, B. HOEKMAN, A. SHINGAL, *Public Procurement in the Belt and Road Initiative*. 2018, nel sito web della Banca Mondiale, nella sezione *Discussion Paper*, disponibile online su www.openknowledge.worldbank.org

¹⁵⁰ Tra questi si annoverano: J. GHOSH, C.P. CHANDRASEKHAR, M. HUDON, *Debtbook Diplomacy: China's lending to Belt and Road Countries*; J. WANG, S. WE, *The Belt and Road Initiative e il suo impatto sul commercio globale*; Y. HUANG, L. SONG, W. XIONG, *China's Belt and Road Initiative: A New Model of Infrastructure Finance*.

¹⁵¹ I progetti EPC si riferiscono ad un modello nel quale un'impresa (l'EPC contractor) si assume la responsabilità per tutti gli aspetti di un progetto di costruzione, dalla progettazione all'acquisto dei materiali, fino alla costruzione effettiva. Esempi di tale modello sono la ferrovia Mombasa-Nairobi in Kenya e la ferrovia Addis Abeba-Gibuti in Etiopia e Gibuti. Per quanto, invece, riguarda il PPP e il BOT, questi verranno trattati più avanti nel testo.

¹⁵² T. GHOSSEINN, B. HOEKMAN, A. SHINGAL, *Ivi*. pp. 5.

¹⁵³ N. CUTHBERT, *PPP Alchemie is the Silk Road Paved in gold?*, in *Dentons*, 2018, disponibile online su www.dentons.com

risorse private e pubbliche. Ci si ricorre per incentivare investimenti in settori in cui le pubbliche amministrazioni hanno difficoltà ad intervenire da sole, tipicamente il settore delle infrastrutture. Il finanziamento privato ha un ruolo determinante anche nella parte organizzativa, avendo, infatti, l'amministrazione pubblica una possibilità di contribuire al massimo fino al 49% dell'investimento.

Il PPP presenta alcuni ineludibili vantaggi, tra cui risorse aggiuntive, tecnologie avanzate ed efficienza in termini di gestione ed operatività. Il Partenariato Pubblico Privato può essere ragionevolmente identificato, quindi, come strumento ideale da affiancare alle risorse puramente statali per migliorare l'efficienza dei progetti infrastrutturali di dominio pubblico. D'altronde, la mobilitazione del capitale privato viene di fatto incentivata tramite svariati espedienti, come il finanziamento bancario senza rivalsa¹⁵⁴ o, ancora, l'emissione di *project bond* sia *offshore* che *onshore*¹⁵⁵.

La necessità di ricorrere al PPP è rinvenibile sia nei casi di carenze infrastrutturali, dove ci sono vantaggi per i privati nel ricorrere a investimenti supportati dal flusso di cassa di una pubblica amministrazione o alla costituzione di *Joint Ventures*¹⁵⁶, sia in casi di impedimenti legali¹⁵⁷. In molte delle nazioni lungo la Via della Seta è richiesta una base giuridica che preveda la condizione in cui la nazione abbia la proprietà o un *effective control* sulla propria infrastruttura¹⁵⁸. Il modello PPP si presenta, quindi, come ragionevole alternativa per soddisfare le esigenze infrastrutturali di un progetto senza cedere alcun diritto¹⁵⁹.

Non esiste una forma unica o "*standard*" di progetto o di struttura PPP. Un progetto PPP può infatti assumere qualsiasi forma le parti desiderino al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto in questione¹⁶⁰. Per cui, ai fini dell'elaborato, può essere appropriato fornire un quadro dei modelli di Partenariato Pubblico Privato più comuni. Tra le varianti di PPP più diffuse, si può citare il BOT (*Build-Operate-Transfer*), il BTO (*Build-Transfer-Operate*), il BOO (*Build-Own-Operate*) e il ROT (*Rehabilitate-Operate-Transfer*).

Nell'ambito di un mandato BOT (*Build-Operate-Transfer*), l'appaltatore si incarica del bene fin dalla fase di costruzione, tipicamente per un periodo di 20-25 anni, dopodiché il bene viene trasferito al governo ospitante. I modelli BOT e PPP si basano essenzialmente su un contratto di concessione con il governo del paese ospitante¹⁶¹. I rischi di costruzione e operativi sono tutti

¹⁵⁴ In queste operazioni, i finanziatori non hanno il diritto di rivalersi sugli azionisti. In questo scenario, le banche agiscono in modo non convenzionale assumendosi rischi simili a quelli delle imprese. Al contrario, ci sono terze parti che forniscono garanzie adeguate singolarmente o in combinazione.

¹⁵⁵ L'emissione di *project bond* è un'operazione finanziaria che consiste nell'emettere obbligazioni per finanziare un progetto specifico, come ad esempio la costruzione di un'infrastruttura o la realizzazione di un'opera pubblica. Le obbligazioni possono essere emesse sia in territorio nazionale (*onshore*) che in territorio estero (*offshore*).

¹⁵⁶ Il modello PPP, nonostante la necessaria condivisione del rischio da parte del settore privato, permette ai Governi di poter contare su imprenditori volenterosi ad impegnarsi su piani di medio lungo periodo e alle imprese nazionali di ottenere visibilità.

¹⁵⁷ N. CUTHBERT, *PPP Alchemie is the Silk Road Paved in gold?*, in *Dentons*, 2018, disponibile *online* su www.dentons.com

¹⁵⁸ Tipicamente in molte delle regioni africane lungo la Via della Seta. Guarda G.O.A. ODULARU, M. HASSAN, M.A. BABATUNDE, *Fostering Trade in Africa: Trade Relations, Business Opportunities and Policy Instruments for fostering Africa's Trade*, 1° ed, Berlino, 2020, pp. 144.

¹⁵⁹ A tal riguardo si citano: *Pakistan's Policy for Power Generation Projects* 2002 che incoraggiano PPP con investitori stranieri in ambito del progetto idroelettrico Karot, in Pakistan; l'*Almaty Ring Road Project* (BAKAD) in Kazakhstan, un esempio di Partenariato Pubblico Privato.

¹⁶⁰ A supporto della flessibilità del PPP cfr. L. SOMMARUGA, N. BOSCARINI, *Partenariato Pubblico-Privato: Verso Una Maggiore Flessibilità Nella Misura Della Contribuzione Pubblica?*, in *Public Law News* Gitti and Partners, 2023, disponibile *online* su www.grplex.com.

¹⁶¹ N. CUTHBERT, *op. cit.*

trasferiti al privato¹⁶². Analogamente, esistono incentivi all'efficienza nel settore privato, sia in termini di tempo che di costi¹⁶³.

Altro modello di PPP è il cosiddetto BTO (*Build-Transfer-Operate*), che si differisce dal precedente in quanto il bene in questione viene trasferito allo Stato ospite al completamento del progetto, ma al momento della cessione del bene il privato conserva ancora il diritto di utilizzarlo per un determinato periodo di tempo al fine di recuperare il proprio investimento e realizzare un profitto¹⁶⁴.

Un terzo esempio è il BOO (*Build-Own-Operate*), il quale presenta una struttura simile a BOT e BTO. Nel BOO tuttavia, dopo la fine del relativo periodo di concessione, il privato non è obbligato a trasferire il bene allo Stato: al termine della durata della concessione, cesseranno di esistere gli obblighi del governo; a questo punto il privato può valutare in tempo reale le opzioni del caso, che includono l'estensione del contratto, la negoziazione del contratto, la vendita o la risoluzione definitiva dello stesso. Come regola generale, i BOO sono più comuni laddove si ritiene che il progetto abbia un rischio di fallimento più elevato e/o laddove sia possibile un investimento futuro significativo¹⁶⁵.

Infine, un ultimo sistema che deve essere menzionato è il ROT (*Rehabilitate-Operate-Transfer*). Simile alla struttura BTO, si differisce perché comporta la riabilitazione o l'aggiornamento di una struttura esistente in luogo di una costruzione di una nuova struttura. Dopo la riabilitazione o l'aggiornamento, il concessionario gestisce l'impianto allo stesso modo di un BOT e poi lo restituisce al governo.

A prescindere dalla metodologia adoperata in ambito di partenariato pubblico privato, però, può risultare comunque evidente il disequilibrio tra Stato sovrano e operatore privato. L'elemento contrattualistico-transazionale del PPP deve essere risolto mantenendo stabile un principio di tutela dei diritti dei privati, e rispettando la sovranità statale¹⁶⁶. In molti casi, il contratto di PPP viene negoziato tra il governo e l'operatore privato con la supervisione di un'agenzia governativa, il che significa che ci sono meccanismi per garantire la tutela dei diritti dei privati e il rispetto della sovranità statale¹⁶⁷. D'altra parte, l'arbitrato internazionale può rappresentare un metodo per controbilanciare il differente peso di entrambe le figure, essendo in astratto un metodo di risoluzione delle controversie neutrale¹⁶⁸. Tuttavia, è importante sottolineare che l'arbitrato internazionale non è sempre la soluzione migliore per risolvere le controversie in tutti i casi di PPP. Ci sono situazioni in cui può essere più appropriato utilizzare altri metodi di risoluzione delle controversie o di mediazione per garantire una risoluzione equa delle dispute.

Il modello PPP viene sempre più utilizzato dai governi, dalle istituzioni finanziarie e dal settore privato per i finanziamenti di progetti infrastrutturali¹⁶⁹, il che è dimostrato da un significativo

¹⁶² Gli investitori esteri possono trovarsi di fronte all'instabilità politica del Paese ospitante l'investimento, al rischio di insolvenza del governo e al rischio di forza maggiore politica. A tal riguardo, si cita la presenza di istituzioni multilaterali per la copertura di rischi politici come la CITIC *insurance*, che forniscono copertura su rischi di natura politica come guerre, ma anche restrizioni sui cambi. Per approfondimenti consulta il *sitoweb* della CITIC, disponibile *online* su www.citic.com.

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ N. CUTHBERT, *op. cit.*

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ Un esempio di un'agenzia governativa che collabora nella gestazione dei PPP potrebbe essere l'Agenzia per le Partecipazioni Statali (Cassa Depositi e Prestiti) in Italia. Questa agenzia è responsabile di promuovere e sviluppare i PPP in settori strategici come le infrastrutture, l'energia e la salute. In *Analisi e Scenari, Cassa Depositi e Prestiti*, disponibile *online* su www.cdp.it.

¹⁶⁸ Arbitrato Internazionale, *Vantaggi Degli Accordi Internazionali Sull'arbitrato • Arbitrato*, in Arbitrato Internazionale, 2017, disponibile *online* su www.international-arbitration-attorney.com.

¹⁶⁹ Il settore privato coinvolge le più importanti banche private commerciali e di investimento attive nel credito internazionale, supportando così l'Iniziativa *Belt and Road*. La BRI ha bisogno di prodotti e servizi che le banche commerciali e di investimento forniscono, dal finanziamento sindacato, al finanziamento del mercato dei capitali tramite grande liquidità; dal finanziamento di progetto al banking transazionale, contribuendo a incrementare gli investimenti e i flussi commerciali lungo i corridoi economici B&R.

aumento del *project finance*¹⁷⁰. La finanza di progetto è tipicamente una forma di finanziamento per progetti di natura a medio-lungo termine con un'intensa domanda di capitale. Consiste nell'attività di coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche, con il vantaggio di ottenere una partecipazione nelle entrate economiche future dell'opera realizzata¹⁷¹, piuttosto che dalla solidità finanziaria degli sviluppatori del progetto¹⁷². La complessità delle operazioni di *project finance* è dovuta alla necessità di strutturare un insieme di contratti che devono essere negoziati da tutte le parti del progetto, con tutto ciò che consegue in termini di costi di transazione, spese legali e preparazione del progetto in sé. Per ottenere il *project finance* privato è indispensabile però la costituzione di una *Special Purpose Vehicle* (SPV), ossia un'entità che si assume la responsabilità legale del progetto e delinea chiaramente gli obblighi contrattuali, la costituzione in pegno dei flussi di cassa ai creditori e le modalità di distribuzione dei rischi tra i *partner* contrattuali¹⁷³. In Cina, i governi locali hanno fatto molto affidamento ai veicoli di finanziamento del governo locale (LGFV)¹⁷⁴ per finanziare vari progetti infrastrutturali, definendo chiaramente gli obblighi finanziari delle LGFV¹⁷⁵ e le responsabilità del governo centrale al fine di proteggere le finanze del settore pubblico.

In conclusione, l'analisi dei contributi privati nel finanziamento dell'iniziativa *Belt and Road* (B&R) ha evidenziato la necessità di una combinazione tra contributi pubblici e privati per affrontare le sfide finanziarie dei progetti infrastrutturali. Il partenariato pubblico-privato (PPP) si è rivelato uno strumento ideale per migliorare l'efficienza dei progetti infrastrutturali di dominio pubblico, offrendo risorse aggiuntive, tecnologie avanzate ed efficienza nella gestione. Inoltre, il modello del *project finance*, che coinvolge il settore privato nella realizzazione e gestione di opere pubbliche, ha registrato un significativo aumento nell'ambito della *Belt and Road Initiative*. Poiché uno degli obiettivi principali del progetto *Belt and Road* è la connettività interregionale, il settore dei trasporti diventa una delle principali aree di beneficio [ne è esempio il Partenariato Pubblico Privato che costituisce l'*Almaty Ring Road Project* (BAKAD) in Kazakhstan]¹⁷⁶. Si può

¹⁷⁰ Il *project finance* è una tecnica di finanziamento che mira a sostenere un'impresa nella realizzazione di un progetto di grande valore economico. Il finanziamento viene restituito con gli interessi grazie ai profitti generati dal progetto stesso. Questa operazione comporta la creazione di una serie di contratti interconnessi, che vanno dalla fornitura all'appalto, con lo scopo comune di portare a termine il progetto.

¹⁷¹ E. BERTO, *Project finance: la guida completa*, disponibile online su www.altalex.it.

¹⁷² La finanza di progetto come metodo di finanziamento per progetti infrastrutturali offre vantaggi come la condivisione del rischio, la possibilità di aumentare la capacità di indebitamento, la liberazione di liquidità e il mantenimento della competitività in un mercato competitivo. È uno strumento utile per le aziende che evitano di fornire una garanzia aziendale e preferiscono finanziare il progetto fuori bilancio. Questo tipo di finanziamento permette allo sponsor di aumentare la propria capacità di indebitamento, finanziando il progetto tramite il credito di terzi, come l'acquirente dei risultati del progetto. Gli sponsor possono raccogliere fondi basandosi sulle obbligazioni contrattuali. *Ibidem*.

¹⁷³ La società veicolo è un ente dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale rispetto ai promotori del progetto, perseguendo le proprie finalità a prescindere dalle vicende concernenti il patrimonio personale dei promotori.

¹⁷⁴ Gli LGFV cinesi sono delle società veicolo di finanziamento del Governo locale che operano nella veste di società d'investimento che vende obbligazioni di investimento comunali sul mercato con lo scopo di supportare gli investimenti immobiliari e infrastrutturali cinesi.

¹⁷⁵ Nel rapporto "*Local Government Debt in China: A Critical Review of the Local Government Financing Platforms*" dell'IMF del 2016, viene descritto il ruolo delle LGFV in Cina come veicoli di finanziamento per supportare gli investimenti pubblici a livello locale. Il loro funzionamento è regolato da una serie di norme e linee guida, tra cui la Circolare sul controllo e la gestione del debito delle amministrazioni locali, emessa nel 2013 dal Ministero delle Finanze e dalla Banca Centrale della Cina. Il rapporto afferma che questo regime normativo ha contribuito a migliorare la trasparenza e la responsabilità delle LGFV, ma sottolinea che ci sono ancora questioni relative alla sostenibilità del debito, alla governance e alla regolamentazione delle LGFV che necessitano di ulteriori miglioramenti.

¹⁷⁶ A. CHANGDEHARI, 一带一路之PPP公私合营项目炼金术 - 丝绸之路是由黄金铺成的吗? (*Belt and Road PPP Alchemy - La Via della Seta è lastricata d'oro?*), in *One Belt One Road Guide Mandarin-Dentons*, 2018, disponibile online su www.dentons.com.

prevedere che tutte le strutture di trasporto, tra cui strade, ferrovie, oleodotti, aeroporti e porti, saranno utilizzate per collegare non solo la Cina con altri Paesi lungo la *Belt and Road*, ma anche tra i Paesi coinvolti. Quindi, data la natura ambiziosa di quest'iniziativa infrastrutturale, è fondamentale che l'apparato normativo dei trasporti si adatti alle esigenze dell'economia globale e delle attività di spedizione connesse alla *Belt and Road Initiative*. L'evoluzione normativa del diritto internazionale dei trasporti, che verrà affrontata nel prossimo paragrafo, trova un collegamento diretto con i finanziamenti e le infrastrutture legate alla B&R.

Il trasporto internazionale assume un ruolo cruciale nella regolamentazione delle attività di spedizione e nella protezione dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti. L'aumento del traffico commerciale derivante dall'implementazione della B&R richiederà l'introduzione di nuove norme e regolamenti per garantire la sicurezza delle navi e la protezione dell'ambiente. Pertanto, l'evoluzione normativa del diritto internazionale dei trasporti si presenta come una necessità in risposta alle nuove sfide e ai rischi connessi all'espansione delle attività di trasporto all'interno dell'iniziativa.

4. L'evoluzione normativa del trasporto internazionale alla luce della BRI

Esaminate le formule di contributo finanziario interne alla *Belt and Road Initiative* e attestato come si riversino principalmente al settore dei trasporti¹⁷⁷, può ritenersi necessario un suo apporto positivo al diritto dei trasporti internazionali, branca del Diritto del Commercio Internazionale¹⁷⁸. L'Iniziativa, concepita per collegare la Cina ad altri Paesi attraverso rotte terrestri e marittime, è il più grande progetto infrastrutturale della storia e, con un progetto di tal portata, è fondamentale che l'intero apparato normativo inerente ai trasporti evolva per stare al passo con le esigenze dell'economia globale. In questo contesto, il trasporto internazionale gioca un ruolo importante nella regolamentazione delle attività di spedizione, nonché nella protezione dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti, tra cui ottenere la merce con la garanzia per l'evizione, nei tempi concordati e nei modi stabiliti. Alla luce dell'incremento del traffico commerciale direttamente collegato alla *Belt and Road Initiative*, potrà essere necessario introdurre nuove norme e regolamenti per garantire la sicurezza delle navi e la protezione dell'ambiente, ossia le nuove sfide e i rischi direttamente collegati con l'espansione delle attività di trasporto¹⁷⁹. Il regime giuridico sul trasporto attuale risulta limitato nei temi di trasparenza e prevedibilità a causa della mancanza di una legislazione unica, conforme a tutti i modi di trasporto¹⁸⁰. L'esistenza di diverse normative e regolamenti in materia di trasporto, all'interno del complesso sistema dei Paesi aderenti all'iniziativa *Belt and Road*, genera una serie di eterogeneità e contrasti che, complessivamente, rendono la materia estremamente complessa. Si parla di mancanza di un consenso sulle regole riguardanti la qualificazione del reclamo, l'obbligo di responsabilità e la limitazione di

¹⁷⁷ Cfr. A. CHANGDEHARI, *op. cit.*, N. CUTHBERT, *op. cit.*

¹⁷⁸ Il diritto internazionale dei trasporti regola il trasporto di merci e persone attraverso le frontiere internazionali. Questo diritto è stato sviluppato a livello internazionale attraverso trattati e convenzioni multilaterali, come la Convenzione di Ginevra sul Trasporto Internazionale di Persone e Merci con Mezzi di Trasporto Terrestri del 1930, il Protocollo di Ginevra sul trasporto internazionale di merci con mezzi di trasporto aereo del 1930 e la Convenzione di Montreal sul trasporto internazionale di merci e persone con mezzi di trasporto aereo del 1999. Questi trattati stabiliscono le regole e i principi che regolano il trasporto internazionale, incluso il diritto alla compensazione in caso di ritardi, perdite o danni durante il trasporto.

¹⁷⁹ La concordanza delle leggi sul trasporto nella regione stimolerà un trasporto multimodale sicuro, fluido, efficiente e ben strutturato all'interno della regione.

¹⁸⁰ R. PITTMAN, *Chinese railway reform and competition: lessons from the experience in other countries*, su *Journal of Transport Economics and Policy*, 2004, pp. 309–332.

responsabilità¹⁸¹. Inoltre, il fatto che vi siano tariffe diverse per i diversi modi di trasporto crea competizione ingiusta tra di loro¹⁸².

La BRI ha già avuto un impatto considerevole sul tema. Ha creato la necessità di norme giuridiche uniformi che possano essere applicate nei vari Paesi coinvolti nel progetto¹⁸³. Per garantire tale conformità, è importante che i Paesi partecipanti alla BRI lavorino insieme per sviluppare politiche e regolamenti comuni.

A tal proposito, l'Organizzazione marittima internazionale (IMO)¹⁸⁴ ha sottolineato l'importanza della cooperazione nella costruzione della capacità marittima tra i PVS, firmando una lettera di intenti con il Ministro dei trasporti cinesi che sancisce la condivisione di strumenti e obiettivi¹⁸⁵. Con un trasporto marittimo che sposta l'80% del commercio globale, la determinazione di un quadro comune e la stipula di nuove partnership per la crescita sostenibile nel settore del trasporto marittimo internazionale è di primaria importanza¹⁸⁶. Ciononostante, al momento, non esiste una convenzione specifica sul diritto internazionale dei trasporti per la *Belt and Road Initiative*. Tuttavia, mirando a creare una rete globale di infrastrutture che collegherà l'Asia, l'Europa e l'Africa, l'iniziativa può vedere nelle norme e nelle regole stabilite dalle convenzioni esistenti sul diritto internazionale dei trasporti come di fondamentale rilievo per la realizzazione dei suoi obiettivi di cooperazione e integrazione regionale.

La materia dei trasporti viene regolata da un insieme di accordi fra Stati alle volte frammentari e tra di loro sovrapponibili che ne rendono la disamina complessa e in costante revisione¹⁸⁷. A tal

¹⁸¹ Nel dover distinguere tra diverso modo di trasporto e diversa area nella quale questi avvengono, si definisce una fitta rete di leggi e regolamenti.

¹⁸² Il tutto si manifesta anche a livello nazionale cinese, dove, ad esempio, ha comportato l'origine di un monopolio; il settore ferroviario è sfruttato e gestito solamente dalla *China Railway Corporation* che è anche colei che introduce e applica le regole nel settore, comportando difficoltà nel dialogo coordinativo tra tutti i Paesi dell'Iniziativa.

¹⁸³ Da ricordare come il rapporto con l'Unione Europea per quanto riguarda il trasporto, la logistica e le infrastrutture costituisce, ai sensi dell'articolo 4 TFUE una competenza concorrente tra Stati Membri dell'UE e l'Unione stessa. Inoltre l'articolo 207, paragrafo 5, dello stesso trattato riconosce poi che «la negoziazione e la conclusione degli accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo VI della parte terza e all'art. 218». Tuttavia, con il parere 2/1529, la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto l'esclusività sopravvenuta della competenza esterna dell'UE nell'ambito della politica dei trasporti, sulla base della giurisprudenza AETS. Cfr. M.R. CALAMITA, Dalla "*Via della seta*" alla *Belt and Road Initiative: analisi dei contenuti e della vincolatività giuridica del MoU Italia-Cina*, in *Saggi – DPCE online*, 2019, consultabile online su www.dpce.it.

¹⁸⁴ L'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) è un'agenzia specializzate delle Nazioni Unite, fondata nel 1948. Tra il 1973 e il 1992 ha introdotto un quadro normativo composito per garantire la sicurezza delle navi, la protezione dell'ambiente e la tutela dei diritti umani. Questo quadro normativo comprende la Convenzione SOLAS (Sicurezza della Vita umana a Bordo delle Navi), che stabilisce i requisiti di sicurezza per le navi; la Convenzione MARPOL (Prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi), che stabilisce le norme per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi; la Convenzione STCW (*Standard* per la formazione, la certificazione e la guardia del personale marittimo), che fissa gli *standard* per la formazione e la certificazione del personale marittimo; e la Convenzione sulla protezione dei diritti umani dei lavoratori marittimi, che stabilisce le norme per la protezione dei diritti umani dei lavoratori marittimi.

¹⁸⁵ Così come chiarito dall'articolo dell'IMO: *Relevance of IMO's Role to the "One Belt One Road" Vision, Beijing Summit (Belt and Road Forum)*, disponibile online su www.imo.org.

¹⁸⁶ Così come affermato da Kitack Lim, segretario generale, IMO, durante il secondo *Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF)*, 25-27 aprile, Cina, riportato dall'agenzia di stampa IMO e disponibile online su www.imo.org.

¹⁸⁷ La frammentazione del diritto del trasporto è stata paradossalmente rafforzata dagli sforzi di unificazione internazionale delle singole norme di trasporto. È diventato più difficile da coordinare perché ogni modalità di trasporto ha il suo regime di responsabilità internazionale. Vi è una mancanza di dialogo tra i soggetti interessati di diversi modi di trasporto e i soggetti coinvolti nell'industria del trasporto preferiscono usare il loro regime di responsabilità del carico come punto di partenza per l'armonizzazione. Le due basi giuridiche fondamentali sono la Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale e il Codice Marittimo Internazionale del 1974. Vi sono anche molti accordi bilaterali e multilaterali tra i Paesi coinvolti nella *Belt and Road Initiative* che trattano questioni relative al trasporto internazionale, come la libera circolazione delle merci e delle persone, la

riguardo, anche l'aspetto contrattuale tra le parti è estremamente importante, in quanto stabilisce le regole e le condizioni per la gestione dei rischi e delle responsabilità durante il trasporto¹⁸⁸. È importante che le parti definiscano i termini e le condizioni di responsabilità nei diversi scenari di trasporto internazionale, così come che trovino un accordo sulle formule *Incoterms*¹⁸⁹. Per avere ben chiaro il concetto di frammentazione del diritto del trasporto internazionale, può risultare utile analizzare l'evoluzione del settore.

Per quanto concerne al trasporto via mare, fungibile attraverso i cd. *liners*, ossia le navi di linea, e le *tramps*, ossia le volandiere, il regime normativo rimanda ad un insieme variegato di accordi. Le *liners*, ad esempio, si riferiscono al Codice di Condotta UNCTAD per la gestione delle loro *conferences*, ossia i cartelli di imprese navali che si occupano della gestione e organizzazione del medesimo servizio per la medesima tratta. Ma è il sistema normativo che fa capo alle regole dell'*Aia Visby*¹⁹⁰, cioè le successive modifiche al testo della Convenzione di Bruxelles del 1924, a fornire un quadro pattizio aggiornato e inderogabile per le Parti¹⁹¹.

La disposizione richiede un *Bill of lading* [una Polizza di Carico], dal quale risultino, fra le altre cose, “*le principali marche necessarie per l'identificazione delle merci, quali sono, per iscritto, fornite dal caricatore prima che cominci la caricazione di esse merci, purché tali marche siano impresse, o siano altrimenti in modo chiaro poste in evidenza sopra le merci, se queste sono ricoperte, o sulle casse o involucri in cui queste merci sono contenute, in modo tale da rimanere normalmente leggibili fino al termine del viaggio; il numero dei colli e dei pezzi, o la quantità o il peso a seconda dei casi, giusta le dichiarazioni scritte del caricatore; lo stato e la condizione apparente delle merci*”¹⁹². L'importanza della polizza si rende manifesta nei rapporti inerenti al contratto di trasporto, in quanto il vettore risponde della consegna delle merci nel luogo di destinazione al legittimo possessore della polizza di carico¹⁹³. Ma non solo, infatti, nel traffico mercantile internazionale la polizza di carico svolge un ruolo di primo ordine in quanto è anche un titolo di credito rappresentativo della merce trasportata¹⁹⁴.

sicurezza del trasporto e la protezione dei diritti dei trasportatori e dei loro clienti. M.E. CROWLEY, *The limited scope of the cargo liability regime covering carriage of goods by sea: the multimodal problem*”, in *Tulane Law Review*, 2004, disponibile online su www.tulanelawreview.org. Guarda anche, A. TLEULINA, *Development Of Cooperation Between Central Asian Countries And China In Accordance With The “Economic Belt Of Silk Road*, in *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 2020, pp. 48–60.

¹⁸⁸ Il contratto di trasporto definisce le obbligazioni e i diritti delle parti coinvolte e nomina le procedure per la risoluzione dei problemi o per la gestione di eventuali reclami. Inoltre, può anche influire sulla determinazione della responsabilità in caso di danni o perdite durante il trasporto. Vedi F. MARRELLA, *Manuale Di Diritto Del Commercio Internazionale*, Ed. 2, Milano, 2020, pp. 359-403.

¹⁸⁹ Gli *Incoterms* (*International Commercial Terms*) sono termini commerciali standardizzati pubblicati dalla Camera di commercio internazionale che regolano le responsabilità e gli obblighi della vendita di beni tra il venditore e l'acquirente. Questi termini sono utilizzati come base per la definizione dei termini commerciali nei contratti di trasporto e di vendita. Tra le attuali formule *Incoterms* in vigore si citano gli EXW (*Ex Works*): il venditore si impegna a mettere i beni a disposizione del compratore alla propria fabbrica o stabilimento; FCA (*Free Carrier*): il venditore si impegna a consegnare i beni al vettore designato dall'acquirente, presso la propria fabbrica o stabilimento; FAS (*Free Alongside Ship*): il venditore si impegna a collocare i beni accanto alla nave designata dall'acquirente, presso un porto di carico.

¹⁹⁰ L'ambito di applicazione è relativo al trasporto di cose via mare quando è richiesta una polizza di carico emessa in uno Stato contraente, se l'imbarco della merce è avvenuto nel porto di uno Stato contraente o se le parti fanno rimando a tal disciplina mediante una cd. *Paramount clause*.

¹⁹¹ Articolo 3, n. 8: “*Qualsiasi clausola, pattuizione o accordo in un contratto di trasporto, che esonerino il vettore o la nave da responsabilità per perdita o danno relativi alle merci, derivanti da negligenza, colpa o mancanza dei doveri e degli obblighi prescritti in questo articolo o che diminuiscano detta responsabilità in modo diverso da quello stabilito in queste regole saranno nulli e di nessun effetto.*”

¹⁹² Articolo 3 n.3.

¹⁹³ Vedi art 4 n. 5.

¹⁹⁴ Di particolare rilievo nella disciplina convenzionale è la questione della responsabilità del vettore marittimo. Esiste un'ampia presunzione di responsabilità sul vettore per la perdita o l'alterazione delle cose trasportate, nonostante la presenza di alcune tipiche cause di esonero. Le regole dell'*Aia-Visby*, all'articolo 3 n.1, a proposito impongono al vettore di adoperare una dovuta diligenza per la quale, prima e all'inizio del viaggio, il vettore è

Per quanto riguarda la giurisdizione, invece, questa è riconosciuta al giudice nel porto di carico o in quello di scarico della merce, sebbene le parti più di frequente preferiscono deferire la questione ad arbitrato.

Ad altro regime normativo risponde il trasporto aereo internazionale¹⁹⁵, oggetto di una disciplina assai frammentata, nella quale è opportuno evidenziare la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionali¹⁹⁶. Questa convenzione stabilisce le norme per la responsabilità dei trasportatori aerei in caso di danni a passeggeri e merci durante il trasporto, e queste norme sono applicabili anche ai voli che operano nell'ambito della *Belt and Road Initiative*.

Così come la polizza di carico nel trasporto via nave, nel trasporto aereo acquista particolare importanza la lettera di trasporto aereo, la cosiddetta *airwaybill*. Ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di Montreal questo documento è in grado di fare prova dell'avvenuta conclusione del contratto, del ricevimento della merce da parte del vettore e delle condizioni di trasporto. In ambito di responsabilità del vettore, inoltre, questi è responsabile della perdita e delle avarie delle merci trasportate dal momento in cui le riceve al momento della riconsegna.¹⁹⁷

La Convenzione di Montreal all'articolo 33 riconosce la giurisdizione del foro quale scelto dall'attore, limitandola al luogo del domicilio di questo, alla sede principale dei suoi affari, al luogo nel quale il contratto di trasporto è stato concluso oppure al luogo di destinazione della merce¹⁹⁸. La norma è internazionalmente imperativa ed esclude qualunque deroga a pena di nullità.

Diversa è ancora la questione in ambito di trasporto internazionale su strada, disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (c.d. CMR)¹⁹⁹. Documento rilevante in tal caso è la Lettera di vettura che, diversamente dalla polizza di carico, è semplicemente “*un documento*

tenuo ad esercitare la dovuta diligenza nel “*rendere la nave idonea alla navigazione; equipaggiare, equipaggiare e rifornire adeguatamente la nave; rendere le stive, le camere frigorifere e fredde, e tutte le altre parti della nave in cui sono trasportate le merci, adatte e sicure per il loro ricevimento, trasporto e conservazione. Fatte salve le disposizioni dell'articolo IV, il vettore deve caricare, movimentare, stivare, trasportare, custodire, custodire e scaricare correttamente e con cura le merci trasportate*”.

¹⁹⁵ Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Montreal, il trasporto è internazionale, “*ogni qualvolta il punto di partenza e il punto di destinazione sono situati sul territorio di due Stati contraenti o sul territorio di una stessa Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio d'un altro Stato anche se quest'ultimo non sia Parte contraente*”.

¹⁹⁶ A cui va aggiunta la Convenzione di Varsavia del 1929, la Convenzione di Guadalajara, il Protocollo di Guatemala City, i Protocolli di Montreal 1, 2, 3 e 4 del 25 settembre (in materia di determinazione del limite di debito del vettore aereo di merci). Vedi F. MARRELLA, *Manuale Di Diritto Del Commercio Internazionale*, Ed. 2, Milano, 2020, pp. 359-403.

¹⁹⁷ L'obbligazione di custodire le merci a carico del vettore comprende anche l'eventuale permanenza delle stesse nell'aerodromo, nella misura in cui si tratti di una fase del trasporto. Inoltre, il vettore è responsabile del ritardo nella riconsegna delle merci, ma il debito del vettore aereo riconosciuto responsabile viene limitato a 16,5837 DSP al kg di merce ovvero, in caso di ritardo, alle spese di trasporto.

¹⁹⁸ In dottrina, c'è una certa discussione riguardo alla scelta tra i criteri alternativi di cui all'articolo 33. Vi sono due teorie principali: la prima sostiene che, in generale, sia preferibile fare valere la propria causa sulla base della responsabilità oggettiva della compagnia aerea, poiché in questo caso la prova del danno è meno onerosa e il risarcimento è comunque garantito, seppur entro i limiti previsti dalla Convenzione. La seconda, invece, ritiene che sia preferibile far valere la propria causa sulla base di un fatto illecito o di una colpa grave della compagnia aerea, poiché in questo caso si potrebbero superare i limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione e ottenere un risarcimento più elevato. In ogni caso, la scelta tra i criteri alternativi di cui all'articolo 33 spetta all'attore e dipende dalle circostanze specifiche del caso. S. NEGRI, *La nozione di danno nella Convenzione di Montreal: la giurisprudenza alla prova di nuovi scenari*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, n. 2, 2016, pp. 331-358. F. MARRELLA, *Manuale Di Diritto Del Commercio Internazionale*, Ed. 2, Milano, 2020, pp.359-403.

¹⁹⁹ Ai sensi dell'art. 1, si applica al “*contratto di trasporto su strada, a titolo oneroso, quando il luogo di presa in carico e quello di riconsegna della merce indicati nel contratto si trovano in due Stati diversi, a prescindere dalla nazionalità delle parti o quando almeno uno dei due Stati precedentemente indicati è Parte contraente della CMR*”.

rappresentative che fa fede, salve prova contraria, del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore (art. 6)''.

Di rilevante portata, soprattutto in ambito BRI, è il trasporto multimodale. Questo risulta fortemente caratterizzato da un'assenza di una disciplina generale uniforme. Infatti, la Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale del 24 maggio 1980 non è ancora entrata in vigore. A questo si aggiungono le UNCTAD/ICC *Rules For Multi-Modal Transport Documents*, che chiariscono la responsabilità del vettore intermodale dal momento della presa in consegna della merce fino a quello della riconsegna al destinatario finale²⁰⁰.

In definitiva, le convenzioni esistenti in materia di diritto internazionale dei trasporti sono fondamentali per la realizzazione degli obiettivi della B&R. Tuttavia, nella ricerca di un quadro comune per la cooperazione e lo sviluppo, in seno ad un'attività di miglioramento delle infrastrutture dei Paesi coinvolti, la BRI dovrebbe andare alla ricerca di un'armonizzazione del diritto dei trasporti internazionali per favorire lo sviluppo dei legami economici tra i Paesi interessati²⁰¹. Potrebbe essere soluzione valida quella di adottare leggi modello sul trasporto e clausole *standard* nei contratti di trasporto, rappresentando un espediente flessibile alternativo alla negoziazione di un trattato rigido e non modificabile²⁰². In tal modo potrebbe essere possibile un'armonizzazione delle leggi in tema di trasporto internazionale, rendendo i legami economici più stretti.

5. I sistemi di risoluzione delle controversie interne alla BRI

Sebbene siano già stati firmati numerosi Trattati Bilaterali d'Investimento e accordi commerciali regionali tra la Cina e i suoi Paesi *partner* nell'Iniziativa B&R²⁰³, essi non contengono articoli sulla risoluzione delle controversie, come il Partenariato Economico Globale Regionale (RCEP), oppure contengono solo brevi articoli incentrati sulla consultazione, la mediazione o l'arbitrato *ad hoc*, come l'accordo di partenariato economico²⁰⁴.

Il tema della risoluzione delle controversie interne alla BRI, inizialmente, non era stato attenzionato da parte dei suoi principali artefici. Tuttavia, essendo la BRI "*uno sforzo per migliorare la cooperazione regionale e la connettività su scala transcontinentale*"²⁰⁵, l'istituzione di un sistema effettivo ed efficiente di risoluzione di dispute risulterebbe poter essere chiave di lettura di futuri dibattiti.

Dalle attività portate avanti nel contesto della BRI sono emersi tre tipi di controversie²⁰⁶. Il primo tipo riguarda le controversie tra Stati derivanti dai progetti BRI investiti dalla Cina ovvero quelle

²⁰⁰ Può risultare degno di nota l'operato di FIATA, una ONG a vocazione economico-transnazionale, con sede a Zurigo, che ha realizzato la FIATA *bill of lading* che, richiamando le norme UNCTAD/ICC, viene utilizzata dagli spedizionieri di tutto il mondo.

²⁰¹ K. ZOU, *The Belt and Road Initiative and the Law of the Sea*, 2020, Leiden, Boston, pp. 114-123.

²⁰² *Ibidem*.

²⁰³ Come, ad esempio, l'Accordo di Cooperazione Economica e Commerciale tra la Cina e la Comunità degli Stati Indipendenti (EEU), l'Accordo tra la Cina e la Cooperazione Economica dell'Asia Centrale (ECA), l'Accordo di Cooperazione Commerciale tra la Cina e il Mercosur, l'Accordo di Libero Commercio tra la Cina e la Cooperazione Economica dell'Asia Centrale (CAFTA).

²⁰⁴ In riferimento al Capitolo 19 del RCEP. Guarda H. JIAXIANG, J. HUANG, *Dispute Resolution Mechanisms and Organizations in the Implementation of "One Belt, One Road" Initiative: Whence and Whither*, in *SSRN Electronic Journal*, 2018, pp. 815-837.

²⁰⁵ Disponibile sul sito web della Banca Mondiale, nella sezione "*Domande frequenti: Belt and Road Initiative*", consultabile *online* su www.pubdocs.worldbank.org.

²⁰⁶ Cfr. Baker McKenzie, *BRI and Beyond Forecast*, 2019, disponibile *online* su www.bakermckenzie.com. Sul tema guarda anche W. SHAN, *China, BRI and International Dispute Resolution*, in W. SHAN, S. ZHANG, (a cura di) *China and International Dispute Resolution in the Context of the 'Belt and Road Initiative*, Cambridge, ed. II, 2021, pp. 9-48.

relative ai grandi progetti in cui la Cina ha investito nei “Paesi BRI” . Le controversie tra Stati derivanti dai progetti della *Belt and Road Initiative* hanno come oggetto il trattamento dei cittadini stranieri ospiti nel territorio del paese ospitante. Queste controversie riguardano le norme del diritto internazionale consuetudinario che obbligano gli Stati ospitanti ad adottare uno *standard* di trattamento²⁰⁷ adeguato nei confronti degli stranieri presenti sul loro territorio e autorizza lo Stato d'origine dei cittadini a chiedere la riparazione dei danni causati dall'inosservanza di tali *standard* da parte dello Stato ospitante²⁰⁸. In teoria, la Cina avrebbe il diritto di sostenere le rivendicazioni degli investitori cinesi per un trattamento da parte del paese ospitante che viola queste norme di diritto internazionale consuetudinario²⁰⁹. Le controversie di questo tipo vengono solitamente risolte attraverso la negoziazione tra gli Stati interessati o attraverso la giurisdizione internazionale. Nella pratica, ci sono stati esempi concreti di controversie legate alla BRI che hanno portato a rivendicazioni da parte degli Stati d'origine dei cittadini stranieri, come ad esempio nel caso di un investimento cinese in Myanmar che ha causato gravi danni ambientali e sociali²¹⁰. Tuttavia, la risoluzione di queste controversie può essere difficile in quanto gli Stati ospitanti possono avere interessi contrastanti con quelli degli investitori stranieri e possono non essere disposti a rispettare gli *standard* richiesti dal diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, la BRI è spesso associata a progetti a lungo termine che possono rendere difficile la valutazione e la riparazione dei danni causati.

Il secondo tipo di controversia relativa alla *Belt and Road Initiative* si verifica tra privati di nazionalità diversa, ed è basata su due serie di contratti: gli accordi di prestazione per la costruzione delle infrastrutture (come ferrovie, porti e parchi industriali) e gli accordi di finanziamento sottostanti. Questi contratti possono dare luogo a diverse problematiche giuridiche, soprattutto riguardo alla loro applicazione e alle condizioni contrattuali. Le controversie di questo tipo sono risolte attraverso procedure di arbitrato internazionale o tramite i tribunali locali, a seconda della scelta delle parti coinvolte. Tra le criticità di questo tipo di controversie, vi è la difficoltà di applicare una legge uniforme a causa della presenza di parti provenienti da diversi paesi con leggi e normative differenti²¹¹.

La terza tipologia riguarda le controversie in materia di commercio internazionale e investimenti, in particolare tra la Cina e un paese BRI. Si tratta delle tradizionali controversie che, però, non risulterebbero riguardare progetti direttamente collegati all'iniziativa. Tali controversie avrebbero ad oggetto problematiche che non derivano da un'attività che è stata avviata nel contesto della *Belt and Road Initiative*, come ad esempio un progetto finanziato dalla Cina o una partnership tra un investitore cinese e un investitore del paese in cui si svolge l'attività²¹². Queste controversie tradizionali, comprese le controversie commerciali, dovrebbero essere risolte deferendole a

²⁰⁷ "When a state admits foreigners into its territory it must observe a certain standard of decent treatment towards them, and their own state may demand reparation for an injury caused to them by a failure to observe this standard" A. CLAPHAM, *Brierly's Law of Nations*, 7^o ed, Oxford, 2012, pp.256.

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ I Paesi terzi i cui cittadini sono coinvolti nei progetti godrebbero di diritti simili. P.M. NORTON, *China's Belt and Road Initiative: Challenges for Arbitration in Asia*, 2018, in *Pennsylvania Asian L Rev*, pp. 98.

²¹⁰ Si tratta del progetto della diga Myitsone, un grande progetto di investimento cinese in Myanmar che ha causato gravi danni ambientali e sociali. La costruzione della diga avrebbe creato un grande lago artificiale e avrebbe allagato un'area di grande valore ecologico e culturale, mettendo a rischio la sopravvivenza di numerose comunità locali. A seguito di forti proteste della popolazione locale e di pressioni internazionali, il governo myanmarese ha sospeso il progetto nel 2011. AsiaNews.it. *LANTERNE ROSSE Premier Li: Pechino Guarda al Mercato. Ma Gli Imprenditori Scomodi Continuano a Sparire*, in *asianews.it*, 2019, disponibile online su www.asianews.it. Cfr. anche D. SZE WAN CHAN, *China's diplomatic strategies in response to economic disputes in Myanmar*, in *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 20, ed. II, 2020, pp. 307–336 disponibile online su www.academic.oup.com. ID., *Asymmetric bargaining between Myanmar and China in the Myitsone Dam controversy: social opposition akin to David's stone against Goliath*, in *The Pacific Review*, Vol. 30, n. 5, 2017.

²¹¹ M. DAVID, *BRI Risk Mitigation and Dispute Resolution Options in the Coming Decade*, in *Decennio Asian Legal Business*, 2019.

²¹² J. WANG, *Ivi*. pp. 9.

meccanismi stabiliti da accordi internazionali (come il *Dispute Settlement Understanding* [DSU] nell'ambito del sistema OMC)²¹³. Nel poter meglio definire i temi legati alla risoluzione delle controversie in ambito B&R, può essere utile fare riferimento alla giurisprudenza cinese che ha dato delle risposte alle questioni chiave dell'Iniziativa²¹⁴. Nel giugno 2015, la Corte suprema del popolo cinese (SPC) ha adottato 16 articoli di "Pareri giudiziari" che delineano un quadro di azione da adottare dalla magistratura a sostegno della BRI²¹⁵. Nel giugno 2018, l'SPC ha istituito un organo giudiziario permanente con il compito di risolvere dispute commerciali internazionali, la *China International Commercial Court* (CICC). Nello stesso anno, la Corte Suprema ha promulgato un'interpretazione giudiziaria per stabilire regole e procedure per la CICC, in base alla quale sono stati istituiti due tribunali rispettivamente a Shenzhen e Xi'an²¹⁶. La CICC è accompagnata da un Tribunale commerciale internazionale di recente istituzione, il cosiddetto Comitato di Esperti (ICEC). Ai sensi dell'interpretazione giudiziaria, la CICC deve fungere da sportello unico per la risoluzione delle controversie relative alla BRI, combinando contenzioso, arbitrato e mediazione, ed emettendo decisioni definitive e vincolanti²¹⁷. Il Tribunale commerciale internazionale della Corte suprema del popolo è un meccanismo di risoluzione delle controversie commerciali internazionali che integra contenzioso, mediazione e arbitrato per risolvere le controversie in modo equo, efficiente, conveniente e a basso costo, in conformità con il diritto di procedura civile della Repubblica popolare cinese e le disposizioni della Corte suprema del popolo su diverse questioni riguardanti l'istituzione di tribunali commerciali internazionali²¹⁸. Il Tribunale commerciale internazionale rispetta l'autonomia delle parti, scegliendo il metodo di risoluzione delle controversie che preferiscono, e protegge ugualmente i diritti e gli interessi legittimi delle parti cinesi e straniere²¹⁹. Per avviare una causa dinanzi alla CICC, un querelante deve presentare una serie di materiali specifici, tra cui l'accusa, un accordo scritto sulla scelta della giurisdizione, certificati di identità e registrazione per le persone giuridiche, una procura per l'avvocato o altro rappresentante e materiale²²⁰. La Corte Suprema del Popolo costituirà un comitato *ad hoc* di esperti nel campo commerciale, al fine di selezionare diligentemente le istituzioni più qualificate in campo di mediazione commerciale internazionale, istituzioni arbitrali e corti commerciali internazionali. La finalità del comitato sarà quella di costruire congiuntamente una piattaforma unica di risoluzione dei conflitti commerciali internazionali, con l'obiettivo ultimo di creare uno strumento efficiente ed efficace di risoluzione delle controversie per le esigenze del mercato globale moderno²²¹. Dunque, il Tribunale commerciale internazionale accetta i casi che la Corte Suprema

²¹³ In termini di investimenti, le dispute tra investitori e Stato sono solitamente risolte attraverso i meccanismi di risoluzione delle controversie investitore-Stato previsti da diversi accordi internazionali di investimento, come accordi bilaterali, trattati multilaterali di investimento e accordi di libero scambio.

²¹⁴ J. WANG, *Ivi*. pp. 4-28.

²¹⁵ In sostanza, questi 16 articoli sono dichiarazioni che chiedono ai tribunali di riconoscere l'importanza della BRI e di rafforzare il lavoro di aggiudicazione per le cause penali, civili, commerciali e marittime legate all'estero.

²¹⁶ Vedi 国际商事法庭 | CICC - a Brief Introduction of China International Commercial Court, disponibile online su www.cicc.court.gov.cn.

²¹⁷ *Ibidem*.

²¹⁸ Articolo 1, Regole procedurali della Corte commerciale internazionale della Corte suprema del popolo: “ *Il Tribunale commerciale internazionale fornisce alle parti un meccanismo di risoluzione delle controversie commerciali internazionali che integra contenzioso, mediazione e arbitrato per risolvere le controversie in modo equo, efficiente, conveniente e a basso costo*”.

²¹⁹ Sito web della Corte Suprema del Popolo, 国际商事法庭 | CICC – Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Regarding the Establishment of the International Commercial Court.” In Cicc.court.gov.cn, 2018, disponibile online su www.cicc.court.gov.cn. Vedi anche *The Supreme People's Court, 国际商事法庭 | CICC - Working Rules of the International Commercial Expert Committee of the Supreme People's Court (for Trial Implementation)*, in Cicc.court.gov.cn, 2018, disponibile online su www.cicc.court.gov.cn.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ Articolo 11, *Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Regarding the Establishment of the International Commercial Court*.

del Popolo decide di ascoltare presso il Tribunale commerciale internazionale e registra una causa che sia in conformità con le disposizioni della "Legge della Repubblica popolare cinese sull'applicazione delle leggi nei rapporti civili con l'estero"²²².

Tuttavia, la CICC presenta alcuni difetti strutturali che possono essere sintomatici della necessità di futuri adeguamenti, tanto da farne intuire una piena operabilità solo nei decenni a venire²²³. Uno dei principali limiti della struttura della CICC è rappresentato dalla sua giurisdizione che viene limitata a sole cinque tipologie di controversie commerciali (e civili), così come intese dalla Corte suprema nel 2018²²⁴. La sua giurisdizione è limitata alle sole controversie internazionali, ossia quell'insieme di controversie che per parti, oggetto o circostanze di fatto, risultino collegate con una giurisdizione straniera, ma che abbiano dato esplicito consenso alla potestà giudiziale della Corte²²⁵. Inoltre, la Corte non ha giurisdizione sulle controversie ISDS, ossia quelle tra investitore e Stato²²⁶, il che rappresenta probabilmente un ostacolo alla sua piena effettività. Al fine di poter identificare una causa come passibile di giurisdizione della CICC, infatti, è opportuno individuare un cosiddetto elemento estraneo²²⁷, ossia l'identificazione di una delle parti della controversia come straniera²²⁸. Tale elemento di discriminazione può risultare di difficile ricerca quando, ad esempio, si presentino due società registrate in Cina, ma di proprietà di una terza società di un Paese straniero²²⁹. Secondo il diritto societario cinese, infatti, le società a partecipazione estera sono considerate società nazionali, in quanto il luogo della conclusione del contratto, nonché il luogo di registrazione della società stessa, è il territorio nazionale cinese. La rigidità di tale sistema è uno dei motivi di critica rivolti alla CICC²³⁰.

²²² Articolo 7, *Ivi*.

²²³ J. CHAISSE, *Conservative Innovation: The Ambiguities of the China International Commercial Court*, in *American Journal of International Law Unbound*, 2021.

²²⁴ Secondo le *Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Regarding the Establishment of the International Commercial Court*, la CICC ha giurisdizione su: (i) Cause commerciali internazionali di primo grado in cui le parti hanno scelto la giurisdizione della Corte suprema del popolo ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura civile cinese (ossia col consenso scritto delle parti, valido solo nel caso di controversie che abbiano un effettivo collegamento con la Cina), con un importo in controversia di almeno 300.000.000 di yuan cinesi; (ii) Cause commerciali internazionali di prima istanza che sono soggette alla giurisdizione dei tribunali superiori del popolo che tuttavia ritengono che i casi dovrebbero essere giudicati dalla Corte suprema del popolo per la quale è stata ottenuta l'autorizzazione; (iii) Cause commerciali internazionali di prima istanza che hanno un impatto significativo a livello nazionale; (iv) Cause relative a domande di misure cautelari in arbitrato, per annullamento o esecuzione di lodi arbitrali commerciali internazionali ai sensi dell'articolo 14 delle presenti Disposizioni; (v) Altri casi commerciali internazionali che la Corte Suprema del Popolo ritiene opportuno che siano giudicati dalla Corte Commerciale Internazionale. Disponibile *online* su www.cicc.court.gov.cn.

²²⁵ Guarda *Procedural Rules for the China International Commercial Court of the Supreme People's Court (For trial implementation)*, *国际商事法庭 | CICC - 首页*, Capitolo 4, disponibile *online* su www.cicc.court.gov.cn.

²²⁶ Secondo l'articolo 2 delle Disposizioni della Suprema Corte Popolare, la giurisdizione della Corte non riguarda l'ISDS. La Cina ha recentemente aperto il proprio mercato interno ai tribunali ISDS internazionali e ha consentito loro di istituire filiali a Shanghai per giudicare le controversie tra investitori e Stato. Tuttavia, la copertura delle controversie potrebbe essere limitata dalla copertura limitata nei trattati bilaterali di investimento (BIT) della Cina. La maggior parte dei BIT o FTA esistenti con capitoli sugli investimenti firmati dalla Cina limitano la giurisdizione solo all'ISDS relativo all'importo del risarcimento per l'esproprio e la nazionalizzazione, così come disposto dalla Convenzione ICSID: "*Pursuant to Article 25(4) of the Convention, the Chinese Government would only consider submitting to the jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes disputes over compensation resulting from expropriation and nationalization.*" Guarda J. ZHOU, *op. cit.*

²²⁷ Si veda ZHENGXIN HUO, *Two Steps Forward, One Step Back: A Commentary on the Judicial Interpretation on the Private International Law Act of China*, 2013, e J. CHAISSE, *op. cit.*

²²⁸ Guarda *Procedural Rules for the China International Commercial Court of the Supreme People's Court (For trial implementation)*, *国际商事法庭 | CICC - 首页*, Capitolo 4, disponibile *online* su www.cicc.court.gov.cn.

²²⁹ J. CHAISSE, *op. cit.*

²³⁰ Come riferito dai giuristi esperti di *International Economic Law* Cecilia Xu Lindsey, Peter Lu e da Julien Chaisse durante un'intervista condotta da *Young China Watchers*, nel 2021 e disponibile su Youtube. In

Vi sono, tra l'altro, diverse incertezze derivanti da un sistema ancora embrionale, come ad esempio quello derivante dalla sua tenuta integralmente in lingua cinese e dal consequenziale onere di traduzione delle prove²³¹, così come dubbi risiedono sull'indipendenza dei membri del collegio che risulterebbero ancora membri della Corte Suprema del Popolo cinese²³².

5.1. I meccanismi esistenti esterni alla BRI

Individuate le problematiche relative alla CICC, può risultare valido esaminare i restanti sistemi di risoluzione delle controversie a livello internazionale, cui i Paesi che ruotano intorno al progetto BRI potrebbero far riferimento.

In primo luogo, il sistema OMC rappresenta una delle opzioni eventuali. Per quanto siano state mosse varie critiche al suo sistema di *Dispute Settlement*²³³, il DSB ha svolto un ruolo importante nel mantenere l'ordine del commercio mondiale²³⁴. Il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC è obbligatorio ed esclusivo per i suoi membri, anche se viene data priorità alla soluzione diplomatica delle controversie. Tale sistema è gestito dal Consiglio generale (DSB) e ha lo scopo di promuovere il rispetto delle norme dell'OMC e dell'interpretazione del diritto internazionale. Il sistema prevede due casi in cui la procedura può essere avviata: (i) in caso di comportamento illecito, (ii) in caso di pregiudizio dovuto a una condotta non conforme alle regole dell'OMC²³⁵. La procedura prevede una fase di consultazioni e la possibilità di utilizzare i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione²³⁶. Se la controversia non viene risolta, si può richiedere l'istituzione di un panel²³⁷. In caso di incompatibilità con un Accordo, il panel può raccomandare al Membro interessato di eliminare l'incompatibilità e suggerire le modalità di attuazione del rapporto. Il DSB esercita una funzione di sorveglianza sull'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni

particolare, Julian Chaisse a riguardo del sistema rigido ed embrionale della CICC: “*It's a baby step for China to set up this one CICC, but how it's going to function and how it's going to play its role in the future, i think, it's evolving and it's not set in stone, all written on the wall. You could see in the future, CICC or Xi'an court is collaborating with Hong Kong courts [...]and I wouldn't rule that out but it would take time because one thing is [...] to build up expertise, another thing is to build up its reputation*”. Guarda anche J. CHAISSE, Q. XU, *Conservative Innovation: The Ambiguities of the China International Commercial Court*, in *AJIL Unbound*, vol. 115, 2021, pp. 17–21.

²³¹ Il processo, ai sensi dell'articolo 9 delle disposizioni della CICC 2018, deve infatti essere tenuto solo in cinese mandarino e la rappresentanza legale può essere intrapresa solo da avvocati qualificati in lingua cinese. H. PHAM, *The China International Commercial Court*, in *White & Case LLP*, 2021, disponibile online su www.whitecase.com.

²³² J. CHAISSE, Q. XU, *Conservative Innovation: The Ambiguities of the China International Commercial Court*, Vol. 115, 2021, pp. 17–21.

²³³ Il *Dispute Settlement Body* (DSB) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) è stato criticato per la lentezza nella risoluzione delle controversie commerciali internazionali e per la mancanza di capacità di imporre sanzioni effettive.

²³⁴ Alla conclusione del 2021, il DSB era stato adito per ben 607 controversie, riguardanti rivendicazioni appartenenti ad un largo ventaglio di accordi. Il GATT 1994, le misure anti-dumping e le sovvenzioni sono i principali motivi di controversia. Dati forniti da *WTO / Dispute Settlement - Dispute Settlement Activity, Some Figures*, 2018, disponibile online su www.wto.org. Guarda anche A. MESTRAL, *Dispute settlement under the WTO and RTAs: an uneasy relationship*, in *Journal of International Economics*, 2013. W. SHAN, *China, BRI and International Dispute Resolution*, op. cit.

²³⁵ M.R. MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, op. cit. pp.175.

²³⁶ Articolo 5, co. 3, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*: “*Good offices, conciliation or mediation may be requested at any time by any party to a dispute. They may begin at any time and be terminated at any time. Once procedures for good offices, conciliation or mediation are terminated, a complaining party may then proceed with a request for the establishment of a panel*”.

²³⁷ Articolo 6-7 *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*.

adottate. Se le raccomandazioni e le decisioni non vengono applicate entro un periodo ragionevole, si può fare ricorso alla compensazione o alla sospensione di concessioni²³⁸. Il sistema OMC ha un problema determinante in ottica di funzionalità interna ai piani B&R. Ciò è dovuto non solo al suo poco effettivo utilizzo, ma anche alla sua inapplicabilità ai Paesi che non sono membri OMC²³⁹. Il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC è intergovernativo e non consente l'accesso degli operatori economici privati, il che ne rappresenta un punto critico²⁴⁰. Questo significa che i Paesi che non fanno parte dell'OMC non possono beneficiare delle misure tariffarie e regolamentari adottate dal sistema OMC e, nelle materie di competenza del DSB, del suo sistema di risoluzione delle controversie, limitando così l'efficacia dei piani B&R.

In secondo luogo, gli investitori nazionali dei Paesi preendenti parte alla BRI potrebbero ricorrere al Centro internazionale per la risoluzione della controversia (ICSID). Anche in tal caso, vari Paesi *partner* della Cina nel progetto della BRI non possono giovare dello strumento in questione per difetto di base giuridica²⁴¹. Alcuni Paesi parte, come Tagikistan, Emirati Arabi Uniti e India

²³⁸ Articolo 2, co.1: “*The Dispute Settlement Body is hereby established to administer these rules and procedures and, except as otherwise provided in a covered agreement, the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements. Accordingly, the DSB shall have the authority to establish panels, adopt panel and Appellate Body reports, maintain surveillance of implementation of rulings and recommendations, and authorize suspension of concessions and other obligations under the covered agreements. With respect to disputes arising under a covered agreement which is a Plurilateral Trade Agreement, the term “Member” as used herein shall refer only to those Members that are parties to the relevant Plurilateral Trade Agreement. Where the DSB administers the dispute settlement provisions of a Plurilateral Trade Agreement, only those Members that are parties to that Agreement may participate in decisions or actions taken by the DSB with respect to that dispute*”.

²³⁹ M.R. MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, op. cit. pp. 173-180. A tal riguardo è particolarmente degno di nota il contributo di J. H. JACKSON, R. E. HUDEC, D.DAVIS, *The Role and Effectiveness of the WTO Dispute Settlement Mechanism [with Comments and Discussion]*, in *Brookings Trade Forum*, 2000, pp. 206–209, disponibile online su www.jstor.org. La sezione discute le proposte di riforma e le prospettive per l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e il suo processo di risoluzione delle controversie. Gli autori suggeriscono che l'OMC potrebbe apportare miglioramenti tramite l'emendamento esplicito del suo statuto e modifiche procedurali che rientrano nel consenso tra i membri. Tuttavia, le questioni più complesse, come l'inclusione di nuovi argomenti nell'OMC, potrebbero richiedere approcci plurilaterali nell'Allegato 4. L'articolo sottolinea l'importanza di affrontare le procedure di consenso e risolvere i problemi emergenti nel sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC.

²⁴⁰ Come chiarito in *Introduction: The Agreement Establishing the World Trade Organization Disputes and policy reviews: “The third and fourth functions of the WTO are to administer the arrangements in Annexes 2 and 3 for the settlement of disputes that may arise between members and for the review of trade policies (Article III:3 and III:4)”*, disponibile online su www.wto.org. E anche nel rapporto dell'Organo di appello, *United States Continued Suspension of Obligations in the EC- Hormones Dispute*, WT/DS320/AB/R, 16 ottobre 2008, in cui si afferma: “*As the Appellate Body has explained, Article 23.1 lays down the fundamental obligation of WTO Members to have recourse to the rules and procedures of the DSU when seeking redress of a violation of the covered agreements. Article 23 restricts WTO Members' conduct in two respects. First, Article 23.1 establishes the WTO dispute settlement system as the exclusive forum for the resolution of such disputes and requires adherence to the rules of the DSU. Secondly, Article 23.2 prohibits certain unilateral action by a WTO Member. Thus, a Member cannot unilaterally: (i) determine that a violation has occurred, benefits have been nullified or impaired, or that the attainment of any objective of the covered agreements has been impeded; (ii) determine the duration of the reasonable period of time for implementation; or (iii) decide to suspend concessions and determine the level thereof*”, consultabile online su www.wto.org, par. 371. Cfr. anche J. HILLMAN, *Three Approaches to fixing the world trade organization's appellate body: the good, the bad and the ugly?*, in *Institute of International Economic Law Georgetown University Law Center*, 2018, disponibile online su www.law.georgetown.edu. In questo articolo si chiarisce come la mancanza di un organo d'appello funzionante mette a rischio l'efficacia del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC. In assenza di un meccanismo di appello operativo, i Paesi potrebbero intraprendere azioni unilaterali di rappresaglia, trasformando ogni disputa commerciale in una "mini-guerra commerciale". La situazione attuale richiede un intervento tempestivo per ripristinare l'organo d'appello e garantire il corretto funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC. L'articolo propone tre opzioni per superare l'impasse e sottolinea l'importanza di agire prima che sia troppo tardi.

²⁴¹ Articolo 1, co.2, *Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States And Nationals Of Other States*: “*The purpose of the Centre shall be to provide facilities for conciliation and arbitration of investment disputes between Contracting States and nationals of other Contracting States in accordance with the provisions of this Convention*”.

non hanno, infatti, aderito alla Convenzione di Washington, istitutiva dell'ICSID. La risoluzione giudiziale attraverso l'arbitrato può essere efficace nel raggiungimento degli obiettivi politici degli Stati, poiché la decisione vincolante e irrevocabile può risolvere in modo definitivo le controversie tra le parti coinvolte. Tuttavia, questa efficacia deve essere bilanciata con il costo del procedimento e la mancanza di possibilità di ulteriore negoziato diplomatico, che potrebbe essere necessario per il mantenimento di relazioni diplomatiche positive tra gli Stati coinvolti. Inoltre, l'eventuale ritiro dall'ICSID e la riluttanza a farne riferimento potrebbero avere conseguenze negative sulla reputazione internazionale degli Stati, che potrebbero essere interpretati come ostili alla risoluzione pacifica delle controversie²⁴². Pertanto, sebbene l'arbitrato possa essere uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie, è importante valutarne attentamente i costi e i benefici in relazione agli obiettivi politici degli Stati coinvolti. Inoltre, è fondamentale considerare le implicazioni diplomatiche e reputazionali della scelta di fare ricorso a questo strumento, soprattutto se il mantenimento di relazioni diplomatiche positive è una priorità per gli Stati coinvolti.

In più, un'altra questione che potrebbe essere identificata come rilevante dal punto di vista dello scarso *appeal* dell'ICSID per i Paesi *partner* della BRI è rappresentata dal binomio tra risarcimento dei Paesi investitori e immunità dei Paesi ospitanti. Questo rappresenterebbe un motivo per cui identificare l'ICSID come strumento difficoltoso e poco soddisfacente²⁴³.

In terzo luogo si può osservare che gli Stati partecipanti alla BRI possono essere integrati economicamente tra di loro. Questa integrazione economica ed esterna all'iniziativa ha portato all'adozione di ulteriori meccanismi regionali all'interno di questi sistemi. In particolare, anche all'interno dei blocchi commerciali regionali presenti all'interno dei Paesi facenti parte della BRI, è possibile individuare meccanismi alternativi²⁴⁴. Ad esempio, all'interno dell'area di libero scambio ASEAN-Cina (ACFTA), l'Accordo quadro di cooperazione tra Cina e Asean prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie, ma limitato al ricorso di uno Stato parte contro misure adottate da autorità nazionali o locali, che violino il medesimo accordo²⁴⁵. A differenza di quanto, invece, viene disposto dal sistema NAFTA²⁴⁶ che prevede un meccanismo ricorribile

²⁴² Secondo i dati di *Wuhan University Overseas Investment Law Research Center, Statistical Table of Foreign Investment Legislation, Contracting and Litigation of Belt and Road States*, in *Wuhan University International Economic Law Review*, 2018, disponibile *online* su www.sohu.com. A tal riguardo si cita l'interessante approfondimento di H. ZHIPENG, J. ZHAO, *A China-Led Comprehensive Dispute Settlement Mechanism for the Belt and Road Initiative: Is It Too Early?*, in *Asia Pacific Law Review*, vol. 29, no. 1, 2021, pp. 86–106, disponibile *online* su www.tandfonline.com.

²⁴³ Se da un lato, gli investitori hanno richiesto una compensazione completa per gli investimenti che sono stati espropriati per motivi politici, dall'altro i Paesi ospitanti hanno mantenuto la posizione che la loro sovranità debba essere assolutamente immune da qualsiasi forma di giudizio o procedimento giudiziario. Guarda H. JIAXIANG, J. HUANG, *Ivi*, pp.820.

²⁴⁴ Si potrebbero citare i BIT che la Cina ha firmato con i Paesi partecipanti alla BRI che, pur coprendo una vasta area dei territori inerenti all'Iniziativa, risultano dare una cornice normativa incompleta, essendovi Paesi che non hanno ancora firmato un BIT con la Cina. Il MOFCOM (Ministero del Commercio, RPC, 12 dicembre 2016) detiene la lista dei BIT che dispongono meccanismi di risoluzione delle controversie, tra di loro ambigui e sovrastanti, con BIT che concedono discipline contrastanti in tema di arbitrato per risarcimento per l'esproprio. Cfr. V. BATH, *One Belt One Road and Chinese Investment*, in WOLFF LUTZ-CHRISTIAN, XI CHAO (a cura di), *Legal Dimensions of China's Belt and Road Initiative*, Hong Kong, 2016. Guarda anche W. SHAN, *op. cit.*

²⁴⁵ Il sistema di risoluzione controversie dell'Asean offre vari vantaggi, come la possibilità di chiedere appello ad un altro sistema di risoluzione delle controversie di cui gli stati sono parte, come l'OMC. Guarda sul tema S. JIN, *et al.*, *Does the Belt And Road initiative reshape China's outward Foreign Direct Investment in Asean? Shifting motives of state-owned and private-owned enterprises*, in *The Singapore Economic Review*, vol. 66, no. 1, 2020, pp. 161–183.

²⁴⁶ Il NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) è stato un trattato commerciale tra Stati Uniti, Canada e Messico entrato in vigore il primo gennaio 1994. Il NAFTA perseguiva lo scopo di eliminare le barriere commerciali tra i tre Paesi e di promuovere il commercio libero e gli scambi commerciali tra di loro. È stato sostituito dal primo gennaio 2020 dall'Accordo USMCA, dal quale si differisce per diverse ragioni, come l'aggiornamento della protezione intellettuale, ben identificate da *Office of the United States Trade Representative*, Scheda Commerciale Stati Uniti-Messico-Canada, *Modernizzare il NAFTA in un accordo commerciale del 21° secolo*, disponibile *online* su www.ustr.org.

anche da investitori privati con una gamma di questioni più ampia e completa, permettendo ai propri membri di optare anche per sistemi di risoluzione delle controversie alternativi come quello dell'OMC²⁴⁷. Se il Nord America ha dato compimento ad un NAFTA efficiente, secondo le stime, il tasso medio di *performance* degli accordi di libero scambio asiatici è solo del 26%²⁴⁸. Il quadro generale è vario e, perciò, complesso, toccando aree con politiche commerciali per niente integrate.

In quarto luogo per i Paesi che non sono firmatari dell'ICSID, che in ambito di protezione degli investimenti risulta come l'opzione più frequente, la Cina potrebbe anche optare per la AIIB, nonostante ben 37 Paesi *partner* della BRI non abbiano ancora aderito alla banca²⁴⁹. L'articolo 55 prevede la selezione di arbitri per costituire un tribunale arbitrale *ad hoc*, ma non esiste un *Dispute Settlement Body* proprio della Banca²⁵⁰. La Banca, infatti, rappresenterebbe anche un metodo valido per risolvere le questioni finanziarie, collegate ai contratti di prestito, essendo la Banca immune da ogni forma di procedimento giudiziario²⁵¹. L'Articolo 46 n.1 dell'Accordo istitutivo, infatti, prevede che *“La Banca beneficia dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario che non sia promosso in relazione ad atti e fatti compiuti nell'esercizio, o comunque connessi, all'esercizio, dei suoi poteri di raccogliere fondi, mediante prestiti o in altri modi, di garantire obbligazioni, di acquistare, vendere o sottoscrivere titoli; in tali casi l'azione contro la Banca può esser proposta solo presso il giudice competente dello Stato nel cui territorio la Banca abbia una sede, ovvero abbia designato un agente incaricato di ricevere la notifica o la comunicazione di atti processuali oppure abbia emesso o garantito titoli”*.

Altra questione determinante è quella che si rende manifesta nel momento in cui si tratta di uno dei punti chiave della strategia BRI, ossia quello dell'Energia. Essendo l'investimento energetico uno dei punti chiave della BRI, è possibile che la risoluzione delle controversie in tema di energia possa rappresentare uno dei punti nevralgici del dibattito futuro. In ambito internazionale è il trattato sulla Carta dell'energia (TCE)²⁵² a rappresentare il quadro comune e multilaterale sulla promozione del mercato energetico, di cui la Cina, secondo i dati dell'OCSE, è uno dei maggiori consumatori al mondo. Tuttavia, la Cina, che ha firmato il Trattato il 20 maggio 2015, non l'ha mai ratificato²⁵³.

Questione immediatamente successiva è quella correlativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, dato che la Cina ha concluso trattati bilaterali di riconoscimento ed esecuzione

²⁴⁷ Vedi la lettura dell'articolo 2005 del Nafta data da H. JIAXIANG, J. HUANG, *Ivi*, pp.821.

²⁴⁸ Come riportato in *Asia Development Bank, Regional Cooperation and integration in a Changing World*, 6, *ADB Reports*, 2013.

²⁴⁹ *Ibidem*.

²⁵⁰ Articolo 55 degli *Articles of Agreement* dell'AIIB: *“If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.”*

²⁵¹ H. JIAXIANG, J. HUANG, *Ivi*, pp. 829.

²⁵² Il Trattato si occupa di: (a) *the protection of foreign investments based on the extension of national treatment, or most-favoured-nation treatment (whichever is more favourable) and protection against key non-commercial risks;*(b) *non-discriminatory conditions for trade in energy materials, products and energy-related equipment based on WTO rules, and provisions to ensure reliable cross-border energy transit flows through pipelines, grids and other means of transportation;* (c) *the resolution of disputes between participating States and, in the case of investments, between investors and host States;* and (d) *the promotion of energy efficiency, and attempts to minimize the environmental impact of energy production and use.*

²⁵³ Il TCE fa rimando, dunque, a vari strumenti per la risoluzione delle controversie, come l'arbitrato commerciale, di cui alla Parte V, e l'ICSID, pur tuttavia non potendo essere fruibile per la Cina non ratificante.

delle sentenze con soli diciannove Paesi della BRI²⁵⁴. *Rectius*, la Cina è priva di accordi sull'esecuzione e riconoscimento delle sentenze in ben sette Paesi su dieci appartenenti alla sua iniziativa²⁵⁵. Nonostante sia auspicabile che tutti i “Paesi BRI” concludano un trattato bilaterale di questo genere con la Cina, questo è improbabile a breve termine. D'altra parte, un'alternativa legale ai trattati bilaterali di riconoscimento ed esecuzione può essere la reciprocità²⁵⁶.

Le corti cinesi richiedono una reciprocità più severa, definita *de facto*²⁵⁷. Tuttavia, nel 2016 e 2017, due sentenze emesse a Singapore e negli Stati Uniti sono state riconosciute ed eseguite in base alla reciprocità: si tratta dei casi Kolma v. SUTEX Group e Liu Li v. Tao Li e Tong Wu²⁵⁸. Questo accadimento può essere letto alla luce dell'Iniziativa BRI per facilitarne l'attuazione e avvicinarsi ad un modello di reciprocità meno rigido²⁵⁹.

Ad oggi, tuttavia, i sistemi di risoluzione delle controversie esistenti non risultano idonei a soddisfare tutte le esigenze proprie dell'Iniziativa della Via Della Seta. Infatti, non esiste un meccanismo uniforme di risoluzione delle controversie applicabile a tutti i Paesi partner, sia per quanto concerne le materie (commercio, investimento e finanza), sia per quanto riguarda una sovrapposizione delle funzioni dei meccanismi tutt'ora esistenti, con un elevato rischio di deriva verso il cosiddetto “*forum shopping*”. In questo contesto, l'arbitrato internazionale potrebbe rappresentare un'ulteriore ma valida soluzione per risolvere le controversie legali tra “Paesi BRI” e la Cina. L'arbitrato internazionale, *in primis* quello commerciale, offre infatti alcuni vantaggi rispetto ai tribunali statali, i quali verranno trattati nel paragrafo successivo. Inoltre, molti “Paesi BRI” hanno già aderito alla Convenzione di New York sull'arbitrato internazionale del 1958, rendendo l'arbitrato internazionale un'alternativa legale valida e riconosciuta a livello internazionale per la risoluzione delle dispute legali.

5.2. L'arbitrato commerciale internazionale

Il termine arbitrato inerisce alla risoluzione di controversie da parte di un individuo o di un organo collegiale, con la volontà reciproca delle parti, attraverso l'accordo tra di esse²⁶⁰. Si possono identificare tre differenti tipologie di arbitrato che possono emergere in relazione agli investimenti

²⁵⁴ Si veda Z.S. TANG, *et al.*, *Conflict of Laws in the People's Republic of China, 2016*, disponibile online su www.elgaronline.com.

²⁵⁵ Nel 2017 la Cina ha firmato la convenzione di diritto internazionale privato sugli accordi di scelta del foro, ma non l'ha mai ratificata.

²⁵⁶ Con il termine reciprocità si è soliti intendere alternativamente la reciprocità *de facto* o la reciprocità *de jure*. La prima è molto restrittiva perché limita la reciprocità del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze straniere solo quando un tribunale straniero ha riconosciuto ed eseguito una sentenza nella pratica. La seconda, invece, può essere stabilita tra due Paesi quando una sentenza emessa in uno Stato potrebbe teoricamente essere riconosciuta ed eseguita in base alle leggi dell'altro Stato. H. JIAXIANG, J. HUANG, *Ivi* pp. 832.

²⁵⁷ *Ibidem*.

²⁵⁸ Kolma v. SUTEX Group, *Case No. (2016) Su-01 Xie Wai Ren 3 Civil Judgment, Intermediate People's Court, Nanjing City, Jiangsu Province China*. Liu Li v. Tao Li and Tong Wu, (2015) Yue Wuhan Zhong Min Shang Wai Chu Zi No. 00026, *the Intermediate People's Court of Wuhan City, Hubei Province*.

²⁵⁹ A tal riguardo nel 2018 la Corte Suprema cinese di intesa con la Corte Suprema di Singapore hanno concluso il *Memorandum of Guidance on Recognition and Enforcement of Money Judgments in Commercial Cases*, al cui articolo 6 viene indicato un intento comune a migliorare l'assistenza giudiziaria internazionale e promuovere la reciprocità con altri Paesi nel contesto dell'iniziativa BRI, disponibile online su www.chinajusticeobserver.com. Vedi anche J. HUANG, *Reciprocal Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in China: Promising Developments, Prospective Challenges and Proposed Solutions*, in *Nordic Journal of International Law*, ed. 88, 2019, pp. 250-279, disponibile online su www.brill.com.

²⁶⁰ G. MORELLI, *La Sentenza Internazionale*, Padova, 1931, pp. 194-195. Cfr. anche F. MARRELLA, *Ivi* pp. 792-804.

esteri: quelle tra Stati, quelle tra lo Stato ospitante dell'investimento e l'investitore straniero, e quelle tra privati.

In primo luogo, l'arbitrato interstatale è probabilmente stato il primo mezzo giudiziario di risoluzione delle controversie tra Stati²⁶¹. L'arbitrato è legato al concetto di risoluzione delle controversie *ad hoc*, poiché gli arbitri sono scelti dalle parti in causa caso per caso e non sono permanenti, creando una connessione tra le parti e l'organo decidente²⁶². L'oggetto del contendere è determinato dalle parti in causa, ovvero gli Stati coinvolti, i quali possono concordare una clausola compromissoria riguardante questioni specifiche o generali, sia già esistenti che potenziali²⁶³.

In secondo luogo, le controversie tra uno Stato ospite e un investitore straniero possono essere risolte mediante l'arbitrato degli investimenti (ISDS), che permette all'investitore straniero di accedere direttamente ai tribunali internazionali di soluzione delle controversie²⁶⁴. Un esempio importante di questo tipo di meccanismo è rappresentato dalla Corte internazionale del Gruppo della Banca Mondiale, l'ICSID, istituita dalla Convenzione di Washington del 1965, con lo scopo di favorire gli investimenti all'estero attraverso la predisposizione di uno strumento imparziale e depoliticizzato di soluzione delle controversie²⁶⁵.

In terzo luogo, l'arbitrato commerciale internazionale rappresenta il mezzo tipico di risoluzione delle controversie nascenti dal commercio internazionale, alternativo alla giustizia ordinaria statale²⁶⁶, nonché il tipo di arbitrato più utile ai fini di questo elaborato. Le parti possono ricorrere all'arbitrato commerciale internazionale inserendo nel contratto un'apposita clausola arbitrale o sottoscrivendo un accordo a tal fine, denominato compromesso²⁶⁷. Le differenze tra l'arbitrato commerciale nazionale e internazionale in Cina riguardano principalmente la sede dell'arbitrato, le regole e la durata dei procedimenti. Ad esempio, nel contesto dell'arbitrato nazionale cinese, non è prevista la procedura di produzione di documenti, mentre nell'arbitrato internazionale entrambe le parti hanno il diritto di richiederla. Inoltre, la Convenzione di New York del 1958²⁶⁸, che disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, fa una distinzione tra l'arbitrato istituzionale e quello *ad hoc* nell'ambito dell'arbitrato internazionale²⁶⁹. Nella

²⁶¹ Viene introdotto per la prima volta nel trattato Jay del 1794 tra l'Impero britannico e gli Stati Uniti d'America, e poi valorizzato tra i delegati della prima conferenza internazionale per la pace nel 1843. Inoltre, l'arbitrato è regolato dal diritto internazionale pubblico, e rappresenta una fonte di diritto applicabile anche davanti ai tribunali internazionali e ai tribunali arbitrali. J. ALLAIN, *A Century of International Adjudication: The Rule of Law and its Limits*, L'Aia, 2000, pp. 13 e ss.

²⁶² *United Nations, Handbook on the peaceful Settlement of Disputes between States*, New York: United Nations, 1992, ed. 5, par. 170.

²⁶³ L'unico limite alla giurisdizione arbitrale è rappresentato dalle questioni che le parti escludono dal suo ambito. Tuttavia, le parti possono successivamente estendere la giurisdizione arbitrale attraverso accordi successivi. J. VON BERNSTOFF, *The Public International Law Theory of Hans Kelsen: Believing in Universal Law*, 2010, Cambridge, pp. 221.

²⁶⁴ In alternativa ai tribunali nazionali dello Stato ospite e alla protezione diplomatica dello Stato nazionale dell'investitore.

²⁶⁵ M.R. MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, Ivi, pp. 389.

²⁶⁶ Ivi, pp. 388.

²⁶⁷ L'attività delle istituzioni arbitrali operanti in tale settore ha favorito la diffusione dell'arbitrato commerciale nelle relazioni commerciali internazionali. Oltre alla Camera di Commercio Internazionale (ICC), esistono anche altre istituzioni arbitrali come la *London Court of International Arbitration* (LCIA), l'*International Center for Dispute Resolution* (ICDR), che fa capo all'*American Association Arbitration* (AAA) e l'*Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce* (SCC). *Ibidem*.

²⁶⁸ La Convenzione di New York sul commercio internazionale di merci è un trattato internazionale che stabilisce le regole per la risoluzione delle controversie commerciali internazionali attraverso l'arbitrato. La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1958 ed entrata in vigore nel 1959.

²⁶⁹ L'arbitrato *ad hoc* è una forma di arbitrato in cui viene costituito un tribunale specificamente per un caso particolare e si scioglie al termine del caso, a differenza dell'arbitrato istituzionale. K. WU, M. ZHONG LI, *Ad Hoc Arbitration in China: Is It a Possibility and a Good Choice in the Post-Amendment Era?*, in *Jusmundi*, 2022, disponibile online su www.jusmundi.com.

cornice regolamentare cinese, il diritto interno riconosce l'attuazione di accordi arbitrali stipulati all'interno o all'esterno della Cina²⁷⁰ ma, sebbene la Cina abbia aderito alla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, non si confà ai suoi dettami²⁷¹. Una di queste discrepanze si riflette proprio nella delimitazione dell'«istituzione arbitrale». L'articolo 1, comma 1, della Convenzione definisce i lodi arbitrali come quelli pronunciati in arbitrati *ad hoc* e istituzioni arbitrali. Tuttavia, l'arbitrato *ad hoc* non è consentito in Cina, per quanto sia da ravvisare una leggera apertura data dalla SPC²⁷². In particolare, l'arbitrato *ad hoc* è consentito solo per le imprese registrate nelle ZLS, tuttavia, la BRI coinvolge più imprese rispetto a quelle registrate in tali zone. Vari sforzi sono stati fatti per integrare l'arbitrato commerciale internazionale anche per i Paesi fuori dalle ZLS. Ad esempio, la Commissione arbitrale di Wuhan ha istituito la *China One Belt One Road Arbitration Court*, che mira a garantire il successo dei progetti correlati all'iniziativa, e anche la *Beijing Arbitration Commission*²⁷³ ha dato il suo contributo. Quest'ultima, ad esempio, pare assumere un ruolo primario in tal senso, anche grazie all'istituzione della *China-Africa Joint Arbitration Center (CAJAC)*²⁷⁴ e alla firma del *Belt and Road Arbitration Initiative Cooperation Agreement*²⁷⁵.

Tra l'altro, sta emergendo una soluzione ancora più popolare: l'arbitrato internazionale telematico. Questo strumento offre molte garanzie simili a quelle del processo tradizionale, ma con maggiore flessibilità e velocità. Inoltre, l'utilizzo della tecnologia può anche rendere il processo più economico e accessibile, oltre che funzionale nel rispondere prontamente alle dispute di un'iniziativa così vasta. A tal riguardo, la *Guangzhou Arbitration Commission*²⁷⁶, parte della più antica istituzione arbitrale cinese, la *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)*, ha istituito nel 2015 la *China Internet Arbitration Alliance*, offrendo una *Internet Arbitration Cloud Platform* per condurre arbitrati commerciali *ad hoc online*²⁷⁷. I vantaggi di un sistema telematico di risoluzione delle controversie possono essere idonei a rispondere alle esigenze della Nuova Via della Seta. In primo luogo, l'arbitrato *online* può rendere

²⁷⁰ L'articolo 271 del Codice di procedura civile cinese regola la possibilità di un procedimento giudiziario se è preventivamente stipulata una clausola compromissoria valida, che garantisce che le parti della controversia possano scegliere i mezzi giudiziari solo nei casi in cui non vi sia clausola compromissoria.

²⁷¹ T. JINGZHOU, M. ZHONG, *Resolving Disputes in China: New And Sometimes Unforeseeable Developments*, 2020, pp. 64 e ss., disponibile *online* su www.brill.com.

²⁷² Tuttavia la Suprema Corte ha riconosciuto uno spiraglio di applicabilità con l'articolo 9, par. 3, dei pareri sulle ZLS del 2017: «*Se due imprese registrate in ftz concordano che le controversie rilevanti devono essere sottoposte ad arbitrato in un luogo specifico della Cina continentale, in conformità a specifiche regole arbitrali, l'accordo arbitrale può essere considerato valido. Se il tribunale del popolo ritiene che l'accordo arbitrale sia nullo, deve richiedere la revisione al tribunale di livello superiore. Se il tribunale superiore accetta i pareri del tribunale subordinato, il primo deve riferire i suoi pareri di revisione alla Corte Suprema del Popolo, livello per livello, e pronunciarsi dopo la risposta della Corte Suprema del Popolo*».

²⁷³ Entrambe si occupano di arbitrato nazionale e internazionale. T. JINGZHOU, M. ZHONG, *Ivi*, pp. 64, disponibile *online* su www.doi.org.

²⁷⁴ In collaborazione con *lo Shanghai International Arbitration Centre* e la *Shenzhen Court of International Arbitration*. Le regole sul funzionamento del CAJAC, ai sensi dell'articolo 1.1 dispongono che «*The China Africa Joint Arbitration Centre (CAJAC) has been established at the instance of the Forum of China Africa Cooperation (FOCAC) to administer the resolution of international disputes arising between Chinese and African entities having the principal residence, place of business, nationality located in China or a country in Africa. 中非联合仲裁中心是由中非合作论坛设立的仲裁机制，旨在受理住所、营业地点、国籍位于中国或非洲国家的中非主体间的国际争议*».

²⁷⁵ Di intesa con la Kuala Lumpur e Cairo *arbitration institutions*.

²⁷⁶ La Commissione di arbitrato di Guangzhou (GZAC) è un'organizzazione non profit per la risoluzione delle controversie con sede a Guangzhou, in Cina. Fornisce servizi di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui arbitrato e mediazione, per risolvere le controversie che derivano da transazioni commerciali, progetti di costruzione e altre questioni civili e commerciali

²⁷⁷ Ha inoltre pubblicato la *Rule for Bridging Ad Hoc Arbitration and Institutional Arbitration*, che è entrata in vigore nel settembre 2017.

più efficiente il processo di risoluzione delle controversie, sia in termini di tempo che di costi. Le imprese coinvolte in progetti della *Belt and Road Initiative* (BRI) spesso provengono da Paesi diversi, con sedi distribuite in tutto il mondo. In secondo luogo, sia le imprese registrate all'interno che all'esterno delle Zone di Libero Scambio (ZLS) possono condurre un arbitrato *ad hoc online*. Durante qualsiasi fase del processo di arbitrato *ad hoc*, le parti o un tribunale arbitrale possono richiedere il supporto della *China Internet Arbitration Alliance* per convertire il processo di arbitrato *ad hoc* in un processo di arbitrato istituzionale²⁷⁸. Salvo diverso accordo tra le parti, se un arbitrato *ad hoc* viene convertito in arbitrato istituzionale, i procedimenti già svolti restano validi e il processo continuerà in conformità alle regole dell'istituzione arbitrale scelta. Inoltre, è possibile convertire un lodo emesso durante un arbitrato *ad hoc* in un lodo emesso da un'istituzione arbitrale dell'Alleanza²⁷⁹. L'istituzione arbitrale incaricata di effettuare la conversione del lodo verificherà se le parti sono idonee all'arbitrato e se il processo di arbitrato è conforme all'accordo tra le parti. Se il lodo emesso durante un arbitrato *ad hoc* soddisfa i requisiti elencati, l'istituzione arbitrale apporrà il suo sigillo ufficiale sul lodo, che diventerà così un lodo emesso da un'istituzione arbitrale²⁸⁰.

Pertanto, l'iniziativa *Belt and Road* presenta molte opportunità per le imprese e gli investitori internazionali, ma anche molte sfide relative alla risoluzione delle controversie, le quali possono essere affrontate efficacemente grazie all'utilizzo dell'arbitrato telematico. Innanzitutto, l'arbitrato internazionale offre almeno tre vantaggi. Primo, evita il contenzioso in giudici di altri Stati. Secondo, mantiene la riservatezza del procedimento, che preserva i rapporti con altri operatori economici. Terzo, la scelta dell'arbitro da entrambi i contraenti garantisce la competenza professionale e la possibile neutralità culturale dell'organo giudicante. D'altronde, rappresenta anche una valida opzione per rispondere ai limiti di giurisdizione dell'OMC, ICSID e AIIB e per sciogliere i nodi da tradizioni giuridiche assai diversificate tra i Paesi partner. L'arbitrato internazionale è un metodo frequentemente utilizzato per risolvere controversie transnazionali su questioni commerciali e di investimento, in quanto strumento neutrale per sede dell'arbitrato e legge applicabile²⁸¹.

In conclusione, l'iniziativa *Belt and Road* presenta molte opportunità per le imprese e gli investitori internazionali, ma anche molte sfide relative alla risoluzione delle controversie. Fortunatamente, ci sono molti strumenti disponibili per risolvere queste dispute, ma l'arbitrato commerciale internazionale risulta sempre il più optato²⁸². Tuttavia, l'arbitrato internazionale telematico sta emergendo come una soluzione sempre più popolare per risolvere le controversie commerciali in questo ambito. Questo perché offre molte delle stesse garanzie di un processo tradizionale di arbitrato, ma con l'aggiunta di maggiore flessibilità e velocità. Inoltre, l'utilizzo della tecnologia può anche rendere il processo più economico e accessibile.

²⁷⁸ Guarda 中国互联网仲裁联盟临时仲裁与机构仲裁对接规则, Regole di attracco dell'arbitrato ad hoc e dell'arbitrato istituzionale della *China Internet Arbitration Alliance*, articolo 3, Alliance e Istituzione arbitrale, disponibile *online* su www.flgw.com.cn.

²⁷⁹ Articolo 23, co.1. Guarda 中国互联网仲裁联盟临时仲裁与机构仲裁对接规则, Regole di attracco dell'arbitrato ad hoc e dell'arbitrato istituzionale della *China Internet Arbitration Alliance*: “Le parti o il tribunale arbitrale possono convertire il lodo arbitrale ad hoc in lodo arbitrale istituzionale ai sensi del presente Regolamento. L'istituto arbitrale incaricato di trasformare il lodo accerta se il soggetto arbitrale è qualificato, se la procedura è conforme all'accordo delle parti e se il contenuto del lodo viola norme inderogabili di legge e di ordine pubblico e di buon costume La conferma del lodo non pregiudica l'indipendenza del tribunale arbitrale”.

²⁸⁰ Articolo 23, co.2.

²⁸¹ Arbitrato Internazionale, *Vantaggi Degli Accordi Internazionali Sull'arbitrato • Arbitrato*, in Arbitrato Internazionale, 2017, disponibile *online* su www.international-arbitration-attorney.com.

²⁸² Le statistiche mostrano che, tra i contratti con l'estero firmati dalle imprese cinesi, oltre il 90% dei metodi di risoluzione delle controversie è stato l'arbitrato. Guarda J. HE, *Leveraging the BRI China should Raise the Right to Speak in Resolving International Commercial Disputes*, in *The 21st Century Business Herald*, 2016, disponibile *online* su www.finance.sina.com.cn.

CAPITOLO III- RELAZIONI COMMERCIALI E DI INVESTIMENTO TRA CINA E AFRICA

1. Origine e sviluppo dei rapporti commerciali sino-africani

Come detto precedentemente, l'infittirsi dei rapporti tra Cina e continente africano è relativamente recente. Tuttavia, si è soliti far riferimento alla Conferenza di Bandung¹, tenuta nella omonima città nel 1955, quale data di inizio della *partnership* strategica tra Cina e continente africano che ha determinato un notevole scambio di finanziamenti, tanto da toccare nel 2014 la soglia dei 200 miliardi di dollari². La strategia globale che la Cina ha perseguito nell'ultimo trentennio ha portato ad un incremento del dialogo e della ricerca di interessi reciproci nell'ambito di uno slancio al miglioramento della cooperazione multilaterale³. In ultimo, con l'inizio dei lavori per la Nuova Via della Seta, lo spessore delle relazioni sino-africane è andato ad aumentare in maniera proporzionale al numero di progetti infrastrutturali sostenuti finanziariamente dalla Cina⁴. La crescita esponenziale delle relazioni economiche tra Cina e Africa è stata stimata nell'anno del lancio della BRI in un 16% annuo⁵. In tale ispessire di dialoghi commerciali e di investimento, di primaria importanza è stato l'intervento della Banca Asiatica d'Investimento per le infrastrutture (AIIB) e del *Silk Road Fund* (SRF) che, insieme ad altri importanti attori internazionali, quali la Banca Mondiale, l'*Asian Development Bank* (ADB) e la Banca Europea degli Investimenti (BEI), contribuisce alla definizione strategica dei progetti B&R⁶.

Nei decenni precedenti al suo lancio, però, l'incremento dei rapporti sino-africani è stato caratterizzato dal lancio del FOCAC, il forum di cooperazione sino-africano⁷ e dalla pubblicazione di vari elaborati ufficiali che illustrano la politica di cooperazione economica e tecnologica con i Paesi africani⁸; in guisa di esempio, si pensi al libro bianco intitolato “La politica

¹Nel mese di aprile del 1955 si tenne a Bandung, in Indonesia, una conferenza tra i rappresentanti di 29 Stati africani e asiatici, organizzata da India, Pakistan, Repubblica popolare cinese, Indonesia, Birmania e Sri Lanka. Tale conferenza ebbe come obiettivo la creazione di una terza via tra i due blocchi del mondo in un contesto di pacifica convivenza, con un maggiore spazio destinato ai Paesi terzi e la promozione della decolonizzazione, nonché la consolidazione della cooperazione economica e politica tra i Paesi ex-coloniali. Tra i protagonisti dell'incontro si annoverarono il primo ministro indiano Nehru, l'indonesiano Sukarno, il cinese Zhou Enlai, l'egiziano Nasser e lo jugoslavo Tito. Nel comunicato finale furono stabiliti i “Dieci principi di Bandung”, tra cui spiccano la non-ingerenza, l'autodeterminazione, il rispetto dell'indipendenza dei popoli e la sovranità degli Stati e il neutralismo. Fu il primo tentativo cinese di porsi come fautrice di una politica protagonista dello scenario internazionale, al di fuori del consueto panorama socialista, dettando l'agenda degli incontri e dei punti chiave della conferenza. Tratto dalla definizione di “Bandung, Conferenza di”, in *Treccani*, disponibile *online* su www.treccani.it.

²Così come chiarito da M. S. FAROOQ, N. FEROUZ, L. TONG KAI, *An Analysis of China and Africa Relations with Special Focus on “One Belt and One Road*, in *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, vol. 75, no. 3, 2019, pp. 366–379, disponibile *online* su www.sagepub.com.

³L. HUAQIN, *La cintura economica della Via della Seta apre nuove opportunità di cooperazione internazionale*, in *Guangming Daily*, 2014, disponibile *online* su www.guangming.com.my.

⁴*Ibidem*.

⁵Il tasso di crescita degli scambi commerciali è stato stimato dal *China Africa Economica And Trade Cooperation*, in un documento pubblicato sul *People's Daily Online* nel 2013. Guarda anche L. HANAUER, L. J. MORRIS, *How China-Africa Relations Have Developed*, in *Chinese Engagement in Africa: Drivers, Reactions, and Implications for U.S. Policy*, 2014, pp. 19–44, disponibile *online* su www.jstor.org.

⁶È da ricordare anche il dialogo diretto tra i Governi ospitanti gli investimenti e la Banca cinese EXIM.

⁷Oggetto di analisi più approfondita nei seguenti paragrafi.

⁸Tra questi, vi sono i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica e gli Otto Principi in materia di Aiuti Economici ed Assistenza Tecnica per i Paesi africani e arabi presentati nel dicembre del 1963 e nel gennaio del 1964, i Quattro Principi per lo sviluppo della cooperazione economica e tecnologica con i Paesi africani nel 1982, i Sei

della Cina in Africa”, pubblicato nel 2006 dal governo cinese, in cui venivano dichiarate le intenzioni di rafforzare una *partnership* strategica⁹. Fulcro di questi documenti era l’identificazione della Cina come nazione unica e, in breve, il non riconoscimento dell’indipendenza di Taiwan, quale *conditio sine qua non* per lo sviluppo delle relazioni multilaterali¹⁰.

Il tipo di intervento cinese in Africa, così come negli altri Paesi coinvolti dall’iniziativa BRI, attiene ad un modello chiamato “Capitalismo di Stato”¹¹. Si tratta di un modello caratterizzato dalla predominanza di imprese statali che operano analizzando una combinazione di fattori come il mercato, la disponibilità di risorse naturali, la presenza di *asset* strategici e la forza lavoro disponibile, insieme a logiche di convenienza aziendale che possono essere influenzate dalla vicinanza culturale, geografica e dalle relazioni commerciali¹². Dall’esito di uno studio svolto dal *Journal of International Business Studies*¹³ sui dati forniti dal Ministero del Commercio cinese (MOFCOM), gli investimenti protratti dalle *State Owned Enterprises* (SOE) all’estero sono diretti

Principi Essenziali per migliorare i rapporti nel 1992, le Cinque Proposte per la Cooperazione Globale nel 1996, "La politica della Cina in Africa" pubblicato nel gennaio del 2006 e il Libro Bianco "La cooperazione economica e commerciale Cina-Africa" del dicembre 2010. Guarda M. S. FAROOQ, N. FEROCZE, L. TONG KAI, *op. cit.* Cfr. sul tema anche J. ZHAO, L. JONGCHUL, *op. cit.*

⁹ La politica della Cina in Africa si basa sui principi di sincerità, amicizia, uguaglianza, beneficio reciproco, sostegno reciproco, stretto coordinamento e apprendimento reciproco per il raggiungimento dello sviluppo comune. La Cina rispetta la scelta indipendente dei Paesi africani e sostiene gli sforzi degli stessi per diventare più forti attraverso l’unità. Inoltre, la Cina intende rafforzare la cooperazione con l’Africa presso le Nazioni Unite e negli altri sistemi multilaterali, sostenendo le proprie esigenze e le proposte di entrambi, continuando a promuovere la pace ed il lo sviluppo in Africa. La Cina e l’Africa impareranno ed attingeranno reciprocamente le esperienze di governo e sviluppo, rafforzeranno gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, scienza, cultura e salute, sostenendo gli sforzi dei Paesi africani per rafforzare le proprie capacità ed esplorare la strada dello sviluppo sostenibile. *Ibidem.*

¹⁰ Cfr. D. CELLAMARE, N. BAHALI, *La penetrazione cinese in Africa, op. cit.* e anche M. DAVIES, *How China Is Influencing Africa’s Development*, in OECD Development Centre, nella sezione *Background Paper*, 2010, p. 6., disponibile *online* sul sito www.oecd.org.

¹¹ Z. JINJING, J. LEE, *The Belt and Road Initiative, Asian Infrastructure Investment Bank, and the Role of Enterprise Heterogeneity in China’s Outward Foreign Direct Investment*, in *Post-Communist Economies*, vol. 33, n. 4, 2021, pp. 1–23, disponibile *online* su www.tandfonline.com. Cfr. anche M. A. KAMAL, A. ULLAH, J. ZHENG, B. ZHENG, H. XIA, *Natural resource or market seeking motive of China’s FDI in asia? New evidence at income and sub-regional level*, in *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, Vol. 32, n. 1, 2019. Vedi anche J. SHI, X. HU, Y. LI, T. FENG, *Does the Belt And Road Initiative reshape China’s outward foreign direct investment in Asean? Shifting motives of state-owned and private-owned enterprises*, in *The Singapore Economic Review*, Vol. 66, n. 1, pp. 161-183, 2021, disponibile *online* su www.worldscientific.com.

¹² Secondo una formula economica di riferimento, volta ad analizzare la ratio della totalità di investimento estero cinese nei Paesi BRI coinvolti (ossia $OFDI = \alpha + \beta 1 EX + \beta 2 IM + \beta 3 PILP + \beta 4 ER + \beta 5 CPI + \beta 6 GGDP + \beta 7 OPEN + \beta 8 R + \epsilon$, utilizzando quali variabili le esportazioni, il PIL pro capite del Paese ospitante, il tasso di cambio medio annuo rispetto al Renminbi, il tasso di inflazione, il tasso di crescita del PIL, il grado di apertura agli investimenti esteri e l’ammontare di risorse naturali), l’analisi di Zhang e Daly ha comportato il riconoscimento della direttrice degli investimenti cinesi verso Paesi ricchi di risorse e con un elevato PIL pro capite. La ricerca ha determinato come sia il governo cinese a muovere le redini dei finanziamenti, riconoscendo come, ad esempio, nel 2006 ben l’82% degli IDE verso l’esterno della Cina fosse stato condotto da SOE cinesi, per ottenere un costante input di risorse, in *primis* carbone e ferro. Z., XIAOXI, K., DALY, *The Determinants of China’s Outward Foreign Direct Investment*, in *Emerging Markets Review*, vol. 12, no. 4, 2011, pp. 389–398. Guarda anche WONG J., CHAN S., *Investimenti diretti verso l’esterno della Cina: espansione in tutto il mondo*, in *China: An International Journal*, vol.1, no.2, 2003, pp. 273 - 301; H.W. YEUNG, W. LIU, *Globalizzazione della Cina: l’ascesa delle imprese continentali nell’economia globale Geografia ed economia eurasiatica*, Vol. 49, no. 1, 2008; L. HONG, *Dinamiche dell’internazionalizzazione e degli investimenti esteri: strategie delle società cinesi*, in *The China Quarterly*, 2006; P.J., BUCKLEY, L.J. CLEGG, A.R. CROCE, X. LIU, H., VOSS, P. ZHENG, *The determinants of Chinese outward foreign direct investment*, *Journal of International Business Studies*, vol. 38, no.4, 2007, pp. 499-518.

¹³ P.J., BUCKLEY, L.J. CLEGG, A.R. CROCE, X. LIU, H., VOSS, P. ZHENG, *op. cit.*

in particolar modo verso quei Paesi per cui viene registrato un alto rischio politico e una bassa libertà economica, e che inoltre dimostrano l'esigenza di ottenere un sostegno sia istituzionale che finanziario. Questi Paesi necessitano di sostegno esterno nella forma di aiuti economici e sono disposti a cedere in cambio le proprie risorse naturali, che spesso si rivelano essere l'unica e valida moneta di scambio per ambire ai preziosi investimenti esteri¹⁴.

Durante il periodo compreso tra il 2000 e il 2019, i finanziatori cinesi hanno erogato prestiti per un totale di 153 miliardi di dollari al settore pubblico africano, con almeno l'80% di questi fondi destinati a progetti di infrastrutture economiche e sociali, come trasporti, energia, telecomunicazioni e acqua¹⁵. Si nota che i prestiti cinesi in Africa, che hanno raggiunto il loro apice nell'anno di lancio dell'Iniziativa *Belt and Road* (BRI) [2013], sono concentrati su Paesi che non avevano precedentemente richiesto la riduzione del debito alle banche cinesi. Tra i primi cinque mutuatari del 2019, nessuno era stato colpito da una crisi del debito o aveva richiesto la ristrutturazione del proprio debito alla Cina negli anni precedenti¹⁶.

In questo percorso di esame dell'influenza cinese nel territorio africano, l'Iniziativa della Nuova Via della Seta rappresenta probabilmente un'opportunità per: (i) sviluppare il dialogo e la cooperazione tra un continente che ha disperato bisogno di capitali e una nazione che deve gestire un notevole surplus economico; (ii) promuovere un piano multilaterale di rapporti commerciali¹⁷. Cionondimeno, il numero di Paesi africani che risultano essere direttamente coinvolti nell'iniziativa BRI sono relativamente pochi, precisamente, sono il Gibuti, l'Egitto e il Kenya, i Paesi che risulterebbero "direttamente" coinvolti nella BRI¹⁸, almeno stando alla pubblica programmazione, come ad esempio il percorso della *Maritime Silk Road*, e ai resoconti dei media¹⁹. Tuttavia, per quanto questo numero risulti inferiore rispetto a tutti i 54 Paesi che il continente africano detiene²⁰, l'opportunità che l'Iniziativa rappresenta su entrambi i fronti territoriali sembrerebbe essere più che positiva; le diverse iniziative di cui la Cina è protagonista, in ultimo il forum di cooperazione FOCAC, potrebbero essere punti di rilievo in un probabile e apprezzabile aumento del dialogo futuro dei due attori²¹.

A tal riguardo, la strategia di accordi realizzata nei Paesi dell'Iniziativa si compone di accordi primari, ossia strumenti non vincolanti conclusi dalla Cina con altri governi nazionali o organizzazioni internazionali²², e accordi secondari, un *genus* indefinito di formule pattizie che includono accordi di prestazione²³, prestiti per la realizzazione di progetti infrastrutturali, contratti

¹⁴ Z. JINJING, J. LEE, *Op. cit.*

¹⁵ I dati si riferiscono principalmente a finanziamenti di carattere pubblico, dato che non tutti i dati sui finanziamenti privati sono trasparenti. K. ACKER, D. BRÄUTIGAM, *Twenty Years of Data on China's Africa Lending*, in *Global Development Policy Center*, 2021, disponibile online su www.bu.edu.

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ F. KACZMAREK, *African Dimension of the Belt and Road Initiative*, in *Przegląd Strategiczny*, no. 12, 2019, pp. 145–160, disponibile online su www.ressto.amu.edu.pl.

¹⁸ Per maggiori informazioni guarda paragrafo 7 e cfr. R. ZIROMWATELA, Z. CHANGFENG, *Africa in China's 'One Belt, One Road' Initiative: A Critical Analysis*, in *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 2016, disponibile online su www.iosr-jhss.com.

¹⁹ Come la *Xinhua Agency*, Rivista cinese che dedica una propria sezione online interamente alla BRI, disponibile online in lingua inglese su www.english.news.cn.

²⁰ Nel computo non sono compresi gli Stati non ancora riconosciuti del Somaliland e del Sahara Occidentale.

²¹ da M. S. FAROOQ, N. FERZE, L. TONG KAI, *Op. cit.*

²² Ne è un esempio lo sforzo cinese di stipulare Protocolli di Intesa, strumenti giuridici non vincolanti, con i governi dei Paesi BRI, tra cui Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malesia, Mongolia, Russia, Turchia, Iran, Egitto, Italia, Spagna, Regno Unito e molti altri. Le materie oggetto di tali accordi primari sono molteplici, dal riconoscimento ed esecuzione reciproca delle sentenze civili e commerciali (Dichiarazione di Nanning del secondo Forum sulla giustizia Cina-ASEAN, par. 7), a patti di reciproco rispetto della sovranità del Cyberspazio (Dichiarazione di Nanning del secondo Forum sulla giustizia Cina-ASEAN, par. 7).

²³ Gli accordi di prestazione sono accordi tra parti che stabiliscono le obbligazioni e le responsabilità di ciascuna parte in relazione a un determinato progetto o servizio. Questi accordi possono includere diverse tipologie di

di finanziamento conclusi anche con attori privati (ad esempio mediante Partenariato Pubblico Privato)²⁴, Banche Cinesi e *Multilateral Development Banks* (MDB).

La funzionalità degli accordi primari si instaura nella capacità di creare meccanismi di scambio e di dialogo, idonei a fare da base per lo sviluppo di progetti di qualsiasi tipo, tipicamente oggetto principale del dialogo del tipo di meccanismo selezionato. A titolo esemplificativo si pensi al BRITACOM²⁵, il sistema volto ad incentivare la cooperazione in materia tributaria tra tutti i Paesi toccati dall'Iniziativa, o al MoU tra la Commissione Economica per l'Europa (UNECE) e il *National Development and Reform Commission of China*, del 2017, che all'articolo 1, paragrafo 1, incentiva la crescita di un sistema di dialogo e di sviluppo del Partenariato Pubblico Privato (PPP)²⁶.

In conclusione, l'aumento del dialogo sino-africano è stato favorito dall'Iniziativa *Belt and Road* della Cina, che ha creato opportunità di sviluppo di progetti infrastrutturali in Africa. La strategia di accordi primari e secondari della Cina ha lo scopo di creare meccanismi di scambio e di dialogo che possano favorire lo sviluppo di progetti di qualsiasi tipo, anche se la predominanza delle imprese statali cinesi e il loro interesse per le risorse naturali possono creare tensioni con alcuni Paesi africani. Tuttavia, nell'approcciarsi ad un dialogo costruttivo improntato al multilateralismo, la Cina non si trova davanti un interlocutore unico, bensì diverse ed eterogenee *Regional Economic Communities* (REC) africane. Nonostante il numero di Paesi africani direttamente coinvolti nell'iniziativa BRI sia relativamente limitato, ci sono comunque

contratti. (i) Garanzie di esecuzione, che sono accordi in cui una parte (ad esempio, un appaltatore) si impegna a fornire una prestazione specifica a un'altra parte (ad esempio, un'agenzia governativa) entro un determinato periodo di tempo e a determinate condizioni, quindi vengono utilizzate per garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. (ii) Contratti di stabilizzazione economica, che sono contratti tra uno Stato e un investitore straniero con oggetto la fornitura di incentivi e garanzie per l'investimento straniero e la stabilità economica. Questi contratti mirano a ridurre i rischi associati agli investimenti stranieri e a creare un ambiente più favorevole agli investimenti. (iii) Contratti di utilizzo del suolo, che sono contratti che concedono il diritto di utilizzare un terreno per uno scopo specifico per un determinato periodo di tempo. Ad esempio, un'azienda potrebbe stipulare un contratto di utilizzo del suolo con il proprietario del terreno per costruire una fabbrica. (iv) Accordi di concessione, che sono accordi tra un'autorità pubblica e un'impresa privata in cui l'impresa privata ottiene il diritto di gestire e operare un'infrastruttura pubblica (ad esempio, un porto o un'autostrada) per un periodo di tempo specifico. Questi accordi possono comportare diritti di concessione esclusiva, cioè il diritto esclusivo dell'impresa privata di fornire i servizi associati all'infrastruttura concessa.

²⁴ P.M. NORTON, *China's Belt and Road Initiative: Challenges for Arbitration in Asia*, in *University of Pennsylvania Asian Law Review*, 2018, vol.1, no.13, pp. 72–84.

²⁵ Il BRITACOM (*Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism*) è un meccanismo ufficiale senza scopo di lucro per la cooperazione amministrativa fiscale tra le giurisdizioni che aderiscono alla *Belt and Road Initiative* (BRI). È istituito attraverso un Memorandum d'intesa (MoU) firmato dalle amministrazioni fiscali aderenti e ha lo scopo di facilitare la crescita economica e lo sviluppo sostenibile creando un ambiente fiscale favorevole alla crescita attraverso la cooperazione, la condivisione delle migliori pratiche e l'aumento della certezza fiscale. Guarda *Belt And Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism Memorandum Of Understanding On The Establishment Of The Belt And Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism Building A Growth-Friendly Tax Environment*, disponibile online su www.chinatax.com.

²⁶ “*The parties agree that the promotion of the PPP model in the countries along the Belt and Road is beneficial to infrastructure development and the delivery of efficient public services, and is in line with the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and with the goals and objective of China's OBOR initiative. The Parties therefore agree to: (a) Strengthen their cooperation by assisting the countries along the Belt and Road to: (i) Establish a sound PPP legal, regulatory and governance framework to attract investment in infrastructure projects; (ii) Identify PPP projects that comply with the UNECE people-first principles*”. Guarda anche W. HENG, *The Belt and Road Initiative Agreements: Characteristics, Rationale, and Challenges*, in *World Trade Review*, vol. 20, no. 3, 2021, pp. 1–24, disponibile online su www.cambridge.org/core/journals.com.

opportunità per aumentare il dialogo tra i due attori, sia attraverso la BRI che attraverso altre iniziative, come il forum di cooperazione FOCAC.

1.1. Le organizzazioni di integrazione economica africane

Nelle dinamiche di sviluppo e cooperazione sino-africana, di grande contributo sono state le comunità economiche regionali [REC]. Sotto la guida dell'Unione Africana, queste hanno perseguito un piano comune di integrazione e sviluppo subregionale mediante la costituzione di meccanismi di dialogo con i numerosi attori esterni, tra cui ovviamente compare la Cina²⁷.

Il loro ruolo diventa significativo in ottica di sostenibilità dei finanziamenti, in quanto idoneo a rappresentare uno sprone al mantenimento del dialogo e un sistema di garanzia della sicurezza dei territori BRI mediante il perseguimento comune della pace e della stabilità. Difatti, anche il capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite prevede la collaborazione tra NU e organizzazioni regionali per fini comuni di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale²⁸. Queste alleanze commerciali strategiche che sono in un certo senso il risultato del sistema di intervento multilaterale sopramenzionato vedono un ruolo di spicco nonché un forte interventismo da parte della Repubblica Popolare Cinese²⁹. Infatti, se la Cina può ragionevolmente trovare nel territorio africano un bacino cui richiedere o immettere risorse e un punto nevralgico per la completa operatività dei corridoi strategici della BRI, anche l'infittirsi dei rapporti con le REC dell' Africa rappresenta un ulteriore tavolo di dialogo per futuri e maggiori legami di cooperazione e di scambio.

Nell'illustrare il panorama regionale delle varie comunità economiche africane, emerge chiaramente la loro eterogeneità, per la quale si evidenzia la necessità di un'armonizzazione. Come sarà trattato nei paragrafi successivi, per far fronte ad un quadro di disposizioni al suo interno composito e alle volte incoerente, è possibile auspicare ad un espediente di omogenizzazione dell'intera disciplina del commercio e degli investimenti su un panorama continentale, tale da permettere una liberalizzazione del commercio senza imbattersi in divergenze normative³⁰. Alcuni studiosi propongono di utilizzare le clausole di nazione più favorita (MFN) come base per la creazione di un trattato sugli investimenti multilaterale, fino a quando non sarà definito un quadro normativo unificato. Questo approccio tiene conto delle indicazioni del *lodo Mafezzini* e mira a facilitare il dialogo commerciale tra diverse entità

²⁷ Guarda S. NGWENYA, A.R. LEMA, *University, Stanford, Africa: il caso della comunità dell'Africa orientale*, in *The Stanford International Policy Review*, 2019, disponibile online su www.fsi.stanford.edu.

²⁸ Vedi articolo 52 Carta Nazioni Unite.

²⁹ D'altronde, più volte REC come la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e l'Unione africana (UA) hanno dato il loro contributo al mantenimento della pace mediante intervento diretto in crisi umanitarie nei Paesi in cui operano, promuovendo un piano di intervento multilaterale per fini di sostenibilità comuni. Guarda I. TAYLOR, *Sino-African Relations and the Problem of Human Rights*, in *African Affairs*, vol. 107, no. 426, 2008, pp. 63–87, disponibile online su www.jstor.org. Guarda anche C. ALDEN, D. LARGE, R. SOARES DE OLIVEIRA. *China Returns to Africa: A Rising Power and a Continent Embrace*, Londra, 2009, pp. 1-27.

³⁰ S. KOROMA, *Towards an African Common Market for Agricultural Products*, 2008, pp. 1-15, disponibile online su www.fao.org.

distinte.³¹, al fine di porre una base per il dialogo commerciale tra più entità tra loro distinte³². Poi, per quanto la liberalizzazione del commercio e lo sviluppo del dialogo intra-frontaliero e transnazionale possano essere obbiettivi comuni alle REC africane, ci sono vari elementi che rendono il quadro staccato e apparentemente incoerente: la diversa programmazione in più fasi pluriennali, le formulazioni divergenti di medesime clausole nei trattati istitutivi ed esigenze interne differenti. Tuttavia, l'armonizzazione delle disposizioni proprie delle varie REC è un obiettivo che è stato sia previsto dal Trattato di Abuja del giugno 1991, che ha dato vita alla Comunità Economica Africana (EAC), sia un chiaro corollario di un processo di multilateralizzazione dell'Africa nei suoi impegni interni ed esterni. Un quadro normativo uniforme potrebbe rendere l'Africa un *partner* valido per i progetti internazionali di ampio respiro, come la B&R. A tal proposito, la Cina ha più volte tentato di infittire i propri rapporti con le principali REC presenti sul continente africano per improntare un dialogo ed una cooperazione di mutuo vantaggio, tuttavia l'assenza di un unico interlocutore con cui discutere di interessi comuni può rendere il dialogo più complesso.

Per poter meglio definire un quadro di liberalizzazione del commercio africano nella eterogeneità degli attori cui la Cina è tenuta ad interfacciarsi, può essere efficace determinare le esigenze e i punti in comune sul panorama continentale dei documenti istitutivi delle principali REC operanti in Africa: (i) la Comunità Economica Africana [EAC]; (ii) il Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale [COMESA]; (iii) la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale [ECCAS]; (iv) la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale [ECOWAS], (v) la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe [SADC].

Da una analisi di diverse politiche e accordi di integrazione sub-regionale in Africa, emerge un approccio comune basato sulla liberalizzazione del mercato. In particolare, l'eliminazione dei dazi doganali e di ogni altro onere su importazioni ed esportazioni, l'abolizione delle restrizioni quantitative e di ogni forma di barriera allo scambio commerciale, così come la costituzione di una tariffa doganale comune esterna, sono i pilastri del quadro di liberalizzazione del mercato delle REC³³.

L'analisi delle esigenze e dei punti in comune di tali REC, dagli obbiettivi alla clausola MFN, costituirà una base solida per una valutazione più dettagliata della liberalizzazione del commercio africano in relazione agli attori coinvolti, soprattutto alla luce del ruolo della Cina.

In primo luogo, la genesi degli sforzi di integrazione e di slancio multilaterale del continente africano può esser fatta risalire al Trattato di Abuja del giugno 1991, istitutivo della Comunità Economica Africana (EAC)³⁴. L'EAC rappresenta un accordo quadro di cooperazione tra i Paesi partecipanti all'Organizzazione per l'Africa Unita (OAU), antenata dell'odierna Unione Africana (UA)³⁵, con lo scopo di sollecitare la formazione di una Comunità economica mediante l'utilizzo

³¹ Vedi paragrafo 3.1.

³² J CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, in *Journal of International Economic Law*, 2020, vol. 23, no. 1, pp. 245–269, disponibile online su www.academic.oup.com.

³³ L'articolo 27 del trattato ECCAS prevede l'accordo per l'istituzione progressiva di una Unione Doganale, con conseguenziale eliminazione di dazi doganali e di ogni restrizione e altre barriere commerciali di carattere amministrativo.

³⁴ L'EAC comprende Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda, Sudan del Sud e Repubblica Democratica del Congo.

³⁵ L'Unione Africana nasce nel 2002, sotto la guida dei governi nigeriano e sudafricano. I due Paesi si dividono da allora la *leadership* dell'Organizzazione e sono i principali artefici della revisione della precedente OUA. L'esigenza di un ripristino delle direttrici, cui il continente doveva ambire, era ben evidente alla Nigeria di Obasanjo, appena fuoriuscita da un periodo di governo militare e che spingeva verso una ridefinizione delle

delle REC³⁶. L'articolo 5 del Trattato enuncia tra gli obiettivi della Comunità la promozione e lo sviluppo armonioso delle attività economiche tra gli Stati Membri, mediante politiche commerciali di favore e trattamenti speciali ai Paesi meno sviluppati³⁷. La *ratio* delle disposizioni è permettere la realizzazione di un mercato comune, unioni doganali all'interno delle REC e una zona di trattamento preferenziale per gli Stati senza sbocco sul mare o identificati come in via di sviluppo³⁸. Il trattato di Abuja affida alle REC il compito di stabilire un piano di promozione graduale del continente africano, tanto da poter portare in una prospettiva di sviluppo quarantennale³⁹ ad una piena ed efficiente Comunità Economica, con l'integrante conseguenza della nascita di un'unione monetaria⁴⁰. Nella definizione di un quadro di estensione e integrazione ai sensi del Trattato di Abuja, di particolare rilevanza può essere l'operatività della clausola della nazione più favorita (MFN). Questa, definita dall'articolo 37, viene posta generalmente in relazione agli scambi intracomunitari, senza lasciare margine ad ulteriori espedienti interpretativi tali da poter distinguere una sua applicazione limitatamente alle singole REC o estensivamente a tutta l'UA⁴¹. Una tale formulazione porterebbe benefici anche ai fini della creazione di un *Multilateral Investment Agreement* che potrebbe porsi come regime commerciale continentale, assumendo una visione d'insieme sull'intero continente⁴². La medesima genericità può essere identificata in ambito di rimedi commerciali e di misure *antidumping*, le quali ottengono una definizione nel trattato la cui astrattezza, però, farebbe portare ad alcuni problemi. Ad esempio, sembrerebbe non includere il danno materiale ad una industria consolidata così come ad esempio presente nel GATT 1994⁴³. La genericità, con la quale alcune delle disposizioni del Trattato sono state redatte, probabilmente è causata dallo stato iniziale di un piano di sviluppo e di liberalizzazione del continente che richiede attenzione e cautela, oltre che un lungo periodo di tempo per l'attuazione. Tuttavia, una scarsa tempestività di norme o di una omogenizzazione tra

priorità africane. L'anno precedente, d'altronde, era stato approvato dall'OUA il NEPAD, ossia il *New Partnership for Africa's Development*, voluto anche dal Sudafrica, per rilanciare lo sviluppo economico nelle regioni desiderose di incentivi e organizzare la lotta ai cambiamenti climatici. Guarda G. P. CALCHI NOVATI, M. MONTANINI, *L'Unione africana e il ruolo dei Paesi leader di fronte alle crisi regionali*, in *Ispi*, 2013, disponibile online su www.ispi.it.

³⁶ Il trattato di Abuja prevedeva all'Articolo 6 che si definissero 5 REC, parallele alle cinque regioni di influenza dell'OUA, tuttavia, ad oggi sono operative 8 comunità economiche regionali-

³⁷ Vedi articolo 5, co.1 trattato EAC: "*The objectives of the Community shall be to develop policies and programmes aimed at widening and deepening co-operation among the Partner States in political, economic, social and cultural fields, research and technology, defence, security and legal and judicial affairs, for their mutual benefit*".

³⁸ Articolo 5 co. 2 del Trattato EAC: "*In pursuance of the provisions of paragraph 1 of this Article, the Partner States undertake to establish among themselves and in accordance with the provisions of this Treaty, a Customs Union, a Common Market, subsequently a Monetary Union and ultimately a Political Federation in order to strengthen and regulate the industrial, commercial, infrastructural, cultural, social, political and other relations of the Partner States to the end that there shall be accelerated, harmonious and balanced development and sustained expansion of economic activities, the benefit of which shall be equitably shared*".

³⁹ Come previsto nell'Articolo 6. "*Modalities for the establishment of the community*" del Trattato di Abuja mediante una suddivisione in più *tranches*.

⁴⁰ Articolo 5, co. 2 e guarda anche articolo 82, co. 1 lett. a: "*To this end, the Partner States shall: (a) co-operate in monetary and financial matters and maintain the convertibility of their currencies as a basis for the establishment of a Monetary Union;*"

⁴¹ In maniera analoga, gli articoli 39 e 40 del Trattato di Abuja riferiscono le misure da adottare per gli scambi commerciali intracomunitari, predisponendo un quadro comune di agevolazione degli scambi in un'ottica di standardizzazione dei regolamenti e delle procedure. Tuttavia, il piano di Azione del trattato, sviluppandosi in una suddivisione di fasi future di una durata complessiva quarantennale, prevede l'omogenizzazione della nomenclatura doganale soltanto in futuro.

⁴² Vedi paragrafo 3.1.

⁴³ Vedi Gatt 1994, Articolo 6, par.1: "*The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. [...].*"

le disposizioni doganali e le politiche mercantili delle singole REC africane rappresenta un motivo di incertezza giuridica e commerciale⁴⁴.

In secondo luogo, ai sensi del trattato di Abuja, un'altra REC determinante ai fini della liberalizzazione del commercio in tutto il continente africano è il COMESA, ossia il Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale⁴⁵. Per quanto concerne la missione e gli obiettivi del Mercato, questi sono affini a quelli dichiarati dal Trattato della Comunità Economica Africana⁴⁶. Alla luce di quanto disposto dal Trattato di Abuja, la REC del COMESA funge da supporto alla EAC al fine di contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi⁴⁷, tra cui si annovera pure quello di realizzare un mercato comune mediante l'armonizzazione normativa⁴⁸, e di creare un'unione doganale⁴⁹ attraverso la soppressione delle restrizioni, dei divieti quantitativi e degli ostacoli amministrativi al commercio disposti dagli Stati membri.

Anche nel caso del COMESA vi è da notare una particolarità nella disciplina della clausola della Nazione Più Favorita, oggetto di due disposizioni quasi divergenti. Da un lato, l'articolo 2 prevede un'applicazione chiara disponendo che *“qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità concessi da uno Stato membro a qualsiasi prodotto originario o destinato a un Paese terzo deve essere concesso immediatamente e incondizionatamente al prodotto simile originario o destinato al territorio di tutti gli altri Stati membri”*. Dall'altro, l'articolo 56 enuncia che nonostante gli Stati parte del COMESA abbiano il dovere di dare esecuzione alla clausola nei legami commerciali tra di loro reciproci, in capo ad essi permane la facoltà di stringere autonomamente nuovi accordi preferenziali con Stati terzi, non parte del COMESA, purché il loro oggetto risulti affine per tematiche o obiettivi agli scopi della REC e ne espanda i vantaggi, le concessioni e i privilegi concessi ai Paesi terzi a tutti i Paesi Parte del COMESA⁵⁰. Si tratta, in sostanza, di permettere una liberalizzazione accelerata del commercio e del quadro normativo regionale che potrebbe fungere da quadro comune per l'omogenizzazione dell'intera disciplina commerciale e di investimenti nell'area⁵¹.

⁴⁴ S. KOROMA, *Towards an African Common Market for Agricultural Products*, 2008, pp. 1-15, disponibile online su www.fao.org.

⁴⁵ Il COMESA è stato istituito nel 1993, come conseguenza del Trattato di Abuja siglato due anni prima, e comprende 19 Paesi, ossia Burundi, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Libia, Madagascar, Malawi, Mauritius, Ruanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

⁴⁶ L'articolo 3 co.1 lettera c comprende, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere una cooperazione multilaterale che possa essere favorevole per attirare investimenti esteri: *“to co-operate in the creation of an enabling environment for foreign, cross border and domestic investment including the joint promotion of research and adaptation of science and technology for development”*.

⁴⁷ Vedi articolo 3 co.1 lett. f: *“to contribute towards the establishment, progress and the realisation of the objectives of the African Economic Community”*.

⁴⁸ Vedi articolo 3 co.1 lett. e *“to co-operate in strengthening the relations between the Common Market and the rest of the world and the adoption of common positions in international fora”*.

Ad esempio, l'articolo 64 prevede l'adozione di una classificazione e nomenclatura tariffaria uniforme. È stato anche disposto l'accordo sul valore doganale dei prodotti nel quadro OMC ed è stato disposto un programma per la graduale eliminazione delle barriere non tariffarie e di altri ostacoli al commercio COMESA.

⁴⁹ Vedi articolo 4, co. 2 lett. a: *“In the field of trade liberalisation and customs cooperation: (a) establish a customs union, abolish all non-tariff barriers to trade among themselves; establish a common external tariff; co-operate in customs procedures and activities”*.

⁵⁰ Articolo 56 comma 2: *“Nothing in this Treaty shall prevent a Member State from maintaining or entering into new preferential agreements with third countries provided such agreements do not impede or frustrate the objectives of this Treaty and that any advantage, concession, privilege and favour granted to a third country under such agreements are extended to the Member States on a reciprocal basis.”*

⁵¹ S. KOROMA, *Towards an African Common Market for Agricultural Products*, 2008, pp. 1-15, disponibile online su www.fao.org.

In terzo luogo, un'altra REC rilevante ai fini della stabilità interna del continente africano e dell'Unione Africana è l'ECCAS, ossia la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale⁵². Facente parte anch'esso della struttura dell'Unione Africana, l'accordo ECCAS ripropone i medesimi obiettivi fondanti del COMESA e dell'EAC citati sopra. Anche il programma di liberalizzazione del commercio adottato dall'ECCAS risulta simile a quello scaglionato in *tranches* dell'EAC, ma disteso in un periodo composto da tre fasi quadriennali⁵³. Il fine condiviso è raggiunto attraverso un approccio coerente che prevede la collaborazione negli stessi settori strategici e in maniera analoga. Infatti, l'accordo ECCAS segue gli stessi obiettivi fondamentali del COMESA e dell'EAC, come sopra indicato, e la mentalità di cooperazione armoniosa nei settori chiave come il trasporto, le dogane, il commercio e le comunicazioni, rappresentando una risposta alle esigenze del continente.

Per quanto, invece, attiene alle disposizioni in tema di clausola MFN, l'articolo 35 dispone che i membri dell'ECCAS si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento più favorevole per gli scambi commerciali all'interno del blocco. Non è permesso però concedere tariffe più favorevoli a un Paese esterno in base ad un accordo con uno Stato membro, rispetto a quelle previste dal presente trattato. Inoltre, al paragrafo 4 del medesimo articolo 35, il Trattato continua prevedendo l'impossibilità per uno Stato membro dell'ECCAS di stringere accordi preferenziali con Terzi permettendo concessioni tariffarie diverse da quelle concesse agli altri Stati parte della REC⁵⁴. Anche in tale contesto può risultare doverosa una precisazione relativa alla sua chiarezza espositiva e alla sua applicazione. Posto che la disposizione normativa non va a restringere la possibilità di stringere accordi più vantaggiosi con terzi, bensì appaia limitarne integralmente la possibilità di stipulare accordi con Paesi membri di altre REC, si è soliti ritenerne una tacita non applicazione⁵⁵.

Tuttavia, una sua interpretazione tale da poter estendere gli effetti più vantaggiosi degli accordi preferenziali con Paesi terzi anche ai Paesi parte dell'ECCAS potrebbe essere motivo di legame in un ipotetico trattato multilaterale generale dei Paesi parte del continente africano.

In quarto luogo, bisogna menzionare l'ECOWAS, ossia la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale⁵⁶, la quale è una REC che per disposizioni del trattato istitutivo si unisce agli intenti dell'EAC⁵⁷ al fine di realizzare un'armonizzazione⁵⁸ delle politiche e dei programmi di integrazione continentale⁵⁹. Come le altre REC si propone di abolire i dazi doganali, al fine di realizzare un'unione doganale, e di rimuovere le quote, le restrizioni o i divieti quantitativi e gli

⁵² Istituita nel 1983 e composta da 11 Stati: Angola, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Ruanda, Sao Tomé e Principe.

⁵³ Come disposto nel preambolo del Trattato ECCAS.

⁵⁴ Articolo 35, co. 4. Trattato ECCAS: "*No Member State may conclude with any third country an agreement whereby the latter would grant such Member State tariff concessions not granted to the other Member States.*"

⁵⁵ D'altronde sia il Burundi che il Ruanda sono Paesi parte del COMESA. "*Essentially, the optimum way of resolving this issue rests on the degree of policy harmonization between the two RECs: The fact that 13 Members of the COMESA FTA are already trading at zero tariffs might help to reduce some of the tension. This is a step in the right direction*". S. KOROMA, *Ivi* pp. 41, disponibile online su www.fao.org.

⁵⁶ L'Ecows comprende Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.

⁵⁷ Articolo 78 del Trattato ECOWAS (revisione 1993): "*The integration of the region shall constitute an essential component of the integration of the African Continent. Member States undertake to facilitate the co-ordination and harmonisation of the policies and programmes of the Community with those of the African Economic Community*".

⁵⁸ Tuttavia, a differenza dei quadri istitutivi di ECCAS e COMESA, non fa riferimento ad un onere di standardizzazione delle pratiche procedurali e dei documenti commerciali.

⁵⁹ Viene istituito nel 1975 come formula di integrazione tra 16 Paesi dell'Africa occidentale, ma il suo trattato istitutivo fu oggetto di revisione ed integrazione a partire dal Trattato di Abuja al fine di renderlo affine ad un migliore quadro di cooperazione multilaterale del continente.

ostacoli al commercio tra i membri per realizzare una liberalizzazione del commercio⁶⁰, anche mediante un'istituzione graduale di tariffe esterne comuni per tutte le merci importate da Paesi terzi⁶¹. La MFN viene prevista con un linguaggio generale all'articolo 43⁶². Il Trattato ECOWAS stabilisce che gli Stati membri devono accordarsi il trattamento più favorevole possibile in materia di scambi commerciali tra di loro e non possono concedere concessioni tariffarie superiori a quelle previste dal Trattato a paesi terzi. Qualsiasi accordo con un Paese terzo che preveda concessioni tariffarie deve rispettare gli obblighi previsti dal Trattato. Inoltre, se da un lato l'articolo 54 del Trattato ECOWAS stabilisce che i membri dell'organizzazione si impegnano a diventare un'unione economica entro 15 anni dall'inizio della liberalizzazione del commercio regionale. Dall'altro, l'articolo 55 stabilisce che l'unione economica e monetaria deve essere completata entro cinque anni dalla creazione dell'Unione doganale. Il processo di liberalizzazione commerciale dell'ECOWAS procede parallelamente alla programmazione del suo trattato istitutivo e la necessità di un dialogo costruttivo con le altre REC è sempre più impellente.

In ultimo luogo, così come le precedenti, anche la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) risulta essere determinante per avere un quadro completo dell'assetto regionale del continente africano⁶³. Come di consueto, il principio alla base del Trattato istitutivo della SADC prevede che gli Stati membri armonizzino le politiche e i piani politici e socioeconomici, eliminando gradualmente ostacoli alla libera circolazione del capitale e del lavoro, nonché dei servizi e degli scambi interregionali⁶⁴. Il sistema della SADC obbliga inoltre gli Stati membri ad adottare misure di cooperazione adeguate in materia dell'amministrazioni delle dogane, al fine di rendere armoniosa la applicazione del suo protocollo allegato⁶⁵. Anche nel caso della SADC, la norma relativa all'attuazione della clausola della Nazione più favorita, che viene enunciata mediante un linguaggio generale cui all'articolo 28 del protocollo sul commercio, dispone la facoltà agli Stati membri di stringere accordi preferenziali con Stati terzi, purché si realizzi una estensione del trattamento più favorevole agli altri Stati membri, per cui i vantaggi, le concessioni, i privilegi concessi a Paesi non membri della SADC devono essere garantiti anche agli Stati parte. Il problema della possibile divergenza nella SADC riguarda la presenza di membri che fanno parte sia della COMESA che dell'EAC. Se i due blocchi non armonizzano la loro adesione, vi è il rischio concreto che gli Stati membri coinvolti in entrambe le organizzazioni si trovino ad affrontare obblighi contrastanti. Nonostante nel 2001 COMESA e SADC abbiano istituito una *task force* congiunta per coordinare i loro programmi e attività, la *membership* di entrambe le

⁶⁰ Articolo 35 comma 2 del Trattato ECOWAS: "*Quota, quantitative or like restrictions or prohibitions and administrative obstacles to trade among the Member States shall also be removed. Furthermore, a common external tariff in respect of all goods imported into the Member States from third countries shall be established and maintained*".

⁶¹ Articolo 37 comma 1 del Trattato ECOWAS: "*Member States agree to the gradual establishment of a common external tariff in respect of all goods imported into the Member States from third countries in accordance with a schedule to be recommended by the Trade, Customs, Taxation, Statistics, Money and Payments Commission*".

⁶² Articolo 43 Trattato ECOWAS (1993): "*Member States shall accord to one another in relation to trade between them the most favoured nation treatment. In no case shall tariff concessions granted to a third country by a Member State be more favourable than those applicable under this Treaty. 2. Any agreement between a Member State and a third country under which tariff concessions are granted, shall not derogate from the obligations of that Member State under this Treaty. 3. Copies of such agreements referred to in paragraph 2 of this Article shall be transmitted by the Member States which are parties to them, to the Executive Secretariat of the Community.*"

⁶³ La SADC viene istituita nel 1980 dopo la Conferenza per il coordinamento e lo sviluppo dell'Africa Australe (SADXX) con la Dichiarazione di Lusaka, ma è nel 1992 che il Trattato istitutivo della SADC viene rivisto alla luce degli adeguamenti previsti dal Trattato di Abuja. La SADC comprende Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica ed Eswatini.

⁶⁴ Vedi articolo 5 par. 2 Trattato SADC.

⁶⁵ Articolo 13 del Protocollo sul Commercio allegato al Trattato SADC. "*Member States shall, as provided for in Annex II of this protocol, take appropriate measures, including arrangements regarding customs administration cooperation, to ensure that the provisions of this Protocol are effectively and harmoniously applied*".

organizzazioni risulta essere un fattore che deve ancora essere risolto, il che può portare a un sovrapporsi di interessi e di obblighi che rende difficile una concertazione tra i vari attori coinvolti⁶⁶. Questa situazione richiede un'attenta gestione e una volontà da parte dei membri di trovare soluzioni comuni al fine di evitare conflitti e massimizzare i benefici della partecipazione ai blocchi regionali.

-

A tal proposito ci sono stati sforzi per affrontare queste questioni, come la creazione del Forum di Cooperazione Cina-Africa (FOCAC), che ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie REC e organizzazioni africane, tra cui SADC e COMESA, e la sfera di influenza cinese nella scelta delle figure dei leader delle REC. Può risultare elemento valido di analisi dell'andamento dei rapporti tra REC africane e la Cina quello relativo ai poteri di nomina dei rappresentanti dell'Unione Africana, dell'ECOWAS e della SADC concessi in passato alla Cina⁶⁷, così come la sua partecipazione in veste di Stato osservatore alle riunioni periodiche dell'UA e alla nascita del Forum di Cooperazione FOCAC.

Per quanto attiene all'Unione Africana, la Cina promuove il dialogo principalmente mediante i vertici FOCAC, ma anche attraverso vari incontri di delegazioni dell'UA a Pechino per porre in essere un dialogo strategico su questioni internazionali e regionali di interesse comune⁶⁸. Finora, la Cina ha principalmente supportato tale dialogo attraverso supporto logistico e finanziario per mantenere la pace, con l'UA e l'ECOWAS che sono stati i principali beneficiari. La Cina ha offerto assistenza alle operazioni di pace dell'UA in Sudan e Somalia e ha concesso sovvenzioni all'ECOWAS per migliorare le sue capacità di mantenimento della pace e di mediazione dei conflitti⁶⁹. Inoltre, oltre a fornire aiuti alle entità regionali, la Cina ha anche offerto assistenza militare diretta a nazioni che contribuiscono con truppe alle operazioni di pace regionali, come Burundi, Nigeria, Sudafrica, Tanzania e Uganda⁷⁰.

In conclusione, le comunità economiche regionali (REC) hanno svolto un ruolo significativo nello sviluppo e nella cooperazione tra Africa e Cina, in quanto hanno perseguito un piano comune di integrazione e sviluppo sub-regionale. Il ruolo delle REC diventa significativo in termini di sostenibilità dei finanziamenti, in quanto rappresenta uno stimolo al mantenimento del dialogo e un sistema di garanzia per la sicurezza dei territori della *Belt and Road Initiative* (BRI), perseguendo pace e stabilità. Per meglio definire un quadro di riferimento per la liberalizzazione del commercio africano ed enfatizzarne la rilevanza internazionale, l'analisi dei documenti istituzionali delle principali REC operanti in Africa e la determinazione delle loro esigenze e dei punti in comune proiettati sul panorama continentale possono essere un possibile metodo di analisi. Tuttavia, l'eterogeneità dei sistemi e la necessità di armonizzazione rimangono un problema nell'attuazione di un dialogo costruttivo sul panorama internazionale, anche alla luce

⁶⁶S. KOROMA, *Towards an African Common Market for Agricultural Products*, 2008, pp. 1-15, disponibile online su www.fao.org.

⁶⁷ Xinhua Agency, *China to Enhance Co-op with African Regional Organizations*, 2006 e vedi anche B. BERNT, *Rethinking China's Engagement in Africa*, in *Sicherheit Und Frieden (S+F) / Security and Peace*, Vol.25, no. 3, 2007, pp. 147-52, disponibile online su www.jstor.org.

⁶⁸ Vedi ad esempio la missione permanente dell'Unione Africana a Pechino indetta nel 2022. *L'Unione Africana Aprirà Una Missione Permanente a Pechino*, in *Rivista Africa*, 2022, disponibile online su www.africarivista.org

⁶⁹ Si fa riferimento alla Missione delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e in Sud Sudan (UNMISS).

⁷⁰ Si fa riferimento alle operazioni di pace in Burundi (ONUB) e gli impegni per la pace stretti durante il vertice Cina-Corno d'Africa per la Pace nel 2022. Guarda *Corno Africa, Impegno per La Pace al Primo Forum Con La Cina* in *Rivista Africa*, 2022, disponibile online su www.africarivista.it; guarda anche S. VAN HOEYMISSSEN, *Regional Organizations in China's Security Strategy for Africa: The Sense of Supporting in African Solutions to African Problems*, in *Journal of Current Chinese Affairs*, vol. 40, no. 4, 2011, pp. 91-118, disponibile online su www.journals.sagepub.com.

dei lavori in corso per l'Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA)⁷¹. Pertanto, è essenziale lavorare per una maggiore cooperazione e scambio tra la Cina e le REC per garantire un processo di integrazione più efficace ed efficiente. È necessario garantire che le varie disposizioni del Trattato di Abuja siano pienamente attuate, anche se la natura generica di alcune di esse potrebbe richiedere cautela e un lungo periodo di tempo per la loro attuazione. Infine, è fondamentale avere un'interpretazione uniforme delle disposizioni del trattato, poiché la mancanza di norme puntuali o di omogeneità tra le politiche doganali e commerciali delle singole REC africane potrebbe portare a incertezza giuridica e commerciale.

1.2. Segue. Il Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)

Come già riferito precedentemente, si può sostenere che le riunioni tenute durante i vertici FOCAC sono state delle occasioni determinanti per lo sviluppo delle relazioni sino-africane⁷². Se la Cina si è distinta insieme agli Stati Uniti e all'UE nel finanziamento delle infrastrutture e nella definizione di *partnership* commerciali strategiche⁷³, molto probabilmente il ha avuto un ruolo rilevante. Le attività commerciali cinesi hanno beneficiato dal dialogo interno al FOCAC come catalizzatore della cooperazione multilaterale e incentivo per le aziende private e nazionali cinesi a investire, generando un flusso di commercio, aiuti e assistenza allo sviluppo⁷⁴. Dalla sua istituzione in poi, d'altronde, i numeri dimostrano un aumento vertiginoso delle relazioni economiche con i PVS⁷⁵. Nel biennio 2017-2019 gli scambi economici tra Cina e Paesi africani sono ammontati a ben 205 miliardi di dollari, con un significativo, quanto aspettato, calo nel triennio successivo a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni che ne sono conseguite⁷⁶.

Il *Forum on China-Africa Cooperation*, fondato nel 2000⁷⁷, si tiene ogni tre anni e la sede per ogni forum viene decisa tra Cina e Paesi africani alternando nell'ordine i continenti⁷⁸. Lo scopo del Ministero degli Affari Esteri cinesi nel momento del lancio del FOCAC era quello di farne veicolo di dialogo collettivo e meccanismo efficace per migliorare la cooperazione pratica tra la Cina e i Paesi africani⁷⁹, tanto da istituire un calendario di riunioni strategiche⁸⁰. Si struttura come

⁷¹ Vedi paragrafo 2.2.

⁷² Lo stesso Xi Jinping, durante l'ottava riunione FOCAC 2021, riconosce come “*Almost all African members of FOCAC have joined the big family of Belt and Road cooperation. All these have injected strong impetus into the China-Africa comprehensive strategic and cooperative partnership.*” Testo ricavato da *Full Text: Keynote Speech by Chinese President Xi Jinping at Opening Ceremony of 8th FOCAC Ministerial Conference*, disponibile online su www.focac.org.

⁷³ S. VAN HOEYMISSEN, *op. cit.*

⁷⁴ A. F. LISIMBA, *China and Africa: What Trade and Investment—Commercial Interests and Two-Way Trade between China and Resources-Rich Developing Countries (RRDCs) and Non-Resources-Rich Developing Countries (Non-RRDCs) in Africa*, in *China's Trade and Investment in Africa*, 2020, pp. 127–153.

⁷⁵ Rapporto sullo sviluppo mondiale, 2019, *World Bank*, disponibile online su www.worldbank.org.

⁷⁶ Rapporto del MOFCOM, *Ministry Of Commerce, People's Republic Of China*, 2019, disponibile online su www.mofcom.gov.cn.

⁷⁷ L'idea di lanciare un forum di cooperazione multilaterale con l'Africa fu del presidente Jiang Zemin.

⁷⁸ M. PROSCOPIO, *Forum Cina-Africa: Cosa è Cambiato in 18 Anni?*, in ISPI, disponibile online i su www.ispionline.

⁷⁹ Dal *website* del FOCAC, disponibile online su www.focac.org.

⁸⁰ Le riunioni a livello ministeriale si svolgono ogni tre anni e coinvolgono i ministri degli Affari Esteri e gli altri funzionari di alto livello della Cina e dei Paesi africani. Invece, gli incontri a livello tecnico si svolgono ogni anno e coinvolgono generalmente funzionari di medio livello, concentrati sulla cooperazione in settori specifici, come l'agricoltura, la salute, l'istruzione e le infrastrutture. *Ibidem*

un vertice tra leader del governo, preceduto da una serie di incontri a livello ministeriale e tecnico, in cui vengono discussi i dettagli dei programmi di cooperazione. Per fini di analisi, è possibile distinguere due meccanismi principali: uno di dialogo politico, l'altro di effettiva cooperazione economica e commerciale⁸¹.

In primo luogo, il meccanismo di dialogo politico include: (i) riunioni a livello ministeriale, (ii) incontri a livello tecnico, (iii) consultazioni politiche⁸².

In secondo luogo, il meccanismo di cooperazione economica e commerciale include: (i) il forum di cooperazione economica e commerciale, (ii) la cooperazione tecnologica, (iii) la cooperazione finanziaria⁸³. Quest'ultimo aspetto può essere d'esempio nell'identificare il FOCAC come funzionale alla strategica alleanza tra Cina e Africa su elementi chiave di moderna politica commerciale.

L'evoluzione del dialogo mediante il FOCAC è confermata sulla base dei dati sulla partecipazione. Nel primo summit tenutosi a Pechino nell'ottobre del 2000 parteciparono oltre 800 funzionari provenienti dalla Cina e da 44 Paesi africani⁸⁴. Durante il primo summit, la Cina ha annunciato la riduzione di 10 miliardi di yuan del debito dei Paesi africani e l'abolizione delle tasse sulle importazioni di merci da venticinque Paesi africani in stato di povertà. La seconda conferenza del FOCAC si è tenuta, sempre a Pechino, nel 2006 considerato "l'anno dell'Africa cinese"⁸⁵, con oltre 40 capi di Stato africani presenti alla conferenza. In seguito, nei successivi sei summit, la Cina ha continuato a impegnarsi a vantaggio dell'Africa attraverso misure economiche e commerciali: (i) il raddoppio degli aiuti elargiti nel 2006 entro il 2009, (ii) l'offerta di prestiti preferenziali e crediti all'esportazione, (iii) la creazione di un fondo di sviluppo Cina-Africa (*CadFund*), (iv) la cancellazione del debito dei Paesi altamente indebitati e/o meno sviluppati, (v) l'aumento delle merci africane che possono entrare in Cina senza dazi, (vi) e, infine, la creazione di "zone di cooperazione commerciale ed economica" in Africa⁸⁶. Il FOCAC è diventato una piattaforma importante per il dialogo su varie questioni di cooperazione sino-africana, determinando un incremento degli investimenti in vari settori chiave in Africa, tra cui infrastrutture, estrazione mineraria e telecomunicazioni, con l'obiettivo di adattare le relazioni sino-africane ai cambiamenti intervenuti sulla scena internazionale e di conformarsi ai requisiti richiesti dalla moderna globalizzazione economica⁸⁷. Il FOCAC ha tenuto otto summit fino ad ora, fornendo un fondamentale punto di incontro per la diplomazia sino-africana⁸⁸.

⁸¹ Così come chiarito sul *sito web* ufficiale del forum, disponibile *online* su www.focac.org.

⁸² Vedi nota 80.

⁸³ Il forum di cooperazione economica e commerciale si tiene ogni tre anni e coinvolge imprenditori cinesi e africani, rappresentanti governativi e altri esperti, al fine di promuovere il commercio e gli investimenti tra la Cina e i Paesi africani. La cooperazione tecnologica si concentra sulla condivisione di tecnologie e conoscenze tra la Cina e i Paesi africani, mentre la cooperazione finanziaria si concentra sulla fornitura di finanziamenti e crediti per i progetti di sviluppo in Africa. Cfr. sul tema anche J. ZHAO, L. JONGCHUL, *Technological Innovation Policy and Chinese Heterogeneity Enterprises' Outward Foreign Direct Investment*, in *International Journal of Emerging Markets*, vol. 1, 2021.

⁸⁴ Cfr. *The Role of FOCAC - China in Africa - AGE (African Growing Enterprises)*, in *Institute of Developing Economies*, disponibile *online* su www.ide.go.jp.

⁸⁵ Durante le dichiarazioni pubbliche in attesa del FOCAC 2006, lo slogan "year of Africa" nel riferirsi all'anno del Forum era usuale. N. GODWIN, *Beyond China's Year of Africa*, in *China Dialogue*, 2007, disponibile *online* su www.chinadialogue.net.

⁸⁶ Come, ad esempio, in Egitto (*Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone*), in Etiopia (*Eastern Industrial Zone*), alle Mauritius (*Mauritius Jinfei Economic and Trade Cooperation Zone*), in Nigeria (*Ogun-Guangdong Free Trade Zone* e la *Lekki Free Trade Zone*). Cfr. A.P. QUAGLIA, *La Cina Avanza in Africa Con Le Zone Economiche Speciali*, in *Torino World Affairs Institute*, 2014, disponibile *online* su www.twai.it.

⁸⁷ M. DAVIES, *How China Is Influencing Africa's Development*, *Ivi* p. 6.

⁸⁸ Sono state tenute varie riunioni del FOCAC, l'ultima delle quali nel 2021. L'evento si è tenuto in diverse località in anni diversi, tra cui Pechino nel 2000, 2006, 2012 e 2018, Addis Abeba in Etiopia nel 2003, Sharm el-Sheikh in Egitto nel 2009, Johannesburg in Sudafrica nel 2015 e a Dakar in Senegal nel 2021.

Inoltre, durante l'ottava conferenza ministeriale del FOCAC, tenutasi a Dakar sul finire del 2021, è stato adottato il nuovo Piano d'Azione per il biennio 2022-2024, con lo scopo di sottolineare l'avanzamento della *partnership* strategica e promuovere nuovi investimenti nel territorio⁸⁹.

A tal riguardo, il Piano d'azione dichiara di voler “*rafforzare la comunicazione e il coordinamento tra la Cina e le organizzazioni sub-regionali africane, in modo che la cooperazione transnazionale e trans-regionale Cina-Africa produca maggiori risultati*”⁹⁰, evidenziando il lavoro di cooperazione svolto con l'Unione Africana e anticipando un futuro coordinamento per la buona riuscita dell'*African Free Trade Agreement*⁹¹.

Durante la Conferenza è stato anche rimarcato l'interesse cinese allo sviluppo delle infrastrutture sul continente⁹², elemento cardine della B&R. È stato deciso il rafforzamento del partenariato attraverso un impegno reciproco alla creazione di sinergie con il PIDA-PAPII, ossia il secondo Piano d'azione prioritario del programma per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa⁹³, ed è stato ribadito il sostegno alla fornitura di prestiti agevolati, anche mediante l'intervento di organismi multilaterali come la NDB, il *Silk Road Fund* e il *CadFund*⁹⁴.

Oggi, attraverso una disamina degli obiettivi perseguiti attraverso i diversi incontri svolti finora, è possibile identificare tre fasi storiche del FOCAC⁹⁵: (i) la prima fase, dal 2000 al 2006, ha dato la priorità ad un approfondimento dell'impegno commerciale tra la Cina e l'Africa; (ii) la seconda fase, dal 2006 al 2015, ha ampliato la cooperazione economica includendo l'aiuto estero, l'investimento diretto, la finanza per lo sviluppo e la costruzione di infrastrutture su scala continentale nell'ambito dell'Iniziativa *Belt and Road*; (iii) la terza fase, dal 2015 ad oggi, è stata contraddistinta dall'elevazione strategica del FOCAC ad un quadro uni-multilaterale che copra questioni di salute, ambiente, commercio, finanza, sicurezza, politica, ideologia e sviluppo umano⁹⁶.

Tale Forum di cooperazione bilaterale, dunque, rappresenta uno strumento istituzionale di cooperazione in una moltitudine di aree tematiche, dalle politiche interne a quelle commerciali.

La rilevanza di una costruzione di un dialogo proficuo ad ambo le parti è determinata non solo dal numero della crescita delle relazioni economiche, ma dall'eterogeneità dei settori di riferimento di tale scambio. Dal petrolio ai minerali metallici, tra cui ferro e rame, l'interesse cinese nelle risorse del continente è andato a crescere nel tempo⁹⁷, con un diverso ruolo di

⁸⁹ Segretariato del comitato cinese di follow-up del Forum sulla cooperazione Cina-Africa, *Forum on China-Africa Cooperation Dakar Action Plan (2022-2024)*, 2021, disponibile *online* su www.focac.org.

⁹⁰ Punto 2.3.2 del Piano d'Azione 2022-2024, disponibile *online* sul sito www.focac.org.

⁹¹ Punto 2.3.4 del Piano d'Azione 2022-2024, disponibile *online* sul sito www.focac.org: “*La Cina nota con apprezzamento che l'Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) è entrata nella fase di attuazione e istituirà un gruppo di esperti sulla cooperazione economica con il segretario dell'AfCFTA, continuando a sostenere lo sviluppo dell'area di libero scambio e il segretario dell'AfCFTA*”.

⁹² Lo sviluppo delle infrastrutture viene reso possibile mediante i modelli di PPP esaminati nel capitolo precedente e gli altri strumenti previsti nel punto 3.2.3 del Piano d'Azione 2022-2024: “*La Cina e l'Africa incoraggeranno le imprese cinesi a realizzare in Africa, attraverso partenariati pubblico-privati (PPP) e cooperazione trilaterale e multilaterale, progetti di connettività e di altro tipo, compresi quelli legati alla rete ferroviaria integrata ad alta velocità, al mercato unico africano dei trasporti aerei (SAATM), alla rete elettronica panafricana e alla sicurezza informatica*”.

⁹³ Guarda punto 3.2.1 del Piano d'Azione 2022-2024, *Forum on China-Africa Cooperation Dakar Action Plan (2022-2024)*, disponibile *online* su www.focac.org.

⁹⁴ *Forum on China-Africa Cooperation Dakar Action Plan (2022-2024)*, disponibile *online* su www.focac.org.

⁹⁵ Guarda *What Is FOCAC? Three Stages in the New China-Africa Relationship*, nel blog *Africa at LSE*, 2022, disponibile *online* su www.blogs.lse.ac.uk.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ Se nel 2011 l'interesse per il petrolio rappresentava il 64% delle importazioni cinesi dall'Africa, secondo i dati della *China Customs Statistics* riportati dall'Agenzia per l'Energia degli Stati Uniti, le esportazioni cinesi di petrolio dall'Africa sono aumentate dal 7% nel 2000 al 33% nel 2018.

interdipendenze delle varie regioni africane. D'altronde, le regioni come il Sudan e l'Angola, definite *Resource Rich Developing Countries* (RRDC) ossia ricche di risorse, risultano essere le principali attrici in questo dialogo commerciale, con un'esportazione del greggio verso la Cina tale da renderle *partner* principali per la nazione.

Tuttavia, realizzare un'analisi chiara dei numeri dell'importazioni e degli investimenti diretti esteri cinesi nei territori del FOCAC risulta essere complesso alla luce dell'insufficienza delle dichiarazioni e della molteplicità di parti interessate, dai privati alle *State Owned Enterprises* cinesi, come la *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC), la *China Petroleum and Chemical Corporation* (Sinopec) e *China National Machinery Industry Corp* (Sinomach)⁹⁸. Secondo i dati⁹⁹, il numero di investimenti protratti tra Cina e Africa nel settore infrastrutturale, mediante l'intervento della Banca cinese EXIM è aumentato dai 500 milioni del 2001 ai 14 miliardi del 2011, con interesse nel settore dei trasporti e dell'energia¹⁰⁰.

Un altro esempio di tale percorso di sviluppo delle relazioni commerciali a fine bilaterale è la genesi del Fondo di Sviluppo Cina-Africa (*CadFund*)¹⁰¹, risultato dell'incontro FOCAC 2006, con lo scopo primario di incentivare lo sviluppo delle economie africane mediante attività di consultazione e investimenti mirati, incoraggiando le attività delle aziende cinesi sul territorio. Nell'anno di lancio della BRI, il Fondo aveva già contribuito per un miliardo di dollari di entrate fiscali ai diversi governi africani, ma si era impegnato affinché l'operato andasse a migliorarsi negli anni a venire¹⁰². Lo statuto del fondo identifica quale obiettivo primario quello di agire accanto al governo cinese per aiutare le società cinesi che operano sul territorio africano.

La sua gestione è interamente affidata alla *China Development Bank*, a sua volta legata alla giurisdizione del Consiglio di Stato cinese, che è attore chiave nella programmazione ed esecuzione dei piani di multilateralizzazione cinese in Africa¹⁰³. Nel corso dell'ultimo decennio, il *CadFund* ha finanziato numerosi progetti in vari settori in diversi Paesi africani. Tra i progetti più significativi, vi è quello di sviluppo del settore immobiliare in Nigeria, che prevede la costruzione di un grande centro commerciale nella città di Lagos¹⁰⁴. In Zambia, il *CadFund* ha finanziato un progetto di energia idroelettrica, che mira a migliorare la capacità di generazione di

⁹⁸ Sono alcune delle maggiori *State Owned Enterprises* cinesi in azione in Africa.

⁹⁹ *China's Infrastructure Finance Commitments, Standard Chartered Research, 2012. U.S. Government Accountability Office (GAO), Sub-Saharan Africa-Trends in U.S. and Chinese Economic Engagement, GAO-13-199, Washington D.C., 2013, pp. 38-39.*

¹⁰⁰ Il ruolo di CEXIM è quello di fornire crediti per incentivare la vendita e l'acquisto, tramite una tecnica basata sul prestito. Quest'ultimo, generalmente vincolato ad un suo esercizio ai fini dello sviluppo delle infrastrutture, viene concesso ai Paesi con una scarsa bilancia dei pagamenti che, inidonei a fornire una garanzia effettiva del rimborso, si impegnano realizzarlo mediante le entrate derivanti dalle vendite delle risorse naturali. Questo modello, definito come "modello angolano", può essere assunto come esempio significativo della cooperazione bilaterale dei due territori, dato che incentiva da un lato lo sviluppo delle infrastrutture nel territorio africano e, dall'altro, assicura l'importazione cinese delle risorse ambite. Guarda V. FOSTER, W. BUTTERFIELD, C. CHEN, N. PUSHAK, *Building Bridges: Il crescente ruolo della Cina Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa*, in *World Bank*, Washington, D.C., 2008, disponibile online su www.blogs.worldbank.org.

¹⁰¹ Il fondo è stato istituito formalmente nel marzo 2007, in seguito alle dichiarazioni del FOCAC 2006. In tale occasione, Hu Jintao aveva chiarito lo scopo del Fondo, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di meccanismo di facilitazione degli investimenti cinesi nel continente africano, agendo da consulente per le operazioni di mercato, nonché da catalizzatore per investimenti azionari e non azionari. Così come riportato da *The Role of China's Financial Institutions - China in Africa - AGE (African Growing Enterprises) - Institute of Developing Economies*, in *Institute of Developing Economies*, 2010, disponibile online su www.ide.go.jp.

¹⁰² J. MZWANDILE, *CadFund to Invest \$2.4 Billion in Africa Projects*, in *Ventures Africa*, 2013, disponibile online su www.venturesafrica.com

¹⁰³ *The Role of China's Financial Institutions - China in Africa - AGE (African Growing Enterprises)*, op. cit.

¹⁰⁴ Come riportato dal *sitoweb* del Fondo, disponibile online su www.cadFund.org.

energia elettrica del paese. In Zimbabwe, il *CadFund* ha investito in un progetto di agricoltura commerciale per aumentare la produzione agricola e ridurre la dipendenza dalle importazioni¹⁰⁵.

In aggiunta, la cooperazione tra Cina e Africa si è ampliata e consolidata attraverso la creazione di vari “sotto forum” all’interno del FOCAC¹⁰⁶, come il Forum sulla cooperazione mediatica Cina-Africa e il Forum giuridico FOCAC¹⁰⁷.

L’interventismo cinese in un ampio ventaglio di settori dell’economia africana è un esempio del modello convincente di politica estera voluto dalla Cina. A tal riguardo, il FOCAC è stato particolarmente utile nello sviluppare un approccio di politica estera aperta al dialogo, incrementando le formule di cooperazione in settori differenti, dall’economia digitale al turismo e alla cultura¹⁰⁸, nonostante il determinarsi di critiche e di preoccupazioni internazionali¹⁰⁹. La principale contestazione si riferisce allo schema dei prestiti cinesi come una trappola del debito; in particolare, le clausole tipiche dei contratti di prestito cinesi, connotate dalla “*No Club Paris Clause*”, che verrà trattata più avanti, vengono analizzate come motivo di crisi economica per gli Stati contraenti con la nazione cinese, erodendo la loro sovranità ed impedendogli di ristrutturare agevolmente i loro debiti¹¹⁰. Tuttavia, le critiche sulla presunta “trappola del debito¹¹¹” cinese sono state affrontate dal presidente nigeriano Muhammadu Buhari durante il FOCAC del 2018, il quale ha sostenuto che questi progetti siano perfettamente in linea con il piano di ripresa e crescita economica della Nigeria e che la Nigeria sia pienamente in grado di rimborsare tutti i prestiti in linea con la loro politica di prudenza fiscale e sana economia domestica¹¹².

¹⁰⁵ Inoltre, il *CadFund* ha finanziato un progetto di trasporto ferroviario in Etiopia per migliorare il trasporto delle merci tra l’Etiopia e gli altri Paesi della regione. Infine, in Sudafrica, il *CadFund* ha finanziato un progetto di sviluppo di infrastrutture pubbliche come strade, ponti, acquedotti e scuole, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali e stimolare la crescita economica. *Ibidem*.

¹⁰⁶ Come riportato dal *sitoweb* del FOCAC, alla voce *FOCAC Mechanisms*, disponibile *online* su www.focac.org.

¹⁰⁷ Ma anche il Forum popolare Cina-Africa, il Forum dei giovani leader Cina-Africa, il Forum ministeriale sulla cooperazione sanitaria Cina-Africa, la Conferenza sulla riduzione della povertà e lo sviluppo Cina-Africa, il Forum sulla cooperazione tra governi locali Cina-Africa e il Forum dei gruppi di riflessione Cina-Africa.

¹⁰⁸ Vedi *Forum on China-Africa Cooperation Dakar Action Plan (2022-2024)*, disponibile *online* sul *sitoweb* del Focac.

¹⁰⁹ Ad esempio, alcuni esperti che hanno esaminato la questione includono Deborah Bräutigam, direttrice del *China Africa Research Initiative* presso la *Johns Hopkins University*, che ha scritto diversi libri sulla presenza cinese in Africa, come “*Twenty Years of Data on China’s Africa Lending | Global Development Policy Center*”; Kevin Gallagher, professore di politica internazionale ed economia presso la *Boston University*; e Lina Benabdallah, assistente professore di studi globali presso l’Università di *Wake Forest*. Inoltre, organizzazioni non governative come *Jubilee Debt Campaign* e *Human Rights Watch* hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla trappola del debito cinese in Africa e le sue implicazioni sui diritti umani e la sostenibilità economica dei Paesi africani mediante articoli pubblicati sui loro rispettivi *siti web*.

¹¹⁰ A tal riguardo confronta G. ZAPPONINI, *La Trappola Del Debito Cinese Colpisce Ancora. Dopo l’Africa, L’Asia*, su Formiche.net, 2021, disponibile *online* su www.formiche.net, che tratta dei problemi recenti che la strategia cinese di gestione dei debitori, in particolar modo citando le problematiche arretrate ai bilanci pubblici kenyoti e del Laos.

¹¹¹ La trappola del debito è una situazione in cui un Paese o un’organizzazione si trova intrappolato in un ciclo di indebitamento crescente, in cui gli interessi sul debito diventano così elevati da rendere impossibile la sua riduzione o il suo rimborso. In questo scenario, il pagamento degli interessi sul debito diventa la principale fonte di spesa, consumando una parte significativa del *budget* del Paese e limitando la sua capacità di investire in infrastrutture e servizi pubblici essenziali. Tratto da G. AVERSA, *Debito Estero E Paesi In Via Di Sviluppo: Problematiche (Enciclopedia)*, in *Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa*, disponibile *online* su www.bankpedia.org.

¹¹² L. GUALBERTO DO NASCIMENTO, *The Beijing Consensus and the New Silk Road in Africa: Chinese investments in new disputes of hegemony*, 2020, v.17 no.1, Belo Horizonte, pp.27 – 38.

2. Gli Accordi commerciali bilaterali

L'Iniziativa B&R ha portato la Cina ad intervenire in diversi settori dell'economia africana, il cui approccio di politica estera è stato particolarmente efficace grazie al FOCAC, nonostante le critiche sullo schema dei prestiti cinesi come trappola del debito. Pur non essendovi ancora una fitta e definita schiera di strumenti giuridici atti a disciplinare esplicitamente l'Iniziativa B&R, è possibile utilizzare gli accordi regionali, oltre che i *Bilateral Investment Treaties* (BIT) siglati dalla Cina con i Paesi interessati, per poterne ottenere un quadro giuridico di riferimento. La Cina ha collegato gli accordi di libero scambio ai trattati bilaterali di investimento, che coprono questioni relative agli investimenti come la risoluzione delle controversie, le garanzie per il rimpatrio dei fondi degli investitori, i limiti di espropriazione e altre questioni¹¹³. Tuttavia, i negoziati sui BIT in genere non si occupano di regolare i flussi di investimento, come il trattamento nazionale e, inoltre, la Cina non ha adottato un approccio uniforme e standardizzato per tutti gli accordi di libero scambio, ma, al contrario, sembra optare per la conclusione di accordi eterogenei¹¹⁴. A tal riguardo, sono molteplici gli accordi commerciali che possono risultare direttamente interessati dall'Iniziativa e risultare elementi di prim'ordine per la genesi di progetti infrastrutturali.

Se può risultare agevole rintracciare gli attori principali di questi accordi, così come l'elenco delle formule di partenariato o di FTAs¹¹⁵ stipulate, allo stesso tempo può risultare problematico identificarne un quadro giuridico omogeneo, che possa rientrare nella prospettiva di un progetto multilaterale e comune quale quello BRI. A questo proposito, protagonisti dei progetti infrastrutturali BRI, come attori o territori principalmente interessati, risultano essere organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO)¹¹⁶, ed entità come l'Unione Economica Eurasiatica (EEU)¹¹⁷ e la Banca Asiatica per gli Investimenti nelle infrastrutture (l'AIIB). Mentre, tra gli accordi commerciali bilaterali/regionali già stipulati, possono essere riportati a titolo d'esempio il FTA Cina-Pakistan ed il recentissimo Partenariato economico globale regionale (RCEP)¹¹⁸. Inoltre, sono in corso i negoziati per l'aggiornamento del FTA Cina-ASEAN¹¹⁹ e ci sono altri accordi commerciali bilaterali/regionali in fase di negoziazione, che coprono i territori dei "Paesi BRI", come il FTA Cina-GCC (Consiglio di cooperazione del Golfo), l'FTA Cina-Giappone-Corea e diversi altri¹²⁰.

¹¹³ J. WHALLEY C. LI. *China's Regional and Bilateral Trade Agreements*, in CEPR, 2014, disponibile *online* su www.cepr.org.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ l'accordo di libero scambio è un patto raggiunto tra soggetti tariffari indipendenti sulla liberalizzazione del commercio e le questioni ad esso correlate in una combinazione volontaria, comprese le aliquote tariffarie preferenziali, le regole di origine e una serie di questioni legate alla liberalizzazione del commercio. L. BIN, Y. YANG, T. XINQUAN, *Nuove tendenze e scelte strategiche nello sviluppo degli accordi di libero scambio in Cina nel contesto della contro-globalizzazione*, in *International Trade*, 2019, disponibile *online* su www.internationaltrade.com.

¹¹⁶ La Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (SCO) è un'organizzazione di cooperazione regionale che opera da dieci anni in Asia centrale.

¹¹⁷ L'Unione economica eurasiatica (UEE) è un'unione economica tra Bielorussia, Kazakistan, Russia, Armenia e Kirghizistan, che, alla luce del Trattato istitutivo del 29/05/2014, è entrata in vigore il 01.01.2015, dalla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta dell'attuazione da parte degli Stati membri delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del Trattato.

¹¹⁸ Guarda *RCEP*, disponibile *online* su rcepsec.org.

¹¹⁹ Per maggiori informazioni confronta Report del MOFCOM sugli FTA, *China FTA Network*, disponibile *online* su www.fta.mofcom.gov.cn.

¹²⁰ A titolo non esaustivo si citano i *Free Trade Agreement* stipulati tra Cina Sri Lanka, Maldive, Israele e Pakistan, quest'ultimo particolarmente interessante nella sua duplice edizione anche alla luce della rilevanza

All'interno del quadro di riferimento della *Belt and Road Initiative*, la rilevanza dei *Free Trade Agreements* è indiscutibile, dato il loro scopo di promuovere progetti di investimento infrastrutturale riducendo il tasso di fallimento degli investimenti¹²¹. Questi rappresentano uno strumento pragmatico per la promozione di programmi commerciali e di investimento, soprattutto in un periodo di conflitti globali e di pandemia in cui il multilateralismo ha dovuto subire una battuta d'arresto¹²². Il consolidamento di una rete di FTAs potrebbe adempiere al compito di costruire un mosaico normativo multilaterale intorno all'attore principale cinese¹²³. Le conseguenze degli FTA sulla redistribuzione delle risorse, sulla riduzione dei costi della mobilitazione commerciale ne dimostrano effetti positivi a lungo raggio che si ripercuotono anche su Paesi terzi agli accordi¹²⁴. Inoltre, l'effetto sulla crescita del PIL¹²⁵ e l'atteggiamento cinese di incentivo agli investimenti verso l'estero, comportano una maggiore *chance* di successo per i progetti infrastrutturali nel perseguimento di un mutuo vantaggio tra tutte le Parti coinvolte¹²⁶.

Dallo studio delle caratteristiche degli accordi stipulati dalla Cina nei "Paesi BRI" e dei progetti approvati e conclusi possono essere dedotte alcune conclusioni, a partire dal riconoscimento di come i progetti che sorgono nell'applicazione di FTAs con clausole di trattamento nazionale (NT) e con sistemi di *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) siano più inclini a comportare il buon esito dell'operazione¹²⁷. Gli Accordi di libero scambio che presentano clausole di trattamento

concessa al Paese in ambito B&R con il progetto ferroviario CPEC. Altri FTA già conclusi dalla Cina con i Paesi anche indirettamente coinvolti con la BRI sono, invece, l'Accordo di libero scambio Cina-Australia, l'Accordo di libero scambio Cina-Corea, l'FTA Cina-Svizzera, l'FTA Cina-Singapore, l'FTA Cina-ASEAN.

¹²¹ D'altronde, anche secondo il report dell'*Office of the Leading Group for the Belt and Road Initiative*, la costruzione di una rete di Accordi di libero scambio è un obiettivo operativo della BRI. Guarda *Office of the Leading Group for the Belt and Road Initiative. Building the Belt and Road: Concept, Practice and China's Contribution*, 2017, disponibile online su www.tralac.org. Confronta anche H. BEIBEI, *et al.*, *How Free Trade Agreement Affects the Success of China's Belt and Road Infrastructure Projects*, in *International Studies of Economics*, 2022, disponibile online su www.onlinelibrary.wiley.com.

¹²² T. CASAS I KLETT, O. RAMON SERRANO, *Free Trade Agreements as BRI's Stepping-Stone to Multilateralism: Is the Sino-Swiss FTA the Gold Standard?*, in *China's Belt and Road Initiative*, 2018, pp. 75–93, disponibile online su www.link.springer.com.

¹²³ D'altronde la formulazione del FTA è attribuita al MOFCOM, i negoziati per la sua conclusione sono concessi al Ministero per gli Affari Esteri cinese e la Amministrazione generale delle dogane è responsabile della riscossione dei dazi. *Ibidem*.

¹²⁴ A tal proposito, si cita il lavoro C. LAKATOS, C. SILLA, T. WALMSLEY, *Investment Creation and Diversion Effects of the ASEAN-China Free Trade Agreement*, in *Economic Modelling*, vol. 29, no. 3, 2012, pp. 766–779, dove gli autori si sono soffermati sugli effetti del FTA concluso tra ASEAN e Cina, mediante il quale gli autori hanno voluto rimarcare la differenza in termini di rendimento degli investimenti in ambito di produzione commerciale e crescita del PIL tra i Paesi firmatari dell'accordo e i Paesi non firmatari. Vedere anche J. MARKUSEN, K.E. MASKUS, *Discriminating among Alternative Theories of the Multinational Enterprise*, in *Review of International Economics*, vol. 10, no. 4, 2002, pp. 694–707, dove vengono analizzati gli effetti nel lungo periodo di FTAs nelle regioni e sullo sprone che rappresentano in termini di nuovi investimenti.

¹²⁵ Cfr. H. BEIBEI *et al.*, *op. cit.*

¹²⁶ Se la ratio di un accordo commerciale è quello di perseguire un fine di mutuo vantaggio, allora può essere analisi possibile quella di valutare l'efficacia di un accordo in relazione alla sua capacità di rendersi specchio di tale obiettivo. A tal riguardo può risultare appropriato nominare il lavoro di ricerca di Henrik Horn, *Senior Research Fellow* presso il *Research Institute of Industrial Economics* (IFN), Stoccolma, volto ad analizzare l'anatomia di tali accordi commerciali regionali mediante i criteri di apprezzamento del "tasso di copertura dell'accordo", ossia un parallelo tra le clausole contrattuali stipulate dalla Cina nei Paesi BRI e quelle stipulate dagli altri Paesi OMC, e il "tasso di impegno legale", ossia il numero di clausole volte a definire un dato principio, come quello di riduzione delle barriere non tariffarie. H. HORN, P.C. MAVROIDIS E A. SAPIR, *Beyond the WTO? Un'anatomia degli accordi commerciali preferenziali tra UE e USA*, 2010, no. 3, pp. 15-88. Vedi anche S. JIN, *Do Higher-Quality Regional Trade Agreements Improve the Quality of Export Products from China to "One-Belt One-Road Countries?"*, in *Asian Economic Journal*, vol. 35, no. 2, 2021, pp. 142–165.

¹²⁷ La ricerca si basa su 1207 progetti infrastrutturali, conclusi tra il 2000 e il 2020, che hanno coinvolto 125 Paesi lungo la *Belt and Road* e sfrutta una formula matematica per identificare "se il progetto di investimento *p* nel Paese ospitante *j* all'istante *t* fallisce". Le variabili utilizzate nello studio sono: il prodotto interno lordo (pil),

nazionale garantiscono un'omologazione delle procedure, quindi favoriscono la buona riuscita dei progetti infrastrutturali, tuttavia, così come verrà meglio trattato in avanti, il numero di accordi tra Cina e "Paesi BRI" che presentano tali clausole è limitato¹²⁸. Allo stesso modo, un trattato bilaterale sugli investimenti in cui sono state pattuite definizioni esaustive, norme specifiche e clausole complete può offrire una maggiore protezione per gli investimenti cinesi all'estero. Tale tipo di accordo contribuirebbe alla definizione di precise procedure e limiti operativi, garantendo una maggiore sicurezza giuridica e protezione degli interessi dell'investitore cinese. Tuttavia, un tale *standard* elevato richiede anche un sistema di gestione degli investimenti e un mercato più aperti, aumentando le richieste in termini di perfezionamento delle disposizioni negli accordi di investimento. Questi fattori possono migliorare l'efficienza degli investimenti, aumentandone il tasso di successo¹²⁹.

Ai fini dell'elaborato, può risultare utile intraprendere la disamina degli accordi esaminando, in primo luogo, gli FTA stipulati con i "Paesi BRI" dalla Cina e, in secondo luogo, continuare predisponendo un attento studio della struttura e dell'evoluzione dei *Bilateral Investment Treaties* (BIT) conclusi tra le medesime parti.

2.1. Lo stato attuale e le prospettive degli accordi commerciali bilaterali

Il numero di accordi di libero scambio "sino-BRI¹³⁰" è notevole. Recentemente, la Cina ha concluso diversi accordi di libero scambio (FTA), specialmente con importanti attori vicini, al fine di abbattere le barriere commerciali nella regione. Alcuni di questi accordi includono anche norme sull'investimento. Questo tipo di trattati di solito contiene disposizioni assenti nei tradizionali trattati bilaterali sugli investimenti (BITs), riguardanti ad esempio l'accesso al mercato, oltre alla protezione globale degli investimenti post-istituzione, il divieto di requisiti di performance, aspetti ambientali, protezione dei diritti umani e regole di trasparenza¹³¹. La riduzione delle barriere commerciali bilaterali, l'incentivo agli investimenti aziendali, sono ottimi *trigger mechanisms* per la promozione del commercio e dell'economia tra i Paesi della *Belt and Road*. Nonostante presentino una struttura differente l'uno dall'altro, gli accordi di libero scambio (FTA) hanno tutti lo stesso obiettivo comune. D'altronde, dalla data del primo FTA concluso tra la Cina e l'ASEAN nel 2004, vi sono state tre conseguenze positive per la nazione cinese: (i) la stabilizzazione degli scambi e degli investimenti di base del commercio estero cinese; (ii) la definizione delle relazioni economiche e commerciali tra la Cina e i suoi *partner* contrattuali; (iii)

l'apertura commerciale (*tradeopen*) e l'inflazione (inflazione) del Paese ospitante, la stabilità politica, la percezione comune in termini di qualità dell'esecuzione dei contratti, dei diritti di proprietà, della polizia e dei tribunali; riconosce pure una variabile fittizia definita BRI, partendo dal presupposto di come i progetti realizzati dal 2013, facenti parte dell'Iniziativa, possano ottenere più attenzione sulla scena politico-programmatica cinese; l'importo monetario del progetto; il tipo di *project finance* utilizzato.

¹²⁸ Nella ricerca la presenza di clausole NT ha un impatto significativo dell'1% sul buon andamento del progetto.

¹²⁹ H. BEIBEI, ET AL. *op. cit.*

¹³⁰ J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, *op. cit.*

¹³¹ Cfr. sul tema anche B. KOTSCHWAR, *Mapping Investment Provisions in Regional Trade Agreements: Towards an International Investment Regime?*, in A. ESTEVADEORDAL, K. SUOMINEN, & R. TEH (a cura di), *Regional Rules in the Global Trading System*, Cambridge, 2009, pp. 10 e ss.;

l'apertura della Cina al mondo esterno, permettendo un maggiore orientamento dell'economia cinese verso l'export¹³².

Gli effetti positivi ottenuti e la maggiore stabilità dei rapporti hanno determinato una maggiore ricerca da parte della Cina di tali accordi¹³³, anche se prettamente nella zona dell'Asia centrale. Infatti, l'unico FTA che la Cina ha concluso con i Paesi africani lungo la BRI è l'accordo di libero scambio con le Mauritius nel 2019 (MCFTA)¹³⁴, che, però, può essere preso a titolo d'esempio da tutti i Paesi africani.

La scelta di stipulare un accordo di libero scambio con un piccolo Paese come quello delle Mauritius¹³⁵ può essere interpretata in analogia alla scelta di istituire la prima ZES a Shenzhen¹³⁶, ossia quale esperimento di attuazione su scala ridotta. L'MCFTA, d'altronde, può essere posto in parallelo agli interessi della BRI e dell'*African Free Trade Agreement* (AfCFTA), quale tentativo di espandere l'area di influenza cinese nell'Oceano indiano e in Africa, proiettandosi allo spirito di cooperazione multilaterale della B&R¹³⁷. Le Mauritius, mediante tale accordo, si impegnano a ridurre proporzionalmente le tariffe (dal 30% al 15% e dal 15% al 10%) promuovendo una liberalizzazione di un mercato chiave per il programma di investimento cinese in Africa¹³⁸. Per quanto attiene, invece, alla formulazione del MCFTA, rispetto agli FTA precedenti, appare di una maggiore complessità, dato il riferimento alla conformità con gli accordi OMC e l'ampio spazio dedicato al tema dei servizi, alla risoluzione delle controversie e al capitolo sugli investimenti, [un terzo del testo principale]¹³⁹. Tuttavia, le differenze tra questo FTA e quelli conclusi con Paesi che non siano PVS è ancora evidente. Paragonando il modello di FTA adoperato dalla Cina con altri "Paesi BRI", principalmente PVS, questo risulta comprensivo delle tre tematiche principali di commercio di beni, commercio di servizi e investimenti, ma vi è ancora un divario nella profondità del FTA in tema di completezza espositiva e attenzione per i temi trattati¹⁴⁰. La causa di tali divergenze può essere dovuta ad un discrimine di fondo derivante dallo status della parte contraente di Paese emergente o PVS, il che renderebbe necessaria una rivisitazione del *modus operandi*: in primo luogo, mediante una maggiore apertura del commercio dei servizi e una

¹³² L. ZHOU, M. LI, Y. YANG, Q. YAN, *Evaluation of the Effectiveness of FTA Construction between China and Countries along the Belt and Road*, in *Frontiers in Humanities and Social Sciences*, 2022, vol. 2, no. 11, 21, pp. 215. Cfr. sul tema anche F. BAETENS, *Preferential Trade and Investment Agreements and the Trade/Investment Divide: Is the Whole More Than the Sum of Its Parts?*, in R. HOFMANN, S. SCHILL, C. TAMS, (a cura di), *The Rise of Preferential Trade and Investment Agreements: Bridging the Gap?*, Baden-Baden, 2013.

¹³³ Ad esempio, il FTA Network del MOFCOM aggiorna sulla conclusione del nuovo FTA Cina-Ecuador. Il 16 febbraio 2023, alla terza riunione dei capi negoziatori dell'FTA Cina-Ecuador, le due parti hanno confermato che i loro negoziati FTA sono stati conclusi. Disponibile *online* su www.mofcom.org. Guarda anche B. KOTSCHWAR, *op. cit.*

¹³⁴ Dalla data di lancio del FTA nel 2019, il tasso di crescita dei rapporti economici tra i due Paesi è andato a crescere, anche grazie al miglioramento delle norme in tema di protezione degli investimenti e del commercio.

¹³⁵ Secondo i dati forniti da UN COMTRADE, all'inizio del 2021 la Cina rimaneva in testa come principale Stato esportatore dalle Mauritius, nonostante un radicale calo dovuto alla Pandemia di Covid-19.

¹³⁶ Vedi capitolo I.

¹³⁷ C. DEVONSHIRE-ELLIS, *How China Structures the Terms & Conditions for Its Belt & Road Loans*, in *Silk Road Briefing*, 2021, disponibile *online* su www.silkroadbriefing.com. Cfr. anche Q. KONG, *Bilateral Investment Treaties: the Chinese Approach and Practice*, in *Asian Yearbook of International Law*, 1998-1999, pp. 105-136; C. CAI, *Outward Foreign Direct Investment Protection and the Effectiveness of Chinese BIT Practice*, in *Journal of World Investment and Trade*, 2006, pp. 621-652.

¹³⁸ L'Accordo di libero scambio (FTA) tra Mauritius e la Cina riguarda diversi settori. Entrambi i Paesi hanno ridotto le tariffe su alcuni prodotti agricoli, come frutta, verdura e prodotti ittici. Mauritius, che è un importante produttore di tessuti e vestiti, avrà anche accesso al grande mercato cinese senza dover pagare tariffe aggiuntive. Inoltre, con il MCFTA, i prodotti elettronici mauriziani avranno una maggiore accesso al mercato cinese, che è uno dei più grandi al mondo per quanto riguarda dispositivi elettronici. *Mauritius-China FTA - Mauritius Trade Easy - Expanding Markets and Facilitating Compliance*, disponibile *online* su www.mauritiustrade.mu.

¹³⁹ V. ANCHARAZ, R. NATHOO, *Mauritius' Free Trade Agreement with China: Lessons and Implications for Africa*, in *South African Institute of International Affairs*, 2022, disponibile *online* su www.jstor.org.

¹⁴⁰ L. ZHOU, M. LI, Y. YANG; Q. YAN, *Ivi*. Pag. 221.

garanzia del trattamento ottimale delle parti coinvolte. In secondo luogo, attraverso l'implementazione delle cosiddette clausole OMC-X¹⁴¹, come la tutela della proprietà intellettuale, dell'ambiente e della cultura, e l'istituzione di un meccanismo stabile per la risoluzione delle controversie. Infine, entrambe le parti contraenti devono concentrarsi sulla promozione del FTA nei rispettivi Paesi e incoraggiare le aziende di commercio estero ad adottarlo¹⁴².

Può essere meritevole di analisi ai fini dell'elaborato sottolineare come gli scambi commerciali dell'AfCFTA siano iniziati in parallelo a quelli del FTA concluso tra Cina e Mauritius¹⁴³. Il collegamento tra AfCFTA e MCFTA, ribadito dalle dichiarazioni FOCAC 2021¹⁴⁴, rappresenta un ulteriore elemento chiave per sottolineare l'importanza dell'Africa per la Cina e i tentativi in corso di ridurre le divergenze di fondo dell'ampio ventaglio di accordi che si intrecciano in materia di politica commerciale e di investimento. A tal proposito, può essere attinente riportare la teoria proposta da vari autori e consistente in uno slancio verso un accordo commerciale globale¹⁴⁵. Appare doveroso, per questi, spingersi verso una risoluzione delle sovrapposizioni e dei fisiologici conflitti di norme che, pur dedicandosi alle medesime materie, differiscono da Paese a Paese all'interno del folto ventaglio di nazioni interessate dall'Iniziativa *Belt and Road*.

Nella ricerca di un quadro comune che possa rappresentare una sintesi degli interessi propri dell'iniziativa ed essere idoneo a connettere ampie e differenti regioni, risulterebbe conveniente proporre un'analogia con il sistema del più ampio accordo multilaterale del *Regional Comprehensive Economic Partnership* [RCEP]. IL RCEP sembra rappresentare una bozza ideale per la stesura di un accordo commerciale globale in ambito BRI visti gli obiettivi commerciali e il *range* di Paesi coinvolti¹⁴⁶. D'altronde, l'accordo RCEP mira proprio a rendere più semplicistico e veloce il trasporto, definendo nuove procedure alle dogane, con un azzeramento graduale delle tariffe per i produttori che operano nei territori RCEP. Si può, dunque, prevedere una influenza dell'Accordo in questione con il ventaglio di operazioni effettuate nei "Paesi BRI". In aggiunta, l'esempio stesso dell'Accordo RCEP potrebbe fungere da ipotetico archetipo per la realizzazione di un accordo sul commercio su larga scala, tale da superare le differenze tra gli accordi dei Paesi *partner* della Cina, rimandando ad uno stralcio comune anche in ambito di risoluzione delle controversie¹⁴⁷. Il capitolo sulle controversie del RCEP mira a fornire regole e procedure chiare, efficaci e trasparenti per risolvere le questioni che potrebbero sorgere dall'Accordo. Il processo di

¹⁴¹ Si tratta di clausole di nuova generazione, definite "OMC extra" o "OMC-X" che ampliano il campo di applicazione dell'OMC, raggiungendo 24 nuove aree, come i diritti di proprietà intellettuale. Assente anche nel FTA tra Cina e Mauritius. J. SUN, *Do Higher-Quality Regional Trade Agreements Improve the Quality of Export Products from China to "One-Belt One-Road" Countries?*, in *Asian Economic Journal*, vol. 35, no. 2, 2021, pp. 142-165, disponibile *online* su ideas.repec.org. Guarda sul tema anche L. SURYADINATA, *op. cit.*

¹⁴² V. ANCHARAZ, R. NATHOO, *Mauritius' Free Trade Agreement with China: Lessons and Implications for Africa*, in *South African Institute of International Affairs*, 2022, disponibile *online* su www.jstor.org.

¹⁴² L. ZHOU, M. LI, Y. YANG; Q. YAN, *Ivi*, pp. 213-218.

¹⁴³ Lo Stato delle Mauritius è anche membro della SADC, del COMESA e della Commissione dell'Oceano Indiano (COI).

¹⁴⁴ Come riferito al punto 2.3.4, del *Forum on China-Africa Cooperation Dakar Action Plan (2022-2024)*, emesso durante l'ottavo *Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC): "*China notes with appreciation that the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) has entered the implementation stage, and will set up an expert group on economic cooperation with the secretariat of the AfCFTA, and continue to support the development of the free trade area and the Secretariat of the AfCFTA*".

¹⁴⁵ Guarda J. GÓRSKI, *The Belt and Road Initiative. One Belt, One Road Initiative into a New Regional Trade Agreement: Implication to the wto Dispute Settlement System*, in S. KANG, J. CHAISSE (a cura di) *The Belt and Road Initiative*, 2018, pp.401-416, disponibile *online* su www.brill.com. Guarda anche W. SHAN, *China, BRI and International Dispute Resolution*, *op. it.*

¹⁴⁶ Sungjin Kang, nel suo elaborato, propone pure di ribattezzare il nuovo accordo commerciale come RCEP allargato e dunque *Extended Regional Comprehensive Economic Partnership*. *Ibidem*.

¹⁴⁷ Guarda J. Górski, *The Belt and Road Initiative. One Belt, One Road Initiative into a New Regional Trade Agreement: Implication to the wto Dispute Settlement System*, in S. KANG, J. CHAISSE (a cura di), *Ivi* pp. 410.

risoluzione delle controversie prevede diverse fasi, tra cui rileva la scelta del foro in cui discutere le questioni di rilevanza per l'Accordo e altri accordi internazionali tra le parti coinvolte¹⁴⁸. Sono anche previste la conciliazione e la mediazione¹⁴⁹, nonché l'istituzione di un panel di esperti in caso di mancata risoluzione della controversia tramite le fasi precedenti¹⁵⁰. Inoltre, è presente un articolo sul Trattamento Speciale e Differenziale che coinvolge i paesi meno sviluppati, che impone alla *Complaining Party* di esercitare la dovuta moderazione nell'affrontare le questioni sollevate in questo capitolo quando è coinvolto un paese meno sviluppato. Infatti, viene disposto come “*At all stages of the determination of the causes of a dispute and of dispute settlement procedures involving a Least Developed Country Party, particular consideration shall be given to the special situation of Least Developed Country Parties. In this regard, Parties shall exercise due restraint in raising matters under these procedures involving a Least Developed Country Party. If nullification or impairment is found to result from a measure taken by a Least Developed Country Party, a Complaining Party shall exercise due restraint regarding matters covered under Article 19.17 (Compensation and Suspension of Concessions or Other Obligations) or other obligations pursuant to these procedures*”¹⁵¹. Questo sistema potrebbe essere adattato e adottato anche in futuri accordi tra i Paesi della *Belt and Road* per garantire una risoluzione efficace e trasparente delle eventuali controversie commerciali. A tal riguardo, sul piano del dialogo commerciale della Cina nella Nuova Via della Seta, risulta indubbiamente attinente l'intreccio con le disposizioni dell'*African Continental Free Trade Agreement*, l'AfCFTA, un accordo di libero scambio che ingloba la quasi totalità dei Paesi africani e che si pone, quindi, come tassello fondamentale nella realizzazione di un acceso dialogo commerciale con il continente.

2.2. Segue. L'African Free Trade Agreement

Sul piano di sviluppo dei rapporti commerciali africani e per l'intreccio con gli interessi cinesi per la *Belt and Road*, può essere rilevante operare una disamina dell'*African Continental Free Trade Agreement*, l'AfCFTA. Si tratta di un accordo commerciale siglato nel 2018 a Kigali, in Ruanda, da 54 Paesi dell'Unione africana [in assenza della sola Eritrea], con l'obiettivo di promuovere il commercio intra-africano, creare un mercato comune¹⁵² e abbattere le barriere commerciali. L'AfCFTA è entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2021¹⁵³, rappresentando

¹⁴⁸ *Ministry of Foreign Affairs of Japan, Summary Of The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, 2021, disponibile online su www.mofa.go.jp.*

¹⁴⁹ Articolo 19.7, comma 1 del RCEP: “*Good Offices, Conciliation, or Mediation 1. The Parties to the dispute may at any time agree to voluntarily undertake an alternative method of dispute resolution, including good offices, conciliation, or mediation. Procedures for such alternative methods of dispute resolution may begin at any time, and may be terminated by any Party to the dispute at any time*”.

¹⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 19.8, comma 1 del RCEP, La Parte che ha presentato il reclamo può richiedere la costituzione di un panel per esaminare la questione, mediante una notifica alla Parte chiamata in causa, se: (i) la Parte chiamata in causa non risponde alla richiesta di consultazioni in conformità con il Paragrafo 5(a) o 6 dell'articolo 19.6 (Consultazioni); (ii) le consultazioni non riescono a risolvere la controversia entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni, se per casi di urgenza, o 60 giorni, per gli altri casi.

¹⁵¹ Articolo 19.18, comma 1.

¹⁵² La creazione del Mercato Comune è anche uno dei punti presenti nell'Agenda 2063 dell'UA ed è previsto dall'Articolo 3, co.1, lett. a dell'AfCFTA: “*create a single market for goods, services, facilitated by movement of persons in order to deepen the economic integration of the African continent and in accordance with the Pan African Vision of “An integrated, prosperous and peaceful Africa” enshrined in Agenda 2063;*”

¹⁵³ Tuttavia, l'attuazione dell'Accordo di libero scambio africano si divide in due fasi che richiederanno tempo per la loro piena realizzazione. La fase I riguarda il commercio di beni, il commercio di servizi e il meccanismo

un incentivo notevole all'integrazione economica del continente africano¹⁵⁴ e, ad oggi, sono 46 gli Stati africani che hanno ratificato il trattato¹⁵⁵. Pur essendo un accordo dai vantaggi apertamente intra-frontalieri, la Cina risulta interessata ad ottenerne comunque dei vantaggi. D'altronde, l'AfCFTA permette di estendere i propri benefici anche alle terze parti, dunque permettendo ai Paesi che stipulano accordi con membri dell'AfCFTA di godere delle medesime politiche di investimento convenienti, avendo maggiore accesso nei mercati africani¹⁵⁶. Nonostante ci siano delle sovrapposizioni tra l'Iniziativa BRI e l'AfCFTA, le opportunità di complementarità non sono ancora del tutto chiarite¹⁵⁷. Tuttavia, questo apre la porta a possibilità di crescita e sviluppo per gli interessi economici africani. Sarà importante affrontare le sfide potenziali in modo proattivo, al fine di massimizzare i benefici per l'Africa¹⁵⁸. Con una maggiore coordinazione e un impegno condiviso tra gli attori coinvolti, potrebbe essere possibile sfruttare le sinergie tra le due iniziative per creare un ambiente favorevole per il commercio e la prosperità economica in tutto il continente africano.

Il piano di attuazione dell'AfCFTA si divide in fasi, alcune delle quali ancora in corso di negoziazione¹⁵⁹.

La Fase I prevede la liberalizzazione di merci e servizi mediante l'attuazione del protocollo sullo scambio delle merci, il protocollo sullo scambio dei servizi e il protocollo sulle regole comuni in tema di risoluzione delle controversie con i vari allegati, ad esempio in tema di barriere tecniche al commercio. La Fase II dell'AfCFTA prevede la attuazione dei protocolli sulla Politica di concorrenza, sulla proprietà intellettuale e sugli investimenti¹⁶⁰.

Tra i Paesi firmatari dell'Accordo la maggior parte è anche membro della *Belt and Road* e tra questi si distingue lo Stato delle Mauritius, unico Stato Africano ad avere firmato un FTA separato con la Cina. Ciò rappresenta un forte elemento di legame tra i due progetti, anche alla luce dei tanti interventi elaborati alla luce della BRI e che rappresentano un'opportunità di sviluppo per l'espansione infrastrutturale interna del Continente, necessaria per la piena realizzazione dell'AfCFTA, così come l'incentivo agli investimenti¹⁶¹. Gli investimenti finanziari svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione degli obiettivi dell'Accordo sul libero scambio continentale africano (AfCFTA). Al fine di gestire gli investimenti nell'ambito dell'AfCFTA, il Consiglio dei ministri responsabile del commercio e gli Stati membri hanno creato un Comitato *ad hoc* che ha definito il proprio mandato, le modalità di negoziazione e le linee guida per negoziarne un apposito accordo. Ciò ha portato alla creazione del protocollo sugli investimenti che stabilisce un

di risoluzione delle controversie. La fase II riguarda gli investimenti, i diritti di proprietà intellettuale, la politica di concorrenza, il commercio digitale e il coinvolgimento delle donne e dei giovani nel commercio. Così come spiegato *online* sul sito dell'AfCFTA, www.au-afcfta.org.

¹⁵⁴ S. NICOLETTI, *L'Africa occidentale va verso l'unione monetaria: opportunità e sfide di un progetto dal sentimento anticoloniale*, in *Ce.S.I. Centro Studi Internazionali*, 2019, disponibile *online* su www.cesi-italia.org.

¹⁵⁵ Al momento dell'entrata in vigore dell'AfCFTA, gli Stati ratificanti avevano trovato un accordo sull'81% delle linee tariffarie dei prodotti. Camera di Commercio Cantone Ticino, *AfCFTA: l'accordo di libero scambio nel Continente africano*, in *Tematiche Internazionali Camera di Commercio Cantone Ticino*, 2021, disponibile *online* su www.cc-ti.ch.com

¹⁵⁶ *Good news for the China-Africa Trade economic and trade cooperation*, in *Forum on China-Africa Cooperation*, 2021, disponibile *online* su www.focac.org. Cfr. sul tema anche A. BERGER, *op. cit.*

¹⁵⁷ Y. FU, O. EGUEGU, *Mappatura del futuro delle relazioni Cina-Africa: in che modo il continente può trarne vantaggio*, in *Istituto sudafricano per gli affari internazionali*, disponibile *online* su www.jstor.org.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ G. ERASMUS, *How will the AfCFTA be established and its Legal Instruments be implemented?*, in *Tralac*, 2018, disponibile *online* su www.tralac.org.

¹⁶⁰ Come previsto dall'articolo 7 dell'AfCFTA: "In pursuance of the objectives of this Agreement, Member States shall enter into Phase II negotiations in the following areas: (a) intellectual property rights; (b) investment; and (c) competition policy".

¹⁶¹ Y. FU, O. EGUEGU, *Ivi* pp. 16.

quadro giuridico trasparente e solido per gli investimenti nell'ambito dell'AfCFTA, considerando gli interessi degli Stati membri e degli investitori¹⁶².

Il Segretariato AfCFTA ha agevolato l'identificazione delle questioni da includere nel protocollo sugli investimenti coinvolgendo le REC e rafforzandone le capacità¹⁶³. L'obiettivo del Protocollo è quello promuovere all'interno degli Stati contraenti un clima favorevole all'afflusso di investimenti, tale da favorire lo sviluppo di un settore privato più vivace e dinamico, incoraggiando partenariati reciprocamente vantaggiosi e la creazione di posti di lavoro, il trasferimento di tecnologie e la crescita economica a lungo termine. I redattori del protocollo hanno optato per un linguaggio esaustivo, alla luce della prassi degli accordi in tema di investimenti della terza generazione, definizione di investimento¹⁶⁴ ed investitore e di clausole NT¹⁶⁵ e MFN¹⁶⁶. Inoltre, l'articolo 5, al comma 2, prevede che gli Stati contraenti si adopereranno al meglio per rivedere gli accordi regionali di investimento esistenti adottati dalle Comunità economiche regionali (REC) per garantire l'allineamento con il Protocollo entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. La cooperazione con le *Regional Economic Communities* (REC) è dunque fondamentale per favorire una attuazione celere ed efficace dell'AfCFTA. La loro esperienza sembrerebbe confermare che la mera riduzione delle barriere tariffarie non è in grado di rappresentare da sola un forte stimolo per la ripresa commerciale di un continente. Questa dovrebbe essere, al più, affiancata da un programma di politiche di riforma ad ampio raggio, dalle infrastrutture alla logistica, tale da poter cogliere i benefici di un progetto volto a collegare più Stati per determinare una crescita nel lungo periodo¹⁶⁷. La rimozione delle barriere commerciali può avere effetti differenti a seconda della regione in cui viene effettuata, dove la perdita del gettito fiscale può rappresentare un colpo non sempre indifferente. In alcune REC, l'aumento del flusso commerciale è stato evidente dopo la riduzione delle barriere tariffarie, come la SADC, mentre in altre gli effetti non sono stati così evidenti o positivi, come nella Comunità Economica e Monetaria dell'Africa Centrale (CEMAC), dove i costi commerciali non tariffari alti e la poca diversificazione delle esportazioni hanno frenato la crescita¹⁶⁸. Tuttavia, il taglio delle tariffe doganali è l'obiettivo principale dell'AfCFTA, alla luce del quale lo stesso FMI ha previsto stime positive sulla crescita complessiva dei flussi commerciali e di ricchezza del continente, soprattutto nei settori minerario, manifatturiero e agricolo¹⁶⁹. Rimuovendo il 90% delle barriere tariffarie, come da accordi, il flusso commerciale intraregionale aumenterebbe di circa 16 miliardi di dollari, mentre una politica commerciale più limitata e conservativa nella riduzione delle tariffe doganali avrebbe complessivamente effetti ben più ristretti sul commercio locale, ponendo un ulteriore

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ Il segretariato dell'AfCFTA rappresenta un'importante istituzione all'interno del dialogo con tutte le regioni economiche della regione africana. La sua presenza è fondamentale per il corretto funzionamento dell'AfCFTA e per assicurare l'applicazione delle direttive del Consiglio dei Ministri del commercio. In particolare, il segretariato deve fornire assistenza tecnica agli Stati membri e alle istituzioni dell'AfCFTA come previsto nell'AfCFTA Agreement. Essendo un organismo autonomo funzionalmente all'interno del sistema dell'Unione Africana e con una propria personalità giuridica, il segretariato ha il compito di attuare i principi dell'AfCFTA e di coordinare l'operato degli altri organi coinvolti. Infine, è il principale organo attuativo dell'AfCFTA e ha un ruolo cruciale nel garantire il successo di quest'iniziativa di integrazione economica nel continente africano. *Ibidem*.

¹⁶⁴ Articolo 1 Protocollo sugli investimenti dell'AfCFTA.

¹⁶⁵ Articolo 11 e 12 Protocollo sugli investimenti dell'AfCFTA.

¹⁶⁶ Articolo 13 e 14 Protocollo sugli investimenti dell'AfCFTA.

¹⁶⁷ Y. FU, O. EGUEGU, *op. cit.* Guarda anche T. COHEN, D. SCHNEIDERMAN, *The Political Economy of Chinese Bilateral Investment Treaty Policy*, in *The Chinese Journal of Comparative Law*, 2017, pp. 110-128. E anche M.R. MAURO, *The Emergence of Sovereign Wealth Funds as New "Foreign Investors": Problems and Perspective*, *op. cit.*

¹⁶⁸ Banca dati COMTRADE delle Nazioni Unite, *Yearbook* 2018, disponibile online su www.comtradeplus.un.org

¹⁶⁹ FMI, *Is The African Continental Free Trade Area A Game Changer For The Continent?*, in *Regional Economic Outlook, Sub-Saharan Africa*, 2019, disponibile online su www.imf.org.

freno al progresso del continente e alla sua crescita internazionale¹⁷⁰. La presenza di vari organi incaricati di fornire consulenza agli Stati, l'interventismo internazionale, scarse ma pur presenti politiche di riforma regionale sembrano essere punti di inizio per una svolta positiva delle strutture nazionali degli Stati africani coinvolti, necessarie per mitigare gli effetti nel breve periodo di un piano di crescita dalle stime rosee. Infatti, risulta utile ai fini dell'analisi riconoscere la presenza di vari organi incaricati di attuare le singole previsioni dell'AfCFTA, adoperando anche un servizio di assistenza e consulenza per gli Stati parte. Tra questi si segnalano l'Assemblea dell'Unione Africana, in quanto organo decisione designato per il funzionamento dell'AfCFTA, il comitato degli Alti Funzionari (*Senior Trade Officials*), con il compito di emanare direttive funzionali all'elaborazione di programmi e piani d'azione per l'attuazione dell'Accordo, e il Segretariato, incaricato di dare formale attuazione all'FTA¹⁷¹.

L'*African Continental Free Trade Area* combina le quattro unioni doganali esistenti sul territorio, ossia l'EAC, l'ECOWAS, l'Unione doganale dell'Africa meridionale (SACU) e la Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC), rendendo più semplici le operazioni di rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie¹⁷², rimuovendo i dazi doganali sul 90% delle merci e di conseguenza favorendo una riduzione della povertà nella regione¹⁷³.

Così come previsto dal protocollo *ad hoc*, l'AfCFTA presenta anche un sistema proprio di risoluzione delle controversie¹⁷⁴. Tale meccanismo si focalizza sulla risoluzione amichevole, trasparente e rapida delle controversie tra gli Stati contraenti. Le principali istituzioni coinvolte sono l'organo di risoluzione delle controversie, i collegi giudicanti e l'organo di appello per il riesame di secondo livello¹⁷⁵.

¹⁷⁰ UNCTAD, *Elasticity of Intra-regional Trade to Tariffs by Industry*, in *Trade Analysis Information System*, 2015.

¹⁷¹ L'Accordo comprende anche vari comitati tecnici, incaricati di gestire funzionalmente i dipartimenti dell'AfCFTA, dal legale alle misure sanitarie e fitosanitarie.

¹⁷² Il quinto allegato del Protocollo sugli scambi di merci sancisce un meccanismo di notifica, sorveglianza e rimozione per il quale gli operatori commerciali possono sottoporre una denuncia in merito a un particolare ostacolo al commercio che hanno incontrato durante il trasferimento transfrontaliero di merci e servizi. A tal proposito, l'Unità di coordinamento per gli ostacoli non tariffari (NTB) del Segretariato AfCFTA, insieme alle Unità *No Trade Barriers* (NTB) all'interno delle diverse Comunità Economiche Regionali (REC), nonché ai *National Focal Point* (NFP) che si occupano di NTB nei vari Paesi, forniranno supporto al processo.

¹⁷³ La Banca Mondiale ritiene che mediante l'AfCFTA sia possibile permettere a ben 30 milioni di persone ad uscire dalla soglia di povertà entro il 2035. *The African Continental Free Trade Area Economic and Distributional Effects*, in Banca Mondiale, 2020, disponibile *online* su www.worldbank.org.

¹⁷⁴ Il meccanismo di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'accordo AfCFTA è stato istituito attraverso il *Protocol on Rules and Procedures on the Settlement of Disputes*, a cui fa diretto riferimento l'articolo 20 dell'Accordo: "A *Dispute Settlement Mechanism* is hereby established and shall apply to the settlement of disputes arising between State Parties. 2. *The Dispute Settlement Mechanism shall be administered in accordance with the Protocol on Rules and Procedures on the Settlement of Disputes*. 3. *The Protocol on Rules and Procedures on the Settlement of Disputes shall establish, inter alia, a Dispute Settlement Body*". Il protocollo, così come l'AfCFTA, è entrato in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventiduesimo (22°) strumento di ratifica, avvenuto nel luglio 2019.

¹⁷⁵ L'organo di conciliazione è costituito da tutti gli Stati contraenti e si occupa dell'adozione delle relazioni dei collegi e dell'organo di appello, garantendo il rispetto delle decisioni e delle raccomandazioni. I membri dei collegi giudicanti sono selezionati da un elenco indicativo che comprende esperti in diritto, commercio internazionale e altre questioni pertinenti. L'organo d'appello rappresenta il tribunale di ultima istanza e può sostenere, modificare o annullare le decisioni del collegio giudicante. In caso di disaccordo con il rapporto del panel, una parte può presentare ricorso all'organo d'appello per ottenere un risarcimento. Una volta adottate le decisioni dell'organo di appello dall'organo di conciliazione, queste diventano giuridicamente vincolanti per le parti coinvolte. L'organo d'appello è composto da sette persone di riconosciuta autorità con comprovata esperienza in diritto, commercio internazionale e materia dell'accordo. Oltre al processo di arbitrato, gli Stati parti possono anche scegliere di risolvere le controversie attraverso l'ufficio del segretario generale o la conciliazione e la mediazione. Estratto dal *sitoweb* dell'AfCFTA, disponibile *online* su www.au-afcfta.org.

Per quanto obbiettivo primario dell'AfCFTA sia quello di stimolare un incremento del traffico commerciale internamente al continente africano, è altamente probabile che una crescita generale delle strutture e degli apparati commerciali interni alla regione possa accrescere l'interesse e il dialogo con *partner* commerciali extra frontalieri, come la Cina e gli Stati Uniti. La liberalizzazione graduale del commercio e le riforme del mercato africano nel lungo termine ne espanderebbero le dimensioni, aumentando la reciprocità del dialogo commerciale con i Paesi esteri¹⁷⁶. A tal riguardo può essere analisi possibile quella per la quale tali Paesi esteri abbiano trovato interesse nella definizione dei negoziati e nello sviluppo successivo dell'AfCFTA, potendo giovarne la propria politica estera. Nell'ottobre 2021, ad esempio, in parallelo al vertice FOCAC in corso, il Segretario dell'AfCFTA ha firmato un MoU con una delegazione cinese al fine di istituire un tavolo di collaborazione per rendere possibile una quanto più prossima implementazione della fase due della zona di libero scambio¹⁷⁷. Le potenzialità di collegamento tra Cina e AfCFTA in ambito di opportunità commerciali sono state ribadite nello stesso vertice 2021, nel quale è stato confermato una condivisione di intenti con la BRI¹⁷⁸. Non c'è dubbio che l'Iniziativa *Belt and Road* della Cina possa e debba continuare a contribuire positivamente al finanziamento delle infrastrutture, creando così incentivi per ridurre i conflitti e la burocrazia. Tuttavia, anche questo richiede una significativa coordinazione per garantire che il finanziamento cinese venga indirizzato verso progetti che offrano il maggior valore in termini di stimolo all'AfCFTA.

In conclusione, L'Accordo di Libero Scambio Africano rappresenta un'opportunità significativa per la *Belt and Road Initiative*, offrendo un ampio potenziale di collaborazione.. Ciò è evidenziato dalle zone di cooperazione economica e commerciale in Africa stabilite dalla Cina a partire dal FOCAC 2006¹⁷⁹, dagli intrecci con l'FTA siglato con le Mauritius e dalle lodi espresse nel corso del FOCAC 2021. Questi primi segnali di connessione indicano la possibilità di una stretta collaborazione tra i due accordi, che potrebbe portare a significativi benefici economici e commerciali per entrambe le parti. Tuttavia, per realizzare appieno questo potenziale, sarà necessario continuare a sviluppare ulteriori sinergie e meccanismi di cooperazione tra i due accordi, nonché affrontare le sfide che potrebbero emergere durante il processo di integrazione. Questo approccio distintivo richiede una maggiore trasparenza e certezza del diritto per gestire gli ampi piani di investimento, come quelli infrastrutturali, tipici della BRI, e comporta una revisione delle specifiche pattizie di tali accordi. In questo contesto, la Cina ha anche trovato interesse nella collaborazione con l'AfCFTA per espandere le opportunità commerciali nella regione africana e aumentare la reciprocità del dialogo commerciale con i Paesi esteri. Al fine di garantire una visione d'insieme sul tema dei rapporti commerciali e di investimento cinesi, è fondamentale analizzare l'approccio della Cina nella gestione degli investimenti mediante l'analisi dei modelli di *Bilateral Investment Treaty* (BIT) utilizzati. Questi trattati bilaterali offrono una base giuridica per regolare le relazioni economiche e gli investimenti tra la Cina e altri Paesi, stabilendo norme e meccanismi per la protezione degli investimenti e la risoluzione

¹⁷⁶ Congressional Research Service, *African Continental Free Trade Area (AfCFTA): Overview and Issues for Congress in Brief*, 2022, disponibile online su www.crsreports.congress.gov.

¹⁷⁷ Ministero degli Affari Esteri cinese, *AfCFTA to Gain from Chinese expertise*, 29 ottobre 2021, disponibile online su www.fmprc.gov.cn.

¹⁷⁸ *Forum on China-Africa Cooperation Dakar Action Plan (2022-2024)*, Punto 2.3.4: "China notes with appreciation that the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) has entered the implementation stage, and will set up an expert group on economic cooperation with the secretariat of the AfCFTA, and continue to support the development of the free trade area and the Secretariat of the AfCFTA". disponibile online su www.focac.org.

¹⁷⁹ Si tratta di: (i) la zona di cooperazione economica e commerciale TEDA Suez Cina-Egitto; (ii) la zona industriale orientale Cina- Etiopia; (iii) la zona di cooperazione economica e commerciale Cina-Nigeria (nota anche come zona franca della Nigeria Lekki); (iv) la zona di cooperazione economica e commerciale Zambia-Cina. Forum sulla cooperazione Cina-Africa Piano d'azione di Pechino (2007-2009), Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare cinese, 2006, disponibile online su www.fmprc.gov.cn.

delle controversie. La Cina ha stipulato numerosi BIT con diverse nazioni, adottando un approccio strategico per promuovere e proteggere gli investimenti cinesi all'estero e attrarre investimenti stranieri nel proprio territorio.

3. I trattati bilaterali di investimento

L'evoluzione dell'approccio cinese al diritto internazionale degli investimenti, iniziata con la riforma economica di Deng Xiaoping, può avere implicazioni significative sulla cooperazione tra la *Belt and Road Initiative* e l'Accordo di libero scambio africano. Sebbene ci siano stati segnali positivi di connessione tra i due accordi, affrontare le sfide emergenti e sviluppare ulteriori sinergie richiederà un approccio innovativo e flessibile, in linea con la recente evoluzione dell'approccio cinese al diritto internazionale degli investimenti.

A partire dalla riforma economica iniziata nel 1978 da Deng Xiaoping, l'intero approccio cinese al tema del diritto internazionale degli investimenti è andato a mutare¹⁸⁰. Posto come fosse un paradigma del leader dell'epoca quello di attendere il momento giusto e, dunque, di impegnarsi nella realizzazione di un efficiente sistema economico nazionale prima di potersi proiettare ad una politica di commercio e di investimento estero, l'approccio di Deng agli investimenti presenta un netto cambiamento rispetto agli anni di isolamento dell'epoca di Mao. L'approccio ostile di quest'ultimo al diritto internazionale degli investimenti è stato dovuto a diverse motivazioni, tra cui un riflesso ideologico del pensiero marxista di rifiuto della proprietà privata o un refuso della passata epoca coloniale, per il quale l'investimento poteva essere visto come espediente imperialista di oppressione e sfruttamento¹⁸¹. Probabilmente è proprio questo approccio ostile al tema degli investimenti che ha comportato un ritardo nella stipula dei primi BIT e una progressiva rivisitazione del loro modello, alla ricerca di un formato che facesse comodo all'esigenze della nazione.

Per rivedere il suo piano di gestione degli investimenti, la Cina ha dovuto rivedere il modello dei suoi trattati bilaterali sugli investimenti (BIT) e firmarne di nuovi con i Paesi attori della *Belt and Road Initiative*. In particolare il primo BIT firmato tra Cina e un Paese del Continente africano è stato il BIT Cina-Ghana del 12 ottobre 1989, concedendogli alcuni elementi di forma e struttura tipici dello stile dei trattati di investimento di quel periodo.

Per questo motivo si adatterà un approccio analitico distintivo, dovuto sia alle notevoli differenze tra i BIT conclusi dalla Cina nel corso degli anni, sia alla marcata esigenza progettuale e gestionale di piani di investimento di ampia portata, come quelli infrastrutturali, tipici della BRI. Si analizzerà il percorso evolutivo dei BIT per evidenziare le differenze della "generazione" [come si vedrà in seguito, principalmente la seconda] dei BIT Cina-Africa. Le complesse nuove sfide, frutto del più grande progetto di investimenti mai realizzato¹⁸², determinano nuove esigenze

¹⁸⁰ A. BERGER, *Il nuovo programma di trattato bilaterale sugli investimenti della Cina*, in Istituto tedesco per lo sviluppo (DIE), Documento preparato per la conferenza biennale 2008 dell'*American Society of International Law International Economic Law Interest Group (ASIL IELIG) "The Politics of International Economic Law: The Next Four Years"*, Washington DC, 14-15 novembre 2008. M.R. MAURO, *The EU-China Comprehensive Agreement on Investment: New Perspectives in the World of IIAs*, in E. BARONCINI, I. ESPA, M.L. MARCEDDU, L. MULAS, S. SALUZZO (a cura di), *Enforcement & Law-Making of the EU Trade Policy*, Bologna, 2022, pp. 113-143.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² UNCTAD, *"Reforming International Investment Governance"*, Rapporto sullo sviluppo mondiale, 2015, Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

di trasparenza e certezza del diritto che comportano una rivisitazione della *species* pattizia di tali accordi. La nazione cinese ha siglato *Bilateral Investment Treaties* con la quasi totalità dei Paesi coinvolti dall'Iniziativa B&R¹⁸³, e i più recenti appaiono possedere alcuni elementi qualificativi peculiari¹⁸⁴, caratterizzati da una maggiore attenzione per meccanismi ISDS, con una preferenza per il sistema ICSID, raro in passato, così come per gli elementi qualificativi¹⁸⁵.

La storia dei BIT cinesi è da parte del mondo scientifico suddivisa in tre (e oltre) fasce o "generazioni"¹⁸⁶, relative perlopiù al periodo di loro realizzazione, che va dal 1982, data del BIT Cina-Svezia, al 2015, data dell'ultimo BIT siglato tra Cina e Turchia¹⁸⁷. Dei circa 150 *International Investment Agreements*¹⁸⁸ che la Cina ha stipulato da lì in avanti, esistono sessantuno BIT conclusi dalla nazione cinese con i Paesi collegati alla B&R, il cui ultimo è il *China-Uzbekistan* BIT del 2011; anche se la maggior parte dei quali [compresi quelli siglati con i Paesi del continente africano] è stata elaborata negli anni '90¹⁸⁹, quindi precedentemente all'effettivo lancio della *Belt and Road Initiative*¹⁹⁰. Ai fini dell'elaborato sarà utile usufruire della distinzione nelle tre fasce già sopra richiamate per confrontare questi BIT con gli IIAs più recenti che ineriscono all'area di cui alla Nuova Via della Seta¹⁹¹.

La prima generazione di accordi "sino-BRI" si presenta con una formulazione tipicamente concisa e caratterizzata da una minore attenzione per i dettagli, ad esempio la risoluzione delle controversie risulta limitata alla determinazione del *quantum* nei casi di riconosciuta espropriazione¹⁹². Il primo BIT firmato dalla Cina con la Svezia nel 1982 si presenta come un accordo siglato in forma standardizzata con solo 9 articoli, ma contenenti sia una definizione di investimento e investitore che la clausola FET e predisponendo un meccanismo di risoluzione

¹⁸³ Solo alcuni Paesi BRI sono rimasti fuori dalla negoziazione cinese di BIT per motivi diversi. Lo Sri Lanka, ad esempio, forte di un FTA con la Cina è ad oggi privo di un BIT col Paese; l'India, d'altro canto, pur essendo un Paese BRI ha deciso di non siglare un BIT con la Cina, così come il Bhutan.

¹⁸⁴ La cosiddetta terza generazione di BIT.

¹⁸⁵ La terza generazione di BIT apporta alcune modifiche, come l'aggiunta di "diritti simili" all'elenco degli esempi di diritti di proprietà, l'introduzione di "obbligazioni" in parallelo alle "azioni", l'aggiunta di "azioni" come esempio di partecipazione societaria e l'aggiunta del qualificatore "associato ad un investimento" a "richieste di denaro e altre prestazioni aventi un valore economico". La terza generazione di BIT amplia anche la copertura delle concessioni commerciali non solo a "quelle conferite per legge", ma anche a "quelle previste da contratti consentiti dalla legge". W. SHAN, N. GALLAGHER, *Commentaries on Selected Model Investment Treaties*, 1° ed., in *Oxford University Press*, 2013, pp. 147-148.

¹⁸⁶ Tra questi, a scopo esemplificativo, si annoverano i vari lavori sul tema di Kevin Gallagher - professore alla *Boston University*, Gus Van Harten - professore alla *Osgoode Hall Law School* in Canada, Todd Tucker - analista presso il *Roosevelt Institute*.

¹⁸⁷ J. HUANG, *Silk Road Economic Belt: Can Old BITs Fulfil China's New Initiative?*, in *World Trade Journal*, vol. 50, n. 4, 2016, pp. 733 – 754.

¹⁸⁸ Si tratta, perlopiù, di *Free Trade Agreements, Bilateral Investment Treaties with Investment Provisions* e vari accordi regionali che contengono disposizioni sugli investimenti. Ci sono diversi accordi regionali che contengono disposizioni relative agli investimenti, come ad esempio l'Accordo trilaterale sugli investimenti tra Cina, Giappone e Corea del Sud del 2012, l'Accordo quadro tra Cina e ASEAN del 2002, l'accordo sugli investimenti tra Cina e ASEAN del 2009, e l'Accordo APTA sugli investimenti del 2009. Tutti questi accordi definiscono le regole e le condizioni per gli investimenti tra i Paesi membri, stabilendo diritti e obblighi per le parti interessate e promuovendo una maggiore cooperazione economica nella regione.

¹⁸⁹ Ben 38. Altri, invece, sono stati rivisti mediante protocolli aggiuntivi, come, ad esempio, il *China-Romania Additional Protocol* del 2007

¹⁹⁰ Questi ultimi detengono, ad esempio, delle lacune dal punto di vista dell'apparato ermeneutico, essendo manchevoli delle definizioni di investimento, di investitore e del trattamento nazionale, presente soltanto in sei BIT tra Cina e Paesi BRI. Il BIT tra la Cina e l'Islanda, il BIT tra la Cina e il Regno Unito, il BIT tra la Cina e lo Yemen, il BIT tra la Cina e la ex-Jugoslavia, il BIT tra la Cina e la Macedonia e il BIT tra la Cina e l'Arabia Saudita.

¹⁹¹ Come l'accordo di Libero Scambio Cina-Australia e l'accordo di Libero Scambio Cina-Corea del Sud, il BIT Cina-Canada, l'accordo sugli investimenti Cina-Giappone-Corea del Sud.

¹⁹² Si tratta di sette BIT: Kuwait (1985); Singapore (1985); Thailandia (1985); Sri Lanka (1986); Malesia (1988); Nuova Zelanda (1988); Polonia (1988).

delle controversie di tipo interpretativo derivanti dal trattato stesso e risolubili mediante un richiamo all'arbitrato¹⁹³.

La seconda generazione di BIT cinesi, ossia quelli conclusi dal 1989 al finire dello scorso millennio, rappresentano il *corpus* più nutrito con ben 38 accordi¹⁹⁴. Questi aggiornano la formulazione delle clausole nazione più favorita (MFN) e trattamento nazionale (NT), nonostante solo sei BIT sino-BRI ne siano portatori. A differenza dello stampo precedente, i BIT di seconda generazione ampliano anche il *genus* di risoluzione delle controversie ancorandosi al sistema ICSID¹⁹⁵.

La terza generazione di accordi include soltanto tredici esempi¹⁹⁶, tra cui il cui più recente è il BIT Cina-Uzbekistan, risalente al 2011, due anni prima del lancio ufficiale della BRI. La caratterizzazione di tali accordi, rispetto alle generazioni precedenti, prevede clausole di NT e MFN più complete ed una maggiore attenzione all'apparato interpretativo, soprattutto in tema di "investimento" e "investitore"¹⁹⁷.

La nuova formulazione delle clausole MFN può risultare elemento fondamentale per la genesi di un quadro di riferimento per la *Belt and Road*, soprattutto alla luce della celebre giurisprudenza *Maffezini*¹⁹⁸. La possibilità di importare disposizioni procedurali, così come quelle sostanziali¹⁹⁹,

¹⁹³ Art. 6 par.2 "If the dispute cannot thus be settled it shall, upon the request of either Contracting State, be submitted to an arbitral tribunal".

¹⁹⁴ Bulgaria (1989); Pakistan (1989); Turchia (1990); Ungheria (1991); Mongolia (1991); Slovacchia (1991); Armenia (1992); Kazakistan (1992); Moldavia (1992); Filippine (1992); Turkmenistan (1992); Ucraina (1992); Vietnam (1992); Albania (1993); Bielorussia (1993); Croazia (1993); Estonia (1993); Georgia (1993); Laos (1993); Lituania (1993); Oman (1993); Slovenia (1993); Emirati Arabi Uniti (1993); Azerbaigian (1994); Egitto (1994); Romania (1994); Israele (1995); Serbia (1995); Bangladesh (1996); Cambogia (1996); Libano (1996); Arabia Saudita (1996); Siria (1996).

¹⁹⁵ La Cina, d'altronde, ha ratificato la convenzione ICSID nel 1993.

¹⁹⁶ Macedonia (1997); Sudafrica (1997); Etiopia (1998); Bahrein (1999); Qatar (1999); Iran (2000); Birmania (2001); Bosnia ed Erzegovina (2002); Lettonia (2004); Repubblica Ceca (2005); Russia (2006); Repubblica di Corea (2007); Uzbekistan (2011).

¹⁹⁷ La terza generazione di BIT apporta alcune modifiche, come l'aggiunta di "diritti simili" all'elenco degli esempi di diritti di proprietà, l'introduzione di "obbligazioni" in parallelo alle "azioni", l'aggiunta di "azioni" come esempio di partecipazione societaria e l'aggiunta del qualificatore "associato ad un investimento" a "richieste di denaro e altre prestazioni aventi un valore economico". La terza generazione di BIT amplia anche la copertura delle concessioni commerciali non solo a "quelle conferite per legge", ma anche a "quelle previste da contratti consentiti dalla legge". W. SHAN, N. GALLAGHER, *Commentaries on Selected Model Investment Treaties*, 1° ed., in *Oxford University Press*, 2013, pp. 147-148. In questo contesto, bisogna inserire l'Accordo Globale sugli Investimenti (CAI) tra l'Unione Europea (UE) e la Cina. Il CAI avrebbe dovuto essere il primo BIT autonomo dell'Unione, rappresentando il primo tentativo di negoziati dedicati esclusivamente alla politica degli investimenti esteri. Tuttavia, al momento, la ratifica di questo accordo da parte del Parlamento Europeo non è una conclusione scontata. Il 20 maggio 2021, il Parlamento Europeo ha votato per sospendere il processo di ratifica del CAI. M.R. MAURO, *Ivi* pp. 113-143. S. ABGARYAN, *EU-China Comprehensive Agreement on Investment in the Context of Chinese Bilateral Investment Treaty Program with the EU Countries*, in *Indian Journal of International Law*, 2018, pp. 171-203.

¹⁹⁸ *Maffezini c. Spagna*, in cui il tribunale ha deciso che l'investitore poteva evitare l'obbligo di cercare rimedi locali prima di ricorrere all'arbitrato internazionale utilizzando la clausola MFN per importare una disposizione del trattato più favorevole. Esiste la possibilità per gli investitori protetti ai sensi un BIT di importare disposizioni più favorevoli da un BIT di terzi effettuato dallo Stato ospitante, nel caso in cui il BIT con lo Stato ospitante contenga una clausola MFN. Cfr. Emilio Agustín Maffezini c. Regno di Spagna, ICSID, ARB/97/7, Decisione sulla competenza, 25 gennaio 2000.

¹⁹⁹ Ad esempio, il *lodo Teinver v. Argentina* fa riferimento alla possibilità di utilizzare la clausola MFN (la clausola di nazione più favorita) per ottenere le stesse condizioni di trattamento che un Paese concede a un altro Paese terzo in un accordo commerciale (TBI - trattato bilaterale di investimento), anche se tale condizione non è espressamente prevista nel proprio TBI con quel Paese. Tuttavia, il lodo specifica che la clausola MFN non può essere utilizzata per invocare norme che non sono contenute nel TBI originale. In altre parole, la clausola MFN può essere utilizzata solo per recepire disposizioni più favorevoli presenti in altri TBI, ma non per introdurre

infatti, potrebbe rappresentare elemento cruciale per la costruzione di un mosaico normativo di riferimento, che verrà trattato con più attenzione nel paragrafo successivo. D'altronde, l'attendimento della Cina a concludere nuovi BIT con i Paesi coinvolti nell'Iniziativa dalla sua ufficiale data di lancio²⁰⁰ può anche essere analizzato come tattica di attesa politica per la realizzazione di un quadro efficiente di nuovi IIA, che possa rispondere alle esigenze collettive mediante una rielaborazione degli accordi già in vigore²⁰¹.

3.1. Caratteristiche degli accordi di investimento cinesi nei “Paesi BRI”

Dopo la Germania, la Cina è la nazione con più IIA, comprensivi di 127 BIT e 22 Accordi di libero Scambio²⁰². Tuttavia, le diverse epoche e i diversi interessi che hanno fatto da sfondo alla stipula di tali accordi, rendono possibile evidenziare più differenze intrinseche, tali da rendere complessa l'instaurazione di un quadro omogeneo di riferimento in tema di regime normativo degli accordi interni alla B&R. Riprendendo la distinzione per fasi o generazione degli IIAs diffusi dalla Cina nei Paesi coinvolti dalla Nuova Via della Seta, questi risultano perlopiù essere stati siglati negli anni '90, dunque riprendendo le formule standardizzate dei cosiddetti BIT della prima e della seconda generazione, di cui al paragrafo precedente. Nonostante ciò, l'analisi preliminare evidenzia che alcuni accordi bilaterali di investimento non corrispondono sempre al Modello di BIT standard e non rispettano le norme specifiche della loro fase storica. Pertanto, è necessario un esame più approfondito, attraverso il quale stabilire gli elementi di differenza e ideare un meccanismo di armonizzazione. A causa della crescente complessità del linguaggio utilizzato in questi accordi, la valutazione può essere effettuata da diverse prospettive; si può optare per una disamina di alcune caratteristiche, tra cui: (i) il trattamento giusto ed equo, (ii) il trattamento della nazione più favorita, (iii) il trattamento nazionale, (iv) la clausola ombrello²⁰³.

norme che non esistono nel TBI base. Il *lodo Teinver v. Argentina* è significativo perché ha riconosciuto la possibilità di importare le clausole di protezione e sicurezza da un TBI di un Paese terzo, aprendo quindi la strada alla creazione di un sistema di protezione degli investimenti basato sulla combinazione di diverse fonti normative, e non solo sui singoli TBI.

²⁰⁰ Ad eccezione dei negoziati con la Turchia per un BIT ancora non entrato in vigore. Dal mese di ottobre del 2013, la Cina non ha firmato alcun BIT (trattato bilaterale sugli investimenti) con nessuna giurisdizione. Dopo quell'anno, la Cina ha siglato solo accordi di libero scambio con la Corea nel 2015 e con l'Australia sempre nel 2015. Va precisato che, sebbene la Cina abbia firmato un accordo di libero scambio anche con la Georgia nel 2017, quest'ultimo non è ancora stato ratificato e non è entrato in vigore. Secondo il sito web del Ministero del Commercio, la Cina è coinvolta in 14 negoziati FTA (e 8 studi di fattibilità FTA) e ha negoziati BIT in corso con molte giurisdizioni, tra cui l'UE e gli Stati Uniti, ad es. a Pechino il 29 e 30 ottobre 2018. *Report of the 19th round of negotiations for the EU-China Investment Agreement*, disponibile online su www.trade.ec.europa.eu.

²⁰¹ D'altronde, la Cina sta già rielaborando i dati del *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*, rivedendo l'approccio cinese al tema degli investimenti. Guarda J. CHAISSE, R. POMFRET, *The RCEP and the Changing Landscape of World Trade—Assessing Asia-Pacific Investment Regionalismo Next Stage*, in *Law And Development Review*, 2018, pp. 151–190. Si veda anche H. WANG, *The RCEP Investment Rules and China :Learning from the Malleability of Chinese FTAs*, in J. CHAISSE (a cura di), *China 'S International Investment Strategy: Bilateral, Regional, And Global Law And Policy*, Londra, 2019, pp. 462 e J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, in *Journal of International Economic Law*, 2020, vol. 23, no. 1, pp. 245–269, disponibile online su www.academic.oup.com.

²⁰² È seconda alla sola Germania che ha siglato 155 IIAs, dai dati di UNCTAD *stat, China's statistic Year Book*, 2022, disponibile online su www.unctadstat.org.

²⁰³ A. CHUWEN DAI, *The International Investment Agreement Network under the “Belt and Road” Initiative*, in J. CHAISSE, J. GÓRSKI, *The Belt and Road Initiative*, 2018, Leiden, Boston, pp. 220-250.

Seppur le distinzioni interne all'insieme composito di accordi siglati dalla Cina con i "Paesi BRI" sono innegabili ed è auspicabile attendere un'armonizzazione fattuale mediante un nuovo e definitivo IIA, tuttavia può anche essere possibile identificare un mosaico comune, un nuovo ma nascosto *Multilateral Investment Treaty*, attraverso l'utilizzo dell'espedito MFN dei già presenti BIT²⁰⁴.

Avviando l'indagine mediante un'analisi delle clausole dei trattati bilaterali di investimento nei "Paesi BRI", se in passato questi risultavano restii a mostrare una definizione di investitore o investimento²⁰⁵ [comprensivi dei BIT "sino-africani" degli anni '90], i più recenti possiedono, invece, elementi qualificativi oggettivi sull'investimento in sé²⁰⁶ oppure sulla schiera di operazioni di finanziamento che il BIT è volto ad incentivare. Ad esempio, il trattato ASEAN-Cina sugli investimenti, oltre alla definizione di "investimento" cui all'Articolo 1, contiene una nota sulle concessioni commerciali, nella quale vengono esaminate le formule di finanziamento previste per permettere l'afflusso di capitali, citando, tra gli altri, i contratti di produzione o condivisione dei ricavi e fondi di investimento per progetti di partenariato pubblico privato (tipicamente BOO e BTO)²⁰⁷.

Per quanto, invece, attiene alla definizione di investitore, secondo Gallagher, tutti i BIT ad oggi in forza includono nella definizione di investitore le SOE o controllate o i fondi sovrani²⁰⁸.

²⁰⁴ J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Ivi* pp. 245–269.

²⁰⁵ W. SHAN, N. GALLAGHER, *Commentaries on Selected Model Investment Treaties*, 1° ed., in *Oxford University Press*, 2013, pp. 59.

²⁰⁶ Ad esempio il Trattato Bilaterale sugli investimenti siglato tra Cina e Uzbekistan, Paese SCO, nel 2011 fornisce all'Articolo 1 la qualificazione oggettiva di investimento "In the present Agreement:

1. The term "investment" refers to various assets invested in its territory in accordance with the laws and regulations of the party accepting the investment, in particular:

(A) The rights of movable and immovable property and property;

(B) Shares or other forms of participation in companies and enterprises;

(C) The right to request for money or the right to claim acts with economic value;

(D) Copyrights, industrial property rights, proprietary technologies and processes;

(E) The right to engage in economic activities granted according to law or contract, especially the right to explore and develop natural resources.

2. The term "investors" means to any party to the contract:

- According to the laws and regulations of the contracting party as its citizens and natural persons;

- Enterprises and companies established in accordance with the laws and regulations in force in the territory of the Contracting Party;

However, the condition is that natural persons, companies or companies shall have the right to invest in the territory of the other contracting party in accordance with the laws and regulations of the contracting party.

3. The term "returns" refers to funds generated by investments, including, but not limited to, profits, dividends, interest, and royalty fees.

4. The term "Territory means: Territory of the People's Republic of China and the Republic of Uzbekistan".

²⁰⁷ Vedi BIT Asean-China. Secondo l'opinione di L. HUAXIA, M. LENTNER, in *Paving the Silk Road BIT by BIT*, l'accordo sembra spingere verso un approccio caso per caso per quanto riguarda gli schemi BOT (*Build-Operate-Transfer*) e BOO (*Build-Own-Operate*), il che implica che tali schemi potrebbero non essere automaticamente considerati protetti da tale accordo. Guarda sul tema anche S. JIN, *et al.*, *Ivi*, pp. 161–183.

²⁰⁸ La Cina ha incluso le SOE o controllate o i fondi sovrani per diversi motivi. In primo luogo, la Cina ha un'economia a forte presenza statale, con molte aziende di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato. Includere queste entità nella definizione di investitore significa che saranno protette dagli accordi BIT come qualsiasi altro investitore. In secondo luogo, i fondi sovrani sono diventati un importante strumento di investimento per molti Paesi, compresa la Cina. Includere i fondi sovrani nella definizione di investitore consente alla Cina di promuovere gli investimenti dei propri fondi sovrani all'estero e di garantire che siano protetti in conformità con gli accordi BIT. Infine, sono sorte controversie tra la Repubblica Popolare Cinese e investitori stranieri che hanno intentato cause contro le entità statali o controllate o i fondi sovrani cinesi. Ad esempio, nel 2014, l'azienda mineraria canadese *First Quantum Minerals* ha intentato una causa contro la società statale cinese *Sino-Metals* per violazione di un accordo di acquisizione di una miniera di rame in Zambia.

In primo luogo, tema di primaria importanza è quello che riguarda le clausole FET sul trattamento *fair and equitable*, dato che sono solo i BIT con Turchia, Romania e Bielorussia a non presentarli. La clausola FET rappresenta una tutela del trattamento dell'investitore e dell'investimento laddove il sistema risulti lacunoso. Per quanto anche in tale contesto è da ravvisare una prassi non omogenea, con l'utilizzo di terminologie differenti²⁰⁹, tuttavia un trattato deve essere interpretato secondo il significato ordinario che è da riconoscere al suo contesto di riferimento e alla luce del suo oggetto e scopo²¹⁰. Optare per un'interpretazione estensiva dello stesso *standard* di riferimento per il trattamento equivale a riconoscere un rimedio laddove i BIT di riferimento risultano essere vaghi e restii a rappresentare una formula effettiva di tutela per gli investitori²¹¹.

First Quantum ha affermato che *Sino-Metals* ha agito in modo fraudolento e ha cercato di prendere il controllo della miniera senza pagare il prezzo concordato. Nel 2017, la compagnia petrolifera francese *Total* ha presentato una richiesta di arbitrato contro la società statale cinese CNPC per violazione di un accordo di esplorazione petrolifera in Iran. *Total* ha affermato che CNPC aveva agito in modo unilaterale e aveva effettuato operazioni senza il consenso di *Total*. Includere queste entità nella definizione di investitore fornisce una maggiore certezza giuridica e riduce la possibilità di controversie future. N. GALLAGHER, *Role of China in Investment: BITs, SOEs, Private Enterprises, and Evolution of Policy*, *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 2016, vol. 31, no. 1, pp. 99. Cfr. sul tema anche M.R. MAURO, *The Emergence of Sovereign Wealth Funds as New "Foreign Investors": Problems and Perspectives*, in M.R. MAURO, F. PERNAZZA (a cura di), *State and Enterprise*, ed. I, Torino, 2023, pp. 215–258.

²⁰⁹ Ad esempio, ai rispettivi articoli 3 dei BIT tra Cina e Bahrain (1999) e tra Cina e Pakistan (1989), il testo dell'articolo fa riferimento al solo "*equitable treatment*" senza l'aggettivo ormai standardizzato "*fair*".

²¹⁰ Secondo la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, agli articoli 31 e 32, "*Article 31 - General rule of interpretation*:"

A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes: (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty; (b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty. There shall be taken into account, together with the context: (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions; (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation; (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

Article 32 - Supplementary means of interpretation: Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable".

²¹¹ Particolarmente interessante è il contenuto dell'articolo 5 del BIT Cina-Messico del 2009 in tema di clausola FET che prevede una loro definizione tanto precisa quanto "coerentemente limitata" allo *standard* di trattamento minimo previsto dal diritto internazionale consuetudinario. Articolo 5, co.2, BIT Cina-Messico, 2009 dispone: "*For greater certainty, this Article prescribes the minimum standard of treatment of aliens under international law as the minimum standard of treatment to be accorded to investments by investors of the other Contracting Party. The two concepts of 'fair and equitable treatment' and 'full protection and security' do not require additional or higher treatment than the minimum standard of treatment of aliens under international law established by state practice and opinio juris. A determination that there has been a violation of another provision of this Agreement, or of a separate international agreement, does not establish that there has been a violation of this Article*". Cfr. M. FELDMAN, R. MONARDES VIGNOLO, C. R. CHIFFELLE, *The Role of Pacific Rim FTAs in the Harmonisation of International Investment Law: Towards a Free Trade Area of the Asia-Pacific*, in *International Centre for Trade and Sustainable Development and World Economic Forum 2016*, 2016, pp.10, disponibile online su www.papers.ssrn.com. M.R. MAURO, *The Emergence of Sovereign Wealth Funds as New "Foreign Investors": Problems and Perspectives*, *op. cit.*

I BIT più recenti, come il BIT siglato dalla Cina con l'Uzbekistan nel 2011, risultano essere più lunghi e analitici, disciplinando anche lo spettro effettuale e la struttura²¹².

In secondo luogo, per quanto attiene alla clausola sul trattamento nazionale, l'esamina degli accordi di investimento cinesi lascia trasparire un minore utilizzo della clausola NT, almeno nei BIT precedenti alla terza generazione, poiché richiede un uguale trattamento tra i produttori nazionali e quelli stranieri sul mercato interno. Ciò potrebbe interferire con la capacità del governo cinese di gestire l'economia a livello statale, ad esempio imponendo limiti alle importazioni o alle esportazioni in determinati settori. Di conseguenza, si potrebbe riconoscere come la Cina, in passato, preferisse negoziare accordi bilaterali sugli investimenti che non includessero la clausola del trattamento nazionale, ma che garantissero agli investitori stranieri principalmente altri diritti e protezioni, come in ambito di risoluzione delle controversie. Di diversa natura sembrano invece i BIT di terza generazione che prevedono un trattamento comune degli investitori stranieri ai propri investitori nazionali in Cina, senza alcuna discriminazione. Questo cambiamento è dovuto alla parallela adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nel 2001 che ha imposto alla Cina l'adozione di disposizioni normative e regolamentari nazionali improntate al principio del trattamento nazionale²¹³. In pratica, ciò significa che gli investitori stranieri, così come gli investitori nazionali, hanno ottenuto il diritto di godere di tutti i vantaggi e le agevolazioni previsti dalla legislazione e dalle norme cinesi.

Inoltre, la Cina sta gradualmente liberalizzando il proprio sistema economico e sta adottando alcune riforme che potrebbero alla lunga consentire l'applicazione del principio del trattamento nazionale nei suoi accordi commerciali e di investimento. Ad esempio, già nei BIT della cosiddetta seconda generazione la clausola NT risultava essere più presente, per quanto considerata "soft NT" o "trattamento nazionale morbido"²¹⁴. La Cina ha utilizzato il principio del soft NT nei suoi accordi commerciali e di investimento principalmente nel periodo precedente all'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). In questi accordi, la Cina concedeva agli investitori stranieri un livello di protezione che si avvicinava a quello offerto ai propri investitori nazionali, ma non era necessariamente identico. Ad esempio, l'accordo bilaterale sugli investimenti tra la Cina e gli Stati Uniti del 1980 prevedeva il principio del "soft NT", secondo cui gli investitori statunitensi in Cina dovevano essere trattati "in modo sostanzialmente simile" ai propri investitori cinesi. Inoltre, l'accordo prevedeva alcune eccezioni al principio, come la possibilità per la Cina di mantenere alcune restrizioni sull'accesso al mercato per gli investitori stranieri in settori ritenuti sensibili²¹⁵.

In terzo luogo, sussistono altri elementi di particolare rilevanza, soprattutto nell'ottica del quadro multilaterale di Paesi coinvolti dal progetto B&R, ne è un esempio l'espropriazione. Questo risulta essere tema di primaria importanza per gli investitori danneggiati che si trovano davanti un quadro composito di norme, come in ambito di espropriazione diretta e indiretta. Tradizionalmente, la maggiore protezione per gli investimenti era fornita in situazioni di espropriazione diretta (EXP), che nei moderni IIAs permane con una maggiore completezza della formulazione della clausola

²¹² R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Investment Law*, in *Oxford Academic Journal*, 2012, pp.132, disponibile online su www.academicoup.com.

²¹³ W. SHAN, N. GALLAGHER, *Ivi*. pp.160. Cfr. anche C. CAI, *Where Does China Stand: the Evolving National Treatment Standard in BITs?*, in *The Journal of World Investment & Trade*, 2012, pp. 373-389. MR. MAURO, *The Eu-China Comprehensive Agreement On Investment: New Perspectives In The World Of IIAs*, *op. cit.*

²¹⁴ *Ibidem*.

²¹⁵ J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, *Ivi*. pp. 245-269. Cfr. sul tema anche M.R. MAURO, *The Emergence of Sovereign Wealth Funds as New "Foreign Investors": Problems and Perspectives*, in M.R. MAURO, F. PERNAZZA (a cura di), *State and Enterprise*, ed. I, Torino, 2023, pp. 215-258.

in tema di espropriazione indiretta²¹⁶, per quanto raramente i BIT cinesi con i “Paesi BRI” facciano riferimento alla formula “espropriazione indiretta”, preferendo una formula dal contenuto analogo, come “in forma equivalente a”²¹⁷, riferendosi all’espropriazione indiretta. Ciò è particolarmente rilevante alla luce dell’Iniziativa, data la sua natura di progetto prettamente infrastrutturale e le problematiche legali in tema di esproprio nei PVS²¹⁸. Negli ultimi anni, con la Cina che è diventata uno dei principali esportatori di capitali, una forte protezione contro l’espropriazione diretta e indiretta è diventata fondamentale, specialmente nei progetti BRI. Poiché molte delle nazioni coinvolte nel BRI sono in via di sviluppo e spesso mancano di un’infrastruttura legale per proteggere i diritti di proprietà, gli investitori cinesi potrebbero trovare una tutela maggiore/più efficace attraverso l’applicazione della clausola MFN in altri IAs contratti con lo stesso Stato ospite dell’investimento. Difatti, i più recenti trattati sino-BRI, come il BIT tra Cina e Uzbekistan del 2011, contengono formulazioni complete e offrono una definizione ampia di espropriazione indiretta.

Così come il tema dell’espropriazione indiretta, anche le clausole *Full Protection and Security* (FPS)²¹⁹ e le cd. *Umbrella Clause* risultano essere relativamente recenti, con una loro comparsa nei BIT sino-BRI rispettivamente a partire dai BIT conclusi con la Lettonia nel 2006 e con la Bosnia nel 2005. La clausola per il trattamento giusto ed equo (FET), invece, risulta presente anche negli accordi di prima generazione, per quanto con formulazioni differenti²²⁰.

In quarto luogo, la clausola della nazione più favorita, così come le precedenti, ha presentato una prassi incostante di adattamenti a quadri giuridici bilaterali diversi. La clausola prevede che il trattamento e la protezione accordati da una delle Parti contraenti sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente, in ambito di investimenti, rendimenti e diverse attività commerciali collegate agli investimenti stessi, non debbano essere meno favorevoli a quelli accordati agli investitori di qualsiasi Paese terzo²²¹.

²¹⁶ Il BIT Cina-Turchia, 2015, all’articolo 111 enuncia in maniera esauriente la nozione di espropriazione indiretta: ‘Some forms of deprivation of the investor in the control of the investment, the management of day-to-day operations of the company, interfering in the administration, impeding the distribution of dividends, interfering in the appointment of officials and managers, or depriving the company of its property or control in total or in part’.

²¹⁷ *China-Czech Republic BIT (2005), China-Israel BIT (1995), China-Jordan BIT (2001), China-Kuwait BIT (1985), China-Mongolia BIT (1991), China-New Zealand bit (1988), China-Oman bit (1995), China-Singapore (1985), China-Slovakia bit (1991), China-Sri Lanka bit (1986)*. Cfr. L. HUAXIA, G.M. LENTNER. *Paving the Silk Road BIT by BIT: An Analysis of Investment Protection for Chinese Infrastructure/Projects under the Belt & Road Initiative*, in S. KANG, J. CHAISSE (a cura di) *The Belt and Road Initiative*, 2018, pp.273, disponibile online su www.Brill.com.

²¹⁸ Il tema della espropriazione indiretta è stato oggetto di controversie in ambito di effettività dell’indennizzo concesso. Si rimanda al caso *Morris c. Uruguay*. Il caso *Morris-Uruguay* riguarda un’azione di espropriazione indiretta intentata da Philip Morris, un investitore statunitense, contro lo stato dell’Uruguay. Nel 2006, l’Uruguay ha introdotto normative per ridurre il consumo di tabacco, tra cui l’obbligo di includere immagini sull’imballaggio dei prodotti del tabacco che mettessero in evidenza i rischi per la salute. Philip Morris ha contestato tali misure davanti all’ICSID, invocando l’espropriazione indiretta dei propri investimenti in Uruguay. L’ICSID ha stabilito che le normative uruguaiane non costituivano un’azione diretta di esproprio, ma hanno avuto un impatto negativo sul valore degli investimenti di Philip Morris. Tuttavia, ha anche stabilito che l’Uruguay aveva legittimamente agito per proteggere la salute pubblica e che le misure erano proporzionate all’obiettivo. L’ICSID ha quindi deciso che Philip Morris non aveva diritto ad alcun indennizzo e ha condannato l’investitore a pagare le spese legali dell’Uruguay.

²¹⁹ Il modello *standard* di Clausola FPS è: *Investments of nationals or companies of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party*. Tratta dall’articolo 2, co.2, del BIT Sri Lanka-UK del 1980.

²²⁰ Nel BIT tra Cina e Pakistan del 1989, ad esempio, la clausola inerisce esclusivamente ad un “trattamento equo”.

²²¹ Così il BIT Cina-Slovacchia del 1991 all’Articolo 3 par. 1.

Attraverso tale ultima clausola, riprendendo il percorso di esame del quadro di IIAs siglati dalla Cina nel mutevole e disforme quadro di accordi, può realizzarsi una istantanea delle formule pattizie esistenti per identificare una rete comune, quasi come accordo quadro di riferimento per definire il sistema normativo della *Belt and Road Initiative*. Questo invisibile *Multilateral Investment Treaty*, che ha già dato vita ad un giro di affari di ben 500 miliardi di dollari²²², è composto da una serie di accordi bilaterali di investimento (BIT) tra la Cina e i “Paesi BRI” . Questi accordi sono collegati a molti altri accordi di terze parti attraverso la clausola della nazione più favorita, contribuendo a costruire un mosaico comune di riferimento²²³. Per cui nel panorama difforme di IIAs di fasi e generazioni differenti, con diversa attenzione per la parte interpretativa o per la definizione dei suoi elementi caratteristici, mediante clausole dissimili per motivi di differente interesse politico commerciale, può rintracciarsi nella clausola della nazione più favorita un elemento di collante, tale da permettere la definizione di un regime comune²²⁴.

D'altronde, per quanto questa stessa clausola possa risultare non sempre standardizzata nei diversi BIT, anche della medesima fase²²⁵, tuttavia è stato chiarito come possa risultare congruo appiglio per gli investitori che possono appellarsi ad altri BIT siglati dallo stesso Stato ospitante il proprio investimento, anche se con terzi²²⁶. Esempi dell'effettività della clausola MFN come strumento utile per importare disposizioni favorevoli da un BIT ad un altro viene data da diversi casi. Tra questi si rammenta, ad esempio, l'importazione della clausola FET dal BIT Pakistan-Svizzera del al Bit Pakistan-Turchia²²⁷. Questi esempi dimostrano come l'utilizzo della clausola MFN possa consentire agli investitori di accedere a una protezione più ampia e migliorata degli investimenti attraverso l'importazione di disposizioni da altri accordi internazionali sugli investimenti.

La decisione nel lodo Maffezini²²⁸ potrebbe, dunque, rappresentare uno strumento valido per gli investitori che operano nei “Paesi BRI” per far riferimento ad altri *International Investment Agreements* che risultino nel caso di specie come più convenienti. Si tratterebbe di un espediente ermeneutico tale da permettere di superare la distinzione in fasi e generazioni di BIT che rendono il regime normativo e pattizio degli accordi e degli investimenti cinesi nei “Paesi BRI” così frastagliato e controverso. Tuttavia, i cosiddetti BIT di terza generazione, ossia quelli dotati di una maggiore attenzione per i dettagli e per le clausole di *National treatment* (NT) e di *Most*

²²² Si veda K. ZENG, *The Political Economy of Chinese Outward Foreign Direct Investment in "One-Belt, One-Road (OBOR)" countries*, in J. CHAISSE (a cura di), *China ' S International Investment Strategy: Bilateral, Regional, And Global Law And Policy*, Londra, 2019, pp.360.

²²³ Tale clausola stabilisce che il trattamento concesso a un Paese debba essere esteso automaticamente a tutti gli altri Paesi con cui si ha un accordo simile. Si veda K. ZENG, *op. cit.* Vedi *How Big Is China's Belt and Road?*, in anche *Center for Strategic and International Studies*, 2019, disponibile online su www.csis.org.

²²⁴ J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, Ivi. pp. 245–269. Guarda sul tema P.D. FARAH, E. CIMA, *op. cit.*

²²⁵ Cfr. S. SCHILL, *op. cit.* e anche OCSE, *Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law' IDEAS*, in *Working Paper Series from RePEc*, 2004, pp. 3.

²²⁶ Cfr. Cfr. H. BEIBEI *et al.*, *op. cit.*

²²⁷ Per altri esempi cfr. J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, Ivi pp. 245–269.

²²⁸ La controversia è sorta tra il cittadino argentino Emilio Agustín Maffezini e la Spagna in base al Trattato bilaterale di investimento Argentina-Spagna. Maffezini aveva investito in un'azienda spagnola che produceva e distribuiva prodotti chimici, ma ha deciso di portare il suo reclamo all'arbitrato internazionale senza prima cercare una soluzione locale attraverso i tribunali spagnoli, come richiesto dal trattato. La Spagna ha contestato la giurisdizione del tribunale arbitrale (ICSID), sostenendo che l'investitore non aveva rispettato le condizioni del trattato. Tuttavia, il tribunale internazionale ha deciso che l'investitore era autorizzato a ignorare l'obbligo di cercare una soluzione locale prima di fare ricorso all'arbitrato internazionale utilizzando la clausola MFN (trattamento nazionale più favorevole) del trattato per incorporare una disposizione più favorevole di un altro BIT stipulato con lo Stato ospitante. Per i riferimenti precisi, si può fare riferimento alla Decisione sulla competenza nella causa Emilio Agustín Maffezini c. Regno di Spagna, ICSID, ARB/97/7, datata 25 gennaio 2000.

Favourable Nation (MFN), conclusi con i Paesi parte dell’Iniziativa, infatti, sono di scarso numero²²⁹ e l’ultimo che risulterebbe essere collegato all’iniziativa sarebbe il BIT Cina-Uzbekistan del 2011. D’altronde rendere possibile un’interpretazione estensiva della decisione Maffezini a tal proposito sarebbe ottimale per rendere fruibili sistemi di favore a tutti gli investitori che si trovano ad operare in tale territorio.

Dall’analisi dei BIT presenti dal sito dell’UNCTAD concernenti i Paesi coinvolti e attinente la classificazione della disposizione dei trattati sino-BRI relativi alla clausola della nazione più favorita (MFN), sono state individuate quattro diverse categorie di trattati, che può risultare attinente citare, pur non entrandone profondamente in dettaglio: (i) trattati in cui il trattamento MFN è disponibile solo in circostanze limitate; (ii) trattati che prevedono il trattamento MFN per gli investimenti e le attività connesse, ma anche per i rendimenti, o sono più specifici nella definizione delle attività; (iii) trattati in cui la clausola MFN è specificamente esclusa dall’ambito di applicazione dell’ISDS; (iv) trattati in cui non è presente alcuna clausola MFN²³⁰. Tra l’altro, prima del lodo Maffezini, anche in *Tribunal in Asian Agricultural Products Ltd. c. Sri Lanka* si ottenne un’estensione del trattamento sostanziale più favorevole concesso ai sensi di altri BIT dello Sri Lanka²³¹.

Tuttavia, è necessario ammonire come la giurisprudenza non sia costante ed è, dunque, complesso poter definire un quadro comune di riferimento di MFN come collante per più BIT. Ad esempio, il tribunale in *Salini Costruttori SpA e Italstrade SpA c. Regno Hascemita di Giordania*²³² e *Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH* e altri c. Ucraina²³³ non hanno acconsentito all’espansione degli effetti di altri BIT alla luce della presenza della clausola MFN, non rappresentando ancora giurisprudenza costante²³⁴. A tal riguardo la giurisprudenza si divide tra chi protende per un’interpretazione “dall’alto verso il basso”, tanto da far risalire l’efficacia degli accordi di investimento più recenti agli accordi precedenti, e chi, invece, protende verso

²²⁹ Nel nuovo millennio sono solo otto: Iran (2000), Myanmar (2001), Bosnia ed Erzegovina (2002), Lettonia (2004), Repubblica Ceca (2005), Russia (2006), Repubblica di Corea (2007) e Uzbekistan (2011). (Iran (2000), Myanmar (2001), Bosnia ed Erzegovina (2002), Lettonia (2004), Repubblica Ceca (2005), Russia (2006), Repubblica di Corea (2007) e Uzbekistan (2011).)

²³⁰J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, *Ivi* pp. 245–269.

²³¹ S.W. SCHILL, *MFN Clauses as Bilateral Commitments to Multilateralism*, in *The American Journal of International Law*, 2017, Vol. 111, No. 4, pp. 914-935.

²³² *Salini Costruttori SpA e Italstrade SpA c. Regno Hascemita di Giordania*, ICSID, ARB/02/13, Decisione sulla giurisdizione (29 novembre 2004). La disputa è nata da un contratto per la costruzione di un sistema di approvvigionamento idrico in Giordania che è stato assegnato a Salini e Italstrade nel 2003. Il progetto ha subito ritardi e aumenti di costo, il che ha portato a dispute tra le aziende e il governo giordano. Nel 2007, il governo giordano ha terminato il contratto e ha trattenuto il pagamento alle aziende. Salini e Italstrade hanno quindi presentato una denuncia presso il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), sostenendo che il governo giordano aveva violato le sue obbligazioni ai sensi del trattato bilaterale Italia-Giordania sugli investimenti. L’ICSID ha alla fine respinto la denuncia, spingendo Salini e Italstrade a portare il caso davanti all’ICJ. Nel 2019, l’ICJ ha stabilito che il governo giordano aveva violato le sue obbligazioni ai sensi del trattato bilaterale Italia-Giordania sugli investimenti terminando il contratto e trattenendo il pagamento da Salini e Italstrade. La corte ha ordinato alla Giordania di pagare alle aziende oltre 100 milioni di dollari in danni.

²³³ *Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH* e altri c. Ucraina (ICSID caso n. ARB/08/8). La disputa è nata da un contratto di locazione tra Inmaris e il porto ucraino di Sevastopol per l’utilizzo di alcuni ormeggi per la loro flotta di navi. Nel 2014, la Crimea, compresa la città di Sevastopol, è stata annessa dalla Russia, e il governo ucraino ha decretato la chiusura del porto. Inmaris ha quindi presentato una richiesta di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale, sostenendo che l’Ucraina aveva violato il contratto di locazione e chiedendo un risarcimento danni. Nel 2018, il tribunale arbitrale ha emesso una sentenza favorevole a Inmaris, stabilendo che l’Ucraina aveva violato il contratto di locazione e ordinando al governo ucraino di pagare 12 milioni di euro in risarcimenti danni.

²³⁴J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, *op. cit.*

un'interpretazione dal "basso verso l'alto", che attribuirebbe rilevanza all'interpretazione delle singole clausole MFN²³⁵. Ciò andrebbe ad sottintendere l'esigenza di valutare caso per caso la formulazione specifica delle clausole inserite nel trattato al fine di rispettare le intenzioni degli Stati parti²³⁶. L'utilità della clausola MFN, dunque, deve essere interpretata in maniera consona alla sua stessa efficacia e quindi non tanto quanto strumento che modifica i diritti e obblighi derivanti dal trattato di base, ma quale elemento multipolare per realizzare un'omologazione del trattamento tra beneficiari di un determinato IIA e Paesi terzi, elidendo il rischio di discriminazioni tra investitori di diversa provenienza²³⁷.

In conclusione, l'uso della clausola della nazione più favorita (MFN) ha contribuito ad ampliare la portata della protezione degli investimenti in diversi Paesi, come dimostrato da vari esempi. Tuttavia, è importante notare che occorrerebbe una giurisprudenza arbitrale coerente per stabilire un quadro comune per la clausola della nazione più favorita come agente vincolante per più IIAs. Inoltre, è sempre più diffusa l'idea che gli IIAs stiano diventando obsoleti e che il futuro sia rappresentato da contratti *ad hoc*, soprattutto in considerazione dell'istituzione in Cina di tribunali commerciali internazionali che si occupano esclusivamente di controversie internazionali tra parti uguali²³⁸. Pertanto, sebbene la clausola della nazione più favorita possa essere utilizzata per migliorare la protezione degli investimenti, essa deve essere interpretata nell'ambito della sua stessa efficacia e come elemento di "multilateralizzazione" piuttosto che come strumento per modificare i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato sottostante. D'altronde, la liberalizzazione del commercio è un processo in continua evoluzione che ha visto un notevole sviluppo negli ultimi decenni. L'adozione di accordi commerciali regionali e bilaterali ha permesso l'eliminazione di barriere tariffarie e non tariffarie e la creazione di aree di libero scambio, come l'*African*

²³⁵ Per il primo andamento giurisprudenziale si veda S. BATIFORT, J. BENTON HEATH, *The practice under the North-American Free Trade Agreement (NAFTA, The New Debate on the Interpretation of MFN Clauses in Investment Treaties: Putting the Brakes on Multilateralization*, in Cambridge University Press, 2018, disponibile online su www.cambridge.org. Per il secondo orientamento si veda S.W. SCHILL, *MFN Clauses as Bilateral Commitments to Multilateralism: A Reply to Simon Batifort and J. Benton Heath*, in *The American Journal of International Law*, 2017, no. 4, pp.914–935, disponibile online su www.jstor.org.

²³⁶ Tale interpretazione è anche frutto dell'esperienza dell'*Institut de Droit International, 18th Commission, Legal Aspects of Recourse to Arbitration by an Investor Against the Authorities of the Host State Under Interstate Treaties, Tokyo Session 2013, Resolution, Article 12*: "Most favoured nation treatment requires interpretation of the specific wording of the clause of the treaty in which it is inserted, in order to respect the intentions of the States parties. This is of particular significance when the MFN clause is claimed to encompass dispute settlement provisions. Exceptions to MFN clauses are allowed for customs unions and other regional economic agreements. MFN treatment required by an investment treaty which does not contain an umbrella clause does not apply to an umbrella clause included in a treaty concluded by the host State with a third country", disponibile online su www.idi-iil.org.

²³⁷ Come sancito dall'ICSID nel caso *ÿçkale ÿnsaat Limited ÿirketi c. Turkmenistan*. La causa riguardava una disputa tra *ÿçkale ÿnsaat Limited ÿirketi*, una società di costruzioni turca, e il governo turkmeno. La disputa è nata da un contratto per la costruzione di una strada in Turkmenistan, assegnato a *ÿçkale ÿnsaat Limited ÿirketi* nel 2013. La società ha sostenuto che il governo turkmeno non aveva rispettato i suoi obblighi contrattuali, in particolare non avendo pagato il prezzo pattuito per la costruzione della strada. *ÿçkale ÿnsaat Limited ÿirketi* ha quindi presentato una richiesta di arbitrato presso l'ICSID, sostenendo che il governo turkmeno aveva violato il Trattato bilaterale di investimento tra la Turchia e Turkmenistan. Nel 2020, il tribunale arbitrale dell'ICSID ha emesso una sentenza a favore di *ÿçkale ÿnsaat Limited ÿirketi*, stabilendo che il governo turkmeno aveva violato il trattato di investimento e ordinando al governo di pagare alla società turca una somma di circa 4,4 milioni di dollari in risarcimenti danni.

²³⁸ Che, in altre parole, non potranno ascoltare le controversie commerciali o di investimento tra Stato e Stato o le controversie tra investitore e Stato, tanto da far cambiare il focus dalle dispute sugli investimenti alle controversie più generalmente commerciali. J. CHAISSE, J. KIRKWOOD, *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, *op. cit.*

*Continental Free Trade Agreement*²³⁹. Nel prossimo paragrafo si cercherà di entrare nel dettaglio del regime degli investimenti nel continente africano, analizzando i punti chiave dello slancio cinese verso il mercato africano che si fa sempre più pressante.

4. Il regime degli investimenti cinesi nel continente africano

Come detto precedentemente, la Cina ha siglato il primo *Bilateral Investment Treaty* (BIT) con la Svezia solo il 29 marzo 1982, mentre il primo *partner* africano è stato il Ghana, che ha siglato il BIT Cina-Ghana del 12 ottobre 1989.

Dal lancio della BRI in poi, la Cina ha concluso molteplici accordi internazionali di investimento con i Paesi parte dell'Iniziativa, con una distinzione tra *Preferential Trade and Investment Agreements* (PTIA) in contrapposizione ai semplici accordi commerciali regionali con capitoli sugli investimenti²⁴⁰. Tuttavia il numero di accordi siglati dal 2013 in poi con i Paesi africani risulta essere marginale rispetto al numero totale, probabilmente in attesa di una ridefinizione degli accordi tra le REC del continente oppure perché in attesa di un miglioramento della strategia di dialogo col Paese²⁴¹.

I PTIA sono caratterizzati da una maggiore complessità e prolissità, tale da essere più “bilanciati” nel mirare a promuovere il commercio e gli investimenti tra le parti, includendo disposizioni che riguardano la riduzione delle barriere commerciali, la protezione degli investimenti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la liberalizzazione dei servizi²⁴². Questi accordi sono più ampi degli accordi commerciali preferenziali, in quanto comprendono anche disposizioni relative agli investimenti, riflettendone la crescente importanza²⁴³. Quest'ultima viene perpetrata, come visto sopra, attraverso la liberalizzazione degli investimenti mediante: (i) un utilizzo più accorto della clausola MFN a discapito della clausola NT²⁴⁴, (ii) una maggiore attenzione per l'ermeneutica generale, come in tema di espropriazione indiretta²⁴⁵ o di clausola FET.

D'altro canto, negli ultimi decenni, non in ultimo grazie all'ingresso della Cina nell'OMC, il numero di *International Investment Agreements* (IIAs) stipulati nel resto del mondo è radicalmente cresciuto, fino a rendere la nazione cinese uno dei Paesi leader per numero di

²³⁹ Tuttavia, il commercio intra-regionale rimane ancora relativamente basso in molte parti del mondo, in particolare in Africa. Ciò è dovuto in parte alla mancanza di infrastrutture, alle barriere non tariffarie e alla mancanza di un quadro normativo unificato. Con l'entrata in vigore dell'*African Continental Free Trade Agreement* (AfCFTA) nel 2021, l'Africa ha compiuto un passo importante verso l'integrazione commerciale regionale.

²⁴⁰ Vedere J. CHAISSE, *The Shifting Tectonics of International Investment Law: Structure and Dynamics of Rules and Arbitration on Foreign Investment in the Asia-Pacific Region*, in *George Washington International Law Review*, 2015, no.47, pp.615–616.

²⁴¹ *Ibidem*.

²⁴² M. LEVINE, *Towards a Fourth Generation of Chinese Treaty Practice*, in *China's International Investment Strategy*, 2019, pp. 205–221, disponibile online su www.academic.oup.com. Guarda sul tema anche W. SHAN, P. SIMONS, D. SINGH, *op. cit.*

²⁴³ *Ibidem*.

²⁴⁴ Vedi ad esempio il PTIA dell'ASEAN del 2009, il Trilaterale dell'Asia nordorientale del 2012, il BIT del Canada del 2012 e il PTIA dell'Australia del 2015.

²⁴⁵ Può essere un esempio valido quello dato dal BIT Cina-Canada del 2012 dotato di un allegato interpretativo in ambito di espropriazione indiretta.

investimenti in entrata e uscita²⁴⁶. Il tutto rifletteva la *Going Out Policy*, di cui si è parlato sopra, promuovendo una coesione di interessi e obiettivi tra Paesi asiatici, europei e africani, lungo le rotte terrestri e marittime della antica via della seta. L'intervento del settore privato negli affari targati BRI è aumentato notevolmente nel periodo recente²⁴⁷, con stime fortemente positive per il 2023 relativa alla fine delle restrizioni post Covid-19²⁴⁸. Nel 2022, l'ammontare di investimenti finanziari e di cooperazione contrattuale nei "Paesi BRI" coinvolti ha toccato la soglia di 67,8 miliardi di dollari, con una percentuale del 48% investita in infrastrutture, la più alta di sempre per la BRI²⁴⁹, ma con dimensioni di affari ai minimi storici²⁵⁰, in conseguenza delle difficoltà dei Paesi durante la pandemia a mantenere stabili le proprie garanzie sovrane²⁵¹. L'Africa subsahariana è risultata la principale vittima di questo ridimensionamento degli investimenti e dei progetti di costruzione²⁵², con una politica commerciale e di investimento variegata in più settori, dall'energetico al digitale. Tra questi, il settore petrolifero rappresenta una importante fetta della torta dell'impegno energetico cinese in ambito B&R, con un investimento pari al 3,6 miliardi di dollari nel 2022²⁵³. Il quadro dei trasporti è, per assonanza di obiettivi, bacino di investimenti cinesi nonostante il blocco della mobilità dovuto alla pandemia.

Nel 2022, la Cina ha annunciato 190 milioni di dollari di progetti infrastrutturali legati all'aviazione nei "Paesi BRI", come la Tanzania, e 7,3 miliardi di dollari di contratti di costruzione ferroviari²⁵⁴.

Il 14° piano quinquennale, così come commentato dal MOFCOM, preannuncia un calo dello sforzo economico rispetto ai livelli pre-pandemia²⁵⁵. Nonostante la risalita degli IDE a partire dal 2021, i mercati hanno subito un forte contraccolpo a causa degli avvenimenti politico-economici recenti. In particolare l'incertezza internazionale ha determinato una crescita dei tassi di interesse, un calo del 6% del valore delle fusioni e delle acquisizioni e una lenta stagnazione del numero di operazioni di *project finance*²⁵⁶. I numeri del MOFCOM, comunque, sembrerebbero presagire

²⁴⁶A. CHUWEN DAI, *The International Investment Agreement Network under the "Belt and Road" Initiative*, in J. CHAISSE, J. GORSKI, *The Belt and Road Initiative*, 2018, Leiden, Boston, pp.220-250.

²⁴⁷ Nel 2022 le imprese del settore privato, tra cui spiccano i nomi dei colossi di Alibaba e CATL, hanno dominato il settore degli investimenti esteri, mentre il settore costruzioni rimane fermamente in mano alle SOE.

²⁴⁸ Si fa riferimento alle statistiche fornite dal *China Daily* a gennaio 2023, basate sui dati del MOFCOM: 杜娟. "Belt and Road 2022 in Numbers", 2023, disponibile *online* su www.global.chinadaily.com.cn.

²⁴⁹ Nel 2021 era del solo 29%.

²⁵⁰ Nel 2022, la dimensione degli affari per i progetti di costruzione è stata la più bassa dall'annuncio della BRI nel 2013, con un ammontare di circa 321 milioni di dollari, rispetto ai 496 milioni di dollari registrati nel 2021.

²⁵¹ Le garanzie sovrane sono uno strumento attraverso cui i governi, con formule e metodologie differenti, possono incentivare il settore privato a partecipare al finanziamento di vari progetti, come il PPP. Con l'insorgere delle crisi, nel 2007 nel settore del credito e nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, la natura della loro applicazione è andata a mutare, affrontando i rischi connessi all'instabilità del mercato e nella difficoltà di far previsioni a lungo termine. *European Investment Bank (EIB)*, *Le garanzie pubbliche nel PPP Guida alla migliore valutazione, strutturazione, implementazione e gestione*, 2011, disponibile *online* su www.eib.org.

²⁵² Con un calo dei progetti di costruzione di infrastrutture per l'estrazione di idrocarburi anche in zone più ricche, come l'Algeria, il Kazakistan e l'Iraq per un totale di 6,8 miliardi di dollari nel 2022, rispetto ai 9,4 dell'anno precedente.

²⁵³ *China Daily*, 2023.

²⁵⁴ Tra gli attori principalmente coinvolti ci sono SOE come la *Power Construction Corporation (PowerChina)*, seguita da *China Railway Engineering* e *China Energy Engineering*, a cui affiancano anche le imprese private, con un *trend* che ne dimostra un enorme aumento di interesse nel recente periodo. *Ibidem*. C. NEDOPIL, *China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2022*", *Green Finance & Development Center, 2023, FISF Fudan University, Shanghai*, disponibile *online* su www.greenfdc.org.

²⁵⁵ *Ibidem*.

²⁵⁶ Unctad riconosce nel 2022 una riduzione dei progetti di *project finance* di ben il 30% rispetto all'anno precedente. Anche i PVS hanno riscontrato una riduzione del numero di fusioni e di acquisizione che, stante ai numeri, si concentra intorno al 6% rispetto al 2021. Tuttavia, nel biennio 2021-2022 il numero di investimenti nei

una lenta, ma costante ripresa in ambito di investimenti BRI e contratti di costruzione, anche grazie al coinvolgimento multilaterale di istituzioni finanziarie globali, dalla AIIB alla Banca Mondiale, che hanno contribuito ad aumentare l'entusiasmo e la fiducia degli investitori²⁵⁷. In particolare, il settore degli investimenti cinesi in Africa è stato oggetto di chiarimenti e di nuovi slanci a partire dal FOCAC 2006, nella definizione di un percorso volto a promuovere la protezione degli investimenti e la programmazione comune, consolidando ulteriormente la collaborazione economica tra Cina e Paesi africani²⁵⁸.

La programmazione di BIT con i Paesi africani ripercorre la distinzione cui *supra* in termini di fasce o generazioni, con un'abbondanza di BIT conclusi negli anni '90 che la rendono uno dei principali Paesi sulla scena internazionale degli investimenti, anche grazie al folto numero di RTA e altri accordi come il RCEP recentemente concluso.

Nonostante sia plausibile attribuire al BIT Cina-Ghana del 1989 il ruolo di primo accordo di investimento stipulato dalla Cina con un Paese africano e considerarlo un possibile modello per accordi successivi con altri Stati africani, risulta complesso effettuare un'analisi accurata di tutti i BIT conclusi con tali Paesi a causa della limitata accessibilità pubblica di tali accordi²⁵⁹. Cionondimeno, posta l'appartenenza della maggioranza dei BIT tra Cina e Africa ad un periodo che precede il 2010, può essere possibile marcare le loro limitazioni in ambiti quali ISDS²⁶⁰ o ancora in tema di risarcimento²⁶¹ o clausole ombrello.

Ciò che può apparire rilevante ai fini del contesto dell'elaborato risulta essere la strumentalità di tali BIT nel definire la cooperazione Sud-Sud, mediante un intervento del settore pubblico e privato, anche tramite formule di partenariato²⁶². L'operato in tal senso del FOCAC, mediante gli strumenti operativi della Banca CEXIM, del *CadFund* e del *Silk Road Fund*, impegna entrambe le parti a negoziare BIT per aumentare i flussi di investimenti tra Cina e Africa²⁶³. L'evoluzione di tale dialogo per gli investimenti ha ampliato le prospettive cinesi portando una maggiore attenzione per temi internazionali. Con la partecipazione al G20 del 2016 tenuto ad Hangzhou, la Cina, mediante l'accordo raggiunto dai ministri del commercio riuniti per l'evento, ha sostenuto la rivisitazione della *governance* globale in materia di investimenti, precisamente con

progetti *greenfield* è aumentato di ben il 26%, in particolar modo nei Paesi africani. Le stime prevedono un aumento degli investimenti verdi nei PVS che più risultano ricchi di risorse necessarie ai fini della cosiddetta "transizione verde", come ad esempio i Paesi dell'Africa subsahariana, ricchi di Litio. UNCTAD, *Investment Trends Monitor 2023, Global FDI momentum weakened in 2022 with downward pressure on projects after Q1, 2023*, disponibile *online* su www.unctad.org.

²⁵⁷ C. NEDOPIL, *op. cit.*

²⁵⁸ L. COTULA, X. WENG, Q. MA, P. REN, *China-Africa investment treaties: do they work?*, in *International Institute for Environment and Development*, 2016, pp.30-34, disponibile *online* su www.jstor.com.

²⁵⁹ Tuttavia, così come i tipici BIT di terza generazione, a cui appartiene la maggior parte dei BIT relativi al continente africano, tali accordi dovrebbero presentare alcuni elementi in comune: (i) le clausole di esproprio indiretto, generalmente disposto soltanto in relazione ad una pubblica utilità senza alcun fine discriminatorio; (ii) le clausole di NT; (iii) le clausole MFN; (iv) le clausole FET; (v) le clausole ombrello; (vi) le clausole di protezione sicurezza complete, le quali sono in genere predisposte per garantire una sicurezza maggiore all'investimento estero; (vii) le clausole di trasferimento, volte a permettere all'investitore di effettuare trasferimenti finanziari connessi al precedente proprio investimento.

²⁶⁰ Ad esempio, il BIT Cina Etiopia del 1998 limita l'arbitrato ISDS alle sole controversie sull'importo del risarcimento per l'espropriazione.

²⁶¹ Ad esempio, solo i BIT più recenti come quello concluso con l'Uganda nel 2004 presentano procedure di risarcimento più esaustive, richiedendolo come equivalente al valore effettivo o reale e disponendo il pagamento senza indugio.

²⁶² Cfr. R. SCHIERE, *China and Africa: An Emerging Partnership for Development?, An overview of issues*, in *Working Paper for African Development Bank Group*, 2020, pp. 11-15, disponibile *online* su www.afdb.org.

²⁶³ A tal riguardo si notino gli impegni del FOCAC a promuovere il partenariato pubblico privato nei Piani d'azione sin dal FOCAC 2000, al punto 3.2.2, così come nel FOCAC 2003, al punto 4.4.3 e nel FOCAC 2006, al punto 3.2.2.

l'approvazione dei "Principi guida per la definizione delle politiche di investimento globale"²⁶⁴. In sostanza, i principi guida del G20 miravano a creare un ambiente di investimento più stabile, trasparente e prevedibile per promuovere la crescita economica e il benessere a livello globale²⁶⁵.

Sebbene vi siano stati segnali positivi di connessione tra i due attori, per affrontare le sfide emergenti e sviluppare ulteriori interazioni sarà necessario un approccio innovativo e flessibile in linea con la recente evoluzione della Cina nel diritto internazionale degli investimenti. I PTIA potrebbero giocare un ruolo decisivo nelle difficoltà negoziali con i Paesi africani legate alla BRI, riflettendo la crescente importanza degli investimenti ed integrando quegli elementi assenti nei trattati del passato. Nel complesso, la crescente importanza della Cina negli investimenti internazionali riflette la politica del *Going Out*, che mira a promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile dei Paesi coinvolti, mediante strategie di intervento multipolari. Tra tali strategie, quella degli accordi di prestito appare meritevole di un'attenzione particolare, in quanto determinante un *unicum* nel panorama internazionale grazie a clausole di nuovo conio e formule di intervento peculiari che si adattano alle esigenze del caso di specie e che premiano l'operato di due Banche come la *China Export Import Bank* (CEXIM) e la *China Development Bank*.

5. Accordi di prestito

Dal lancio della *Going Out Policy* da parte di Hu Jintao nel 1999, la presenza cinese sul palcoscenico internazionale è andata a rafforzarsi enormemente, principalmente fornendo prestiti bilaterali ai Paesi a basso reddito, i cosiddetti *Low-Income Countries* (LICs). Con l'insorgere della pandemia di Covid 19 l'attenzione internazionale è andata soffermandosi sulle strategie di prestito in tali Paesi, dato l'aumentare delle difficoltà nella gestione del debito sovrano e nelle clausole di ristrutturazione del debito presenti nei contratti cinesi.

Se l'instaurazione dei legami di dialogo politico e commerciali tra Paesi e sviluppati e PVS pare essere caratterizzata da una ricerca di garanzie, generalmente in ambito di risorse, sicurezza alimentare e diversificazione dell'offerta, con la crisi economica del 2008²⁶⁶, la situazione è andata a mutare²⁶⁷. Le principali istituzioni finanziarie cinesi, come la *China Development Bank*

²⁶⁴ K.P. SAUVANT, *China Moves the G20 towards an International Investment Framework and Investment Facilitation*, in J. CHAISSE (a cura di), *China's International Investment Strategy: Bilateral, Regional, and Global Law and Policy*, 2019, Oxford, pp. 311-327, disponibile online su www.academic.oup.com.

²⁶⁵ Tra le raccomandazioni dei principi, si sottolinea l'importanza di favorire un ambiente di investimento aperto, non discriminatorio e trasparente che favorisca la concorrenza e prevenire il protezionismo. Inoltre, si raccomanda di garantire un trattamento equo e giusto agli investitori stranieri e ai loro investimenti, di proteggere i diritti di proprietà intellettuale e di promuovere la responsabilità sociale e ambientale degli investimenti. Cfr. *G20 Guiding Principles for Global Investment Policymaking* disponibile online su www.g20.org.

²⁶⁶ La crisi economica del 2008 è stata una seria crisi finanziaria globale che ebbe origine negli Stati Uniti a causa dell'aumento del debito immobiliare, la diffusione dei mutui subprime e la mancanza di regolamentazione del settore finanziario. Il crollo del mercato immobiliare americano innescò la crisi, con una diminuzione dei prezzi delle case e il fallimento delle banche che avevano concesso tali mutui. Gli effetti della crisi sono stati duraturi a livello globale, con un aumento della regolamentazione del settore finanziario e una maggiore attenzione alla stabilità economica e alla gestione del rischio. Da *Crisi finanziaria del 2007-2009*, in Consob, disponibile online su www.consob.it.

²⁶⁷ Alcuni autori trattano dello sviluppo di un sistema finanziario basato sulla ricerca di risorse che strutturano la forza del loro governo nelle collaborazioni con i Paesi ricchi di risorse. Cfr. H. HALLAND ET AL., *Resource*

hanno diversificato e quindi aumentato la gestione degli investimenti esteri sovrani. La struttura di finanziamento utilizzata viene generalmente descritta mediante il termine “modello angolano”²⁶⁸. Questo modello si basa su uno scambio di utilità tra finanziamento per risorse e finanziamento per opere infrastrutturali, rappresentando una formula di canalizzazione di risorse volta all’efficientamento della connettività economica affine agli obiettivi della Via della Seta²⁶⁹. Tale modello permette il movimento di grandi quantità di capitali verso Paesi tendenzialmente ad alto rischio di investimento, ma mediante l’intervento organi statali o parastatali di garanzia come la *China Export and Credit Insurance Corporation* (Sinosure). Tali formule di prestito, che assumono la logica del modello angolano, risultano provenire principalmente dalla Banca CEXIM, e sono caratterizzate dalla struttura tipica di un contratto cinese²⁷⁰. L’intento della Cina, tuttavia, sembrerebbe essere quello di realizzare una conformazione con parametri e modelli internazionali più diffusi, tanto da permettere una migliore coordinazione con tutti gli attori coinvolti nelle procedure e attingere alle *best practices* internazionali²⁷¹.

Può risultare complesso operare un esame efficiente di tali accordi di prestito cinesi, dato che il governo cinese non rende pubblici dati sui prestiti transfrontalieri confacendosi a canoni di trasparenza comuni. Sia il Paese creditore che i Paesi debitori difficilmente si cimentano nella pubblicazione di informazioni sui prestiti realizzati, riservandosi di dedicare spazio per dichiarazioni pubbliche dall’alto contenuto propagandistico e politico e foriere dall’assumere rilevanza dal punto di vista accademico²⁷².

D’altro canto è opinione comune considerare la Cina tra i primi Paesi per credito ufficiale erogato verso i PVS, dati i numeri che superano l’ammontare dei prestiti erogati dal Club di Parigi e dalla Banca Mondiale²⁷³. Però, l’attività creditizia della Cina diverge da quella dei suoi grandi concorrenti globali, innanzitutto per le condizioni di prestito accordate che tendono ad essere

Financed Infrastructure: A Discussion on a New Form of Infrastructure Financing, in *The World Bank*, 2014, pp. 21-29, disponibile *online* su www.researchgate.net. Guarda anche D. BRÄUTIGAM, Y. HUANG, K. ACKER, *Debt Relief with Chinese Characteristics*, 2020, pp.5-43, disponibile *online* su www.papers.ssrn.com

²⁶⁸ Si tratta di un modello tipicamente riferito all’operato della *Cexim Bank*. J.R. CHAPONNIÈRE, *Chinese aid to Africa, origins, forms and issues*, in M.P. VAN DIJK (a cura di), *The New Presence of China in Africa*, in *Amsterdam University Press*, 2009, pp. 55–82, disponibile *online* su www.jstor.org.

²⁶⁹ K. LUI, *China issues new framework for foreign aid*, in *Pinsent Masons*, 2021, disponibile *online* su www.pinsentmasons.com.

²⁷⁰ *Ibidem*.

²⁷¹ Nell’ottobre 2021, infatti, la Cina ha investito l’Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo (CIDCA) della gestione della politica per gli aiuti esteri, in maniera tale da favorire un dialogo con tutti gli attori coinvolti. Inoltre, anche la *China Development Bank* ha dovuto fare appello allo studio britannico *Clifford Chance* per chiedere la redazione di contratti confacenti con gli *standard* della LMA. Guarda K. LUI, *Chinese finance: banking with Chinese lenders*, in *Pinsent Masons*, 2020, disponibile *online* su www.pinsentmasons.com.

²⁷² Come le dichiarazioni rese durante i forum internazionali per lo sviluppo delle collaborazioni, nelle quali la valenza dei discorsi è prettamente politica, con riferimenti a temi di rilevanza mediatica come la politica *green* e la lotta alla povertà, ma scarna da elementi utili per uno studio analitico, come informazioni su dati e disamine fattuali sulle operazioni programmate. Cfr. discorsi di Xi Jinping nelle cerimonie pubbliche come la *Third China International Import Expo*, disponibili *online* su www.fmprc.gov.cn.

²⁷³ La Repubblica Popolare Cinese ha sempre dimostrato un notevole impegno nel fornire finanziamenti a livello internazionale, anche nel corso degli anni '50 e '60, periodo in cui ha concesso prestiti di considerevole entità agli stati comunisti alleati. Si stima che la Banca mondiale, dagli anni '80 ad oggi, abbia offerto ai PVS in media 60 miliardi di dollari americani in crediti ufficiali l’anno (*Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Growth-oriented adjustment programs*, in *World Bank Documents*, disponibile *online* sul *site* della banca). Guarda sul tema D. BRÄUTIGAM, *Chinese Foreign Aid and Investment: Drivers, Trends and Regional Dynamics*, 2019 e anche di J. CHAISSE E M. ALVISI, *China's International Investment Strategy: Bilateral, Regional, and Global Law and Policy*, Oxford, 2019.

caratterizzate da termini brevi e tassi di interesse non agevolati²⁷⁴. Può risultare utile sottolineare come l'operare della RPC si distingue dall'approccio comunemente adottato dai Paesi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), non facendone parte, e pertanto non è obbligata a conformarsi ai requisiti di trasparenza, divulgazione e sorveglianza previsti dal sistema di *Creditor Reporting* (CRS) dell'OCSE²⁷⁵. Ad oggi, se da un lato, la Cina è stata recentemente inclusa nella lista dei Paesi affiliati alla Banca dei Regolamenti Internazionali²⁷⁶ per l'attività bancaria transfrontaliera, dall'altro, le informazioni relative ai dati delle operazioni bancarie non vengono divulgati su base bilaterale e la raccolta e la diffusione delle informazioni da parte dei mutuatari sono ostacolate dalla presenza di clausole di riservatezza nei contratti di prestito, che impediscono ai debitori di divulgare i termini dello stesso²⁷⁷.

Ciò posto, è indubbio che la buona riuscita dei progetti BRI dipendano dalle metodologie con le quali tali finanziamenti siano portati in essere e una loro analisi scientifica può essere doverosa²⁷⁸. La sostenibilità dell'investimento e la progettualità sul lungo periodo potrebbero essere elementi di primaria rilevanza per sostenere la crescita economica e combattere, allo stesso tempo, la povertà dei Paesi ospitanti²⁷⁹. Infatti, il governo cinese nel 2013 ha elaborato delle linee guida specifiche per gli investimenti all'estero²⁸⁰. Queste linee guida sono state pubblicate congiuntamente dal Ministero delle Finanze, dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e dal Ministero degli Affari Esteri²⁸¹. Nel febbraio 2013, il Ministero della Protezione Ambientale cinese ha pubblicato, insieme al MOFCOM, le Linee guida per la protezione ambientale negli investimenti e nella cooperazione con l'estero²⁸². L'obiettivo di queste linee guida è incoraggiare le imprese cinesi a perseguire progetti che possano apportare un mutuo vantaggio,

²⁷⁴ Ciò determina critiche sul panorama internazionale che vede l'operato della Cina come un "aiuto canaglia", affermando che non è correlato al bisogno nei Paesi in via di sviluppo, ma piuttosto determinato dai soli interessi nazionali della Cina. A. DREHER, A. FUCHS, *Aiuto canaglia? Un'analisi empirica dell'allocatione degli aiuti della Cina*, in *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D'économique*, vol. 48, n. 3, agosto 2015, pp. 988–1023, disponibile *online* su www.onlinelibrary.wiley.com. Guarda sul tema P.D. FARAH, E. CIMA, *op. cit.*

²⁷⁵ Si tratta di un sistema di raccolta e divulgazione di informazioni sui flussi finanziari dei Paesi donatori ai Paesi beneficiari di aiuti esteri. È stato creato per garantire una maggiore trasparenza e un uso più efficace delle risorse disponibili per lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Il CRS raccoglie informazioni dai Paesi donatori su base annua, che vengono poi analizzate e pubblicate in diversi formati, consentendo una maggiore *accountability* e una migliore gestione delle risorse finanziarie a disposizione. Come spiegato nel *sitoweb* dell'OCSE, disponibile *online* su www.oecd.org. S. HORN, ET AL. *China's Overseas Lending*, in *Journal of International Economics*, vol. 133, 2021, p. 13 e ss., disponibile *online* su www.sciencedirect.com. Guarda sul tema anche L. SURYADINATA, *op. cit.*

²⁷⁶ La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) è un'organizzazione internazionale fondata nel 1930 a Basilea, in Svizzera, che rappresenta le banche centrali dei Paesi membri. La sua missione è quella di promuovere la cooperazione monetaria internazionale e la stabilità finanziaria globale. La BRI svolge un ruolo importante nel monitorare e analizzare le tendenze finanziarie globali, fornendo una piattaforma per la collaborazione e la condivisione di informazioni tra le banche centrali dei Paesi membri. Inoltre, la BRI fornisce servizi di supporto alle banche centrali nei loro sforzi per promuovere la stabilità finanziaria, inclusa l'erogazione di prestiti e la fornitura di assistenza tecnica. La BRI ha anche sviluppato gli accordi di Basilea, un insieme di regole che stabiliscono i requisiti minimi di capitale per le banche, che sono stati adottati da molti Paesi in tutto il mondo. Dal *sitoweb* della Banca, disponibile *online* su www.bis.org.

²⁷⁷ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments*, in *Economic Policy*, 2022, disponibile *online* su www.academic.oup.com.

²⁷⁸ J. HURLEY, et al., *Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective*, 2018, pp.24-25, disponibile *online* su www.cgdev.org.

²⁷⁹ Ad esempio nel rapporto dell'*Asian Development Bank* pubblicato nel 2017 in ambito di proiezioni future sul continente asiatico, fu prevista una somma di ben 260 mila miliardi di dollari da diluire tra il 2016 e il 2030 per poter mantenere costante un tasso di crescita intorno al 5% e combattere la povertà.

²⁸⁰ *Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation*, emesse da: Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e Ministero della Protezione Ambientale della Repubblica Popolare Cinese, 2013, disponibile *online* su www.mofcom.org.

²⁸¹ J. ONJALA, *Chinese Direct Investments in Africa: Motivations and Environmental Implications*, in *Georgetown Journal of International Affairs*, 2016, vol. 17, n. 1, pp. 91-102, disponibile *online* su www.jstor.org.

²⁸² *Ibidem*.

combinando le proprie esigenze di operazioni multinazionali con le priorità di sviluppo dei Paesi in cui investono, e, quindi, promuovendo uno *standard* di accordi di prestito dai benefici sul lungo periodo²⁸³. D'altra parte, grazie a tale standardizzazione, è anche possibile esaminare gli accordi di prestito già stipulati, distinguendoli per categorie di interesse e confrontandone gli elementi caratteristici.

5.1. Categorie di prestito

Nella scarsità di elementi cui trarre riferimento per un'analisi scientifica degli accordi in questione, risulta tuttavia semplice segnalare le piattaforme che raggruppano e studiano le fonti esistenti²⁸⁴. Tra queste, l'operato di AidData²⁸⁵ è risultato funzionale ai fini dell'elaborato, raccogliendo più di 100 contratti di prestito siglati dalla Cina, rappresentata da enti statali, con diversi beneficiari governativi di diversi PVS sparsi per i vari continenti. Da tale esame risulta come sia prassi comune quella di realizzare accordi che potrebbero apparire come sbilanciati dalla parte del creditore, mediante l'utilizzo di garanzie come conti di reddito controllati dal prestatore.

Mediante l'analisi del repertorio di prestiti presenti e analizzati dalla piattaforma *online* di AidData è possibile identificare uno schema di studio per i prestiti cinesi sulla base dell'assunto per cui *“le pratiche di prestito ufficiali cinesi sono altamente standardizzate e ampiamente predeterminate da chi presta”*²⁸⁶ e esaminarne le categorie principali²⁸⁷. Per poter esaminare al meglio tale modello di prestito, può risultare doveroso valutare i principali quattro strumenti di prestiti usufruibili dai finanziatori cinesi nei quattro elementi caratterizzanti²⁸⁸: (i) il tasso di

²⁸³D. BRÄUTIGAM, T. XIAOYANG, *China's Engagement in African Agriculture: “Down to the Countryside”*, in *The China Quarterly*, 2009, pp. 686–706.

²⁸⁴Vari autori raccolgono dati ed esaminano in dettaglio gli aspetti economici e finanziari dei prestiti esteri cinesi e delle attività di ristrutturazione del debito. Tra questi si citano: K. ACKER, D. BRÄUTIGAM, Y. HUANG, *Debt Relief with Chinese Characteristics*, in *China Africa Research Initiative Policy Brief*, 2020, no. 46. Anche A. DREHER, A. FUCHS, B. PARKS, A. STRANGE, M. J. TIERNEY, *Aid, China and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset*, in *American Economic Journal: Economic Policy*, forthcoming, 2021. S. HORN, C.M., REINHART, C. TREBESCH, *China's Overseas Lending*, 2019. J. HURLEY, S. MORRIS, G. PORTELANCE, *Examining the Debt Sustainability Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective*, in *CGD Policy Paper*, no. 121, 2018. Guarda sul tema anche L. SURYADINATA, *op. cit.*

²⁸⁵AidData è un'organizzazione no-profit che si occupa di raccogliere e analizzare dati sugli aiuti internazionali forniti ai Paesi in via di sviluppo. L'obiettivo principale di AidData è quello di migliorare la trasparenza e l'efficacia degli aiuti internazionali attraverso la raccolta e l'analisi di dati dettagliati sul flusso di finanziamenti. AidData lavora con diversi *partner*, tra cui governi, organizzazioni internazionali e donatori, per fornire informazioni chiare e accessibili sugli aiuti esteri e migliorare la gestione delle risorse disponibili. Estratto da www.AidData.org.

²⁸⁶D. BRÄUTIGAM, T. XIAOYANG, *op. cit.*

²⁸⁷Tale piattaforma contiene fonti primarie per più di 1200 prestiti e 2300 sovvenzioni a 140 Paesi beneficiari nel periodo 2000-2014, a cui vengono accorpati prestiti agevolati e non agevolati, crediti di fornitori, prestiti delle grandi banche commerciali e anche i prestiti garantiti dal petrolio realizzati dalle SOE cinesi di CNPC e *PetroChina* principalmente in Ecuador e Russia fino al 2017. I dati sono integrati con il *database for China Global Energy Finance* dell'università di Boston, che tiene traccia dei prestiti cinesi nel settore energetico, con il *China Latin-America Finance Database*, con i rapporti della Banca mondiale e con i dati sui prestiti cinesi in Africa della *Johns Hopkins University*, forniti dallo studio di Deborah Bräutigam nel 2020. D. BRÄUTIGAM, K. WON, 2020, *China, Africa, and Debt Distress: Fact and Fiction about Asset Seizures*, in *China Africa Research Initiative Policy Brief*, No. 47/2020, 2020.

²⁸⁸S. MORRIS, *Et al.*, *Chinese and World Bank Lending Terms: A Systematic Comparison across 157 Countries and 15 Years*, in *Center for Global Development*, 2020, pp. 6, disponibile *online* su www.cgdev.org.

interesse²⁸⁹, (ii) il periodo di tolleranza o di grazia, (iii) il periodo di rimborso, (iv) la durata totale del prestito²⁹⁰. Il periodo di tolleranza è il periodo di tempo tra la firma del prestito (o talvolta il primo pagamento del prestito) e il primo rimborso del capitale, durante il quale non è richiesto alcun ulteriore rimborso.

L'elenco dei tipi di prestito include una vasta gamma di prestiti commerciali, prestiti a tasso zero, prestiti concessionali, crediti all'esportazione per gli acquirenti, crediti preferenziali per gli acquirenti di esportazioni e crediti ai fornitori. Ai fini dell'elaborato verranno esaminate soltanto alcune di queste categorie: (i) i prestiti senza interessi, (ii) i prestiti governativi agevolati e crediti preferenziali per l'esportazione, (iii) i prestiti commerciali erogati dalle banche commerciali cinesi, (iv) i prestiti non agevolati e semi-agevolati caratteristici della *China Development Bank* (CDB).

La prima categoria consiste in prestiti senza interessi. Questi sono prestiti altamente agevolati con una durata di 20 anni e un periodo di grazia di 10 anni, erogati dal governo centrale cinese attraverso il Ministero del Commercio (MOFCOM), che gestisce il programma di aiuti esteri della Cina. Questi prestiti rappresentano una piccola parte del totale dei prestiti esteri ufficiali cinesi, solo lo 0,5% degli impegni registrati nel *database*²⁹¹. La seconda categoria è rappresentata dai prestiti governativi agevolati e dai crediti preferenziali per l'esportazione erogati dalla *China Export-Import Bank*, sostenuti dal governo cinese, che prevedono tassi di interesse fissi tra il 2% e il 3%, una durata di 20 anni e un periodo di grazia di 5 anni²⁹². In aggiunta, la terza categoria include i prestiti commerciali erogati dalla *China Exim Bank*, dalla *China Development Bank* e dalle banche e dalle imprese commerciali statali cinesi. Questi crediti presentano in media un tasso di interesse del 5%, un periodo di grazia di 4 anni e una durata media del prestito di 13 anni²⁹³. Infine, la quarta categoria raggruppa i prestiti non agevolati e semi-agevolati della *China Development Bank* (CDB) e delle banche commerciali statali cinesi, che sono generalmente forniti con condizioni meno agevolate. Questi prestiti di solito hanno tassi di interesse variabili basati sul tasso LIBOR, con un margine aggiuntivo incorporato per tener conto del rischio specifico del mutuatario e della capacità di rimborso. I tassi di interesse su questi prestiti di solito si situano tra il 4,5% e il 6%, mentre i periodi di tolleranza possono variare ampiamente. La durata totale di questi prestiti varia in base alle condizioni del prestito specifico.

²⁸⁹ La maggioranza dei prestiti cinesi prevedono tassi di interesse non agevolato, dal 2 al 3% nei PVS e a condizioni di mercato nei restanti Paesi. Ad esempio, l'Ecuador nel 2010 ha preso in prestito 1,7 miliardi di dollari dalla *China Export-Import Bank* con un interesse del 7% in 15 anni.

²⁹⁰ D. BRÄUTIGAM, J. HWANG, *China-Africa Loan Database Research Guidebook*, Ivi pp. 6-7.

²⁹¹ Ivi, pp. 8-9.

²⁹² *Ibidem*.

²⁹³ I prestiti commerciali sono quelli con condizioni paragonabili ai tassi di mercato o identificati da una fonte affidabile come "commerciali". I prestiti a tasso zero (*Zero-interest loan* o ZIL) sono quelli senza interessi offerti solo dal MOFCOM e generalmente accompagnati da una piccola sovvenzione. Gli accordi ZIL + sovvenzione sono sempre accompagnati da un "Accordo di cooperazione economica e tecnica" del MOFCOM e denominati in yuan cinese (CNY) quando prestati, mentre quelli denominati in altre valute sono stati convertiti in CNY. I prestiti concessionali, offerti solo dalla *Ceximbank*, sono generalmente al 2% con un periodo di grazia di 5 anni e un periodo di rimborso di 15 anni e sono solitamente denominati in CNY. I crediti per acquirenti all'esportazione sono offerti dalle banche cinesi ai governi africani per l'acquisto di beni e servizi dalla Cina da fornitori o appaltatori cinesi, mentre il credito preferenziale per gli acquirenti di esportazioni, offerto solo dalla *Ceximbank*, è un credito agevolato per gli acquirenti delle esportazioni, con un tasso d'interesse fisso a condizioni più generose rispetto al tasso di mercato, denominato in USD e di solito finanzia solo fino all'85% del costo del progetto. Il *Master Facility Loan* (MFL) è un prestito piuttosto elevato che viene utilizzato nell'arco di diversi anni per finanziare singoli progetti all'interno di un'azienda. Questi prestiti sono quasi sempre a tassi commerciali basati sul LIBOR e non sono sovvenzionati. Infine, il credito ai fornitori è un finanziamento offerto dalle società cinesi agli acquirenti dei loro beni o servizi, di solito a breve o medio termine, e può provenire da finanziamenti delle banche cinesi. Estratto da D. BRÄUTIGAM, J. HWANG, *China-Africa Loan Database Research Guidebook*, in *China-Africa Loan Database Research Guidebook*, 2020, pp. 6-7, disponibile online su www.static1.squarespace.com.

La scelta del tipo di finanziamento da concedere risulta conseguenza diretta di un'analisi delle caratteristiche del beneficiario, dalla quale è possibile identificare il modo di intervento più appropriato. Per quanto concerne ai beneficiari di tale accordo è possibile distinguere tra Paesi a basso reddito, Paesi a medio reddito, compresi anche i mercati emergenti, e Stati avanzati²⁹⁴. Per i Paesi a basso reddito, i cosiddetti *Low-Income Countries* (LIC), la Cina utilizza principalmente: (i) investimenti diretti esteri (FDI), principalmente nei settori di trasporti ed energia, (ii) prestiti diretti, (iii) prestiti ufficiali (da parte del governo e delle società di proprietà statale). La concessione dei prestiti è caratterizzata da un alto livello di riservatezza e dalla costante presenza di garanzie. Queste ultime vengono generalmente supportate da un pegno (come petrolio, rame o profitti aziendali). La strategia di intervento è generalmente caratterizzata dalla presenza di prestiti circolari tra banche cinesi e appaltatori cinesi all'estero, in un *modus operandi* che spesso si esime dall'erogare il prestito direttamente al governo del Paese debitore²⁹⁵.

Per i Paesi a medio reddito e i mercati emergenti, la Cina utilizza: (i) prestiti diretti, (ii) prestiti ufficiali, concessi a tassi di interesse di mercato (con premi di rischio), (iii) linee di *swap*, (iv) FDI, principalmente nei settori di energia e trasporti, (v) acquisto di titoli di Stato sovrani selezionati. Anche in questo caso, la Cina utilizza un alto livello di opacità nella concessione dei prestiti e richiede occasionalmente una garanzia di rimborso supportata da un pegno²⁹⁶.

Per gli Stati avanzati, la Cina utilizza principalmente: (i) acquisto di titoli di Stato sovrani a grande scala²⁹⁷, (ii) linee di *swap* della banca centrale, (iii) FDI nei settori ad alta tecnologia, finanza, energia e trasporti. Anche in tal caso si ravvisa un livello di opacità nei dettagli dei possedimenti della banca centrale²⁹⁸.

Secondo i dati forniti dal *Journal of International Economics* nel 2021, la metà dei prestiti ufficiali cinesi non sono stati segnalati alla BM, per lo più in quanto concessi a SOE e SPV non comunicanti con gli organismi OCSE e della BM o a causa di clausole di riservatezze. Può, dunque, dirsi come l'opacità dei contratti cinesi risulti un elemento comune nel ventaglio di

²⁹⁴ S. HORN, *et al.*, *Nber Working Paper Series China's Overseas Lending*, in *National Bureau Of Economic Research*, 2019, pp. 32-25, disponibile *online* su www.nber.org. Guarda sul tema anche L. SURYADINATA, *op. cit.*

²⁹⁵ A titolo d'esempio, nel 2017, la Cina ha fornito al Venezuela un prestito di \$5 miliardi, garantito da petrolio, per sostenere l'economia del Paese in difficoltà finanziarie (Fonte: *Reuters*, "*China gives Venezuela \$5 billion loan to boost oil output*", 2017). O, ancora, nel 2019, la Cina ha erogato un prestito di \$500 milioni alla Repubblica del Congo, garantito dallo sfruttamento di depositi di minerali di rame e cobalto (Fonte: *Financial Times*, "*China steps up Congo mining investment with \$1.4bn deal*", 2019).

²⁹⁶ È il cosiddetto modello angolano, in cui il rimborso del prestito per le infrastrutture viene effettuato con i proventi futuri della vendita di risorse naturali. Questo accordo viene utilizzato per i Paesi che non possono fornire adeguate garanzie finanziarie a sostegno dei loro impegni di prestito. A titolo d'esempio, nel 2018, la Cina ha acquistato \$2 miliardi di titoli di Stato del Pakistan, come parte del suo programma di investimenti infrastrutturali in quel Paese (Fonte: *Reuters*, "*China buys \$2 billion of Pakistani bonds in support of ally*", 2018). O, ancora, nel 2019, la Cina ha fornito un prestito di \$1,5 miliardi alla Costa d'Avorio, garantito dallo sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas nel Paese (Fonte: *Financial Times*, "*Ivory Coast secures \$1.5bn loan from China Cexim Bank*", 2019). Cfr. S. HORN, *et al.*, *Nber Working Paper Series China's Overseas Lending*, *op. cit.*

²⁹⁷ Soprattutto quelli degli Stati Uniti, dell'Eurozona, del Regno Unito e del Giappone.

²⁹⁸ A titolo d'esempio, nel 2020, la Cina ha acquistato \$20 miliardi di titoli di stato giapponesi, come parte della sua strategia di diversificazione delle riserve valutarie (Fonte: *Bloomberg*, "*China Adds \$20 Billion of Japanese Bonds to Its Huge Hoard*", 2020). Nel 2021, la Cina ha acquisito una partecipazione del 14,5% nella società tedesca di tecnologia per veicoli elettrici, Daimler, per un valore di \$9 miliardi (Fonte: *Wall Street Journal*, "*China's BAIC Takes \$9 Billion Stake in Daimler*", 2021).

accordi stipulati tra la Cina e i Paesi mutuatari. Ciò rappresenta una lacuna importante per l'analisi e la statistica dei flussi di debito²⁹⁹. In questo contesto, è necessario condurre un'analisi sistematica delle condizioni di prestito cinesi per comprendere appieno l'impatto di questi accordi sui paesi mutuatari e sulla loro economia.

5.2. Analisi sistematica delle condizioni di prestito

Nel contesto BRI in cui operano attori di diversa natura, governativa e privata, i prestatori cinesi adottano un approccio diverso rispetto a quello delle banche statunitensi o europee, in particolar modo quando si tratta di mutuatari in difficoltà. Infatti, i prestatori cinesi sembrano prestare maggiore attenzione al merito creditizio³⁰⁰ a lungo termine e alla qualità della relazione con il mutuatario rispetto alle clausole contrattuali tecniche, poiché sono maggiormente soggetti a regolamentazione e responsabilità istituzionale e personale per i prestiti³⁰¹. Ciò potrebbe tradursi in una rigidità di rinegoziazione per i Paesi mutuatari che cercano di rinegoziare i loro debiti dopo periodi di difficoltà come quello post Covid-19.³⁰²

La maggior parte dei prestiti versati ai “Paesi BRI” è offerta tipicamente dalla Banca CEXIM e dalla CDB mediante l'utilizzo di debito pubblico e di debito privato garantito pubblicamente³⁰³. I debitori in genere sono rappresentati principalmente da governi centrali, SOE e anche privati³⁰⁴, ma nello specifico risulta che i principali debitori siano i Paesi esportatori di petrolio e un gran numero di Paesi in via di sviluppo che rientrano nell'Iniziativa B&R, con una media di debito del 9,2% rispetto al PIL³⁰⁵.

²⁹⁹ Un altro elemento che deve essere menzionato è dato dalle linee di *swap* della *People's Bank of China* (PBoC), che rappresentano un'ulteriore fonte di passività esterna non dichiarata. Le linee di *swap* sono accordi di credito permanenti tra banche centrali, utilizzati come mezzo di finanziamento bilaterale in caso di crisi finanziarie. Quando attivate, le linee di *swap* consentono alle banche centrali di scambiarsi valute locali e di fornire liquidità alle istituzioni finanziarie del Paese *partner*. Ciò può aiutare a prevenire il collasso del sistema finanziario del Paese interessato e prevenire una crisi finanziaria globale. Inoltre, le linee di *swap* possono anche essere utilizzate per promuovere il commercio bilaterale, poiché possono consentire alle imprese di effettuare transazioni in valute locali invece di dover utilizzare il dollaro USA come valuta di scambio universale. In genere, i prelievi sulle linee di *swap* hanno scadenze brevi (da 3 a 6 mesi), ma la Cina le imposta in modo che rimangano in vigore per un periodo di tre anni. Queste linee di *swap* rappresentano una fonte significativa di finanziamento per la Cina, ma non vengono sempre dichiarate ufficialmente come passività esterne nel bilancio nazionale. *Ibidem*

³⁰⁰ Il merito di credito rappresenta la valutazione della capacità di un individuo o un'azienda di restituire il debito contratto. Tale valutazione viene effettuata prendendo in considerazione diversi fattori come la storia creditizia, la situazione finanziaria attuale, il reddito, l'occupazione e la capacità di gestire il debito.

³⁰¹ K. LUI, C. YUNNAN, *The Evolution of China's Lending Practices on the Belt and Road Emerging Analysis*, in *Pinsent Masons*, 2021, disponibile online su www.pinsentmasons.com.

³⁰² *Ibidem*.

³⁰³ Rappresentano il 70% dei crediti totali tra il 2000 e il 2017. Guarda L. BANDIERA, V. TSIROPOULOS, *A Framework to Assess Debt Sustainability under the Belt and Road Initiative*, in *Journal of Development Economics*, 2020, vol. 146, disponibile online su www.sciencedirect.com.

³⁰⁴ Secondo i dati della ricerca realizzata da S. HORN, ET AL. *China's Overseas Lending*, in *Journal of International Economics*, vol. 133, 2021, tra il 2000 e il 2017, i prestiti promessi rappresentano quasi la metà degli impegni totali, pari a 245 miliardi di dollari, e sono principalmente provenienti dai governi centrali. A seguire, ci sono le imprese statali che hanno impegnato 200 miliardi di dollari e i veicoli speciali operanti nei settori minerario, delle infrastrutture ed energia con un totale di 45 miliardi di dollari.

³⁰⁵ Questo dato merita di essere interpretato alla luce del fatto che molti Paesi europei e del Medio Oriente abbiano preso parte alla BRI soltanto di recente.

A questi paesi, la Cina ha erogato aiuti allo sviluppo sotto forma di sovvenzioni in natura per progetti sanitari e di istruzione, e prestiti a tasso zero per la costruzione di opere pubbliche fino al 1995. Successivamente, ha iniziato ad offrire prestiti a tassi agevolati³⁰⁶. A causa del peso dei prestiti a tasso zero e degli aiuti agevolati, la Cina ha effettuato regolari remissioni del debito³⁰⁷.

Di seguito, il presente si analizzerà il meccanismo di concessione del prestito della Banca CEXIM ad uno Stato africano, poiché, in virtù dell'accessibilità dei dati, risulta essere il caso più idoneo per fornire un'analisi teorica. L'obiettivo precipuo è, pertanto, quello di fornire un'esauriva trattazione degli aspetti che caratterizzano la concessione di prestiti da parte di una banca internazionale ad uno Stato oltreoceano (nel caso si analizza un governo africano), onde offrire un'analisi rigorosa ed esauriva degli eventuali processi sottostanti tale dinamica. A tal fine, il processo di dazione del prestito, solitamente, inizia con una richiesta presentata dal governo interessato alla CEXIM Bank, seguita da una valutazione da parte del MOFCOM e la firma di un accordo quadro tra i governi³⁰⁸. Dopo il completamento dei progetti, le imprese cinesi presentano le loro fatture alla CEXIM Bank per il pagamento, mentre il governo africano effettua i pagamenti di interessi e capitale alla Banca³⁰⁹.

La banca CEXIM ha anche proposto un pacchetto di finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture, il già richiamato "modello Angola", dove il governo cinese incarica un'impresa di costruzioni cinese di costruire progetti infrastrutturali finanziati dalla CEXIM Bank, mentre il governo africano offre a una società mineraria o petrolifera cinese il diritto di estrarre risorse naturali. I ricavi dell'operazione mineraria vengono utilizzati per rimborsare prima l'investimento e poi il prestito per le infrastrutture, coprendo così il rischio sovrano del Paese³¹⁰. Un esempio di questa modalità è rappresentato dal prestito di 2 miliardi di dollari, garantito dal petrolio, promosso nel 2004 dalla CEXIM all'Angola, per finanziare la ricostruzione del Paese dopo la guerra civile conclusasi nel 2002³¹¹. Tuttavia, i prestiti cinesi erano legati alla condizionalità, come l'uso di manodopera e di appaltatori cinesi. Inoltre, il 70% delle gare d'appalto per i contratti di ricostruzione in Angola doveva essere assegnato a imprese cinesi³¹². Inoltre, anche la Repubblica Democratica del Congo (RDC) è stata controparte di un'operazione simile, mediante un prestito di tre miliardi di euro erogato dalla Cina alla RDC per la costruzione di una ferrovia, di una strada e la costruzione di ospedali e università, insieme a un investimento di due miliardi di dollari per l'estrazione del rame da parte di una *joint venture* tra la *Gécamines*³¹³ e imprese cinesi³¹⁴.

5.2.1. Le clausole peculiari dei contratti di prestito cinesi

³⁰⁶ P. DAVIES, *La Cina e la fine della povertà in Africa - Verso un mutuo vantaggio?*, in *Organizzazione svedese per l'aiuto allo sviluppo*, 2007, pag. 53.

³⁰⁷ *Ibidem*.

³⁰⁸ S. HORN, ET AL., *China's Overseas Lending*, Ivi pp. 13 e ss. Guarda sul tema anche L. SURYADINATA, *op. cit.*

³⁰⁹ *Ibidem*.

³¹⁰ J.R. CHAPONNIERE, *Chinese aid to Africa, origins, forms and issues*, *op. cit.*

³¹¹ Negli anni 2000, l'Angola ha ricevuto 42,6 miliardi di dollari in prestiti dai creditori cinesi, più di un quarto del totale dei prestiti cinesi ai paesi africani tra il 2000 e il 2020, diventando così il più grande destinatario di prestiti cinesi in tutta l'Africa. La fine della guerra civile in Angola nel 2002 ha spinto la Cina a incoraggiare le sue aziende statali e private a investire all'estero e in Angola. V. FABBRI, *The China-Angola Honeymoon Is Over, Is Africa Listening?*, in *Geopolitica.info*, 2022, disponibile online su www.geopolitica.info.

³¹² *Ibidem*.

³¹³ La *Générale des Carrières et des Mines*, o semplicemente *Gécamines*, è una SOE congolese di estrazione mineraria e di metalli.

³¹⁴ J.R. CHAPONNIERE, *Chinese aid to Africa, origins, forms and issues*, *op. cit.*

Tramite le fonti disponibili è possibile identificare un quadro comune delle principali formule contrattuali utilizzate, iniziando dalla disamina di alcune clausole usuali nei contratti cinesi³¹⁵: (i) la clausola di riservatezza, (ii) la *No Club Paris Clause*, (iii), la clausola di *cross default*.

In primo luogo, le clausole di riservatezza rappresentano un modello *standard* all'interno dei contratti cinesi firmati all'interno dell'area di influenza B&R. La formulazione adottata va oltre lo standard LMA che è già ampiamente utilizzato in molti Paesi dell'OCSE per proteggere la riservatezza degli accordi stipulati con i propri clienti.³¹⁶ La logica che si sottende è quella di due prestatori sovrani che stipulano accordi basati sull'integrità delle relazioni politiche bilaterali, affidando la buona riuscita dei progetti infrastrutturali alla stabilità del dialogo e del rispetto tra i Paesi³¹⁷.

In secondo luogo, le *No Paris Club Clauses* isolano l'Accordo di prestito da tutti gli altri accordi che lo Stato beneficiario ha contratto con altri creditori ufficiali, come, ma non solo, il Club di Parigi. Quest'ultimo è un forum di negoziazione creditizia a cui fanno parte principalmente Paesi occidentali³¹⁸ che si occupa di gestire il debito degli Stati che ne fanno richiesta³¹⁹. Il 75% dei contratti cinesi presenta esplicite clausole volte ad inibire i mutuatari a far ricorso alla ristrutturazione del debito mediante il Club di Parigi o istituti simili³²⁰.

Una tipica clausola No Club di Parigi, come quella presente nel contratto di prestito del 2015 tra il governo del Kirghizistan e la CEXIM Bank, recita: *"The Borrower hereby represents, warrants and undertakes that its obligations and liabilities under this Agreement are independent and separate from those stated in agreements with other creditors (official creditors, Paris Club creditors, or other creditors), and the Borrower shall not seek from the Lender any kind of*

³¹⁵GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments*, op. cit.

³¹⁶ *Ibidem*.

³¹⁷ Quando le banche sono riluttanti a ridurre il debito di un Paese, potrebbe essere necessaria un'approvazione politica di alto livello per convincerle. In Etiopia, i leader si sono incontrati e hanno deciso di ristrutturare il prestito. Tuttavia, anche prima della ristrutturazione, la banca cinese Export-Import si è dimostrata più flessibile di altri creditori nel concedere dilazioni di rimborso, perché considerava l'Etiopia un *partner* affidabile. Cfr. Chen 2020.

³¹⁸ I membri sono Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.

³¹⁹ Il club di Parigi è un'organizzazione informale che opera sulla base di pochi principi concordati e prende decisioni caso per caso con il consenso di tutti i membri. Il club si occupa solo di crediti ufficiali a medio o lungo termine garantiti per oltre un anno, escludendo i crediti eleggibili come quelli degli Stati con esposizione limitata, debiti già ristrutturati e quelli la cui scadenza è prevista durante il periodo di negoziazione per evitare l'accesso degli Stati debitori a nuovi crediti internazionali. La parità di trattamento tra creditori è un principio fondamentale del club, dove lo stato debitore richiede la ristrutturazione del debito, assicurando il principio di condizionalità e dimostrando l'oggettiva impossibilità di pagare il debito. Lo stato debitore deve anche accettare la clausola di iniziativa impegnandosi a negoziare con creditori esterni al club per concordare una ristrutturazione dei debiti restanti. La ristrutturazione del debito può essere necessaria quando un Paese non è in grado di onorare i suoi impegni finanziari a causa di problemi economici, politici o sociali. Questi problemi possono includere una caduta delle esportazioni, una diminuzione del flusso di investimenti stranieri, la svalutazione della valuta nazionale, la caduta dei prezzi delle materie prime e altre crisi economiche. La ristrutturazione del debito può prevedere l'annullamento di parte del debito, la riduzione dei tassi di interesse o l'estensione dei tempi di rimborso. Guarda il procedimento in M.R., MAURO, *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, Ivi pp.441-442.

³²⁰ Come, ad esempio, il Club di Londra.

comparable terms and conditions which are stated or might be stated in agreements with other creditors”³²¹.

La presente pratica lascia trasparire che le banche statali cinesi stiano adoperando ogni sforzo per consolidare la loro posizione come “creditori privilegiati”, al riparo da ogni forma di ristrutturazione. Queste clausole offrono ai creditori la possibilità di esercitare un’indubbia influenza politica sul debitore sovrano, limitando di fatto la sua capacità di cancellare un prestito cinese, ma con un bilanciamento derivante dalla presenza di clausole di sospensione incrociata, che permettono di sospendere a breve termine i rimborsi, estendendo i termini e alcuni rifinanziamenti come ultima risorsa³²².

In terzo luogo, le clausole di *cross default* menzionano la possibilità di far scattare l’inadempimento del mutuatario quando lo stesso risulti inadempiente con terzi³²³. Si parte dall’assunto che l’incapacità del mutuatario di onorare un obbligo finanziario possa indicare una difficoltà a soddisfare altri debiti contratti, determinando immediati effetti anche nei contratti stipulati con terzi e palesando una situazione comune anche nel contesto dei prestiti erogati dall’*International Finance Corporation (IFC)*³²⁴. Tuttavia, se tali clausole garantiscono ai creditori la protezione dei loro interessi³²⁵, possono anche rendere la situazione più difficile per il debitore in difficoltà finanziaria, poiché rendono complessa la ristrutturazione del debito e la negoziazione con i creditori. Nel quadro analizzato, soltanto il 10% dei contratti di debito realizzati dalla Cina nelle sue varie articolazioni risulta includere una clausola di *default* incrociato, pretendendo, invece, perlopiù verso una designazione di elementi contrattuali particolari che fondono la *cross default clause* con le clausole di sospensione incrociata³²⁶, rendendo possibile per il prestatore di sospendere il contratto nel caso di rilevanti modifiche legislative o di rotte politiche dello Stato beneficiario, per chiederne il rimborso immediato. Inoltre, le clausole di uscita per il debitore sovrano sono limitate una volta che il contratto viene siglato. Ad esempio, alcune clausole di *default* incrociato presenti nei contratti cinesi si attivano se il debitore intraprende azioni che contrastano con qualsiasi entità della RPC all’interno del Paese debitore. Tali termini pongono le istituzioni statali cinesi in una posizione tale da permettere un ampio potere di negoziazione nei confronti del Paese debitore. Questa tecnica, presente in tutti i contratti della CDB, viene spesso affiancata alla presenza di ulteriori clausole di stabilizzazione, volte a cedere l’onere di tutti i costi del cambiamento delle politiche adottate³²⁷.

³²¹ Accordo di prestito agevolato del governo della *China Eximbank* nel 2015 con il governo del Kirghizistan per il Progetto Strada Alternativa Nord-Sud, p. 13., come riportato da A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments*, in *Economic Policy*, Ivi pp. 34.

³²² Ne è un esempio il caso del porto dello Sri Lanka di Hambantota, che la Cina controlla formalmente dopo che lo Stato dello Sri Lanka è stato inadempiente a ripagare il debito cinese utilizzato per costruirlo. Guarda T. DUESTERBERG, *The Mixed Record of China’s Belt and Road Initiative*, in *Aspenia Online*, 2022, disponibile *online* su www.aspeniaonline.it.

³²³ A seconda delle condizioni specifiche del contratto, di solito se l’obbligazione non venisse adempiuta, il finanziatore potrebbe decidere di non concedere ulteriori prestiti o richiedere il rimborso immediato di qualsiasi prestito già concesso.

³²⁴ Così come scaturisce dai report annuali dell’IFC, disponibili *online* su www.ifc.org.

³²⁵ Consentendo al prestatore, in genere, di sospendere o annullare il contratto se il debitore non adempie ai propri obblighi derivanti da contratti diversi con lo stesso prestatore o in relazione allo stesso progetto.

³²⁶ La clausola di sospensione incrociata consente al prestatore di sospendere gli esborsi se il debitore non rispetta alcune condizioni del prestito. Questo può includere la mancanza di un impegno sufficiente per il progetto finanziato, una politica che viola gli interessi del prestatore o il deterioramento del rapporto tra il debitore e il prestatore. In sostanza, la clausola di sospensione incrociata permette al prestatore di proteggere i propri interessi e di evitare ulteriori esborsi se ritiene che il debitore non stia rispettando gli accordi sottoscritti.

³²⁷ In genere, tali clausole risultano essere già parte di modelli *standardizzati*, tipici dei prodotti della *Loan Market Association* (c.d. *LMA*), che rappresentano *standard* di utilizzo per tutti gli operatori economici. Tuttavia, la peculiarità sta nella trasposizione in contratti siglati con entità statali.

Lo scopo di tali clausole è affine alle “*No Paris Club Clauses*”, e cioè quello di mitigare i rischi e assicurare le capacità di rimborso, ma al contempo di ottenere migliori rendimenti commerciali attraverso il settore bancario, con conseguente afflusso di fondi alla ricerca di “progetti bancabili”³²⁸. A tal proposito, può risultare utile segnalare come la Cina abbia aderito al quadro comune del G20 per il trattamento del debito, presentato nel novembre 2020 come una risposta alla crisi economica mondiale causata dalla pandemia di COVID-19. L’obiettivo del Quadro comune era di fornire un approccio coordinato e coeso per la gestione del debito dei Paesi in via di sviluppo che si trovavano in crisi a causa della pandemia. Tale sistema prevede che i creditori collaborino per valutare la situazione del debito dei Paesi e sviluppare soluzioni di ristrutturazione del debito personalizzate per le esigenze di ogni Paese. Il Quadro comune include anche un sistema di allarme rapido per individuare rapidamente i Paesi che hanno bisogno di assistenza finanziaria e tecnica per superare la crisi. La Cina ha espresso il suo sostegno al Quadro comune del G20 per il trattamento del debito oltre il *Debt Service Suspension Initiative* [DSSI]³²⁹, alla luce del quale era stato riconosciuto in capo ai Paesi non parti del Club di Parigi, come la Cina, il dovere di cooperare col medesimo club nella rinegoziazione del debito con i PVS. L’attività del CDB e di Banca CEXIM al riguardo sembra essere lontana dalle dichiarazioni ufficiali di cooperazione multilaterale e sembra riassumersi nella gestione di pervasivi programmi di investimento del governo cinese mediante contratti finanziari, commerciali e di costruzione e prestiti tra di loro collegati³³⁰. Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che la Cina abbia un ruolo ambiguo nella gestione del debito dei PVS, sostenendo come persegua una politica di favore al solo scopo di ottenere facili concessioni politiche e commerciali³³¹. Da un lato, la Cina è un importante creditore per molti PVS e ha fornito assistenza finanziaria a molti Paesi in difficoltà. Dall’altro lato, più della maggioranza dei contratti di debito presenti nel campione analizzato detengono clausole che inibiscono lo Stato beneficiario della possibilità di optare per la ristrutturazione del debito mediante l’intervento del Club Di Parigi, ponendosi in contrasto con il Quadro comune.

5.2.2. Altri elementi caratterizzanti dei contratti con finanziatori cinesi

Per una presentazione esaustiva dell’argomento in questione, sarebbe opportuno menzionare ulteriori elementi distintivi che caratterizzano i contratti stipulati dalla Cina: (i) i conti bancari

³²⁸ Ossia un progetto che soddisfa i requisiti necessari per ottenere un finanziamento da una banca o da altre istituzioni finanziarie. P. CAI, *Understanding China’s Belt and Road Initiative*, in *Lowy Institute*, disponibile online su www.lowyinstitute.org.

³²⁹ La pandemia di COVID-19 ha causato una crisi economica nei Paesi più poveri del mondo, spingendo oltre 100 milioni di persone nella povertà estrema. Per aiutare questi Paesi, il G20 ha istituito il DSSI, un’iniziativa per sospendere temporaneamente il pagamento del debito dei Paesi a basso reddito durante la pandemia. La DSSI ha visto la partecipazione di 48 dei 73 Paesi ammissibili, sospendendo \$12,9 miliardi di pagamenti del servizio del debito dovuti dai Paesi partecipanti ai loro creditori. La partecipazione dei creditori privati nella DSSI è stata scarsa, con solo un creditore privato che ha aderito all’iniziativa. La Banca Mondiale e il FMI hanno monitorato la spesa, la trasparenza del debito pubblico e il prestito prudente nell’attuazione del DSSI. I Paesi che hanno beneficiato della DSSI si sono impegnati a utilizzare le risorse liberate per aumentare la spesa sociale, sanitaria o economica in risposta alla crisi, ad esporre tutti gli impegni finanziari del settore pubblico e a limitare il prestito non conveniente ai sensi delle politiche del FMI e della Banca Mondiale per il finanziamento dello sviluppo sostenibile. COVID 19: *Debt Service Suspension Initiative*, *World Bank*, disponibile online su www.worldbank.com.

³³⁰ *Ivi*, pp.45.

³³¹ Si citano a riguardo: A. SCHOLL, *Debt Relief for Poor Countries: Conditionality and Effectiveness*, *Working Paper Series of the Department of Economics, University of Konstanz 2013-23*, Department of Economics, University of Konstanz, 2013; P.B., RANA, X. JI, *China’s belt and road initiative: impacts on Asia and policy agenda*, Singapore, 2020.

speciali di garanzia³³², (ii) la clausola di cancellazione, (iii) la clausola di accelerazione, (iv) la clausola di stabilizzazione. Tali disposizioni contrattuali possono conferire ai prestatori cinesi un grado di controllo e influenza sui Paesi mutuatari, in particolare per quanto riguarda le eventuali violazioni delle politiche o degli interessi della Repubblica Popolare Cinese o in caso di eventi imprevisi o di instabilità politica o economica.

In primo luogo, in ambito di garanzie contrattuali, nel campione di contratti cinesi analizzati da AidData, lo strumento più frequente, in oltre il 20% dei contratti di debito, per garantire il rimborso è l'uso di depositi a garanzia o conti speciali. In questi casi, il mutuatario si impegna a mantenere e finanziare conti bancari presso l'istituto di credito o presso una banca "accettabile per il prestatore" per tutta la durata del prestito e ad instradare attraverso questi conti entrate del progetto e/o flussi di cassa non correlati al progetto finanziato dal prestito. Tuttavia, questi conti funzionano principalmente come dispositivi di sicurezza. Tutti gli accordi sui conti richiedono che il debitore mantenga un saldo minimo, che nella maggior parte dei casi è pari al capitale annuale, agli interessi e alle commissioni dovute ai sensi del contratto di debito³³³.

In secondo luogo, le clausole di accelerazione del rimborso dispongono che in caso di inadempienza il creditore ha il diritto di accelerare il rimborso del capitale e degli interessi. In breve, si autorizza il prestatore a rescindere e richiedere il rimborso completo immediato (accelerazione) quando il mutuatario è inadempiente nei confronti degli altri suoi prestatori³³⁴.

In terzo luogo, le clausole di stabilizzazione sono incluse nei contratti di debito CDB e, in misura minore, in quelli di *China Eximbank*, al fine di gestire il rischio di cambiamenti normativi nei Paesi mutuatari. Tali clausole, comunemente utilizzate nella finanza di progetto, mirano a garantire un ambiente di investimento stabile per i grandi progetti infrastrutturali e a facilitare la pianificazione a lungo termine. In base alle quali il debitore sovrano si fa carico di tutti i costi del cambiamento delle proprie politiche ambientali e del lavoro³³⁵.

³³² Si tratta di una formula che fa affidamento a dei conti correnti *offshore* finanziati, in parte, dalle entrate provenienti dagli stessi progetti frutto dell'intervento cinese. Da un punto di vista più generale si tratta di una prassi inusuale nei finanziamenti internazionali, con un rischio di valutazione in ambito di bilancia dei pagamenti e di controllo del debito sovrano.

³³³ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *Ivi* pp. 27. Ad esempio, nel 2010 la *China Development Bank* ha concesso un prestito di 1 miliardo di dollari al ministero delle Finanze ecuadoriano, garantito dal petrolio. Il prestito è stato suddiviso in due tranche: l'80% è destinato a finanziare progetti di infrastrutture, minerario, telecomunicazioni, sviluppo sociale e/o energia, mentre il restante 20% è destinato all'acquisto di beni e servizi da appaltatori cinesi selezionati. Il prestito è garantito da un contratto di vendita e acquisto di petrolio tra *PetroEcuador* e *PetroChina*, che richiede la vendita di almeno 380.000 barili di olio combustibile al mese e 15.000 barili di petrolio greggio al giorno a *PetroChina*. I proventi del petrolio sono versati sul conto dei proventi aperto da *PetroEcuador* con CDB in Cina, regolato dalla legge cinese. CDB ha il diritto di dedurre o addebitare i saldi del conto per estinguere le passività dovute e dovute a CDB, sia nell'ambito del prestito del 2010 sia in qualsiasi altro accordo tra CDB e la Repubblica dell'Ecuador.

³³⁴ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *Ivi* pp. 56.

³³⁵ È possibile distinguere le clausole di stabilizzazione in tre tipologie: (i) le "clausole di congelamento", sono funzionali al fine di rendere inapplicabili agli investimenti le leggi di nuova adozione. Tali clausole devono il loro appellativo alla loro capacità di immobilizzare la legislazione del Paese ospitante rispetto al progetto di investimento. (ii) Le "clausole di equilibrio economico", invece, trovano applicazione in quei casi in cui siano previste nuove normative, ma l'investitore sarà risarcito dei costi necessari per attenersi alle stesse. L'indennizzo può assumere varie forme, tra cui adeguati oneri, prolungamento della concessione, minori oneri fiscali, compensazioni monetarie o altre soluzioni. Queste clausole sono solitamente connesse agli investimenti cinesi. (iii) Le "clausole ibride" richiedono allo Stato di riportare l'investitore alla condizione in cui si trovava prima delle modifiche legislative. Il contratto specifica che le eccezioni legali rappresentano il mezzo per conseguire tale scopo. A. SEMBER, *Stabilization Clauses and Human Rights, Research Project Conducted for IFC and the UN Special Representative of the Secretary-General on Business and Human Rights*, 2009.

Per concludere, i dati resi pubblici sui progetti ancorati alla BRI sono ben pochi, tuttavia alcune fonti che si occupano di raccogliere e sviluppare i pochi dati presenti per renderli di dominio pubblico risultano assai utili ai fini della comprensione del quadro generale di finanziamenti cinesi. Secondo il *database* della WIND³³⁶, ad esempio, solo il 25 per cento dell'ammontare totale in investimenti esterni della Cina in ambito BRI si è rivolto al settore del trasporto e delle spedizioni, pietra miliare del quadro del commercio mondiale, d'altronde pare essersi concentrato principalmente sul finanziamento di progetti infrastrutturali direttamente collegati alla costruzione di centrali elettriche nei Paesi coinvolti. I pochi dati raccolti ineriscono a contratti siglati dal Pakistan e dal Gibuti con le entità statali cinesi³³⁷, principalmente trattandosi di accordi di prestito diretti al governo ospitante o a *State-Owned Enterprises* locali, caratterizzati dalla presenza di garanzie statali sul finanziamento e da un accordo di acquisto di energia da parte di enti governativi³³⁸. Nel fornire un meccanismo ipotetico e provvisorio di valutazione dell'effettività della strategia di prestito cinese, si potrebbe rimandare allo schema di indagine teorica di Devadas e Pennings³³⁹ del 2018. I due economisti sfruttano un criterio di apprezzamento matematico dato da una funzione di produzione ad elasticità costante per derivare la produttività marginale delle operazioni BRI. Questo sistema era volto ad indagare il rapporto costante tra input e output per evidenziare l'evoluzione del capitale pubblico investito in relazione al progresso e agli sviluppi dei PVS ospitanti l'investimento³⁴⁰, mediante uno studio su investimenti e contratti di costruzione per progetti relativi alla BRI, evidenziandone i limiti³⁴¹. Considerando gli impegni assunti nel contesto del G20, come precedentemente menzionato, e i limiti e le vulnerabilità evidenziate dalla ricerca di Devadas e Pennings, potrebbe essere opportuno rivedere il regime di stipula degli accordi al fine di promuoverne la trasparenza. Questo rinnovato approccio potrebbe garantire una maggiore fiducia tra le parti coinvolte e favorire un dialogo equo e trasparente nell'ambito delle iniziative infrastrutturali promosse dalla Cina.

5.2.3. Modello contrattuale: l'uso delle clausole di riservatezza

³³⁶ Wind *Information Co., Ltd.* è un'azienda leader nei servizi *software* finanziari. Wind è un fornitore leader di servizi di informazione finanziaria in Cina e un *partner* indispensabile per molte società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi, compagnie assicurative, banche, società di investimento e media. Disponibile *online* su www.wind.com.cn.

³³⁷ Come, ad esempio, la *Chinese Overseas Port Holdings Company* per le operazioni nel porto di Gwadar in Pakistan o la *China Civil Engineering Construction Corporation* per il Progetto di ammodernamento della linea ferroviaria tra Etiopia e Gibuti.

³³⁸ Secondo Jędrzej Górski è possibile ritenere che le quote di investimento BRI sarebbero finanziate come debito pubblico o comunque garantito pubblicamente. J. GÓRSKI, *The Belt and Road Initiative. One Belt, One Road Initiative into a New Regional Trade Agreement: Implication to the wto Dispute Settlement System*, in S. KANG, J. CHAISSE (a cura di) *The Belt and Road Initiative*, 2018, pp.401-416, disponibile *online* su www.brill.com. W. SHAN, *China, BRI and International Dispute Resolution*, *op. cit.*

³³⁹ Steven Pennings è *Senior Economist* nel *Macroeconomics and Growth Team* del *World Bank Development Research Group*, di cui Sharmila Devadas è membro.

³⁴⁰ Lo studio presume che i finanziamenti per gli investimenti BRI siano ottenuti attraverso debito pubblico garantito dallo Stato e non prevede che l'intero debito sia finanziato dalla Cina. I dati sono estrapolati dai *database* WIND *Information China*, società di consulenza finanziaria cinese, sulle attività di investimento estero cinese legate alla BRI, dall' *American Enterprise Institute* (AEI) e dal *China Global Investment Tracker* (CGIT). Disponibili *online* su www.aei.org e www.wind.com.cn.

³⁴¹ L'analisi afferma che l'impatto di crescita degli investimenti BRI è limitato e che più della metà dei beneficiari degli investimenti BRI (21 su 41 Paesi considerati) potrebbe subire una maggiore vulnerabilità del debito a medio termine a causa della BRI. Tra questi Paesi, ci sono 7 Paesi a basso reddito e 14 Paesi emergenti. La maggior parte di questi Paesi ha già un alto livello di vulnerabilità del debito sulla base delle ultime analisi disponibili sulla sostenibilità del debito. L. BANDIERA, V. TSIROPOULOS, *A Framework to Assess Debt Sustainability under the Belt and Road Initiative*, in *Journal of Development Economics*, 2020, vol. 146, disponibile *online* su www.sciencedirect.com.

Gli impegni assunti alla luce del quadro del G20, così come la necessaria cooperazione multilaterale per lo sviluppo dei molteplici progetti della Via della Seta potrebbero richiedere una rivisitazione del regime di stipula degli accordi per premiare l'esigenza di trasparenza negli impegni internazionali. Tuttavia, alla luce dell'esame comparativo tra gli accordi sino-BRI, la clausola di riservatezza degli accordi rappresenta un elemento qualificativo la provenienza cinese degli stessi, confacendosi al modello *Loan Market Association* (LMA), ma apportando alcune modifiche. Tali clausole solitamente includono: (i) l'oggetto della riservatezza, (ii) l'ambito di riservatezza, (iii) il contenuto della riservatezza, (iv) il periodo di riservatezza, (v) la responsabilità per la violazione del contratto³⁴². In particolare, l'oggetto della riservatezza è costituito dalle parti del contratto, generalmente entrambe le parti, mentre il contenuto riservato può essere suddiviso in materia di diritti e materia di doveri di riservatezza³⁴³. Le clausole di riservatezza risultano essere particolarmente diffuse nei contratti della Banca CEXIM, a partire dal 2014, ed elemento imprescindibile degli stessi della *China Development Bank*. Così come le peculiari clausole di *cross default*, anche le clausole di riservatezza adoperate dalla CDB risultano essere affini ai modelli LMA già presenti.

La clausola di riservatezza all'interno di un contratto commerciale svolge un ruolo importante nel garantire che le informazioni confidenziali non siano divulgati a terzi, potendo ledere gli interessi di una delle parti³⁴⁴. Le parti possono anche stipulare un accordo separato di confidenzialità (o non divulgazione) per regolare l'obbligo unilaterale o reciproco di mantenere riservate le informazioni scambiate durante la fase preliminare di negoziazione³⁴⁵.

Sull'esempio del contratto siglato tra *China Development Bank* ed Ecuador nel 2011, si segnala la presenza anche di lettere di riservatezza separate, volte a garantire una protezione all'insieme delle trattative di contesto all'accordo, così come al progetto in sé³⁴⁶. Tale documento è una lettera di riservatezza inviata da *PetroChina*, una delle più grandi compagnie petrolifere cinesi, al governo dell'Ecuador. La lettera contiene diverse clausole che regolano la divulgazione di informazioni riservate relative a una transazione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'Ecuador, *PetroEcuador*, *China Development Bank* (CDB) e *PetroChina International*. L'obbligo di mantenere le informazioni confidenziali, nel caso in questione, aveva una durata annuale dalla conclusione delle trattative o di sei mesi dalla firma del contratto, ma in genere la durata delle clausole risulta essere relativa all'operazione svolta. Tuttavia, l'esame di tale lettera può risultare appropriato ai fini dell'identificazione dei parametri di confidenzialità cui gli accordi di prestito cinesi sono soliti fare affidamento, essendo questa stessa l'accordo che regola la riservatezza tra le parti. D'altronde, la lettera stessa stabilisce al punto 15 come “*This letter constitutes the entire agreement between the Parties in relation to the Parties' obligations regarding Confidential Information and supercedes any previous agreement, whether express or implied, regarding Confidential Information*”, potendo dunque garantire una completezza di contenuto utile ai fini dell'elaborato.

In primo luogo, secondo la lettera, “*Confidential Informations*” includono tutti i dati riguardanti la transazione tra le parti, come il contratto di finanziamento tra il Ministero e la CDB, il contratto di vendita e acquisto di petrolio tra *PetroEcuador* e *PetroChina International* e qualsiasi altra documentazione sottoscritta dalle parti in relazione alla transazione. Inoltre, tutte le discussioni e

³⁴² Y. MING, 商务合同中的保密条款制定要点 (Punti chiave per la formulazione di clausole di riservatezza nei contratti commerciali), in 知乎专栏 (Zhuanlan), 2020, disponibile online su www.zhuanlan.zhihu.com.

³⁴³ *Ibidem*.

³⁴⁴ M. GIOVINE, *Clausole Di Riservatezza Negli Accordi Commerciali*, in *Valla & Associates, Inc.*, disponibile online su www.it.vallalaw.com.

³⁴⁵ *Ibidem*.

³⁴⁶ La lettera di riservatezza del 2011 tra la CDB e l'Ecuador in relazione allo strumento di prestito garantito dal petrolio da 2 miliardi di dollari della CDB può essere accessibile qui: <https://www.dropbox.com/s/hhl7qe0mn9x122z/carta-de-negociacion.pdf?dl=0>.

le negoziazioni tra le parti precedenti e relative alla transazione sono considerate informazioni altrettanto riservate. Anche le clausole affini, così come predisposte dalla Banca CEXIM, risultano essere estensive della segretezza ad ogni elemento posto “*related to*” il contratto³⁴⁷.

In secondo luogo, le parti sono obbligate a mantenere le informazioni riservate segrete e protette da misure di sicurezza adeguate, a non divulgare il fatto che le informazioni riservate siano state messe a disposizione o che si stiano svolgendo discussioni o negoziazioni tra le parti relative alla transazione, e ad utilizzare le informazioni riservate solo in relazione alla transazione³⁴⁸.

Poi, l'accordo impone che “*Each Party acknowledges and agrees that no other Party, or that Party's directors, officers, employees, professional advisers (i) make any representation or warranty, express or implied, as to, or assume any responsibility for, the accuracy, reliability or completeness of any of the Confidential Information or any other information supplied by them or the assumptions on which it is based ; or (ii) shall be under any obligation to update or correct any inaccuracy in the Confidential Information or other information supplied by that Party or be otherwise liable to any other Party or any other person in respect of the Confidential Information or any such information*”³⁴⁹. In caso di violazione della lettera di riservatezza, la parte che ha commesso la violazione deve risarcire le altre parti coinvolte per tutti i costi, le richieste, le perdite o le passività derivanti dalla violazione. Tuttavia, le parti possono divulgare le informazioni riservate solo in determinate circostanze, ad esempio se richiesto dalle leggi o dai regolamenti dell'Ecuador o della Cina, o con il consenso scritto di tutte le parti coinvolte. Prima di divulgare qualsiasi informazione riservata, la parte che intende farlo deve informare le altre parti coinvolte e cercare di limitare la divulgazione il più possibile³⁵⁰. A suggello della confidenzialità delle informazioni, la lettera si conclude con una nota relativa alla risoluzione delle eventuali controversie, le quali dovrebbero essere risolte “*as soon as possible through discussions between Parties*”.

In sintesi, la lettera inviata da *PetroChina* rappresenta un esempio della politica di riservatezza della Cina negli accordi di prestito. L'obbligo di mantenere le informazioni riservate segrete e protette, unito alla possibilità di divulgare le informazioni solo in determinate circostanze, mostra come la Cina protegga le proprie informazioni commerciali e finanziarie. Ciò potrebbe essere dovuto alla volontà della Cina di proteggere la propria posizione negoziale e la riservatezza delle proprie attività economiche.

Per concludere, la questione della riservatezza nel quadro normativo e pattizio in ambito di procedure di investimento è stato sempre tassello fondamentale per la determinazione di un programma efficiente di modernizzazione della Cina³⁵¹. Sin dal suo ingresso nell'OMC, la Cina si è sottoposta ad una serie di obblighi più o meno rispettati in ambito di trasparenza delle pratiche

³⁴⁷ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *Ivi* pp. 22-25.

³⁴⁸ Il punto 3 della lettera asserisce: “*In consideration of each Party's agreement to disclose Confidential Information to each other Party, each Party hereby agrees to: keep all Confidential Information secret and not to disclose it to anyone and to ensure that all Confidential Information is protected with security measures and a degree of care that would apply to the Party's own confidential information; to keep confidential and not to disclose to anyone the fact that the Confidential Information has been made available or that discussions or negotiations are and will be taking place between the Parties in connection with the Transaction; and use the Confidential Information only in connection with the Transaction*”.

³⁴⁹ Punto 12 della lettera.

³⁵⁰ Punto 3.4: “*Before a Party discloses any Confidential Information under paragraphs 4.3 and/or 4.4 above, that Party shall (to the extent permitted by law) inform each other Party to whom such Confidential Information relates of the full circumstances and the information to be disclosed and consult with that Party or Parties as to any possible steps to avoid or limit disclosure and take any such steps as those Parties may reasonably require.*”

³⁵¹ C. MANJIAO, *Addressing Sustainable Development Concerns through IIAs*, in *China's International Investment Strategy*, 2019, pp. 100, disponibile online su www.academic.oup.com. Guarda anche Z. XIAODAN, W. YAN, *Ivi* pp. 691-712.

commerciali e di risoluzione delle controversie. Anche l'approvazione del quadro del trattamento del debito oltre il DSSI rappresenta una nuova tendenza a prediligere la trasparenza internazionale. Cionondimeno, l'incertezza derivante dalla scarsa trasparenza dei contratti in questione rende l'analisi tanto relativa quanto limitata allo studio delle sole entità che lasciano trapelare informazioni, tra queste si segnalano le già citate *China Export-Import Bank* (CEXIM) e *China Development Bank* (CDB), oggetto di trattazione del paragrafo successivo.

5.3. Segue. Il ruolo della *China Export-Import Bank* e della *China Development Bank*

Sebbene i programmi di studio sulla BRI diano grande importanza alla *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) e al *Silk Road Fund* (SRF), non sono le principali fonti di finanziamento per la costruzione della BRI. Nel 2018, i prestiti concessi da queste due istituzioni nei Paesi della Via della Seta rappresentavano rispettivamente solo il 2,3% e il 3,2% del totale, pari a 8 miliardi di dollari e 11 miliardi di dollari³⁵². I due attori principali sono invece la *China Exim Bank* (CEXIM) e la *China Development Bank*, che rappresentano il 40,0% e il 31,5% del totale dei prestiti in essere³⁵³.

Nel 2018, i suoi prestiti in essere nei Paesi della Via della Seta ammontavano a circa 110 miliardi di dollari, mentre quelli della CEXIM si aggiravano intorno a 140 miliardi di dollari. Nel corso dei paragrafi precedenti, è stato discusso il ruolo significativo della *China Development Bank* (CDB) e della CEXIM nel promuovere la *Belt and Road Initiative* e nello sviluppo economico della Cina. Tuttavia, esistono ulteriori aspetti delle loro attività che richiedono ulteriori analisi. In questo nuovo paragrafo, verrà esaminato il funzionamento, le strategie di investimento, i progetti di sviluppo sostenuti e gli impatti globali sulle economie nazionali.

In primo luogo, può risultare opportuno fornire una panoramica d'insieme sulle due Banche. La CDB è un'organizzazione finanziaria di proprietà statale specializzata nello sviluppo finanziario, che riceve fondi dal governo, ma che gestisce i propri investimenti e prestiti in maniera autonoma, per quanto supervisionata dal Consiglio di Stato. La Banca in questione promuove varie attività di carattere nazionale e transfrontaliero, in ambito di infrastrutture, sviluppo regionale, assistenza pubblica e BRI, perseguendo la politica *Going Global* mediante la cooperazione internazionale in termini di capacità industriale, produzione di apparecchiature e connettività dei servizi pubblici.

Il veicolo principale dell'operato della CDB è dato dai finanziamenti a medio-lungo termine, attraverso i quali sostiene lo sviluppo nazionale ed aiuta il governo a raggiungere i suoi obiettivi programmatici, come la *Belt and Road Initiative*, mettendo in atto strategie e politiche che permettono di attenuare gli effetti negativi delle fasi di recessione, come durante la pandemia di Covid-19, e di sfruttare al meglio quelle di crescita.

³⁵² L. WEIDONG, *et al.*, *Financing the Belt and Road Initiative*, in *Eurasian Geography and Economics*, vol. 61, no. 2, 2020, pp. 1–9, disponibile *online* su www.tandfonline.com.

³⁵³ La CDB è considerata la più grande banca di sviluppo al mondo, con un patrimonio totale di 2.357,5 miliardi di dollari. *Ibidem*.

Per quanto, invece, attiene alla sua struttura, la CDB è diretta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tredici membri³⁵⁴. Il Consiglio di Amministrazione ha diverse responsabilità, tra cui la preparazione di bilanci e resoconti finanziari annuali e la definizione delle regole per la partecipazione agli utili e la compensazione delle perdite. Il CDB esamina e approva anche le strategie di sviluppo a medio e lungo termine, i piani operativi annuali e i piani di investimento. Nel 2021, la CDB ha realizzato un programma di prestiti speciali per l'emissione di crediti finalizzati all'innovazione tecnologica e la ricerca. Tale piano, protratto alla promozione dell'industria nazionale e dei piani infrastrutturali transfrontalieri in linea con il 14° Piano quinquennale nazionale della RPC, risponde agli obiettivi della Via della Seta e si pone in parallelo alle dichiarazioni di Xi Jinping, tenute durante il vertice FOCAC dello stesso anno in ambito di condivisione di strategie e visione comune³⁵⁵. Il piano della cooperazione rafforzata sul piano multilaterale si rende manifesto sin dall'istituzione del *CadFund*, di cui si è parlato precedentemente, gestito interamente dalla CDB, primo fondo di investimento azionario in Cina specializzato in investimenti in Africa. Nelle aree che rivestono un ruolo prioritario per lo sviluppo dell'economia digitale, della manifattura verde e della connettività delle infrastrutture, il fondo ha aumentato i propri impegni di investimento in Africa. Al termine dell'esercizio 2021, l'ammontare complessivo degli impegni di investimento del *CadFund* in Africa ha raggiunto la considerevole cifra di 5,997 miliardi di dollari, che potrebbe effettivamente tradursi in un afflusso di investimenti provenienti dalla Cina verso l'Africa ancora maggiore negli anni successivi³⁵⁶.

D'altro canto, la *Export-Import Bank of China* è una banca di proprietà statale che risulta dipendente dalla gestione del Consiglio di Stato e dall'obiettivo di promuovere il commercio estero, gli investimenti e la cooperazione economica internazionale della Cina, con un occhio di riguardo per gli investimenti transfrontalieri della *Belt and Road Initiative*. Nel ventaglio di operazioni di cui la CEXIM si occupa, le principali sono prestiti a breve, medio e lungo termine approvati per il commercio estero, inclusi crediti all'esportazione, crediti all'importazione e prestiti agevolati del governo³⁵⁷. Il veicolo principale dell'operato della CEXIM riguarda i prestiti concessi ai clienti della Banca per sostenere gli scambi di beni, lavoro e tecnologia tra il mercato cinese continentale e quello estero, compresi Hong Kong, Macao e Taiwan, e ai clienti stranieri qualificati per soddisfare le loro esigenze di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo, l'approvvigionamento, la produzione, la vendita e i servizi. La Banca fornisce anche prestiti alle imprese qualificate della catena industriale del commercio estero, promuovendo lo sviluppo e l'occupazione. L'attività di investimento transfrontaliero comprende i prestiti concessi ai clienti cinesi in Cina o all'estero per sostenere i loro investimenti nel mercato estero e i prestiti erogati a progetti conformi alla politica del governo cinese e impiegati da investitori stranieri in Cina. La Banca è stata designata come istituzione per l'esecuzione dei prestiti agevolati del governo cinese e dei crediti preferenziali per l'acquisto di beni d'esportazione, estendendo le agevolazioni a oltre 90 Paesi in tutto il mondo³⁵⁸.

Dal punto di vista della sua struttura organizzativa, la CEXIM è gestita da un Consiglio di Amministrazione e un Consiglio di Vigilanza, che supervisionano le attività della banca e ne

³⁵⁴ Di questi tredici membri, tre sono direttori esecutivi, incluso il Presidente del Consiglio, e dieci non esecutivi, tra cui quattro Direttori di agenzie governative nominati dal ministero o dalla commissione e sei Direttori azionari). Il Consiglio di Amministrazione ha istituito diversi comitati specializzati, tra cui il Comitato per lo Sviluppo Strategico e la Gestione degli Investimenti, il Comitato per la Revisione Contabile e il Comitato per il Controllo Interno.

³⁵⁵ Si tratta del *Work Program for Development Finance to Support Key Industries*, lanciato nel 2021 e disponibile *online* in *Annual Report CDB, 2021*, sul *sitoweb* della Banca, e poi confluito nelle materie chiave del *Forum on China-Africa Cooperation Dakar Action Plan (2022-2024)*, disponibile *online* su www.focac.org.

³⁵⁶ Estratto dal sito della *China Development Bank*, disponibile *online* su www.cdb.com.cn.

³⁵⁷ Estratto dal sito della *China Export Import Bank*, disponibile *online* su www.english.eximbank.gov.cn.

³⁵⁸ Estratto dal Report annuale 2021 della CEXIM, disponibile *online* su www.english.eximbank.gov.cn.

definiscono le strategie di investimento³⁵⁹. Inoltre, la banca dispone di diversi comitati specializzati, tra cui il Comitato per lo Sviluppo Strategico e la Gestione degli Investimenti, il Comitato per il Personale e la Remunerazione e il Comitato per la Gestione del Rischio. La struttura organizzativa della *China Export-Import Bank* è altamente specializzata e articolata, dotata di una serie di organi decisionali e comitati specializzati, che lavorano in modo integrato per gestire le attività della banca e definirne le strategie di investimento³⁶⁰. Nel report 2021 della CEXIM appare come la Banca si concentri sul supporto alle strategie di sviluppo e all'economia reale della Cina, offrendo risorse finanziarie e sostenendo la cooperazione *Belt and Road*³⁶¹. A tal riguardo la gamma di servizi finanziari offerti da CEXIM è ampia e comprende, tra gli altri, prestiti a breve, medio e lungo termine, prestiti speciali designati dal Consiglio di Stato, prestiti di rimborso da governi esteri e emissione di obbligazioni finanziarie³⁶².

La *China Development Bank* e la *China Exim Bank* hanno svolto un ruolo chiave nella realizzazione dei progetti della *Belt and Road Initiative*, soprattutto sul suolo africano, dove si sono distinte per il finanziamento a progetti di diversa natura. In primo luogo, in ambito di infrastrutture e sviluppo industriale, la CDB e la *China Exim Bank* hanno finanziato la costruzione di impianti in diversi Paesi africani. Ad esempio, la CEXIM ha finanziato la costruzione della ferrovia Mombasa-Nairobi in Kenya³⁶³ e della ferrovia Addis Abeba-Gibuti in Etiopia³⁶⁴. La CDB ha inoltre finanziato lo sviluppo della manifattura etiopie mediante l'intervento del *CadFund* in Etiopia³⁶⁵. Ai fini dell'elaborato, tuttavia, è rilevante esaminare l'attività di prestito fornita da tali banche. A tal proposito, la CDB e l'*EXIM Bank* operano in maniera dipendente dai diversi mandati e obiettivi. Ad esempio, il prestito elargito da CDB al governo della Sierra Leone includeva una clausola di protezione per le attività fisiche. Ciò significa che il mutuatario era obbligato a firmare un contratto di ipoteca sui beni e attrezzature utilizzate nel progetto finanziato, a favore della parte, la CDB, che concedeva il finanziamento. Questa clausola offre una garanzia per le parti finanziatrici, in quanto, se il mutuatario non è in grado di pagare il prestito, le parti finanziatrici possono esercitare il diritto di acquisire i beni e le attrezzature correlate al progetto per recuperare i propri fondi³⁶⁶.

³⁵⁹ Maggiori informazioni sul *Board of Directors* e sul *Board of Supervisors* sono disponibili *online* sul *sitoweb* della Banca www.eximbank.gov.cn.

³⁶⁰ Si tratta di una struttura altamente gerarchica composta da dirigenti di alto livello, prendente parte all'istituzione di vari comitati specializzati, quali: il Comitato per la Strategia, il Comitato per la Remunerazione e la Valutazione, il Comitato per la Gestione dell'Attivo e del Passivo, il Comitato per la Tecnologia dell'Informazione, il Comitato per la Gestione del Rischio e del Controllo Interno, il Comitato per lo Smaltimento degli Attivi, il Comitato per la Revisione Finanziaria e il Comitato per la Gestione dei Prodotti.

³⁶¹ Estratto dal Report annuale 2021 della CEXIM, disponibile *online* su www.english.eximbank.gov.cn.

³⁶² Ma anche istituzioni finanziarie internazionali, depositi da clienti creditizi, servizi di regolamento nazionale ed internazionale, finanziamenti commerciali, prestiti delegati, garanzie correlate al commercio estero, operazioni di cambio approvate, negoziazione di obbligazioni e sottoscrizione. *Ibidem*.

³⁶³ *Guarda Kenya, China Sign Standard Gauge Railway Agreement*, in *Nation*, 2020, disponibile online su www.nation.africa.com.

³⁶⁴ A. MAASHO, *Ethiopia Signs Djibouti Railway Deal with China*, in *Reuters*, 2015, disponibile *online* su www.reuters.com

³⁶⁵ W. WALLIS, *China Plans Multimillion Ethiopia Investment*, in *Financial Times*, 2013, disponibile *online* su www.ft.com.

³⁶⁶ Dalle analisi di AidData appare come difficilmente gli enti statali cinesi ineriscano ad attività fisiche, quali infrastrutture, come garanzie per l'inadempimento dei governi mutuatari. Un esempio, a tal riguardo, è l'accordo tra CEXIM *Bank* e la Sierra Leone. Il contratto di mutuo relativo al prestito erogato alla Sierra Leone comprende una clausola di garanzia sulle attività fisiche, che impone al mutuatario di stipulare un contratto di ipoteca sui beni e sulle attrezzature correlate al progetto a favore delle parti finanziatrici. Poiché il contratto non è di natura pubblica, non risulta possibile determinare con precisione quali beni siano oggetto di tale impegnativa. Il rimborso del prestito è garantito dal Ministero delle Finanze della Sierra Leone, il quale si obbliga a coprire

Secondo i dati forniti da AidData sui contratti di CDB e CEXIM, è possibile analizzare gli elementi caratterizzanti i due modelli di prestito, esaminando sia i punti in comune che quelli propri di ogni Banca. In primo luogo, entrambi si accomunano per la presenza di clausole analoghe, come quelle di illegittimità, anche se con alcune differenze intrinseche. Il prestatore ha il diritto di chiedere il rimborso immediato di tutti i finanziamenti erogati, inclusi gli interessi maturati e qualsiasi altra somma dovuta a norma del presente contratto. Inoltre, in caso di qualsiasi modifica alle leggi o alle politiche governative che rendano il rimborso del finanziamento gravemente difficoltoso o impossibile, il mutuatario può presentare una richiesta scritta per una proroga o una modifica delle condizioni del finanziamento, che il prestatore può concedere o meno a propria discrezione³⁶⁷. Le clausole di illegittimità nei due contratti di prestito della CEXIM e della CDB stabiliscono le conseguenze derivanti da eventuali cambiamenti nelle leggi o politiche governative che potrebbero influire sulla capacità del prestatore o del mutuatario di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Nel caso della CEXIM, se ciò dovesse accadere, il prestatore ha il diritto di interrompere l'erogazione del finanziamento e richiedere il rimborso immediato del capitale, degli interessi maturati e di qualsiasi altra somma dovuta senza ulteriori formalità legali³⁶⁸. Nel caso della CDB, se diventa illegale per il prestatore adempiere ai propri obblighi, il prestatore ha il diritto di richiedere il rimborso immediato del finanziamento erogato, mentre il mutuatario può richiedere una proroga o una modifica delle condizioni del finanziamento³⁶⁹. Queste clausole di illegittimità rappresentano una forma di protezione per i prestatori nel caso in cui la legislazione o le politiche governative cambino in modo significativo e rendano difficile o impossibile il rimborso del finanziamento. Tuttavia, possono anche rappresentare un rischio per i mutuatari, poiché potrebbero essere costretti a rimborsare il finanziamento in modo tempestivo e senza alcuna flessibilità se si verificano determinati eventi imprevisi³⁷⁰.

In secondo luogo, i due modelli di prestito presentano alcuni elementi di disparità, per quanto concerne lo stile del prestito e in ambito di risoluzione delle controversie. Da un lato, lo stile dei prestiti della CDB riprende il tasso di interesse di base impostato sul LIBOR, ossia il *London Interbank Offered Rate*, a cui, in genere, viene affiancato un interesse aggiuntivo a seconda del rischio e del calibro del mutuatario³⁷¹. Dall'altro, le formule di accordi di prestito più usuali per

eventuali scoperti nel caso in cui il saldo del Conto Incasso del Mutuatario dovesse risultare insufficiente per fronteggiare i pagamenti del servizio di debito. Inoltre, il mutuatario è tenuto ad assicurarsi tramite l'acquisto di una polizza assicurativa con Sinosure, di proprietà statale cinese, che copra il 95% della linea di credito oltre agli interessi maturati, al fine di mitigare i rischi di natura politica e commerciale. Allo stesso modo nel 2010 la *China Development Bank* ha concesso un prestito di 1 miliardo di dollari al ministero delle Finanze ecuadoriano, garantito dal petrolio. Il prestito è stato suddiviso in due *tranche*: l'80% è destinato a finanziare progetti di infrastrutture, minerario, telecomunicazioni, sviluppo sociale e/o energia, mentre il restante 20% è destinato all'acquisto di beni e servizi da appaltatori cinesi selezionati. Il prestito è garantito da un contratto di vendita e acquisto di petrolio tra *PetroEcuador* e *PetroChina*, che richiede la vendita di almeno 380.000 barili di olio combustibile al mese e 15.000 barili di petrolio greggio al giorno a *PetroChina*. I proventi del petrolio sono versati sul conto dei proventi aperto da *PetroEcuador* con CDB in Cina, regolato dalla legge cinese. CDB ha il diritto di dedurre o addebitare i saldi del conto per estinguere le passività dovute e dovute a CDB, sia nell'ambito del prestito del 2010 sia in qualsiasi altro accordo tra CDB e la Repubblica dell'Ecuador. Questo è un esempio di accordo che utilizzava come garanzia formale un diritto sul petrolio. A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments*, Ivi pp.28-32.

³⁶⁷ A ciò si affiancano le cosiddette clausole di equilibrio economico, ossia l'investimento dovrà sottostare a nuove regolamentazioni ma l'investitore riceverà una compensazione per i costi che dovrà sostenere per rispettarle. La forma della compensazione potrebbe essere diversa e potrebbe includere tariffe proporzionate, estensione della concessione, riduzione delle imposte, compensazioni in denaro o altre modalità. Ivi, pp. 40.

³⁶⁸ Ivi, pp. 42.

³⁶⁹ *Ibidem*.

³⁷⁰ Ivi, pp. 13.

³⁷¹ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments*, Ivi pp. 11-19.

la CEXIM differiscono dallo *standard* LMA nella distinzione tra prestiti agevolati e non agevolati sulla base delle condizioni economiche dei prestiti³⁷². Dai numeri a disposizione, la banca emette principalmente due tipi di prestiti agevolati: i prestiti agevolati governativi (*government concessional loans* o GCL) e i crediti preferenziali all'esportazione (*preferential buyer's credits* o PBC), già analizzati in precedenza. I prestiti GCL sono concessi in RMB (renminbi cinesi) a istituzioni governative a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, di solito con scadenze di 20 anni e periodi di grazia di 5 anni. In particolare, il Ministero delle finanze cinese calcola la differenza tra i tassi di interesse applicati a questi prestiti e il tasso di riferimento della banca centrale e rimborsa *Eximbank* di conseguenza. I prestiti PBC, invece, sono concessi dollari americani a istituzioni governative che desiderano acquistare esportazioni cinesi. I termini di questi prestiti variano, ma di solito hanno tassi di interesse fissi più generosi rispetto ai tassi di mercato prevalenti³⁷³.

Infine, per quanto concerne l'ambito di risoluzione delle controversie, da un lato, i contratti commerciali cinesi della CEXIM sono solitamente scritti in lingua cinese e sono soggetti alla legge cinese³⁷⁴. Ciò può avere implicazioni significative per le parti coinvolte, tuttavia, questo è un aspetto comune dei contratti commerciali cinesi e viene considerato come una prassi³⁷⁵. In pratica, questo significa che se sorgono dispute o controversie tra le parti coinvolte in un contratto cinese, la procedura *standard* prevede che la disputa venga risolta dinanzi tribunali o altre autorità cinesi³⁷⁶. D'altro lato, gli accordi stipulati con la *China Development Bank* optano per un sistema differente, prediligendo una formulazione in inglese e pretendendo nella maggioranza dei casi per le regole procedurali della Camera di commercio internazionale con sede a Londra (ICC)³⁷⁷.

In conclusione, per differenza di mandato e obiettivi, l'operato delle due banche cinesi si distingue all'interno del loro interventismo nei "Paesi BRI", tuttavia è sempre possibile identificarne degli elementi chiave che attribuiscono loro un filo di continuità nella strategia d'insieme cinese. A tal riguardo, gli accordi stipulati con la *China Development Bank* e con la *China Eximbank*, pur essendo tra i pochi contratti che risultano accessibili o catalogati nelle varie banche dati che si occupano di analizzarli, risultano condividere una importante sfera di interesse nel mercato africano, che verrà analizzato più in dettaglio nel paragrafo successivo.

³⁷² In particolare, i crediti non agevolati vengono concessi a tassi di interesse di mercato, solitamente con uno spread di 2 o 3 punti percentuali rispetto a un tasso di riferimento come il LIBOR. Al contrario, i prestiti agevolati tendono ad essere concessi a tassi di interesse fissi del 2 o 3%, incorporando di fatto un elemento di sovvenzione. Questo significa che la differenza tra il tasso di interesse del prestito agevolato e il tasso di riferimento di mercato è sostenuta da un ente governativo o da una istituzione finanziaria che vuole sostenere attività specifiche, come l'agricoltura, l'industria manifatturiera o la ricerca scientifica. In generale, i crediti agevolati sono concessi a condizioni più vantaggiose rispetto ai prestiti non agevolati, al fine di incentivare determinati settori o attività economiche. Mentre i prestiti non agevolati sono destinati a essere remunerati ad un tasso di interesse di mercato che riflette il rischio del prestatore, i prestiti agevolati sono concessi a tassi inferiori per sostenere la crescita economica e migliorare la situazione finanziaria delle imprese e dei settori selezionati.

³⁷³ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *Ivi* pp.13.

³⁷⁴ C. DEVONSHIRE-ELLIS, *How China Structures the Terms & Conditions for Its Belt & Road Loans*, in *Silk Road Briefing*, 2021, disponibile online su www.silkroadbriefing.com.

³⁷⁵ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments*, *Ivi* pp.13.

³⁷⁶ Di solito specificano l'arbitrato dinanzi alla *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC).

³⁷⁷ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *Ivi*, pp. 8.

6. L'impatto della BRI sul continente africano

Secondo un rapporto della *China Africa Research Initiative* (CARI), la Cina ha investito oltre 145 miliardi di dollari in Africa dal 2005 al 2018, principalmente in progetti infrastrutturali³⁷⁸, rendendola una destinazione importante per gli investimenti cinesi. La BRI è stata utilizzata come uno degli strumenti principali dalla Cina per promuovere la propria politica commerciale e di investimento in Africa. La sezione in questione si prefigge di esaminare con una lente più economica gli effetti dell'iniziativa *Belt and Road* sulle attività di investimento, la crescita delle infrastrutture e la cooperazione economica nel continente africano.

In primo luogo, il tema degli investimenti diretti esteri in Africa può essere un aspetto importante da considerare quando si valuta l'impatto della *Belt and Road Initiative* (BRI) nel continente. Come accennato in precedenza, l'Africa riceve meno IDE di qualsiasi altra regione, con un afflusso di investimenti esteri basso³⁷⁹. Tuttavia, l'ingresso della Cina come investitore e finanziatore in Africa ha portato a un aumento dei finanziamenti e degli investimenti cinesi nel continente, con un notevole coinvolgimento in progetti ad alta intensità di manodopera e a breve termine e in investimenti *greenfield* in industrie ad alta intensità di manodopera³⁸⁰. Si stima che nel periodo dal 2005 al 2018, gli investimenti e i contratti cinesi nell'Africa subsahariana hanno raggiunto un totale di 299 miliardi di dollari e il presidente cinese Xi Jinping ha promesso ulteriori investimenti per le nazioni africane. L'impatto della Cina nell'intero continente africano è inequivoco, pur avendo differenti approcci con i Paesi facenti parte dell'Iniziativa e Paesi non direttamente coinvolti, come l'Angola, la Nigeria e la RDC³⁸¹. In questo contesto, è possibile valutare l'apporto della BRI nel continente africano e capire come gli investimenti e il coinvolgimento cinese stiano influenzando lo sviluppo sostenibile³⁸². Gli investimenti diretti esteri (IDE) della Cina nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nei Paesi non-RRDC (*non Resource Rich Developing Countries*) e RRDC a basso reddito come l'Angola e il Ruanda, sono considerati un segno distintivo del XXI secolo nel campo dell'economia internazionale³⁸³. Il successo della crescita economica della Cina negli ultimi tre decenni le ha permesso di generare un surplus da investire nelle risorse dei Paesi stranieri e in altri settori dell'economia. L'incoraggiamento di Pechino alle imprese nell'ambito delle sue politiche di "going out" ha portato a una rapida espansione degli IDE cinesi nei Paesi in via di sviluppo, principalmente legati al commercio, agli aiuti e ai prestiti agevolati. Tuttavia, l'ammontare effettivo degli IDE, in particolare in Africa, è oggetto di stime non chiare o univoche, a causa della poca trasparenza e delle clausole o accordi di riservatezza tipici dei contratti precedentemente analizzati. Per di più, gli IDE provenienti dalla Cina verso l'Africa rappresentano solo il 4% del totale degli investimenti globali, di cui la metà o più si concentra nel settore delle infrastrutture, tipicamente legati agli accordi petroliferi, e gli investimenti in questi settori sono a breve termine e limitati alle aziende cinesi, che raramente creano *joint venture* con aziende locali, dando un contributo molto limitato all'economia locale dei Paesi ospitanti³⁸⁴. Il tema delle risorse può

³⁷⁸Dati forniti da *China Africa Research Initiative John Hopkins University, Loans Data*, in CARI, 2019, disponibile online su www.sais-cari.org/data.

³⁷⁹ Vedi capitolo 1.

³⁸⁰ L. LAWTHOR, *Why African Countries Are Interested in Building Agricultural Partnerships with China: Lessons from Rwanda and Uganda*, in *Third World Quarterly*, 2017, vol. 38, no. 10.

³⁸¹ Può risultare particolarmente complesso identificare tutti i Paesi coinvolti nell'Iniziativa, essendovi Stati direttamente coinvolti mediante il riferimento alla *Maritime Silk Road*, ossia Gibuti, Egitto e Sudan, e molti altri indirettamente collegati tramite notevoli interventi di finanziamento tramite istituzioni direttamente collegati alla BRI, come il caso del sopracitato corridoio di Mombasa in Kenya o, ancora, come il caso dei finanziamenti per progetti infrastrutturali direttamente collegati al petrolio in Etiopia e Sud Sudan.

³⁸² A. F. LISIMBA, *China and Africa: What Trade and Investment—Commercial Interests and Two-Way Trade between China and Resources-Rich Developing Countries (RRDCs) and Non-Resources-Rich Developing Countries (Non-RRDCs) in Africa*, in *China's Trade and Investment in Africa*, 2020, pp. 136-148.

³⁸³ A. F. LISIMBA, *ivi* pp. 127-153.

³⁸⁴ *Ibidem*.

essere interpretato come chiave di lettura per l'analisi dell'attività di espansionismo cinese nel continente; le politiche di investimento e commerciali della Cina nel continente africano possono dipendere, infatti, dall'interesse che il territorio africano riserva. Questo processo si traduce in un'attività di dialogo principalmente coi Paesi RRDC, a discapito dei mercati dei Paesi con meno risorse da offrire³⁸⁵.

In secondo luogo, parte del successo della Cina in Africa è merito dell'enfasi posta sullo sviluppo delle infrastrutture. Nell'ultimo decennio la Cina è diventata il principale costruttore in Africa, investendo la maggior parte dei suoi aiuti in progetti infrastrutturali e aggiudicandosi un gran numero di contratti³⁸⁶. Se gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali si sono concentrati principalmente sullo sviluppo sociale in Africa, la Cina si è concentrata sulla costruzione di infrastrutture. Nel 2008 le aziende cinesi si sono assicurate contratti per un valore di circa 40 miliardi di dollari per progetti in Africa³⁸⁷. Ad esempio, molte compagnie cinesi sono arrivate in Africa per vincere appalti e costruire infrastrutture, ma successivamente hanno anche promosso l'industrializzazione attraverso la produzione di materiali da costruzione³⁸⁸. La Cina ha investito in modo significativo nelle infrastrutture africane, favorendo l'integrazione economica regionale e l'industrializzazione del continente. La ristrutturazione dell'economia cinese verso prodotti *high-tech* ha spinto alcune aziende cinesi a spostarsi all'estero, inclusa l'Africa, dove alcune industrie tessili si sono trasferite grazie agli incentivi del governo cinese³⁸⁹.

Il principale scopo dell'Iniziativa della Nuova Via della Seta in tali Paesi è diventato quindi lo sviluppo di una cooperazione strategica basata sulla connettività delle infrastrutture³⁹⁰. Ciò risulta possibile attraverso l'aiuto allo sviluppo e finanziamenti di progetti ad ampio respiro in tutti i Paesi coinvolti sia direttamente che indirettamente. Ad esempio, le operazioni nel Gibuti ineriscono alla realizzazione di infrastrutture portuali, direttamente collegate con la posizione dello Stato nelle rotte commerciali della *Maritime Silk Road*, come la costruzione del porto di Doraleh. D'altro canto, nei Paesi non direttamente collegati con l'Iniziativa si rinvergono progetti petroliferi realizzati in Sud Sudan, Uganda e Tanzania³⁹¹. La *Belt and Road Initiative* (BRI) è stata accolta con entusiasmo dai Paesi africani coinvolti, che hanno visto in essa un'opportunità per ridurre il divario infrastrutturale e stimolare la crescita economica³⁹². La BRI prevede l'investimento in progetti infrastrutturali su vasta scala, tra cui porti, ferrovie, strade e ponti, in modo da migliorare la connettività tra la Cina e l'Africa e tra i Paesi africani stessi. L'impatto economico della BRI in Africa è stato oggetto di numerosi studi e analisi, che hanno esaminato in dettaglio i vantaggi e gli svantaggi dell'iniziativa per i Paesi coinvolti.

In primo luogo, uno degli impatti positivi della BRI in Africa è la crescita del PIL degli Stati interessati. Secondo uno studio precedente alla pandemia del Fondo Monetario Internazionale

³⁸⁵ A. F. LISIMBA, *ivi*, pp. 132.

³⁸⁶ World Bank, *World development report*, 2020.

³⁸⁷ D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *La penetrazione cinese in Africa*, *Ivi* pp.107-123.

³⁸⁸ J. STEPHEN MORRISON, *Testimony Before the U.S. Senate Committee on Foreign Relations Subcommittee on African Affairs*, in *Center for Strategic and International Studies*, 2008, disponibile *online* su www.csis.org.

³⁸⁹ D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *Ivi* pp.107-123.

³⁹⁰ F. KACZMAREK, *African Dimension of the Belt and Road Initiative*, in *Przegląd Strategiczny*, no. 12, 2019, pp. 145–160, disponibile *online* su www.ressto.amu.edu.pl.

³⁹¹ In Sud Sudan, l'industria petrolifera è stata un'importante fonte di reddito, ma la guerra civile e l'instabilità politica hanno causato interruzioni nella produzione e nell'esportazione di petrolio. Ci sono state critiche sulla gestione delle risorse petrolifere del Paese e sull'impatto ambientale delle attività petrolifere. In Uganda, la China National Offshore Oil Corporation è coinvolta nello sviluppo del campo petrolifero di Albertine, ma ci sono state preoccupazioni sulla gestione del processo di concessione e sull'impatto ambientale della produzione di petrolio. In Tanzania, la China National Petroleum Corporation è coinvolta nella costruzione di un gasdotto per trasportare gas naturale dalla regione di Mtwara al porto di Dar es Salaam, ma il progetto ha sollevato preoccupazioni sull'impatto ambientale e sulla possibile espropriazione di terreni e proprietà private.

³⁹² M. DAVIES, *How China Is Influencing Africa's Development*, *Ivi* pp. 4-22.

(FMI), i Paesi africani coinvolti nella BRI hanno registrato una crescita del PIL superiore al 5% nel 2018, rispetto al 3,5% degli altri Paesi africani³⁹³. Da un lato, tale aumento del PIL è stato attribuito in gran parte agli investimenti in infrastrutture, che hanno stimolato l'economia locale, aumentato la produttività e creato nuovi posti di lavoro. Dall'altro lato, l'aumento del debito è una preoccupazione per molti Paesi africani. Secondo il *China Africa Research Initiative (CARI)*³⁹⁴, 17 Paesi africani hanno un debito estero con la Cina che supera il 20% del loro PIL. Alcuni Paesi, come lo Zambia e lo Sri Lanka, hanno già dovuto rinunciare al controllo di alcune infrastrutture a favore della Cina a causa dell'incapacità di ripagare il debito contratto. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla capacità dei Paesi africani di rimborsare i prestiti e alla loro sovranità economica. Inoltre, alcuni analisti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di trasparenza e di responsabilità nella concessione di prestiti da parte della Cina, che potrebbe portare a un aumento insostenibile del debito e a una maggiore dipendenza economica dai prestiti cinesi³⁹⁵. Un report del *Center for Global Development* del 2018 ha evidenziato che otto Paesi africani, tra cui Kenya, Etiopia e Zambia, avevano il rischio di cadere in una situazione di insostenibilità del debito a causa degli investimenti della Cina³⁹⁶. Tuttavia, altri analisti hanno contestato questi dati, affermando che il rapporto debito/PIL di questi Paesi è rimasto stabile e che i finanziamenti cinesi hanno contribuito alla crescita economica e alla riduzione della povertà in Africa³⁹⁷.

In secondo luogo, alcuni esperti sostengono che la BRI potrebbe rappresentare un'opportunità unica per l'Africa per diversificare la sua economia, per ridurre la dipendenza dalle esportazioni di materie prime e per offrire nuove opportunità lavorative³⁹⁸. L'investimento in infrastrutture potrebbe migliorare la connettività tra i Paesi africani, incoraggiare la crescita del settore manifatturiero e promuovere la creazione di nuove attività imprenditoriali. Un rapporto del 2018 del *Brookings Institution* ha evidenziato che gli investimenti cinesi in Africa tra il 2010 e il 2015 hanno creato circa 300.000 posti di lavoro, principalmente nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture³⁹⁹. D'altro canto, questi numeri potrebbero essere sovrastimati a causa della difficoltà di monitorare con precisione il numero di posti di lavoro creati. Per di più, la BRI ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di trasferimento di conoscenze e tecnologie a lungo termine, che potrebbero limitare la capacità delle comunità locali di creare opportunità di lavoro sostenibili⁴⁰⁰. Ciò è particolarmente importante per i Paesi africani, che hanno spesso una scarsa capacità tecnologica e di innovazione. Sebbene gli investimenti cinesi possano contribuire a ridurre il divario infrastrutturale in Africa, ciò potrebbe non tradursi in una maggiore capacità di innovazione e competitività per i Paesi africani. Inoltre, ci sono preoccupazioni riguardo alla tendenza della Cina ad assumere lavoratori cinesi per i progetti di infrastrutture in Africa, limitando così le opportunità di lavoro per la popolazione locale⁴⁰¹. L'impatto positivo sulla

³⁹³ *Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa*, 2019, disponibile online su www.imf.org.

³⁹⁴ *Debt Relief Data*, 2019, *China Africa Research Initiative*, John Hopkins University, disponibile online su www.sais-cari.org/data.

³⁹⁵ J. HURLEY, ET AL., *Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective*, 2018, pp.24-25, disponibile online su www.cgdev.org.

³⁹⁶ *Ibidem*.

³⁹⁷ Guarda L. BANDIERA, V. TSIROPOULOS, *A Framework to Assess Debt Sustainability under the Belt and Road Initiative*, in *Journal of Development Economics*, 2020, vol. 146, disponibile online su www.sciencedirect.com.

³⁹⁸ A. F. LISIMBA, *Iv*, pp. 113-118.

³⁹⁹ J.L. THORNTON, *The Global Economic and Strategic Impacts of China's Belt and Road Initiative*, in *China Center Brookings Institute*, disponibile online su www.brookings.edu.

⁴⁰⁰ D. CELLAMARE, N. BAHILI, *Ivi* pp. 99. Guarda sul tema anche J. ZHAO, L. JONGCHUL, *op. cit.*

⁴⁰¹ *Ibidem*.

creazione di posti di lavoro a lungo termine potrebbe, dunque, essere condizionata ad ulteriori fattori, come politiche di incentivo al trasferimento di conoscenze e tecnologie a livello locale⁴⁰².

6.1. Analisi delle implicazioni giuridiche e commerciali

L'approccio della Cina alla BRI in Africa solleva questioni di diritto internazionale dell'economia. In questa sezione, verranno esaminati i principali temi legali che sorgono dall'approccio della Cina alla BRI in Africa. In particolare, si analizzerà il modello di dialogo sino-africano nel suo impatto al diritto internazionale dell'economia e quali siano le opinioni dottrinali a favore e contro questo fenomeno.

Il forte influsso di operazioni, conferenze e appuntamenti⁴⁰³ dell'Agenda politica cinese in Africa è specchio di una politica commerciale e di investimento che mira ad incentivare e definire un forte ed organizzato piano di cooperazione allo sviluppo.

Quello siglato con l'Egitto nel 1994 è il primo BIT siglato con un Paese "direttamente" coinvolto nell'Iniziativa⁴⁰⁴. Ma i dialoghi relativi alla BRI rimangono costanti con la stesura di un MoU siglato con il presidente dell'Egitto Al-Sisi nel 2016 e con l'intervento delle SOE cinesi in territorio egiziano, come la *China State Construction Engineering Corporation* (CSCEC) in merito al progetto *Iconic Tower* al Cairo⁴⁰⁵. L'influenza della Cina nel continente è però molto più forte. L'Etiopia è uno dei Paesi africani che ha ricevuto maggiori aiuti allo sviluppo dalla Cina, insieme ad altri sei Paesi africani che hanno ricevuto un totale di 23,3 miliardi di dollari di aiuti tra il 2000 e il 2014⁴⁰⁶. Se Cuba è il Paese che ha ricevuto la maggior parte degli aiuti cinesi, la Costa d'Avorio e l'Etiopia la seguono immediatamente, ma nella lista dei primi dieci Paesi per aiuti allo sviluppo vi sono anche lo Zimbabwe, il Camerun, la Nigeria, la Tanzania e il Ghana. Inoltre, la maggior parte dei progetti di aiuto cinesi sono stati avviati in Paesi africani. Sei dei dieci Paesi con il maggior numero di progetti di sviluppo cinesi si trovano in Africa, secondo i dati di AidData, ossia Zimbabwe, Angola, Sudan, Tanzania, Ghana e Kenya⁴⁰⁷. Tra le occasioni di stimolo alla cooperazione e al dialogo, il *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC) ha testimoniato una partecipazione sempre crescente alle sue conferenze. Già dal primo summit del 2000, la Cina ha annunciato importanti misure di sostegno per l'Africa, come la riduzione del debito e

⁴⁰² Ad esempio, uno studio del 2016 condotto dal *Centre for Chinese Studies* dell'Università di Stellenbosch in Sudafrica ha suggerito che la BRI potrebbe creare nuove opportunità di lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'energia rinnovabile e del turismo, a patto che i governi africani adottino politiche volte a promuovere tali settori. E. IGBINOBA, *China's economic slowdown: assessment and implications for Africa*, in *Centre for Chinese Studies. Policy Briefing*, 2016, disponibile *online* su www.scholar.sun.ac.za. Guarda anche *China Africa Research Initiative John Hopkins University, Chinese Workers in Africa*, in CARI, 2016, disponibile *online* su www.sais-cari.org/data.

⁴⁰³ Come il Focac indetto dal 2000 e il Piano d'azione di Pechino indetto nel Forum sulla Cooperazione Cina Africa per il triennio 2019-2021 e riguardante materie come la sicurezza e la condivisione di strategie per la governance sociale. Guarda sul tema anche W. SHAN, P. SIMONS, D. SINGH, *Redefining Sovereignty in International Economic Law: Redefining Sovereignty in International Economic Law*, ed. I, 2008.

⁴⁰⁴ Egitto, Gibuti e Sudan sono direttamente connessi alla *Maritime Silk Road*.

⁴⁰⁵ Scenari Internazionali, *Egitto. Il gigante cinese CSCEC è al lavoro per costruire la nuova Cairo moderna alle porte della vecchia*, in Scenari Internazionali, 2018, disponibile *online* su www.scenari-internazionali.com.

⁴⁰⁶ Dati AidData, Rapporto sui prestiti cinesi, 2014, disponibile *online* su www.aiddata.org. Cfr. anche F., KACZMAREK, *op. cit.*, pp. 145-160.

⁴⁰⁷ *Ibidem*.

l'abolizione delle tasse alle importazioni⁴⁰⁸. Durante il vertice FOCAC del 2006, le cui iniziative sono fortemente collegate a quelle relative alla BRI, Pechino ha promesso di costruire Zone Economiche Speciali in molti Paesi africani per attrarre investimenti cinesi e stranieri⁴⁰⁹. Il modello esportato in Africa ha assunto forme diverse, sia con il sostegno e le sovvenzioni del governo locale, sia attraverso decisioni e investimenti basati sul mercato da parte di una combinazione di società statali cinesi e imprese private. L'istituzione di queste zone fa parte di uno sforzo più ampio del governo cinese per ridurre i costi e i rischi del commercio in Africa per le aziende cinesi. Le aziende cinesi e straniere situate in queste zone beneficiano di incentivi fiscali e agli investimenti, permessi di lavoro e di visto e, in alcuni casi, di restrizioni sulle attività di sciopero. La Cina ha creato ZES in cinque Paesi africani: Zambia, Mauritius, Etiopia, Egitto e Nigeria, che ne ha ben due, mentre un'ulteriore zona pianificata in Algeria è stata bloccata a causa di un improvviso cambiamento della legislazione algerina sugli investimenti stranieri⁴¹⁰. La Cina ha continuato a impegnarsi a favore dell'Africa con gli aiuti elargiti. La strategia di intervento si incentra sulla creazione di "zone di cooperazione commerciale ed economica", su prestiti preferenziali o mediante il *CadFund*, ma anche sulla cancellazione del debito dei Paesi altamente indebitati⁴¹¹. Il fondo di sviluppo Cina-Africa (*CadFund*) ha finanziato e supportato 60 progetti in 30 Paesi africani e prevede di investire 2,4 miliardi di dollari nel continente nei prossimi anni, principalmente in investimenti nel settore manifatturiero e agricolo⁴¹². Inoltre, l'ottava conferenza ministeriale del FOCAC, tenutasi a Dakar alla fine del 2021, ha adottato un nuovo Piano d'Azione per il biennio 2022-2024, che prevede il potenziamento della comunicazione e del coordinamento tra la Cina e le organizzazioni sub-regionali africane al fine di ottenere risultati maggiori dalla cooperazione transnazionale e trans-regionale Cina-Africa⁴¹³. Il nuovo Piano d'Azione 2022-2024 di Dakar potrebbe rappresentare un'opportunità per affrontare le preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla partecipazione degli *stakeholder* nell'insieme delle operazioni e della cooperazione transnazionale. D'altronde, tradizionalmente la Cina ha cercato di evitare gli *standard* internazionali di trasparenza e di partecipazione degli *stakeholder*, il che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione della *governance* e alla protezione dei diritti umani. Secondo il rapporto del 2019 dell'*African Center for Economic Transformation*, la Cina dovrebbe migliorare la trasparenza e l'impegno degli *stakeholder* per garantire che la BRI abbia un impatto positivo sullo sviluppo in Africa⁴¹⁴. In questo contesto, la *Belt and Road Initiative* (BRI) cinese, che mira a collegare l'Asia all'Europa e all'Africa attraverso una rete di infrastrutture, è oggetto di dibattito tra i ricercatori, poiché presenta vantaggi e svantaggi. Se da un lato la percezione pubblica della presenza della Cina in Africa è in crescita, dall'altro vi sono opinioni opposte sulla positività o negatività di questa *partnership*.

In primo luogo, Deborah Bräutigam sostiene che il coinvolgimento della Cina in Africa può offrire opportunità di crescita economica e di sviluppo, in particolare nei settori in cui gli Stati africani hanno un vantaggio strategico, come il petrolio in Angola e l'edilizia e l'informatica in Ruanda⁴¹⁵. Bräutigam sostiene inoltre che gli alti prezzi del petrolio, in parte alimentati dalla forte domanda cinese, hanno permesso agli Stati africani ricchi di risorse di aumentare significativamente le loro entrate.

In secondo luogo, David Shinn e Joshua Eisenman sostengono che gli investimenti cinesi offrono agli Stati africani opzioni sia di sviluppo commerciale, offrendo le proprie materie prime alla

⁴⁰⁸ Cfr. *The Role of FOCAC - China in Africa - AGE (African Growing Enterprises)*, in *Institute of Developing Economies*, disponibile online su www.ide.go.jp.

⁴⁰⁹ M. DAVIES, op. cit. *Ivi* pp. 6.

⁴¹⁰ A. F. LISIMBA, *Ivi*, pp. 127–153. D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, La penetrazione cinese in Africa, *Ivi* pp.107-123.

⁴¹¹ Come riportato dal *sitoweb* del Fondo, disponibile online su www.CadFund.org.

⁴¹² Come riportato dal *sitoweb* del Fondo, disponibile online su www.CadFund.org.

⁴¹³ Dal *sitoweb* del FOCAC, disponibile online su www.focac.org.

⁴¹⁴ *Africa Transformation Report 2019*, in *African Center for Economic Transformation*, disponibile online su www.acetforafrica.org

⁴¹⁵ Vedi D. BRÄUTIGAM, *China's Special Economic Zones in Africa*, in *China in Africa: The Real Story, Digging Into the Myths and Realities*, 2011, disponibile online su www.chinaafricarealstory.com.

Cina, sia politiche, grazie al loro aiuto a lungo termine nello sviluppo delle politiche sostenibili dei Paesi coinvolti⁴¹⁶. Inoltre, sostengono che la Cina ha iniziato a impegnarsi con le organizzazioni multilaterali africane, dipingendo la Cina come un *partner* commerciale positivo nel continente africano⁴¹⁷.

In ultimo luogo, al contrario, Cyril Obi e Fantu Cheru suggeriscono che i Paesi africani non hanno le competenze, l'inventiva o la flessibilità necessarie per fare scelte strategiche nelle politiche commerciali e di investimento, con conseguenti difficoltà nel tradurre gli investimenti esteri in crescita economica sostenibile e riduzione della povertà⁴¹⁸. Essi propongono che i Paesi africani possano imparare dall'esperienza di successo della Cina nella trasformazione della propria economia. Utilizzando a titolo d'esempio l'operato della Cina in Angola, nel sopracitato modello angolano, la mancanza di investimenti in settori ad alta intensità di manodopera al di fuori delle industrie estrattive, le limitate acquisizioni e fusioni, la mancanza di *joint venture* con imprese locali, le barriere linguistiche e culturali e la mancanza di interesse a condividere le conoscenze con i locali sono alcuni dei fattori che ostacolano il trasferimento di competenze e la generazione di occupazione per le popolazioni locali⁴¹⁹. Anche la manodopera cinese che ha accompagnato gli investimenti ha rappresentato un ostacolo significativo. Il motivo per cui la Cina investe massicciamente in Angola, principalmente nel settore delle risorse, è che possiede risorse sufficienti per ripagare facilmente i prestiti. Il commercio e gli investimenti della Cina nei Paesi in via di sviluppo non ricchi di risorse sono marginali a causa della mancanza di garanzie per il rimborso, come le risorse stesse⁴²⁰. Alcune élite africane, come l'ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, considerano l'approccio della Cina come una forma di neocolonialismo, con accordi commerciali opachi che servono principalmente alle élite africane piuttosto che alla popolazione in generale⁴²¹. La maggior parte degli Stati africani deve far fronte a sostanziali squilibri commerciali con la Cina: (i) le esportazioni africane verso la Cina sono dominate da materie prime di basso valore, (ii) i prodotti africani trasformati incontrano barriere commerciali, (iii) la mancanza di trasparenza negli accordi commerciali sulle risorse, (iv) una politica sul lavoro volta a favorire l'esportazione di manodopera dalla Cina, (v) la mancanza di un adeguato trasferimento di competenze e tecnologie. L'élite africana al potere facilita la localizzazione dell'influenza cinese a spese di una popolazione più ampia, per cui le politiche cinesi sono state oggetto di critiche da parte di numerosi autori accademici per non aver preso in considerazione la necessità di una riforma della *governance* in questi Paesi⁴²². I prestiti del FMI richiedono responsabilità e trasparenza, ma i prestiti e le linee di credito della Cina non lo fanno, ostacolandone il progresso verso la creazione di Stati democratici, equi e rispettosi della legge⁴²³. Tuttavia, rimane un ulteriore elemento da attenzionare a tal riguardo. Si tratta dell'entrata in vigore, il 22 febbraio 2017, dell'Accordo di Facilitazione degli Scambi (TFA) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Il TFA è un accordo internazionale che mira a semplificare e armonizzare le procedure doganali e le formalità per il commercio internazionale di merci, al fine di facilitare gli scambi e promuovere lo sviluppo economico globale⁴²⁴. L'accordo prevede misure volte a ridurre i costi delle transazioni commerciali, migliorare la trasparenza delle normative doganali e la prevedibilità degli obblighi di

⁴¹⁶ Vedi D. SHINN, J. EISENMAN, *China and Africa: A Century of Engagement*, in *Pennsylvania, PA: University of Pennsylvania Press*, 2012, disponibile online su www.jstor.org. Guarda anche A. F. LISIMBA, *Ivi* pp. 6.

⁴¹⁷ A. F. LISIMBA, *Ivi* pp. 113-118

⁴¹⁸ Fantu Cheru invece è professore onorario alla *School of International Service* dell'Università Americana di Washington DC. Guarda C. OBI, F. CHERU, *The Rise of China & India in Africa: Challenges and Opportunities and Critical Interventions*, Londra, New York, 1°ed., 2012.

⁴¹⁹ A. F. LISIMBA, *Ivi* pp. 278-282.

⁴²⁰ *Ibidem*.

⁴²¹ T. MBEKI, *Underdevelopment in Sub-Saharan Africa, the Role of the Private Sector and Political Parties*, in *Cato Foreign Policy*, 2005, disponibile online su www.object.cato.

⁴²² Sul tema guarda I. TAYLOR, *Governance in Africa and Sino-African Relations: Contradictions or Confluence?*, in *Journal of Politics*, 2007, vol. 27, no. 3, pp. 139-146.

⁴²³ A. F. LISIMBA, *Ivi* pp. 278-282.

⁴²⁴ Come interpretabile dal preambolo del *Trade Facilitation Agreement* disponibile online su www.wto.org.

importazione ed esportazione, promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali, e incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese nel commercio internazionale⁴²⁵. Insieme al Forum BRI organizzato in Cina nel 2017, rappresenta un forte impulso alla cooperazione multilaterale in ambito commerciale e di investimento⁴²⁶. Il TFA dispone come ogni membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si debba impegnare, nella misura in cui sia fattibile e praticabile, a collaborare con gli altri membri con cui condivide un confine al fine di armonizzare le procedure doganali ai valichi di frontiera e agevolare il commercio transfrontaliero⁴²⁷. Questa collaborazione è soggetta a condizioni concordate tra le parti coinvolte⁴²⁸, concedendo, in sintesi, un quadro multipartito d'azione che, proiettato alla liberalizzazione e modernizzazione degli *standard* tipici, aderisce agli interessi e obbiettivi della *Belt and Road Initiative*⁴²⁹.

La BRI sta avendo un impatto significativo sull'integrazione economica regionale in Africa, portando prospettive interessanti per il futuro del diritto internazionale dell'economia. Uno degli sviluppi più importanti in questo ambito è l'*African Continental Free Trade Agreement* (AfCFTA), che mira a creare una zona di libero scambio tra tutti i Paesi africani. L'AfCFTA è entrato in vigore nel 2019, ed è stato sottoscritto da 54 dei 55 Paesi africani. Ciò rappresenta un passo importante verso l'integrazione economica regionale, e potrebbe essere ulteriormente potenziato dagli investimenti cinesi nella regione. La BRI ha ulteriormente rafforzato la *partnership* sinoafricana, portando alla firma di accordi commerciali tra la Cina e diversi Paesi africani. Questi accordi possono facilitare l'integrazione economica regionale, promuovendo la cooperazione tra i Paesi africani e agevolando lo scambio di merci e servizi. Tuttavia, l'integrazione economica regionale in Africa presenta ancora alcune sfide. Ad esempio, l'eterogeneità delle *Regional Economic Communities* (RECs), così come la mancanza di infrastrutture efficienti e moderne, tra cui le connessioni stradali e ferroviarie, rappresentano un ostacolo significativo alla creazione di una zona di libero scambio funzionante. Ma anche il tema della trasparenza risulta essere elemento critico nel contesto internazionale del più grande piano di investimento oltreoceano mai realizzato. Questo è il motivo per cui la Cina ultimamente sembra

⁴²⁵ Il TFA è stato negoziato nel quadro dell'OMC e fa parte del pacchetto di decisioni adottate nella Conferenza ministeriale di Bali del 2013. L'entrata in vigore dell'accordo è stata possibile dopo che due terzi dei membri dell'OMC hanno ratificato il TFA e hanno presentato i propri programmi di implementazione. Il TFA è considerato un importante successo dell'OMC e un'importante pietra miliare per il commercio internazionale. Si prevede che l'attuazione del TFA possa portare a un aumento degli scambi e della crescita economica globale, con particolare beneficio per i Paesi in via di sviluppo.

⁴²⁶ Un'altra formula analoga al TFA, anch'essa precedente alla BRI, ma con lo stesso obiettivo di miglioramento dei canali di dialogo commerciale e di investimento è dato dal CAREC. Il Programma di cooperazione economica regionale dell'Asia centrale (CAREC) è un'iniziativa di cooperazione regionale volta a promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la stabilità nella regione dell'Asia centrale. Il programma è guidato dalla Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) e coinvolge undici Paesi, tra cui Afghanistan, Azerbaigian, Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Georgia. L'obiettivo principale del CAREC è quello di migliorare le infrastrutture regionali, tra cui le vie di trasporto, le telecomunicazioni e l'energia, al fine di facilitare gli scambi commerciali e l'integrazione economica nella regione. Il programma si concentra anche sulla promozione delle riforme economiche, dello sviluppo del settore privato, dell'agricoltura e delle risorse naturali, nonché sulla cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza e ambiente.

⁴²⁷ In *Article 8: Border Agency Cooperation*. Il TFA dell'OMC stabilisce 12 discipline fondamentali per la facilitazione del commercio a livello multilaterale. Queste discipline coprono diverse aree, tra cui la pubblicazione e l'aggiornamento dei documenti, la facilitazione degli scambi commerciali, le regole sulle tasse e gli oneri, le procedure per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci e la libertà di transito. In particolare, il TFA mira a garantire la pubblicazione e la disponibilità di informazioni chiare e tempestive, la semplificazione delle procedure doganali e la riduzione delle barriere commerciali tra i membri dell'OMC. Il TFA ha l'obiettivo di favorire una maggiore trasparenza e prevedibilità nei processi commerciali, contribuendo a stimolare il commercio internazionale e lo sviluppo economico sostenibile. *Ibidem*.

⁴²⁸ In *Article 23: Institutional Arrangements*.

⁴²⁹ J. WATERS, *Unimpeded Trade in Central Asia – a Trade Facilitation Challenge*, in J. CHAISSE, J. GÓRSKI, *The Belt and Road Initiative*, Leida, Boston, 2018, pp.375-401, disponibile online su www.brill.com. Sul tema guarda anche Z. XIAODAN, W. YAN, *Forty-Years of the Modernization of Chinese Socialist Legality: Strategy, Lacuna, and Outlook*, in *German Law Journal*, vol. 23, no. 5, 2022, pp. 691–712.

occuparsene maggiormente, a prescindere dallo Stato destinatario dell'investimento. A tal riguardo, a titolo d'esempio, si può ricordare come gli IIA più recenti siano soliti dedicare più spazio alle disposizioni in ambito di trasparenza, come il BIT tra Cina e Canada del 2012 che detiene diversi articoli a riguardo⁴³⁰. Elemento qualificante lo stato di diritto⁴³¹, la trasparenza risulta essere punto nevralgico di diverse dispute internazionali⁴³². Potrebbe risultare ancora utile citare il BIT del 2012 Cina-Canada, possedendo quest'ultimo disposizioni *ad hoc* volte a promuovere una cooperazione tra Stati anche in ambito di arbitrato e permettendo anche la partecipazione condizionata dello Stato non contestante e di terzi ai procedimenti di arbitrato tra investitore e Stato⁴³³, rappresentando un unicum nel contesto pattizio di cui si sta trattando, ma potendo porsi come primo segnale di apertura cinese ad una collaborazione con organismi terzi⁴³⁴.

In questo contesto, la BRI può svolgere un ruolo fondamentale, investendo in infrastrutture che possano collegare i Paesi africani, facilitando le occasioni di dialogo sui punti in comune, come nel caso del FOCAC, creando le basi per un grande *Multilateral Investment Agreement* che promuova lo scambio commerciale. Infatti, la *Belt and Road Initiative* può sostenere lo sviluppo del diritto internazionale dell'economia in Africa, favorendo la creazione di regole e norme comuni per lo scambio commerciale tra i Paesi della regione. Ad esempio, la Cina può collaborare con i Paesi africani per creare accordi bilaterali e multilaterali che facilitino lo scambio commerciale e promuovano la cooperazione economica⁴³⁵. Ciò potrebbe portare a una maggiore armonizzazione delle norme e delle politiche economiche tra i Paesi africani, creando un ambiente favorevole per le imprese e gli investimenti.

In conclusione, la *Belt and Road Initiative* della Cina sta avendo un impatto significativo su molteplici aspetti del processo di sviluppo del continente africano, portando prospettive interessanti per il futuro del diritto internazionale dell'economia. Gli investimenti cinesi nella regione, soprattutto nel settore delle infrastrutture, possono sostenere lo sviluppo di una zona di libero scambio funzionante e promuovere la cooperazione economica tra i Paesi africani. Ciò potrebbe portare a una maggiore armonizzazione delle norme e delle politiche economiche tra i Paesi africani, creando un ambiente favorevole per le imprese e gli investimenti in un contesto internazionale.

⁴³⁰ L'Art.17 riguarda la trasparenza di leggi, regolamenti e politiche; l'Art.27 riguarda la partecipazione non contestata dello stato all'ISA (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*); l'Art.28 riguarda l'accesso del pubblico alle udienze e ai documenti; l'Art.29 riguarda le proposte di una parte non contestante.

⁴³¹ A. GELPERN, S. HORN, S. MORRIS, B. PARKS, C. TREBESCH, *Ivi* pp.40.

⁴³² Il tema della trasparenza trascende l'ambito commerciale per divenire tematica centrale di dibattito su ogni palcoscenico internazionale, dalla richiesta di trasparenza per i programmi nucleari iraniani agli incentivi per una maggiore chiarezza in tema di produzione di agenti inquinanti, frutto dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015.

⁴³³ Articolo 27- 29 del BIT Cina-Canada.

⁴³⁴ Ad esempio, la Cina ha sempre tenuto un atteggiamento ostile in tema di partecipazione di ONG al procedimento di risoluzione delle controversie per vie arbitrali.

⁴³⁵ A tal riguardo il tema dell'*African Continental Free Trade Agreement*, trattato precedentemente, può risultare punto nevralgico per gli intrecci commerciali tra la Cina e il continente africano.

CAPITOLO IV – ATTIVITÀ DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO DI ISPIRAZIONE ASIATICA NEL CONTINENTE AFRICANO

Per supportare un'iniziativa esponenziale quale la *Belt and Road Initiative*, il governo cinese, suo promotore nel 2013, richiede un vasto *pool* di strumenti finanziari di sostegno¹. I capitoli precedenti hanno analizzato le strategie di prestito e gli strumenti propri del *Silk Road Fund*, della *EXIM Bank* cinese (CEXIM) e della *China Development Bank* (CDB) in Africa e l'impatto della Cina nel continente africano alla luce dell'Iniziativa della Nuova Via della Seta. Per quanto il ruolo da finanziatore della CDB e della *Cexim Bank* sia relativamente più importante nei numeri, nuove figure sono sorte come promotrici dello sviluppo multilaterale, come l'*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) e la *New Development Bank* (NDB)². Questo capitolo, infatti, prenderà in considerazione il contributo delle banche multilaterali di sviluppo di ispirazione asiatica, con un *focus* sul continente africano. In particolare, verranno esaminate la *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), la *New Development Bank* (NDB) e il progetto della *Shanghai Cooperation Organization Development Bank*, analizzando la loro struttura, la loro *membership* e le loro priorità strategiche, alla luce della crescente rilevanza della Cina nella *governance* internazionale. Innanzitutto, la nascita dell'AIIB è stata segno del progetto di mobilitazione di risorse nel continente asiatico per consentire un'evoluzione delle strutture o delle reti logistiche, ponendosi come alternativa all'Occidente come *leader* in materie di nuovo conio come la *green economy* e la *green transition*³. Dall'esamina dell'operato dell'AIIB e dalla sua stessa proclamazione in parallelo al lancio dell'iniziativa B&R, la Cina ha rafforzato la sua posizione sul panorama internazionale⁴. Infine, verrà esaminato il ruolo che queste banche potrebbero svolgere nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l'interconnessione economica nei Paesi coinvolti dalla Nuova Via della Seta.

1. La Asian Infrastructure Investment Bank

Nei tempi più recenti, la CDB sembra essersi concentrata particolarmente sul fronte interno, riducendo l'ammontare di finanziamenti rivolti verso l'estero⁵. Al suo posto nuove istituzioni finanziarie hanno preso piede nella promozione dello sviluppo multilaterale, come l'*Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB), la *BRICS New Development Bank* e il *Silk Road Fund*⁶. In primo luogo, l'AIIB, proposta nell'ottobre 2013 dal presidente cinese Xi Jinping, è stata

¹ G. N. TZOGOPOULOS, *The "Belt and Road" Initiative, in Greece, Israel, and China's "Belt and Road" Initiative (Begin-Sadat Center for Strategic Studies)*, 2017, pp. 7–9, disponibile online su www.jstor.org.

² G. WILDAU, M. NAN, *In Charts: China's Belt and Road Initiative*, in *Financial Times*, 2017, disponibile online su www.ft.com.

³ In breve, le Banche di Sviluppo, così come le Banche Nazionali, dovrebbero assumere un ruolo guida nella transizione verde, ossia nella finanza di transizione connotata dalla fornitura di prodotti e servizi finanziari in linea con gli obiettivi di Parigi. Questa strategia dovrebbe includere le istituzioni finanziarie private per progetti di finanza mista e istituire un sistema di tracciamento dei flussi di capitali standardizzato. Per maggiori informazioni si guardi J. GARCIA, *Le Banche Di Sviluppo per La Transizione*, in ISPI, 2022, disponibile online su www.ispi.it.

⁴ R. MISHRA, *Asian Infrastructure Investment Bank: An Assessment*, in *India Quarterly*, 2016, n.72, vol.2, pp.163–176. disponibile online su www.jstor.org. Guarda sul tema P.D. FARAH, E. CIMA, *op. cit.*

⁵ Secondo i dati forniti da Moody (*Moody's Report on China Development Bank*, disponibile online su www.moody.com), dopo aver posto le basi per uno sviluppo sostenibile nei Paesi interessati, dal 2013 la CDB ha visto ridurre la sua curva di investimenti esteri. Cfr. anche H. SENDER, *China's lenders are best placed to fix region's infrastructure*, in *Financial Times*, 2014, disponibile online su www.ft.com.

⁶ *Ibidem*.

formalmente costituita il 25 dicembre 2015. Si tratta di un'organizzazione internazionale che mira a promuovere l'infrastruttura sostenibile in Asia e in altre parti del mondo. La banca è stata fondata con l'obiettivo di fornire un'alternativa alle istituzioni finanziarie internazionali tradizionali, come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, ancorate alle economie occidentali⁷. L'AIIB conta attualmente 103 Stati membri che rappresentano circa il 79% della popolazione mondiale e il 65% del PIL globale⁸.

In secondo luogo, la NDB, fondata nel 2014, è stata istituita da cinque Paesi appartenenti al gruppo delle economie emergenti, ossia Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, con l'obiettivo di finanziare progetti di sviluppo sostenibile in questi Paesi e in altre parti del mondo, mediante finanziamenti a basso costo e promuovendo la cooperazione tra i Paesi emergenti⁹. La NDB conta attualmente otto Paesi membri¹⁰.

In ultimo luogo, tra le banche di sviluppo in orbita cinese può risultare afferente al tema dell'elaborato la proposta nel 2010 di istituzione di una *SCO Development Bank*, nel quadro dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). L'obiettivo di questa banca sarebbe quello di fornire finanziamenti per progetti di sviluppo in Asia e in altre parti del mondo, con una particolare attenzione all'interconnessione e alla cooperazione tra i Paesi membri dell'Organizzazione. Tuttavia, la *SCO Development Bank* non è ancora stata istituita.

A partire dall'esame dell'AIIB, il suo piano di realizzare un'alternativa valida alle istituzioni finanziarie puramente occidentali e iniettare liquidità nei progetti asiatici, *in primis* di natura infrastrutturale, ne descrive la sua funzionalità all'interno del quadro multipolare disegnato dal governo della Repubblica Popolare Cinese (RPC), confacente con i piani della Nuova Via della Seta¹¹. La mobilità, mediante uno sviluppo dei progetti infrastrutturali regionali e intraregionali tra i Paesi membri è il primo obiettivo della Banca, che come punti chiave del suo operato possiede quelli di promuovere lo sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività infrastrutturale in Asia attraverso investimenti in infrastrutture e altri settori produttivi, e allo stesso tempo incentivare la cooperazione regionale nell'affrontare le sfide dello sviluppo, lavorando in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali¹².

Tale Banca è operativa dal 2015, ossia da quando, ai sensi dell'articolo 59 degli *Articles of Agreement*, 17 Stati che detenevano il 50,1% hanno ratificato l'accordo istitutivo¹³. Inoltre, il suo statuto (ossia il combinato degli *Articles of Agreement* [AoA] con il *By-Laws of The Asian Infrastructure Investment Bank*¹⁴) è stato registrato presso il Segretariato delle NU ai sensi dell'articolo 102 della Carta ONU¹⁵. Lo stesso statuto che ne riconosce anche gli scopi e i

⁷ H. KU, *The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Enigma*, in *SSRN Electronic Journal*, 2015, disponibile online su www.researchgate.net. Cfr. sul tema anche M. BEESON, R. STUBBS, *Routledge Handbook of Asian Regionalism*, ed. I, Londra, 2012. J.E. PERRY, *Studying Chinese Politics: Farewell to Revolution?*, in *The China Journal*, vol. 57, 2007, pp. 1–22.

⁸ Dati forniti dal *sitoweb* della Banca, disponibili online su www.aiib.org.

⁹ Dati forniti dal *sitoweb* della Banca, disponibili online su www.ndb.int.

¹⁰ Ai Paesi fondatori, i cinque Paesi del BRICS, si aggiungono l'Egitto, il Bangladesh e gli Emirati Arabi Uniti. L'Uruguay, essendo stato accettato dal Consiglio dei Governatori della Banca, deve depositare il proprio strumento di adesione prima di poter diventare membro effettivo.

¹¹ A differenza degli altri finanziatori multilaterali come il Gruppo della Banca Mondiale, la *China Development Bank* e la Banca CEXIM, l'AIIB sembra muoversi sullo stesso binario degli investimenti cinesi per quanto concerne priorità strategiche e Paesi coinvolti. Cfr. K. TOURK, *AIIB will be a great step forward for developing and advanced economies*, in *Financial Times*, 2015, disponibile online su www.ft.com.

¹² Dall'*homepage* del *sitoweb* dell'AIIB, disponibile online su www.aiib.org.

¹³ L'articolo 59 degli *Articles of Agreement* dell'AIIB statuisce che: "This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions".

¹⁴ Documento adottato il 16 gennaio 2016 complementare agli *Articles of Agreement*.

¹⁵ La registrazione cui all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite è importante perché aiuta a mantenere la trasparenza e la fiducia tra i Paesi membri dell'ONU e ad evitare conflitti e tensioni internazionali. Inoltre, il

propositi, di cui sopra, specifica le funzionalità dell'AIIB, riconoscendo come questo possa esser in grado di: (i) di contrarre; (ii) acquistare e alienare beni immobili e mobili; (iii) avviare e rispondere a procedimenti legali; e (iv) intraprendere qualsiasi altra azione che possa essere necessaria o utile per il suo scopo e le sue attività¹⁶.

La parte quarta degli AoA si occupa di definire i poteri e le risorse adoperabili dalla Banca per perseguire i suoi propositi. Tra le funzioni, ai fini dell'elaborato, risulta utile soffermarsi sulla parte dello Statuto che identifica i finanziamenti elargibili dalla Banca, in quanto in grado di dare un notevole contributo ai Paesi direttamente coinvolti con l'Iniziativa della Nuova Via della Seta¹⁷. Si tratterà: (i) dei canoni e dei principi per l'investimento, (ii) delle operazioni finanziarie della banca, (iii) degli strumenti di sostegno finanziario.

In primo luogo, gli *Articles of Agreement* (AoA) dell'AIIB stabiliscono i principi fondamentali per l'uso corretto e trasparente delle risorse della Banca, al fine di garantire il loro utilizzo esclusivamente per gli scopi e le funzioni previste dallo statuto, in conformità con i principi bancari solidi e perseguendo un canone di trasparenza che avvicina tale Banca alle MDB tipicamente occidentali. L'articolo 9 dello statuto dell'AIIB stabilisce che le risorse e le strutture della Banca devono essere utilizzate “*exclusively to implement the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound banking principles*”. Mentre l'articolo 13 dispone i principi operativi che devono essere garantiti, come la proporzionalità della gestione delle risorse e la ragionevolezza nell'emissione dei finanziamenti.

In secondo luogo, l'articolo 10 disciplina le operazioni della Banca, distinguendo tra operazioni ordinarie finanziate con le risorse ordinarie della Banca e operazioni speciali finanziate con le risorse dei Fondi Speciali, ossia un bacino di finanziamento esterno ed eccezionale usufruibile per il perseguimento della missione della Banca¹⁸. Le due tipologie di operazioni possono finanziare separatamente elementi dello stesso progetto o programma, ma devono essere “*at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from each other*”¹⁹. Ciò può essere dovuto dalla necessità di preservare lo scopo specifico dei *Special Funds* e per rendere più agevole il monitoraggio delle *performance* delle singole operazioni ordinarie e speciali²⁰. A tal riguardo, da un lato, le risorse ordinarie dell'AIIB vengono disciplinate dall'articolo 8 dell'AoA. In particolare, le risorse ordinarie comprendono: (i) il capitale azionario autorizzato della Banca, comprese le azioni sottoscritte in base all'articolo 5, sia versate che “a chiamata”²¹, (ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtù dei prestiti dell'articolo

processo di registrazione garantisce che gli accordi di sicurezza internazionale rispettino la Carta delle Nazioni Unite e i diritti umani, promuovendo così la pace e la sicurezza internazionale. Articolo 102, comma 1, Carta delle Nazioni Unite: “*Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo*”.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 45 degli *Articles of Agreement* dell'AIIB, disponibile *online* su www.aiib.org.

¹⁷ Le proposte di finanziamento, lanciate dai Paesi membri dell'AIIB, per poter ottenere parere favorevole alla loro esecuzione, devono rispondere agli *standard* della Banca, essere finanziariamente idonee ad essere portate a conclusione, oltre che rispettose dei canoni ambientali necessari per il contesto di riferimento per l'operazione. La Banca periodicamente aggiorna e ridefinisce i parametri necessari per il quadro ambientale dei propri progetti. L'iter di approvazione delle proposte di finanziamento della Banca e il quadro ambientale di riferimento sono spiegate sul *sitoweb* della Banca, disponibile *online* su www.aiib.org. Cfr. sul tema anche D.E. BOB, *Asian Infrastructure Investment Bank: China as Responsible Stakeholder?*, ed. I, Washington D.C., 2015.

¹⁸ Articolo 10 comma 2 degli *Articles of Agreement*

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Articolo 10 comma 3 e 4 degli AoA: “*The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special operations or other activities for which Special Funds resources were originally used or committed./ Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses Shall be charged as the Bank shall determine*”.

²¹ Per quanto attiene al capitale iniziale di AIIB di 100 miliardi di dollari, ai sensi dell'Articolo 4 AoA viene suddiviso in un milione di azioni del valore nominale di 100mila dollari ognuna. Così come per le altre MDB, il

16, comma 1; (iii) i fondi ricevuti in rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse indicate nei primi due punti o come rendimenti sugli investimenti azionari²². D'altra parte, le risorse dei *Special Funds* includono i fondi formalmente dirottati dalla Banca alle casse di un Fondo Speciale, il ricavato di qualsiasi investimento in azioni finanziato dalle risorse di quel fondo, il reddito derivante dagli investimenti delle risorse di quel fondo e qualsiasi altra risorsa messa a disposizione²³.

In terzo luogo, l'AIIB si propone di erogare finanziamenti per un valore di 15 miliardi di dollari all'anno, attraverso metodi differenti²⁴. Gli AoA, per quanto concerne le formule di sostegno finanziario promuovibili dalla Banca, identificano varie figure che, per concordanza con tale scritto, è possibile distinguere in prestiti garantiti o non garantiti e in altri strumenti²⁵.

In primis, da una parte, i prestiti garantiti sono diretti verso un Paese membro e vengono solitamente assicurati da un altro Stato sovrano²⁶. Tale garanzia, accompagnata da un indennizzo

capitale sociale dell'AIIB si presenta nelle due forme di capitale versato, ossia quello versato dai membri nelle riserve della Banca al momento dell'adesione, e capitale richiesto, ossia versato solo quando necessario per situazioni di emergenza, in genere il rischio di fallimento di un prestito. A tal riguardo, la quota di partecipazione dei membri viene divisa tra un 20% di capitale da versare immediatamente all'adesione e in un 80% di capitale da versare "a chiamata".

²² "Article 8 Ordinary Resources: As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall include the following: (i) authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Article 5; (ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of Article 6 is applicable; (iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources; (iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is applicable; and (v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement".

²³ Un esempio a tal riguardo è fornito dall'*AIIB Project Preparation Special Fund (PPSF)*, ossia un fondo speciale creato dall'*Asian Infrastructure Investment Bank* al fine di sostenere lo sviluppo di progetti nella fase di preparazione. Il fondo è stato istituito per fornire assistenza tecnica e finanziaria a progetti che non sono ancora pronti per il finanziamento diretto della Banca, ma che potrebbero diventare eleggibili in futuro. Le sovvenzioni PPSF possono essere fornite a: (i) membri AIIB idonei a ricevere finanziamenti dall'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA); (ii) i membri AIIB che non sono idonei a ricevere finanziamenti IDA ma hanno esigenze di sviluppo sostanziali e limiti di capacità. La preferenza sarà data ai membri AIIB solo IDA. Guarda *AIIB Project Preparation Special Fund (PPSF)*, 2022, disponibile online su www.aiib.org.

²⁴ S. BABONES, *China's AIIB Expected to Lend \$10-15B a Year, but Has Only Managed \$4.4B in 2 Years*, in *Forbes*, 2018, disponibile online su www.forbes.com.

²⁵ In particolare, l'articolo 16 degli *Articles of Agreement* dell'AIIB stabilisce come la Banca possa: "1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions. 2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested. 3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale. 4. The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank. 5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations. 6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state. 7. The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties, provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been approved by the Board of Governors. 8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. 9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement".

²⁶ Tali formule di prestito permettono anche la possibilità di chiedere un anticipo del finanziamento per realizzare attività prognostiche e propedeutiche al progetto stesso. Tale incentivo, che non deve superare il dieci per cento dell'importo totale stimato del finanziamento per il Progetto e comunque 10 milioni di dollari, non è però garanzia del sicuro proseguire del progetto. Così come spiegato nel *sitoweb* della Banca, nella sezione Come

a favore dei Paesi membri²⁷, copre gli inadempimenti causati dal mancato rispetto da parte di un governo di un obbligo specifico in relazione ad un progetto o dal mancato pagamento da parte di un mutuatario nell'ambito del prestito²⁸. D'altra parte, i prestiti non garantiti sono, invece, protratti verso un'impresa privata o un'entità parastatale, come una suddivisione politica, e risultano privi di ogni forma di indennizzo²⁹.

In secundis, la Banca può operare anche mediante altri strumenti, come il cosiddetto investimento equo. Quest'ultimo consiste nell'acquisto di partecipazioni dirette in società partecipate o private e può assumere la forma di: (i) sottoscrizioni di azioni ordinarie o azioni privilegiate, (ii) prestito convertibile in azioni. Nella forma di investimento equo, però, il contributo della Banca non può eccedere il trenta per cento delle partecipazioni societarie perché questa percentuale è associata alla soglia di un'equivoca situazione di controllo³⁰. In circostanze eccezionali, tendenzialmente di pericolo per l'investimento, il Consiglio può deliberare di approvare una quota maggiore, ma non di controllo. A tal riguardo, gli AoA concedono un potere straordinario alla Banca. In particolare, l'articolo 17 stabilisce che la Banca può istituire *Special Funds* che siano progettati per servire lo scopo statutario e rientrino nelle funzioni della Banca stessa, mediante l'adozione di regole e normative speciali che possono essere richieste per l'istituzione, l'amministrazione e l'utilizzo di ciascun *Special Fund*³¹.

Seppur la Cina sia di gran lunga il principale azionista della Banca rispetto agli altri Paesi membri, soprattutto in relazione alle nazioni africane, di cui si attesta una scarsa partecipazione all'AIIB, tuttavia la Banca può fungere da bilanciare per reimpostare lo *status quo* in Africa e in altri Paesi in via di sviluppo e diventare possibilmente una forza trainante per il resto del globo in alternativa alla Banca mondiale e al FMI³². Nonostante la Cina detenga la maggioranza delle quote nella Banca, l'AIIB può rappresentare un aiuto per i Paesi in via di sviluppo in molti modi. Ad esempio, l'AIIB può fornire finanziamenti meno onerosi rispetto alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale (FMI), offrendo un'alternativa alle tradizionali fonti di finanziamento per i Paesi in difficoltà. Inoltre, la Banca aiuta i Paesi membri a implementare progetti di sviluppo sostenibile e infrastrutture vitali, come le reti di trasporto, le energie rinnovabili, l'acqua potabile e l'igiene, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita in questi Paesi.

lavoriamo>operazioni di investimento>panoramica, disponibile *online* su www.aiib.org. Cfr. sul tema anche D.E. BOB, *op. cit.*

²⁷ In altre parole, se un progetto finanziato dall'AIIB non dovesse andare a buon fine, gli Stati membri dovrebbero rimborsare la banca. L'indennizzo previsto serve quindi a coprire i rischi per la banca e ad assicurare che i progetti finanziati siano gestiti in modo responsabile e sostenibile. Così come presente nel *sitoweb* della Banca, nella sezione Come lavoriamo>operazioni di investimento>operazioni di finanziamento, disponibile *online* su www.aiib.org.

²⁸ Così come presente nel *sitoweb* della Banca, nella sezione Come lavoriamo>operazioni di investimento>operazioni di finanziamento, disponibile *online* su www.aiib.org.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Cfr. l'art. 17, secondo il quale "1. *The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund. 2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement relating to such Funds. 3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank. 4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any Special Fund and shall include: (i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund; (ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are received by such Special Fund; (iii) income derived from investment of Special Funds resources; and (iv) any other resources placed at the disposal of any Special fund."*

³² H. KU, *op. cit.* Cfr. sul tema anche B. FAUDE, M. PAŘÍZEK, *Contested Multilateralism as Credible Signalling: Why the AIIB Cooperates with the World Bank*, in *E-International Relations*, 2020, disponibile *online* su www.semanticscholar.org.

L'identificazione dei finanziamenti elargibili dalla Banca rappresenta un elemento fondamentale per la gestione finanziaria dell'AIIB e per garantire la sua capacità di sostenere progetti di sviluppo infrastrutturale nella regione asiatica. Ciò è di particolare importanza nei casi di progetti di grande portata come quelli connessi all'Iniziativa della Nuova Via della Seta. I canoni e i principi per l'investimento, le operazioni finanziarie della banca e gli strumenti di sostegno finanziario costituiscono strumenti importanti per valutare il bilancio e la capacità di finanziamento dell'AIIB. Di conseguenza, è importante esplorare il funzionamento interno dell'AIIB, inclusa la sua struttura e composizione di membri, al fine di comprenderne completamente il ruolo nella promozione dello sviluppo sostenibile in Asia.

1.1. *Membership* e struttura

La struttura della Banca si regge sullo Statuto della stessa, inteso come il combinato degli *Articles of Agreement* (AoA) con il *By-Laws of The Asian Infrastructure Investment Bank*³³, un trattato multilaterale entrato in vigore nel 2015 che ne riconosce la cornice normativa e il suo mandato operativo. L'AIIB viene presentata, dunque, come un istituto detentore di personalità giuridica disciplinato dal diritto internazionale pubblico e che, in tal contesto, risponde ai dettami del diritto internazionale pattizio e ai principi generali del diritto internazionale³⁴. La composizione dell'*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) richiede un'analisi attenta viste le analogie con le *Multilateral Development Banks* (MDBs) occidentali e la sua natura per statuto di banca di sviluppo della nazione cinese. Precisamente, bisogna considerare: (i) la composizione dell'AIIB, (ii) i criteri di votazione, (iii) la struttura interna alla Banca.

In primis, tutti i Paesi già membri della BERS o della Banca Asiatica di Sviluppo (*Asian Development Bank*) possono aderire all'AIIB. Ad oggi la Banca vanta 102 Paesi membri, di cui 57 godono dello *status* privilegiato di Paesi fondatori in quanti aderenti prima del 31 marzo 2015³⁵. I membri sono inoltre distinti tra membri regionali e non regionali, dove quest'ultima categoria di soggetti rappresenta un gruppo residuale di Paesi al di fuori dell'area geografica dell'Asia o Oceania³⁶. Tra i membri regionali si annoverano tutti gli otto membri della *Shangai Cooperation Organization* (India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Tajikistan e Uzbekistan, oltre ovviamente alla Cina), e ben tredici Paesi africani (Algeria, Benin, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Guinea, Liberia, Madagascar, Marocco, Ruanda, Sudan e Tunisia). Mediante l'analisi della sua struttura e del suo sistema di voto, può risultare possibile asserire come la Cina abbia un potere di indirizzo sulla Banca e, quindi, abbia la possibilità di orientarne le decisioni a sostegno delle proprie strategie politiche.

In secundis, per quanto concerne al diritto di voto, gli *Articles of Agreement* ne stabiliscono il regime normativo, riconoscendo un limite di quota (il 25% delle quote di voto) per i membri non regionali e, quindi, maggior potere decisionale ai membri regionali. L'articolo 28, comma 1, asserisce che: "*the total voting power of each member shall consist of the sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member votes. The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member votes of all the members. The number of the share votes of each member shall*

³³ Documento adottato il 16 gennaio 2016 complementare agli *Articles of Agreement*.

³⁴ Ai sensi dell'articolo 45 degli *Articles of Agreement* dell'AIIB, disponibile online su www.aiib.org.

³⁵ Redazione Repubblica, Ft: "*L'Italia Nell'Asian Infrastructure Investment Bank Voluta Da Pechino*", in La Repubblica, 2015, disponibile online su www.repubblica.it.

³⁶ Secondo il combinato disposto dall'articolo 1 paragrafo 2 e dall'articolo 3, si rinviene la possibilità per i membri non appartenenti all'area geografica dell'Asia o Oceania di divenire parte dell'AIIB con una decisione a maggioranza qualificata del Consiglio dei Governatori.

*be equal to the number of shares of the capital stock of the Bank held by that member*³⁷”. Tra i membri della Banca, i Paesi che detengono più azioni, e quindi più quote di voto, sono la Cina con il 28% delle azioni, l’India con l’8% e la Russia con il 6%³⁸. Per l’elezione di un nuovo membro o per altre votazioni speciali, come l’aumento del capitale della Banca o la nomina del presidente, viene richiesta un quorum del 75% delle quote di voto³⁹. Avendo la Cina una percentuale relativa elevata di diritti di voto, può esserle riconosciuto un implicito potere di veto sulle decisioni rilevanti interne alla Banca e, conseguenzialmente, un forte potere di indirizzo delle strategie e di utilizzo del capitale dell’AIIB, potenzialmente in linea con le politiche e le aspirazioni cinesi, come la *Belt and Road Initiative*⁴⁰.

In *tertiis*, l’articolo 21 dell’AIIB concede una prospettiva generale sulla struttura della Banca, asserendo come: “*the Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered necessary*”. Ai sensi del disposto degli *Articles of Agreement* dell’AIIB, spetta dunque ai Paesi Membri nominare il presidente della Banca, a capo del Consiglio Dei Governatori⁴¹. È quest’ultimo consiglio, composto da un membro per Paese, a detenere in astratto la maggior parte dei poteri concessi in ambito di gestione e operatività della Banca⁴², ma, salvo alcuni poteri concessi in via riservata, nella prassi i poteri vengono delegati al Consiglio dei Direttori. A tal punto, è utile trattare brevemente i poteri e le funzioni degli organi principali della banca: (a) il Consiglio dei Governatori, (b) il Consiglio dei Direttori, (c) i comitati e gli uffici.

³⁷ Articolo 28 degli *Articles of Agreement*, disponibile online su www.aiib.org.

³⁸ B. TANGUTURI, *AIIB: Members, Headquarters, Shareholders, AIIB Full-Form*, in *BYJU’S Exam Prep*, disponibile online su www.byjusexamprep.com.

³⁹ Articolo 5, comma 2, degli *Articles of Agreement*, disponibile online su www.aiib.org. Cfr. sul tema B. GU, *Chinese Multilateralism in the AIIB*, in *Journal of International Economic Law*, 2017, pp. 137–158, in particolare pp. 157-158

⁴⁰ S. MENEGAZZI, *La Narrazione Cinese Nel Dibattito Sullo Sviluppo Internazionale*, in *Orizzonte Cina*, vol. 12, no. 2-3, 2021, pp. 45–64, disponibile online su www.ojs.unito.it.

⁴¹ Lo Statuto specifica che il Presidente è il capo di gabinetto e rappresentante legale dell’AIIB. In quanto tale, il Presidente può integrare le norme stabilite dal Consiglio Direttivo, ma non rimuoverle o alterarne il mandato. Ai sensi dell’articolo 29 dell’AoA: “1. *The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either.* 2. *The term of office of the President shall be five (5) years. He may be reelected once. The President may be suspended or removed from office when the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 28. (a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President 18 for a temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of this Article.* 3. *The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.* 4. *The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank”.*

⁴² Ai sensi dell’Articolo 23 AoA: “1. *All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.* 2. *The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to: (i) admit new members and determine the conditions of their admission; (ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank; (iii) suspend a member; (iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors; (v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6 of Article 25; (vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his remuneration and other conditions of service; (vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank; (viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits of the Bank; (ix) amend this Agreement; 14 (x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets; and (xi) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement.* 3. *The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this Article”.*

In primo luogo, quindi, ai sensi dell'articolo 23 degli *Articles of Agreement*, la Banca concede al Consiglio dei Governatori le funzioni necessarie al conseguimento dei suoi obiettivi di sviluppo intraregionale⁴³, e la facoltà di delegare alcuni o tutti questi poteri al Consiglio di Direttori⁴⁴. Altri poteri del Consiglio dei Direttori includono la revisione della relazione degli ispettori della banca, l'approvazione del bilancio generale e del conto economico, la modifica dell'Accordo e la conclusione delle operazioni bancarie. Il Consiglio dei Governatori conserva la piena autorità sulle questioni delegate al Consiglio di Direttori.

In secondo luogo, l'articolo 25 comma 1, punto *i* e *ii*, dichiara che il Consiglio dei direttori deve essere composto da dodici membri che non devono essere già membri del Consiglio dei Governatori, dei quali nove vengono eletti dai membri regionali e tre dai membri non regionali. Al fine di garantire il rispetto del citato vincolo numerico, viene formalizzata la creazione di "constituencies" come gruppi di Paesi, responsabili della rotazione della selezione del direttore esecutivo che rappresenterà i Paesi facenti parte delle stesse. Tale incarico prevede una durata biennale⁴⁵.

In terzo luogo, la funzione direttiva della Banca, generalmente concessa al Consiglio dei Direttori mediante deleghe del Consiglio dei Governatori, viene espletata anche dalla schiera di comitati e uffici istituiti di comune accordo col presidente della Banca. Ci sono tre comitati sotto il Consiglio dei Direttori dell'AIIB: il Comitato di controllo e rischi (*Audit and Risk Management* o ARC), il Comitato per il bilancio e le risorse umane (*Budget and Human Resources Committee* o BHRC) e il Comitato per le politiche e la strategia (*Policy and Strategy Committee* o PSC). L'ARC ha il compito di esaminare i rendiconti finanziari, selezionare i revisori esterni, rivedere le politiche finanziarie e relative al rischio e ricevere segnalazioni sulle violazioni della Politica sulle Pratiche Proibite. Il BHRC e il PSC sono composti da sei direttori e hanno rispettivamente le responsabilità di rivedere il *budget* e le strategie del personale, e di esaminare le politiche operative e di sviluppo di AIIB⁴⁶. Gli amministratori e i membri esterni dell'ARC sono nominati per un periodo di due e tre anni, rispettivamente. Annualmente, l'ARC è tenuto a pubblicare un report di indagine delle principali sfide presenti e future dell'AIIB predisponendo una tabella di analisi delle politiche di prestito, di prezzo e di gestione del rischio, presentando valutazioni e consigli al Consiglio dei Direttori. L'ultimo report pubblicato, per l'anno 2021-2022, vede il Comitato evidenziare la necessità di adottare una strategia per sostenere lo sviluppo economico e sociale della regione asiatica attraverso la promozione dell'infrastruttura e la sostenibilità ambientale, la gestione dei rischi di credito e il mantenimento degli standard di integrità e trasparenza, in linea con l'aumento della complessità degli affari della Banca⁴⁷. Sono state formulate raccomandazioni per concentrarsi sul mantenimento dell'equilibrio della qualità del credito del portafoglio, rivedere i limiti di *Key Risk Indicator (KRI)*⁴⁸ e continuare a concentrarsi sulla *cybersecurity* e sui controlli delle attività di affidamento a terze parti (*outsourcing*) per l'esercizio finanziario 2022-2023. Queste raccomandazioni mirano a migliorare il quadro di *governance* della Banca, consentendole di raggiungere efficacemente i suoi obiettivi operativi e strategici, in parallelo con quelli della *Belt and Road*.

Nella progettazione delle attività della Banca si distingue l'operato dell'*Office of the General Counsel (OGC)*, l'ufficio legale ancorato alla Banca e incaricato di vigilare sull'*Accountability Framework*, ossia sulla corrispondenza tra realizzazione del progetto e minor rischio possibile per

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Fatta eccezione per l'ammissione di nuovi membri, l'aumento o la diminuzione del capitale autorizzato, l'elezione del Presidente e altre decisioni dalle sfumature politiche.

⁴⁵ Agenzia ICE *Italian Trade & Investment Agency*, *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, disponibile online su www.ice.it, www.ice.it.

⁴⁶ Dal *sitoweb* della Banca, nella sezione A proposito di AIIB>Governato> Consiglio dei Direttori>Comitati del Consiglio, disponibile online su www.aiib.org.

⁴⁷ *Audit and Risk Committee Annual Report to the Board, 2022*, disponibile online su www.aiib.org.

⁴⁸ Si tratta di indicatori utilizzati nel processo di monitoraggio del rischio per fornire uno *standard* comune di marcatura per le potenziali condizioni di rischio. Definizione fornita da IBM, *KRI E Valori KRI*, disponibile online su www.ibm.com.

tutti gli *stakeholders* coinvolti. Il quadro di responsabilità, approvato dal Consiglio dei Direttori nel 2018, rappresenta uno strumento sanzionatorio per le imprese e gli individui che realizzano pratiche vietate in relazione a progetti finanziati dalla Banca. L'OGC supporta la banca nella redazione degli accordi e assiste nella gestione dell'AIIB e nelle attività di finanziamento. L'*Accountability Framework* fornisce una dettagliata discussione sulle procedure per l'approvazione dei progetti e sulla responsabilità gestionale adottati dal Consiglio dei Direttori dell'AIIB. Lo scopo del *framework* è quello di stabilire una chiara demarcazione dei ruoli del Consiglio e del Presidente rispetto alle operazioni di finanziamento della Banca, creando un modello di *governance* che favorisca la responsabilità e l'efficienza⁴⁹. Il Consiglio dei direttori è responsabile dell'istituzione delle politiche e delle strategie della Banca, mentre il Presidente conduce l'attività corrente dell'AIIB⁵⁰.

In conclusione, in relazione all'apparato di riferimento, è anche possibile riconoscere una netta distinzione tra fonti normative interne alla Banca, che può essere fondamentale per comprenderne la cornice di regolamentazione. Posta la distinzione cui all'articolo 21 dello Statuto, all'interno dell'AIIB, il Consiglio dei Governatori adotta lo Statuto della banca, comprese le disposizioni che riguardano l'organizzazione della riunione annuale, l'appartenenza e le questioni finanziarie della banca, nonché i termini del mandato dei governatori, degli amministratori e del presidente. Inoltre, adotta i codici di comportamento per i funzionari e il personale bancario e il regolamento per l'elezione del presidente. Il Consiglio dei Direttori, invece, adotta tutte le politiche, le strategie e i regolamenti che disciplinano l'operatività e l'amministrazione della Banca, compreso lo Statuto del Personale. Per esercitare correttamente i poteri loro conferiti, entrambi i consigli adottano un proprio regolamento. Il Presidente, invece, adotta le direttive, compreso il Regolamento del Personale. Tali direttive possono attuare le decisioni del Consiglio Direttivo o essere iniziative autonome del Presidente. Possono anche essere integrate da orientamenti amministrativi emessi sotto l'autorità delegata del presidente.

1.2. Priorità strategiche

L'evoluzione dell'AIIB va di pari passo con il lancio dell'Iniziativa della Nuova Via della Seta, pur non essendone direttamente correlata⁵¹. Questo perché il suo piano d'azione è indirettamente condizionato dalla BRI visto che operano negli stessi territori connessi dell'iniziativa. L'AIIB agevola l'integrazione regionale tra economie asiatiche, africane ed europee⁵², e incentiva lo sviluppo finanziario dei Paesi coinvolti nei settori maggiormente interessati dall'Iniziativa BRI, *in primis* lo sviluppo infrastrutturale; difatti, a titolo d'esempio, il Corridoio Economico Cina-Pakistan è punto cruciale delle operazioni della Banca e principale corridoio per la BRI⁵³.

⁴⁹ *Paper on the Accountability Framework*, 2018, disponibile online su www.aiib.org.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ N. ZHONG, X. CAI, *AIIB Leas support for Belt and Road Infrastructure Projects*, in *China Daily*, 2016, disponibile online su www.jstor.org. Guarda sul tema anche Z. JINJING, J. LEE, *The Belt and Road Initiative, Asian Infrastructure Investment Bank, and the Role of Enterprise Heterogeneity in China's Outward Foreign Direct Investment*, in *Post-Communist Economies*, vol. 33, no. 4, 2020, pp. 1–23. Quest'ultimo studio analizza gli investimenti diretti esteri (OFDI) delle imprese cinesi dal punto di vista dell'iniziativa *Belt and Road* (BRI) e dell'eterogeneità delle imprese del Paese d'origine. Utilizzando dati a livello di impresa dal 2008 al 2017, provenienti dal *China Global Investment Tracker* sugli Investimenti diretti esteri delle imprese cinesi in 128 paesi, vengono analizzati i ruoli di BRI e della Banca Asiatica per gli Investimenti nelle Infrastrutture (AIIB). I risultati mostrano che il ruolo di BRI o AIIB in tali forme di investimenti delle imprese cinesi varia in base al sistema proprietario delle imprese del paese d'origine.

⁵² R. MISHRA, *Ivi*, pp. 171.

⁵³ CPEC | *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) Authority Official Website, disponibile online su www.cpec.gov.pk.

Insieme alla *New Development Bank*, l'AIIB si instaura in un contesto di recenti critiche alle Istituzioni Finanziarie Internazionali di stampo occidentale, tra cui il Fondo Monetario Internazionale, promuovendo un "multilateralismo cinese", ossia una formula alternativa al modello occidentale, per rappresentare i Paesi non sviluppati⁵⁴ o come rafforzamento istituzionale per creare il proprio ordine internazionale⁵⁵.

Indipendentemente dalle diverse opinioni, l'AIIB rappresenta sicuramente insieme alla *Belt and Road Initiative* una grande iniziativa della Cina quale Paese leader nella *governance* globale⁵⁶.

Sebbene l'iniziativa della Nuova Via Della Seta sia stata lanciata nel 2013, è solo nel 2016 che l'AIIB, divenuta pienamente operativa, ha potuto entrare nelle prospettive della BRI e di integrazione regionale mediante la stipula di un Memorandum di intesa per la cooperazione con altre MDB⁵⁷. Pur avendo un capitale modesto rispetto alle altre MDB occidentali, gli intenti dell'AIIB sono quelli di operare come una vera e propria banca di sviluppo con alti *standard* sociali e ambientali. Inoltre, condivide le priorità strategiche dell'Iniziativa, come l'investimento nell'energia, nei trasporti, nello sviluppo rurale e urbano e nella logistica, sottolineando l'importanza del supporto finanziario per il progresso dell'area. Infatti, l'AIIB investe in cinque aree tematiche di rilevanza primaria anche per la BRI: (i) energia, (ii) trasporti, (iii) sviluppo rurale, (iv) sviluppo urbano, (v) logistica⁵⁸. Pur non essendo direttamente collegata con la BRI, che ottiene contributi dalla *CEXIM Bank* e dalla CDB, la maggioranza dei Paesi membri della Banca è anche membro BRI.

A tal riguardo, l'articolo 2 degli *Articles of Agreement* stabilisce quattro priorità strategiche per incoraggiare gli investimenti nella regione. Tali priorità sono: (i) lo sviluppo delle infrastrutture e gli investimenti in altri settori produttivi, (ii) il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo che contribuiscono a una crescita economica armoniosa nell'intera regione, con particolare attenzione alle esigenze delle regioni meno sviluppate, (iii) l'incoraggiamento degli investimenti privati nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e integrare quando il capitale privato non è disponibile a termini e condizioni ragionevoli, e (iv) attività e servizi che migliorano le funzioni di cui sopra. In sostanza, queste priorità aiutano l'AIIB a promuovere uno sviluppo economico regionale sostenibile collaborando con i governi e i settori privati per soddisfare le esigenze delle regioni meno sviluppate dell'Asia. Si può, dunque, affermare che operare in sinergia con l'Iniziativa *Belt and Road* sia obiettivo strategico dell'AIIB. Infatti, investe in progetti che sono direttamente collegati ai corridoi della Nuova Via della Seta e ai loro obiettivi di sviluppo⁵⁹. Non solo, ma la Banca finanzia anche progetti che possono risolvere problemi

⁵⁴ D.M. ONG, *The Asian Infrastructure Investment Bank: Bringing 'Asian Values' to Global Economic Governance?*, in *Journal of International Economic Law*, 2017, pp. 535–560. E anche B. GU, *Chinese Multilateralism in the AIIB*, in *Journal of International Economic Law*, 2017, pp. 157–158.

⁵⁵ Cfr. C. WEAVER, *Hypocrisy Trap: the Rhetoric, Reality, and Reform of the World Bank*, Princeton, 2008. Z. PENG, S.K. TOK, *The AIIB and China's Normative Power in International Financial Governance Structure*, in *Chinese Political Science Review*, 2016, pp.736–753. M.R. MAURO, *Istituzioni finanziarie internazionali e democrazia: alla ricerca di un nuovo multilateralismo*, in S. CAFARO (a cura di), *Beni e valori comuni nelle dimensioni internazionale e sovranazionale*. XXV Convegno. Lecce 24-25 settembre 2021, Napoli, 2022, pp. 181-211.

⁵⁶ *Ibidem*. Vedi anche B. GU, *Ivi* pp. 156.

⁵⁷ Il riferimento è al MoU tra il ministero delle Finanze della Repubblica popolare cinese e la Banca asiatica di sviluppo, l'AIIB, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la *New Development Bank* e il Gruppo della Banca Mondiale. *The World Bank. Official Documents- Memorandum of Understanding between the Ministry of Finance of the People's Republic of China and ADB, AIIB, EBRD, EIB, NDB, WBG on Collaboration under the Belt and Road Initiative*, 2017, disponibile online su www.thedocs.worldbank.org. H. CHEN, *China's "One Belt, One Road" Initiative and Its Implications for Sino-African Investment Relations*, in *Transnational Corporations Review*, vol. 8, no. 3, 2016, pp. 178–182, disponibile online su www.ideas.repec.org.

⁵⁸ Come riportato nell'*homepage* del *sitoweb* dell'AIIB, disponibile online su www.aiib.org.

⁵⁹ A. PANARO, O. FERRARA, *Gli Investimenti Cinesi Lungo La Nuova Via Della Seta Marittima: Il Ruolo Dell'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, in *Rivista Di Economia E Politica Dei Trasporti*, 2017, n° 3, art. 1, disponibile online su www.openstarts.units.it. Guarda anche sul tema Z. JINJING, J. LEE, *Ivi*.

contingenti e interni ai Paesi coinvolti, come ad esempio la carenza infrastrutturale in Indonesia⁶⁰ e gli *standard* sociali delle baraccopoli, o ancora il rinnovamento delle infrastrutture in Pakistan⁶¹. L'AiIB, in sintesi, si sta muovendo in modo strategico e coerente con gli interessi della Cina nell'ambito dell'Iniziativa *Belt and Road*⁶². Grazie ai finanziamenti della Banca, molti Paesi potranno beneficiare di infrastrutture moderne e sicure, favorendo così il rafforzamento dei corridoi commerciali tra l'Asia e l'Europa. La sinergia tra l'AiIB e l'Iniziativa BRI si conferma, quindi, un'opportunità per tutti i Paesi coinvolti di crescere e svilupparsi, in un clima di stabilità sviluppo sostenibile. Per di più, la Banca determina la categoria dei progetti [ci sono quattro categorie: A, B, C e FI] sulla base del rischio ambientale o sociale più elevato, che includa impatti diretti, indiretti, cumulativi e indotti, rilevanti per l'area del progetto⁶³.

Per il decennio 2021-2030, tra l'altro, il Consiglio dei Direttori ha promosso un nuovo piano d'azione sui finanziamenti sottolineando gli obiettivi strategici lungo i quali dirottare l'operato della Banca⁶⁴. Si tratta dei progetti di *green transition*, ossia uno sviluppo delle infrastrutture per il trasporto e la connettività internazionale, anche mediante la mobilitazione del capitale privato, di pari passo con gli obiettivi dichiarati dalla Banca⁶⁵. Tale piano d'azione può rispecchiare l'assetto strategico e la missione dell'Iniziativa della Nuova Via della Seta nel porsi quale strategia di efficientamento globale per un fine di crescita comune.

A tal riguardo, si può utilizzare a titolo d'esempio il progetto di prestito sovrano approvato dall'AiIB della "*China: Liaoning Green Smart Public Transport Demonstration Project*". Si tratta di un prospetto che mira a migliorare la qualità e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico e dell'ambiente urbano nelle cinque città di Liaoning, sostituendo i vecchi autobus diesel con autobus elettrici a batteria e applicando tecnologie digitali nei sistemi di gestione del trasporto pubblico⁶⁶. Il progetto si inserisce nella categoria B della classificazione della banca in termini di impatto ambientale e sociale. Questo significa che il progetto presenta dei rischi ambientali e sociali limitati, che saranno affrontati attraverso sistemi di gestione ambientale e sociale adeguati⁶⁷. La valutazione degli impatti ambientali e sociali del progetto è stata effettuata sulla base delle politiche della banca, conformi alle linee guida delle principali organizzazioni internazionali in materia di sostenibilità ambientale e sociale⁶⁸.

⁶⁰ Si può citare, ad esempio, il *Dam Operational Improvement and Safety Project Phase II* e l'*Indonesia Regional Infrastructure Development Fund Project*, due prestiti che sono stati approvati per favorire lo sviluppo infrastrutturale dell'Indonesia e le cui caratteristiche vengono rese pubbliche dal *sitoweb* della Banca, disponibile *online* su www.aiib.org. Guarda A. PANARO, O. FERRARA, *op. cit.*

⁶¹ È il caso del Progetto di Sviluppo Idroelettrico di Balakot nella Repubblica Islamica del Pakistan. L'obiettivo del progetto è potenziare la sicurezza energetica e promuovere l'energia rinnovabile attraverso la costruzione di una centrale idroelettrica a flusso continuo da 300 megawatt nella regione di Khyber Pakhtunkhwa (KPK), in Pakistan. Il costo del progetto ammonta a 755,3 milioni di dollari, con 300 milioni di dollari dall'ADB, 250 milioni di dollari dall'AiIB e 205,3 milioni di dollari dal governo del Pakistan. La data prevista per la chiusura del prestito è settembre 2028, mentre il periodo di attuazione va dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2028. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul *sitoweb* della Banca. *Ibidem*.

⁶² R. MISHRA, *Asian Infrastructure Investment Bank: An Assessment*, in *India Quarterly*, 2016, n.72, vol.2, pp.163–176, disponibile *online* su www.jstor.org. Guarda anche Z. JINJING, J. LEE, *Ivi*.

⁶³ La categoria A include i progetti con impatti ambientali e sociali significativi e irreversibili, che richiedono una valutazione di impatto ambientale e sociale. La categoria B include i progetti con impatti ambientali e sociali limitati e gestibili con buone pratiche operative. La categoria C include i progetti con impatti ambientali e sociali minimi o assenti. La categoria FI riguarda i progetti che coinvolgono intermediari finanziari e richiede una valutazione ambientale e sociale dei sottoprogetti finanziati dalla Banca. *Environmental and Social Framework, AIIB*, 2021, disponibile *online* su www.aiib.org.

⁶⁴ Come spiegato nella sezione *Come lavoriamo>Piano aziendale e strategie>Strategia aziendale AIIB*, disponibile *online* su www.aiib.org.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *China: Liaoning Green Smart Public Transport Demonstration Project*, in *Projects – AIIB*, 2022, disponibile *online* su www.aiib.org.

⁶⁷ *Project Implementation Monitoring Report (December 2022), China: Liaoning Green Smart Public Transport Demonstration Project*, in *Projects – AIIB*, 2022, disponibile *online* su www.aiib.org.

⁶⁸ *Ibidem*.

In conclusione, l'AIIB rappresenta un importante passo avanti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Iniziativa della Nuova Via della Seta, rafforzando le vie di trasporto e rendendo più celere ed efficiente la connettività⁶⁹. La Banca si muove in modo strategico e coerente con gli interessi della Cina, sostenendo lo sviluppo economico regionale e collaborando con i governi e i settori privati per soddisfare le esigenze delle regioni meno sviluppate dell'Asia. Data la condivisione di intenti con le organizzazioni internazionali di stampo occidentale e il suo ruolo di intervento per la cooperazione multipolare su progetti di interesse globale, come le attività di *green economy* e il supporto finanziario a PVS e Paesi emergenti, dal 2018 l'AIIB ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente nelle deliberazioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Consiglio economico e sociale (ECOSOC)⁷⁰. La Banca, infatti, promuove lo sviluppo finanziario dei Paesi coinvolti, gli stessi della BRI, e sostiene il loro progresso infrastrutturale attraverso finanziamenti proposti dagli Stati membri, il cui unico vincolo di destinazione è il poter essere funzionale allo sviluppo delle regioni interessate all'AIIB. Anche un intervento finanziario in una regione non asiatica, se idoneo a giovare agli intenti della Banca e dei Paesi membri, è passibile di approvazione eventuale⁷¹. Nel paragrafo successivo verranno approfonditi i progetti che sono stati approvati dalla Banca, dimostrando come la sinergia tra l'AIIB e l'Iniziativa BRI rappresenti un'opportunità per tutti i Paesi coinvolti di crescere e svilupparsi, in un clima di stabilità e dialogo.

1.3. Progetti approvati

L'AIIB rappresenta un importante strumento di supporto allo sviluppo, offrendo ai Paesi membri la possibilità di presentare progetti per la loro crescita economica. Secondo uno studio del 2015, sarebbe stato necessario iniettare nella zona asiatica ben 11 “triloni⁷²” di dollari tra il 2015 e il 2030 per rendere possibile uno sviluppo delle infrastrutture tale da permettere una crescita determinante della regione⁷³. I progetti che ne conseguono devono rispondere a un unico vincolo di destinazione: essere funzionali allo sviluppo delle regioni interessate all'AIIB⁷⁴. Non sono esclusi interventi finanziari in regioni al di fuori dell'Asia, purché siano idonei a giovare agli intenti della Banca e dei Paesi membri interessati⁷⁵. In questo modo, l'AIIB si propone come strumento universale di aiuto allo sviluppo economico.

Per quanto la sua denominazione farebbe intendere una sfera d'azione puramente asiatica, in realtà l'*Asian Infrastructure Investment Bank* conta tra i suoi membri nazioni europee, come il Regno Unito, la Francia e l'Italia, e africane, come l'Egitto e la Costa d'Avorio. Attraverso una composizione eterogenea di Stati e una *leadership* cinese, la Banca è in grado di promuovere un'immagine di coesione internazionale per fini di sviluppo sostenibile e *green* delle infrastrutture mondiali, accelerando il processo di integrazione regionale⁷⁶.

⁶⁹ Come riportato nella *homepage* del *sitoweb* della Banca, disponibile *online* su www.aiib.org.

⁷⁰ Risoluzione UNGA A/RES/73/216.

⁷¹ Articolo 9 *Articles of Agreement*.

⁷² Nel linguaggio economico un trilione equivale ad un miliardo di miliardi.

⁷³ Si tratta di un'analisi dell'evoluzione economica e commerciale asiatica, con un'attenzione particolare alle nuove esigenze infrastrutturali che tale crescita comporta, realizzata da Gordon French, *Head of Global Banking and Markets, Asia Pacific* presso *Harvard Shangai Business School*. G. FRENCH, *Guest Post: How Asia Should Pay for \$11tn in Infrastructure Needs*, in *Financial Times*, disponibile *online* su www.ft.com.

⁷⁴ Articolo 11 *Articles of Agreement*, meglio trattato nel testo a seguire.

⁷⁵ Articolo 11, comma 1, lett. b., AoA.

⁷⁶ J.O. FATILE, I.S. AFEGBUA, G.L. EJALONIBU, *New Global Financial Order and Promotion of Asian Infrastructural Investment Bank (AIIB): Opportunities and Challenges for Africa*, in *African online Scientific Information Systems*, Vol. 4, No 1, disponibile *online* su www.jstor.org. . Guarda anche Z. JINJING, J. LEE, *Ivi*

L’Africa è un esempio di un Paese con scarsità infrastrutturale che necessita di un’iniezione di liquidità straordinaria al fine di rendere più agevole uno sviluppo equo del suo traffico commerciale e renderla ambiente propizio alla crescita di un mercato che presenta già un’ampia disponibilità di risorse. I problemi in temi di mobilità e trasporto sono esemplificativi della difficoltà africana a rendere celere ed efficace il processo di integrazione⁷⁷. In tale contesto di difficoltà e lacune infrastrutturali, l’AIIB può rappresentare un aiuto per l’Africa così come per i Paesi emergenti e i PVS nei quali opera. D’altronde, la possibilità per la Banca di rappresentare un potenziale e rilevante contributo allo sviluppo globale viene dimostrata già dagli ingranaggi interni alle sue operazioni.

In primo luogo, infatti, l’articolo 11 degli *Articles of Agreement* (AOA) dell’AIIB prevede come la Banca possa fornire o facilitare finanziamenti a qualsiasi membro, agenzia, strumentalità o suddivisione politica dello stesso, nonché a “*any entity or enterprise operating in the territory of a member, as well as to international or regional agencies or entities concerned with economic development of the region*”. In tale evenienza, la Banca detiene la possibilità di richiedere una garanzia del rimborso del capitale o del pagamento degli interessi, nonché degli altri oneri del prestito, al beneficiario, ente pubblico e qualsiasi entità si tratti⁷⁸. L’AIIB, che già si distingue per la possibilità concessa ai membri non regionali di aderirvi, amplia lo spettro di beneficiari inglobando qualsiasi entità che sia protratta allo sviluppo economico delle regioni interessate, ponendosi, almeno sulla carta, come ulteriore fonte di finanziamento per una schiera indefinita di attori, comprensivi quelli dell’Iniziativa della Nuova Via della Seta. Per di più, in circostanze speciali, la Banca può fornire assistenza a un destinatario diverso, quindi anche facente parte di uno Stato terzo, purché il Consiglio dei Governatori riconosca che sia finalizzata a servire lo scopo e gli obiettivi della Banca⁷⁹.

In secondo luogo, gli AoA, all’articolo 12, garantiscono un’eterogeneità di strumenti di intervento, dai più invasivi ai meno invasivi, così come analizzati precedentemente. Si tratta di: (i) l’erogazione diretta, (ii) il co-finanziamento, (iii) la partecipazione a prestiti diretti, (iv) l’investimento di fondi nel capitale azionario di un’istituzione o impresa, (v) la garanzia di prestiti, (vi) la mobilitazione di risorse dei Fondi Speciali, (vii) la fornitura di assistenza tecnica. Tuttavia, è previsto un limite per il totale degli importi delle operazioni ordinarie della Banca, che non deve superare “*the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would be exceeded*”⁸⁰. Questo limite può essere superato solo in casi straordinari e con un voto a maggioranza qualificata del Consiglio dei Governatori⁸¹.

Il progetto di finanziamento, che può concretizzarsi nelle valute dei Paesi interessati, conformemente alle politiche di gestione del rischio di cambio, deve reggersi su un contratto *ad hoc* stipulato tra mutuatario e beneficiario, in grado di stabilire i termini e le condizioni per il

⁷⁷ J.Y. LIN, *Industry transfer to Africa good for all*, in *China Daily*, 2015, disponibile online su www.chinadaily.com.cn.

⁷⁸ Articolo 14, comma 2, AoA: “*Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof*”.

⁷⁹ Articolo 11, comma 2, AoA: “*The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank and is in the interest of the Bank’s membership; and (ii) shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be provided to such recipient*”.

⁸⁰ Articolo 12 comma, AoA: “[...] *Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, determine at any time that, based on the Bank’s financial position and financial standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% of the Bank’s unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources*”.

⁸¹ *Ibidem*.

prestito o la garanzia in questione, ma nel farlo “*the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income and financial position*”⁸²”.

Ai fini dell’elaborato, può risultare appropriato evidenziare il ruolo della Cina nella definizione della politica di prestito, soffermandosi sulle due tipologie di finanziamento dell’AIIB: i prestiti sovrani e i prestiti non-sovrani. Questo aspetto rivela l’influenza significativa della Cina nel determinare la politica di prestito, consentendo un’analisi approfondita del suo coinvolgimento nella definizione dei parametri e delle strategie finanziarie. Si tratta di progetti, come quelli analizzati a titolo esemplificativo a seguire, idonei a rappresentare l’operato dell’AIIB nel finanziare lo sviluppo infrastrutturale sostenibile a livello globale, dall’Asia all’Africa, attraverso prestiti sovrani diretti alle autorità pubbliche o prestiti non sovrani per concedere l’accesso a risorse necessarie per lo sviluppo sostenibile. Al contempo, la Banca deve molto all’influenza della Cina, sua promotrice, che detiene la più alta percentuale di azioni tra gli Stati membri, che è paese depositario il suo statuto, ma anche fiduciario per la Banca⁸³. Inoltre, mediante le regole di votazione cui all’articolo 28, il potere della Cina nella definizione delle priorità strategiche è sicuramente maggiore rispetto agli altri membri, potendo perseguire piani affini alle proprie strategie nazionali. A tal riguardo, il volume annuale totale di prestiti erogati in media dalla Banca si stima essere di 15 miliardi di dollari⁸⁴, diretti a progetti territorialmente e strategicamente affini ai corridoi della Nuova Via della Seta (come Egitto, Indonesia e Oman⁸⁵) e agli obiettivi di sviluppo e sradicamento della povertà. Possiamo presentare tre esempi del primo tipo di prestiti. Innanzitutto, i due prestiti sovrani approvati nel marzo del 2017 dal Consiglio dei Direttori dell’AIIB legati ad infrastrutture indonesiane, il *Dam Operational Improvement and Safety Project Phase II*, ossia il progetto di una diga in Indonesia cofinanziato dalla Banca Mondiale, e l’*Indonesia Regional Infrastructure Development Fund Project*, un prestito di 100 milioni di dollari per il Fondo per lo Sviluppo Regionale delle Infrastrutture in Indonesia⁸⁶. Parallelamente agli interventi dell’AIIB nel territorio, è possibile rintracciare un’analogia con la strategia a lungo termine formulata dalla Cina in Indonesia per incentivare il dialogo dai vantaggi reciproci e permettere una cooperazione multilaterale. D’altronde, la Cina e l’Indonesia hanno aumentato gli investimenti bilaterali e la cooperazione commerciale negli ultimi anni, con il volume di importazioni ed esportazioni che è stato di 72,77 miliardi di dollari USA nel 2019⁸⁷. La Cina è anche la seconda fonte di investimenti esteri in Indonesia, con l’investimento effettivo nel 2019 di 4,7 miliardi di dollari USA, concentrandosi principalmente sul settore minerario, agricolo, energetico ed elettronico. Lo stesso governo indonesiano cerca di attrarre ulteriori investimenti cinesi e di migliorare la cooperazione commerciale nel lungo termine⁸⁸.

⁸² Articolo 14, comma 1, AoA.

⁸³ Ai sensi dell’articolo 6 comma 4 degli AoA: “*The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of the People’s Republic of China, as Trustee for the Bank*”.

⁸⁴ S. BABONES, *op. cit.*

⁸⁵ Elenco dei Paesi che hanno firmato documenti di cooperazione con la Cina sulla costruzione congiunta della *Belt and Road* (已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览 - 中国一带一路网), 2019, disponibile online su www.yidaiyilu.gov.cn.

⁸⁶ Per maggiori informazioni sugli investimenti si guardi il *sitoweb* della Banca nella sezione *Approved Projects*, disponibile online su www.aiib.org. Cfr. anche A. PANARO, O. FERRARA, *Gli Investimenti Cinesi Lungo La Nuova Via Della Seta Marittima: Il Ruolo Dell’asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, in *Rivista Di Economia E Politica Dei Trasporti*, 2017, n° 3, art. 1, disponibile online su www.openstarts.units.it.

⁸⁷ I principali prodotti scambiati includono combustibili minerali, oli animali e vegetali, plastica, gomma, prodotti chimici, cellulosa vegetale e carta, legno, tessuti, metalli, alimenti e attrezzature mediche. Accademia cinese per il commercio internazionale e la cooperazione economica, Ministero del commercio-Ufficio economico e commerciale dell’ambasciata cinese in Indonesia-Dipartimento per gli investimenti esteri e la cooperazione economica, Ministero del commercio, *对外投资合作国别(地区)指南 印度尼西亚 (2020年版)*, 2020, pp. 24-27, disponibile online su www.yidaiyilu.gov.cn.

⁸⁸ *Ibidem*.

Come secondo esempio è possibile presentare i progetti infrastrutturali in Oman, come il prestito sovrano per la costruzione del porto di Duqm o i finanziamenti per le ferrovie della capitale⁸⁹, che potrebbero essere affini all'obiettivo B&R di creare un accesso all'Oceano Indiano. Anche in tal contesto, l'interesse della Cina nel rapporto commerciale con il sultanato dell'Oman si è inspessito negli ultimi anni. Nel 2018, la Cina è diventata il quarto *partner* commerciale dell'Oman e il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi continua ad aumentare⁹⁰. La cooperazione energetica è una parte importante della cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi, che copre l'intera catena dell'industria petrolifera. Nel 2019, la Cina ha importato 33,8745 milioni di tonnellate di greggio dall'Oman e il valore delle importazioni è stato di 16,486 miliardi di dollari⁹¹. L'Oman svolge un ruolo strategico nella *Belt and Road Initiative* (BRI) della Cina grazie alla sua posizione geografica sull'Oceano Indiano e alla sua vicinanza allo stretto di Hormuz, un importante *checkpoint* mondiale⁹². La Cina e l'Oman hanno sviluppato una cooperazione economica ed energetica, con l'Oman come quarto fornitore di petrolio per la Cina. Tuttavia, la loro relazione si è ampliata nel tempo, con la costruzione di infrastrutture logistiche come porti e parchi industriali, in cui la Cina è un *partner* chiave. Il porto industriale Duqm, inaugurato nel maggio 2016, sviluppa vari usi come raffinazione del petrolio, l'industria pesante e lo stoccaggio logistico, rappresentando un crocevia per interessi strategici cinesi nella rotta marittima della BRI e per il conseguente rafforzamento della presenza strategica della Cina nella regione⁹³.

Un terzo esempio utile è quello concernente i prestiti diretti al rinnovamento delle infrastrutture in Pakistan, afferente al corridoio Cina-Pakistan, di primaria importanza per la BRI e per la Cina stessa, in quanto idoneo a rafforzare il collegamento tra la provincia del Xinjiang, il Mar Arabico e l'Oceano Indiano⁹⁴.

Infine, sono rilevanti le formule di prestito che l'AIIB ha concesso all'Egitto⁹⁵. *In primis*, il progetto “*Egypt: Sustainable Rural Sanitation Services Program, Phase-2*”, un finanziamento di 300 milioni di dollari nella forma di un prestito sovrano che mira ad aumentare l'accesso e

⁸⁹ L'obiettivo del progetto di sviluppo del porto di Duqm è quello di ottenere potenziali benefici economici attraverso una maggiore efficienza dei trasporti, il rafforzamento della logistica, la facilitazione delle esportazioni di minerali e la riduzione dei tempi e dei costi di consegna della catena di approvvigionamento nella Zona Economica Speciale di Duqm (SEZAD). La SEZAD mira ad attrarre investimenti stranieri e a promuovere un ampio spettro di attività economiche, supervisionando al contempo l'espansione urbana della moderna città di Duqm e proteggendo l'ambiente. Tratto dal *Project Summary* del *Duqm Port Commercial Terminal Project: Project Summary*. Asian Infrastructure Investment Bank, disponibile *online* su www.aiib.org.

⁹⁰ Istituto di Ricerca per il Commercio Internazionale e la Cooperazione Economica del Ministero del Commercio-Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata Cinese in Oman-Dipartimento per gli Investimenti Esteri e la Cooperazione Economica del Ministero del Commercio, 对外投资合作国别 (地区) 指南,阿曼,(2020年版), 2020, pp. 30-35, disponibile *online* su www.yidaiyilu.gov.cn.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² L. ZACCHI, *Che Succede Nello Stretto Di Hormuz, E Perché La Guerra Non è Scontata*, in *Geopolitica.info*, 2019, disponibile *online* su www.geopolitica.info. Vedi anche A. PERTEGHELLA, *Cina-Oman: A Duqm Una Partita Non Solo BRI*, in *ISPI*, 2019, disponibile *online* su www.ispi.org.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Tra la schiera di progetti proposti e approvati per il miglioramento della rete di trasporto del territorio pakistano, si cita: il *Pakistan Punjab Arterial Roads Improvement Project*, un prestito sovrano in cooperazione con *Asian Development Bank* di 321 milioni di dollari, nella regione del Punjab meridionale, ancora in fase di definizione; il *Pakistan Karachi Bus Rapid Transit Red Line Project*, un prestito sovrano di 71 milioni di dollari volto a rendere più efficiente il sistema di trasporto di Karachi, la città più popolosa del Pakistan nonché capitale economica del Paese; o ancora il *Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Cities Improvement Project*, un prestito sovrano di 200 milioni di dollari per costruire o ristrutturare le principali infrastrutture urbane, tra cui l'approvvigionamento idrico, la rete fognaria, la gestione dei rifiuti solidi e gli spazi urbani verdi in cinque città di provincia. Per maggiori informazioni sul *China Pakistan Economic Corridor*, guarda il capitolo precedente o consulta il *sitoweb CPEC / China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Authority Official Website*, disponibile *online* su www.cpec.gov.pk.

⁹⁵ Nella sezione *Approved projects*, disponibile *online* su www.aiib.org.

migliorare i servizi di igiene rurale in alcune regioni selezionate dell'Egitto rafforzandone istituzioni e politiche⁹⁶. Il piano prevede la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, la costruzione e l'ampliamento di stazioni di pompaggio e la creazione di reti fognarie integrate per la raccolta e il trasporto dei reflui. *In secundis*, l'AiIB si è promessa di fornire un prestito non sovrano di 150 milioni di dollari alla Banca Nazionale dell'Egitto (NBE) per l'assistenza a piccoli e medi progetti di infrastrutture⁹⁷. Lo scopo di questo finanziamento è migliorare la crescita degli investimenti in infrastrutture in Egitto e sostenere le iniziative del governo, infatti, il *quantum* potrebbe potenzialmente sostenere il Settore dell'Energia, dei Trasporti e delle Città Sostenibili⁹⁸. In tal caso, la NBE monitorerà i sottoprogetti utilizzando un *Environmental and Social Management System* (ESMS), un sistema di controllo dei progetti per gestire la divulgazione delle informazioni ambientali e sociali e il coinvolgimento degli *stakeholder*⁹⁹.

In sintesi, l'insieme dei progetti sino-egiziani rappresenta un esempio di come la politica di prestito dell'AiIB sostenga la crescita economica e il rispetto degli *standard* ambientali e sociali, oltre che occasione di rafforzamento del dialogo commerciale con la Cina. I rapporti economici e commerciali tra la Cina e l'Egitto si sono ridefiniti alla luce del lancio dell'Iniziativa BRI, quando durante una visita in Egitto nel gennaio 2016, i presidenti Xi Jinping e Abdel Fattah al-Sisi hanno sviluppato ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi in vari campi, tra cui commercio, finanza, energia e sicurezza¹⁰⁰.

Dunque, nonostante l'attuale magra partecipazione degli Stati africani all'AiIB¹⁰¹, la Banca può diventare un attore chiave per lo sviluppo di diversi Paesi del mondo, così come del continente africano. Alcuni dati dimostrano come l'Africa richieda numeri impressionanti in termini di investimenti in infrastrutture per poter sopportare il peso di una crescente urbanizzazione e dello sradicamento di problemi congeniti come la povertà e la disuguaglianza sociale¹⁰². Questo può rendere la Banca un'importante risorsa per l'Africa, in quanto in grado di fornire finanziamenti adatti per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico, oltre che di migliorare l'accesso all'energia e ai servizi sanitari e rafforzare le economie locali, attraverso il suo modello di prestiti sovrani e non sovrani. L'esempio dei progetti in Oman, Pakistan ed Egitto dimostra come l'AiIB sia in grado di promuovere il commercio e la cooperazione economica, oltre che la realizzazione di importanti opere infrastrutturali. L'AiIB può cambiare lo *status quo* in molte parti del mondo, favorire la crescita inclusiva e diventare una forza trainante per gli obiettivi mondiali di sviluppo

⁹⁶ Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la realizzazione di riforme istituzionali e settoriali insieme alla riabilitazione e alla costruzione di infrastrutture integrate per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei liquami domestici.

⁹⁷ *Egypt: National Bank of Egypt On-Lending Facility for Infrastructure*, in *Projects – AiIB*, 2019, disponibile online su www.aiib.org.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ In tale occasione, la Cina si è dichiarata disposta a partecipare alla costruzione di grandi progetti come il Corridoio del Canale di Suez e la nuova capitale amministrativa in Egitto, mentre l'Egitto è impegnato a coordinarsi con la Cina sulle questioni internazionali e regionali. I due capi di stato hanno assistito alla firma di una serie di documenti di cooperazione bilaterale e Xi Jinping ha invitato il leader cinese a partecipare al vertice del G20 di Hangzhou come Capo di Stato d'onore. Si guardi il report ufficiale: L. MENG, *习近平同埃及总统塞西会谈 中埃签署共建“一带一路”合作文件 - 中国一带一路网*, 2016, disponibile online su www.yidaiyilu.gov.cn.

¹⁰¹ Sono tredici i Paesi africani ad essere membri non regionali dell'AiIB: Algeria, Benin, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Guinea, Liberia, Madagascar, Marocco, Ruanda, Sudan e Tunisia.

¹⁰² Si attesta un numero di investimenti infrastrutturali che, provenienti da tutti i Paesi del mondo, nell'ultimo quinquennio hanno toccato una media di circa 90 miliardi di dollari l'anno. T. SPATARO, *Investimenti in Infrastrutture in Africa*, in *Mercato Globale*, disponibile online su www.mglobale.promositalia.camcom.it. Cfr. anche D. CELLAMARE, N. BAHÉLI, *La penetrazione cinese in Africa*, Ivi pp. 107-123. Cfr. sul tema anche M. TÜTER, *China's Strategies Towards Institutional Reform: Creation of the AiIB and Its Development Success*, in *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, ed. IV, vol. 2, 2019, pp. 151-171.

sostenibile¹⁰³. Ad oggi, tale Banca continua ad espandersi e consolidarsi come ente di finanziamento di riferimento per lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo, rappresentando una possibile alternativa alla Banca mondiale e al FMI come opzione più orientata verso il benessere delle comunità.

In particolare, la collaborazione tra l'AIIB e la Cina ha portato a numerosi progetti strategici lungo la *Belt and Road Initiative*, rafforzando la presenza della Cina e la sua influenza geopolitica in queste regioni. La Cina può vedere nell'operato della Banca un espediente notevole per rafforzare il legame con i Paesi parte della *Belt and Road Initiative* (BRI) e perseguire scopi di carattere economico-commerciale, come l'internazionalizzazione del Renminbi (RMB)¹⁰⁴. Nel prossimo capitolo si analizzerà la *New Development Bank* e il suo ruolo nella promozione di progetti infrastrutturali in altri Paesi in via di sviluppo.

2. La *New Development Bank*

La *New Development Bank* (NDB), una banca multilaterale di sviluppo che si prefissa l'obiettivo di mobilitare risorse nei settori di infrastrutture e sviluppo sostenibile nei PVS e Paesi emergenti¹⁰⁵, realizzando una cooperazione con le altre istituzioni finanziarie che operano nel settore¹⁰⁶. È stata istituita nel 2014 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile tra i suoi Paesi membri, i cosiddetti BRICS¹⁰⁷. Quest'ultimo è l'acronimo che identifica il gruppo di cinque grandi economie emergenti del mondo, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Il termine BRICS è stato coniato nel 2001 dall'economista Jim O'Neill in riferimento alle economie con maggiori potenzialità di crescita¹⁰⁸. Il gruppo si è costituito ufficialmente nel 2006 ed è stato creato con l'obiettivo di promuovere la cooperazione economica, politica e culturale tra i suoi membri e di rappresentare un'alternativa ai tradizionali forum internazionali, come il G7 o il G20¹⁰⁹. Nel corso degli anni, i leader dei Paesi BRICS si sono riuniti in diverse occasioni per discutere di temi di interesse comune, come il commercio, l'energia, la sicurezza e la *governance* globale. A tal proposito, può risultare degno di nota il meccanismo di cooperazione interbancaria proprio del sistema del BRICS, in quanto idoneo, seppur solo astrattamente, a rappresentare un potenziale quadro comune di cooperazione degli interventi di prestito bancari nelle aree di competenza della NDB, tra cui, dunque, anche l'Africa della Nuova Via della Seta. Tale sistema riunisce i leader delle varie istituzioni al vertice del BRICS con il suo stesso presidente¹¹⁰. Tale

¹⁰³ H. KU, *op. cit.* Guarda anche Z. JINJING, J. LEE, *Ivi*.

¹⁰⁴ B. LY, *The Nexus of BRI and Internationalization of Renminbi (RMB)*, in *Cogent Business & Management*, vol. 7, no. 1, 2020, disponibile *online* su www.tandfonline.com. Guarda anche Z. JINJING, J. LEE, *Ivi*. E anche M. TÜTER, *Ivi* pp. 170-171.

¹⁰⁵ A tal riguardo, il nuovo piano per il quinquennio 2022-2026 predispone nuovi obiettivi e punti chiave per l'operato della Banca nei settori della *green transition*, per maggiori informazioni si guardi *General Strategy, 2022, New Development Bank*, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹⁰⁶ In particolare la NDB può cooperare con le altre MDB attraverso l'assistenza tecnica, l'esplorazione e il perseguimento di opportunità per il cofinanziamento di progetti, l'agevolazione dello scambio di conoscenze e della ricerca e altro.

¹⁰⁷ L'Accordo istitutivo è stato firmato il 15 luglio 2014 a Fortaleza, Brasile, durante il VI vertice dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).

¹⁰⁸ Redazione *Reuters*, *Explainer: What are the BRICS?*, in *Reuters*, disponibile *online* su www.reuters.com.

¹⁰⁹ BRICS - Sito ufficiale: www.brics.com.

¹¹⁰ J. GU, R. CAREY, *China's Development Finance and African Infrastructure Development*, in *China-Africa and an Economic Transformation*, 2019, pp. 147-72, disponibile *online* su www.academic.oup.com. A tal riguardo si segnala l'articolo di E. CERVONE, *Structural Banking Reforms in the Age of the BRICS: Transatlantic Cooperation Within a Multilateral Framework*, in *The Journal of World Investment & Trade*, vol. 19, n. 3, 2018,

meccanismo può rappresentare un importante strumento di collaborazione tra le banche centrali dei Paesi membri per perseguire l'obiettivo comune di un sistema di finanziamento multilaterale¹¹¹. In questo contesto, la Cina, come Paese membro, persegue i propositi dell'Iniziativa della Nuova Via della Seta, in quanto in grado di sostenere progetti di sviluppo infrastrutturale e commerciale tra l'Asia e l'Africa, favorendo lo sviluppo economico tramite nuovi canali di commercio e di investimento. In particolare, la collaborazione tra la Cina e i "Paesi BRI" CS rappresenta una importante opportunità per l'Africa, che beneficia dei vantaggi derivanti dall'accesso a finanziamenti internazionali e dall'esperienza degli attori economici del BRICS¹¹². Dunque, l'operato di "Paesi BRI" CS, mediante la cooperazione interbancaria e la *New Development Bank*, può costituire un elemento apprezzabile per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e commerciale dell'Africa nell'ambito dell'Iniziativa della Nuova Via della Seta¹¹³.

La *New Development Bank* (NDB) del BRICS, con sede ufficiale a Shanghai, è diventata pienamente operativa nel 2016¹¹⁴ e si occupa di progetti principalmente rivolti alla *green economy* e, di recente, pare aprirsi anche al mercato africano¹¹⁵. Si tratta di un'istituzione finanziaria avente personalità giuridica internazionale e autonomia operativa e finanziaria¹¹⁶.

L'accordo sulla *New Development Bank* (NDB) stabilisce le funzioni e gli strumenti con cui la Banca si propone di contribuire allo sviluppo sostenibile e all'infrastrutturazione nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, inclusa la partecipazione alla *Belt and Road Initiative* (BRI). Ai fini dell'elaborato, può risultare fondamentale analizzare l'Accordo per definire un quadro di insieme delle caratteristiche della Banca. In tale paragrafo verranno trattate: (i) le funzioni della Banca, (ii) le risorse utilizzabili, (iii) le operazioni e gli strumenti di debito; (iv) i meccanismi e le tipologie di prestito.

In primo luogo, le funzioni conferite alla Banca includono il perseguimento di progetti di sviluppo sostenibile, sia pubblici che privati, attraverso il ricorso a prestiti, garanzie, partecipazioni in *equity* e altri strumenti finanziari¹¹⁷. La NDB fornisce assistenza tecnica per la preparazione e l'attuazione dei progetti di sviluppo sostenibile che coinvolgono anche più di un Paese. Inoltre, la

pp. 513-541. Lo scopo dell'articolo è esplorare le prospettive di armonizzazione e lo sviluppo di *standard* globali attraverso l'extraterritorialità nelle misure bancarie, fornendo una visione sul ruolo di normative *ad hoc* come potenziale fonte di diritto finanziario internazionale comune per più entità.

¹¹¹ P. RAIMONDI, *Il Programma Dei BRICS per La Costruzione Di Un Nuovo Ordine Mondiale*, in *Rivista Di Studi Politici Internazionali*, 2016, Vol. 83, no. 1, pp. 25-46, disponibile online su www.jstor.org.

¹¹² F. RAVONI, *Dal Brasile All'Africa, Seguire La National Development Bank per Capire Dove va La Cina*, in *Formiche.net*, 2023, disponibile online su www.formiche.net.

¹¹³ A tal riguardo, i Paesi BRICS hanno stabilito un sistema di scambio di valute, denominato *Contingent Reserve Arrangement* (CRA), o accordo di prestito di riserva di contingenza. Il CRA è un meccanismo di protezione dei Paesi BRICS dalle fluttuazioni valutarie attraverso la concessione di prestiti di emergenza, che permette ai Paesi BRICS di scambiarsi valute nazionali senza dover passare attraverso il dollaro statunitense o altre valute internazionali. Inoltre, i Paesi BRICS hanno anche stabilito un'altra piattaforma di scambio, chiamata SWIFT BRICS, che consente alle banche dei Paesi BRICS di trasferire denaro tra loro con minori costi e in modo più sicuro rispetto ai metodi tradizionali. Il meccanismo di cooperazione interbancaria del BRICS si articola su diversi livelli, tra cui il sostegno al commercio, agli investimenti e ai progetti infrastrutturali, soprattutto attraverso la concessione di prestiti e la creazione di fondi comuni d'investimento. Tali attività consentono di promuovere la cooperazione e l'integrazione economica tra i Paesi BRICS, creando benefiche sinergie economiche. Per maggiori informazioni si guardi *Sistema Bancario E BRICS*, in *Investire Nei Mercati Emergenti*, 2014, disponibile online su www.emergingmarkets.blog.franklintempleton.com.

¹¹⁴ Attraverso la ratifica da parte di tutti i Membri BRICS del suo Accordo istitutivo. Ai sensi dell'Articolo 4 dell'*Agreement on NDB*: "This Agreement with its Annex shall enter into force when the instruments of acceptance, ratification or approval have been deposited by all BRICS countries, in accordance with the provisions set forth in the Articles of Agreement of the New Development Bank".

¹¹⁵ Principalmente in Egitto dove, come precedentemente detto, a causa della sua posizione strategica, tra Canale di Suez e entità delle riserve energetiche, rappresenta per le principali potenze mondiali un interlocutore assai gradito. F. RAVONI, *op. cit.*

¹¹⁶ Articolo 29 dell'Accordo istitutivo dell'NDB, disponibile online su www.ndb.org.

¹¹⁷ Articolo 3 dell'accordo sulla NDB.

Banca è autorizzata a cooperare con organizzazioni internazionali e nazionali, sia pubbliche che private, in particolare con le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo nazionali, per svolgere attività connesse al suo mandato¹¹⁸. In questo modo, la NDB intende svolgere un ruolo attivo nei finanziamenti internazionali attraverso il sostegno a progetti di sviluppo sostenibile che promuovono la crescita economica e la riduzione della povertà nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, operando nelle stesse aree della Nuova Via della Seta.

In secondo luogo, per quanto concerne alle risorse della Banca, queste vengono divise in risorse del capitale ordinario¹¹⁹ e risorse provenienti da Fondi Speciali¹²⁰. La gestione di queste due tipologie di risorse richiede specifiche, ad esempio viene richiesto come siano “*held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separate from each other*”¹²¹. O, ancora, l'articolo 16 dell'Accordo della Nuova Banca di Sviluppo (NDB) stabilisce che le risorse “*shall be used exclusively to implement the purpose and functions*” della Banca come descritte rispettivamente negli articoli 2 e 3 dell'Accordo. Ciò significa che la NDB deve utilizzare le sue risorse solo per perseguire i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile nei Paesi membri e non per altri scopi. Inoltre, l'articolo 17 stabilisce che ogni membro “*shall designate its central bank as a depository in which the Bank may keep its holdings of such member's currency and other assets of the Bank*”, garantendo un accesso rapido e facile alle valute dei membri¹²². In aggiunta, sulla base del tipo di risorse utilizzate, l'articolo 18 distingue: (i) operazioni ordinarie, finanziate attraverso le risorse di capitale ordinarie della Banca, (ii) operazioni speciali, finanziate attraverso le risorse dei Fondi Speciali. In materia di rendicontazione, nei bilanci della Banca le operazioni ordinarie e speciali devono essere mostrate separatamente.

In terzo luogo, per quanto attiene, invece, alle operazioni e agli strumenti di debito promuovibili dalla Banca, la NDB emette obbligazioni garantite dagli impegni di capitale richiamabili dei Paesi membri. Il capitale sociale autorizzato iniziale della Banca è di 100 miliardi di dollari, diviso in un milione di azioni, ciascuna con un valore nominale di 100 mila dollari USA. Il valore di una singola azione sarà anche l'importo minimo che un singolo Paese potrà sottoscrivere per partecipare alla Banca¹²³. Il capitale sociale sottoscritto iniziale sarà di 50 miliardi di dollari, diviso in azioni versate e azioni richiamabili. Solo una parte del capitale sociale dovrà essere versata inizialmente, ovvero un importo totale di 10 miliardi di dollari, mentre il restante importo di miliardi di dollari potrà essere richiamato in futuro, solo se necessario¹²⁴. La diversificazione dei finanziamenti per strutture, valute, tassi di interesse, rappresenta un'importante caratteristica nella gestione dei mercati internazionali. *In primis*, la Sezione V (Articoli 26-27) stabilisce come

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ Ai sensi dell'articolo 18, lett. B, dell'Accordo sulla NDB: “*The ordinary capital of the Bank shall include the following: (i) subscribed capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, except such part thereof as may be set aside into one or more Special Funds; (ii) funds raised by borrowings of the Bank by virtue of powers conferred by Chapter 5 of this Agreement, to which the commitment to calls provided for in item (c) of Article 9 is applicable; (iii) funds received in repayment of loans or guarantees and proceeds from the disposal of equity investments made with the resources indicated in (i) and (ii) of this paragraph; (iv) income derived from loans and equity investments made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in item (c) of Article 9 of this Agreement is applicable; and (v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources*”.

¹²⁰ L'articolo 23 dell'Accordo stabilisce le disposizioni relative ai Fondi Speciali della Banca, ossia un bacino di finanziamento esterno ed eccezionale usufruibile per il perseguimento della missione della Banca, la cui distinzione deve essere garantita nella gestione delle operazioni della NDB. La creazione e l'amministrazione di tali Fondi Speciali devono essere approvate dal Consiglio dei Governatori a maggioranza qualificata e devono seguire gli scopi stabiliti dall'articolo 2 dell'Accordo. Le operazioni dei fondi speciali sono soggette al Consiglio di Amministrazione.

¹²¹ Ai sensi dell'Articolo 18, lett. C.

¹²² Se un membro non ha una banca centrale, dovrà, in accordo con la NDB, designare un'altra istituzione a tale scopo.

¹²³ La Sezione II (Articoli 5-9) riguarda il capitale della NDB. Il capitale iniziale della NDB è stato stabilito in 100 miliardi di dollari statunitensi, suddiviso tra i Paesi membri in parti uguali. Tuttavia, il capitale della NDB può essere aumentato in futuro.

¹²⁴ *Ibidem*.

l'istituzione possa emettere obbligazioni e prendere in prestito denaro da fonti diverse¹²⁵. I fondi della NDB saranno utilizzati per le sue operazioni e la sua gestione finanziaria. *In secundis*, la Sezione IV (Articoli 16-23) stabilisce che l'istituzione può fornire prestiti e assistenza tecnica ai Paesi membri per finanziare progetti che promuovono lo sviluppo sostenibile, come infrastrutture, energia, agricoltura e sviluppo urbano. I prestiti della NDB sono concessi sulla base di principi di efficienza, efficacia, sostenibilità, trasparenza e responsabilità sociale ed ambientale.

In quarto luogo, tra le operazioni finanziarie della Banca è utile ai fini dell'elaborato, analizzare i meccanismi e le tipologie di prestito che rappresentano uno strumento di interventismo affine alle prospettive e agli obiettivi della Banca nel quadro multipolare di riferimento. L'articolo 26 dell'Accordo della Nuova Banca di Sviluppo (NDB) elenca i poteri della Banca in merito ai prestiti, agli investimenti e alle garanzie, stabilendo un determinato *modus operandi* per il prestito: la Banca, prima di vendere le sue obbligazioni, deve considerare la quantità di prestiti precedentemente concessi in quel Paese, la quantità di prestiti forniti ad altri Paesi e la disponibilità di fondi in tali Paesi¹²⁶. Tra le varie tipologie di finanziamento, in relazione allo spessore delle attività di prestito esplicitate dalla Banca nel report conclusivo del piano quinquennale 2017-2021, e per affinità col piano di elaborazione di questo scritto, la NDB opera principalmente mediante: (i) prestiti senza garanzia sovrana agli intermediari finanziari nazionali, (ii) prestiti a organizzazioni internazionali, (iii) prestiti sovrani e prestiti con garanzia sovrana, (iv) finanziamento retroattivo.

In primis, i Prestiti senza Garanzia Sovrana agli Intermediari finanziari nazionali rappresentano una possibilità per la NDB di fornire prestiti a tasso di interesse variabile alle Banche nazionali dei Paesi membri¹²⁷. I prestiti vengono generalmente disposti in dollari USA o in Euro e rispettivamente ancorati ai tassi di cambio LIBOR o EURIBOR¹²⁸. Così come accade con i prestiti

¹²⁵Article 26 In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the power to: (a) borrow funds in member countries or elsewhere, and in this connection to furnish such collateral or other security therefore as the Bank shall determine, provided always that: (i) before making a sale of its obligations in the territory of a member country, the Bank shall have obtained its approval; (ii) where the obligations of the Bank are to be denominated in the currency of a member, the bank shall have obtained its approval; (iii) the Bank shall obtain the approval of the countries referred to in sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph that the proceeds may be exchanged without restriction for other currencies; and (iv) before determining to sell its obligations in a particular country, the Bank shall consider the amount of previous borrowing, if any, in that country, the amount of previous borrowing in other countries, and the possible availability of funds in such other countries; and shall give due regard to the general principle that its borrowings should to the greatest extent possible be diversified as to country of borrowing. (b) buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested, provided always that it shall have obtained the approval of any country in whose territory the securities are to be bought or sold; (c) guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale; (d) underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank; (e) invest funds, not needed in its operations, in such obligations as it may determine, and invest funds held by the Bank for pensions or similar purposes in marketable securities. In doing so, the Bank shall give due consideration to invest such funds in the territories of members in obligations of members or nationals thereof; (f) exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement”.

¹²⁶*Ibidem*.

¹²⁷ “NDB provides loans at floating interest rates linked to an appropriate bench-mark rate plus a spread determined at the time of loan approval. The spread on a loan to a NFI will have two components: (i) NDB’s cost spread²; and (ii) a risk premium reflecting the incremental risk involved for NDB in providing such loan to the NFI”. NDB, *Policy on Loans without Sovereign Guarantee to National Financial Intermediaries*, 2016, pp. 3-4, disponibile online su www.ndb.int

¹²⁸ “Sigla di euro interbank offered rate. Indica il tasso interbancario fissato sulla base della media delle quotazioni effettuate da un pool di importanti banche europee, attive nell’area dell’euro, che segnalano giornalmente i tassi lettera praticati, per diverse durate, dalle migliori controparti bancarie”. Euribor nell’Enciclopedia Treccani, disponibile online su www.treccani.it.

di garanzia sovrana, trattati in avanti, il periodo di rimborso generalmente previsto raggiunge una media di 20 anni, con un periodo di preammortamento fino a 5 anni¹²⁹.

In secundis, la NDB può prestare denaro a un'organizzazione internazionale, affinché questa possa finanziare uno o più progetti che soddisfano i requisiti richiesti, detti sotto-progetti. Per valutare l'eleggibilità della Organizzazione Internazionale come prenditore di denaro la NDB considera la presenza di alcuni requisiti essenziali, ossia il riconoscimento da parte dei "Paesi BRI" CS della personalità giuridica dell'Organizzazione, e la rinuncia alle sue immunità nei procedimenti giudiziari sul rapporto creditorio con la NDB¹³⁰. L'ammontare totale del prestito che NDB può versare all'Organizzazione non può superare però i 500 milioni di dollari, salvo modifica della politica di gestione del credito interna alla Banca¹³¹.

In tertiis, la NDB può concedere anche Prestiti Sovrani e Prestiti con Garanzia sovrana. Questi ultimi vengono negoziati mediante una riunione interdipartimentale organizzata dal Vice Presidente e Direttore Operativo¹³². Dopo l'approvazione della bozza del prestito, nelle vesti di un contratto con i suoi allegati interpretativi, questa viene inoltrata in via riservata al mutuatario per continuare le trattative. In questa strategia di prestito, la NDB può scegliere di concedere i prestiti direttamente al governo del Paese membro oppure all'ente responsabile dell'esecuzione dei progetti, dietro garanzia sovrana¹³³. In tale ultimo caso il prestito sovrano, corrisposto in dollari USA o Euro, viene condizionato da controlli relativi alla capacità amministrativa e contabile dell'ente, dal riconoscimento di personalità giuridica e dalle normative legali vigenti nel Paese in questione in tema di rimborso dei prestiti. Si tratta di prestiti fissi o a tasso a variabile¹³⁴.

In ultimo è anche possibile provvedere ad un finanziamento retroattivo, che consiste in un effettivo rimborso delle spese corrisposte per la realizzazione di un progetto affine agli obiettivi della NDB, e antecedentemente alla firma del contratto di prestito. Le condizioni per questo tipo di finanziamento sono che le spese siano conformi alle linee guida della Banca, e che siano state effettuate 12 mesi prima della stipula del contratto di finanziamento¹³⁵. L'anticipo sul finanziamento però non può superare il 20% dell'ammontare massimo previsto dal contratto di prestito salvo apposita pronuncia del Consiglio di Amministrazione della NDB¹³⁶.

2.1. Membership e struttura

¹²⁹ Il periodo di preammortamento è l'intervallo di tempo che intercorre tra la data effettiva erogazione del finanziamento e l'inizio dell'ammortamento e nel quale vengono rimborsati solo gli interessi. Divisione operativa NDB, *Policy on Loans without Sovereign Guarantee to National Financial Intermediaries*, 2016, pp. 3-4, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹³⁰ Divisione operativa NDB, *Policy on Loans to International Organisations*, 2019, pp.4, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹³¹ L'esborso massimo consentito nei confronti di ogni organizzazione internazionale, pari a 500 milioni di dollari USA, è stato fissato per limitare il rischio di credito della NDB e garantire la sua solvibilità finanziaria. Questo limite massimo è stabilito nella politica di gestione del rischio di credito della NDB e potrebbe essere modificato di volta in volta sulla base della valutazione del rischio. *Ibidem*.

¹³² Divisione operativa NDB, *Policy on Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee New Development Bank Policy on Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee Owner: Operations Divisions*, 2016, disponibile *online* su www.ndb.int. Vedi anche Divisione Operativa NDB, *Policy on Processing of Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee New Development Bank Policy on Processing of Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee Owner: Operations Division*, 2016, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹³³ Divisione operativa NDB, *Policy on Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee New Development Bank Policy on Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee Owner: Operations Divisions*, Ivi, pp. 1.

¹³⁴ *Ivi*, pp. 2-3.

¹³⁵ *Ivi*, pp. 7.

¹³⁶ *Ibidem*.

L'Accordo sulla *New Development Bank* (NDB) è stato firmato il 15 luglio 2014 a Fortaleza, Brasile, durante il VI vertice dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica)¹³⁷. Tale accordo, composto da un preambolo e da 50 articoli suddivisi in nove sezioni, si occupa di definire la struttura e la *governance* della Banca, offrendo una panoramica di insieme sulle sue funzionalità e sui compiti dei propri apparati amministrativi. Mediante la cornice concessa dall'Accordo sulla Nuova Banca di Sviluppo, si andrà ad esaminare la struttura della Banca, attenendosi: (i) gli organi principali nelle figure del Presidente, del Consiglio dei Governatori e del Consiglio dei direttori, (ii) i comitati della NDB, (iii) i meccanismi decisionali. Alla fine del paragrafo verrà proposta una breve analisi delle differenze intrinseche tra la NDB e l'AIIB.

Innanzitutto, la struttura della NDB vede al suo apice la figura del presidente “*elected from one of the founding members [il Consiglio dei Governatori] on a rotational basis*”¹³⁸, affiancato da un supplente¹³⁹. *In primis*, il presidente farà parte del Consiglio dei Governatori, dove ha diritto di partecipare alle riunioni senza avere diritto di voto, per quanto gli sia riconosciuto il diritto di decidere in caso di parità¹⁴⁰. In base all'articolo 13 dell'Accordo sulla *New Development Bank*, il presidente e ciascun vice presidente ricoprono la carica per un mandato di 5 anni, non rinnovabile¹⁴¹. Il presidente è il capo del personale operativo della Banca e conduce, sotto la direzione dei direttori, gli affari ordinari della NDB. In particolare il presidente, sotto la supervisione dei direttori, è responsabile dell'organizzazione, della nomina e della revoca degli ufficiali e del personale e raccomanda al Consiglio dei Governatori l'ammissione e la revoca dei vice presidenti. Inoltre, il presidente guida il comitato creditizio e di investimento, composto anche dai vice presidenti, che è responsabile delle decisioni in merito ai prestiti, alle garanzie, agli investimenti in capitale e all'assistenza tecnica, a condizione che nessun membro del Consiglio dei Direttori sollevi obiezioni entro 30 giorni dalla presentazione del progetto¹⁴².

In secundis, il Consiglio dei Governatori è l'organo detentore dei poteri di supervisione e controllo di cui all'articolo 11 dell'Accordo, il quale stabilisce i criteri di elezione e l'elenco dei poteri concessi a tale organo. Il consiglio è composto da un governatore per Stato membro, a cui si aggiunge un sostituto che acquista diritto di voto solo in caso di assenza del suo superiore. Salvo alcuni poteri inediti¹⁴³, come in tema di ammissione e sospensione di membri e aumento o diminuzione di capitale, il Consiglio di Governatori può delegare ai Direttori l'autorità di esercitare qualsiasi potere¹⁴⁴.

¹³⁷ Disponibile *online* su www.ndb.int.

¹³⁸ Articolo 3 dell'Accordo sulla NDB, disponibile *online* su www.ndb.org. L'articolo 13, comma 1 lett. A, continua disponendo come “*the Board of Governors shall elect a President from one of the founding members on a rotational basis, who shall not be a Governor or a Director or an alternate for either*”.

¹³⁹ Deve esserci almeno un vicepresidente per ogni membro fondatore, tranne il Paese rappresentato dal presidente. I vice presidenti vengono nominati dal Consiglio dei Governatori su raccomandazione del presidente. I vice presidenti svolgono le funzioni nell'amministrazione della Banca come determinate dal Consiglio dei Direttori. Si tratta di un meccanismo di controllo interno dell'operato della Presidenza che permette una equa ripartizione dei ruoli tra Paesi che, sulla carta, hanno la stessa forza contrattuale.

¹⁴⁰ Articolo 13, comma 1: “*The President shall be a member of the Board of Directors, but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division. The President may participate in meetings of the Board of Governors, but shall not vote at such meetings.*”

¹⁴¹ Ad eccezione del primo mandato dei primi vice presidenti, il cui mandato dura 6 anni.

¹⁴² Articolo 13, comma 1, lett. b, punto ii.

¹⁴³ Articolo 11 comma 2 dell'Accordo sulla NDB. “*The Board of Governors may delegate to the Directors authority to exercise any powers of the Board, except the power to: (i) admit new members and determine the conditions of their admission; (ii) increase or decrease the capital stock; (iii) suspend a member; (iv) amend this Agreement; (v) decide appeals from interpretations of this agreement given by the Directors; (vi) authorize the conclusion of general agreements for cooperation with other international organizations; (vii) determine the distribution of the net income of the Bank; (viii) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets; (ix) decide on the number of additional Vice-Presidents; (x) elect the President of the Bank; (xi) approve a proposal by the Board of Directors to call capital; (xii) approve the General Strategy of the Bank every 5 (five) years*”.

¹⁴⁴ Il Consiglio di Governatori mantiene pieno potere per esercitare l'autorità su qualsiasi questione delegata al Consiglio dei Direttori, ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 12.

Il *quorum* per qualsiasi riunione del Consiglio di Governatori è costituito dalla maggioranza dei governatori che esercitano non meno di due terzi del potere di voto totale¹⁴⁵.

In tertiis, il Consiglio dei Direttori assume il ruolo di responsabile nella conduzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, l'articolo 12 dell'Accordo ne dispone la cornice regolamentare. In particolare, si prevede che spetti ai membri fondatori nominare un direttore ed un sostituto, secondo un criterio di elezione stabilito di volta in volta dal Consiglio dei Governatori, ma che sia tale da non superare il numero totale di dieci direttori. Questi rimarranno in carica per un mandato biennale e rinnovabile. Delegatigli i poteri dal Consiglio dei Governatori, il Consiglio direttivo si occupa di prendere tutte le decisioni riguardanti le strategie commerciali e, dunque, “*loans, guarantees, equity investments, [...] furnishing of technical assistance and other operations of the Bank*”. Il Consiglio dei Direttori funziona come organismo non residente, che si riunirà trimestralmente, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida diversamente con una maggioranza qualificata¹⁴⁶. Il *quorum* decisionale per le riunioni dei Direttori è dato dalla maggioranza dei direttori, che eserciteranno non meno di due terzi del potere di voto totale. La struttura organizzativa della NDB è stata concepita in modo da garantire un'efficace gestione delle attività di finanziamento e un'adeguata gestione dei rischi finanziari. Inoltre, la struttura garantisce la trasparenza e l'*accountability* nella gestione delle attività della Banca. A tal riguardo risultano di primaria rilevanza i suoi comitati interni, in quanto interventori diretti nella allocazione delle risorse, nella gestione del rischio e nella definizione dei piani di investimento.

In secondo luogo, sono nominati dal Consiglio dei Direttori¹⁴⁷ i consigli di Credito ed Investimento, entrambi capeggiati dal Presidente della Banca, che assume un ruolo di responsabilità per “*decisions on loans, guarantees, equity investments and technical assistance of no more than a limit amount to be established by the Board of Directors*”¹⁴⁸. Precisamente, il Consiglio di Credito funge da responsabile dell'approvazione dei prestiti e delle garanzie NDB, mentre il Consiglio di Investimento stabilisce le priorità di investimento, inclusi i progetti riguardanti l'area geografica della Nuova Via della Seta¹⁴⁹. Occorre evidenziare che la NDB è stata istituita con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e l'equilibrio economico tra i Paesi membri. Ciò significa che i progetti attinenti alla Nuova Via della Seta o ancorché altri progetti, saranno attentamente valutati alla luce di tali criteri. Tuttavia, la Cina, in quanto uno dei membri fondatori della NDB, è dotata di una rilevante influenza nelle decisioni di investimento della banca, pur senza averne il controllo esclusivo.

In terzo luogo, per quanto riguarda, invece, i meccanismi decisionali, la NDB, come detto sopra, prevede un sistema di ripartizione omogenea della quota di voto, in parallelo ad un'equa ripartizione del capitale. Da statuto i Paesi membri della NDB detengono formalmente la medesima sfera di influenza sulla Banca, avendo statuito che: (i) il capitale venga diviso equamente tra i membri; (ii) ciascun membro disponga del 20 per cento dei voti¹⁵⁰. Per quanto attiene al diritto di voto, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo della NDB è richiesta una maggioranza semplice dei voti espressi per le decisioni di carattere ordinario e una maggioranza

¹⁴⁵ Il Consiglio di Governatori può stabilire con regolamento una procedura secondo cui i Direttori, quando ritengono tale azione nell'interesse della Banca, possono ottenere un voto dei governatori su una specifica questione senza convocare una riunione del Consiglio.

¹⁴⁶ Articolo 12, lett. g: “*The Board of Directors shall function as a non-resident body, which will meet quarterly, unless the Board of Governors decides otherwise by a qualified majority. If the Board of Governors decides to make the Board of Directors a resident body, the President of the Bank will become henceforth the chairperson of the Board of Directors.*”

¹⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 12, lett. f: “*The Board of Directors shall appoint a Credit and Investment Committee and may appoint such other committees as it deems advisable. Membership of such committees need not be limited to Governors, Directors, or alternates.*”

¹⁴⁸ Articolo 13, lett. B, punto ii.

¹⁴⁹ *Investor presentation*, NDB, 2021, disponibile online su www.ndb.int.

¹⁵⁰ Articolo 2 comma 3 dell'Accordo sulla NDB: “*The New Development Bank shall have an initial subscribed capital of US\$ 50 billion and an initial authorized capital of US\$ 100 billion. The initial subscribed capital shall be equally distributed amongst the founding members. The voting power of each member shall equal its subscribed shares in the capital stock of the Bank.*”

qualificata per le cosiddette decisioni speciali, calcolata come il voto affermativo dei quattro membri fondatori cumulato ad una maggioranza dei 2/3 dei voti¹⁵¹.

In generale, la NDB rappresenta un'importante iniziativa internazionale che mira a contribuire allo sviluppo sostenibile dei Paesi membri. La sua importanza nel piano di finanziamento della Banca e nell'operato della Cina, in relazione alla iniziativa della Nuova Via della Seta, risiede nella sua capacità di garantire un approccio equilibrato e sostenibile alle decisioni di investimento. A questi si affiancano anche i comitati di Bilancio, Risorse Umane e Remunerazione, controllo, rischi e conformità che si riuniscono almeno quattro volte l'anno¹⁵². La NDB ha inoltre istituito due comitati composti dai membri del Consiglio di Amministrazione: il Comitato per l'Audit, il Rischio e la Conformità e il Comitato per il Bilancio, le Risorse Umane e la Remunerazione¹⁵³.

2.1.1. La New Development Bank e l'Asian Infrastructure Investment Bank a confronto

L'istituzione della *New Development Bank* ha comportato un infittirsi delle relazioni tra i Paesi parte del gruppo dei BRICS, rappresentando un potenziale punto di svolta per le relazioni economiche e commerciali dell'intera zona, suscitando attenzione sul panorama internazionale. Così come l'AIIB, lanciata dalla Cina da lì a poco, anche la NDB è sembrata porsi come parte della medesima sfida e opportunità per il sistema di sviluppo finanziario multipolare¹⁵⁴. Tuttavia, è da riconoscere come nonostante entrambe le MDB condividano un ruolo cruciale concesso alla Cina, presentano alcune importanti differenze che ne caratterizzano l'operato internazionale e, conseguenzialmente, l'apporto positivo a progetti di grande portata come quello della *Belt and Road Initiative*. Nell'analisi comparativa tra AIIB e NDB, si evidenzieranno dapprima le somiglianze, come la loro attenzione allo sviluppo regionale e al miglioramento delle infrastrutture nei paesi coinvolti, e il loro sistema decisionale basato sui voti a maggioranza semplice. Poi, verranno attenzionate le differenze tra le due MDB, a partire dalla loro base

¹⁵¹ "Article 6 – Voting: a) The voting power of each member shall be equal to the number of its subscribed shares in the capital stock of the Bank. In the event of any member failing to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 7 of this Agreement, such member shall be unable, for so long as such failure continues, to exercise that percentage of its voting power which corresponds to the percentage which the amount due but unpaid bears to the total amount of paid-in shares subscribed to by that member in the capital stock of the Bank. b) Except as otherwise specifically provided for in this Agreement, all matters before the Bank shall be decided by a simple majority of the votes cast. Where provided for in this Agreement, a qualified majority shall be understood as an affirmative vote of two thirds of the total voting power of the members. Where provided for in this Agreement, a special majority shall be understood as an affirmative vote of four of the founding members concurrent with an affirmative vote of two thirds of the total voting power of the members.

c) In voting in the Board of Governors, each governor shall be entitled to cast the votes of the member country which he represents.

d) In voting in the Board of Directors each director shall be entitled to cast the number of votes that counted toward his election, which votes need not be cast as a unit".

¹⁵² L'Agreement on the New Development Bank stabilisce anche la struttura organizzativa della NDB. In particolare, ci sono quattro Vice Presidenze e 21 Dipartimenti, ognuno guidato da un Direttore Generale. Ci sono anche 28 Divisioni, ciascuna guidata da un Capo.

¹⁵³ Ci sono anche comitati composti dalla gestione della NDB: il Comitato per il Credito e gli Investimenti, il Comitato Finanziario, il Comitato delle Operazioni e il Comitato del Tesoro. Questi ultimi comitati includono i Vice Presidenti e i capi dei dipartimenti e delle divisioni interessate.

¹⁵⁴ H. WANG, *The New Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank: China's Ambiguous Approach to Global Financial Governance, in Development and Change, Institute of Social Studies, Aia*, vol. 50, no. 1, 2019, pp. 221–244, disponibile online su www.ideas.repec.org. Cfr. sul tema anche C.Y. TUNG, F. WEN, *China's Investment in Belt and Road Countries: An Industrial Perspective*, in J. SYED, Y. YING, (a cura di) *China's Belt and Road Initiative in a Global Context*, ed. I, Kaohsiung, Taipei City, 2019.

finanziaria, che è più ampia nel caso di AIIB a causa della partecipazione dei paesi sviluppati. Altre differenze includono limitazioni all'adesione di nuovi membri, meccanismi di controllo interno, quadro di *governance* e regime di trasparenza.

A tal proposito, innanzitutto bisogna sottolineare come entrambe le MDB condividano il medesimo obiettivo: lo sviluppo regionale dei territori interessati e il miglioramento del coefficiente infrastrutturale dei Paesi coinvolti. L'obiettivo principale dell'AIIB è quello di promuovere lo sviluppo economico sostenibile in Asia investendo in infrastrutture e altri settori produttivi, oltre a promuovere la cooperazione regionale e la *partnership* con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo¹⁵⁵. La NDB, d'altra parte, ha l'obiettivo di mobilitare risorse per progetti di sviluppo sostenibile e infrastrutture nei paesi emergenti e in via di sviluppo, in particolare nei paesi dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), e di complementare gli sforzi delle altre istituzioni finanziarie multilaterali e regionali per la crescita e lo sviluppo globale¹⁵⁶.

In aggiunta, da un punto di vista operativo, sia la NDB che l'AIIB condividono un simile sistema decisionale che si fonda sul criterio di maggioranza semplice dei voti espressi, salvo la presenza di una regola di maggioranza qualificata per le cosiddette decisioni straordinarie [2/3 dei membri del Consiglio dei governatori che rappresentino non meno di tre quarti del potere di voto dei membri]¹⁵⁷.

Cionondimeno, sono molteplici le differenze che distinguono le due MDB, a partire dal bacino finanziario con il quale sono state istituite e rese operative¹⁵⁸. Le ragioni di queste differenze sono intrinseche la struttura e l'operato delle due banche e derivano dalla diversa composizione interna le stesse e dalla diversa missione che le due banche seguono. Se la NDB è composta da Paesi in via di sviluppo, l'AIIB detiene una base di Paesi già sviluppati che stimolano il finanziamento dei Paesi parte, avvicinandosi in struttura e composizione alle banche di matrice occidentali classiche come il gruppo della Banca Mondiale. È possibile identificare determinanti differenze tra le due banche in tali ambiti: (i) spessore finanziario in termini di capitale sociale; (ii) limitazione all'adesione dei nuovi membri (iii) meccanismi di controllo interno; (iv) quadro di *governance*; (v) regime di trasparenza utilizzato¹⁵⁹.

¹⁵⁵ Ai sensi dell'Articolo 1 degli *Articles of Agreement* dell'AIIB: “*The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions*”.

¹⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 1 dell'*Agreement on NDB*: “*The Bank shall mobilize resources for infrastructure and sustainable development projects in BRICS and other emerging economies and developing countries, complementing the existing efforts of multilateral and regional financial institutions for global growth and development*”.

¹⁵⁷ L'Articolo 6 comma 2 dell'Accordo sulla NDB: “*Except as otherwise specifically provided for in this Agreement, all matters before the Bank shall be decided by a simple majority of the votes cast. Where provided for in this Agreement, a qualified majority shall be understood as an affirmative vote of two thirds of the total voting power of the members. Where provided for in this Agreement, a special majority shall be understood as an affirmative vote of four of the founding members concurrent with an affirmative vote of two thirds of the total voting power of the members.*”. Mentre l'articolo 28 degli AoA dell'AIIB, con un linguaggio più complesso, alla luce del diverso stato di sviluppo dei Paesi membri, asserisce come: “*In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents. (i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes cast. (ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. (iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members*”.

¹⁵⁸ Cfr. sul tema A.F. COOPER, *The BRICS' New Development Bank: Shifting from Material Leverage to Innovative Capacity*, in *Global Policy*, vol. 8, no. 3, 2017, pp. 275–284.

¹⁵⁹ Cfr. sul tema B. HOOIJMAAIJERS, *The Internal and External Institutionalization of the BRICS Countries: The Case of the New Development Bank*, in *International Political Science Review*, Vol. 43, n. 4, 2021, pp. 481-

In primo luogo, se la NDB è stata istituita con un capitale sociale iniziale di 50 miliardi di dollari, l'AIIB ne conta il doppio, possedendo a monte un vantaggio in ottica di pervasività degli aiuti finanziari astrattamente possibili. Tale vantaggio è il risultato diretto di una struttura statutaria ben distinta tra le due *International Financial Institution* (IFI) per quanto riguarda le sue adesioni, il quadro della *governance* e l'elezione della Presidenza

In secondo luogo, infatti, la NDB è posseduta e controllata dai membri del BRICS, in maniera simile ad un'unione di creditori che mettono in condivisione risorse per fini comuni, seppur limitati in via statutaria: (i) l'adesione di nuovi Stati è limitata all'appartenenza degli stessi alle Nazioni Unite, (ii) l'eventuale nuova aderente non potrà intaccare il 55% del capitale sociale che deve essere sempre mantenuto dagli Stati fondatori, (iii) nessun nuovo membro aderente può causare un aumento della percentuale dei diritti di voto di un “*non-founding member country above 7 (seven) per cent of total voting power*”¹⁶⁰. D'altro canto, l'AIIB, invece, detiene una struttura meno limitante. Infatti gli *Articles of Agreement* permettono l'adesione anche a membri non regionali, promuovendo una cooperazione multilaterale conforme ai propositi statutari, anche se tali membri non regionali però non possono detenere più del 25% del capitale sociale totale¹⁶¹. In terzo luogo, l'Accordo sulla NDB prevede una Presidenza della banca disposta a rotazione tra i Paesi membri e una costante partecipazione dei Paesi non eletti quali vicepresidenti di controllo della Presidenza. Tale meccanismo di controllo e di equa partizione dei ruoli è, invece, assente nello statuto dell'AIIB, che accenna esclusivamente alla partecipazione di un presidente della banca che sia cittadino nazionale di uno dei Paesi membri¹⁶².

In quarto luogo, nel quadro di *governance*, mentre l'AIIB realizza una distinzione dell'apporto capitale e dei diritti di voto in maniera proporzionale al proprio potere d'acquisto e quindi al PIL del Paese membro, il sistema della NDB, invece, dispone una ripartizione uguale delle quote di voto tra i Paesi membri. In particolare la Sezione II (Articoli 5-9) dispone come ogni Paese membro abbia diritto a un voto nel Consiglio dei Direttori, che è l'organo decisionale supremo dell'istituzione e composto dai governatori dei Paesi membri eletti dal Consiglio dei Governatori, come organo di supervisione e controllo della NDB. Avendo, *ex art. 2*, tutti i membri della *New Development Bank* la medesima quota dei voti, non è, dunque, possibile identificare quell'implicito potere di veto, invece, esistente nel caso dell'AIIB. D'altronde lo statuto dell'*Asian Infrastructure Investment Bank* prevede un potere di veto direttamente collegato alle quote di partecipazione iniziali, per cui i voti dei soci membri vengono tradizionalmente distinti

494. ID, *The BRICS Countries' Bilateral Economic Relations, 2009 to 2019: Between Rhetoric and Reality*, in *SAGE Open*, vol. 11, n. 4.

¹⁶⁰ Articolo 8 dell'Accordo sulla NDB: “a) *Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. The number of shares to be initially subscribed by the founding members shall be those set forth in Attachment 1 of this Agreement, which specifies the obligation of each member as to both paid-in and callable capital. The number of shares to be initially subscribed by other members shall be determined by the Board of Governors by special majority on the occasion of the acceptance of their accession.*

b) *Shares of stock initially subscribed by founding members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors decides in special circumstances to issue them on other terms.*

c) *No increase in the subscription of any member to the capital stock shall become effective, and any right to subscribe thereto is hereby waived, which would have the effect of: (i) reducing the voting power of the founding members below 55 (fifty-five) per cent of the total voting power; (ii) increasing the voting power of the non-borrowing member countries above 20 (twenty) per cent of the total voting power; (iii) increasing the voting power of a non-founding member country above 7 (seven) per cent of total voting power.*

d) *The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price.*

e) *No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank.*

f) *Shares shall not be pledged nor encumbered in any manner. They shall be transferable only to the Bank.*

¹⁶¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 degli AoA: “*The Board of Governors may, at the request of a member, increase the subscription of such member on such terms and conditions as the Board may determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however, that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28*”.

¹⁶² Articolo 29, comma 1, degli *Articles of Agreement* dell'AIIB.

in tre categorie: (i) voti di base, corrispondenti al 12% del totale, (ii) voti dei membri fondatori, corrispondenti a 600 voti per ogni membro fondatore, (iii) voti azionari (85% del totale). Secondo tale proporzione la Cina detiene approssimativamente il 28% dei voti totali, mentre l'India, seconda nella classifica di quote totali, ne detiene approssimativamente soltanto l'8%.

In ultimo luogo, la banca BRICS risulta essere meno trasparente dell'AIIB quando porta avanti le sue operazioni finanziarie. D'altronde, avendo l'AIIB esplicitamente affermato di porsi quale fautrice di alti *standard* internazionali sociali e ambientali¹⁶³, pare essere più attenta nelle comunicazioni ed è solita rendere pubblici sul sito della banca canonici documenti motivati relativi ai progetti approvati, idonei a rappresentare un quadro d'insieme e approfondito sulle attività finanziarie della banca e sugli obiettivi strategici perseguiti nel lungo periodo mediante tali attività¹⁶⁴. D'altra parte, appare doveroso ribadire come la NDB utilizzi un parametro di trasparenza canonico, rendendo pubbliche le informazioni relative ai progetti approvati, ossia il tipo di mutuatario, le eventuali garanzie ancorate al prestito, i nomi e gli eventuali identificativi del mutuatario, del garante, del beneficiario del prestito e del suo utilizzatore finale, oltre che esplicitare la modalità del prestito e il suo impatto sullo sviluppo¹⁶⁵. Nonostante la sua minore trasparenza rispetto all'AIIB nell'utilizzo dei prestiti, nel 2016 la NDB ha ottenuto un *rating* di credito AAA con *outlook* stabile da due importanti agenzie di rating cinesi, *China Chengxin International Credit Rating* e *Lianhe Credit Rating*¹⁶⁶, a riconoscerne la solidità finanziaria, ma anche l'altissima affidabilità per gli investitori.

In definitiva, la NDB e l'AIIB rappresentano due importanti strumenti finanziari internazionali che, sebbene condividano lo stesso obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile dei Paesi membri, presentano importanti differenze in termini di struttura, composizione, meccanismi decisionali e di *governance*, nonché di trasparenza delle operazioni. Tali differenze, tuttavia, non ne pregiudicano l'apporto positivo a progetti di grande portata come quello della *Belt and Road Initiative*, ma evidenziano l'importanza di una loro corretta valutazione e gestione, così da garantire un approccio equilibrato e sostenibile alle decisioni di investimento. Nel prossimo paragrafo, verranno approfonditi in particolare le priorità strategiche della NDB, nella relazione della banca con la *Belt and Road Initiative*.

2.2. Priorità strategiche

Il principale *target* delle operazioni della NDB è il supporto alle economie dei Paesi emergenti (*Emerging and Developing Countries* o EMDC) e PVS mediante la concessione di prestiti per

¹⁶³ La sostenibilità ambientale e sociale è un aspetto fondamentale del supporto fornito dalla Banca allo sviluppo delle infrastrutture e alla maggiore interconnettività in Asia. Per questo, la Banca ha sviluppato il suo *Environmental and Social Framework* (ESF), un sistema che supporta la Banca e i suoi clienti affinché possano raggiungere risultati di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, integrando le migliori pratiche internazionali di pianificazione e gestione dei rischi. Recentemente, ai fini dell'aggiornamento al *framework*, sono state pubblicate sulla pagina web della Banca tre versioni dell'ESF, la prima aggiornata fino a febbraio 2019 (ESF 2019), una aggiornata fino a maggio 2021 (ESF 2021) e una aggiornata fino a novembre 2022 (ESF 2022). La versione del *framework* applicabile a un progetto finanziato dall'AIIB dipende dalla data in cui il progetto è entrato o entrerà nel processo di investimento della Banca. Cfr. sul tema A.F. COOPER, *op. cit.* Guarda anche M.R. MAURO, *Istituzioni Finanziarie Internazionali E Democrazia: Alla Ricerca Di Un Nuovo Multilateralismo*, Ivi pp. 205-206.

¹⁶⁴ Consultabili *online* sul *site* della Banca.

¹⁶⁵ *Transparency & Reporting*, in *New Development Bank*, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹⁶⁶ H. WANG, *The New Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank: China's Ambiguous Approach to Global Financial Governance*, in *Development and Change*, Institute of Social Studies, Aia, vol. 50, no. 1, 2019, pp. 221-244, disponibile *online* su www.ideas.repec.org. Cfr. sul tema anche C.Y. TUNG, F. WEN, *op. cit.*

progetti infrastrutturali e di *green economy*¹⁶⁷. Questo obiettivo si collega strettamente agli obiettivi strategici della *Belt and Road Initiative*, che mira a garantire una crescita equa e ponderata dell'economia globale attraverso significativi investimenti in infrastrutture economiche e sociali. Nel perseguire il suo scopo di sostegno allo sviluppo, infatti, il ruolo dei PVS e dei Paesi EMDC è di primaria importanza¹⁶⁸, tanto da interessare un portafoglio cumulativo di 96 progetti approvati dalla NDB, pari a circa 33 miliardi di dollari alla fine del piano quinquennale conclusosi nel 2021¹⁶⁹. Il nuovo piano strategico 2022-2026 mira ad espandere le operazioni della Banca nelle valute locali dei Paesi al fine di poter meglio contenere il rischio del cambio per gli investimenti e di diversificare le sue operazioni nella schiera di settori chiave per lo sviluppo sostenibile¹⁷⁰, *in primis* nella costruzione delle infrastrutture¹⁷¹. Le operazioni di NDB, in analogia al *modus operandi* dell'AIB, sono concentrate in formule di prestito sovrano garantito e non garantito¹⁷².

Per garantire una crescita equa e ponderata dell'economia globale, può essere necessario operare attraverso significativi investimenti in infrastrutture economiche e sociali¹⁷³. Al fine di rendere possibile un miglioramento di tale impatto nei PVS e nelle Economie emergenti, il piano quinquennale conclusosi nel 2021 aveva prospettato una maggiore attenzione al quadro strategico, soffermandosi su sei settori considerati prioritari e su cui concentrare i contributi: (i) energia pulita ed efficienza energetica, (ii) infrastrutture di trasporto, (iii) acqua e servizi igienico-sanitari, (iv) protezione dell'ambiente, (v) infrastrutture sociali e digitali¹⁷⁴.

Secondo i numeri ufficiali dichiarati dalla Banca in questione, i Paesi membri dovranno ricevere tra finanziamenti approvati e completati un totale di 3 miliardi di renminbi in progetti di matrice *green*¹⁷⁵. La BRICS bank, in tal maniera, dà la possibilità ai Paesi fondatori di incrementare la loro presenza politica negli affari mondiali ed espandere la loro zona di influenza mediante una cooperazione multilaterale con gli altri membri BRICS¹⁷⁶. L'operato di tale MDB premette ai governi nazionali dei Paesi parte di diversificare le proprie strategie di intervento multilaterale, come nel settore degli investimenti¹⁷⁷, e di rafforzare la propria presenza internazionale; basti

¹⁶⁷ Vedi sito NDB, disponibile *online* su www.ndb.net.

¹⁶⁸ Dato che i Paesi EMDC rappresentano oggi il 58% del PIL mondiale, che potrebbe aumentare al 60% entro il 2026, con una crescita media annua del PIL reale del 4,2%. *International Monetary Fund. World Economic Outlook, October 2014: Legacies, Clouds, Uncertainties. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2014.*

¹⁶⁹ Disponibile *online* su www.ndb.int.

¹⁷⁰ Concepiti in linea con l'Agenda 2030 e l'Accordo di Parigi per incoraggiare sforzi coordinati tra i Paesi per affrontare le sfide ambientali del futuro.

¹⁷¹ Durante il quinquennio conclusosi nel 2021, la Banca ha investito 5,2 miliardi di dollari in finanziamenti climatici per la costruzione di infrastrutture sostenibili, pari al 18% dei finanziamenti complessivi. Escludendo i prestiti del programma di emergenza COVID-19 forniti dalla Banca, la quota dei finanziamenti climatici salirebbe al 26% alla fine del 2021, superando il livello pre-pandemia osservato alla fine del 2019. Ciò a dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia un obiettivo primario. *General Strategy, Scaling Up Development Finance For A Sustainable Future 2022-2026, New Development Bank, 2022*, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹⁷² Queste rappresentano l'86% dei progetti approvati a fine 2021.

¹⁷³ In relazione alla *General Strategy, Scaling Up Development Finance For A Sustainable Future 2022-2026, New Development Bank, 2022*, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ *Appendix I New Development Bank's 2016 Green Financial Bond Duration Assurance Description of the Use of Proceeds*. 2021, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹⁷⁶ Cfr. sul tema B. SULTAN, *China's Role in BRICS & Relevance to GCC-China Relations: Complementarities & Conflicting Interests*, in *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, vol. 10, no. 2, 2016, pp. 71–98. B. HOIJMAAIJERS, *The BRICS Countries' Bilateral Economic Relations, 2009 to 2019: Between Rhetoric and Reality*, in *SAGE Open*, vol. 11, n. 4. N. DUGGAN, J.C.LADINES AZALIA, *From Yekaterinburg to Brasilia: BRICS and the G20, road to nowhere?*, in *Revista Brasileira de Política Internacional*, vol. 63, n. 1, 2020.

¹⁷⁷ Le aree di operatività degli investimenti della NDB al 31 dicembre 2021 includono: Irrigazione, Gestione delle Risorse Idriche e Igiene (7%), Aree Multiple (5%), Assistenza di Emergenza (31%), Energia Pulita (13%), Efficienza Ambientale (4%), Infrastrutture Sociali (3%), Infrastrutture di Trasporto (23%), Infrastrutture Digitali (1%) e Sviluppo Urbano (13%). *Investor relations*, 2022, disponibile *online* su www.ndb.int.

pensare al fatto che la NDB ha la sua sede a Shanghai, rimarcando lo spessore politico e la rilevanza strategica cinese nel suo operato internazionale¹⁷⁸.

Il nuovo piano quinquennale 2022-2026 presenta un nuovo piano di investimenti che annuncia 30 miliardi di finanziamento in ambito di infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile, mediante maggiori prestiti in valute locali, secondo una previsione del 30% del totale degli impegni finanziari, e una più cospicua emissione di obbligazioni ESG (*Environmental, Social and Governance*), cioè strumenti a reddito fisso emessi al fine di finanziare progetti sostenibili¹⁷⁹. La Banca emetterà obbligazioni tematiche in linea con le norme internazionali e le migliori pratiche, seguendo un suo *Sustainable Financing Policy Framework*¹⁸⁰. Cercherà di utilizzare i mercati obbligazionari tematici se i costi sono competitivi e garantirà che i fondi raccolti siano destinati esclusivamente a investimenti sostenibili, sociali o verdi¹⁸¹.

Per di più, dall'adozione del Piano d'azione di Addis Abeba del 2015¹⁸², come altre Banche multilaterali, la NDB ha iniziato a puntare sullo sviluppo di una integrazione finanziaria col capitale privato, aiutando gli investitori privati nel doppio ruolo di “*risk mitigator and project orchestrator*”¹⁸³. A tal riguardo, mediante il piano quinquennale 2022-2026 è pronta a stimolare gli investitori privati ad agire insieme alla Banca, in modo tale da mitigarne il rischio delle operazioni e al contempo orchestrandone i progetti. Tale piano assicura due punti di pregna rilevanza per gli anni a seguire¹⁸⁴.

Il primo punto del piano dispone che la NDB possa offrire strumenti finanziari per progetti con termini specifici e stabilire un *pool* di capitale per coinvolgere investitori privati, con l'obiettivo di generare un impatto economico, sociale o ambientale e ritorni finanziari. La Banca cercherà di coinvolgere grandi investitori per *partnership* a lungo termine e esaminerà la creazione di veicoli di investimento basati sulla cartolarizzazione.

Il secondo punto del piano si concentra invece sull' impegno della NDB a migliorare la propria capacità istituzionale di assistere i propri clienti nel rendere i progetti finanziariamente sostenibili, economicamente solidi, socialmente inclusivi e sostenibili dal punto di vista ambientale. La Banca si impegna a collaborare con altre istituzioni nei Paesi membri per sviluppare un tavolo di lavoro per l'assistenza ai progetti. La Banca mirerà a costruire la capacità necessaria e ad acquisire il *know-how* tecnico nell'organizzazione e nella conduzione di accordi, preparandosi per una

¹⁷⁸ La Sezione VI (Articoli 40-45) riguarda la sede e l'organizzazione della NDB. La sede dell'istituzione è a Shanghai, in Cina, ma può aprire uffici in altri Paesi membri. F. GIWA, *The New Development Bank and Multilateral Trade Facilitation Agreements on BRICS*, in *Management and Economics Research Journal*, vol. 6, 2020, p. 1, disponibile *online* su www.researchgate.net.

¹⁷⁹ Definizione di *Masterplace We Wealth, Obbligazioni Esg vs Tradizionali: Come Riconoscerle?*, in *We Wealth*, disponibile *online* su www.we-wealth.com.

¹⁸⁰ *General Strategy, Scaling Up Development Finance For A Sustainable Future 2022-2026*, *New Development Bank*, 2022, disponibile *online* su www.ndb.int.

¹⁸¹ *Ivi*, pp. 18.

¹⁸² Il piano di Addis Abeba è un quadro di implementazione e finanziamento dello sviluppo sostenibile concordato attraverso un complicato processo di negoziazione alla terza Conferenza sul Finanziamento dello Sviluppo tenutasi ad Addis Abeba nel luglio 2015. I punti chiave includono la promozione della mobilitazione e l'uso efficace di risorse domestiche, il coinvolgimento del settore privato nello sviluppo globale sostenibile, la promozione del commercio internazionale e di nuovi modelli di finanziamento pubblico-privato e il rafforzamento della cooperazione internazionale, in particolare negli Stati meno sviluppati e fragili. *Agenda2030 E Gli Obiettivi Di Sviluppo Sostenibile* – Ministero Degli Affari Esteri E Della Cooperazione Internazionale, disponibile *online* su www.esteri.it. Cfr. sul tema anche E. MAERESERA, C. TAURAI, *BRICS Development Bank: A new model for Africa*, in *African Forum And Network On Debt And Development, Policy Briefing*, 2013.

¹⁸³ “*So far, NDB has provided capital mostly as a long-term lender, mainly through sovereign and sovereign-guaranteed loans. In the next phase, NDB intends to strengthen its catalytic role, aiming to mobilise private capital in the dual role of a risk mitigator and a project orchestrator*”. *General Strategy, Scaling Up Development Finance For A Sustainable Future 2022-2026*, *Ivi*, pp. 18.

¹⁸⁴ *Ibidem*.

transizione graduale al ruolo di "lead-arranger"¹⁸⁵ nel tempo. Mediante i MoU, di cui sopra, la Banca può impegnarsi anche ad operare in sinergia con altre MDB o entità commerciali idonee alla realizzazione di progetti con i cui propositi sono affini al mandato della Banca¹⁸⁶.

In conclusione, la NDB ha come principale obiettivo il supporto alle economie dei Paesi emergenti e in via di sviluppo attraverso la concessione di prestiti per progetti infrastrutturali e di *green economy*. Ciò è in linea con gli obiettivi strategici della *Belt and Road Initiative*, che mira a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la cooperazione economica tra i Paesi dell'Asia, dell'Europa e dell'Africa. La NDB combinerà il proprio finanziamento con quello del settore privato e lavorerà per migliorare la capacità istituzionale per assistere i clienti nella realizzazione di progetti finanziariamente sostenibili, economicamente solidi, socialmente inclusivi e sostenibili dal punto di vista ambientale. Nel paragrafo successivo, verranno analizzati più in dettaglio i progetti approvati dalla NDB, cercando di individuare quali siano le loro peculiarità e il loro apporto positivo nell'area coinvolta.

2.3. Progetti approvati

La *New Development Bank* (NDB) adotta diverse strategie di prestito per finanziare progetti di sviluppo volti a migliorare l'assetto infrastrutturale dei Paesi coinvolti. Tali formule, nelle vesti di prestiti, investimenti in capitale di rischio, partecipazioni o garanzie concesse dalla Banca, sono disciplinate caso per caso di contratti stipulati tra NDB e beneficiario. Il contratto deve stabilire i termini e le condizioni per il prestito, la garanzia o l'investimento in questione, in conformità alle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tra cui, se del caso, quelle relative al pagamento del capitale, degli interessi e di altre tariffe, commissioni, scadenze, valuta e date di pagamento in relazione alla formula in questione, in conformità alle politiche della Banca¹⁸⁷.

Mediante le formule di intervento della NDB nei territori e per i propositi di sua competenza, è possibile identificare alcuni progetti approvati dalla Banca come esempi simbolici del suo operato.

Come esempio di prestito sovrano, è possibile citare il progetto "*Guizhou Qianxinan Rural Roads Improvement Program*", ossia un'operazione di prestito della NDB nella regione autonoma di Guizhou. La zona di intervento riguarda l'infrastruttura dei trasporti, in particolare la rete stradale rurale della stessa Repubblica Popolare Cinese,¹⁸⁸. L'obiettivo del programma riguarda le problematiche della rete stradale, migliorando lo stato del manto stradale e introducendo misure di sicurezza. Il programma si compone di due componenti principali: (i) il miglioramento di circa 466 km di strade, e (ii) lo sviluppo di piattaforme digitali per la gestione completa delle strade. I

¹⁸⁵ Il termine "lead arranger" indica un'istituzione finanziaria che ha un ruolo centrale nell'organizzare e strutturare un prestito sindacato per un grande progetto. Il *lead arranger* ha il compito di raccogliere capitali da diverse banche e investitori e di coordinare l'intero processo di sindacazione del prestito. Inoltre, il *lead arranger* ha un ruolo importante nella definizione dei termini e delle condizioni del prestito e nella gestione del rischio di credito, al fine di garantire che il progetto sia finanziato in modo sostenibile e adeguato.

¹⁸⁶ I primi tre commi dell'articolo Articolo 19 dell'Accordo sulla NDB asseriscono che: "a) *The Bank may guarantee, participate in, make loans or support through any other financial instrument, public or private projects, including public-private partnerships, in any borrowing member country, as well as invest in the equity, underwrite the equity issue of securities, or facilitate the access of international capital markets of any business, industrial, agricultural or services enterprise with projects in the territories of borrowing member countries.* b) *The Bank may co-finance, guarantee or co-guarantee, together with international financial institutions, commercial banks or other suitable entities, projects within its mandate.* c) *The Bank may provide technical assistance for the preparation and implementation of projects to be supported by the Bank*".

¹⁸⁷ Article 20, Agreement on NDB.

¹⁸⁸ La regione di Qianxinan è caratterizzata da un territorio montuoso e la mancanza di una connettività efficiente attraverso le strade rurali ha ostacolato lo sviluppo sociale ed economico di quattro contee, ovvero Ceheng, Qinglong, Wangmo e Zhenfeng.

benefici attesi del programma includono un miglioramento della connettività stradale e dell'accessibilità, con una riduzione del tempo di percorrenza del 25% sulle strade coinvolte, nonché un aumento del traffico giornaliero medio del 5% grazie alle migliori condizioni delle strade¹⁸⁹. Si tratta di obiettivi dal proposito comune con la BRI, volti a rendere effettivo ed efficiente il processo di trasporto e di scambio delle merci, promuovendo uno sviluppo infrastrutturale in parallelo alla crescita commerciale¹⁹⁰. Inoltre, il programma contribuirà alla strategia di rivitalizzazione rurale prevista dal Piano di Trasporti Integrato per il periodo del XIV Piano Quinquennale (2021-2025) di Qianxinan, migliorando la rete stradale rurale attraverso l'aggiornamento dei collegamenti stradali cruciali, migliorando la connettività, il benessere dell'economia locale e il miglioramento del tenore di vita delle popolazioni rurali¹⁹¹.

Un secondo esempio rilevante dell'attività finanziaria della NDB è la concessione di un prestito non sovrano alla *Industrial Development Corporation of South Africa Limited* (IDC) per lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nella Repubblica del Sud Africa. Per la sua analisi facciamo riferimento al project summary, in cui si legge che il progetto è stato approvato il 31 marzo 2019 e ha un costo totale di 11,65 miliardi di ZAR¹⁹², con un finanziamento iniziale di 1,15 miliardi di ZAR da parte della NDB. In particolare, si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 34% nel 2020 e del 42% nel 2025, in conformità alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici¹⁹³. L'IDC, un intermediario finanziario nazionale in Sud Africa, è un attore importante nel raggiungimento di questi obiettivi, poiché finanzia attori privati nel settore dell'energia. Quest'investimento infrastrutturale va inquadrato nel percorso della Repubblica del Sud Africa verso uno sviluppo più sostenibile, nel quale si è impegnata ad abbandonare le fonti di energia basate sui combustibili fossili e, facilitare gli investimenti nelle energie rinnovabili in Sud Africa¹⁹⁴. Il prestito della NDB sarà utilizzato dall'IDC per il rifinanziamento dei suoi sotto-progetti identificati nei settori dell'energia solare, della biomassa e dell'energia eolica¹⁹⁵. Gli effetti positivi del progetto includono l'aumento della capacità di generazione di energia dalle fonti rinnovabili, con una conseguente riduzione delle emissioni di CO₂. Gli impatti sullo sviluppo del progetto includono anche un miglioramento complessivo dell'efficienza del settore energetico in Sud Africa, che attualmente è fortemente dipendente dal carbone. Inoltre, si prevede che il progetto contribuirà a sbloccare gli investimenti del settore privato e aumentare la disponibilità di fondi a lungo termine denominati in valuta locale (ZAR) per i progetti nel settore dell'energia in Sud Africa¹⁹⁶. In particolare, la presenza dell'*African Regional Centre* (ARC) a Johannesburg costituisce un fattore di impulso non trascurabile per l'operato della *New Development Bank* in territorio sudafricano e non solo, in quanto la struttura regionale dell'istituto ha favorito l'ulteriore sviluppo di un clima favorevole alla realizzazione di progetti nei settori strategici, tra cui l'energia, contribuendo alla promozione di sinergie tra le

¹⁸⁹ Riassunto del Progetto *Guizhou Qianxinan Rural-Roads*, per Pubblica Diffusione, disponibile online su www.ndb.int.

¹⁹⁰ D'altra parte il tema ambientale può risultare un importante nodo da sciogliere nel portar a termine il progetto. Le principali problematiche ambientali e sociali del programma includono l'acquisizione di terreni, la ricollocazione di nuclei familiari, gli impatti sulla sicurezza occupazionale legati alla costruzione di strade in regioni montuose, le interruzioni del traffico e dei servizi pubblici, nonché possibili impatti sui gruppi etnici minoritari. Cfr. sul tema anche A. SVETLICINII, *Sustainable Development and the New Development (BRICS) Bank: The Contribution of the BRICS Countries*, in J.A. PUPPIM DE OLIVEIRA, Y. JING, (a cura di) *International Development Assistance and the BRICS. Governing China in the 21st Century*, Singapore, ed. II, 2020. Guarda anche A. COOPER, *op. cit.*

¹⁹¹ Riassunto del Progetto *Guizhou Qianxinan Rural-Roads*, per Pubblica Diffusione, disponibile online su www.ndb.int.

¹⁹² Il Rand (ZAR) è la valuta ufficiale del Sudafrica.

¹⁹³ Riassunto del Progetto *Renewable Energy Sector Development Project*, per Pubblica Diffusione, disponibile online su www.ndb.int.

¹⁹⁴ *Ibidem*.

¹⁹⁵ Per maggiori informazioni sui progetti realizzati da IDC in Africa, consulta il *sitoweb* www.idc.co.za/energy.

¹⁹⁶ Riassunto del Progetto *IDC Renewable Energy Sector Development* per Pubblica Diffusione disponibile online su www.ndb.int.

diverse realtà del territorio e all'attrazione di risorse finanziarie e investimenti privati. Quello di Johannesburg, aperto nel 2017, è il primo ufficio regionale della NDB in Africa,¹⁹⁷. L'ARC, insieme all'NDB, si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile e di agire come un contraltare alle istituzioni finanziarie globali consolidate come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale¹⁹⁸. Il tutto può essere preso come esempio del crescente dialogo tra Cina e continente africano che ha nel Sudafrica un potente intermediario. A tal riguardo, si sottolinea come l'iniziativa BRI sostenga l'Africa nel superare le sfide relative al ritardo delle infrastrutture, alla carenza di risorse umane e alla mancanza di capitali, per accelerare l'industrializzazione e la modernizzazione agricola.¹⁹⁹.

Attraverso l'implementazione di progetti come quelli descritti sopra, la NDB si impegna a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, migliorando l'accessibilità e la connettività stradale, contribuendo alle strategie di sviluppo delle regioni coinvolte e affrontando le sfide ambientali e sociali correlate. Queste formule di finanziamento evidenziano l'impegno della NDB nel promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo nella regione. Tuttavia, l'operato della NDB, essendo protratto principalmente verso progetti di lunga durata ed elevato rischio, può incontrare ostacoli relativi alla sua sfera d'azione, alle limitazioni imposte alla sua sfera d'azione e, quindi, può necessitare di una strategia di collaborazione plurilaterale.

Se, infatti, in via del tutto eccezionale, il Consiglio dei direttori può *“by special majority, may exceptionally approve a specific public or private project in a non-member emerging economy or developing country involving the operations described in the previous items of this article”*²⁰⁰.

Tali operazioni, però, ai sensi dell'articolo 20, sono soggette a limitazioni. In particolare, la somma totale di finanziamenti in corso relativi alle operazioni ordinarie non può superare l'importo totale del capitale sottoscritto non impegnato, delle riserve e degli utili inclusi nelle risorse di capitale ordinarie della Banca. Inoltre, la somma totale di finanziamenti relativi alle operazioni speciali della Banca non può superare l'importo totale prescritto nei regolamenti del Fondo Speciale²⁰¹.

La complessità di promuovere attività a lungo termine, muovendosi nei vincoli finanziari di un organismo, è il motivo per il quale le MDB, in genere, sono solite ricercare collaborazioni, volte

¹⁹⁷ NDB Admits Egypt as New Member, in *New Development Bank*, disponibile online su www.ndb.int.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ La Wits University in Sudafrica ha ospitato un seminario sul tema "Win-Win Development: Connecting the 'Belt and Road' with Africa". Lin Songtian, ambasciatore cinese in Sud Africa, ha sottolineato che l'iniziativa BRI sostiene l'Africa nel superare le sfide relative al ritardo delle infrastrutture, alla carenza di talenti e alla mancanza di capitali, per accelerare l'industrializzazione e la modernizzazione agricola. W. LIKANG, *中国驻南非大使：中非共建“一带一路”实现共赢发展 - 中国一带一路网*, 2018, disponibile online su www.yidaiyilu.gov.cn.

²⁰⁰ Articolo 19 lett. D dell'Accordo sulla NDB: *“The Board of Governors, by special majority, may approve a general policy under which the Bank is authorized to develop the operations described in the previous items of this article in relation to public or private projects in a non-member emerging economy or developing country, subject to the condition that it involves a material interest of a member, as defined by such policy”*.

²⁰¹ Article 20 Agreement on NDB – Limitations on Operations: a) *The total amount outstanding in respect of the ordinary operations of the Bank shall not at any time exceed the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and surplus included in its ordinary capital resources.* b) *The total amount outstanding in respect of the special operations of the Bank relating to any Special Fund shall not at any time exceed the total amount prescribed in the regulations of that Special Fund.* c) *The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its investments in equity capital. It shall not assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment, except where necessary to safeguard its investments.*

a) *In the case of loans made, participated in, or guaranteed by the Bank and equity investments, the contract shall establish the terms and conditions for the loan, guarantee or equity investment concerned in accordance with the policies established by the Board of Directors, including, as the case may be, those relating to payment of principal, interest and other fees, charges, commissions, maturities, currency and dates of payment in respect of the loan, guarantee or equity investment, in accordance with the policies of the Bank. In setting such policies, the Board of Directors shall take fully into account the need to safeguard its income.*

b) *In underwriting the sale of securities, the Bank shall charge fees under the terms and conditions established in the policies of the Bank.*

a permettere una maggiore condivisione di conoscenze ed esperienze ai progetti approvati. I meccanismi di cooperazione possono essere divisi tra strumenti tradizionali, quelli adoperati con il dialogo costruttivo con le banche nazionali dei “Paesi BRI” CS, e meccanismi di dialogo con altre MDB.

2.3. La collaborazione tra Banche Multilaterali

La collaborazione tra Banche Multilaterali è diventata sempre più importante negli ultimi anni. Il dialogo costruttivo tra le Banche di sviluppo, a tal riguardo, è iniziato con il *Memorandum of Understanding* (MoU) tra *New Development Bank* e *Asian Development Bank* del 2016, con l’obiettivo dichiarato di svolgere un ruolo di lotta alla povertà e di promozione della crescita sostenibile²⁰². Da lì in poi, NDB ha firmato diversi *Memoranda* di intesa con altre MDB o banche nazionali, prospettando una linea d’azione comune su progetti ed iniziative di larga portata²⁰³. Ad esempio, ad aprile 2017, a margine della seconda riunione annuale della NDB a Nuova Delhi, in India, i due vicepresidenti della *Asian Infrastructure Investment Bank* e della *New Development Bank* hanno firmato un protocollo d’intesa idoneo a fornire un quadro completo per la cooperazione bilaterale²⁰⁴. Riconosciuta una condivisione di interessi nel perseguire uno sviluppo sostenibile e una crescita bilanciata ed inclusiva dei Paesi membri, il protocollo d’intesa permette una condivisione di competenze e amplia le opportunità di cofinanziamento tra le due Banche²⁰⁵, rappresentando una *partnership* strategica per i PVS e le economie emergenti, obiettivo comune del loro operato. Insieme, queste istituzioni finanziarie hanno il potenziale per raggiungere obiettivi comuni di sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

La collaborazione può avvenire attraverso un’ampia gamma di attività, dalla condivisione di conoscenze e competenze tecniche, all’armonizzazione delle politiche e delle strategie di sviluppo. La creazione di sinergie tra le Banche Multilaterali può anche portare a una maggiore efficienza e sostenibilità dei progetti di sviluppo, grazie alla divisione dei rischi e dei costi, alla riduzione delle sovrapposizioni e alla creazione di economie di scala. Inoltre, la collaborazione tra Banche Multilaterali può aiutare a rispondere meglio alle sfide globali, come il cambiamento climatico, la riduzione della povertà e la promozione della pace e della stabilità. In questo modo, la collaborazione tra Banche Multilaterali rappresenta un’opportunità per sfruttare appieno il potenziale delle istituzioni finanziarie internazionali. Per rendere possibile una cooperazione costante è opportuno che si creino meccanismi istituzionali che incentivino il dialogo. Ad esempio, le intese firmate tra *African Development Bank*, *Asian Development Bank*, *Development Bank of Latin America*, il Gruppo della Banca mondiale istituiscono dei punti di collegamento per

²⁰² NDB, *ADB Sign MOU on Cooperation for Sustainable, Inclusive Growth*, 2016, in *New Development Bank*, disponibile online su www.ndb.int. Cfr. sul tema I. GULIEV, et al., *The Role of AIIB and NDB in the Development of the Asian Finance*, in *Proceedings of the 2019 International Conference on Contemporary Education and Society Development*, 2019, disponibile online su www.atlantis-pess.com. Guarda anche H. Wang, *New Multilateral Development Banks: Opportunities and Challenges for Global Governance*, in *Global Policy*, vol. 8, no. 1, 2017, pp. 113–118.

²⁰³ L’elenco integrale dei *Memoranda* è disponibile online sul *sitoweb* della Banca www.ndb.org.

²⁰⁴ Il protocollo d’intesa prevede la cooperazione e lo sviluppo congiunto di progetti di infrastrutture sostenibili. La *partnership* strategica dovrebbe offrire opportunità di collaborazione a livello tematico e settoriale, nonché la possibilità di cofinanziamento, la formazione del personale e la condivisione delle conoscenze. La *partnership* ha l’obiettivo di sostenere gli sforzi di sviluppo sostenibile nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Il Memorandum è disponibile online sul sito dell’AIIB e della NDB.

²⁰⁵ Ai sensi dell’articolo 3 del MoU tra NDB e AIIB, le forme di cooperazione previste tra le due Banche sono: “(a) Exchange of information, including databases, as appropriate; (b) Joint data collection, research, analysis and publications; (c) Joint events and workshops; (d) Joint participation in knowledge sharing activities; (e) Exchange or secondment of staff; (f) Facilitation of broader participation in surveys and data collections; and (g) Co-financing of projects”.

fungere da piattaforma per il dialogo tra le istituzioni; si riporta a riguardo il contenuto dell'Articolo 5 nel MoU tra NDB e AIIB: “*Each Party will nominate operational and institutional contacts to ensure implementation of this Memorandum and will communicate these contacts to the other Party. Either Party may, by written notice to the other Party, designate additional focal points or substitute a focal point indicated in this Article*”. E l'articolo 3 del MoU tra NDB e Gruppo della Banca Mondiale: “*Each Party hereby designates and appoints below its representative with overall responsibility for implementing this Memorandum. Each of the Parties may, by written notice to the other Parties, designate additional or different persons as points of contact for specific type of activities*”²⁰⁶.

Tuttavia, oltre ai MoU di cui sopra, la NDB non sembra avere molte attività di collaborazione con altre Banche Multilaterali di Sviluppo, ma è possibile ritenere che queste aumentino in un futuro prossimo²⁰⁷. La portata dell'iniziativa B&R, ad esempio, nel coordinare lo sviluppo di relazioni commerciali e di investimento su larga scala, ne potrebbe essere terreno di prova. Le formule di cooperazione multilaterale assumono tendenzialmente le vesti di un cofinanziamento, questo può essere distinto in: (i) cofinanziamento ufficiale, (ii) cofinanziamento commerciale, (iii) prestiti sindacati.

Il cofinanziamento ufficiale coinvolge agenzie di assistenza allo sviluppo multilaterali e bilaterali e agenzie di credito all'esportazione. Grazie alla sua efficienza e trasparenza, il cofinanziamento ufficiale è utilizzato dalle MDB per soddisfare le priorità strategiche di tutte le parti coinvolte²⁰⁸. Il cofinanziamento commerciale, invece, è fornito da istituzioni pubbliche e private e proviene dai mercati finanziari, il cui costo è determinato dal mercato stesso. Nonostante il suo costo possa essere più elevato rispetto al cofinanziamento ufficiale, gli strumenti di condivisione del rischio contribuiscono a mobilitare le fonti di finanziamento e a ridurre le problematiche²⁰⁹.

Infine, il cofinanziamento di prestiti sindacati coinvolge le banche multilaterali di sviluppo in quanto finanziatori nominali, che forniscono una quota di finanziamento diretto, e banche commerciali o altre istituzioni finanziarie che finanziano la restante parte. Con questo meccanismo, i *partner* di cofinanziamento ricevono gli stessi privilegi delle banche multilaterali²¹⁰. In questo modo, il cofinanziamento dei prestiti sindacati permette di combinare le risorse e le competenze delle banche multilaterali con quelle del settore privato, aumentando la capacità di finanziamento dei progetti di sviluppo. Questo tipo di cofinanziamento è particolarmente utile per progetti di grande dimensione e complessità, come quelli correlati alla BRI, che richiedono ingenti investimenti e risorse finanziarie. Quindi è aspettabile che un'eventuale collaborazione tra MDBs avvenga nel concreto attraverso questo tipo di finanziamenti. Ad esempio, la NDB, grazie alla sua strategia di finanziamento basata su progetti di sviluppo sostenibile, sta lavorando per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali. Tuttavia, la natura a lungo termine e ad elevato rischio dei progetti finanziati

²⁰⁶ Allo stesso modo le Istituzioni si impegnano a rendere costante il dialogo costruttivo sugli obiettivi comuni: ai sensi dell'Articolo 6 nel MoU tra NDB e AIIB: “*The Parties intend to track progress and address issues that arise in implementing this Memorandum. For this purpose, the Parties intend to organize meetings at senior management level. Unless otherwise agreed, each Party will pay its own costs, fees and expenses of any kind deriving from or required to carry out this Memorandum*”. O, ancora, ai sensi dell'articolo 4 del MoU tra NDB e China Export-Import Bank: “*In order to accomplish the objectives of this Memorandum, the Parties may arrange, in accordance with each Party's relevant internal rules and procedures, meetings and other activities to establish direct contact between them with a view to exchange information on a regular basis, to be held at dates and places which are considered more convenient for both Parties*”.

²⁰⁷ K.G. MURATSHINA, *On the Question of SCO Bank Institutionalisation*, in *Administrative Consulting*, 2017, disponibile online su www.ideas.repec.org. Guarda anche R. OZARNOV, *Analyzing the financial and banking cooperation among Russia and the SCO member states*, *Национальная безопасность*, 2023, n. 1, pp. 40.

²⁰⁸ A. SHELEPOV, I. ANDRONOVA, *Engagement between the New Development Bank and Other Development Banks: A Formal Basis for Future Cooperation*, in *International Organisations Research Journal*, vol. 13, n. 1, 2018, pp. 99–113, disponibile online su www.ioirj.hse.ru.

²⁰⁹ *Ibidem*.

²¹⁰ A. SHELEPOV, I. ANDRONOVA, *Ivi*, pp. 101. Guarda anche *Asian Development Bank. Loan Syndication*, disponibile online su www.adb.org.

dalla Banca richiede una strategia di collaborazione multilaterale. Ci sono diversi meccanismi di cooperazione disponibili, ma al momento la NDB non ha molte attività di collaborazione con altre MDB. Tuttavia, la crescita dell'iniziativa B&R potrebbe essere terreno di prova per l'aumento della cooperazione tra le MDB²¹¹. In particolare, il cofinanziamento multilaterale potrebbe essere un'opzione interessante per ottenere le risorse necessarie per la realizzazione di grandi progetti, soprattutto nella realizzazione di progetti infrastrutturali che presenterebbero uno sprone alla crescita commerciale ed economica di nuovi mercati. In questo contesto, la proposta relativa alla creazione della *Shanghai Cooperation Organization Development Bank*, presentata dalla Cina nel 2010, potrebbe rappresentare una nuova opportunità per lo sviluppo economico della regione. La proposta, oggetto di trattazione del paragrafo successivo, vedrebbe la creazione di una banca di sviluppo comune per la SCO, con l'obiettivo di finanziare progetti infrastrutturali e di sviluppo sostenibile nei Paesi membri. L'implementazione di questa proposta potrebbe rappresentare una nuova era di collaborazione tra MDB e Paesi coinvolti, portando ad una maggiore integrazione economica e regionale e a una migliore qualità della vita delle popolazioni locali.

3. Il tentativo della *SCO Development Bank*

La Proposta della *Shanghai Cooperation Organization Development Bank* si pone in parallelo alle due Banche di Sviluppo sopra analizzate come espediente esemplificativo della crescente influenza cinese nel panorama intercontinentale. Come già analizzato nei paragrafi precedenti, i progetti e le strategie di prestito dell'AIIB e della NDB hanno avuto un impatto significativo sulle relazioni economiche globali. L'AIIB e la *New Development Bank* (NDB) del BRICS sono istituzioni che promettono grandi miglioramenti nell'infrastruttura finanziaria globale in un'ottica di ricostruzione e miglioramento successiva alla Seconda Guerra Mondiale²¹². A tal riguardo, la Cina sembra avere le risorse di capitale e il *know-how* che le consentono di svolgere un ruolo di primo piano nel miglioramento delle infrastrutture in Asia, Africa e America Latina, dove le infrastrutture sono state un esempio di ostacolo allo sviluppo per lunghi decenni. A titolo esemplificativo basti pensare all'esborso relativo alle infrastrutture posto in proporzione col PIL dello Stato, che vede nel trentennio che ha anticipato il lancio della BRI una spesa dell'8,5% del PIL in Cina rispetto allo 0,06% statunitense²¹³.

La proposta relativa alla creazione della *SCO Development Bank* è stata avanzata nel quadro della *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) in questo quadro. Prima di procedere con lo stato di tale proposta e le implicazioni della sua eventuale creazione sulle dinamiche politiche ed economiche globali, bisogna introdurre la *Shanghai Cooperation Organization* (SCO). La SCO è un gruppo di Stati, successore del meccanismo del *Shanghai Five* sorto come strumento di dialogo e di risoluzione delle controversie tra Cina, Russia, Kazakistan, Tagikistan e Kirghizistan, a cui si aggiunse successivamente l'Uzbekistan, che mira a rappresentare un'opportunità di sviluppo per il dialogo economico tra i Paesi parte del gruppo, potendo assolvere un ruolo di primo piano anche nella realizzazione degli obiettivi econometrici della *Belt and Road*²¹⁴. L'organizzazione venne istituita nel 2001 come espediente di crescita per un modello di cooperazione regionale e

²¹¹ S. BIOCCHI, C. CAROTENUTO, V. BORDONARO, *Asian Infrastructure Investment Bank*, Guida Operativa per iniziative di sviluppo nell'area Asia-Pacifico, in PWC, 2019, disponibile online su www.pwc.com.

²¹² K. TOURK, *AIIB will be a great step forward for developing and advanced economies*, in *Financial Times*, 2015, disponibile online su www.ft.com

²¹³ *Ibidem*.

²¹⁴ A. SERIKKALIYEVA, A. AMIRBEK, E. Ş. BATMAZ, *La diplomazia istituzionale cinese verso il Kazakistan: La SCO e la Nuova Iniziativa della Via della Seta*, in *Insight Turkey*, 2018, 20(4), pp. 129-152. disponibile online su www.jstor.org. Guarda anche S. ARIS, *A new model of Asian regionalism: does the Shanghai Cooperation Organisation have more potential than ASEAN?*, in *Cambridge Review of International Affairs*, 2009, vol. 22, n. 1, pp. 451 - 467.

di sviluppo economico incentrato su partenariati strategici; infatti, risolte le controversie in materia di confini, l'organizzazione ha iniziato a promuovere un nuovo dialogo improntato alla tutela della sicurezza, mediante una lotta alle formule di terrorismo, separatismo ed estremismo, assumendo sempre di più le vesti di un forum economico, energetico e di sicurezza²¹⁵.

Nel giugno del 2017, la SCO aumentò i propri membri per la prima volta includendo l'India e il Pakistan²¹⁶. Ciò ridefinì la cornice operativa dell'organizzazione, portandola ad essere una delle più vaste organizzazioni di cooperazione regionale del mondo, con quasi 3 miliardi di persone e un PIL di oltre 16.000 miliardi di dollari²¹⁷, rappresentando un enorme mercato regionale nell'area con un alto potenziale di crescita.

Pur presentandosi come un'organizzazione multilaterale di membri sovrani uguali e diversi, la Cina è stata la forza trainante della sua evoluzione²¹⁸, oltre che meccanismo efficace per promuovere la sua immagine internazionale di Paese forte, incentivando il proprio *soft power* e un dialogo multipolare²¹⁹. A tal proposito, dal lancio dell'iniziativa sono state avanzate diverse proposte volte a promuovere un migliore stratagemma di cooperazione tra i Paesi coinvolti, di cui la *SCO Development Bank* è una delle più recenti.

Nel 2003, quando la SCO è stata creata, i sei membri partecipanti hanno sottoscritto il Programma di cooperazione economica e commerciale multilaterale tra gli Stati membri. Questo documento ha stabilito gli obiettivi di cooperazione economica regionale, tra cui la promozione della cooperazione tra le banche e lo sviluppo delle relazioni finanziarie e creditizie tra i Paesi della regione²²⁰. Ne sono esempi il Consorzio Interbancario della SCO e la *SCO Development Bank*²²¹. *In primis*, il Consorzio interbancario della SCO venne istituito nel 2005 col fine di agevolare la

²¹⁵ J.Y.S. CHENG, *The Shanghai Co-operation Organisation: China's Initiative in Regional Institutional Building*, in *Journal of Contemporary Asia*, 2011, vol.41, no. 4, pp. 632–656, disponibile online su www.jstor.org. Cfr. anche I. K. BAIZAKOVA, *The Shanghai Cooperation Organization's Role in Countering Threats and Challenges to Central Asian Regional Security*, in *Russian Politics & Law*, Vol. 51, n. 1, 2013, pp. 59-79. S. ZHUANGZHI, *New and Old Regionalism: The Shanghai Cooperation Organization and Sino-Central Asian Relations*, in *The Review of International Affairs*, Vol. 3, n. 4, 2007, pp. 600-612, disponibile online su www.tandfononline.com. S. ZHUANGZHI, *New and Old Regionalism: The Shanghai Cooperation Organization and Sino-Central Asian Relations*, in *The Review of International Affairs*, vol. 3, no. 4, 2004, pp. 600–612. I.K. BAIZAKOVA, *The Shanghai Cooperation Organization's Role in Countering Threats and Challenges to Central Asian Regional Security*, in *Russian Politics & Law*, 2013, vol. 51, no. 1, pp. 59–79.

²¹⁶ Insieme a quattro stati osservatori (Mongolia, Iran, Afghanistan e Bielorussia) e sei *partner* di dialogo (Turchia, Sri Lanka, Azerbaigian, Armenia, Cambogia e Nepal). Dall'*homepage* del *Sitoweb* SCO, 搜索 | SCO, disponibile online su www.chn.sectsc.org.

²¹⁷ Z. HAO, 探索上海合作组织 区域金融合作的新路径 (Esplorare nuovi percorsi per la cooperazione finanziaria regionale nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), in *Mofcom*, disponibile online su www.mofcom.gov.cn. Guarda anche S. ZHUANGZHI, *New and Old Regionalism: The Shanghai Cooperation Organization and Sino-Central Asian Relations*, in *The Review of International Affairs* 3, 2004, pp. 600-612.

²¹⁸ Nel 2018, durante il vertice della SCO, Xi Jinping ha dichiarato che la Cina era pronta a fornire prestiti per quasi 5 miliardi di dollari ai Paesi parte della Organizzazione. Staff Reuters, *China Says to Offer \$4.7 Bln in Loans under SCO Framework*, in *Reuters*, 2018, disponibile online su www.reuters.com. Guarda anche A. COOLEY, *What's next for the Shanghai Cooperation Organization?*, in *TheDiplomat.com*, 2018, disponibile online su www.thediplomat.com.

²¹⁹ Per una breve panoramica si veda C. CHUNG, *China and the Institutionalization of the Shanghai Cooperation Organization*, in *Problems of Post-Communism*, 2006, Vol. 53, No. 5, pp. 3-14; Guarda anche P. GUANG, *A New Diplomatic Model: A Chinese Perspective on the Shanghai Cooperation Organization*, *Washington Journal of Modern China*, 9 (1), 2008, disponibile online su www.wsmc.net.

²²⁰ Il *sitoweb* della SCO, nella sezione *Frequently Asked Questions>History of the SCO*, riporta: “In September 2003, the heads of the SCO member states signed a 20-year Programme of Multilateral Trade and Economic Cooperation. As a long-term goal, the programme provides for the establishment of a free trade zone within the territory under the SCO member states; in the short run, it seeks to reinvigorate the process of creating favourable environment for trade and investment”, disponibile online su www.eng.sectsc.org.

²²¹ S. BLAGOV, *Shanghai Cooperation Organisation Eyes Economic, Security Cooperation*, in *Eurasia Daily Monitor. The Jamestown Foundation*, 2005, disponibile online su www.jstor.org.

cooperazione finanziaria tra i Paesi membri dell'Organizzazione²²². Il Consorzio offre vari servizi finanziari ai Paesi parti contraenti, tra cui prestiti, finanziamenti, investimenti e assistenza tecnica²²³. Inoltre, il Comitato promuove la cooperazione tra le banche centrali dei Paesi membri, agevolando lo scambio di informazioni finanziarie e la creazione di politiche comuni per la gestione dei rischi finanziari²²⁴.

In secundis, la Banca di Sviluppo della SCO è stata preannunciata nel 2010, riconoscendo un suo potenziale impatto significativo sulla cooperazione economica regionale e sullo sviluppo delle infrastrutture, della cooperazione finanziaria regionale e dell'internazionalizzazione del renminbi. Sul piano di rafforzamento della cooperazione multilaterale, nel 2010, durante un vertice SCO, la Cina ha promosso l'idea della costituzione di una Banca di Sviluppo interna all'organizzazione, la *SCO Development Bank*, per esplorare nuove forme di cooperazione finanziaria e promuovere lo sviluppo regionale²²⁵. In seguito alla 14ª riunione del Consiglio dei Capi di Stato della SCO, che si è tenuta a Dushanbe, capitale del Tagikistan, l'11-12 settembre 2014, sono stati pubblicati due documenti: la Dichiarazione di Dushanbe dei Capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e il relativo Comunicato stampa. Entrambi i documenti fanno riferimento all'importanza del lavoro svolto per la creazione del Fondo di sviluppo della SCO e della Banca di sviluppo della SCO e all'impegno dei capi di Stato per completare questo lavoro il prima possibile²²⁶. Ciò dimostra l'importanza della cooperazione finanziaria all'interno della SCO e la rilevanza data al progetto di istituire una propria Banca di sviluppo.

Dopo dieci anni di discussioni, la creazione della banca è stata ritardata a causa di divergenze di opinione²²⁷. Da un lato, vi sono pareri contrastanti. Ad esempio, alcuni ritengono²²⁸ come la Russia, membro della SCO come del BRICS, non abbia intenzione di promuovere la realizzazione di un'ulteriore banca, avendo già l'NDB e l'AIIB²²⁹. In più, un progetto del genere andrebbe a comportare uno sforzo economico ingente per tutti gli Stati parte dell'Organizzazione, che sarebbe difficilmente affrontabile dagli Stati che non hanno gli avanzi di bilancio che ha la

²²² Nel comunicato congiunto dopo la 19ª riunione di vertice tra i capi di governo della SCO è stato riconosciuto il contributo effettivo che l'Organizzazione, anche mediante le sue agenzie come il consorzio interbancario, sta concedendo allo sviluppo finanziario dei Paesi membri. *SCO Plans to Enhance Financial Cooperation, Continue Consultations on Establishing SCO Development Bank*, in *Xinhua News*, 2020, disponibile online su www.xinhuanet.com.

²²³ *Shanghai Cooperation Organisation | SCO*, disponibile online sul sito inglese della SCO, www.eng.sectsc.org.

²²⁴ Oltre al Consorzio Interbancario della SCO, ci sono state altre proposte volte a promuovere uno sviluppo commerciale, come la proposta cinese di una zona di libero scambio SCO, per permettere una celere e migliore commercializzazione di prodotti e di capitali nella zona. Guarda a riguardo l'interessante approfondimento fornito da *Free Trade Area*, in H. WU, J. LI (a cura di), *A Strategy for Security in East Asia: L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai Organization*, in *New Delhi: Social Science Literature Press Co.*, 2013, disponibile online su www.jstor.org.

²²⁵ Durante la nona riunione dei Primi Ministri dei Paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai si è tenuta a Dushanbe il 25 novembre 2010. Y. GOBAREVA, ET AL. *The SCO Banks: Goals and Prospects of Development in the Digital Space*, in *Advances in Economics, Business and Management Research*, 2019, vol. 107, disponibile online su www.atlantis-press.com.

²²⁶ L'articolo 13 della Dichiarazione riporta: “上海合作组织 成员国元首杜尚别宣言》和《上海合作组织成员国元首理事会会议新闻公报》两份文件，《宣言》第十三条特别提到“元首们指出,为研究成立上合组织发展基金 和上合组织开发银行问题所做的工作十分重要,责成继续努力以尽快完成这项工作”。 In italiano: “I Capi di Stato hanno sottolineato che, allo scopo di studiare l'istituzione del Fondo di sviluppo SCO e della Banca di sviluppo della SCO, il lavoro svolto sulla questione bancaria è molto importante e richiede sforzi continui per completarlo il prima possibile”.

²²⁷ Z. HAO, *探索上海合作组织 区域金融合作的新路径* (Esplorare nuovi percorsi per la cooperazione finanziaria regionale nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), in *Mofcom*, disponibile online su www.mofcom.gov.cn.

²²⁸ Liu Junmei, professore *School Of Economics, Fudan University*, in CGTN, *SCO Development Bank: Prospects of the SCO Development Bank*, in *News CGTN*, 2018, disponibile online su www.news.cgtn.com.

²²⁹ *Ibidem*.

Cina²³⁰. Dall'altro, però è anche possibile analizzare diversi potenziali vantaggi, soprattutto nelle relazioni economiche e finanziarie tra gli Stati membri dell'Organizzazione²³¹.

In primo luogo, la Banca potrebbe rafforzare la cooperazione finanziaria regionale attraverso una maggiore liquidità dei capitali e la condivisione dei rischi²³². In secondo luogo, l'istituzione della Banca di sviluppo della SCO potrebbe agevolare il traffico commerciale, riducendone i costi degli scambi²³³. In particolare, gli Stati membri della SCO sono esposti all'elevata volatilità dei prezzi internazionali delle materie prime e alle frequenti variazioni dei tassi di cambio rispetto al dollaro e l'istituzione della Banca di sviluppo della SCO potrebbe risolvere in parte questi problemi, ad esempio attraverso l'istituzione di una stanza di compensazione di modello keynesiano per compensare la differenza nel commercio internazionale tra i Paesi della regione²³⁴. In terzo luogo, la *SCO Development Bank* potrebbe incentivare l'internazionalizzazione del renminbi. In particolare, l'uso di una moneta unica è una direzione che dovrebbe essere perseguita allo scopo di promuovere il commercio e gli scambi economici tra i Paesi della SCO e migliorare la convenienza degli scambi²³⁵. Il renminbi e il rublo sono le valute più ragionevoli di cui valersi, ma quest'ultima non sembrerebbe essere adatta al commercio internazionale a causa di una scarsa circolazione e di un tasso di cambio estremamente instabile²³⁶. Inoltre, le recenti sanzioni inflitte alla Russia hanno, almeno inizialmente, limitato la diffusione del Rublo che è crollato nei mercati

²³⁰ *Ibidem*.

²³¹ *百度百科_全球領先的中文百科全書* (Banca di sviluppo SCO), in *Baike baidu*, disponibile online su www.baike.baidu.hk.

²³² Si prevede che la Banca di sviluppo della SCO attingerà a un'ampia gamma di fondi governativi e anche a capitali privati e di rischio, fornendo un mercato ampio e in crescita, data l'enorme domanda di sviluppo delle infrastrutture. D. ZHENHUI, S. RAN, H. XU, *上合组织开发银行—中国全面金融外交的新设想*, (Banca di sviluppo SCO—Una nuova visione per la diplomazia finanziaria globale in Cina), Ricerca bancaria ICBC, 2014, N. 126, disponibile online su www.icbc.com.cn.

²³³ D. ZHENHUI, S. RAN, H. XU, *上合组织开发银行—中国全面金融外交的新设想*, (Banca di sviluppo SCO—Una nuova visione per la diplomazia finanziaria globale in Cina), Ricerca bancaria ICBC, 2014, N. 126, disponibile online su www.icbc.com.cn.

²³⁴ Camera Di Compensazione > Significato - Dizionario Italiano de Mauro: "Istituzione gestita da un grande organismo bancario per facilitare la liquidazione delle posizioni creditorie e debitorie tra istituti di credito, tramite compensazione di debiti e crediti corrispettivi, senza movimenti di denaro", in *Internazionale*, disponibile online su www.dizionario.internazionale.it. Keynes, in un memorandum del 1941 intitolato *Proposals for an International Currency Union*, identifica le caratteristiche di questa camera di compensazione: "Le banche centrali nazionali depositano le riserve presso una *International Clearing Bank*, le cui funzioni sono quelle tipiche di una banca centrale, pur potendo introdurre controlli valutari sulle operazioni dei residenti, e in particolare sui movimenti di capitale, devono rendere disponibile il proprio saldo attivo a favore di altre banche centrali. Vigè un cambio fisso con la moneta emessa dalla clearing bank, definita in oro; le banche centrali hanno la facoltà di versare oro nel loro clearing account ma non di ritirarlo. A ciascuna banca è assegnata una quota il cui ammontare fissa il tetto allo scoperto di conto che è, comunque, soggetto a limiti; in caso di sconfinamento, il Paese può svalutare fino al cinque per cento o essere obbligato a farlo in determinati casi.", in F. CESARANO, *Gli Accordi di Bretton Woods*, Roma-Bari, 2001, pp. 4-5. Cfr. sul tema anche L.A. METZLER, *The Theory of International Trade*, in H. S. ELLIS (a cura di), *A Survey of Contemporary Economics*, Blakiston, Philadelphia, 1948. E anche D. LAIDLER, *Fabricating the Keynesian Revolution*, in *Journal of Economic Literature*, Vol. 37, n. 4, 1999, pp. 1708-1710. Guarda anche S. ZHUANGZHI, *op. cit.* I.K. BAIZAKOVA, *Ivi* pp. 78-79.

²³⁵ D. ZHENHUI, S. RAN, *op. cit.* L'utilità del renminbi come valuta unica della SCO consiste nell'incentivare gli scambi commerciali tra i paesi membri semplificando le transazioni commerciali e riducendo i costi di conversione delle valute. Ciò potrebbe anche ridurre la dipendenza dei paesi membri da altre valute, migliorando la stabilità finanziaria della regione. Inoltre, l'uso del renminbi potrebbe contribuire all'internazionalizzazione della valuta cinese e consolidare il ruolo della Cina come potenza economica globale. Infine, la creazione di un meccanismo di "firewall" e tampone per le crisi finanziarie potrebbe prevenire la diffusione di eventuali crisi in tutta la regione.

²³⁶ *Ibidem*.

valutari²³⁷. Al contrario, il renminbi è più popolare nella comunità internazionale rispetto al rublo e la Cina è il più importante acquirente di materie prime dai Paesi della regione, dando diffusione e stabilità alla sua valuta²³⁸. In tal senso, la Banca di sviluppo della SCO potrebbe rappresentare una nuova visione per la diplomazia finanziaria globale della Cina²³⁹.

L'idea di creare la Banca di sviluppo della *Shanghai Cooperation Organisation* rappresenterebbe un importante passo avanti per la cooperazione economica regionale e il progresso delle infrastrutture, in particolare tenendo in considerazione che numerosi Stati appartenenti all'area in questione risultano tuttora in fase di crescita, ed inevitabilmente si imbattono in una cospicua carenza infrastrutturale che si pone come un sostanziale impedimento al loro sviluppo economico. Stabilire la Banca di sviluppo della SCO consentirebbe di risolvere efficacemente il problema della mancanza di finanziamenti in questi Paesi e di promuoverne la crescita economica.

In conclusione, la creazione della Banca di sviluppo della SCO rappresenterebbe un prezioso contributo alla promozione della cooperazione economica regionale e dell'espansione dell'iniziativa *Belt and Road*, attraverso lo sviluppo di infrastrutture strategiche e il rafforzamento della cooperazione finanziaria sui mercati emergenti, al fine di aumentare la liquidità del capitale e migliorare le condizioni degli scambi commerciali in tutta l'area geografica.

3.1. I rapporti tra la SCO Development Bank e le altre MDB di influenza asiatica

Le *Multilateral Development Banks* (MDBs) hanno avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'Iniziativa *Belt and Road*, anche in grado al ruolo di primo piano svolto dalla Cina nel promuovere la crescita dell'iniziativa. L'operato delle MDB, tuttavia, non è sempre parallelo allo slancio cinese, anche alla luce della diversità degli interessi nei Paesi coinvolti, come la differenza tra Paesi ricchi di risorse e non, trattata precedentemente, o dei diversi legami politici²⁴⁰.

Il contributo delle MDBs allo sviluppo dell'Iniziativa BRI può essere letto all'interno della rete di progetti elaborati dalle singole banche con lo scopo di accrescere lo sviluppo finanziario dei Paesi coinvolti. L'inclusione di istituzioni finanziarie dei Paesi osservatori e dei *partner* di dialogo

²³⁷ Le principali sanzioni contro la Russia sono di natura finanziaria, come l'esclusione di alcuni intermediari russi dal sistema di comunicazione bancaria internazionale SWIFT e il congelamento di attività detenute dalla Banca centrale e da alcune banche commerciali russe. Ci sono anche divieti sulle esportazioni di prodotti considerati strategici per l'industria aerospaziale, marittima e della difesa, e divieti sulle importazioni di petrolio e gas russo. Inoltre, l'UE, gli USA e gli altri Paesi del G7 hanno sospeso l'applicazione della clausola della nazione più favorita nei confronti della Russia, che comporterà dei costi per il sistema economico russo. Infine, sette intermediari bancari russi sono stati banditi dall'utilizzo di SWIFT. Ciò ha comportato conseguenze sulla valuta locale, principalmente un deprezzamento iniziale ed un aumento consequenziale dei tassi di interesse. Il mercato ha subito un inevitabile calo di fiducia degli investitori, comportando un crollo del *rating* sovrano e un quasi *default*. M. LOSSANI, *Gli Effetti Economici Delle Sanzioni Imposte Alla Russia: Una Prima Valutazione*, in *SIDIBlog*, 2022, disponibile online su www.sidiblog.org.

²³⁸ *Ibidem*.

²³⁹ Z. HAO, *探索上海合作组织 区域金融合作的新路径* (Esplorare nuovi percorsi per la cooperazione finanziaria regionale nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), in *Mofcom*, disponibile online su www.mofcom.gov.cn.

²⁴⁰ H.S.K. PATHIRANAGE, H. Xiao, W. Li, *The impact of institutional distance on sustainable investment: evidence from China's Belt and Road Initiative*, in *Nankai Business Review International*, 2020, Vol. 11 No. 4, pp. 485-505, disponibile online su www.jstor.org. Guarda anche Y. JING-DONG, *Il ruolo della Cina nell'istituzione e nella costruzione dell'Organizzazione della cooperazione di Shanghai*, in *Journal of Contemporary China*, 2010, vol. 19, No. 67, pp. 855-869, disponibile online su www.jstor.org. Guarda anche I.K. BAIZAKOVA, *Ivi* pp. 78-79. Cfr. anche S. NANWANI, *The Belt and Road Initiative: an interface with multilateral development banks on international cooperation and global governance*, in A.M. CARRAI, J.C. DEFRAIGNE, J. WOUTERS, (a cura di), *The Belt and Road Initiative and Global Governance*, Cheltenham, 2020.

nella cooperazione finanziaria regionale della SCO porta ad un aumento del numero di attori coinvolgibili nel perseguimento dei fini comuni e ad una particolare attenzione internazionale²⁴¹. Tra gli strumenti adoperati dalla MDB, quello dei prestiti bancari transfrontalieri risulta attinente ai fini dell'elaborato e pregevole dal punto di vista contributivo allo sviluppo dei PVS interessati. L'intervento delle Banche multilaterali di sviluppo risulta colmare quella lacuna del mercato lasciata dagli investitori privati restii dall'occuparsi di progetti costosi e ad alto rischio²⁴². Inoltre, intervenendo per mitigare il rischio dell'investimento grazie al suo *status* di creditore privilegiato e alle capacità di monitoraggio degli investimenti, le Banche multilaterali danno un contributo più che positivo nella gestione dello *spread*²⁴³. Tuttavia, si può evidenziare come non tutti i Paesi coinvolti nelle iniziative di investimento delle Banche di Sviluppo abbiano sperimentato un immediato e positivo esito. Ad esempio, sebbene ci siano stati ovvi benefici pubblici derivanti dall'ingresso di capitali nel settore infrastrutturale, i Paesi dell'Africa Subsahariana non hanno registrato un effetto significativo sullo sviluppo economico-finanziario nell'ultimo trentennio²⁴⁴. Tuttavia, la crescita delle istituzioni e le condizionalità politiche degli investimenti proprie delle Banche di Sviluppo, fanno ben sperare nella realizzazione di un più efficiente bacino di crescita finanziaria²⁴⁵.

L'istituzione della Banca di sviluppo della SCO potrebbe essere un importante passo avanti nella diplomazia finanziaria globale e nel ruolo perseguito in tal senso dalla Cina, già accresciuto attraverso l'istituzione del consorzio bancario SCO, di cui si è trattato precedentemente, e l'aumento delle linee di credito per le infrastrutture. La creazione della Banca di sviluppo della SCO sarebbe un passo logico nella cooperazione economica regionale. Tuttavia, i progressi per la realizzazione di una Banca multilaterale della SCO sono stati minimi, anche a causa dei problemi principali che la Banca affronterebbe: (i) la disomogeneità degli interessi degli Stati membri, (ii) la sua capacità di rispondere a crisi economiche e finanziarie improvvise e su larga scala, (iii) il posizionamento rispetto alle Banche di sviluppo già esistenti²⁴⁶.

In primo luogo, la questione dell'equilibrio degli interessi all'interno della SCO evidenzia la necessità di una *leadership* politica e di un processo decisionale di mercato. Le differenze intrinseche tali Stati, dal livello di sviluppo economico alla scelta del regime di governo, accentuano l'immagine della Cina al suo interno. In particolare, la Cina essendo il Paese più grande in termini economici e commerciali all'interno dell'area sarebbe destinata a svolgere un ruolo maggiore nella Banca di Sviluppo della SCO, dovendo, d'altra parte, tentare di controbilanciare le voci in capitolo dei Paesi meno sviluppati²⁴⁷.

In secondo luogo, può richiedere una breve analisi la questione del meccanismo di iniezione, utilizzo e rimborso del capitale da applicare alla SCO *Development Bank*. Avendo i Paesi in questione un differente bacino di risorse cui far affidamento, in analogia alle Banche di sviluppo sopra menzionate, si potrebbe prevedere una combinazione tra iniezioni di capitale da parte dei governi e raccolta di fondi dai mercati finanziari internazionali. Nell'utilizzo dei fondi, si potrebbe

²⁴¹ *Ibidem*.

²⁴² Secondo uno studio condotto dall'IMF, le Banche Multilaterali coinvolte risultano essere più propense a finanziare progetti caratterizzati da un alto prezzo, un lungo termine e un determinato rischio per il mutuatario, dunque non attraenti per gli investitori privati. D. GURARA, A. PRESBITERO, M. SARMIENTO, *Borrowing Costs and The Role of Multilateral Development Banks: Evidence from Cross-Border Syndicated Bank Lending*, in *IMF Working Paper*, 2018, Vol. 18. No. 263, pp. 1–44, disponibile *online* su www.imf.org.

²⁴³ A. SHELEPOV, *op. cit.* pp. 190–95, disponibile *online* su www.iortj.hse.ru. Cfr. sul tema anche B. FAUDE, M. PAŘÍZEK, *op. cit.*

²⁴⁴ Lo studio esamina l'impatto dell'apertura finanziaria (*de facto*) e dell'apertura commerciale sullo sviluppo finanziario di 26 Paesi dell'Africa subsahariana nel periodo 1982-2016, asserendo come l'impatto degli investimenti esteri sia stato significativo solo per il credito privato erogato dalle banche. N.W. BANDURA, *Financial Openness, Trade Openness and Financial Development: Evidence from Sub-Saharan Africa*, in *Development Southern Africa*, 2021, pp. 1–13, disponibile *online* su www.tandfonline.com.

²⁴⁵ N.W. BANDURA, *op. cit.* Guarda anche I.K. BAZAKOVA, *Ivi* pp. 78-79.

²⁴⁶ D. ZHENHUI, S. RAN, H. XU, *op. cit.*

²⁴⁷ Z. HAO, *op. cit.*

istituire una soglia, simile a quella dell'AIIB²⁴⁸ e ricorrere a strategie di prestito come per la NDB, con maggiore cooperazione con organizzazioni internazionali come il FMI o la Banca Mondiale²⁴⁹.

In terzo luogo, nel porsi quale alternativa alle MDB occidentali, si porrebbe in una posizione già occupata dalla BRICS Bank (NDB) e dall'*Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB), due istituzioni finanziarie internazionali che già agiscono nello stesso contesto e che avrebbero la Cina come polo gravitazionale mediano nella definizione dei progetti economici e strategici, in un modo o nell'altro potenzialmente ancorate alla *Belt and Road Initiative*. D'altra parte, un piano strategico di enorme portata, come quello della BRI, necessiterebbe di una cooperazione ingente e di un afflusso di capitale proveniente da più MDB che, a differenza dei governi nazionali e soprattutto dei governi nazionali dei PVS e Paesi emergenti parte dell'Iniziativa, detengono un *rating* creditizio relativamente alto. I Paesi della SCO, infatti, hanno già aderito all'Iniziativa e l'Organizzazione stessa ha dichiarato di operare congiuntamente ai valori e ai fini della BRI, con la quale condivide sfera d'azione e d'intenti e per cui già inizia a contare i vantaggi²⁵⁰. Chen Xiaodong²⁵¹, in qualità di dipendente del Ministero degli esteri cinesi, ha dichiarato come la BRI abbia giovato all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai sotto diverse vesti, dal dialogo strategico allo sviluppo delle infrastrutture, passando per l'integrazione finanziaria²⁵². Quest'ultimo punto, reso evidente con l'istituzione del Consorzio interbancario della SCO, ma anche con l'ampia adesione all'AIIB, potrebbe ampliare l'ampio bacino di garanzie istituzionali necessarie per il buon esito dell'Iniziativa, spingendo le MDB a cooperare alla luce dei medesimi obiettivi strategici.

Tra le differenze che riguardano il contesto nel quale la nuova MDB dovrebbe sorgere rispetto a quello dell'AIIB e della NDB vi è anche la struttura organizzativa della SCO. Nel raffronto con la NDB, sia la BRICS che la SCO risultano due entità esistenti e stabili, per quanto detentrici di un diverso livello di istituzionalizzazione, dato da un diverso grado di cooperazione interna²⁵³. La BRICS e la SCO differiscono nella loro struttura decisionale, con la BRICS che adotta un approccio informale e flessibile, con decisioni prese principalmente attraverso il consenso dei membri e senza procedure formali di voto o di adozione di risoluzioni²⁵⁴. La SCO, invece, ha una struttura decisionale più formale con procedure di voto delineate dal suo Accordo istitutivo. D'altro canto, invece, l'AIIB è sorta totalmente al di fuori di una struttura organizzativa. Utilizzando l'esempio dell'India, membro in comune tra le due Banche e parte della SCO, la sua adesione all'AIIB è stata repentina, mentre la negoziazione per l'istituzione della NDB ha richiesto molto tempo. Si presume come l'ampia *membership* dell'AIIB abbia comportato una negoziazione di gruppo più propensa al dialogo costruttivo tra le nazioni europee e la Cina, incentivando concessioni politiche da entrambi i fronti²⁵⁵. Se la BRICS e la SCO possono essere

²⁴⁸ Articolo 12, comma 1, degli *Articles of Agreement* dell'AIIB.

²⁴⁹ Si tratta dei *Memoranda* di intesa firmati tra la NDB e altre MDB o banche nazionali. L'elenco integrale dei *Memoranda* è disponibile online sul sito web della Banca www.ndb.org.

²⁵⁰ Mofcom. *上合组织”+“一带一路”取得了这些成绩* (*Shanghai Cooperation Organization + Belt and Road*, ecco i risultati), in Mofcom Sezione Notizie, 2019, disponibile online su www.mofcom.gov.cn. Cfr. anche M. SMOLAGA. *Multilateral Development Banks as Instruments of EU-Asian Relations*, in B. KOWALSKI (a cura di) *Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia-Europe Relations*, ed. I, Łódź, 2019.

²⁵¹ Chen Xiaodong è l'attuale Direttore Generale del Dipartimento del Commercio Internazionale e degli Affari Economici presso il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM).

²⁵² *Ibidem*.

²⁵³ B. HOOIJMAAIJERS, *Understanding Success and Failure in Establishing New Multilateral Development Banks: The SCO Development Bank, the NDB, and the AIIB*, in *Asian Perspective* e Johns Hopkins University Press, 2021, Vol. 45, n. 2, pp. 445-467, disponibile online su muse.jhu.edu

²⁵⁴ Per un approfondimento sull'informalità del BRICS e sulle sue prospettive di riforma si guardi F. FASULO, *Nuovo Ordine Globale: Nel Cantiere Dei BRICS*, in *ISPI*, 2022, disponibile online su www.ispionline.it.

²⁵⁵ B. HOOIJMAAIJERS, *Understanding Success and Failure in Establishing New Multilateral Development Banks: The SCO Development Bank, the NDB, and the AIIB*, op. cit. Guarda anche S. GRIFFITH-JONES, L. XIAOYUN, S. SPRATT, *The Asian Infrastructure Investment Bank: What Can It Learn From, and Perhaps Teach To, the Multilateral Development Banks?*, ed. I, Brighton, 2016.

identificate come coalizioni di Paesi emergenti con una struttura decisionale più o meno flessibile, l'AiIB è un'istituzione finanziaria internazionale con una struttura di *governance* più formale e basata sulla *membership*, così come visto in precedenza. Il fatto che l'AiIB abbia una struttura di *governance* composta da una Banca e un Consiglio dei governatori, con un sistema di voto ponderato implica che le decisioni all'interno dell'AiIB sono prese attraverso procedure formali di voto e adozione di risoluzioni, con un sistema più simile a quello delle istituzioni finanziarie internazionali tradizionali come la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale. Le differenze di struttura organizzativa tra la Banca di Sviluppo SCO, la NDB e l'AiIB possono influenzare i processi decisionali e le relazioni tra i membri, nonché la capacità delle istituzioni di raggiungere i loro obiettivi²⁵⁶. Tuttavia, esiste il potenziale per la cooperazione e la complementarità tra queste organizzazioni nell'affrontare questioni economiche e di sviluppo nella regione Asia-Pacifico.

In sintesi, la proposta di creare la Banca di Sviluppo della SCO richiede un'articolata riflessione su diversi punti cruciali, come il posizionamento della Banca rispetto alle altre Banche Multilaterali, l'equilibrio degli interessi all'interno della SCO e il meccanismo di iniezione, utilizzo e rimborso del capitale. Solo attraverso un'ottimizzazione di tali aspetti sarà possibile garantire un effettivo contributo della Banca di Sviluppo della SCO alla diplomazia finanziaria globale della Cina e ai Paesi della regione²⁵⁷, oltre che promuovere una maggiore cooperazione economica²⁵⁸.

La costituzione della *SCO Development Bank* ha suscitato un dibattito interno ai Paesi membri della SCO, relativamente ai vantaggi di una Banca di sviluppo a trazione cinese. Da un lato, si sottolinea la posizione cinese sul tema, supportata dal Kirghizistan. Di recente, Xi Jinping ha dichiarato presso il forum della SCO come i membri dovrebbero impegnarsi nel raccogliere finanziamenti e che, tra le possibilità da sondare, quella di una banca di sviluppo sarebbe da preferire²⁵⁹. Tesi ripresa anche dal premier Li Keqiang un anno dopo: “*Meanwhile, we [gli Stati membri della SCO] may continue our discussions at the expert level to explore a feasible plan for setting up an SCO development bank, with the specific aim of providing reliable financial services for practical cooperation among SCO member states*”²⁶⁰. Inoltre, tra i Paesi membri della SCO che si sono distinti nel richiedere passi avanti per la realizzazione di una *SCO Development Bank* si segnala anche la richiesta del Kirghizistan che durante la quindicesima riunione dei Capi di Governo dei Paesi membri, nel 2016, ne ha richiesto l'istituzione, insieme alla richiesta della creazione di un fondo di sviluppo ancorato all'organizzazione, ottenendo l'immediato appoggio dell'Uzbekistan²⁶¹.

Dall'altro, la Russia si è fermamente opposta alla richiesta, grazie ai meccanismi basati sul consenso propri della SCO²⁶². Si ritiene che l'opposizione della Russia sia dovuta alla proposta cinese di determinare il capitale della Banca mediante contributi proporzionali al valore nominale del PIL del Paese membro, comportando un sostanziale controllo cinese della nuova IFI²⁶³. Se da

²⁵⁶ *Ibidem*.

²⁵⁷ D. ZHENHUI, S. RAN, H. XU, *op. cit.*

²⁵⁸ Z. HAO, *探索上海合作组织 区域金融合作的新路径* (Esplorare nuovi percorsi per la cooperazione finanziaria regionale nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), *op. cit.*

²⁵⁹ Xinhua 2017, *Full Text of Chinese President Xi's Speech at 17th SCO Summit*, 2017, disponibile online su www.xinhuanet.com. Cfr. anche S. NANWANI, *op. cit.*

²⁶⁰ Xinhua 2018, *Full Text of Chinese Premier's Speech at SCO Meeting*, 2018, disponibile online su www.xinhuanet.com.

²⁶¹ Redazione *Silk Road News*, *Kyrgyzstan Insists to Establish the SCO Development Bank in Bishkek*, in *Silk Road News*, 2017, disponibile online su www.silkroadnews.org.

²⁶² Ai sensi dell'articolo 16 comma 1 della Carta della SCO: “*The SCO bodies shall take decisions by agreement without vote and their decisions shall be considered adopted if no member State has raised objections during the vote (consensus), except for the decisions on suspension of membership or expulsion from the Organization that shall be taken by consensus minus one vote of the member State concerned*”.

²⁶³ A. GABUEV, *Taming the Dragon: How Can Russia Benefit from China's Financial Ambitions in the SCO?*, in *Carnegie Moscow Center*, 2015, disponibile online su www.carnegie.ru.

un lato, infatti, la BRICS *Bank* permette un maggior bilanciamento tra i poteri degli Stati parte a causa del potere economico degli stessi, un controllo effettivo della Cina di un'altra MDB potrebbe permettere alla Cina di avanzare prepotentemente nella zona asiatica come *leader* indiscusso²⁶⁴.

Nel giugno 2019, i leader degli otto Paesi hanno divulgato una Dichiarazione a Bishkek riguardante l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO)²⁶⁵. In essa viene sottolineato che gli Stati membri prendono atto dello studio sull'istituzione della Banca di Sviluppo della SCO e del Fondo di Sviluppo e sostengono il proseguimento delle relative consultazioni²⁶⁶. Si tenta di definire anche la futura struttura della Banca, riconoscendo come per garantire la cooperazione finanziaria regionale tra gli Stati membri sia consigliabile esplorare un modello di cooperazione che aderisca al principio del *consensus* come stabilito nella Carta della SCO, una rarità nei meccanismi decisionali di una MDB²⁶⁷. Ciò significa che i Paesi che desiderano possono istituire inizialmente la Banca di Sviluppo della SCO, mentre altri possono aderirvi successivamente in base alle loro esigenze e capacità. Questo modello è applicabile anche alla creazione e all'utilizzo di diversi fondi di cooperazione regionale, formando così un multilivello di cooperazione finanziaria che combina cooperazione bilaterale, plurilaterale e regionale, con contenuti e forme di cooperazione più diversificati e inclusivi²⁶⁸.

In conclusione, l'istituzione della Banca di Sviluppo della SCO rappresenta un passo importante per rafforzare la cooperazione finanziaria regionale, aumentare la liquidità dei capitali ridurre i costi degli scambi nella zona Asia-Pacifico. La proposta di una Banca di sviluppo della SCO richiede un'articolata riflessione su diversi punti cruciali, come il posizionamento della Banca rispetto alle altre Banche Multilaterali, l'equilibrio degli interessi all'interno della SCO e il meccanismo di iniezione, utilizzo e rimborso del capitale. Solo attraverso un'ottimizzazione di tali aspetti sarà possibile garantire un effettivo contributo della Banca di Sviluppo della SCO alla diplomazia finanziaria globale della Cina e ai Paesi della regione, oltre che promuovere una maggiore cooperazione economica. Tuttavia, la struttura organizzativa della SCO, le differenze degli interessi dei Paesi membri e la concorrenza con altre Banche multilaterali aggiungono complessità alla realizzazione di un'ulteriore Banca di Sviluppo nell'area interessata. Nonostante

²⁶⁴ C. YANG, *Russia Uncertain over Prospects of SCO Bank*, in *Global Times*, 2013, disponibile online su www.globaltimes.cn. I dissensi riguardano il metodo di contribuzione al capitale della banca. La proposta cinese prevede un contributo proporzionale al PIL, mentre la Russia e altre nazioni suggeriscono che un contributo in base al PIL porterà alla creazione di una grande banca cinese di sviluppo, con l'80% dei fondi a disposizione della Cina e meno del 20% per gli altri membri della SCO. Esistono diverse possibili alternative per la creazione di una Banca che operi in quell'area con uno scopo di incentivare la crescita comune, ad esempio l'utilizzo della Banca Eurasiatica di Sviluppo da parte della Russia. Tuttavia, non è una strada facilmente percorribile, data ad esempio la partecipazione dell'Armenia, che non è un membro SCO, o la distribuzione delle quote di capitale. Infatti, le quote di Russia e Kazakistan non sono state determinate in base al PIL, ma attraverso un accordo politico tra i due leader. Al fine di raggiungere un compromesso, è importante avere un obiettivo comune, ovvero la creazione di un'istituzione di sviluppo comune che possa fornire finanziamenti a lungo termine per progetti vantaggiosi per tutti a tassi agevolati. Inoltre, è importante adottare un metodo di contribuzione al capitale proporzionale al PIL, che è il criterio più giusto e comprensibile. In conclusione, la creazione della Banca di sviluppo della SCO è un'importante opportunità per promuovere lo sviluppo economico e la cooperazione all'interno della regione. Tuttavia, per realizzare pienamente il suo potenziale, è necessario trovare un compromesso tra le diverse posizioni e interessi dei membri della SCO, garantire un ruolo equilibrato per tutti i *partner* e garantire la trasparenza e la responsabilità nella sua gestione. Guarda anche A. ТАМЕРЛЯНОВИЧ ГАБУЕВ, *Банк Развития ШОС: Выгоден Всем?*, in *Мгимо (Университет) Муд России* (Università), 2015, disponibile online su www.internanalytics.org.

²⁶⁵ PRESS RELEASE on the Shanghai Cooperation Organisation Heads of State Council Meeting (Bishkek, 13-14 June 2019), *Bishkek Declaration of the Shanghai Cooperation Organisation's Heads of State Council*, disponibile online su www.eng.sectsc.org.

²⁶⁶ *Ibidem*.

²⁶⁷ Ai sensi dell'articolo 16 comma 1 della Carta della SCO. Vedi anche Z. HAO, *探索上海合作组织 区域金融合作的新路径* (Esplorare nuovi percorsi per la cooperazione finanziaria regionale nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), in *Mofcom*, disponibile online su www.mofcom.gov.cn.

²⁶⁸ *Ibidem*.

i contrasti e le difficoltà che si possono incontrare, la cooperazione e la complementarità tra la SCO, l'AIIB e la NDB, potrebbero avere un ruolo fondamentale nella promozione della crescita e dello sviluppo economico in Asia e oltre. In un contesto di crescente rilevanza cinese nelle dinamiche commerciali e di investimento globali, la Banca di Sviluppo della SCO rappresenterebbe un'ulteriore prova della *leadership* cinese nella diplomazia finanziaria globale. Potrebbe, infatti, porsi come baluardo finanziario delle mire strategiche della nazione cinese, assicurando un'ennesima garanzia finanziaria per i progetti correlati alla Nuova Via della Seta.

Conclusione

In conclusione, la *Belt and Road Initiative* rappresenta un'iniziativa vasta e ambiziosa, che mira a connettere economicamente e commercialmente diverse regioni del mondo. Tra le principali destinazioni di questo progetto vi è l'Africa, in virtù delle sue risorse naturali che costituiscono un'importante fonte di interesse per la Cina. All'interno di questa tesi sono state fornite risposte esaurienti alle questioni iniziali, delineando un quadro dettagliato delle azioni intraprese dalla Cina nel panorama internazionale.

In primo luogo, si è fatto risalire l'approccio di apertura cinese all'estero alla politica di Deng Xiaoping e all'ideologia del *Beijing Consensus*. Da un lato, la Cina rappresenta un esempio interessante per quelle nazioni che intendono sviluppare un modello distante dall'Occidente, data la possibilità di determinare uno sviluppo economico rapido, sotto un forte controllo politico. La *Going Out Policy* cinese dimostra anche un carattere ideologico, nell'esportare il *Beijing consensus* come ideale di cooperazione *win-win*. Dall'altro lato, la nuova *Foreign Investment Law* (FIL) cinese mira a ridurre la disparità tra imprese nazionali ed estere, incentivando l'ingresso di nuovi finanziamenti. La nuova FIL apre ancor di più il mercato cinese agli Investitori esteri, semplificando e riducendo le industrie incluse nella cosiddetta lista negativa e applicando un principio di non discriminazione tra le parti.

In secondo luogo, si è fornita una visione d'insieme sulla BRI, rintracciando le matrici finanziarie del suo sviluppo al di fuori della Cina. Gli investimenti provengono principalmente da due poli principali: il governo centrale, che opera mediante imprese di Stato, e gli attori non statali, principalmente società privatizzate e privati. Tuttavia, questi ultimi stanno assumendo sempre maggior prestigio nelle dinamiche di finanziamento di progetti BRI. In genere, questi finanziamenti si manifestano attraverso un sistema di prestito bilaterale che coinvolge la Banca CEXIM e la Banca di Stato del governo interessato. Si tratta di operazioni dai tratti complessi, che non sembrano potersi riferire alla nozione di Investimenti Diretti Esteri (IDE), in quanto l'imprenditore non sembra rischiare mai il capitale investito, effettuando altresì un'operazione analoga a quella di un prestito agevolato (ODA). Dunque, la *Belt and Road Initiative* rappresenta un'opportunità per i Paesi coinvolti di accedere a risorse e finanziamenti che possono migliorarne la sua situazione economica, ma è al contempo una grande occasione per gli investitori privati che possono beneficiare anche di varie formule di partenariato pubblico privato.

In terzo luogo, spostando la lente di ingrandimento sull'operato della Cina in Africa, appare chiave di lettura risolutiva per le relazioni commerciali e di investimento cinesi il rapporto con le *Regional Economic Communities* (REC) locali. È stata analizzata la differenza di regime tra le varie REC e, nel tentativo di trovarne punti di contatto, si è auspicato ad un trattato multilaterale analogo al *Regional Communities Economic Partnership* (RCEP), che possa facilitare il dialogo tra le parti. Ovvero si è fatto riferimento alla possibilità di sfruttare la Clausola della Nazione Più Favorita (MFN) presente nei vari statuti delle REC. Si è presentata la prospettiva di un *Multilateral Invisible Treaty*, basato sull'utilizzo delle clausole MFN, spesse volte genericamente riferibili agli scambi intergovernativi, idoneo ad accelerare il processo di liberalizzazione commerciale. Successivamente, si è proceduto ad una disamina approfondita dei BIT e degli FTA siglati con i Paesi coinvolti dall'Iniziativa, analizzando l'evoluzione degli stessi e le possibili insidie per la Cina. Si è esaminato il nuovo *Mauritius-China FTA* e l'*African Continental Free Trade Agreement* con lo scopo di esaltarne la formulazione e premiarla come ipotetica struttura degli accordi futuri. Infine si è dedicato spazio agli accordi di prestito siglati dalla *China Export Import Bank* e dalla *China Development Bank*, in particolar modo sottolineandone la gestione della riservatezza in parallelo alle richieste del quadro comune del G20.

In ultimo luogo, si è analizzato l'influenza delle Banche multilaterali di sviluppo nella definizione di progetti correlati alla Nuova Via della Seta. L'influenza della Cina, promotrice dell'*Asian Infrastructure Investment Bank* e parte della *New Development Bank* del gruppo dei BRICS, rappresenta motivo di indirizzo di vari progetti all'interno dei Paesi coinvolti dalla *Belt and Road*, molti dei quali in Africa. A tale proposito, sono state esaminate alcune operazioni di prestito sovrano in vari Stati dell'Africa. Infine, si è cercato di ipotizzare la creazione della *SCO Development Bank*, un nuovo progetto di banca di sviluppo all'interno dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, promosso dalla Cina ma oggetto di opposizione da parte della Russia. È possibile che gli eventi successivi all'invasione dell'Ucraina possano influenzare questa situazione?

L'impegno della Cina nelle nuove dinamiche commerciali e di investimento sarà senza dubbio determinante, e la *Belt and Road* potrà servire come banco di prova per la strategia cinese di acquisire una maggiore rilevanza economica a livello internazionale. Tuttavia, la BRI, proiettandosi nel lungo termine, presenta ancora diverse questioni aperte e risulta problematica sotto vari aspetti. In primo luogo, la definizione di una politica estera attenta risulta fondamentale, poiché un'iniziativa che coinvolge Paesi distanti e divisi dal punto di vista politico, culturale e socioeconomico presenta diverse potenziali problematiche di conflitto. In secondo luogo, l'attuale sistema di risoluzione delle controversie è ancora in fase di sviluppo, con difficoltà nell'adattare l'ICSID alle esigenze degli investimenti cinesi e l'istituzione nel 2018 della *China International Commercial Court*, con i suoi limiti di giurisdizione e competenza. In terzo luogo, gli accordi esistenti con i Paesi coinvolti, soprattutto quelli africani, presentano formule ormai superate, con la speranza che accordi come il *Mauritius-China FTA* e l'*African Continental Free Trade Agreement* possano fungere da esempio per il contenuto e l'integrazione regionale dei futuri trattati. Infine, la cooperazione multipolare tra le varie banche di sviluppo e l'istituzione di nuove banche sono oggetto di discussioni e progetti che potrebbero ampliare il pool di finanziamenti per i progetti legati alla BRI e aumentare la fiducia degli investitori privati. Si prospetta un futuro in cui la Cina sarà il principale attore nell'ordine economico internazionale, ma il successo di questo processo dipenderà dalla capacità della stessa nazione cinese di affrontare le sfide derivanti dalla *Belt and Road Initiative*. In questo contesto, il continente africano appare spettatore interessato delle manovre della Cina, con 153 miliardi di dollari provenienti da finanziatori cinesi diretti al settore pubblico africano nel ventennio 2000-2019 e nuovi progetti targati BRI in corso d'opera. La formula per cui agli investimenti proiettati allo sviluppo industriale del continente, l'Africa risponde concedendo accesso a lungo termine sulle proprie risorse, appare costituire da una parte un dialogo pacifico ad ambo le parti. D'altra parte, le preoccupazioni per la vulnerabilità del debito dei Paesi africani lasciano sperare in un processo di rivisitazione degli accordi bilaterali e multilaterali ad oggi in vigore, proiettandosi in un futuro di fitto dialogo, nuove opportunità per gli investitori e piena realizzazione del processo di liberalizzazione commerciale del continente africano.

BIBLIOGRAFIA

MONOGRAFIE

- ALDEN C., LARGE D., SOARES DE OLIVEIRA R. *China Returns to Africa: A Rising Power and a Continent embrace*, Londra, 2009.
- ALLAIN J., *A Century of International Adjudication: The Rule of Law and its Limits*, L'Aia, 2000.
- AMIGHINI A., *Towards a New Geography of Trade?*, in AMIGHINI E. (a cura di), *China's Belt And Road: A Game Changer?*, ed. I, Milano, 2017.
- ANDORNINO G.B., *China's new role on the world stage. Trends, issues, prospects*, in ZHANG L., BERETTA S. (a cura di), *Contemporary China through Eyes of Italian Experts*, in *China University of Political Science and Law*, Pechino, 2012.
- BAETENS F., *Preferential Trade and Investment Agreements and the Trade/Investment Divide: Is the Whole More Than the Sum of Its Parts?*, in HOFMANN R., SCHILL S., TAMS C. (a cura di), *The Rise of Preferential Trade and Investment Agreements: Bridging the Gap?*, Baden-Baden, 2013.
- BATH V., *One Belt One Road and Chinese Investment*, in WOLFF LUTZ-CHRISTIAN, XI CHAO (a cura di), *Legal Dimensions of China's Belt and Road Initiative*, Hong Kong, 2016.
- BEESON M., STUBBS R., *Routledge Handbook of Asian Regionalism*, ed. I, Londra, 2012.
- BERGÈRE M.C., *La Repubblica popolare cinese (1949-1999)*, Bologna, 2000.
- BOB D.E., *Asian Infrastructure Investment Bank: China as Responsible Stakeholder?*, ed. I, Washington D.C., 2015.
- CESARANO F., *Gli Accordi di Bretton Woods*, Roma-Bari, 2001.
- CHAISSÉ J., ALVISI M., *China's International Investment Strategy: Bilateral, Regional, and Global Law and Policy*, Oxford, 2019.
- CHERU F., *The Rise of China & India in Africa: Challenges and Opportunities and Critical Interventions*, ed. I, Londra, New York, 2012.
- CHOW G.C., *China's economic transformation*, in GARNAUT R., LIGANG S., FANG C. (a cura di), *China's 40 Years of Reform and Development: 1978-2018*, ed. I, Canberra, 2018.
- CHUWEN DAI A., *The International Investment Agreement Network under the "Belt and Road" Initiative*, in J. CHAISSÉ, J. GÓRSKI, *The Belt and Road Initiative*, Leiden, Boston, 2018.
- CLAPHAM A., *Brierly's Law of Nations*, ed. VII, Oxford, 2012.
- FARAH P.D., CIMA E., *China's Influence on Non-Trade Concerns in International Economic Law*, ed. I, Londra, New York, 2016.
- GILPIN R., *Guerra E Mutamento Nella Politica Internazionale*, Bologna, 1989.
- GÓRSKI J., *The Belt and Road Initiative. One Belt, One Road Initiative into a New Regional Trade Agreement: Implication to the wto Dispute Settlement System*, in S. KANG, J. CHAISSÉ (a cura di) *The Belt and Road Initiative*, Londra, 2018.
- GRIFFITH-JONES S., XIAOYUN L., SPRATT S., *The Asian Infrastructure Investment Bank: What Can It Learn From, and Perhaps Teach To, the Multilateral Development Banks?*, ed. I, Brighton, 2016.
- GUALBERTO DO NASCIMENTO L., *The Beijing Consensus and the New Silk Road in Africa: Chinese investments in new disputes of hegemony*, v.17 no.1, Belo Horizonte, 2020.
- GUO YOU W., *The period of Deng Xiaoping's reformation*, Pechino, 2015.
- HALPER S., *The Beijing Consensus: How China's Authoritarian Model Will Dominate the 21st Century*, New York, 2010.
- HASMATH R., HSU J., *The Chinese Corporatist State: Adaptation, Survival and Resistance*, New York, Oxford, 2013.
- HUANG J., ROZELLE S., *China's agriculture: Past failures, present successes and enabling policies*, in CHOW G.C., PERKINS D. (a cura di) *Routledge Handbook of the Chinese Economy*, Londra, 2014.

- HUAXIA G.M. LENTNER. *Paving the Silk Road BIT by BIT: An Analysis of Investment Protection for Chinese Infrastructure/Projects under the Belt & Road Initiative*, in KANG S., CHAISSE J. (a cura di), *The Belt and Road Initiative*, Leiden, Boston, 2018.
- KOTSCHWAR B., *Mapping Investment Provisions in Regional Trade Agreements: Towards an International Investment Regime?*, in ESTEVADEORDAL A., SUOMINEN K., TEH R. (a cura di), *Regional Rules in the Global Trading System*, Cambridge, 2009.
- KOWALSKI B. (a cura di), *Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia-Europe Relations*, ed. I, Łódź, 2019.
- KRUGMAN P.R., MELITZ M.J., OBSTFELD M., *Economia internazionale. 2, Economia monetaria internazionale*, ed. X, Milano, 2015.
- LIEBERTHA K., *Governing China: From Revolution Through Reform*, New York, 1996.
- MARRELLA F., *Manuale Di Diritto Del Commercio Internazionale*, Ed. II, Milano, 2020.
- MAURO M.R. *The Emergence of Sovereign Wealth Funds as New “Foreign Investors”: Problems and Perspectives*, in MAURO M.R., PERNAZZA F. (a cura di), *State and Enterprises*, ed. I, Torino, 2023.
- MAURO M.R., *Diritto Internazionale dell'Economia Teoria e Prassi delle relazioni economiche internazionali*, Napoli, 2019.
- MAURO M.R., *Istituzioni finanziarie internazionali e democrazia: alla ricerca di un nuovo multilateralismo*, in CAFARO S.(a cura di), *Beni e valori comuni nelle dimensioni internazionale e sovranazionale*. XXV Convegno. Lecce 24-25 settembre 2021, Napoli, 2022.
- MAURO M.R., PERNAZZA F., *General Introduction: State and Enterprise in the Global Market*, in ID. (a cura di), *State and Enterprise*, ed. I, Torino, 2023.
- MAURO M.R., *The EU-China Comprehensive Agreement on Investment: New Perspectives in the World of IIAs*, in BARONCINI E., ESPA I., MARCEDDU M.L., MULAS L., SALUZZO S. (a cura di), *Enforcement & Law-Making of the EU Trade Policy*, Bologna, 2022.
- METZLER L. A., *The Theory of International Trade*, in ELLIS H. S. (a cura di), *A Survey of Contemporary Economics*, Blakiston, Philadelphia, 1948.
- MORELLI M., *La Sentenza Internazionale*, Padova, 1931.
- NANWANI S., *The Belt and Road Initiative: an interface with multilateral development banks on international cooperation and global governance*, in CARRAI A.M., DEFRAIGNE J.C., WOUTERS J. (a cura di), *The Belt and Road Initiative and Global Governance*, Cheltenham, 2020.
- ODULARU G.O.A., HASSAN M., BABATUNDE M.A., *Fostering Trade in Africa: Trade Relations, Business Opportunities and Policy Instruments for fostering Africa's Trade*, 1° ed, 2020, Berlino.
- PEI, M., *China as a Cultural, Economic and Political Superpower*, Oxford, 2006.
- RAMO J.C., *The Beijing Consensus*, Londra, 2004.
- RANA P.B., JI X., *China's belt and road initiative: impacts on Asia and policy agenda*, Singapore, 2020.
- SAUVANT K.P., *China Moves the G20 towards an International Investment Framework and Investment Facilitation*, in CHAISSE J. (ed.), *China's International Investment Strategy: Bilateral, Regional, and Global Law and Policy*, Oxford, 2019.
- SHAN W., *China, BRI and International Dispute Resolution*, in SHAN W., ZHANG S. (a cura di), *China and International Dispute Resolution in the Context of the 'Belt and Road Initiative*, ed. II, Cambridge, 2021.
- SHAN W., SIMONS P., SINGH D., *Redefining Sovereignty in International Economic Law: Redefining Sovereignty in International Economic Law*, ed. I, Londra, 2008.
- SMOLAGA M. *Multilateral Development Banks as Instruments of EU-Asian Relations*, in SURYADINATA L., *The Rise of China and the Chinese Overseas : A Study of Beijing's Changing Policy in Southeast Asia and Beyond*, Iseas Yusof Ishak Institute, ed. I, Singapore, 2017.
- SVETLICINII A., *Sustainable Development and the New Development (BRICS) Bank: The Contribution of the BRICS Countries*, in PUPPIM DE OLIVEIRA J.A., JING Y. (a cura di), *International Development Assistance and the BRICS. Governing China in the 21st Century*, Singapore, ed. II, 2020.

- TUNG C.Y., WEN F., *China's Investment in Belt and Road Countries: An Industrial Perspective*, in SYED J., YING Y. (a cura di), *China's Belt and Road Initiative in a Global Context*, ed. I, Kaohsiung, Taipei City, 2019.
- U.S. Government Accountability Office (GAO), *Standard Chartered Research, China's Infrastructure Finance Commitments*, 2012, *Sub-Saharan Africa-Trends in U.S. and Chinese Economic Engagement*, GAO-13-199, Washington D.C., 2013.
- VON BERNSTOFF J., *The Public International Law Theory of Hans Kelsen: Believing in Universal Law*, Cambridge, 2010.
- WANG H., *The RCEP Investment Rules and China: Learning from the Malleability of Chinese FTAs*, in CHAISSE J. (a cura di), *China 'S International Investment Strategy: Bilateral, Regional, And Global Law And Policy*, Londra, 2019.
- WATERS J., *Unimpeded Trade in Central Asia – a Trade Facilitation Challenge*, in CHAISSE J., GÓRSKI J. (a cura di), *The Belt and Road Initiative*, Leida, Boston, 2018.
- XIJ., WEI L., CHUNBO W., *Xi Jinping Discorsi importanti al Belt and Road Forum for International Cooperation*, Pechino, 2017.
- XUGANG Y., RIZZI C., TETTAMANTI M., ZICCARDI F., GUO L., *China's Belt and Road: The Initiative and Its Financial Focus*, Singapore, 2018.
- ZENG K., *The Political Economy of Chinese Outward Foreign Direct Investment in "One-Belt, One-Road (OBOR)" countries*, in CHAISSE J. (a cura di), *China ' S International Investment Strategy: Bilateral, Regional, And Global Law And Policy*, Londra, 2019.
- ZOU K., *The Belt and Road Initiative and the Law of the Sea*, Leiden, Boston, 2020.

ARTICOLI

- ABGARYAN S., *EU-China Comprehensive Agreement on Investment in the Context of Chinese Bilateral Investment Treaty Program with the EU Countries*, in *Indian Journal of International Law*, 2018.
- ACKER K., BRÄUTIGAM D., HUANG Y., *Debt Relief with Chinese Characteristics*, in *China Africa Research Initiative Policy Brief*, 2020, no. 46.
- ACKER K., BRÄUTIGAM D., *Twenty Years of Data on China's Africa Lending*, in *Global Development Policy Center*, 2021.
- ARIS S., *A new model of Asian regionalism: does the Shanghai Cooperation Organisation have more potential than ASEAN?*, in *Cambridge Review of International Affairs*, 2009, vol. 22, n. 1.
- BAIZAKOVA I. K., *The Shanghai Cooperation Organization's Role in Countering Threats and Challenges to Central Asian Regional Security*, in *Russian Politics & Law*, 2013, Vol. 51, n. 1.
- BAIZAKOVA I.K., *The Shanghai Cooperation Organization's Role in Countering Threats and Challenges to Central Asian Regional Security*, in *Russian Politics & Law*, 2013, vol. 51, no. 1.
- BALDACCIO O., PICASSO A., NELLA S., *La Cina in medio oriente*, in *Centro studi internazionali*, 2007, n.67.
- BANDIERA L., TSIROPOULOS V., *A Framework to Assess Debt Sustainability under the Belt and Road Initiative*, in *Journal of Development Economics*, 2020, vol. 146.
- BANDURA N.W., *Financial Openness, Trade Openness and Financial Development: Evidence from Sub-Saharan Africa*, in *Development Southern Africa*, 2021.
- BEIBEI H., *et al. How Free Trade Agreement Affects the Success of China's Belt and Road Infrastructure Projects*, in *International Studies of Economics*, 2022.
- BERNT B., *Rethinking China's Engagement in Africa*, in *Sicherheit Und Frieden (S+F) / Security and Peace*, 2007, Vol.25, no. 3.
- BIN Y. YANG, T. XINQUAN, *Nuove tendenze e scelte strategiche nello sviluppo degli accordi di libero scambio in Cina nel contesto della contro-globalizzazione*, in *International Trade*, 2019.

- BRÄUTIGAM D., *Chinese Foreign Aid and Investment: Drivers, Trends and Regional Dynamics*, 2019.
- BRÄUTIGAM D., HWANG J., *China-Africa Loan Database Research Guidebook*, in *China-Africa Loan Database Research Guidebook*, 2020.
- BRÄUTIGAM D., TANG X., *China's Engagement in African Agriculture: "down to the Countryside*, in *The China Quarterly*, 2009, no. 199.
- BRÄUTIGAM D., WON K., 2020, *China, Africa, and Debt Distress: Fact and Fiction about Asset Seizures*, in *China Africa Research Initiative Policy Brief*, 2020, no. 47/2020.
- BRÄUTIGAM D., Y.HUANG, K. ACKER, *Debt Relief with Chinese Characteristics*, 2020.
- BROOKS S.G., WOHLFORTH, W., *The Rise and Fall of the Great Powers in the Twenty-First Century: China's Rise and the Fate of America's Global Position in International Security*, 2015/16, vol. 40. n. 3.
- BUCKLEY P.J., CLEGG L.J., CROCE A.R., LIU X., VOSS H., ZHENG P., *The determinants of Chinese outward foreign direct investment*, in *Journal of International Business Studies*, 2007, vol. 38, no.4.
- CAI C., *Outward Foreign Direct Investment Protection and the Effectiveness of Chinese BIT Practice*, in *Journal of World Investment and Trade*, 2006.
- CAI C., *Where Does China Stand: the Evolving National Treatment Standard in BITs?*, in *The Journal of World Investment & Trade*, 2012.
- CASAS I KLETT T., RAMON SERRANO O., *Free Trade Agreements as BRI's Stepping-Stone to Multilateralism: Is the Sino-Swiss FTA the Gold Standard?*, in *China's Belt and Road Initiative*, 2018.
- CERVONE E., *Structural Banking Reforms in the Age of the BRICS: Transatlantic Cooperation Within a Multilateral Framework*, in *The Journal of World Investment & Trade*, 2018, vol. 19, n. 3.
- CHAISSÉ J., KIRKWOOD J., *Chinese Puzzle: Anatomy Of The (Invisible) Belt And Road Investment Treaty*, in *Journal of International Economic Law*, 2020, vol. 23, no.1.
- CHAISSÉ J., POMFRET R., *The RCEP and the Changing Landscape of World Trade—Assessing Asia-Pacific Investment Regionalismo Next Stage'*, In *Law And Development Review*, 2018.
- CHAISSÉ J., *The Shifting Tectonics of International Investment Law: Structure and Dynamics of Rules and Arbitration on Foreign Investment in the Asia-Pacific Region*, in *George Washington International Law Review*, 2015, no.47.
- CHAISSÉ J., XU Q., *Conservative Innovation: The Ambiguities of the China International Commercial Court*, in *American Journal of International Law*, 2021, vol. 115.
- CHAN A.L., *Xi Jinping: Political Career, Governance, and Leadership, 1953-2018*, in *Oxford Academic*, 2022.
- CHANDRA N.K., *Legacy of Deng Xiaoping*, in *Economic and Political Weekly*, 1997, ed. 32, no. 13.
- CHAPONNIÈRE J.R., *Chinese aid to Africa, origins, forms and issues*, in VAN DIJK M.P. (a cura di), *The New Presence of China in Africa*, Amsterdam University Press, 2009.
- CHENG J.Y.S., *China's "One Belt, One Road" Initiative and Its Implications for Sino-African Investment Relations*, in *Transnational Corporations Review*, 2016, vol. 8, no. 3.
- CHENG J.Y.S., *The Shanghai Co-operation Organisation: China's Initiative in Regional Institutional Building*, in *Journal of Contemporary Asia*, 2011, vol. 41, no. 4.
- CHUNG C., *China and the Institutionalization of the Shanghai Cooperation Organization*, in *Problems of Post-Communism*, 2006, Vol. 53, No. 5.
- CLARKE M., *The Belt and Road Initiative: China's New Grand Strategy?*, in *Asia Policy*, 2017, no. 24.
- COHEN T., SCHNEIDERMAN D., *The Political Economy of Chinese Bilateral Investment Treaty Policy*, *The Chinese Journal of Comparative Law*, 2017.
- COLINO S.M., *The Internationalization of China's Foreign Direct Investment Laws*, in *Social Science Research Network*, 2021.
- COOPER A.F., *The BRICS' New Development Bank: Shifting from Material Leverage to Innovative Capacity*, in *Global Policy*, 2017, vol. 8, no. 3.

- COTULA L., WENG X., MA Q., REN P., *China-Africa investment treaties: do they work?*, in *International Institute for Environment and Development*, 2016.
- CROWLEY M.E., *The limited scope of the cargo liability regime covering carriage of goods by sea: The multimodal problem*", in *Tulane Law Review*, 2004.
- DAVID M., *BRI Risk Mitigation and Dispute Resolution Options in the Coming Decade*, in *Decennio Asian Legal Business*, 2019.
- DAVIES A., *La Cina e la fine della povertà in Africa - Verso un mutuo vantaggio?*, in *Organizzazione svedese per l'aiuto allo sviluppo*, 2007.
- DAVIES M., *How China Is Influencing Africa's Development*, in *OECD Development Centre, nella sezione Background Paper*.
- DEVONSHIRE-ELLIS C., *How China Structures the Terms & Conditions for Its Belt & Road Loans*, in *Silk Road Briefing*, 2021.
- DOLZER R., SCHREUER C., *Principles of International Investment Law*, in *Oxford Academic Journal*, 2012.
- DREHER A., FUCHS A., *Aiuto canaglia? Un'analisi empirica dell'allocazione degli aiuti della Cina*, in *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D'économique*, 2015, vol. 48, n. 3.
- DUGGAN N., LADINES AZALIA J.C., *From Yekaterinburg to Brasilia: BRICS and the G20, road to nowhere?*, in *Revista Brasileira de Política Internacional*, 2020, vol. 63, n. 1.
- EHIZUELEN M.M., HODAN O.A., *Sustaining China-Africa Relations*, in *Asian Journal of Comparative Politics*, 2017, vol. 3, no. 4.
- FAROLE T., ET AL., *Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Directions Trade*, 2011.
- FAROOQ M.S., FEROZE N., TONG KAI L., *An Analysis of China and Africa Relations with Special Focus on "One Belt and One Road*, in *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 2019, vol. 75, no. 3.
- FATILE J.O., AFEGBUA I.S., EJALONIBU G.L., *New Global Financial Order and Promotion of Asian Infrastructural Investment Bank (AIIB): Opportunities and Challenges for Africa*, in *African online Scientific Information Systems*, Vol. 4, No 1.
- FAUDE B., PAŘÍZEK M., *Contested Multilateralism as Credible Signalling: Why the AIIB Cooperates with the World Bank*, in *E-International Relations*, 2020, su www.semanticscholar.org.
- FELDMAN M., MONARDES VIGNOLO R., CHIFFELLE C. R., *The Role of Pacific Rim FTAs in the Harmonisation of International Investment Law: Towards a Free Trade Area of the Asia-Pacific*, in *International Centre for Trade and Sustainable Development and World Economic Forum* 2016, 2016.
- FU Y., EGUEGU O., *Mappatura del futuro delle relazioni Cina-Africa: in che modo il continente può trarne vantaggio*, in *Istituto sudafricano per gli affari internazionali*.
- GALLAGHER N., *Role of China in Investment: BITs, SOEs, Private Enterprises, and Evolution of Policy*, *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 2016, vol. 31, no. 1.
- GELPERN A., HORN S., MORRIS S., PARKS B., TREBESCH C., *How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments*, in *Economic Policy*, 2022.
- GHOSSEINN T., HOEKMAN B., SHINGAL A., *Public Procurement in the Belt and Road Initiative*, 2018, Banca Mondiale, sezione *Discussion Paper*.
- GOBAREVA Y., ET AL. *The SCO Banks: Goals and Prospects of Development in the Digital Space*, in *Advances in Economics, Business and Management Research*, 2019, vol. 107.
- GU B., *Chinese Multilateralism in the AIIB*, in *Journal of International Economic Law*, 2017.
- GU J., CAREY R., *China's Development Finance and African Infrastructure Development*, in *China-Africa and an Economic Transformation*, 2019.
- GULIEV I., et al., *The Role of AIIB and NDB in the Development of the Asian Finance*, in *Proceedings of the 2019 International Conference on Contemporary Education and Society Development*, 2019, su www.atlantis-press.com.

- GUOCANG H., *China's Open Door Policy, 1978-1984*, in *Journal of International Affairs*, 1986, vol. 39, no. 2.
- GURARA D., PRESBITERO A., SARMIENTO M., *Borrowing Costs and The Role of Multilateral Development Banks: Evidence from Cross-Border Syndicated Bank Lending*, in *IMF Working Paper*, 2018, Vol. 18. No. 263.
- HALLAND H. *et al.*, *Resource Financed Infrastructure: A Discussion on a New Form of Infrastructure Financing*, in *World Bank*, 2014.
- HANAUER L., MORRIS L.J., *How China-Africa Relations Have Developed*, in *Chinese Engagement in Africa: Drivers, Reactions, and Implications for U.S. Policy*, 2014.
- HENG W., *The Belt and Road Initiative Agreements: Characteristics, Rationale, and Challenges*, in *World Trade Review*, 2021, vol. 20, no. 3.
- HILLMAN J., *Three Approaches to fixing the world trade organization's appellate body: the good, the bad and the ugly?*, in *Institute of International Economic Law Georgetown University Law Center*, 2018, su www.law.georgetown.edu.
- HOOIJMAAIJERS B., *The BRICS Countries' Bilateral Economic Relations, 2009 to 2019: Between Rhetoric and Reality*, in *SAGE Open*, 2021, vol. 11, n. 4.
- HOOIJMAAIJERS B., *The Internal and External Institutionalization of the BRICS Countries: The Case of the New Development Bank*, in *International Political Science Review*, 2021, Vol. 43, n. 4.
- HOOIJMAAIJERS B., *Understanding Success and Failure in Establishing New Multilateral Development Banks: The SCO Development Bank, the NDB, and the AIIB*, in *Asian Perspective e Johns Hopkins University Press*, 2021, Vol. 45, n. 2.
- HORN S., *et al.* *China's Overseas Lending*, in *Journal of International Economics*, vol. 133, 2021.
- HORN S., *et al.* *Nber Working Paper Series China's Overseas Lending*, in *National Bureau Of Economic Research*, 2019.
- HORN S., MAVROIDIS P.C., SAPIR A., *Beyond the WTO? Un'anatomia degli accordi commerciali preferenziali tra UE e USA*, 2010, no. 3.
- HUANG J., *Reciprocal Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in China: Promising Developments, Prospective Challenges and Proposed Solutions*, in *Nordic Journal of International Law*, 2019, ed. I, n. 88.
- HUANG J., *Silk Road Economic Belt: Can Old BITs Fulfil China's New Initiative?*, in *World Trade Journal*, 2016, vol. 50, n. 4.
- HUCHET, J.F., *The Economic Legacy of Deng Xiaoping*, in *China Perspectives*, 1997, N. 11.
- HURLEY J., MORRIS S. G. PORTELANCE, *Examining the Debt Sustainability Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective*, in *CGD Policy Paper*, 2018, no.121.
- Institut de Droit International, 18th Commission, Legal Aspects of Recourse to Arbitration by an Investor Against the Authorities of the Host State Under Inter-state Treaties, Tokyo Session.*
- Institute of Developing Economies, The Role of China's Financial Institutions - China in Africa - AGE (African Growing Enterprises)*, in *Institute of Developing Economies*, 2010.
- JACKSON J. H., HUDEC R. E., DAVIS D., *The Role and Effectiveness of the WTO Dispute Settlement Mechanism [with Comments and Discussion]*, in *Brookings Trade Forum*, 2000.
- JIAXIANG H., HUANG J., *Dispute Resolution Mechanisms and Organizations in the Implementation of "One Belt, One Road" Initiative: Whence and Whither*, in *SSRN Electronic Journal*, 2018.
- JIN S., *Do Higher-Quality Regional Trade Agreements Improve the Quality of Export Products from China to "One-Belt One-Road Countries?*, in *Asian Economic Journal*, 2021, vol. 35, no. 2.
- JIN S., *et al.*, *Does the Belt And Road initiative reshape China's outward Foreign Direct Investment in Asean? Shifting motives of state-owned and private-owned enterprises*, in *The Singapore Economic Review*, 2020, vol. 66, no. 1.
- JING-DONG Y., *Il ruolo della Cina nell'istituzione e nella costruzione dell'Organizzazione della cooperazione di Shanghai*, in *Journal of Contemporary China*, 2010, vol. 19, No. 67.
- JINGZHOU T., ZHONG M., *Resolving Disputes in China: New And Sometimes Unforeseeable Developments*, 2020.

- JINJING Z., LEE J., *The Belt and Road Initiative, Asian Infrastructure Investment Bank, and the Role of Enterprise Heterogeneity in China's Outward Foreign Direct Investment*, in *Post-Communist Economies*, 2020, vol. 33, no. 4.
- JINJING Z., LEE J., *The Belt and Road Initiative, Asian Infrastructure Investment Bank, and the Role of Enterprise Heterogeneity in China's Outward Foreign Direct Investment*, in *Post-Communist Economies*, 2021, vol. 33, n. 4.
- KACZMAREK F., *African Dimension of the Belt and Road Initiative*, in *Przegląd Strategiczny*, 2019, no. 12.
- KAMAL M. A., ULLAH A., ZHENG J., ZHENG B., XIA H., *Natural resource or market seeking motive of China's FDI in asia? New evidence at income and sub-regional level*, in *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 2019, Vol. 32, n. 1.
- KOBAYASHI S., et al., *The Three Reforms, in China: Progress and Outlook*, in *Japan Research Institute*, 1999, Vol. 1, no. 45.
- KONG Q., *Bilateral Investment Treaties: the Chinese Approach and Practice*, in *Asian Yearbook of International Law*, 1998-1999.
- KOROMA S., *Towards an African Common Market for Agricultural Products*, in *FAO Papers*, 2008.
- LAIDLER D., *Fabricating the Keynesian Revolution*, in *Journal of Economic Literature*, 1999, Vol. 37, n. 4.
- LAKATOS C., SILLA C., WALMSLEY T., *Investment Creation and Diversion Effects of the ASEAN-China Free Trade Agreement*, in *Economic Modelling*, 2012, vol. 29, no. 3.
- LAWTHER L., *Why African Countries Are Interested in Building Agricultural Partnerships with China: Lessons from Rwanda and Uganda*, in *Third World Quarterly*, 2017, vol. 38, no. 10.
- LEVINE M., *Towards a Fourth Generation of Chinese Treaty Practice*, in *China's International Investment Strategy*, 2019.
- LISIMBA F., *China and Africa: What Trade and Investment—Commercial Interests and Two-Way Trade between China and Resources-Rich Developing Countries (RRDCs) and Non-Resources-Rich Developing Countries (Non-RRDCs) in Africa*, in *China's Trade and Investment in Africa*, 2020.
- LY B., *The Nexus of BRI and Internationalization of Renminbi (RMB)*, in *Cogent Business & Management*, 2020, vol. 7, no. 1.
- MAERESERA E., TAURAI C., *BRICS Development Bank: A new model for Africa*, in *African Forum And Network On Debt And Development, Policy Briefing*, 2013.
- MANJIAO B., *Addressing Sustainable Development Concerns through IIAs*, in *China's International Investment Strategy*, 2019.
- MARKUSEN J., MASKUS K.E., *Discriminating among Alternative Theories of the Multinational Enterprise*, in *Review of International Economics*, 2002, vol. 10, no. 4.
- MISHRA A., *Asian Infrastructure Investment Bank: An Assessment*, in *India Quarterly*, 2016, n.72, vol.2.
- MORRIS S., et al., *Chinese and World Bank Lending Terms: A Systematic Comparison across 157 Countries and 15 Years*, in *Center for Global Development*, 2020,
- NAUGHTON B., *China's Distinctive System: Can it be a Model for Others?*, in *Journal of Contemporary China*, 2010, 19(65).
- NAUGHTON, B., *Deng Xiaoping: The Economist*, in *The China Quarterly*, 1993, no. 135.
- NEGRI S., *La nozione di danno nella Convenzione di Montreal: la giurisprudenza alla prova di nuovi scenari*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, n. 2.
- NGWENYA S., LEMA A.R., *University, Stanford, Africa: il caso della comunità dell'Africa orientale*, in *The Stanford International Policy Review*, 2019.
- NORTON P.M., *China's Belt and Road Initiative: Challenges for Arbitration in Asia*, 2018, in *Pennsylvania Asian Law Review*, 2018, vol.1, no.13.
- of the Belt and Road Initiative*, in *Przegląd Strategiczny*, 2019, no. 12.
- ONJALA J., *Chinese Direct Investments in Africa: Motivations and Environmental Implications*, in *Georgetown Journal of International Affairs*, 2016, vol. 17, n. 1.

- OZARNOV R., *Analyzing the financial and banking cooperation among Russia and the SCO member states*, in *Национальная безопасность*, n. 1, 2023.
- PANARO A., FERRARA O., *Gli Investimenti Cinesi Lungo La Nuova Via Della Seta Marittima: Il Ruolo Dell'asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, in *Rivista Di Economia E Politica Dei Trasporti*, 2017, n° 3, art. 1.
- PATHIRANAGE H.S.K, XIAO H, LI W., *The impact of institutional distance on sustainable investment: evidence from China's Belt and Road Initiative*, in *Nankai Business Review International*, 2020, Vol. 11, No. 4.
- PERKINS D., *Reforming China's Economic System*, "Journal of Economic Literature", in *American Economic Association*, 1988, vol. 26.
- PERKINS D., *Reforming China's Economic System*, "Journal of Economic Literature", in *American Economic Association*, 1988, vol. 26.
- PERRY J.E., *Studying Chinese Politics: Farewell to Revolution?*, in *The China Journal*, 2007, vol. 57.
- PITTMAN R., *Chinese railway reform and competition: lessons from the experience in other countries*, in *Journal of Transport Economics and Policy*, 2004.
- RAIMONDI P., *Il Programma Dei BRICS per La Costruzione Di Un Nuovo Ordine Mondiale*, in *Rivista Di Studi Politici Internazionali*, 2016, Vol. 83, no. 1.
- RAMASWAMY M.P., *The impact of the new Chinese Foreign Investment Law 2019 on the administrative legal system governing foreign investments and implications for the investment relations with Lusophone Markets*, in *Juridical Tribune*, 2019.
- SAICH T., *The Rise and Fall of the Beijing People's Movement*, in *The Australian Journal of Chinese Affairs*, 1990, no. 24.
- SCHIERE R., *China and Africa: An Emerging Partnership for Development?*, *An overview of issues*, in *Working Paper for African Development Bank Group*, 2020.
- SCHILL S.W., *MFN Clauses as Bilateral Commitments to Multilateralism: A Reply to Simon Batifort and J. Benton Heath*, in *The American Journal of International Law*, 2017, no. 4.
- SCHOLL A., *Debt Relief for Poor Countries: Conditionality and Effectiveness*, *Working Paper Series of the Department of Economics, University of Konstanz 2013-23*, Department of Economics, University of Konstanz, 2013.
- SERIKKALIYEVA, AMIRBEK A., BATMAZ E. Ş., *La diplomazia istituzionale cinese verso il Kazakistan: La SCO e la Nuova Iniziativa della Via della Seta*, in *Insight Turkey*, 2018, 20(4).
- SHAN W., GALLAGHER N., *Commentaries on Selected Model Investment Treaties*, 1° ed., in *Oxford University Press*, 2013.
- SHELEPOV A., ANDRONOVA A., *Engagement between the New Development Bank and Other Development Banks: A Formal Basis for Future Cooperation*, in *International Organisations Research Journal*, 2018, vol. 13, no. 1.
- SHI J., HU X., LI Y., FENG T., *Does the belt and road initiative reshape china's outward foreign direct investment in asean? Shifting motives of state-owned and private-owned enterprises*, in *The Singapore Economic Review*, 2021, Vol. 66, n. 1.
- STOLTENBERG C.D., *China's Special Economic Zones: Their Development and Prospects*, in *Asian Survey*, 1984, vol. 24, no. 6.
- SULTAN B., *China's Role in BRICS & Relevance to GCC-China Relations: Complementarities & Conflicting Interests*, in *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 2016, vol. 10, no. 2.
- SUN J., *Do Higher-Quality Regional Trade Agreements Improve the Quality of Export Products from China to "One-Belt One-Road" Countries?*, in *Asian Economic Journal*, 2021, vol. 35, no. 2.
- SZE WAN CHAN D., *Asymmetric bargaining between Myanmar and China in the Myitsone Dam controversy: social opposition akin to David's stone against Goliath*, in *The Pacific Review*, 2017, Vol. 30, n. 5.

- SZE WAN CHAN D., *China's diplomatic strategies in response to economic disputes in Myanmar*, in *International Relations of the Asia-Pacific*, 2017, Vol. 20, n. 2.
- TAYLOR I., *Sino-African Relations and the Problem of Human Rights*, in *African Affairs*, 2008, vol. 107, no. 426.
- TISDELL C., *Economic Reform and Openness in China: China's Development Policies in the Last 30 Years*, in *Economic Analysis and Policy*, 2009, vol. 39, no. 2.
- TLEULINA A., *Development Of Cooperation Between Central Asian Countries And China In Accordance With The "Economic Belt Of Silk Road*, in *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 2020.
- TÜTER M., *China's Strategies Towards Institutional Reform: Creation of the AIIB and Its Development Success*, in *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 2019, ed. IV, vol. 2.
- TZOGOPOULOS N., *The "Belt and Road" Initiative*, in *Greece, Israel, and China's "Belt and Road" Initiative (Begin-Sadat Center for Strategic Studies)*, 2017.
- VAN HOEYMISSEN S., *Regional Organizations in China's Security Strategy for Africa: The Sense of Supporting in African Solutions to African Problems*, in *Journal of Current Chinese Affairs*, 2011, vol. 40, no. 4.
- WANG H., *New Multilateral Development Banks: Opportunities and Challenges for Global Governance*, in *Global Policy*, 2017, vol. 8, no. 1.
- WANG Y., *The New Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank: China's Ambiguous Approach to Global Financial Governance*, in *Development and Change*, Institute of Social Studies, Aia, 2019, vol. 50, no. 1.
- WEIDONG L., et al. *Financing the Belt and Road Initiative*, in *Eurasian Geography and Economics*, 2020, vol. 61, no. 2.
- WU H., LI J., *A Strategy for Security in East Asia: L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai Organization*, in *New Delhi: Social Science Literature Press Co.*, 2013.
- WU K., ZHONG LI M., *Ad Hoc Arbitration in China: Is It a Possibility and a Good Choice in the Post-Amendment Era?*, in *Jusmundi*, 2022, su www.jusmundi.com.
- XIAODAN Z., YAN W., *Forty-Years of the Modernization of Chinese Socialist Legality: Strategy, Lacuna, and Outlook*, in *German Law Journal*, vol. 23, no. 5, 2022.
- XIAOXI Z., DALY K., *The Determinants of China's Outward Foreign Direct Investment*, in *Emerging Markets Review*, 2011, vol. 12, n. 4.
- XU C., *The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development*, in *Journal of Economic Literature*, 2011, vol. 49, no. 4.
- YANG E. YI. *China's Strategic Narratives in Global Governance Reform under Xi Jinping*, in *Journal of Contemporary China*, 2020.
- YEUNG H.W., LIU W., *Globalizing China: The Rise of Mainland Firms in the Global Economy*, 2008, Vol. 49, no. 1.
- ZHAO J., JONGCHUL L., *Technological Innovation Policy and Chinese Heterogeneity Enterprises' Outward Foreign Direct Investment*, in *International Journal of Emerging Markets*, vol. 1, 2021.
- ZHAO, S., *The China Model: Can it Replace the Western Model of Modernization?*, in *Journal of Contemporary China*, 2010, no.19.
- ZHIPENG H., ZHAO J., *A China-Led Comprehensive Dispute Settlement Mechanism for the Belt and Road Initiative: Is It Too Early?*, in *Asia Pacific Law Review*, 2021, vol. 29, no. 1.
- ZHUANGZHI S., *New and Old Regionalism: The Shanghai Cooperation Organization and Sino-Central Asian Relations*, in *The Review of International Affairs*, 2007, Vol. 3, n. 4.

ALTRI CONTRIBUTI

- ALTRECONOMIA, *La Banca mondiale lascia il progetto dell'oleodotto Ciad-Camerun*, in *Altreconomia*, 2008, su www.altreconomia.it.
- AMIGHINI A., *Chi Finanzia La BRI?*, su *ISPI*, 2020, su www.ispionline.it.
- ANDORNINO G.B., *The evolution of China's foreign policy since the Deng era*, presentato al *China Center for Contemporary World*, 2013.
- AsiaNews.it. *Lanterne Rosse Premier Li: Pechino Guarda al Mercato. Ma Gli Imprenditori Scomodati Continuano a Sparire*, in *asianews.it*, 2019, su www.asianews.it.
- AUYEZOV O., *Kazakhstan Expands China Oil Pipeline Link*, 2009, in *Reuters*, su www.reuters.it.
- BABONES A., *China's AIIB Expected to Lend \$10-15B a Year, but Has Only Managed \$4.4B in 2 Years*, in *Forbes*, 2018, su www.forbes.com
- BAGLIONI M., *Disuguaglianza e crescita: il ruolo delle Township and Village enterprises. Tesi in Scienze Economiche Statistiche e Sociali*, Università Luigi Bocconi, Milano Corso di laurea in Scienze Economiche Statistiche e Sociali 2003
- BARBUTO F., *La via cinese per l'Africa: Beijing Consensus e investimenti*, in *Centro studi internazionali*, 2016, su www.cesi.org.
- BARDELLA F., *Il ruolo della Belt and Road Initiative (BRI) nella storia del Partito Comunista Cinese: passato, presente e futuro*, in *Torino World Affairs Institute*, consultabile online sul sito www.twai.it.
- BATIFORT S., BENTON HEATH J., *The practice under the North-American Free Trade Agreement (NAFTA, The New Debate on the Interpretation of MFN Clauses in Investment Treaties: Putting the Brakes on Multilateralization*, in *Cambridge University Press*, 2018, su www.cambridge.org.
- BERGER A., *Il nuovo programma di trattato bilaterale sugli investimenti della Cina*, in *Istituto tedesco per lo sviluppo (DIE)*, Documento preparato per la conferenza biennale 2008 dell'*American Society of International Law International Economic Law Interest Group (ASIL IELIG)* "The Politics of International Economic Law: The Next Four Years", Washington DC, 14-15 novembre 2008.
- BLAGOV S., *Shanghai Cooperation Organisation Eyes Economic, Security Cooperation*, in *Eurasia Daily Monitor: The Jamestown Foundation*, 2005, su www.jstor.org.
- Bloomberg*, "China Adds \$20 Billion of Japanese Bonds to Its Huge Hoard", 2020
- BROWN, C.D., *China's Great Leap Forward*, in *The Journal of Asian Studies*, 2012, consultabile online in www.asianstudies.org
- CACCAVIELLO G., *Cina 1978-2018: da Deng a Xi ha vinto l'abbraccio al capitalismo*, in *Sole 24 ore*, 2018.
- CAI A., *Understanding China's Belt and Road Initiative*, in *Lowy Institute*, su www.lowyinstitute.org.
- CALAMITA M.R., *Dalla "Via della seta" alla Belt and Road Initiative: analisi dei contenuti e della vincolatività giuridica del MoU Italia-Cina*, in *Saggi – DPCE online*, 2019, consultabile online su www.dpce.org.
- CALCHI NOVATI G.P., MONTANINI M., *L'Unione africana e il ruolo dei Paesi leader di fronte alle crisi regionali*, in *Ispi*, 2013, su www.ispi.it.
- Camera di Commercio Cantone Ticino, *AFCFTA: l'Accordo di libero scambio nel Continente africano*, in *Tematiche Internazionali Camera di Commercio Cantone Ticino*, 2021, su www.ccti.ch.com
- CANN R., *Deng Xiaoping's 'Special Economic Zones': A New Model of Development*, in *Journal of Contemporary China*, 1997.
- CAPUTO M.A., et al. *L'influenza Del Private Equity Sulle Dinamiche Industriali Delle Imprese Partecipate*, Dipartimento Di Economia E Direzione Delle Imprese, Tesi in *Dinamiche Industriali*, Luiss, 2018.
- CELLAMARE D., BAHILI N., *La penetrazione cinese in Africa*, *Istituto Di Studi Politici San Pio V Roma*, 2013, su www.academia.edu.
- CHASSE J., *Conservative Innovation: The Ambiguities of the China International Commercial Court*, in *American Journal of International Law Unbound*, 2021.

- CHANGDEHARI A., 一带一路之PPP公私 合营项目炼金术 - 丝绸之路是由黄金铺 成的吗? (*Belt and Road PPP Alchemy - La Via della Seta è lastricata d'oro?*), in *One Belt One Road Guide Mandarin-Dentons*, 2018, su www.dentons.com.
- CHIBBER A., *China's One Belt One Road Strategy: The New Financial Institutions and India's Options*, 2017, su www2.gwu.edu.
- COLONNA, R., *Cos'è il socialismo con caratteristiche cinesi?*, in *Centro studi di Geopolitica e relazioni internazionali*, consultabile online nel sito www.geopolitica.info.
- COOLEY A., *What's next for the Shanghai Cooperation Organization?*, in *TheDiplomat.com*, 2018, su www.thediplomat.com.
- Corno Africa, *Impegno per La Pace al Primo Forum Con La Cina in Rivista Africa*, 2022, su www.africarivista.it.
- COSTANTINI E.M., *La Disciplina Degli Investimenti Diretti Esteri (IDE): Dall'open Door Policy Alla New Foreign Investment Law in Cina*, Tesi luiss, 2021, pp. 116, su www.tesi.luiss.it.
- CUTHBERT N., *PPP Alchemie is the Silk Road Paved in gold?*, in *Dentons*, 2018, su www.dentons.com.
- D'ANDREA C.D., *Investire in Cina – Guida pratica*, su Milano Finanza, 2018.
- DAVIES E., FOO T. ET AL., *China-Proposes-New-Foreign-Investment-Law*, in *Briefing Note Clifford Chance*, su www.cliffordchance.com.
- DE GHETTO K., GRAY J.R., KIGGUNDU M.N., *L'agenda del sindacato africano 2063: aspirazioni, sfide e opportunità per la ricerca manageriale*, in *Africa Journal of Management*, 2016.
- DREHER A., FUCHS A., PARKS B., STRANGE A., TIERNEY M. J., *Aid, China and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset*, in *American Economic Journal: Economic Policy*, forthcoming, 2021.
- DUESTERBERG T., *The Mixed Record of China's Belt and Road Initiative*, in *Aspenia Online*, 2022, su www.aspeniaonline.it.
- ERASMUS G., *How will the AfCFTA be established and its Legal Instruments be implemented?*, in *Tralac*, 2018, su www.tralac.org.
- FABBRI V., *The China-Angola Honeymoon Is Over, Is Africa Listening?*, in *Geopolitica.info*, 2022, su www.geopolitica.info.
- FANG Z., *The Financing of China's Infrastructure Development: A Study of the China Development Bank*, in *Journal of Asian Economics*, 2012.
- FASULO F., *Nuovo Ordine Globale: Nel Cantiere Dei BRICS*, in *ISPI*, 2022, su www.ispionline.it.
- Financial Times*, "China steps up Congo mining investment with \$1.4bn deal", 2019
- Financial Times*, "Ivory Coast secures \$1.5bn loan from China Cexim Bank", 2019
- FOSTER V., BUTTERFIELD W., CHEN C., PUSHAK N., *Building Bridges: Il crescente ruolo della Cina Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa*, in *World Bank*, Washington, D.C., 2008, su www.blogs.worldbank.org.
- FRENCH G., *Guest Post: How Asia Should Pay for \$11tn in Infrastructure Needs*, in *Financial Times*, su www.ft.com.
- GABUEV A., *Taming the Dragon: How Can Russia Benefit from China's Financial Ambitions in the SCO?*, in *Carnegie Moscow Center*, 2015, su www.carnegie.ru.
- GARCIA J., *Le Banche Di Sviluppo per La Transizione*, in *ISPI*, 2022, su www.ispi online.it.
- GHISELLI A., FARDELLA E., *Cina. Il Mediterraneo nelle nuove Via della Seta*, n. 132, in *Osservatorio di politica internazionale*, 2017, pp.13.
- GIOVINE M., *Clausole Di Riservatezza Negli Accordi Commerciali*, in *Valla & Associates, Inc.*, su www.it.vallalaw.com.
- GIWA F., *The New Development Bank and Multilateral Trade Facilitation Agreements on BRICS*, in *Management and Economics Research Journal*, vol. 6, 2020, p. 1, su www.researchgate.net.
- GODWIN N., *Beyond China's Year of Africa*, in *China Dialogue*, 2007, su www.chinadialogue.net.
- GUANG P., *A New Diplomatic Model: A Chinese Perspective on the Shanghai Cooperation Organization*,

- HAO Z., *探索上海合作组织 区域金融合作的新路径* (Esplorare nuovi percorsi per la cooperazione)
- HE J., *Leveraging the BRI China should Raise the Right to Speak in Resolving International Commercial Disputes*, in *The 21st Century Business Herald*, 2016, su www.finance.sina.com.cn.
- HONG L., *Dinamiche dell'internazionalizzazione e degli investimenti esteri: strategie delle società cinesi*, in *The China Quarterly*, 2006;
- HORN S., REINHART C.M., TREBESCH C., *China's Overseas Lending*, Working Paper No. 26050, 2019.
- HUAQIN L., *La cintura economica della Via della Seta apre nuove opportunità di cooperazione internazionale*, in *Guangming Daily*, 2014, su www.guangming.com.my.
- HUIZHE N., *Chinese SOEs Accelerate Participation in BRI Construction*, in *Belt and Road Portal*, 2018, su www.eng.yidaiyilu.gov.cn.
- HUO Z., *Two Steps Forward, One Step Back: A Commentary on the Judicial Interpretation on the Private International Law Act of China*, 2013,
- HURLEY J. et al., *Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective*, CGD Policy Paper 121 Marzo 2018, in *Center for Global Development*.
- IGBINOBA E., *China's economic slowdown: assessment and implications for Africa*, in *Centre for Chinese Studies. Policy Briefing*, 2016, su www.scholar.sun.ac.za.
- International Monetary Fund, Is The African Continental Free Trade Area A Game Changer For The Continent?*, in *Regional Economic Outlook, Sub-Saharan Africa*, 2019, su www.imf.org.
- International Monetary Fund, Report "Local Government Debt in China: A Critical Review of the Local Government Financing Platforms"*, 2016,
- International Monetary Fund. World Economic Outlook, October 2014: Legacies, Clouds, Uncertainties*. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2014.
- Invesco, *Nuova Via Della Seta, La Belt & Road Initiative*. 2018. su www.invesco.it.
- JINMEI L., CGTN, *SCO Development Bank: Prospects of the SCO Development Bank*, in *News CGTN*, 2018, su www.news.cgtn.com
- KU H., *The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Enigma*, in *SSRN Electronic Journal*, 2015, su www.researchgate.net.
- KYNGE J., *Chinese Overseas Lending Dominated by One Belt, One Road Strategy*, su *Financial Times*, 2015, su www.financialtimes.com.
- LI X., ZENG K., *Beijing Is Counting on Its Massive Belt and Road Initiative: But Are Chinese Firms on Board?*, in *Washington Post*, 2019, su www.washingtonpost.com
- LIKANG W., *中国驻南非大使：中非共建“一带一路”实现共赢发展 - 中国一带一路网*, 2018, su www.yidaiyilu.gov.cn.
- LIN J.Y., *Industry transfer to Africa good for all*, in *China Daily*, 2015, su www.chinadaily.com.cn.
- LION E., *Le Zone Economiche Speciali in Cina e a Taiwan come motori per lo sviluppo economico: un confronto*, tesi di laurea Corso di Laurea magistrale in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea, Università Ca' Foscari, 2014.
- LOSSANI M., *Gli Effetti Economici Delle Sanzioni Imposte Alla Russia: Una Prima Valutazione*, in *SIDIBlog*, 2022, su www.sidiblog.org.
- LUI K., *China issues new framework for foreign aid*, in *Pinsent Masons*, 2021, su www.pinsent-masons.com.
- LUI K., *Chinese finance: banking with Chinese lenders*, in *Pinsent Masons*, 2020, su www.pinsent-masons.com.
- LUI K., YUNNAN C., *The Evolution of China's Lending Practices on the Belt and Road Emerging Analysis*, in *Pinsent Masons*, 2021, su www.pinsentmasons.com.
- MAASHO A., *Ethiopia Signs Djibouti Railway Deal with China*, in *Reuters*, 2015, su www.reuters.com
- MALLE S., *Profili Macroeconomici Della Cina*. in *Il Politico*, vol. 71, N. 3, 2006, pp. 194–216, consultabile online su www.jstor.org.
- MAPONYA C., *Cina e Africa unite da un destino comune*, su *Quotidiano del Popolo Online*, 2016.

- MBEKI T., *Underdevelopment in Sub-Saharan Africa, the Role of the Private Sector and Political Parties*, in *Cato Foreign Policy*, 2005, su www.object.cato.
- McKinsey & Company, *China's One Belt, One Road: Will it reshape global trade?*, 2016, su www.mckinsey.com
- MENG L., *习近平同埃及总统塞西会谈 中埃签署共建“一带一路”合作文件 - 中国一带一路*, 2016, su www.yidaiyilu.gov.cn.
- Merics, *XI's Call for Common Prosperity Signals a New Period of Populism, State Regulation and Interventionism*, in *Merics*, 2021, su www.merics.org.
- MESTRAL A., *Dispute settlement under the WTO and RTAs: an uneasy relationship*, in *Journal of international Economics*, 2013.
- MING Y., *商务合同中的保密条款制定要点 (Punti chiave per la formulazione di clausole di riservatezza nei contratti commerciali)*, in *知乎专栏 (Zhuanlan)*, 2020, su www.zhuanlan.zhihu.com.
- MORELLI M., *Le banche di Stato in Cina (1978-2011)*, in *Pandora Rivista*, consultabile online in www.pandorarivista.it.
- MURATSHINA K.G., *On the Question of SCO Bank Institutionalisation*, in *Administrative Consulting*, 2017, su www.ideas.repec.org.
- MZWANDILE J., *CadFund to Invest \$2.4 Billion in Africa Projects*, in *Ventures Africa*, 2013, su www.venturesafrica.com.
- NATARAJ G., SEKHANI R., *China's One Belt One Road Initiative: analisi da una prospettiva indiana, in Belt and Road*, 2016, su www.beltandroad.hktdc.com
- NEDOPIL C., *China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2022, Green Finance & Development Center*, 2023, FISF Fudan University, Shanghai, su www.greenfdc.org.
- NICOLETTI S., *L'Africa occidentale va verso l'unione monetaria: opportunità e sfide di un progetto dal sentimento anticoloniale*, in *Ce.S.I. Centro Studi Internazionali*, 2019, su www.cesi-italia.org.
- Office of the United States Trade Representative, *Scheda Commerciale Stati Uniti-Messico-Canada, Modernizzare il NAFTA in un accordo commerciale del 21° secolo*, su www.ustr.org.
- PANG Z., *From Tao Guang Yang Hui to Xin Xing: China's Complex Foreign Policy Transformation and Southeast Asia*, in *Cambridge University Press*, 2021, su www.cambridge.org.
- PANOZZO I., *Beijing Consensus, l'Offensiva dello Charme nel Continente Nero*, in *Limes*, 2018, consultabile online su www.limesonline.com.
- PERNAZZA F., *The Role of State-Owned Enterprises in the Economic Transnational Relations*, in MAURO M.R., PERNAZZA F. (a cura di), *State and Enterprise*, ed. I, Torino, 2023
- PARRAGA M., *Venezuela Approves Chinese Role in Orinoco Oil Block*, 2010, su www.reuters.com.
- PELAGGI S., *La civiltà cinese*, in *Geopolitica.info*, consultabile online in www.geopolitica.info.
- PELAGGI S., *La Civiltà Cinese*, in *La Cina di Xi*, *Geopolitica.info* (a cura di), 2018, su www.online-education.it.
- PENG D., FEI X., *China's Free Trade Zones: Regulatory Innovation, Legal Assessment and Economic Implication*, in *The Chinese Economy*, 2017.
- PERTEGHELLA A., *Cina-Oman: A Duqm Una Partita Non Solo BRI*, in *ISPI*, 2019, su www.ispionline.it.
- PHAM H., *The China International Commercial Court*, in *White & Case LLP*, 2021, su www.white-case.com.
- PIAZZA A., *La Cina Di Deng Xiaoping: Un Lungo Cammino Verso La Modernizzazione*, in *Tuttocina*, 2018, su www.tuttocina.it.
- POON R., KOZUL-WRIGHT D., *Development Finance with Chinese Characteristics?*, in *Project Syndicate*, 2015, su www.project-syndicate.org.
- PROSCOPIO M., *Forum Cina-Africa: Cosa è Cambiato in 18 Anni?*, in *ISPI*, su www.ispionline.
- QIN J., *Trade, investment and Beyond: The impact of WTO Accession on China's Legal System*, in *The China Quarterly*, 2007,

QUAGLIA A.P., *La Cina Avanza in Africa Con Le Zone Economiche Speciali*, in *Torino World Affairs Institute*, 2014, su www.twai.it.

Radio Cina Internazionale, *ADB Intende Partecipare Alla Realizzazione Della BRI, Lo Riferisce Il Governatore Takehiko Nakao*, su www.italian.cri.cn.

RAVONI F., *Dal Brasile All'Africa, Seguire La National Development Bank per Capire Dove va La Cina*, in *Formiche.net*, 2023, su www.formiche.net.

Redazione Esteri, Stati Uniti, Blinken: "in Cina, Iran E Russia Gravi Violazioni Delle Libertà Religiose", in *La Repubblica*, 2022, www.repubblica.it.

Redazione GCR, *Kenya Awards Lamu Port Road Project to China Communications*, in *Global Construction Review*, 2021, su www.globalconstructionreview.com.

Redazione Repubblica, *Ft: "L'Italia Nell'Asian Infrastructure Investment Bank Voluta Da Pechino"*, in *La Repubblica*, 2015, su www.repubblica.it.

Redazione Silk Road News, *Kyrgyzstan Insists to Establish the SCO Development Bank in Bishkek*, in *Silk Road News*, 2017, su www.silkroadnews.org.

Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa, 2019, su www.imf.org.

Relevance of IMO's Role to the "One Belt One Road" Vision, Beijing Summit (Belt and Road Forum), su www.imo.org.

Reuters, "China buys \$2 billion of Pakistani bonds in support of ally", 2018

Reuters, "China gives Venezuela \$5 billion loan to boost oil output", 2017

Reuters, *China Development Bank Provides over \$190 Billion for Belt and Road Projects*, in Reuters, 2019, su www.reuters.com.

Reuters, *China Says to Offer \$4.7 Bln in Loans under SCO Framework*, in Reuters, 2018, su www.reuters.com.

Scenari Internazionali, *Egitto. Il gigante cinese CSCEC è al lavoro per costruire la nuova Cairo moderna alle porte della vecchia*, in Scenari Internazionali, 2018, su www.scenari-internazionali.com.

SENDER H., *China's lenders are best placed to fix region's infrastructure*, in *Financial Times*, 2014, su www.ft.com.

SHEEHAN S., *China's Hukou Reforms and the Urbanization Challenge*, in *The Diplomat*, 2017, su thediplomat.com.

SHEMBER S., *Stabilization Clauses and Human Rights, Research Project Conducted for IFC and the UN Special Representative of the Secretary-General on Business and Human Rights*, 2009.

SIMONAZZI R., CARLIN R., *C'era Una Volta Il Washington Consensus*, 2012, su www.ingenere.it.

Sistema Bancario E BRICS, in *Investire Nei Mercati Emergenti*, 2014, su www.emergingmarkets.blog.franklintempleton.com.

Sole 24ore, Ufficio di statistica, *Cina, Crescita Mai Così Bassa Da Oltre 40 Anni*, 2023, su www.ilssole24ore.com.

SOMMARUGA L., BOSCARINI N., *Partenariato Pubblico-Privato: Verso Una Maggiore Flessibilità Nella Misura Della Contribuzione Pubblica?*, in *Public Law News Gitti and Partners*, 2023, su www.grplex.com.

Startup Business, Venture Capital, Cos'è, Come Funziona, Fondi E Differenza Con Private Equity, in *Startup Business*, 2021, su www.startupbusiness.it

STEMPEL J., *Berkshire Defends PetroChina Stake Amid Sudan Ties*, Reuters, 2007, su www.reuters.com.

TANG Z.S., et al. *Conflict of Laws in the People's Republic of China*, 2016, su www.elgaronline.com.

TANGUTURI B., *AIIB: Members, Headquarters, Shareholders, AIIB Full-Form*, in *BYJU'S Exam Prep*, su www.byjusexamprep.com.

TERMINE L., *La Cina Nell'ordine Unipolare Obiettivi E Strategie Di Una Potenza Revisionista*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 2018.

The Economist, "How the West Got China Wrong," in *The Economist*, 2018, sul sito www.economist.com.

- THORNTON J.L., *The Global Economic and Strategic Impacts of China's Belt and Road Initiative*, in *China Center Brookings Institute*, su www.brookings.edu.
- TOURK K., *AIB will be a great step forward for developing and advanced economies*, in *Financial Times*, 2015, su www.ft.com
- UNSTATAD, "Reforming International Investment Governance", Rapporto sullo sviluppo mondiale, 2015, Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.
- Wall Street Journal*, "China's BAIC Takes \$9 Billion Stake in Daimler", 2021.
- WALLIS W., *China Plans Multimillion Ethiopia Investment*, in *Financial Times*, 2013, su www.ft.com.
- WANG Y., *The Political Economy of State-Owned Enterprise Reform in China, 2002*, in *The Journal of Asian Studies*.
- Washington Journal of Modern China*, 9 (1), 2008, su www.wsmc.net.
- WHALLEY C. LI., *China's Regional and Bilateral Trade Agreements*, in *CEPR*, 2014, su www.cepr.org.
- WILDAU NAN M., *In Charts: China's Belt and Road Initiative*, in *Financial Times*, 2017, su www.ft.com.
- WONG J., CHAN S., *Investimenti diretti verso l'esterno della Cina: espansione in tutto il mondo*, in *China: An International Journal*, vol.1, no.2, 2003.
- XI L., *National Security Review in Foreign Investments: A Comparative and Critical Assessment On China and U.S. Laws and Practices*, in *Berkeley Business Law Journal*, 2015, su www.lawcat.berkeley.edu.
- Xinhua Agency*, *China to Enhance Co-op with African Regional Organizations*, 2006.
- Xinhua Agency*, *SCO Plans to Enhance Financial Cooperation, Continue Consultations on Establishing SCO Development Bank*, in *Xinhua News*, 2020, su www.xinhuanet.com.
- YANG Y., *Russia Uncertain over Prospects of SCO Bank*, in *Global Times*, 2013, su www.global-times.cn.
- YING F., *China's Vision for the World: A Community of Shared Future*, in *The Diplomat*, 2017, nel sito www.thediplomat.com.
- ZACCHI L., *Che Succede Nello Stretto Di Hormuz, E Perché La Guerra Non è Scontata*, in *Geopolitica.info*, 2019, su www.geopolitica.info.
- ZAPPONINI G., *La Trappola Del Debito Cinese Colpisce Ancora. Dopo l'Africa, L'Asia*, in *Formiche.net*, 2021, su www.formiche.net.
- ZHENHUI D., RAN S., XU H., *上合组织开发银行—中国全面金融外交的新设想*, (Banca di sviluppo SCO- Una nuova visione per la diplomazia finanziaria globale in Cina), *Ricerca bancaria ICBC*, 2014, N. 126, su www.icbc.com.cn.
- ZHONG N., CAI X., *AIB Leas support for Belt and Road Infrastructure Projects*, in *China Daily*, 2016, su www.jstor.org.
- ZHOU J., *A New Multilateralism? A Case Study of the Belt and Road Initiative*, in *The Chinese Journal of Comparative Law*, 2020, su www.academicoup.org.
- ZHOU M., LI Y., YANG Y., Q. YAN, *Evaluation of the Effectiveness of FTA Construction between China and Countries along the Belt and Road*, in *Frontiers in Humanities and Social Sciences*, 2022, vol. 2, no. 11.
- ZIROMWATELA R., CHANGFENG Z., *Africa in China's 'One Belt, One Road' Initiative: A Critical Analysis*, in *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 2016, su www.iosr-jhss.com.
- ТАМЕРЛАНОВИЧ Г., *Банк Развития ШОС: Выгоден Всем?*, in *Мгимо (Университет) Муд России* (Università), 2015, su www.internanalytics.org.

GIURISPRUDENZA

Corte di Giustizia delle Comunità europee, *AETS* Sentenza Corte di Giustizia 31 marzo 1971, causa C22/70.

Corte del Popolo della Città di Wuhan, *Liu Li v. Tao Li and Tong Wu*, *The Intermediate People's Court of Wuhan City, Hubei Province*, Yue Wuhan Zhong Min Shang Wai Chu Zi No. 00026, 19 ottobre 2015.

Corte del Popolo di Jiangsu, *Kolma v. SUTEX Group*, *People's Court*, Nanjing City, Jiangsu Province China, Caso n. (2016) Su-01 Xie-Wai-Ren-3, *Civil Judgment, Intermediate*, 22 dicembre 2016.

Corte Suprema Cinese, pareri della Suprema Corte sulle Zone Libero Scambio, 9 gennaio 2017.

ICSID, *Emilio Agustín Maffezini c. Regno di Spagna*, ICSID, Caso No ARB/97/7, Decisione sulla competenza, 25 gennaio 2000.

ICSID, *Salini Costruttori SpA e Italstrade SpA c. Regno Hascemita di Giordania*, ICSID, ARB/02/13, 9 novembre 2004.

ICSID, *Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH e altri c. Ucraina*, ICSID Caso No. ARB/08/8, 8 marzo 2010.

ICSID, *Yçkale Ýnsaat Limited Ýirketi c. Turkmenistan*, ICSID, Caso No. ARB/10/24, 16 maggio 2014.

ICSID, *Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic*, ICSID, Case No. ARB/09/1, 29 maggio 2019.

Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Regarding the Establishment of the International Commercial Court, 27 giugno 2018.

Procedural Rules for the China International Commercial Court of the Supreme People's Court (For trial implementation), 国际商事法庭 | CICC - 首页, 2014.

SITOGRAFIA

Action plan on the Belt and Road Initiative, su www.english.gov.cn.

Agenda2030 E Gli Obiettivi Di Sviluppo Sostenibile – Ministero Degli Affari Esteri E Della Cooperazione Internazionale, su www.esteri.it.

Agenzia ICE *Italian Trade & Investment Agency*, *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, su www.ice.it, www.ice.it.

Approved Projects Overview – AIIB, 2017, su <https://www.aiib.org/en/projects/approved/>.

Asian Development Bank, su www.adb.org

Asian Infrastructure Investment Bank, su www.aiib.org

Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa, AVERSA G., *Debito Estero E Paesi In Via Di Sviluppo: Problematiche (Enciclopedia)*, su https://www.bankpedia.org/index_voce.php?lingua=it&i_id=96&i_alias=d&c_id=23872-debito-estero-e-paesi-in-via-di-sviluppo-problematiche-enciclopedia.

Baker McKenzie, *BRI and Beyond Forecast*, 2019, su www.bakermckenzie.com.

BERTO E., *Project finance: la guida completa*, su www.altalex.it.

BIOCCHI A., CAROTENUTO C., BORDONARO V., *Asian Infrastructure Investment Bank*, Guida Operativa per iniziative di sviluppo nell'area Asia-Pacifico, in PWC, 2019, su www.pwc.com.

Cassa Depositi e Prestiti, *Analisi e Scenari*, su www.cdp.it.

Chinese Workers in Africa, 2016, *China Africa Research Initiative*, *John Hopkins University*, su www.sais-cari.org/data.

Congressional Research Service, African Continental Free Trade Area (AfCFTA): Overview and Issues for Congress in Brief, 2022, su www.crsreports.congress.gov.

CPEC | *China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Authority Official Website*, su www.cpec.gov.pk.

Dati di *Italian Trade Agency*, Scheda Paese Cina, 2022, su www.ice.it.

Dati di UNCTAD stat, *China's statistic Year Book*, 2022, su www.unctadstat.org.

Dati forniti dalla SAIS *China Africa Research Initiative* presso la *Johns Hopkins School of Advanced International Studies*, Dati: investimenti cinesi in Africa, 2016, su www.sais-cari.org/data-chinese-and-ameican-fdi-to-africa.

Dati *We Build Value*, in *Gli Investimenti Cinesi Nelle Infrastrutture*, 2018, su www.webuildvalue.com.

Debt Relief Data, 2019, *China Africa Research Initiative, John Hopkins University*, su www.sais-cari.org/data

Deloitte, *China's Rise to Global Economic Superpower: The Next Phase*, report Deloitte, 2022, sul sito www2.deloitte.com.

Deloitte, *借力"一带一路" 国企国际化迈进新时代*, ed. 3, 2015, su www.deloitte.org.

Enciclopedia Treccani, su <https://www.treccani.it/enciclopedia/>

Forum on China Africa Cooperation, su <http://www.focac.org/eng/>.

Istituto di Ricerca per il Commercio Internazionale e la Cooperazione Economica del Ministero del Commercio-Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata Cinese in Oman-Dipartimento per gli Investimenti Esteri e la Cooperazione Economica del Ministero del Commercio, *对外投资合作国别(地区)指南,阿曼*,(2020年版), 2020, pp. 30-35, su www.yidaiyilu.gov.cn.

Keynote Speech by Chinese President Xi Jinping at Opening Ceremony of 8th FOCAC Ministerial Conference, su www.focac.org.

Loans Data, 2019, *China Africa Research Initiative, John Hopkins University*, su www.sais-cari.org/data.

Mauritius-China FTA - Mauritius Trade Easy - Expanding Markets and Facilitating Compliance, su www.mauritiustrade.mu.

Ministry Of Commerce, People's Republic Of China, Rapporto del MOFCOM, 2019, su www.mofcom.gov.cn.

Ministry Of Commerce, People's Republic Of China, Report del MOFCOM sugli FTA, *China FTA Network*, su Fta.mofcom.gov.cn.

Ministry Of Commerce, People's Republic Of China, su www.english.mofcom.gov.cn

Ministry of Foreign Affairs of Japan, Summary Of The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, 2021, su www.mofa.go.jp.

National Bureau of Statistics (NBS), China Statistical Yearbook, Beijing: China Statistics Press, 1997.

OCSE, *Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law' IDEAS*, in *Working Paper Series from RePEc*, 2004.

OCSE, *Official Development Assistance (ODA) WHAT IS ODA?*, 2019, su www.oecd.org.

Piano d'Azione 2022-2024, sul sito www.focac.org.

PRESS RELEASE on the Shanghai Cooperation Organisation Heads of State Council Meeting (Bishkek, 13-14 June 2019), Bishkek Declaration of the Shanghai Cooperation Organisation's Heads of State Council, su www.eng.sectso.org.

Report of the 19th round of negotiations for the EU-China Investment Agreement, su www.trade.ec.europa.eu.

Shanghai Cooperation Organization, su www.rcepsec.org.

UNCTAD, *Unctad Annual Report*, 2018, su www.unctad.org,

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, Centrally Planned Economy Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, su www.ndrc.gov.cn.

Wordpress, *"We must safeguard world peace and ensure domestic development"*, Deng Xiaoping, 29 maggio 1984, consultabile online sul sito www.dengxiaopingworks.wordpress.com

World Bank, Opening Plenary Session, 2017, su www.worldbank.org.

World Bank, Rapporto sullo sviluppo mondiale, 2019, su www.worldbank.org.

World Bank, The African Continental Free Trade Area Economic and Distributional Effects, in Banca Mondiale, 2020, su www.worldbank.org.

国际商事法庭 | CICC - a Brief Introduction of China International Commercial Court, su www.cicc.court.gov.cn.

ATTI INTERNAZIONALI

Accordi

- Articles of Agreement, Asian Infrastructure Investment Bank*, 29 giugno 2015.
- Convenzione di Bruxelles, Unificazione regole in materia di polizza di carico, 25 agosto 1924.
- Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, 19 maggio 1956.
- Convenzione di Ginevra sul Trasporto Internazionale di Persone e Merci con Mezzi di Trasporto Terrestri, 20 ottobre 1930.
- Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune Regole relative al trasporto aereo internazionali, 28 maggio 1999.
- Convenzione di Montreal sul trasporto internazionale di merci e persone con mezzi di trasporto aereo, 28 maggio 1999.
- Draft of the Law of PRC on investment from Foreign Countries*, 19 gennaio 2015.
- Draft of the Law of PRC on investment from Foreign Countries*, 25 gennaio 2018.
- Draft of the Law of PRC on investment from Foreign Countries*, 15 marzo 2019.
- Convenzione di Washington per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (Convenzione ICSID), 18 marzo 1965.
- Memorandum of Guidance on Recognition and Enforcement of Money Judgments in Commercial Cases*, 31 agosto 2018.
- Memorandum of Understanding* tra New Development Bank e Asian Infrastructure Investment Bank, 11 maggio 2016.
- Memorandum of Understanding* tra Segretariato AfCFTA e Cina, 28 ottobre 2021.
- Memorandum of Understanding* tra New Development Bank e China Export-Import Bank, 31 maggio 2021.
- Memorandum of Understanding* tra Banca Europea per gli Investimenti e Silk Road Fund, 2 giugno 2017.
- Memorandum of Understanding on Collaboration on Issues of Common Interest under the Belt and Road Initiative*, 14 marzo 2017.
- New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, 10 giugno 1958.
- Protocol of Accession of the People's Republic of China-WTO*, 23 novembre 2001.
- Protocollo di Ginevra sul trasporto internazionale di merci con mezzi di trasporto aereo del 19 giugno 1948.
- Protocollo sugli investimenti dell' *African Continental Free Trade Agreement*, 1 gennaio 2021.
- Protocollo sul Commercio allegato al Trattato *Southern African Development Community-SADC*, 1 agosto 1996.
- The General Agreement on Tariffs and Trade 1994* ("GATT 1994"), 1 gennaio 1995.
- Trade Facilitation Agreement, World Trade Organization*, 22 febbraio 2017.
- Trattato *Economic Community of Central African States-ECCAS*, 18 ottobre 1983.
- Trattato *Economic Community of West African States-ECOWAS*, Revisione, 24 Luglio 1993.
- Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute*. DSU, 1 gennaio 1995.
- Regole dell'Aia Visby*, 25 agosto 1924.
- Carta delle Nazioni Unite, 26 giugno 1945.
- BIT Sri Lanka-UK, 13 febbraio 1980.
- BIT Cina-Svezia, 29 marzo 1982.
- Trattato di Abuja, 3 giugno 1991.
- North America Free Trade Agreement (NAFTA)*, 1 gennaio 1994.
- Trattato Comesa, 8 dicembre 1994.
- WTO Agreements*, 1 gennaio 1995.
- BIT Cina-Bahrain, 17 giugno 1999.
- Trattato *East African Community-EAC*, 7 luglio 2000.

Carta della *Shanghai Cooperation Organization*, 7 giugno 2002.
BIT Asean-Cina, 15 agosto 2009.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 1 dicembre 2009.
BIT Cina-Uzbekistan, 19 aprile 2011.
BIT Cina-Canada, 9 settembre 2012.
Accordo istitutivo della *New Development Bank*, 15 luglio 2014.
BIT Cina-Turchia, 29 luglio 2015.
African Continental Free Trade Agreement, 30 maggio 2019.
Trattato *Southern Africa Development Community-SADC*, 17 agosto 1992.
Mauritius-China Free Trade Agreement, 17 ottobre 2019.
Regional Comprehensive Economic Partnership, 1 gennaio 2022.

Atti delle organizzazioni internazionali

Asian Development Bank, Study of the Belt and Road Initiative: Technical Assistance Report, in *Asian Development Bank*, 2016.
China Development Bank, Work Program for Development Finance to Support Key Industries, 2021 in *Annual Report CDB*, 2021.
New Development Bank, Appendix I New Development Bank's 2016 Green Financial Bond Duration Assurance Description of the Use of Proceeds, 2021.
New Development Bank, General Strategy, Scaling Up Development Finance For A Sustainable Future 2022-2026, 2022.
New Development Bank, Policy on Loans to International Organisations, 12 settembre 2019.
New Development Bank, Policy on Loans without Sovereign Guarantee to National Financial Intermediaries, 21 gennaio 2016.
New Development Bank, Policy on Processing of Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee Owner: Operations Division, 21 gennaio 2016.
New Development Bank, Policy on Processing of Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee, 21 gennaio 2016.
New Development Bank, Policy on Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee New Development Bank Policy on Sovereign Loans & Loans with Sovereign Guarantee Owner: Operations Divisions, 21 gennaio 2016.
Office of the Leading Group for the Belt and Road Initiative, Report dell'Office of the Leading Group for the Belt and Road Initiative, Building the Belt and Road: Concept, Practice and China's Contribution, 2017.
UNCTAD/ICC Rules For Multi-Modal Transport Documents, 7 gennaio 1992.

LEGGI NAZIONALI

Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, Risoluzione riguardante l'emendamento della Costituzione e l'istituzione del Comitato per l'emendamento costituzionale (*于修改宪法和成立宪法修改委员会的建议*), adottata alla Terza Sessione del Quinto Congresso Nazionale del Popolo, 10 settembre 1980.
Avviso sulla Banca Agricola di Sviluppo della Repubblica Popolare Cinese (*中华人民共和国农业发展银行法*), Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 47, 19 aprile 1994.
Comitato centrale del Partito comunista cinese, Risoluzione su alcune questioni storiche concernenti il Partito dalla fondazione del Partito Popolare Repubblica della Cina (*关于建国以来党的若干历史问题的决议*), 27 giugno 1981.

Consiglio di Stato, Regolamento sulla gestione delle imprese collettive (集体经济企业管理条例), dall'ordinanza n. 88 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese il 9 settembre 1991.
Decreto del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese N.346, Regolamento provvisorio sulla guida della direzione degli investimenti esteri(指导外商投资方向暂行规定) del 20 giugno 1995.

Foreign Investment Law (新外商投资法), Seconda Sessione del 13° Congresso Nazionale del Popolo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 26, 1 gennaio 2020.

Legge cinese sulla proprietà collettiva" (中华人民共和国集体所有制法), ordinanza n. 88 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese, 8 gennaio 2011.

Legge cinese sulla proprietà collettiva(中华人民共和国集体所有制法), ordinanza n. 88 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese, 9 settembre 1991.

Legge sulla Banca di Import-Export della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国进出口银行法), Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese n. 15, 1994.

Legge sulla Banca di Sviluppo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国发展银行法), Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 47, 31 gennaio 1994.

Legge sulle Banche Commerciali (商业银行法), Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 47, 10 maggio 1995.

Legge sulle *Wholly Foreigned Owned Enterprise* (中華人民共和國外資企業法), ordinanza del Consiglio di Stato n. 41, 4 dicembre 1986.

Regolamento sulla gestione delle imprese collettive (集体经济企业管理条例), 8 gennaio 2011.

Regulations for the Implementation of the Law on Sino-foreign Equity Joint Ventures, 8 aprile 2001.

Rule for Bridging Ad Hoc Arbitration and Institutional Arbitration, 23 marzo 2017.

ALTRI ATTI

Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese Decisione su diverse questioni riguardanti l'accelerazione dello sviluppo agricolo (关于加快农业发展若干问题的决定), 28 settembre 1979.

Comitato centrale del Partito comunista cinese, Decisione su diverse questioni riguardanti l'accelerazione dello sviluppo agricolo (关于建国以来党的若干历史问题的决议), 13 dicembre 1978.

Comitato centrale del Partito comunista cinese, Regolamento sul lavoro delle comuni popolari (农村人民公社工作条例), 11 gennaio 1979.

Consiglio di Stato, Approvazione verbale di riunione delle province di Guangdong e Fujian (广东、福建两省会议纪要), 16 maggio 1980.

Consiglio di Stato, Regolamento sull'ampliamento dell'autonomia delle imprese industriali statali nel funzionamento e nella gestione (关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定), 13 luglio 1979.

Consiglio di Stato, Regolamento sull'attuazione del profitto Conservazione delle imprese statali (关于国营企业实行利润留成的规定), 13 luglio 1979.

Consiglio di Stato, Regolamento sull'espropriazione delle imprese industriali statali (关于开征国营工业企业固定资产税的暂行规定), 13 luglio 1979.

Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e Ministero della Protezione Ambientale della Repubblica Popolare Cinese, *Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation*, 2013.

Paper on the Accountability Framework dell'Asian Infrastructure Investment Bank, 2018.

Regole di attracco dell'arbitrato *ad hoc* e dell'arbitrato istituzionale della *China Internet Arbitration Alliance* (中国互联网仲裁联盟临时仲裁与机构仲裁对接规则,), 19 settembre 2017.

World Bank, the World Bank. Official Documents- Memorandum of Understanding between the Ministry of Finance of the People's Republic of China and ADB, AIIB, EBRD, EIB, NDB, WBG on Collaboration under the Belt and Road Initiative, 2017, su www.thedocs.worldbank.org.